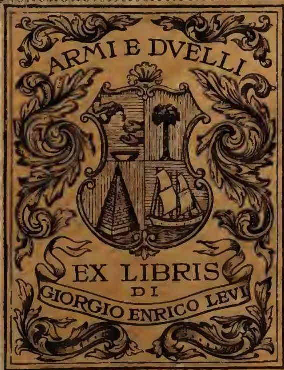
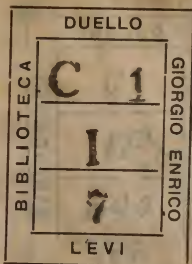



ARMI E DVELLI
EX LIBRIS
DI
GIORGIO ENRICO LEVI

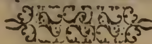

DUELLO
BIBLIOTECA
GIORGIO ENRICO
C 1
I
7
LEVI



DEL MVTIO IVSTI- NOPOLITANO,

CON LE RISPOSTE CAVALLERESCHE;

NVOVAMENTE DALL'AVTORE RIVEDVTO, con le postilie in margine, & con due Tauole, la prima de i Capi, & l'altra delle cose notabili.



CON PRIVILEGIO.

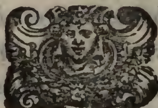


I[...] NEGIA APPRESSO GABRIEL
[...]ITO DE' FERRARI,
M D L XIII.



ALLO ILLVSTRISS. S. DON EMANVEL FILIBERTO

PRENCIPE DI PIEMONTI



HIERONIMO MVTIO IVSTINOPOLITANO.



ONSIDERANDO io molte uolte fra me stesso i diuersi studij, et le uarie operationi de' mortali, quanto piu con diritto occhio quelle uengo esaminando, tanto piu chiaramente a me par

di comprendere, che due principalmente ſiano quelle coſe, dalle quali regolata eſſer ſi uegga la uita humana: & queſte altre non ſono, che temenza di uergogna, & diſiderio di honore: delle quali l'una affrenando, & l'altra ſoſpingendo gli animi noſtri, ſi fattamente gli gouernano, che di altro morſo, ne di altro ſprone non par che ſi ſentano hauer alcun biſogno. Ilche coſi eſſere manifeſtamente potrà apparire a chiunque uorrà andar diſcorrendo per le molte maniere del uiuer tenute da ogni ſeſſo & da ogni età, & per tutte le arti meccaniche, & liberali. Ne ſolo queſto, che detto ho, potrà egli uedere, ma ſcorgerà anchora, che quanto ciaſcuno è di piu gentile ſpirito, tanto a queſti due affetti piu ſi ſente eſſere ſottopoſto: & che eſſi non ſolamente nelle humane creature, ma fra gli animali bruti ſi fanno anchor ſentire, &

maggiormente

maggiormente in quelli, che piu ſono di generoſo cuore. Ma ſi come fra ogni terreſte animante l'huomo ſopra tutti gli altri nobiliſsimo piu ſi troua a tali paſsioni eſſere ſoggetto, coſi fra gli huomini non ueggo conditione alcuna di perſona, laquale piu ſi moſtri di uergogna timoroſa, ne di honore diſideroſa, di coloro, iquali fra caualieri honorati cercano di douer eſſere degnamente annouerati. Concioſia coſa che eſsi per guardarſi dall'una, & per fare dell'altra acquiſto, non che altro, ma la perſona, & la uita non rifiutano di ſpendere, & di gittare. Et queſto ſi puo apertamente uedere in quelle querele, che tutto di naſcono fra loro: lequali con tutto che aſſai ſouente ſiano leggieriſsime, pur nondimeno con prontiſsimi animi corrono a diffinirle con armata mano: & a cio fare con tanta pompa, & con tanta feſta ſi conducono,

che mostra bene, che essi a gran felicità si attribuiscano, che a loro sia uenuta opportunità di mostrare quanto siano bramosi di honore. Ma percioche gli intelletti nostri dalla graue, et tenebrosa soma de' terreni corpi oppressi, et adombrati, non potendosi alla eccellenza della lor natura inalzare, malageuolmente possono anchora discernere la uerità delle cose, spesse uolte aduiene, che da falsa apparenza ingannati quello abbracciamo per buono, che è da fuggire, et quello come mala cosa schifiamo, che doueremmo con ogni nostra affettione seguitare. Et cio si come nelle altre cose, cosi nella distintione delle opere uergognose dalle honorate ci suole anchora interuenire; che i caualieri piu da uolgare openione tirati, che da giudicio di ragione consigliati prendono l'arme a tale hora, che perauuentura non meno sarebbe lodeuole il

le il laſciarle. Il che hauendo io ueduto; & tuttauia uedendo la molta licenza; & il poco ordine, che intorno a gli abbattimenti ſi ſerua, ho uoluto, quanto è in me, porger mano a coloro, iquali per la uia dell'honore cauallereſco diſiderano di caminare, per uedere ſe io con alcun modo in ſu la diritta ſtrada gli poteßi ritornare. Et percioche queſta materia da due maniere di perſone è communalmente trattata, cioè da Caualieri, & da Dottori: de' quali gli uni da quelle coſe, che per ſola eſperienza apprendono, uſano di pigliare il lor gouerno: & gli altri ſecondo quel ſolo, che trouano nelle loro carte, dicono il lor parere; io della dottrina di queſti, & della eſperienza di quelli mi ſono affaticato di fare una nuoua meſcolanza; alla quale hauendo anchora aggiunto il condimento delle mie inueſtigationi, & di altri miei

studij, spero che ella habbia ad esser tale, che per auuentura potrà aggradire a chi non haurà il gusto troppo fastidioso. Or percioche a prendere questa honoreuole fatica non picciolo sprone mi è stato (Illustrißimo Prencipe) l'hauere io ueduto quanto il gentilißimo animo uostro fosse disideroso, che io alcuna cosa scriueßi in questo suggetto (che nel tempo, nel quale io mandato dal mio Signor Marchese a Nizza di Prouenza a seruire il Signor Duca uostro padre, & uoi, non una sola uolta da uoi imposto mi fu, che douendoui io mandare delle mie scritture, ue ne mandaßi in materia di Duello) Per tal cagione gia ui appresentai io, & hora ho publicati questi miei libri, giudicando che le cose scritte in suggetto di honore ad honorato Prencipe ottimamente si conuengono. Et qual piu honorato doueua io poter trouare,

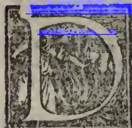
che uoi nato di lignaggio chiarißimo, uera progenie di eccellentißimi Prencipi, di Serenißimi Rè, & di sacratißimi Imperadori; & che in età anchor puerile cominciaste a dar manifesti segnali di chiarißima uirtù? Io & da quelli infino allhora, quasi da odoratißimi fiori concepetti speranza di preciosißimi frutti: & poi di giorno in giorno mi sono andato auuedendo, che con le opere ui andate tuttauia faticando per uincere quella openione, la quale sapete che si ha al mondo honoratißima di uoi. Ilche fin ad hora ui è si bene succeduta, che in una cosi Cauallaresca corte, come è quella, nella quale uoi uiuete, sete in pochißimo tempo diuenuto uno specchio di ualore, & di gentili costumi. La onde ne è seguito, che hauendoui CARLO QVINTO IMPERADORE *Gloriosißimo costituito Capitano de' caualieri della sua*

corte, & di parte anchora dello essercito suo, per commune consentimento è giudicato, che uoi a que' gradi aggiungete maggiore honore, che da quelli non riceuete. Come a Prencipe honoratissimo adunque ritorno io ad appresentarui questi miei libri di materie di honore con ferma speranza, che si come hora scriuo a uoi delle cose, che a ualorosi caualieri si appartengono, cosi (se al superno Signore piacerà di concedermi tanto di uita) scriuerò anchora a Caualieri i notabili esempij del uostro ualore.

TAVOLA DE I CAPI DI QVELLE COSE, CHE IN QVESTI LIBRI SI CONTENGONO.



NEL PRIMO LIBRO.



NEL SECONDO LIBRO.

NEL TERZO LIBRO.

IL FINE DELLA TAVOLA DE' CAPITOLI.

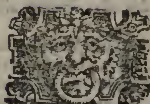


TAVOLA DI TVTTE LE COSE NOTABILI, CHE SI CONTENGONO NELL'OPERA;

Oue è la lettera a, significa la prima facciata, & doue è il b, significa la seconda.

I cartelli

NEL SECONDO LIBRO.

NEL TERZO LIBRO.

IL FINE DELLA TAVOLA DE' CAPITOLI.

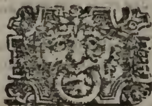


TAVOLA DI TVTTE LE COSE NOTABILI, CHE SI CONTENGONO NELL'OPERA;

Oue è la lettera a, significa la prima facciata, & doue è il b, significa la seconda.

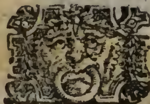
I cartelli

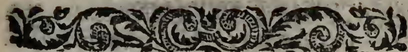
D

R

Sentenze

IL FINE DELLE TAVOLE DEL DVELLO DEL MVTIO.





LIBRO PRIMO DEL DVELLO DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.



DELLA ORIGINE DE' DVELLI. CAP. PRIMO.



A Materia del Duello da diuersi diuersamente infino ad hora è stata trattata: che quale ne ha scritto delle opere in generale, & quale ha fatto de' consigli in querele particolari. & di quanti per adietro hanno scritto in questo suggetto, non ce n'ha ueruno, ilquale nel principio de' suoi uolumi non si sia faticato per dimostrare con molte ragioni, che il uenire alla pruoua delle battaglie priuate è cosa dalle leggi Imperiali non approuata, & dalle Christiane dannata. Il che si come io confesso esser uero, così mia intentione non è di spendere hora molte parole in dimostrarlo; che quando io sperassi, per disputare copiosamente in questa sentenza, di poter persuadere a' caualieri che Il Duello non è lecito.

essi a gli abbattimenti douessero dare il bando, a questa sola impresa uolgerei lo stilo, senza entrare a parlar di alcuna regola di quelli: ma conoscendo, che quanto io intorno a cio tentassi di adoperare, sarebbe fatica perduta, non mi uoglio hora senza speranza di fare alcun profitto, mettere a parlare contra quello, di che mio intendimento è di douer ragionare. Ne intorno al nome del Duello mi stenderò io con molta scrittura in dimostrare quale fosse appresso gli antichi Latini la significatione di questa uoce: ma solamente dirò che quello, che noi hora chiamiamo Duello, & del quale io in questi libri di parlare intendo, non è altro che una battaglia fatta da corpo a corpo per pruoua della uerità. Non dico fatta piu da due, che da piu persone; percioche anche piu di due condurcere si possono in cotal pruoua; che & due, & tre per parte, & piu ancora possono prender querela, & sopra quella in uno steccato uenire ad abbattimento. Hor donde habbiamo hauuto origine i Duelli, per uolerlo io inuestigare non andrò riccercando ne la historia de gli Horatij, ne de' Coruini, ne de' Torquati: Ne gli abbattimenti scritti da gli antichi Poeti fra caualieri de gli eserciti nimici: Ne reciterò la battaglia di Dauid con Golia, ne altra cosa simigliante: percioche que' tali esempij a me sembra, che sotto questo titolo mal si possano riporre: conciosia cosa che quelle battaglie le piu non erano per querele speciali, che hauessero fra se coloro, che combatteuano ne a quel fine le faceuano, al quale si fanno hoggi gli abbattimenti ne li steccati; & se per alcuna somiglianza

Diffinitione del Duello.

Origine di Duello.

Horatii.

Coruini.

Torquati.

Dauid.

migliánza

hoga

miglianza in quelle di queste si truoua, si come appresso Homero in quella di Menelao con Alessandro, & appresso Virgilio in quella di Enea con Turno, per essere fra loro stata la quistione delle moglieri; pur la loro principale intentione non par che fosse di uenire a quegli abbattimenti per le loro particolari querele, ma doppo molta guerra di prendere essi il carico di terminare le battaglie di amendue gli eserciti. Questo non uoglio tacer io, che se sotto il nome del nostro Duello possono uenire dirittamente esempij di alcuna antica historia, quelle battaglie ci douranno esser riceuute, le quali sotto Scipione furono fatte in Hispagna ne giuochi da lui fatti per le esequie del padre, & del zio; doue per uia di disfide si uenne a diuerse battaglie: & fra le altre essendo fra due cugini nata contesa per cagion di alcuna giuriditione, si condussero alla diffinitione della spada. Ma cotali esempij sono nelle historie radissimi; & quello, che cerchiamo noi, è, donde questo costume di combattere per querele particolari in Italia sia uenuto; il quale sappiamo che sotto la Signoria de gli antichi Romani non era in alcuna consuetudine. Anzi per differenza di honore si legge appresso Cesare, che Pulfio, & Vareno si sfidarono a douer mostrare contra le nemiche genti il lor ualore. Ne qui de gladiatori si conuiene far mentione; che lasciamo hora stare che quello era nome uergognoso, là doue hora le persone infami da gli steccati debbono esser ributtate, ma quelle loro battaglie non entrano nella diffinitione, che noi habbiamo data al Duello. Coloro ueramente, i quali a questi

Menelao Enea.

Duelli di Spagna.

Romani.

Pulfio & Vareno.

Gladiatori.

Longobardi. abbattimenti in Italia diedero introduttione, furono i Longobardi, si come ageuol cosa è comprendere per le loro leggi. Et Aliprando uno de loro Re in una sua legge fa fede, che questo era loro antico costume. Eßi adunque combatteuano per alcuni casi speciali nelle lor leggi conceduti, & espreßi: & combatteuano dauanti i loro legittimi giudici, & secondo che erano perdenti, cosi erano dannati dalla giustitia; si come ancora nelle loro leggi si troua esserne fatta mentione, et noi di questi casi nel secondo libro piu chiaramente tratteremo a conueneuol luogo. Et combatteuano coloro non da Caualieri, ma per ordinario con i scudi, & con bastoni (eccetto che per querela di infidelità) si come manifestamente si dichiara nel libro secondo della Longobarda, alla legge trentesima; del titolo cinquantesimoquinto. di che non

Duello non per honore. par che la principal loro intentione fosse il rispetto dell'honore; ne che i uinti per qualunche cagione rimanessero ne infami, ne prigioni del uincitore. Ma poscia procedendo il tempo di mano in mano tra dal costume de Longobardi, & dall'arte della guerra, & dalle regole, che hanno formate, o approuate le corti, il Duello a tal segno è peruenuto, che non ci ha cosi honorata persona, ne priuata ne publica, che non habbia per cosa honoreuole il saperne ben ragionare; o che non degni di mettere in scrittura il suo parere. Là onde noi come ad honorata impresa hauendoui posto mano, ne andremo di parte in parte scriuendo secondo che piu giudicheremo esser necessario, & opportuno, parlandone pure come in suggetto di honore.

Il Duello nostro.

REGOLA

REGOLA DELL'ATTORE ET DEL REO CAP. II.



PER ENTRARE *a ragionar delle cose al Duello appartenenti, poiche a quello si uiene per lo mezo della disfida, questo principalmẽte mi par che sia da inuestigare; quale debbia essere colui, cui il richiedere si appartenga.* Et per=*cioche questo capo uariamente da gli scrittori è stato trattato, uolendosi da loro regolar questa parte con l'ordine delle quistioni ciuili, sapendo io che in cose di caualleria alle leggi ciuili si ha da ricorrere, in caso che stilo d'arme non ci habbia, & non altramente, dal costume de caualieri la legge prendendo, cercherò di dargli quella, che per me si potrà piu spedita, & piu chiara determinatione.* Et *dico che due sono le ma=niere delle ingiurie.* L'*una di parole, & l'altra di fat=ti; & che di ingiurie di parole lo ingiuriante è l'atto=re, & di quelle di fatti l'attore è ingiuriato. Come per cagioni di esempio di ingiuria di parole. Antonio dice a Lucio, che egli è traditore; Lucio risponde, che egli mente. Ad Antonio tocca di prouare il detto suo; & co si a lui s'appartiene di richiedere Lucio alla battaglia. La ingiuria ueramente de fatti è tale. Antonio da una bastonata a Lucio. Lucio a uolersene risentire bisogna che dica, che colui ha fatto malamente, o altre parole di tal significato, & cio dicendo, Antonio li risponde con la mentita; & cosi anche nelle ingiurie de' fatti la que=*

Attore & reo.

rela pure con le parole si contesta: & a Lucio ne rima ne il domandare Antonio alla battaglia. Et in somma tutto questo trattato si risolue, che colui, il quale legittimamente è stato mentito, habbia ad essere attore, et con questa uia si recidono tutti que' casi, i quali possono altrui parere piu malageuoli a determinare. Ma perciò che non ci mancano de' dottori, i quali questa sentenza non solamente dannano, ma ancora con ignominiose parole biasimano coloro, che così tengono, non mi par di douere questa parte con silentio trapassare. Et dico primieramente, ch'io desidero maggior prudentia in loro, che si usurpano titolo di prudenti, da che non contenti di dire la loro opinione, si inducono a dir uillania a caualieri, & a Prencipi, *che sentono diuersamente da loro.* Et *per uenire a quello, che da loro si dice, e propongono contra questa regola la legge di* Federigo Imperatore, *per la quale chi di homicidio fosse condannato, dicendo hauerlo fatto diffendendosi, sarebbe attore.* Et *non intendono, che anche questo caso sotto la regola nostra si comprende, conciosiacosa che se colui, il quale ha l'altro accusato di homicidio; non è egli l'attore, è percioche non si ha da combattere sopra la querela mossa da lui, ma sopra quella, che propone l'accusato: la quale proponendo egli ne diuiene accusatore, opponendo al morto, che lo habbia assalito: & a chi il morto difende, si appartiene di ributtar quella accusa, & puo dir che colui mente; & così colui, che legittimamente uiene ad essere mentito, rimane attore.* Et *quando l'accusato di homicidio quello potesse negare, a lui sarebbe lecito di rispondere*

Il mentito è Attore.

Dottori dannati.

ſpondere all'accuſatore con la mentita, per la quale al mentito medeſimamente toccherebbe il carico del prouare. A queſto aggiungono, che ſe altri dirà a me, che io ſia traditore, & io gli riſponda che mente, colui non ſarà perciò richieditore infin che non mi richiede; il che può forſe altrui parere ingenioſamente detto: ma io non ſo che ſi uogliano per quelle parole ſignificare, il che ſia contra la regola data di ſopra. So che chi non richiede, non è richieditore; ma dico bene, che a colui di richieder me s'appartiene, & non a me di richieder lui: & che conſeguentemente il mentito douerà eſſere attore: & non richiedendomi egli, o il detto ſuo non prouando uero, per mal caualiero hauerà da eſſer reputato. Dicono ancora pur per abbattere la noſtra regola, che ſe altri dirà, che io ſia traditore, & io dica, che egli mente, & che io gliele uoglio con le armi prouare, che in tal caſo ſarò l'attore io, & non il mentito: & io, ſe riſponder uoleſſi, come ad una ſi nuoua allegatione ſi conuerrebbe, direi, che quando il mentito replicaſſe, il prouare non tocca a te, ma a me, che io ho da mantenerti con l'arme, che tu ſe traditore, & tu da diffendere che non ſe tale, in tal caſo ad altrui che al mentito non ſi douerebbe dare il carico del prouare. Ma percioche a me ſembra che queſto non ſia modo di ſcriuere ne con degnità, ne con grauità, laſciando queſte coſi lieui conteſe, dico che io parlo del diritto, & ordinato procedere de' caualieri: che ſe altri ſi uorrà pregiudicare a ſe ſteſſo, & non uorrà ſeruare ne ſtilo, ne legge, io

a lui non scriuo questa regola; ne so se essi, che uogliono dar nuoui ordini alla caualleria, sanno limitar le formule de' tribunali ciuili in maniera, che qual uorrà a se stesso pregiudicare, non possa uscir fuori del termine prescritto. Posso io mostrare altrui il buon camino, & perche egli a boschi si trasuij, o uada ne fossi a trabboccare, non si douerà perciò dire, che la strada da me mostratagli sia men che buona. Per costume di honorati caualieri a qualunque di parole offeso basta rispondere con la mentita, senza multiplicare in ciancie; ne di uoler prouare, ne di far mention di arme; ne di campi. Et chi questo ordine seruerà, trouerà esser uerissimo quello, che io disopra ho detto: cioè che il legittimamente mentito sempre douerà essere attore. Ne uoglio io andare rispondendo a tutti que' particolari, che da dottori a questo proposito si disputano, per non esser tedioso col souerchio parlare; & per non esserne alcuno di maggior peso, che qual si sia di quelli, a' quali ho risposto; douendosi maßimamente da' caualieri tenere per ferma conclusione quello, che da me è stato detto delle due maniere delle ingiurie; & per conseguente a quale si appartenga il diffendere, & a quale il prouare. Et toccando la pruoua al mentito, non mi par se non ben fatto, che noi delle mentite habbiamo alquanto a ragionare; percioche conosciuta la loro natura, & le loro maniere, piu ageuolmente sopra la quistione dell'attore, & del reo si potrà determinare.

mentito è ...ore.

PER

PER QVAL CAGIONE IL MENtito sia attore: & qual sia la natura delle mentite. Cap. III.



MOLTI puo parere strana cosa, donde questo sia, che per dire altri, altrui ladro, traditore, o quale altra parola è piu tenuta ingiuriosa, egli non gli fa carico tale, che con mentita non se ne possa scaricare: ma come ci è data una mentita, non ci ha piu parola, che da quel carico ci possa sollevare. Et ad alcuno pare, che a cui è detta la maggior uillania, quegli dourebbe essere attore, & non a cui è detta la minore; & chiara cosa è, che maggiore eccesso è il fare un tradimento; che il mentire, essendo maßimamente nel tradimento la menzogna ancora compresa: di che sarebbe conseguente, che non il mentito, ma colui, che traditore fosse chiamato douesse essere il richieditore. Per tanto è da sapere, che la cosa è stata ben cosi ordinata: che le leggi non tanto al peso delle parole hanno uoluto hauer risguardo, quanto hanno mirato di prouedere, che non lo ingiuriato, ma colui che fa la ingiuria debbia sentire il carico del prouare; che primieramente si presume ciascuno esser buono, se non si pruoua in contrario: & perciò parlando altri di altrui contra quello, che di ragione si presuma, ragioneuol cosa è, che gli pruoui il detto suo, poi se a dicitori delle ingiurie la proua non toccasse, la porta uerrebbe ad essere aperta a mille false accuse, dalle quali gli

Il mentito perche è attore.

huomini pur si guardano per la malageuolezza del
L'ngiuria{o di fatti è attore. *prouare*. Qui mi potrebbe alcuno rispondere. Se a gli *ingiurianti si richiede essere attori, donde è che nelle in giurie de' fatti non a colui, che fa, ma a cui uien fatta la ingiuria si conuien di prendere la pruoua?* Et a que- *sto rispon do io, che perche io dia bastonate altrui, se ben l'offendo, non perciò gli appongo mancamento di cosa, della quale pruoua si habbia a cercare: ma egli uolendo dare biasimo a me, ch'io habbia tristamēte ado perato, ha da mantenere le sue parole.* Et hanno i letto*ri da notare, che & disopra, & nel presente capitolo, & in altri luoghi io uso questa parola ingiuria nel suo*

Ingiuria. *larghissimo significato per ogni offesa, o carico di fatti, & di parole; & parlo de gli abbattimenri secondo la hodierna usanza, che della propria significatione di que sta uoce ci riserbiamo a douerne parlar nel secondo libro: doue ancor tratteremo quali siano le ingiurie così di parole, come di fatti, che meritino, & che non meritino abbattimento. & in questo primo libro lo scriuere nostro non molto si dilunga dalla uolgare consuetudine.*

Natura della mentita. Et *per tornare alle mentite dico, che non per forza di ingiuria, che in quelle sia, il mentito è attore, ma percioche col negare l'altrui petto si dà repulsa alle ingiurie & si opera, che chi altrui accusa di alcuna colpa, ha da mostrare che colui di quella sia colpeuole.* Et *percioche ne giudicij ordinarij, così al tribunal ciuile, come al criminale, ogni negatione, con la quale altri risponda, o dicendo che l'auuersario menta,*

Forme di mentite. *o che non dica il uero, o che non sia uero quello, che*

egli

egli dice, fa che colui, che nega, uiene ad essere il reo, non altramente nel giudicio cauallaresco ogni uolta che altri dirà altrui parole ingiuriose, & che lo ingiuriato risponda negando, in qualunche modo che egli neghi lo ingiuriante ha da essere egli lo attore. Ne da una semplice negatione ad una mentita ui è altra differenza, che del piu, & del meno honesto parlare. Ma percioche del negare le forme sono diuerse, che negationi sono Tu menti, Tu non di il uero; Tu di il falso: Tu ti parti dalla uerità; Ciò non è uero: Questa è bugia: La cosa non sta così, & altri tali modi di dire, Si come tutte le negationi sono repulse di ingiurie rispondendo ad ingiurie; così rispondendo a parole, che non offendano altrui, molte di esse diuentano ingiurie. Che se ragionando io alcuna cosa, come si usa tutto dì senza far carico ad alcuno, altri mi risponderà, che io non dica il uero, o che io mi parta dalla uerità, o in alcuna altra così fatta maniera, con questa forma di risposta uerrà à darmi impuatione di bugiardo, & per conseguente a farmi ingiuria. Et dapoi che ogni ingiuria di parole per una uolta puo esser ritorta, a me sarà lecito con ogni negatione ripulsar quel la ingiuria: & la mia negatione seconda hauerà forza di mentita, & la sua prima di ingiuria; & a questo modo egli con carico uerrà a rimanere. Ma se mi farà risposta, Cio non è uero, la uerità sta altramente, o in altro cotal modo, questa non sarà parola ingiuriosa, ne mi farà alcun carico; anzi se io replicherò con una di quelle forme, le quali io ho detto

Mentita è negatione.

Forme di mentite.

Negatione.

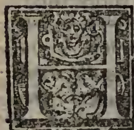
Ingiurie ritorte.

Mentita repulsata con mentita.

che possono diuentare ingiurie, esso con un'altra negatione la potrà ributtare, & io allhora col carico me ne uerrò a rimanere. Et la differenza dell'essere una parola ingiuriosa, & altra nò, procede da questo; che il dire Tu non di il uero, rimprouera altrui che egli parli contra la uerità; & così le altre simili maniere: la doue il dir, Cio non è il uero, & le altre riputate tali, uiene a significare, non che colui dica il falso, ma che possa credere di dire il uero, con tutto che la cosa così non sia: & che egli ne debbia essere male informato; che tutte queste è risposta da far senza carico. Ben è uero che in un caso falla questa regola: che se io dicessi di hauer fatta cosa alcuna, & che altri mi rispondesse, non è uero, mi sarebbe carico, non potendosi dire che io fossi male informato, parlando di quello, che dicessi di hauer fatto io; & perciò questa tal risposta con una altra negatione si conuerrebbe ributtare; & la negatione mia sarebbe la repulsa, & quella di colui la ingiuria. Così se io quel dir uno, che io ha uessi fatta cosa ueruna, ne sarebbe carico a me; che in tal caso, Non è il uero, sarebbe repulsa, & io col carico me ne rimarrei. Et da tutto questo discorso si uiene in questa conclusione, che se altri si gloriera di offendere alcuno con sue parole, egli in maniera alcuna non potrà esser mentito. Ma & di questa materia si ragionerà ancora al Cap. XI. di questo Libro.

DELLE

DELLE MANIERE DELLE MENTITE. Cap. IIII.



HORA accioche ognuno possa delle mentite hauer chiara contezza, di quelle ci stenderemo a ragionare, piu particolarmente dimostrando quante siano le loro maniere, & come dar si debbiano, & come rispondere a ciascuna. Delle mentite adunque, alcune ne sono certe, & alcune conditionali: & di quelle, & queste, altre sono generali, & altre spetiali, & ne aggiungeremo noi un'altra spetie anchora di quelle, alle quali daremo nome di sciocche: & queste nelle maniere dette di sopra si potrebbono forse mescolare: ma pur per piu chiara dimostratione, ne uogliamo noi ancora separatamente parlare. Et prima che ad altro si passi da noi, habbiamo da dire, che questa materia di mentite è non meno malageuole da trattare, & da intendere, che necessaria da essere intesa: perche ella potrà perauuentura piu noiare, che dilettare altrui. Ne io mi assicuro di potere con lume alcuno di parole, leuar si fattamente l'oscurità di questo suggetto, che io speri douer fare che ogni condition di persone pienamente se ne possa di tutte le difficultà chiarire. Et di cio ho uoluto io ammonirne per tempo i lettori, accio non forse la nuoua asprezza di passar piu auanti gli spauenti: che doppo questa spinosa entrata assai piaceuole corso alla loro lettura troueranno. Ne dee altrui piu increscere la fatica

Maniere di mentite.

Materia difficile.

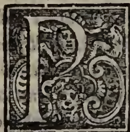
Longobardi. abbattimenti in Italia diedero introduttione, furono i Longobardi, si come ageuol cosa è comprendere per le loro leggi. Et Aliprando uno de loro Re in una sua legge fa fede, che questo era loro antico costume. Essi adunque combatteuano per alcuni casi speciali nelle lor leggi conceduti, & espressi: & combatteuano dauanti i loro legittimi giudici, & secondo che erano perdenti, cosi erano dannati dalla giustitia; si come ancora nelle loro leggi si troua esserne fatta mentione, et noi di questi casi nel secondo libro piu chiaramente tratteremo a conueneuol luogo. Et combatteuano coloro non da Caualieri, ma per ordinario con i scudi, & con bastoni (eccetto che per querela di infidelità) si come manifestamente si dichiara nel libro secondo della Longobarda, alla legge trentesima; del titolo cinquantesimoquinto. di che non par che la principal loro intentione fosse il rispetto dell'honore; ne che i uinti per qualunche cagione rimanessero ne infami, ne prigioni del uincitore.

Duello non per honore.

Il Duello nostro. Ma poscia procedendo il tempo di mano in mano tra dal costume de Longobardi, & dall'arte della guerra, & dalle regole, che hanno formate, o approuate le corti, il Duello a tal segno è peruenuto, che non ci ha cosi honorata persona, ne priuata ne publica, che non habbia per cosa honoreuole il saperne ben ragionare; o che non degni di mettere in scrittura il suo parere. Là onde noi come ad honorata impresa hauendoui posto mano, ne andremo di parte in parte scriuendo secondo che piu giudicheremo esser necessario, & opportuno, parlandone pure come in suggetto di honore.

REGOLA

REGOLA DELL'ATTORE ET DEL REO. CAP. II.



ER ENTRARE *a ragionar delle cose al Duello appartenenti, poiche a quello si uiene per lo mezo della disfida, questo principalmẽte mi par che sia da inuestigare, quale debbia essere colui, cui il richiedere si appartenga. Et perciochè questo capo uariamente da gli scrittori è stato trattato, uolendosi da loro regolar questa parte con l'ordine delle quistioni ciuili, sapendo io che in cose di caualleria alle leggi ciuili si ha da ricorrere, in caso che stilo d'arme non ci habbia, & non altramente, dal costume de caualieri la legge prendendo, cercherò di dargli quella, che per me si potrà piu spedita, & piu chiara determinatione. Et dico che due sono le maniere delle ingiurie. L'una di parole, & l'altra di fatti; & che di ingiurie di parole lo ingiuriante è l'attore, & di quelle di fatti l'attore è ingiuriato. Come per cagioni di esempio di ingiuria di parole. Antonio dice a Lucio, che egli è traditore; Lucio risponde, che egli mente. Ad Antonio tocca di prouare il detto suo; & cosi a lui s'appartiene di richiedere Lucio alla battaglia. La ingiuria ueramente de fatti è tale. Antonio da una bastonata a Lucio. Lucio a uolersene risentire bisogna che dica, che colui ha fatto malamente, o altre parole di tal significato, & cio dicendo, Antonio li risponde con la mentita; & cosi anche nelle ingiurie de' fatti la que=*

Attore & reo.

rela pure con le parole ſi conteſta: & a Lucio ne rima
Il mentito è Attore. *ne il domandare Antonio alla battaglia. Et in ſomma tutto queſto trattato ſi riſolue, che colui, il quale legitti mamente è ſtato mentito, habbia ad eſſere attore, et con queſta uia ſi recidono tutti que' caſi, i quali poſſono altrui parere piu malageuoli a determinare. Ma perciò che non ci mancano de' dottori, i quali queſta ſentenza non ſolamente dannano, ma ancora con ignominioſe parole biaſimano coloro, che coſi tengono, non mi par di*
Dottori dannati. *douere queſta parte con ſilentio trapaſſare. Et dico primieramente, ch'io deſidero maggior prudentia in loro, che ſi uſurpano titolo di prudenti, da che non contenti di dire la loro opinione, ſi inducono a dir uillania a cauallieri, & a Prencipi, che ſentono diuerſamente da loro. Et per uenire a quello, che da loro ſi dice, e propongono contra queſta regola la legge di Federigo Imperatore, per la quale chi di homicidio foſſe condannato, dicendo hauerlo fatto diffendendoſi, ſarebbe attore. Et non intendono, che anche queſto caſo ſotto la regola noſtra ſi comprende, concioſiacoſa che ſe colui, il quale ha l'altro accuſato di homicidio; non è egli l'attore, è perciochè non ſi ha da combattere ſopra la querela moſſa da lui, ma ſopra quella, che propone l'accuſato; la quale proponendo egli ne diuiene accuſatore, opponendo al morto, che lo habbia aſſalito: & a chi il morto difende, ſi appartiene di ributtar quella accuſa, & puo dir che colui mente; & coſi colui, che legittimamente uiene ad eſſere mentito, rimane attore. Et quando l'accuſato di homicidio quello poteſſe negare, a lui ſarebbe lecito di ri-*

ſpondere

ſpondere all'accuſatore con la mentita, per la quale al mentito medeſimamente toccherebbe il carico del prouare. A queſto aggiungono, che ſe altri dirà a me, che io ſia traditore, & io gli riſponda che mente, colui non ſarà perciò richieditore infin chè non mi richiede; il che puo forſe altrui parere ingenioſamente detto; ma io non ſo che ſi uogliano per quelle parole ſignificare, il che ſia contra la regola data di ſopra. So che chi non richiede, non è richieditore; ma dico bene, che a colui di richieder me s'appartiene, & non a me di richieder lui: & che conſeguentemente il mentito douerà eſſere attore: & non richiedendomi egli, o il detto ſuo non prouando uero, per mal caualiero hauerà da eſſer reputato. Dicono ancora pur per abbattere la noſtra regola, che ſe altri dirà, che io ſia traditore, & io dica, che egli mente, & che io gliele uoglio con le armi prouare, che in tal caſo ſarò l'attore io, & non il mentito: & io, ſe riſponder uoleßi, come ad una ſi nuoua allegatione ſi conuerrebbe, direi, che quando il mentito replicaſſe, il prouare non tocca a te, ma a mè, che io ho da mantenerti con l'arme, che tu ſe traditore, & tu da diffendere che non ſe tale, in tal caſo ad altrui che al mentito non ſi douerebbe dare il carico del prouare. Ma percioche a me ſembra che queſto non ſia modo di ſcriuere ne con degnità, ne con grauità, laſciando queſte coſi lieui conteſe, dico che io parlo del diritto, & ordinato procedere de' caualieri: che ſe altri ſi uorrà pregiudicare a ſe ſteſſo, & non uorrà ſeruare ne ſtilo, ne legge, io

a lui non scriuo questa regola: ne so se eßi, che uoglio-no dar nuoui ordini alla caualleria, sanno limitar le formule de' tribunali ciuili in maniera, che qual uorrà a se stesso pregiudicare, non possa uscir fuori del termine prescritto. Posso io mostrare altrui il buon camino, & perche egli a boschi si trasuij, o uada ne foßi a traboccare, non si douerà perciò dire, che la strada da me mostratagli sia men che buona. Per costume di honorati caualieri a qualunque di parole offeso basta rispondere con la mentita, senza multiplicare in ciancie, ne di uoler prouare, ne di far mention di arme, ne di campi. Et chi questo ordine seruerà, trouerà esser uerißimo quello, che io disopra ho detto: cioè che il legittimamente mentito sempre douerà essere attore. Ne uoglio io andare rispondendo a tutti que' particolari, che da dottori a questo proposito si disputano, per non esser tedioso col souerchio parlare; & per non esserne alcuno di maggior peso, che qual si sia di quelli, a' quali ho risposto; douendosi maßimamente da' caualieri tenere per ferma conclusione quello, che da me è stato detto delle due maniere delle ingiurie: & per conseguente à quale si appartenga il diffendere, & a quale il prouare. Et toccando la pruoua al mentito, non mi par se non ben fatto, che noi delle mentite habbiamo alquanto a ragionare; percioche conosciuta la loro natura, & le loro maniere, piu ageuolmente sopra la quistione dell'attore, & del reo si potrà determinare.

[...]l mentito è [...]tore.

PER

PER QVAL CAGIONE IL MENtito sia attore: & qual sia la natura delle mentite. Cap. III.



MOLTI puo parere strana cosa, donde questo sia, che per dire altri, altrui ladro, traditore, o quale altra parola è piu tenuta ingiuriosa, egli non gli fa carico tale, che con mentita non se ne possa scaricare: ma come ci è data una mentita, non ci ha piu parola, che da quel carico ci possa sollevare. Et ad alcuno pare, che a cui è detta la maggior uillania, quegli dourebbe essere attore, & non a cui è detta la minore; & chiara cosa è, che maggiore eccesso è il fare un tradimento; che il mentire, essendo maßimamente nel tradimento la menzogna ancora compresa: di che sarebbe conseguente, che non il mentito, ma colui, che traditore fosse chiamato douesse essere il richieditore. Per tanto è da sapere, che la cosa è stata ben cosi ordinata: che le leggi non tanto al peso delle parole hanno uoluto hauer risguardo, quanto hanno mirato di prouedere, che non lo ingiuriato, ma colui che fa la ingiuria debbia sentire il carico del prouare; che primieramente si presume ciascuno esser buono, se non si pruoua in contrario: & perciò parlando altri di altrui contra quello, che di ragione si presuma, ragioneuol cosa è, che gli pruoui il detto suo, poi se a dicitori delle ingiurie la proua non toccasse, la porta uerrebbe ad essere aperta a mille false accuse, dalle quali gli

Il mentito perche è attore.

huomini pur si guardano per la malageuolezza del prouare. Qui mi potrebbe alcuno rispondere. Se a gli ingiurianti si richiede essere attori, donde è che nelle in giurie de' fatti non a colui, che fa, ma a cui uien fatta la ingiuria si conuien di prendere la pruoua? Et a questo rispon do io, che perche io dia bastonate altrui, se ben l'offendo; non perciò gli appongo mancamento di cosa, della quale pruoua si habbia a cercare: ma egli uolendo dare biasimo a me, ch'io habbia tristamẽte ado perato, ha da mantenere le sue parole. Et hanno i lettori da notare, che & disopra, & nel presente capitolo, & in altri luoghi io uso questa parola ingiuria nel suo larghissimo significato per ogni offesa, o carico di fatti, & di parole; & parlo de gli abbattimenti secondo la hodierna usanza, che della propria significatione di questa uoce ci riserbiamo a douerne parlar nel secondo libro: doue ancor tratteremo quali siano le ingiurie cosi di parole, come di fatti, che meritino, & che non meritino abbattimento. & in questo primo libro lo scriuere nostro non molto si dilunga dalla uolgare consuetudine. Et per tornare alle mentite dico, che non per forza di ingiuria, che in quelle sia, il mentito è attore, ma percioche col negare l'altrui petto si dà repulsa alle ingiurie & si opera, che chi altrui accusa di alcuna colpa, ha da mostrare che colui di quella sia colpeuole. Et percioche ne giudicij ordinarij, cosi al tribunal ciuile, come al criminale, ogni negatione, con la quale altri risponda, o dicendo che l'auuersario menta, o che non dica il uero, o che non sia uero quello, che egli

L'ngiuria to di fatti è attore.

Ingiuria.

Natura della mentita.

Forme di mentite.

egli dice, fa che colui, che nega, uiene ad essere il reo, non altramente nel giudicio cauallaresco ogni uolta che altri dirà altrui parole ingiuriose, & che lo ingiuriato risponda negando, in qualunche modo che egli neghi lo ingiuriante ha da essere egli lo attore. Ne da una semplice negatione ad una mentita ui è altra differenza, che del piu, & del meno honesto parlare. Ma percioche del negare le forme sono diuerse, che negationi sono Tu menti, Tu non di il uero; Tu di il falso: Tu ti parti dalla uerità; Ciò non è uero: Questa è bugia: La cosa non sta così, & altri tali modi di dire, Si come tutte le negationi sono repulse di ingiurie rispondendo ad ingiurie; così rispondendo a parole, che non offendano altrui, molte di esse diuentano ingiurie. Che se ragionando io alcuna cosa, come si usa tutto dì senza far carico ad alcuno, altri mi risponderà, che io non dica il uero, o che io mi parta dalla uerità, o in alcuna altra così fatta maniera, con questa forma di risposta uerrà à darmi impuatione di bugiardo, & per conseguente a farmi ingiuria. Et dapoi che ogni ingiuria di parole per una uolta puo esser ritorta, a me sarà lecito con ogni negatione ripulsar quella ingiuria: & la mia negatione seconda hauerà forza di mentita, & la sua prima di ingiuria; & a questo modo egli con carico uerrà a rimanere. Ma se mi farà risposta, Cio non è uero, la uerità sta altramente, o in altro cotal modo, questa non sarà parola ingiuriosa, ne mi farà alcun carico; anzi se io replicherò con una di quelle forme, le quali io ho detto

Mentita è negatione.

Forme di mentite.

Negatione.

Ingiurie ritorte.

Mentita repulsata con mentita.

che possono diuentare ingiurie, esso con un'altra negatione la potrà ributtare, & io allhora col carico me ne uerrò a rimanere. Et la differenza dell'essere una parola ingiuriosa, & altra nò, procede da questo; che il dire Tu non di il uero, rimprouera altrui che egli parli contra la uerità; & così le altre simili maniere: la doue il dir, Cio non è il uero, & le altre risposte tali, uiene a significare, non che colui dica il falso, ma che possa credere di dire il uero, con tutto che la cosa così non sia; & che egli ne debbia essere male informato; che anche questa è risposta da far senza carico. Ben è uero che in un caso falla questa regola: che se io dicessi di hauer fatta cosa alcuna, & che altri mi rispondesse, non è uero, mi sarebbe carico, non potendosi dire che io fossi male informato, parlando di quello, che dicessi di hauer fatto io: & perciò questa tal risposta con una altra negatione si conuerrebbe ributtare; & la negation mia sarebbe la repulsa, & quella di colui la ingiuria, saluo se in quel dir mio, che io hauessi fatto cosa ueruna, io facessi carico altrui; che in tal caso. Non è il uero, sarebbe repulsa, & io col carico ue ne rimarrei. Et da tutto questo discorso si uiene in questa conclusione, che se altri si guarderà di offendere altrui col suo parlare, egli in maniera alcuna non potrà esser mentito. Ma & di questa materia si ragionerà ancora al Cap. XI. di questo Libro.

DELLE MANIERE DELLE MENTITE. Cap. IIII.



HORA accioche ognuno poſſa delle mentite hauer chiara contezza, di quelle ci ſtenderemo a ragionare, piu particolarmente dimoſtrando quante ſiano le loro maniere, & come dar ſi debbiano, & come riſpondere a ciaſcuna. Delle mentite adunque, alcune ne ſono certe, & alcune conditionali; & di quelle, & queſte, altre ſono generali, & altre ſpetiali; & ne aggiungeremo noi un' altra ſpetie anchora di quelle, alle quali daremo nome di ſciocche: & queſte nelle maniere dette di ſopra ſi potrebbono forſe meſcolare; ma pur per piu chiara dimoſtratione, ne uogliamo noi ancora ſeparatamente parlare. Et prima che ad altro ſi paſſi da noi, habbiamo da dire, che queſta materia di mentite è non meno malageuole da trattare, & da intendere, che neceſſaria da eſſere inteſa: perche ella potrà perauuentura piu noiare, che dilettare altrui. Ne io mi aſſicuro di potere con lume alcuno di parole, leuar ſi fattamente l'oſcurità di queſto ſuggetto, che io ſperi douer fare che ogni condition di perſone pienamente ſe ne poſſa di tutte le difficultà chiarire. Et di cio ho uoluto io ammonirne per tempo i lettori, accio non forſe la nuoua aſprezza di paſſar piu auanti gli ſpauenti: che doppo queſta ſpinoſa entrata aſſai piaceuole corſo alla loro lettura trouerranno. Ne dee altrui piu increſcere la fatica

Maniere di mentite.

Materia difficile.

del leggere, che a me quella dello ſcriuere, alla quale mi ha indutto deſiderio di fare giouamento altrui, facendomi prendere impreſa, nella quale, oltra la durezza delle ſentenze, per la nouità delle coſe, che ui ſi ragiona no mi è conuenuto ancora uſare di quelle parole, che uſate di leggieri non ſi trouano da approuati ſcrittori: il che iſtimo che debbia eſſer lecito di fare in tutte le maniere delle ſcritture, accio non altri per diffetto di lingua ſi rimanga da eſprimere i ſuoi concetti. Et tanto baſtandoci di hauer detto per altrui chiarezza, & per iſcuſa di noi, alla materia delle mentite ritorneremo: & con quello ordine, che propoſte le habbiamo, di capitolo in capitolo partitamente ne tratteremo.

DELLE MENTITE CERTE. CAP. V.



E *mentite certe chiamiamo noi quelle, che ſono date ſopra parole, le quali ſi affermi, che altri habbia dette di noi, come ſe io diceſſi, o ſcriueſſi ad alcuno, Tu hai parlato contra lo honor mio: la onde ti dico che hai mentito: Et queſta è mentita certa, per affermare io che il tale ha detto mal di me. Vero è che per non eſprimerſi nel parlare mio la coſa, che è ſtata detta, la mentita è generale; et percio non è di ualore; che a uolere ch'ella ſia legittima, conuien che ſi dichiari quello, ſopra che ſi intende di darla. Et le mentite, che ſopra certe, & eſpreſſe parole ſi danno,*

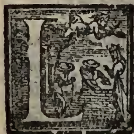
Mentita certa & generale.

Specificatione della parola.

ſono

sono quelle, che ueramente obligano il mentito alla proua, quando egli negar non possa di hauer detto quello di che è stato mentito. Et la forma di questa e tale. Aurelio, tu hai detto di me, che io nel tale atto son mancato di fede al mio Signore. Di che ti rispondo che ne hai mentito. Questa è certa, & ispetiale mentita, et per conseguente legittima: che queste sono le conditioni principalmente necessarie alle legittime mentite. Et questo solo ci basterà di hauerne parlato in questo capitolo; che a pieno ne ragioneremo sotto il titolo delle spetiali: che delle conditionali, & delle generali ci conuiene parlare in prima, per douere hauere appresso di queste piu chiara conoscenza. **Mentita certa & ispetiale.**

DELLE MENTITE CONDITIONALI. CAP. VI.



E *mentite conditionali sono quelle, lequali sotto alcuna conditione si mandano fuori come sarebbe a dire; Se hai detto ch'io sia ladro, hai mentito o hauendo detto, o dicendo ch'io sia mancato di fede al mio signore, hai mentito, menti, & mentirai; che tanto è dire, Hauendo detto, quanto se hai detto: & tanto è, Dicendo, quanto se dici, & dirai. Conditional modo di parlare è ancora quell'altro. Quante uolte hai detto ch'io habbia dishonestamente la tua donna tentata, tante hai mentito; che quel dire. Quante uolte hai detto la tal cosa, & la cotale di me, tanto hai mentito, altro non significa che se una uolta la hai det-* **Forme di mentite conditionali.**

ta, hai mentito una uolta; & se due, due; et se tre uolte l'hai detta, hai mentito tre uolte; et se dieci, dieci. Or queste mentite in cotal modo date, sono molt euolte cagioni di molte dispute, delle quali non se ne uede di leggieri il fine; che elle non hanno forza infin che la conditione non è uerificata: & ciò è infin che non si giustifica, che quelle parole siano state dette: & colui, à cui uien data in uoce, o in scrittura una tal mentita, secondo che egli colpeuole si sente, cosi può rispondere: et hauendo quelle cose dette, può con parole generali cercare di sfuggirla: & se può sopra alcuna cosa detta da colui formare nuoua querela, & dare à lui una mentita certa, non dee rimanersi di farlo. Se ueramente nō le ha dette, può o dire di non le hauer dette, & aggiungerui ancora una altra mentita, o generale, o conditionalmente detta; Chi dice, che io habbia le tali cose dette ne mente: o uero. Se tu, o altri dice, che io le habbia dette, mente. Benche questo modo di scriuere è un procedere di mentita in mentita, et di conditione in conditione: & in questa guisa in parole multiplicando, non se ne trahe conclusione altra; che di hauere i lettori fastiditi, et imbrattati i muri. Non mancano di quegli scrittori, i quali danno per consiglio, che alle mentite conditionali risponde re si debbia, Tu non se proceduto bene, ne secondo il costume de' cauallieri; quando bene procederai, ti risponderò. Nella quale opinione io non concorro; percioche colui potrà replicare, che io mento ch'egli non sia caualleresscamente proceduto: & allegherà molti esempij di cauallieri, che hanno quella maniera tenuta nello scri

Come si ha da rispondere a mentite conditionali

Dottori dannati.

uere: & cosi per non hauer saputo rispondere alla mentita conditionale, hauerò aperta la uia all'auuersario mio di darmene una certa: Egli bisogna essere bene accorti nelle risposte, massimamente infin che la querela non è in modo cõtestata, che sia manifesto quale sia l'attore, & quale il reo: altramente per poco auuedimento si cade in molti errori con non picciolo disuantaggio. Et quanto nelle risposte essere accorti si conuiene, tanto auanti, che altri si metta a scriuere, & ad auuentar mentite, se egli è di honore desideroso, si ha da giustificare in modo, che non ui habbia bisogno di disputare, se le parole dell'oltraggio siano, o non siano state dette; & chi altramente si regge: mostra di essersi mosso piu leggiermente, che honoratamente.

DELLE MENTITE GENERALI. CAP. VII.



A mentita generale è di due maniere per rispetto della persona; & per rispetto della ingiuria. Per rispeto della persona è generale la mentita quando non si nomina alcuno, a cui ella si dia. come è a dire, Chi ha detto di me, ch'io habbia fatto ribellione al mio Signore, ha mentito. Et a questa mentita si tiene da' caualieri, che persona non sia obligata a rispondere: il che a me par che sia ottimamente inteso: conciosia cosa che questo carico potrebbe toccare a molti, potendo molti hauere quelle parole dette, et cosi uno con molti hauerebbe da combattere: il che

non è conueniente: Ne combattere per una querela piu di una uolta si concede; & altri nella spada altrui non rimetterebbe l'honor suo. Senza che potrebbe ancora auuenire che tale prendesse la querela che intention di colui non fosse stata di dare a lui quella mentita. La onde per cessare tanti disordini è il migliore, che questa tal mẽtita non sia per legittima approuata. L'altra mentita la quale habbiamo detto esser generale per rispetto della ingiuria, è tale. Quintilio tu hai detto male di me; o Tu hai parlato in pregiudicio dell'honor mio, & per tanto ti dico, che hai mentito. Questa mentita per non essere data sopra parole, nelle quali si dichiari qual sia quella cosa, che dicendosi sia stato detto male, o parlato in pregiudicio dell'honore, è generale; che in molte maniere si puo dir male di altrui, & parlare in pregiudicio dell'altrui honore: & potrebbe auuenire, che chi che sia hauesse altrui tenuto ragionamẽto in uarie materie le quali colui, di cui fosse stato parlato, si potesse tenere ad onta: et per tanto è necessario di esprimere la cosa donde l'huomo si tiene offeso, accioche altri possa deliberarsi se egli uuole prendere a prouare il suo detto, o se egli il uuole con l'arme prouare; o pur ciuilmẽte. Per queste cagioni adunque non dee essere per legittima riceuuta cotal mentita; et colui che data la ha, se intende di douer uenire a diffinitione di querele, ha da tornare a scriuere particolarmente dichiarãdo quello, perche egli a douere scriuere s'è mosso; se pur di tornarui a tempo gli sarà conceduto. Et questo dico io, percioche una cosi fatta mentita nõ solamente non lega, ma ancora è molto pericolosa

Specificatione della querela.

Mentita generale e pericolosa.

*pericolosa di essere ritorta; alla qual cosa mi maraui=
uiglio, che alcuno infino a questo giorno (ch'io sappia) nō
habbia aperti gli occhi, se non quanto io (non ha molti
anni) ne diedi un poco di lume.* Et il pericolo, ch'io dico
*è tale; quale formandosi un caso si potrà ageuolmente
uedere.* Sempronio *ha sentito che* Sulpitio *ha detto di
lui, che egli è un'usuraio, & sopra queste parole hauen
do intendimento di rispondergli gli scriue.* Sulpitio *tu
hai detto male di me; & per tanto ti dico che hai men=
tito.* Sulpitio *che per auuentura saprà piu che un solo
difetto di Sempronio, gli potrà dire in risposta:* Io con
*fesso hauer detto male di te; ma ho detto di quel male,
che tu fatto hai; & ho detto, che gia commettesti il tal
misfatto, & il cotale, & isporrà quali: & con questi
producerà le testimonianze de' suoi detti senza far
mentione di quel particolare, del qual Sempronio inten=
de di risentirsi.* Et *soggiungerà,* Si *che tu menti, che io
dicendo male di te habbia mentito.* Qui *se ben Sempro=
nio tornando a scriuere dicesse,* Io *dico che hai mentito
dicendo ch'io sia usuraio, non perciò la sua mentita uer=
rebbe a farlo rimanere reo; conciosia cosa, che patendo
eccettione la general mentita, ella sarebbe bene stata ri
torta, conoscendosi che in dir male di Sempronio, Sulpi=
tio non hauesse mentito.* Et *da poi che la prima mentita
fosse stata conosciuta falsa, sarebbe da presumere che la
seconda ancora in se falsità cōtenesse; percioche chi una
uolta è cattiuo, sempre si presume esser cattiuo nel me=
desimo genere di cattiuità.* Et *essendo cōtra Sempronio
la presuntione; a lui si ricaderebbe essere attore; di ma*

niera, che per diffetto della generalità della mẽtita egli uerrebbe a cadere in un cotal pregiudtio. Oltra che tale potrebbe essere il mancamento, il quale contra colui fosse stato cialmente approuato, che ne come reo, ne come attore non potrebbe entrare in Duello. Conchiudo io adunque, che si per lo poco ualore, il quale ha in se la mentita generale, di mettere altrui obligation di pruoua, come per lo pericolo, che ella porta con se, debbono i caualieri guardarsene del tutto. Et quando per altro guardare non se ne douessero, si se ne douerebbono guardare per non hauer cagione di multiplicare in iscritture, conuenendosi a caualiere piu lo stringersi alle opere, che lo stendersi nelle parole.

DELLE MENTITE SPETIALI. CAP. VIII.


E mentite spetiali sono quelle che sono date a spetiali persone, & sopra cose espresse, & particolari, & l'essempio è questo. Siluio tu hai detto che il giorno della battaglia di Pauia, io abbandonai le insegne. Di che ti dico che hai mentito. Et questa è quella mentita, la quale di sopra habbiamo chiamata certa, et legittima. Vero è che si uuol uedere prima che cosi si scriua, di hauere tali pruoue, & tali testimonianze del detto, al quale si intende di dar repulsa con la mentita, che altri non possa negarlo; Che se io non haurò le pruoue continenti, colui mi potrà rispõder che io mento che egli habbia quelle parole

dette; &

dette: & in tal caso toccherà a me non il difendere che io non habbia le insegne abbandonate, ma il prouare chè colui mi habbia tal biasimo apposto. Se ueramente colui non potrà negarlo; non ne rimarrà dubitatione alcuna che a lui il prouare non s'appartenga. Et quando *egli pur negasse di hauer dette quelle parole*, et che *o gliele prouasse con legittime testimonianze, uolendo egli appresso prendere il carico di prouare per battaglia, che io hauessi quel mancamento commesso, non si douerebbe perciò uenire ad abbattimento;* Che *in negando di hauer detto quello, che egli hauesse detto uerrebbe ad essersi disdetto; & la presontion sarebbe che egli fosse bugiardo nella accusa, come nella negatione.* Et *in quelle querele, doue apparisce falsità manifesta, nõ debbono permettere i Signori, che ad abbattimento si possa uenire.* Ne *i caualieri debbono in tali casi uergognarsi di rifiutare la battaglia; essendo molto piu honoreuole lo schifarla con ragione, che il farlesi incontro fuori di ogni douere, & di ogni obligatione.* Hor *essendo questa, della quale in questo capitolo habbiamo parlato, la uera, & legittima mẽtita, con questa sola debbono cercare i caualieri di dar repulsa alle ingiurie quando da alcune si sentono offesi; & uolendo essi dar la in uoce, o in scrittura, debbono si fattamente chiarirsi delle parole, delle quali si tengono oltraggiati, & in tal maniera fondare la loro intentione, che ueruno loro detto non possa esser negato, ne retorto, se sopra la question dello attore, & del reo non uogliono appresso hauere a disputare.*

Officio de Signori.

Officio de' caualieri.

Mentita legittima.

DELLE MENTITE SCIOCCHE.

CAP. IX.



Il uulgo, intendendo che colui, al quale è data la mentita, perde la elettion delle arme, pur che dica altrui che mente; senza hauer risguardo alcuno al modo del dire si crede di fare una bella opera. Et di qui è che ogni dì dalle bocche del popolo alcuna nuoua sciocchezza si sente riuscire. Che quale dà delle mentite prima che altri fauelli: Se tu di che io non sia huomo da bene, tu menti per la gola. Il che è un mutar l'ordine della natura: che essendo la mẽtita non altro che una risposta, in questo modo si uiene a rispondere prima che altri habbia parlato: Vero è che altri talhora udendo che alcuno, pogniamo caso, dica di lui che egli è un ladro, suol rispondere. Se tu di che io sia ladro, tu menti: la qual mentita uniuersalmente si tiene che incontanente faccia carico altrui. Ma la forma di quella, pare a me che sia tale, che dia commodità al dicitor di quelle parole di risoluersi bene, se uuole continouare in quelle, quasi dicendo guarda bene se uuoi affermare quello, che detto hai: che affermandolo intendo di darti mentita: & non ritornando colui a dirlo, per parer mio, quella mentita non è da stimare che leghi: che l'huomo dee pure alcuna uolta poter pentirsi hauendo cosa ueruna detta, o in colera, o con poca consideratione. Ma per tornare alle mẽtite sciocche; Quale ancora con maniera piu da ridere dice. Se tu

M. auanti che altri parli.

M. che da commodità di pentirsi.

M. su la uolunta.

uuoi

uuoi dire ch'io non sia tuo pari mentisdoue non solamente si risponde auanti che altri habbia parlato, ma si dà ancora la mẽtita in su la uolunta: che per uolere io dire cosa che sia, infin che io non la dico, non mento; si come per hauer uolunta di andare à Roma non si puo dire, ch'io uada infin ch'io non mi metto in camino. Et di *queste tali mentite ne habbiamo noi ueduto ancora usare a de gli huomini non uolgari.* Ne uie piu legittima *di queste e da stimare quell'altra, che è stata alcuna uolta usata: Hauendo detto male di me, hai mentito: & negando di hauerlo detto, menti; Che se io ho detto male di te; o puoi prouare, ch'io l'habbia detto, o nò.* Se *puoi prouarlo, a te si conuien dire.* Tu *hai detto (sia per esempio) ch'io sono heretico; & dimostrare, ch'io detto l'habbia; & sopra la espressa, & particolare ingiuria darmi la certa, & ispetial mentita;* Se *non puoi prouare ch'io di parole ti habbia ingiuriato, & uuoi entrare in querela meco; a te si richiede di apporre a me che io habbia detto male di te: & a me tocca di rispondere, & di dare repulsa al biasimo, che tu mi dai.* Et *non è cosa conueneuole, che tu uoglia imporre a me titolo di maldicente, & occupare il luogo della mia risposta, & della mia repulsa; & fare l'officio di attore, & uolere esser reo.* Ma *queste sono maniere di scriuere trouate da huomini o troppo ingeniosi, o poco intendenti; & io questa mentita istimo non solamente non essere legittima, ma ancora come ingiuriosa parola douersi potere con un'altra mentita ributtare.* Che *io il quale mi sentirò non hauere oltraggiato colui,*

M. a chi uega hauer detto male.

M. che si puo ritorcere.

potrò ſicuramente riſpondergli che mente ch'io negando di hauer detto male di lui menta. Et che dirà di quell'altra? che altri incontrando un ſuo nimico dirà, Metti mano, ch'io ti moſtrerò che ſe un poltrone: et colui riſponderà tu menti: & ſenza altramente mettere mano penſerà di hauere fatto un bel gran carico all'aduerſario ſuo: & non intenderà che quel dire, Metti mano ch'io ti prouerò che ſei tale, uiene a ſignificare; io il ti prouerò ſe metterai mano: & non mettendoſi mano colui non è tenuto di fare più auanti. Egli s'è ancora ueduto che domandando altri altrui alcuna coſa, come ſarebbe a dire: Non *hai tu dette le tali parole?* Non *foſti tu il tale giorno nel cotal luogo? in uece di riſpondere ſi o no, s'è dato per riſpoſta una mentita: le quali tutte, & delle altre coſi fatte, che ricordarle di una in una non è mia intentione, & raccorle ſarebbe troppa fatica; elle, dico, non uagliono punto piu di quella di colui, che hauendo perduta la cintura, diſſe che chi gliele haueua tolta, mentiua: o quella di quell'altro, che hauendo altrui ſentito far uento con le parti di dietro, diſſe, Se tu di a me, tu menti per la gola. Et a queſte coſe ſi aggiugne che non meno uane, & iſciocche ſono quelle altre, delle quali hora darò gli eſempi. Io dirò da pari a pari a chi che ſia, che egli è uno adultero: & colui non farà altro motto allhora; ma un'altro giorno con ſoperchiaria di arme, o di perſone mi dirà che io mento: Vno altro ſentendoſi medeſimamente ingiuriare, ſi ſtarà ſenza far riſpoſta: & poi da una fineſtra dirà al dicitor della ingiuria che ha mentito, o ancora*

M. ſopra parole condicionali.

M. ſopra interrogationi.

M. ſenza ſoggetto.

M. date con mal modo.

tito ; o anchora publicherà un cartello con mentite. Queste dico, & le simiglianti non sono di ualore; percioche date non sono cauallerescamente. Ne' biasimi dati altrui in presenza, & senza soperchiaria, o uantaggio, non si uuol cercar uantaggio alle risposte; Ma alle ingiurie, che presentialmente sono dette, presentialmente si uuole rispondere; à quelle che dette ci sono di lontano, di lontano poßiamo fare risposta: & à quelle, che sono scritte, ci è lecito di rispondere in iscrittura. Ne hauerò io mai per legittima quella mentita, che sia data con piu uantaggio, che non è stata detta la ingiuria. percioche rispetto alcuno non mi dee ritenere da rispondere à chi presente mi oltraggia, saluo se colui non fosse cosi armato o cosi accompagnato, che rispondendogli io, mi potesse fare soperchiaria; che in tal modo ingiuriandomi, à me non si disdirebbe cercare il mio uantaggio. Ben è uero, che se persona alcuna, hauendo io il modo di fare soperchiaria à lui, mi desse carico d'infamia, io non douerei rimanermi da rispondergli che mente: & sarebbe la mia mentita legittima. Ne colui potrebbe allegare, che l'atto mio fosse stato soperchieuole, douendone la colpa essere data à lui, ilqual uedendomi à se superiore, fosse uenuto à farmi oltraggio. Ma fuori di questo caso hanno i caualieri da osseruare, che le mentite uogliono essere date cosi, o piu honoratamente, come sono state dette le ingiurie. Che se altri lontano da te di te haurà detto male; & tu di lontano potrai dare la mentita; potrai scriuergli che ha mentito; & in presenza gliele potrai dire. Et se egli ha-

Risentirsi come si debbia.

Soperchiaria.

Risentimenti.

urà scritto cosa in pregiuditio del tuo honore, & tu scriuendo potrai fargli risposta: & honoratamente farai, se à lui presente darai la mentita. Et poi che qui mi è uenuta fatta mentione dello scriuere à colui, che lontano da altrui dice mal di lui, uoglio io aggiungere, ch'io so che da alcuno si suol dire che quale è il primo allo scriuere, quegli è l'attore; la quale opinione in maniera alcuna non è da approuare; che l'attore è colui, il qual muoue la querela; & colui muoue la querela, il quale dice la ingiuria; o sia in uoce, o sia in iscrittura, o presente, o lontano: & pur che altri non si faccia pregiuditio col modo dello scriuere, lo scriuere piu primo che secondo; non ha da pregiudicare. Anzi ho io ueduto disputarsi fra caualieri intendenti, & honorati; che essendosi di quà, & di là publicati cartelli con mentite, ogniuno difendeua di essere stato il primo à publicare; pretendendosi da loro che quale primo fosse stato à scriuere, fosse in sul uantaggio. Et percioche de le soperchiarie habbiamo parlato; & soperchiarie si fanno non solamente per essere superiori di arme, o di persone, ma per lo rispetto anchora de' luoghi priuilegiati, o del cospetto de' Prencipi, doue altrui non è lecito di potersi liberamente risentire; qui mi potrà dire alcuno, che douerò fare io se nel cospetto di alcuno Prencipe mi sarà detta parola di oltraggio? A questo risponderò sempre io, che ne egli douerebbe mancare di ributtarla con mentita: ne il Prencipe douerebbe punto hauerlo à sdegno; che piu dee essere comportato altrui il dar repulsa alle ingiurie, che il farle. Et se egli sostiene che

Il primo à scriuere.

Soperchiaria di rispetto.

Risposta in cospetto de Prencipi.

Officio de Prencipi intorno alle mentite.

in presenza sua io sia offeso, maggiormente dee so-stenere ch'io mi difenda. Vero è che per riuerenza si douerà rispondere con una di quelle mentite, le quali habbiamo detto, che piu di modestia in se contengo-no. Et questo aggiungerò, che tanto piu mi terrò es-ser tenuto à rispondere, quanto se quello, di che mi fie dato il biasimo, sarà di interesse di quel Prencipe, da-uanti al quale io sarò accusato. Ma io non mi pre-scriuo legge ad alcuno: anzi dico la mia opinione, la-quale chi seguiterà farà honoratamente; à cui non parrà di seguitarla la consuetudine sarà per legge. Ben torno à dire che i Prencipi douerebbono piu pa-tientemente comportare il discarico, che il carico al-trui fatto alla loro presenza. Officio de' Prencipi.

SE AD INGIVRIATO NEL CO-*spetto di alcuno Prencipe basta rispondere in presenza di caualieri priuati.* Cap. X.



T *percioche del parlare nel cospet-to de' Prencipi ho fatto mentione, mi torna à mente una dubitatione, la quale suole nascere fra caualie-ri: & cioè, Se mi peruerranno à gli orecchi parole dette in biasimo di me fuori della presenza mia dinanzi ad alcun Prencipe, dando io per repulsa di quelle parole mentita dauanti à gentilhuo-mini, che titolo di Signoria non habbiano, se dire si potrà che io habbia all'honore mio sodisfatto. Et opi-nione di molti è che le risposte dar si debbiano in pre-senza di dignità o eguale, o maggiore di quella, che le*

parole della ingiuria ha udite. Pur non dimeno, essendo sopra questo dubbio à me accaduto di ricercarne gia il giudicio di Francesco Maria Duca d'Vrbino; alquale la nostra età, mentre egli uisse, diede il primo nome nelle leggi da gli abbattimenti, da lui ne riportai cotal risposta. Ne punti dell'honore come altri all'honore ha sodisfatto, cosi ha sodisfatto al douer suo: & il parer mio è, che benche le parole dishonoreuoli siano uscite udendole un Prencipe, l'hauere risposto con mentita, che da orecchi di gentilhuomini sia stata raccolta, debbia esser pienissima sodisfattione; & dirò maggiore, che se Prencipe, o Re ne fosse stato testimonio. Et la ragione, che à cosi douer dire mi muoue è questa, Che i Signori sono molte uolte poco seruanti delle cose, che all'honore s'appartengono, auenga che male adoperino coloro, che per qual che si sia la cagione ad operare contra quello si lasciano trasportare: ma pur cosi assai souente usano di fare; che tratti dalle bisogne de gli stati non riguardano che si disdica, o che si conuenga: il che de' gentilhuomini non auuiene, iquali altra cosa non hanno, che da loro al pari dell'honore sia hauuta cara: là onde io conchiudo in punto di honore essersi al douere pienamente sodisfatto qual hora si è sodisfatto in presenza di persone, che à quello hanno principalmente risguardo. Tale fu la risposta di quel Signore: & io à quella aggiungerò, Che in materia d'arme i Re, & gli Imperadori altro non sono che gentilhuomini, & caualieri: ne essi medesimi si uergognano di chiamarsi di cosi fatti nomi: & per tanto in opera di caualleria si do-

Francesco Maria Duca d'Vrbino.

Signori nõ osseruanti di honore.

Re & Imperador.

re fatto assai ogni uolta che in presenza di gentilhuomini, & di caualieri si haurà fatta la coueneuole risposta.

CONCLVSIONE DELL'ATTORE, & del reo: del retorcimento delle mentite. Cap. XI.



T per uenire ad un fine di questo trattato di mentite, & per conchiuder la question dell' attore, & del reo, poiche di sopra habbiamo determinato che a cui è data la mentita per repulsa di ingiuria, colui è attore; Acciochè piu chiara contezza se ne possa hauere, habbiamo ben diligentemente da esaminare quali siamo le legittime mentite: & per questa esaminatione ricordarci si conuiene di quelle cose, che trattando delle loro maniere habbiamo di sopra ragionato; & principalmente della propria natura della mentita; la quale è di ributtare la ingiuria; & che quando ella non fa questo officio, essa diuenta ingiuria, & con un'altra mentita gli si puo dar repulsa; & con questo fondamento dico che la mentita si puo legittimamente dare alcuna uolta sopra la affermatione, & altra sopra la negatione & auuiene talhora, che sopra la affermatione dar non si puo: & talhora sopra la negatione non ha luogo: & per conseguente & qui, & quiui essendo data, ella puo esser ritorta. Ne manca ancora che ella in una medesima querela, & sopra la negatione, & sopra la affermatione si puo dare senza soggiacere a repul=

Mentite legittime.

Natura di mentita.

Mentita repulsata con mentita.

Mentita sopra negatione, & sopra affermatione.

sa di alcune delle parti. Et qui del detto nostro a mano a mano soggiungeremo gli essempij. La mentita adunque legittimamente data sopra la affermatione è tale, di quale habbiamo di sopra posto piu di una forma: Altri dice di altrui che egli è ribello del suo signore; Colui gli risponde, che mente. et questa mentita nõ puo essere schifata, per essere data in repulsa del biasimo, che è stato apposto. Ma se io dicessi di alcuno che egli fosse huomo da bene, & che altri sopra queste parole mi desse una mentita; in questo luogo ella non sarebbe repulsa; ma ingiuria; & io potrei dire che colui mentisse ch'io mentissi, & a lui apparterrebbe di far la pruoua che colui non fosse huomo da bene, si per la ragion, che ho detta della ingiuria, come ancor percioche di ogniuno si presume che egli sia buono non si prouando il contrario; & chi dice che altri non è buono, ha da prouare il mancamenno da lui commesso, per lo quale egli huomo da bene non debba esser riputato. Passiamo hora alle mentite, le quali date sopra la negatione o sono legittime, ò possono legittimamente esser ritorte. Se alcuno dicesse di me che in un fatto d'arme io non hauessi fatto il debito mio; & io gli rispondessi con mentita, quella sarebbe legittima risposta: che con quel dire ch'io non hauessi fatto il mio douere, uerrebbe a pormi adosso non picciolo carico di infamia, della quale lecita, & conueneuol cosa sarebbe ch'io con la mentita scaricare me ne douessi: & essendo qui la mentita repulsa di ingiuria, & essendo ancora la presontione in fauor mio (che da presumer non è di altrui

M. sopra affermatione.

M. da ritorcere.

M. sopra negatione.

se non

se non che egli faccia il suo douere) per ogni rispetto a chi tal biasimo hauesse tentato di darmi si richiederebbe che egli fosse attore. Ma se altri dicesse di non esser mancato di fede al suo signore; & io gli rispondessi che mente, dir mi potrebbe egli tu menti ch'io menta; & ragioneuolmente si dourebbe dire che cosi risposto mi hauesse; percioche con quelle parole non facendo colui ingiuria a ueruno, ne di alcuno presumere douendosi che egli sia di fede mancato, io con la mentita, che gli do, non difendo me, ne altrui di alcuna ingiuria, anzi uengo ad oltraggiar lui: di che egli quella mentita puo legittimamente ritorcere: et io uengo ad esser diritta nentemente mentito, & per conseguente a rimanere attore. Ci resta hora a dimostrare quale sia l'esempio di que' casi, ne' quali in una medesima querela & sopra la afferma tione, & sopra la negatione si possa dare la mentita che ne da questa, ne da quella parte luogo a repulsa non ui rimanga; Egli è adunque tale. Due caualieri si conducono allo steccato per combattere; Sono appresentate arme, sopra le quali disputandosi se elle siano, o non siano da rifiutare; la giornata trapassa senza battaglia; Nasce quistione se elle di ragione siano state rifiutate, o no. Chi dice che con ragione si sono potute rifiutare, fa carico a colui, che le ha portate; Chi dice che di ragione rifiutare non si doueano, fa carico a chi con quelle combattere non ha uoluto: et per tanto facendosi cosi con la negatione, come con la affermatione carico o all'una, o all'altra parte, cosi sopra la negatione, come sopra la affermatione, si puo dar mentita: & non

M.^a da ritorcere.

M. sopra affermatione, & sopra negatione.

piu sopra la negatione che sopra la affermatione: puo ella esser ritorta, essendo in una, & in altra maniera data per repulsa, & non per ingiuria. Et tanto ci puo bastare di hauer detto in questo suggetto: che hauendo detto delle maniere delle mentite; Come darle si conuenga; Et quali ritorcere si possano, quali nò, ci pare di hauere assai a pieno dimostrato, quali habbiano da essere tenute legittime; & le legittime conoscendosi si uiene conseguentemente a conoscere, quale habbia ad essere l'attore. Et cosi (la Dio merce) ci trouiamo hauere presso che ispedita questa materia non meno malageuole (come di sopra s'è detto) da trattare, & da intendere, che necessaria a douere essere da caualieri intesa.

DELLE INGIVRIE COMPENSATE, O RADDOPPIATE. CAP. XII.



NASCE *ancora una nuoua quistione pure in materia di attore, & di reo; la quale non uogliamo senza alcuna dichiaratione lasciare passare. Et questa è di que' casi, quando dall'una parte si dicono, & dall'altra si rispondono delle parole ingiuriose: et che o le medesime si replicano, o delle altre ui se ne aggiungono: di che fatto ne ho io questo titolo di ingiurie compensate, et raddoppiate. Et per le compensate intendo quando altri replica solamente la ingiuria, che a lui è stata detta, & altra non ue ne aggiunge: si come, Tu se un ladro. Ladro se tu. Et le raddoppiate chiamo quelle, quando altri nõ contento di hauer detto*

Ingiurie cõpensate.

Ingiurie raddoppiate.

uer detto all'aduersario suo la medesima porola di oltraggio uc ne aggiunge appresso un'altra, o delle altre; come se io dicessi altrui, che egli è un falsario; & egli dicesse a me, ch'io sono falsario, & homicida. Sopra questi casi muouono questione gli scrittori di Duello *se ui habbia da seguire abbattimento, o nò; & seguendone abbattimento quale habbia a essere il reo, & quale l'attore. Di che per dimostrar quello, ch'io ne sento, prima che dirne altra parola, mi risoluo che male accorto cauliere sarà colui, il quale sentendosi imporre alcuna macula di infamia, non tanto sarà intento a leuar quella, quanto a uoler con pari, o con maggiore ingiuria maculare l'aduersario suo; che egli douerà con mentita ributtar quella, che a lui sarà stata detta, anzi che o quella medesima replicare, o con altra multiplicare in parola.* Et *così facendo, due frutti ne uerrà egli a conseguire, l'uno che con la mentita incaricherà il suo nemico di obligatione di attore; l'altro che si farà conoscere per persona lontana dalle ingiuriose contentioni. Pur quando il caso seguisse in alcuna delle gia dette forme, è ancor da uedere come egli si habbia a regolare.* Dico *adunque che quando altri mi dica traditore, & io dica,* Traditore *se tu, non aggiungendo parola, che habbia forza di mentita, abbattimento non ne ha da seguire; & se colui tornasse bene a replicare la medesima ingiuria piu altre uolte, tanto ne sarebbe; che di ingiuria una uolta ritorta non si da piu ritorcimento.* Ma *se si rispondesse; tu menti ch'io sia traditore, che il traditor se tu, non ueggo perche abbattimento nō ne habbia a*

Caualiero male accorto.

Ingiuria cōpensata.

Ingiuria repulsata & compensata

seguitare: che con queste parole scarico me dal carico, che egli mi ha fatto: & do a lui biasimo di traditore. Il che è che io ributti la ingiuria fatta a me, & dico ingiuria a lui con la repulsa obligandolo alla pruoua; & se bene egli replicasse, Anzi tu menti tu che io sia il traditore, non perciò si sarebbe scaricato: ma haurebbe risposto a quella ingiuria, la quale io hauessi detta a lui: & per essere la mentita data da me prima in tẽpo, haurebbe anche miglior ragione: et a lui si richiederebbe di prouare la uerità del suo detto. Ma se hauendomi chiamato traditore, io gli rispondessi, il traditore sei tu & egli appresso soggiungesse. Tu menti, in questo caso l'attore douerei essere io percioche egli non si ferma in su la prima ingiuria, ma risponde a quella, che io ho detta a lui: & a me non rimane piu modo da potere obligare lui alla pruoua, essendo gia con la mentita da lui datami fatto attore. Ne si puo dire, che quella risposta, Traditore se tu, habbia forza tanto di repulsa, quanto d'ingiuria, che la repulsa sta nella negatione: & se la negatione non ha forza di mentita, non fa carico; & essendo quella risposta, Traditore, ingiuria, con una mentita si dee potere legittimamente ributtare: che ancora che uero sia, che una ingiuria una uolta ritorta non patisce piu ritorcimento, è da sapere, che dal ritorcimento alla repulsa ui è differenza assai; che col ritorcimento io dico di te quello, che hai detto di me: ma con la repulsa non do a te il biasimo, che tu a me dato hai; ma solamente libero me di quello, incaricando te non di biasimo alcuno, ma della obligation della proua. Et

Ritorcimento & repulsa di ingiuria.

ua. Et che quello, che dico così sia; Se altri dirà che io sia un ladro: et che io gli risponda, che mente; questa si dirà ingiuria non ritorta, ma repulsata; & se ad una mentita di quelle, che di sopra habbiamo mostrate, che hanno natura di ingiuria, si darà risposta con una altra mentita, questo si chiamarà ritorcimento. Et *questa è risolutione uera, & secondo lo stilo de' caualieri da douer essere approuata, & seguitata.* Et *quello che ho detto delle ingiurie compensate, dico ancora delle raddoppiate; Che non dalla multiplicatione delle ingiurie, ma dalle mentite si douerà regolare chi douerà essere l'attore, hauendo gia detto per adietro che non allo ingiuriato, ma allo ingiuriante in quistione di parole la pruoua delle leggi è statuita.* Vero *è, che quando ne di quà, ne di là mentita non ui fosse, non senza alcuno carico rimarrebbe colui, a cui le ingiurie fossero state dette o prima, o piu molte, o piu graui:* Ne *è da riceuere per buono quel consiglio, che uiene proposto da alcuno scrittore; che se io dirò altrui traditore, & egli risponda a me ch'io son traditore, ladro, & assassino, io debba soggiungere.* Io *ti prouerò con le arme, che io non sono ne traditore, ne ladro, ne assassino; ma che tu se bene traditore; che pazza impresa sarebbe la mia potendo con la mentita farmi reo, uolermi fare attore offerendomi alla pruoua; oltrache mal procedere sarebbe questo uoler uenire alla diffinitione di tante querele con una sola battaglia, non douendosi concedere abbattimento insieme per cose diuerse; percioche potendo auuenire che una di quelle fosse uera, et altra falsa, si uer=*

Ingiurie raddoppiate.

Dottori dannati.

rebbe a co nb ttere insieme con r gione, et fuori di ragione, intorno all a qu l cos debbono bene pens re coloro, i quali formano le querele: & se sono non dirittamente formate, i Signori prima che diano le patenti de' campi, le h nno a f r riformare, o al meno a prouedere qu ndo i cau lieri al can po s r nno condutti, che i padrini in capitolando di no loro conuenceuol forma.

Officio de Signori.

CHE PER LE MENTITE NON SI dee correre incontanente alle arme.

Cap. XIII.



R se bene nel r gionamento, il quale intorno alle mentite f tto habbiamo, da noi è st to conchiuso che il mẽtito habbia ad essere l'attore, non intendiamo percio, che si intenda che per la mentita si debbia incontanente correre alle arme percioche essendo la pruoua della spada dubbiosa, & la ciuile certa, la ciuile è quella, per la qu le ogni persona di honore dee piu cercare di poterſi giustificare. Che piu honorato dee essere tenuto colui, il quale con certa pruoua approua l'honor suo, che quell'altro, il quale con certa testimonianza si crede di hauere all'honore sodisfatto. Ma io ueggo fra cau lieri introdutta una cot le opinione, che p r loro di commetter uiltà, altra pruoua tent ndo che quella della spada. Di che quanto si ingannino coloro, che cosi tengono; altro non dirò al presente, se non che essendo la pruoua ciuile pruoua di ragione, et quella de gli abbattimenti pruoua di forza

Spada. Pruoua ciuile

Abuso.

di forza: & la ragione essendo propria dell'huomo, & la forza delle fiere, lasciando noi la pruoua ciuile, & quella delle arme prendendo, lasciamo quella, che si richiede a gli huomini, per riccorrere a quella de gli animali bruti. Il che forse nõ farebbono molte uolte i caualieri, quando bene intendessero quale sia l'officio loro; et quando considerar uolessero che cosa non meno cauallerescа è il sapere ben riporre; che il sapere ben trarre la spada. Doueranno adunque coloro, i quali legittimamente si sentiranno mentiti, se haueranno modo da prouare per uia di ragione il detto loro, doueranno, dico, per quella mettersi in camino, et non prendere la strada delle arme se non da necessità costretti, & in caso che altro mezzo non habbiano da potersi giustificare. Quegli altri ueramente, quali si sentiranno da non legittima mentita essere offesi, quella potranno o ritorcere, o in altro modo leggiadramente riprouare. Spada.

DELLA FORMA DE' CARTELLI.
CAP. XIIII.



OCCORRENDO altrui che egli habbia da scriuere cartelli, douerà scriuere con quella maggior breuità, che glie sie possibile, formando la querela con certe, proprie, et semplici parole; et quella specificando, o sia stata la ingiuria di fatti o di parole, ha da uenire a particolari di quella, bene esprimendo, le persone, le cose, i tempi, et i luoghi, che alla chiarezza di quella si appartengono, accioche altri del Specificatione di querela.

la risposta si può risoluere; che essendo il Duello una forma di giuditio, si come ne giudicij ciuili, ne criminali, et nelle attioni delle ingiurie, la particolare specificatione si richiede: non meno è da dire che ella si conuenga ne' giudicij cauallereschi, non essendo la loro importanza minore. Et chi sarà attore richiederà l'aduersario a battaglia; chi sarà reo ui aggiungerà la sua mentita. Et non dee alcuno in tal maniera di scriuere uoler mostrare di essere eloquente, & copioso; ma con ignudo, & ischietto parlare ha da stringersi alla conclusione. Et cio io dico principalmente de' rei, i quali co'l soperchio scriuere si sogliono molte uolte pregiudicare; percioche non contenti di hauere con la mentita dato repulsa alla ingiuria, propongono che loro si no mandati i campi; & dicono che difenderanno cō le arme il detto loro. Le quali cose sono non solamente superflue; ma pericolose: percioche come altri ha data la sua mentita legittima, certa, e spetiale, così incontinente il mentito è fatto attore; & a lui toccando la proua, a lui s'appartiene di eleggere qual uia piu gli aggrada da douer prouare il detto suo, o la ciuile, o quella delle arme; et eleggendo l'aduersario mio la pruoua delle arme, a me ne uiene la elettion di quelle. Hor se io do la mentita, et appresso propongo la pruoua delle armi, io entro nella giuriditione di colui, & fo officio di attore; Di che è ragioneuole, che a lui ne rimanga l'officio mio: & poscia che io eletta ho la pruoua delle arme, la elettione di quelle a lui ne uiene a rimanere. Che nō è cosa honesta, ch'io chiami lui alle arme, & uoglia etiandio la elettione di

ne di quelle. Et qui ho io da aggiungere ancora un'altra cosa; che con tutto che ordinariamẽte chi ha la elettione delle arme si intenda essere reo, io direi che ciò douesse cessare in questo caso: che se bene per parlare di arme io uẽgo a pregiudicare a me medesimo nella elettione di quelle, non perciò la querela si uiene a mutare: anzi colui, che mi ha data la accusa di alcuno mancamento, ha pur da prouare il detto suo, et non io da prouare la mia repulsa: Et per tanto diremo che per uigore della ingiuria fatta a me, & da me ributtata, colui habbia pure ad essere attore; & che io per hauer chiamato lui alla uia delle arme, ne perda la elettione. Di che ne seguirà che colui haurà da fare la pruoua della sua intentione cõ quelle arme, che sarãno elette da lui. Et ben che souerchio mi paia di ricordarlo pur per non passar con silẽtio cosa, che possa uenire in consideratione, si douerà ancora hauer risguardo quali parole si usino ogni uolta che si faccia mentione di battaglia. che il prouare, et il mãtenere si prendono nella medesima significatione, et si appartengono all'attore: là doue il reo nõ dee proferirsi se non a difendere, et a sostenere: et quando di mantenere, o di prouare facesse proferta, egli ne diuerrebbe senza alcun rimedio incõtanente attore. Ne delle risposte, le quali si hanno da fare a cartelli, intendo io di douere altro dire, se non che da quello, che di sopra ho scritto delle mẽtite, le risposte ancora si potrãno regolare: et che quãdo sopra le mentite disputatione non occorra, al mentito altro non rimane se non disporsi alla giustificatione, o alla pruoua, o alla sodisfattio-

Attor e elettion arme.

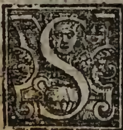
Prouare. Mantener Difender Sostenere

ne della ingiuria: & di questa parte, che nel terzo luogo proposta habbiamo; nel terzo libro ne ragioneremo. Et qui non uoglio io rimanermi di dire, che cosa molto cauallerescha sembra a me che sia in tutte le maniere dello scriuere il parlare honoreuolmente del suo nimico: che cosi il caualiere fa honore a se stesso, mostrando di hauer querela con persona honorata. Là doue chi altramente fa dishonora se medesimo, et si mostra uolonteroso di cõbattere piu con la penna, che con la spada.

Parlar honoreuolmente.

DEL MANDARE I CARTELLI.

CAP. XV.



SOLEVANO gia i caualieri mandare per disfida un guanto, & con poche parole se ne spacciauano, quando haueuano a uenire ad abbattimento; che non era perauentura stimato cosi grande il uantaggio di esser reo fra loro non usando si quella (non so s'io debbia dire ingegnosa, o cauillosa) elettione di arme, la quale a nostri tempi si costuma. Dapoi uenne la usanza del mandare i cartelli; nel qual modo di procedere occorreuano ancora delle difficultà, et delle nouità: et spesse uolte con offesa del portatore. Et ultimamente s'è presa la maniera della publicatione: la quale è piu sicura, & piu spedita; maßimamente dapoi che i Signori ueduta tanta multiplicatione di querela, hanno proueduto che ne' loro stati cartelli nõ si habbiano ad appresentare: il qual modo essendo homai si fattamente introdutto, che da ciascun si usa, non è necessario di dire

Elettion di arme cauillosa.

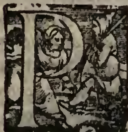
di dire intorno a cio molte p role: Tanto dirò che come un cartello è publicato, & fede si ha della publicatione di quello, cosi dal dì di quella si ha per intimato, & per notificato: ne ui ha luogo ad iscusa, ne ad allegar di ignoranza. La onde con questo mezo è leuata la uia del nasconderfi, & tutti quegli altri sfuggimenti, che usare si poteua quando duraua il costume di appresentargli. Questo dirò ancora, il che ho toccato di sopra parlando delle mentite sciocche: che quando chi che sia mi haurà detta una ingiuria presente, et senza uantaggio di arme, o di persone, se io presente non gli haurò risposto per publicare poi appresso un cartello, con mentite non mi terrò sodisfatto: che hauendo mi colui senza soperchiaria incaricato, ne hauendogli io risposto, & uolendo di lontano rispondere; uengo a confessare di non essere huomo da stare a fronte a fronte con esso lui: & così con opere consentendo, che egli mi sia superiore, non so come la scrittura a lui mi possa fare eguale. Et opinione mia è, che tal mentita per legittima non debbi essere tenuta. Vero è che se bene io non rispondo incontinente alle parole ingiuriose, non perciò auuiso che mi debbia esser disdetto di potere uno altro giorno far risposta a colui, che le mie haurà dette, solo ch'io nõ mi conduca a farla con alcun uantaggio. Et se alcuno sarà talmente stroppiato, o debole, che rispondendo si uegga manifestamente, che l'altro senza fatica ne'l potrebbe offendere, a costui douerà esser lecito di cercare il uantaggio di potere sicuramente rispondere: & così di tutte le inguirie, che sono dette altrui con soperchiaria,

Publicatione. Publicatione impertinente. Sospetto di soperchiaria. Soperchiaria.

ancor che dette siano in faccia, chiara cosa è che in iscrittura rispondendo, & per uia di publicatione, legittimamente ui sarà risposto. Et quando altri con una altra soperchiaria rispondesse, legittima sarebbe ancora quella risposta.

DEL MANDARE I CAMPI.

CAP. XVI.



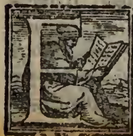
Elettion di campi, & di arme.

Per le leggi è stato ordinato in fauore del reo, che a lui cosi del campo come delle arme si appartenga la elettione: & cosi s'usò gia di fare per alcun tempo. Poscia essendo stato conosciuto che il ritrouare de' campi non è minor peso che beneficio, i rei hanno questa fatica lasciata a gli attori: et hora ordinariamẽte gli attori sono quelli, i quali i campi procaccino, ma uolendo nondimeno il reo usar della ragion sua, quella a lui non dee essere negata et l'attore douerà non mandare, ma riceuere la patente del campo. Et *mandando il campo l'attore, se non lo manderà in termine di sei mesi dal dì che egli attore sarà conosciuto, piu non potrà sforzare l'aduersario suo a battaglia, non essendo piu tenuto colui a rispõdergli: che le querele non si debbono mantenere eterne: ne altri ha da hauere altrui immortale obligatione: eccettuato nondimeno quando ui fosse legittimo impedimento.* Vero *è che per istilo de' caualieri è stato introdutto, che non solamente doppo i sei mesi, ma dopo gli anni ancora accettino le richieste altrui, per non mostrare che uogliano*

Termino de i mesi.

gliano in alcun modo fuggir la battaglia. Se ueramente il reo uolesse mandare il campo, l'attore per sei mesi douerebbe aspettare; & non mandandolo il reo in quello spatio di tempo, mancherebbe grãdemente all'honor suo: ne per tanto douerebbe l'attore in termine di altri sei mesi mancare in mandarglieli egli a lui. Et percioche di giusto impedimento ho fatto mentione, intendo giusto quello, che euidentemente si potrà conoscere, che meriti scusa; come graue infirmità; guerra della patria, o del suo Signore, essendo la persona sua euidentemente necessaria a quella impresa: o ancor prigionia, della qual dubitare non si possa, che ella da lui sia stata procacciata, o che schifare potendola, non habbi uoluto. Delle quali cose ancora in tempo conueniente se ne douerà dar notitia, & farne la legittima scusa, come piu ampiamente tratteremo nel secondo libro. Impedimento giusto.

DEL NVMERO DE' CAMPI, ET DELLE SVSPITIONI. CAP. XVII.



EGLI è introdutto un tal costume, che si mandano tre patenti di campo: il che è fatto, accioche altri habbia maggior testimonanza di sicurezza. Ne di quelle pare che rifiutar si possa di accettarne una, saluo se (come gia ho detto) il reo uolesse prendere il carico del mandarle: nel qual caso l'aura da mandarne egli altrettante. Vero è che quando altri una sola ne mandasse, & che da allegar suspitione legittima non ui fosse; non so come honorevolmente

reuolmente facesse colui, il quale per non essersi seruato il costume di mandarne tre, riceuere non le uolesse; & sempre stimerei io che piu hauesse all'honore sodisfatto chi l'una mandata hauesse, che quelle tre hauessedo mandate. Il che tanto maggiormente dico, quanto ella fosse di maggior Signore. Che quando Imperadore, o Re, o loro Luogotenente, o Capitano generale, o altro gran Prencipe concedesse campo franco, non ueggo come senza uergogna rifiutar si potesse di andarui, non ui apparendo manifesta suspitione. Et i Re uien tenuto da alcuno che non possono essere allegati sospetti. La quale quanto sia approbabile sentenza, lascierò giudicarlo ad altrui. Et percioche con questo mio scriuere non intendo di acquistare particolar gratia, ne fauore; ma con la penna ho da fare solamente ritratto uero di quello che ho nell'animo, dico che se i Re non possono essere cattiui, sopra loro non dee poter cadere suspitione. Quando i Re, & gli altri Prencipi fossero eletti a Regni, et a Prencipati per merito di uirtù, si come fu la loro prima institutione, direi che in loro douesse hauere luogo questa sentenza; ma essendo quella elettione in successione mutata; et i moderni da gli antichi Prencipi i piu di gran lunga degenerati: & leggendosi, & iscorgendosi de gli esempij, per li quali si uede che molti di coloro, che nelle sedie reali sono constituiti, non seruano legge di fede, ne di uirtu, & che hanno i loro appetiti per legge; la mia opinione è che come chi che sia allega la suspitione, il Signore, quale, & quanto grande che egli si sia, contra cui ella sarà allegata, piu auanti procedere

Suspitione. Re allegati sospetti.

Institutione di Principati.

Officio de Prencipati allegati sospetti.

ti procedere

ti procedere non debbia: & che procedendo tutti quegli atti che sarà contra l'una, & in fauore dell'altra parte ne questa rileuino ne quella grauino di cosa ueruna: anzi che prouando la cagione della suspettion legittima, quel tal Prencipe *per non competēte giudice debbia esser giudicato; et che al caualiere non debbia pregiudicare, che altri sia ne di corona adornato, ne di mitra coronato.* Et *questo uoglio io aggiungere* Che *sono sicuro che qual prencipe sarà piu uirtuoso, et piu innocente, quegli cō piu quieto animo sosterrà che altri lo alleghi sospetto: & inuiolabilmente seruerà l'ordine, che da me è stato detto:* Et *quale in contrario si uederà operare, sarà da dire che sia di diuersi costumi, & di diuersa natura da quella, che a uero* Prencipe *si conuenga.* Et *che in lui dee ueramente poter cader cagione di legittima suspitione.*

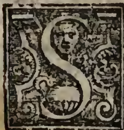
CHE DOPO LA DISFIDA NON *è lecito offendersi i caualieri, se non nello steccato.* Cap. XVIII.



DA POI *che altri ha altrui richiesto a battaglia, cosi ne al richieditore, ne al richiesto non è piu lecito in alcun modo offendere il suo aduersario, che quella richiesta obliga i caualieri a caminare per la uia ordinaria.* Et *ancor che tra loro nascessero delle dispute, et delle liti; da seruare hanno questa regola: percioche pendente la quistione, cosa alcuna non si ha da innouare.* Et *quale fra questo*

tempo all'aduersario suo facesse assalto, per mancator di fede dourebbe esser tenuto, giudicato, & dichiarato: & da altri caualieri per innanzi in altre querele come mal caualiero dourebbe esser ributtato. Et è questa sentenza cosi uniuersalmente approuata: che a me con piu parole non è mestiero di douerla piu auanti cōfermare.

QVANDO ALTRI ALTRVI RIchiede per offesa fattagli da terza persona. Cap. XIX.



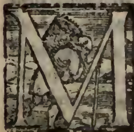
Vole alcuna uolta auuenire, che altri offeso da altrui di parole, o in altro modo, sarà da uno altro dar ferite, o bastonate all'offenditor suo. Et si cerca se il ferito, o bastonato debbia richiedere l'auttore, o pur il percussore; alla quale domanda habbiamo pronta la resposta. Che si come le leggi ciuili in simili casi cosi contra l'uno, come contra l'altro procedono, cosi permettendosi in tal caso abbattimēto, dourebbe il caualiero poter procedere cosi contra l'uno, come cōtra l'altro di loro. Vero è che questo si dice, quando certo sia che l'uno habbia indutto, et che l'altro sia stato indutto. Che quando la cosa non fosse piu che manifesta, non douerebbe esser lecito all'offeso lasciar la querela certa per pigliare la incerta. Et certo essendo che egli è aggrauato da alcuno, la dubitatione, o presuntione sua non fa che egli sia atto a richiedere altra persona di honore, se prima non si disgraua contra chi gli ha fatta la grauezza; & risentendosi con

La querela certa è da prendere, non la incerta.

tra chi

tra chi lo ha con mano offeso, & uincendolo, chiara cosa è, che disgrauato ne rimane. Ma per uccidere, o uincere colui, che egli haueſſe richieſto come autore principale, non ſo come foſſe rileuato; che quell'altro potrebbe ſempre dire che egli per ſuo particolare intereſſe lo percoſſe: & che la pruoua delle arme è pruoua incerta, ma la percoſſa è ſtata certa. Et in tal modo a lui ne rimarrebbe ſempre quella grauezza. Perche io mi riſoluo pur a dire, che il facitor manifeſto della offeſa, & non l'oculto auttore ſi dee richiedere: Et queſto raffermo ancora quando ui foſſero alcuni inditij, che di quelli dubitar ſi puo che ſiano falſi; ma dubitar non ſi puo dello offenditore. Inditij.

IN CASO, CHE NASCA DISPVTA *ſopra la querela, o ſopra la perſona del richieditore, quello che ſi habbia a fare.* Cap. XX.



OLTE *uolte accade che altri richiede altrui a battaglia, & che il richieſto non accetta la disfida; ma riſponde con alcuna eccettione, opponendo o che egli la querela non intende; o che ella a lui nō tocca; o che la perſona del richieditore è infame; o ha altro carico; o non è pari di cōditione; o altre coſe tali. Nel qual caſo non è da dire ſe non, che prima che ſi paſſi piu oltre è neceſſario, che le difficultà nate ſi chiariſcano: et il modo di chiarirle è che i caualieri di comune concordia ſi rimettono al giudi=* Eccettioni. Giuditio.

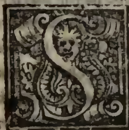
cio di alcun Principe, o di caualieri confidenti eletti da amendua le parti; et secondo che da loro è giudicato così la querela si ha da lasciare, o da perseguire. Et quando altri non uolesse accettare il proposto giudicio, la openione de' caualieri sarebbe di lui, se fosse attore, che le oppositioni fattegli, giustamẽte gli fossero state fatte: et se fosse reo, che egli conoscesse hauer ingiusta querela da difendere. Et quando l'attore fosse egli colui, che il giuditio rifiutasse, al reo non rimarrebbe da far altro se non starsene; quando ueramẽte il reo schifasse la determinatione, all'attore si apparterrebbe di passar piu oltre; che hauẽdogli mandate, o notificate le patẽti di campo, dourebbe tornare a mandargliele, o a notificargliele richiedendolo che o ne accetti una, o ne mandi tre altre à lui da eleggerne una, con protesta che non si risoluendo colui di accettare, o di mandare, esso gli fa intendere che accetterà, & ha per accettata la tale; specificando una delle sue patenti, et che in conueniẽte termine si trouerà a quel campo, per diffinir con arme la querela con lui, se ui sarà: altramente in contumacia procederà alla sua infamia con quelle Clausule, che in tali casi si sogliono usare. Et è questo ordine caualleresco, & ragioneuole; che se un tal modo di procedere non si fosse trouato; ad ogniun sarebbe lecito, come egli fosse à battaglia ricercato, non uolere accettare ne battaglia, ne giudicio: et il richieditore sẽza rimedio ne rimarrebbe schernito. Et questo remedio è lecito ad usare, quando il reo fugge il giudicio da douerne essere dalle parti eletto di comune concordia; o quando la querela è contestata, &

Quando il reo fugge la battaglia.

chiara

chiari, ne piu ci rimane cosa da determinare: che rimanendo articolo da determinare, non si puo obligare altrui ad accettare, ne a mandare p. tenti di campo: che quelle hanno luogo quando finite le dispute, altro non rimane che il uenire alle mani.

SE IL SVDDITO DEE OBEDIRE al suo Signore, che gli uieti il combattere. Cap. XXI.



I suol domandare da gli scrittori di questa materia, se essendo alcuno a battaglia ricercato, et uietandoglielo il suo Signore, egli habbia a seguitare la disfida, o il comandamento. Intorno alla qual dubitatione i caualieri sono risoluti, che per li loro Signori uogliono ben mettere la uita ad ogni pericolo, ma l honore il si uogliono a se stessi conseruare immaculato; & cosi hanno in costume di fare; che come a battaglia sono richiesti o come intẽdono, che altri sia per richiedergli, o hauendo eßi intentione di richiedere altrui, cosi si riducono in parte, doue in potere del Prẽcipe loro non sia di fargli arrestare: et senza hauer risguardo ne a gratia di Signore, ne a perdita di beni, ne ad esilio di patria, a gli abbattimenti si conducono et chi altramẽte facesse fra le persone, che delle arme facciano mestiero, sarebbe stimato hauere un gran mancamento cõmesso, & che degno non fosse di usar fra caualieri: & quando egli uolesse tentare poi con altrui di prendere nuoua querela, da quella sarebbe legittimamente Honore.

mente ributtato. Contra questo stilo per lungo uso conservato, & uniuersalmente da caualieri approuato, non è mestiere che altri a disputare s'affatichi. Ne in questo proposito si conuiene allegare la antica disciplina della guerra per la quale non era lecito a soldato uscire a combattere con soldato di esercito nimico contra il comandamento, o senza licenza del capitano: che questo si osserua ancora a nostri dì in quella guisa, che dagli antichi si usaua di osseruare; ma i casi sono molto diuersi: cõciosia cosa che altro è essere in uno esercito, doue si habbia obligatione di intendere a quella spetial inpresa; & altro starsi nella patria otioso. Poi gran differenza è da quelle disfide, che si leggono nelle antiche historie, a quelle del nostro Duello: le quali nõ hauendo hauuto in costume, ne quasi in cognitione gli antichi Romani non hanno potuto dar loro ne legge, ne regola alcuna. Appresso gli antichi caualieri di due contrarij eserciti; quali a questo proposito da' dottori sono allegati, a battaglie particolari si conduceuano per una di due cagioni o perche dalle parti era rimessa la diffinitione della guerra in alcuni pochi caualieri, si come fu fatto ne gli Horatij, & ne' Curiatij, & in tal caso il fare elettione de' combattenti s'appartiene a superiori, & non è lecito a ciascuno che uuole il pigliarne la impresa; o uero si faceuano per dimostratione di ualore; di che se ne leggono de gli antichi, & se ne ueggono tutto dì de' nuoui essempij; & in questa maniera non è ueruno ne gli eserciti, che habbia piu obligatione uno che uno altro, facendosi le cotali disfide in generale. Si che in

Dottori dannati.

Duelli antichi.

questo

queſto caſo ſoldato non ha da combattere ſenza licen-za; ne per tal cagione non combattendo carico alcuno gliene rimane; concioſiacoſa che egli ha da operare il ualor ſuo in quella guerra, non ſecondo il ſuo appetito, ma ſecondo il comandamento di colui, cui egli ſi è per prezzo, & per fede obligato, non hauendo eſſo obliga-tione di intereſſi particolari. Colui ueramente, il quale ha carico ſpetiale di querela di honore, a quella ſi tiene hauere tanta obligatione, che molte uolte abbandona l'eſercito, la patria, & il natural ſuo Prencipe, & Si-gnore. Intorno alla qual coſa, io dirò partitamente quel lo, che a me occorra. Vero è che quando in due nimi-ci eſerciti foſſero due cauallieri, i quali haueſſero l'uno con l'altro querela, non douerebbono ne l'uno richiede-re, ne l'altro riſpondere ſenza l'autorità de' loro capi-tani; che ſenza la loro licenza non è lecito a ueruno di trattare coſa con perſona dell'eſercito nimico. ma quan do l'honore a perſeguire la querela gli ſtringeſſe, & la licenza hauere non poteſſero, eſſi da quella ſeruitù come piu poteſſero honeſtamente allontanandoſi, doue-rebbono metterſi per quella uia, per la quale dall'hono re foſſero inuitati, & ciò dico io tanto maggiormente, quanto altri ſi ſente eſſere incaricato; percioche, infin che egli da quel carico non s'è deliberato; dee fuggire ogni pericoloſa fattione, per non rimanere ancor mo-rendo diſhonorato; & dee guardarſi che altro carico non gli ſopraeuenga, per lo quale colui, col quale egli ha la prima querela, non habbia occaſione di ricuſare di uenir con lui alla diffinitione. Di che ſi tiene da caua

Querela di ſoldati di eſerciti nimici.

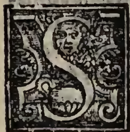
Chi è incaricato dee guardarſi da pericoli.

lieri, che trouandosi alcuno in città assediata, & non potendo hauer licenza di uscirne, debbia gettarsi dalle mura per andare a difendere il suo honore. Non uoglio *negare che quando si trattasse dello interesse della patria, o del natural Signore; non ui si douesse hauere alcuna consideratione, massimamente quando nella persona di quel tale consistesse buona parte del carico, o de' consigli di quella fattione; ma in altri casi per comandamenti, ne per pene non dee caualiero ne mancar di richiedere, ne rimanersi di rispondere, ne schifare di andar alla battaglia.* Ne i Signori *(per parer mio) douerebbono uolere da' loro soggetti cosa, che sia contra il loro honore.* Et *percio io non lodo le ordinationi di que'* Prencipi, *i quali fanno gli statuti, che da loro sudditi non si muouano abbattimenti; & che altri ancor che ui sia chiamato, non ui debbia andar: che in questa guisa mettono i caualieri in necessità o di essere condennati, o o di rimanere dishonorati. Là onde perauuentura cosa piu lodeuole sarebbe, se facessero legge, che alcuno non mouesse* Duelli *senza darne loro notitia: che questo sarebbe honestissimo comandamento; & essi intendendo le querele potrebbono tentare in alcun modo di troncarle, o di assettarle con compositione, & con conueniente sodisfattione.* Et *quando cio fare non potessero, se quelle diffinition di arme meritassero, le douerebbono lasciar passare innanzi; quando nò, imporre loro silentio sotto grauissime pene, & castigare i disubidienti con ogni seuerità.* Et *il medesimo fare ancora quando altri hauendo o malamente, o ingiustamente offeso altrui, non*

Officio de Signori.

trui, non uoleſſe dargli conueniente ſodisfattione.

COME DEBBIANO I CAVALIE= *ri prender le querele per combattere legitti= mamente.* Cap. XXII.



OGLIONO *i caualieri, i quali alcuna querela prendono a diffinire, prenderla con una tale intentione, che ancor che giuſta ſia la cagione, per la quale a combattere ſi inducono, non percio eſsi per giuſtitia combattono, ma per odio, & per deſiderio di uendetta, o per altra particolare affettione.* Di *che molte uolte auuiene che altri, tutto che la ragione ſia dalla ſua parte, rimane della battaglia perditore.* Che Dio, *il quale uede tutti i piu riposti ſecreti de' noſtri cuori, & che de' beni, & de' mali dà le giuſte retributioni, uuol punire quella mala intentione; & ſi riſerba a caſtigare il malfattore quando lo incomprenſibile ſuo giudicio conoſce il tempo douere eſſere piu opportuno.* Che *un huomo non dee egli preſumere di douer caſtigare un'altro huomo per fidanza del ſuo ualore: conciosiacoſa che (come dice lo ſcrittore dello ſpirito ſanto)*

„ Et *non ſarà il poſſente liberato*

„ Ne*lla grandezza delle forze ſue.*

M*a nel giudicio delle armi ſi dee il caualiero appreſentare nel coſpetto di* Dio *come uno iſtrumento, il quale la ſempiterna ſua* M*aeſtà habbia da adoperare in fare la giuſtitia; & in dimoſtrare il ſuo giudicio.* Non *doue=*

rò io, se altri alla donna mia haurà uoluto far uiolenza chiamare colui alla pruoua della spada principalmente per uendicar me di quella ingiuria. Ne se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauerà commesso mancamento douerò accusarlo, & richiederlo a battaglia per odio, ch'io porti a lui; o per acquistare la gratia di quel Signore; o per riportarne honore. Ne, se alcuno parente, o amico mio sarà stato morto, douerò io chiamare a Duello l'ucciditore per la amistà, o per lo parentado, ch'io hauessi con lui; ma la intention mia douerà esser tale, che quando ancora io non fossi spetialmente offeso; ne alcuno effetto, o rispetto particolare a ciò mi inducesse, per amore di uirtù, & per bene & utile uniuersale; io sarei per prendere la medesima querela. Che douerò io in una ingiuria particolare hauer dinanzi a gliocchi non la persona, che fatta la ha, & non quella, a cui ella è stata fatta; ma hauer risguardo quanto un tale atto dispiaccia a Dio; & quanto danno, & quanto male ne possa seguitare alla humana generatione. Et sopra uno adulterio si conuerrà prender le armi, non come per una spetiale persona, ma si heuerà a considerare quanto santo, & quanto religioso sia il nodo del matrimonio: il quale essendo un legame di legittima compagnia da Dio instituito, accioche in quello il maschio, & la femina non come due, ma come una sola persona habbiano da uiuere in tal congiuntione, che da altro che dalla morte non possano essere separati: & accioche per quello il marito, & la moglie ne' figliuoli da loro generati habbiano da riconoscere se stessi

Adulterio.

ſteßi, & da uiuere in quelli ancora dopo la uita: & la degnità di quello conſiderando, & come per lo mezo dell'adulterio la diuina inſtitutione uenga ad eſſere uiolata, & la matrimoniale congiuntione ſeparata, e la generatione corrotta, douerà il caualiero non tanto per uendicarſe, ne per caſtigare altrui, quanto per conſeruatione di un ligame coſi inuiolabile, diſporſi a prendere in mano le arme, con ferma ſperanza che col mezo di quelle Dio, il quale (come dice Paolo) ha da giudicare gli adulterij, ſia per darne ſeueriſsima ſentenza. Non altramente ſe contra alcuno Prencipe, o contra la patria hauerà tenuto alcun trattato, douerà penſare il caualiero, che i Prencipi ſono da Dio ſtati ſopra noi ordinati, accioche come miniſtri di lui habbiano da reggere & da gouernare noi ſua humiliſsima greggia: & che eſſendo a Dio gratiſsime ſopra tutte le altre coſe le raunanze de gli huomini, i quali ſotto le medeſime leggi congregati regolano la loro uita, & i loro coſtumi; noi dopo Dio obligatione alcuna non habbiamo maggiore ad altrui, che a Luogotenenti di lui, i quali ſono i prencipi noſtri; & a quelle congregatione de' mortali, ſotto le cui leggi ſiamo nati et alleuati, le quali ſono le patrie noſtre; & che maggiore ſcelerità non può comettere alcun mortale, che ribellarſi a colui, che da Dio gli è ſtato dato per rettore; o a colui ancora, a cui egli ſi è obligato per fede; o tradir quella città, alla quale egli per origine, & per le molte congiuntioni ha cotanta obligatione. Et per tanto douerà come publica peſte, et non come particolare nimico perſeguitare il commettitore Tradimento.

di così odioso eccesso, alla pruoua deue armi chiamandolo, con certa fede; che Dio, il quale ci raccoglie come figliuoli per fede, habbia da castigare il uiolatore della publica fede. Il medesimo dico ancora quando altri hauerà alcuno homicidio commesso; & che pruoue ciuili non ui siano, che a colui, il quale di tal delitto intenderà di accusarlo, & di douergliele con abbattimento prouare, si richiederà di mettersi auanti la nobiltà della humana creatura, la qual chi con homicidio dissolue, dissolue la piu bella opera, che da noi si uegga essere stata fatta da Dio; & quanto è in lui, dissolue la imagine di Dio, & la sua somiglianza. Et percioche Dio gia nella sua santissima legge statuì che i micidiali dal suo altare fossero leuati, & alla morte condutti, sapendo il caualiero quanto per tal peccato Dio si senta offeso, potrà chiamare colui a Duello, non per uolerlo egli uccidere; ma per farsi ministro di esequire la diuina uoluntà, & il suo santissimo comandamento. Et per non andare per tutte le maniere de mancamenti discorrendo, con gli esempij, che dati habbiamo dell'adulterio, del tradimento, & dell'homicidio potrà il caualiero ancora gouernarsi in qualunche altra spetie di oltraggio, per loquale egli intenda di douere chiamare altrui alla pruoua dello steccato. Et quello, che detto ho dello attore, dico medesimamente del reo: che egli non con altra intentione douerà condurcersi alla battaglia che per difendere la innocenza, & l'honore, le quali sono cose, che si come leggiermente si macchiano, così con ogni studio dee cercare ciascuna persona di conseruarle immacolate; &

Homicidio.

a difesa

a difesa di quelle non solamente si dee mettere per lo proprio amore di se, & per lo suo interesse particolare: ma con opinione che liberandosi egli da quella particolare ingiuria, & sopra quella la diuina giustitia dimostrandosi, i maluagi accusatori habbiano ad essere men pronti a douer per innanzi apporre alcuno misfatto a persona, che habbia le mani innocenti, & mondo il cuore. Et con questa intentione doueranno i caualieri, o siano attori, o pur siano rei (sentendosi combattere per la giustitia) prendere le querele & da prouare, & da diffendere; che in tal maniera meriteranno di essere ueramente tenuti ualorosi: percioche (secondo che dice Cicerone) l'animo, il quale non schifa i pericoli se per suo appetito, & non per comune utilità è sospinto a quelli, audace anzi che forte douerà essere nominato. Et qual caualiero con tal mente, con quale habbiamo detto, si conducerà a battaglia, potrà andare con animo franco, & sicuro che Domenedio, di cui infallibili sono i giudicij, darà la sentenza in fauore di colui, il quale combatterà per la giustitia. Valoroso. Audace. Forte.

CONCLVSIONE DEL PRIMO LIBRO. CAP. XXIII.

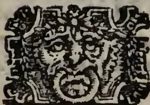


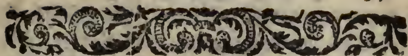
Abbiamo fin quà assai pienamente ragionato delle mentite, & dello attore, & del reo, & di alcune altre cosette particolari necessarie a sapersi, & a seruarsi da' caualieri prima che essi a gli steccati si conducano: le quali

se diligentemente saranno notate, & messe in opera, io sono sicuro, che men molte occasioni rimarranno a coloro, che si dilettano di disputare. Et intorno alle materie, delle quali habbiamo parlato ci sono ancora non poche cose degne di non poca consideratione: le quali noi a bello studio habbiamo in altra parte rimesse da potere trattare, si come diremo appresso seguitando. Et tanto ci douerà bastare di hauer detto in questo primo libro per parte della proposta materia del Duello.

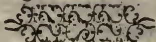


IL FINE DEL PRIMO LIBRO.





LIBRO SECONDO DEL DVELLO DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.



PROEMIO.



Avendo il creatore di tutte le creature da principio produtta la massa de' cieli, & della terra, & di quella formati prima i piu nobili intelletti, & appresso il celeste, & dapoi questo basso nostro mondo, si come a quello dato haueua il mouimēto delle continue, uarie, et cōtrarie reuolutioni, et ornatolo di infiniti lumi, cosi a questo diede diuersi mouimenti, & di molte maniere di animanti lo fece adorno. Che nell'aere collocò da tutte le parti i uenti, i quali per quello discorrendo hauessero a tenerlo essercitato: & ui aggiunse i uaghi augelli, accioche per quello le penne battēdo lo andassero solcando, et con dolcissimi canti lusingandolo lo facessero risonare. Et hauendo il mare intorno alla terra disposto, et per quello seminate le molte, et belle isolette, che quello distinto tengono, come stelle in cielo sparte,

Creatione e bellezza del mondo.

Cielo.

Aere.

Mare.

gli diede secondo la diuersità delle regioni diuersi corsi, & diuerse alterationi; & uolle, che i fiumi andassero i paesi partẽdo, et inaffiando; et che pace nõ hauessero in fino a tanto che con quello non si mescolauano. et quello, et questi riempiè di molta uarietà di pesci; & di cosi fatti animali; che di mostri appresso di molti hanno ottenuto il nome. Alla terra ueramente hauendo poco, o nullo mouimento conceduto, et hauendo quella stessa in pianure, alzata in montagne, et abbassata in ualli; et nel le uiscere di quella poste le minere delle gioie, de' metal li, et altre; et quella coronata di piante, uestita di herbe, et ornata di fiori, la fece essere albergo di innumerabili fiere, et di altri mansueti animali; et ultimamente accioche quà giu non mancasse chi intentamente contẽplando il mirabile suo magistero, a lui ne rendesse gloria, et honore; formò l'huomo alla imagine sua, & alla sua somiglianza: et quello uestì di spoglia terrena, la quale essendogli comune co' bruti, a fine che egli da quelli potesse separarsi, et conseruarsi nella naturale sua nobiltà, a lui diede la ragione, et la fauella; acciochè intendendo, et discorrendo potesse i concetti suoi fare manifesti. Et sì come la celeste parte con la terrestre insieme fanno una creatura, non altramente uolle la diuina sapienza che congiunta fosse la lingua con la mente; perche essendo essa somma uerità, noi la uerità celebrãdo, quella hauessimo continuamente da honorare. Essendo noi adunque stati fatti tali, se non uogliamo a Dio, et a noi medesimi essere ribelli, ci debbiamo con ogni studio guardare da parlar cosa altra da quella, che sentiamo nello animo.

Terra.

Huomo ad Imagine di Dio.

La lingua congiunta con la mente.

Che

Che come puo l'huo no contra se stesso comettere mag gior mancamento, che da se medesimo sep. randosi haue re nella lingua il cõtrario di quello, che egli ha nel cuo re? Et quale possiamo noi fare a Dio ribellion maggio re che essendo egli (come detto habbiamo) suprema ueri tà, lui abbandonando congiungerci con l'aduersario suo? del quale ueramente è stato scritto,

„ „ *Ch'egli è bugiardo, & padre di menzogna.*

Il diauolo padre di mẽzogna.

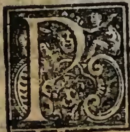
Et è fermamente il uitio del mentire uitio cosi abomineuole, che non so quale altro possa esser piu perniitioso alla humana generatione: che per non mi stender hora in dirne tutto quello, che dire ne potrei (ilche sarebbe troppo lungo) tanto ne dirò io, che questo solo leua dal mondo la fede, et leua il conforto della humana conuersatione. Il perche essendo la menzogna cosa cosi brutta, dee chiunche uuole essere ueramente buono, tenere un cosi sporco uitio da se lontano: & quanto altri desidera di essere piu eccelso, & piu raro fra gli altri huomini riputato tanto piu di tal mancamento dee egli procurare di douere uiuere separato. Et come che a ciascuno di fuggire un tal diffetto si appartenga, cio principalmente è richiesto a coloro, i quali per esercitio di arme, & per opere di caualleria desiderano diuenire gloriosi: che hauendo essi da difendere la giustitia, a quella, & all'officio loro s'oppongono ogni uolta che si partono dalla uerità. Là onde per fuggire un cotal biasimo, per inuecchiata consuetudine da loro è stato introdutto, che a qualhora uiene loro apposto che essi mentono (quando per altra uia la uerità del detto loro non possano

Il mentire quanto è brutto.

Cauallieri siano amanti di uerità.

giustificare) hanno da ributtare quel carico con mano armata; Ilche in qual maniera si debbia regolar noi, come il meglio habbiamo potuto, nel passato libro ci siamo affaticati di dimostrarlo. Et hora la incominciata materia côtinouando, di mano in mano tratteremo quali siano quelle querele, che meritino abbattimento; & quali siano le arme caualleresche; & appresso di quelle altre cose, che nel cospetto de' Signori, i quali danno i campi franchi, & ne gli steccati, & fuori di quelli o possono interuenire, o a loro possono in alcun modo appartenere. Di che eßi haueranno a sapere, che non tanto a caualieri combattenti, quanto a loro sarà scritto questo secondo libro; & come cosa che a loro si richiegga doueranno porgerui orecchie con attentione.

DELLA INGIVRIA, ET DEL CARICO. CAP. PRIMO.



ARRA forse strana cosa ad alcuno, che hauendo noi gia trattato nel precedente libro assai copiosamente la materia delle mentite & hauendo detto la loro propria natura essere di ributtar le ingiurie, et essendo le ingiurie prima che le repulse di quelle, parrà dico forse strana cosa che hauendo delle repulse ragionato, hora con ritroso ordine delle ingiurie torniamo a ragionare. Ilche ancora che cosi sia, noi non senza euidentißima cagione habbiamo uoluto questa materia a questo libro riserbare. Conciosiacosa, che iscorgendo il peruerso costume, il= quale

Caualieri senza ragione.

quale intorno a gli abbattimenti uniuersalmente si tiene, doue posposta ogni diritta uia, & senza alcuna legge, osseruare i caualieri corrono alle spade, senza consideratione hauere se quelle querele per uia ciuile si possano prouare; o se elle meritino, o non meritino che per quelle a battaglia si debbia uenire: ne sperando noi ageuolmente di potergli da loro strabocchеuole corso riuocare, Douendo in questo secondo libro ragionar di quelle cose, le quali co' Signori de' campi, & nella loro presenza si trattano, habbiamo uoluto indugiare a parlare in questo luogo distesamente delle ingiurie, per proporre innanzi a gliocchi di essi Signori la natura, & la consideratione di quelle, ricordando loro che ragione ueruna non comporta che diano a persona alcuna patente di campo, se prima la qualità della querela non intendono: & non conoscono, che ella meriti pruoua di arme, & se non sono giustificati che ella per altra uia non si possa prouare. Et a queste cose, che dette ho, di una in una è officio loro di riuolger bene l'animo con tutta la intentione: che altramente facendo, secondo che ueduto s'è far molte uolte, essi non pur non aprono la strada alla uerità, per giustificatione della quale il Duello è stato instituito, anzi contra la giustitia operando de' loro campi fanno beccarie di carne humana. Ma dello officio de' Signori piu distintamente si dirà nel processo dello scriuer nostro, secondo che il suggetto ci porterà la opportunità. Et hora la proposta materia seguitando dico, che tutte le querele, le quali nascano fra caualieri nascere sogliono per setirsi altri ingiuriato, o incaricato

Officio de Signori.

Signori dannati.

& per le bocche de gli huomini si sentono tutto di queste parole; & perauuentura pochi sono quelli, che intendono quello, che elle significano, come si richiede. Di che noi diremo incontanente quanto per la loro intelligenza ci pare essere necessario. Ingiuria adunque non è altro, se non cosa fatta fuor di ragione, o, come dicia-mo noi, a torto: là onde ingiuriato uiene a dire quanto offeso a torto. Et carico altro non è, che obligatione di ributtare, o di prouare, o di riprouare alcuna cosa. Et questa uoce è così detta, percioche i giureconsulti dicono che all'attore soprastà il carico del prouare; perche ne seguita che quando udiamo che altri rimane incaricato; altra cosa non habbiamo da intendere se non che egli sia l'attore. Et intorno a queste due uoci è da sapere, che alcuna uolta altri fa altrui ingiuria, & carico insieme; & altre uolte carico senza ingiuria: et si può ancor fare ingiuria senza carico. La ingiuria aggiunta al carico è in questa maniera, che a me uiene apposto da chi che sia alcuno mancamento, il quale da me non è stato commesso; con questo biasimo colui mi fa ingiuria; in quanto contra tutte le ragioni del mondo cerca di darmi mala fama: & mi fa carico; in quanto mi obliga a douer quella ingiuria ributtare, & rispondere a quelle oltraggiose parole, se uituperato non ne uoglio rimanere: & per tanto io rispondo con la mentita; & uengo ad iscaricare me, & a dare carico a lui: il che è leuar me di obligatione, & obligare lui alla pruoua del suo detto & ciò è a fare che egli diuenga attore. Doue è da notare, che io a lui fo solamente carico, & non ingiuria: percioche

Ingiuria. Carico. Incaricato. Ingiuria con carico. Carico senza ingiuria.

perciòche ragioneuolmente fo io tale risposta, & gli metto addosso il peso, che pur dianzi ho detto. La ingiuria senza carico è di due maniere; cioè di parole, & di fatti. Di parole, come se altri dicesse altrui, cosa la quale manifesto fosse che ella fosse falsa; et a questa non sarebbe necessario far risposta: che il dicitor di quella senza alcuna repulsa per bugiardo, & per falso accusatore sarebbe conosciuto: anzi di parole così uane a me parrebbe, che piu honoreuole sarebbe il lasciarle senza risposta; che rispondendo mostrare di farne conto alcuno. Et in ciò lodo io la sentenza di Q. Metello Numidico, il quale essendo stato in presenza del popolo Romano di parole lacerato da uno de' Tribuni della plebe, disse che ne per amico lo uoleua, ne uoleua guardarlo come nimico, ne fare alle sue parole risposta, indegnissimo riputandolo che i buoni dicessero di lui bene, & non atto suggetto, del quale ne hauessero a dir male. Et quando pure sopra così false, & uane parole dette per altrui onta, altri si conducesse a dar mentita, ella sarebbe souerchia si come quella, alla quale abbattimento non si richiederebbe; che dandosi gli abbattimēti per cagione di dichiaration di uerità, poiche la uerità è manifesta, non si ha da metterla in quistione de gli steccati. La ingiuria ueramente de' fatti senza carico è, quando altri o con soperchieria, o in altra guisa malamente la fa; & che chiara cosa è che quello è stato atto tristamente fatto, et da mal cauäliero, & questa ingiuria dico io non meno di quella delle parole essere senza carico; perciòche se l'ingiuriato richieder uolesse colui che

Ingiuria senza carico.

Q. Metello Numidico.

Mentita souerchia.

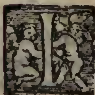
quell'oltraggio fatto gli haueſſe, che potrebbe egli dire di uolergli prouare, ſe non che colui gli haueſſe uſata ſoperchiaria, o che triſtamente haueſſe adoperato? Et ſe gia è chiaro che coſi ſia,(ſi come gia s'è detto) che ſi richiede piu di uenirne alla pruoua? Et ſe altri mi diceſſe. Adunque douerò io rimanermene con la ingiuria ſenza dargli il conueniente caſtigamento? A queſto riſponderei, che gli ſteccati ſono ſtati ordinati per giuſtificatione di uerità, & non per dare altri modo di far uendetta, & che le punitioni delle coſi fatte ingiurie a Prencipi da darle ſi richiede, per mantenere in pace i loro ſoggetti. Il che quando eſſi faceſſero, & lo faceſſero ſeueramente; forſe non molte ſarebbono le querele, delle quali ſi ueggono tutto di impaſtricciati i muri; & le colonne. Et per tornare alle uendette dico, che chi a quelle penſa; dee cercare altra uia che quella del Duello, et in queſta materia non mancano di coloro; i quali dicono, che ad una ſoperchiaria ſi conuiene una altra ſoperchiaria; & ad uno tradimento uno altro tradimento: ne' quali caſi io torrei anzi a difendere chi fatto l'haueſſe; che io deſsi conſiglio che ſi faceſſe.

Duelli non ordinati a uendetta

Officio de Signori.

Vendette tali quali le offeſe.

QVANTA SIA LA VERGOGNA di chi fa altrui ingiuria con ſoperchiaria, o in altro modo malamente Cap. II.



IO ſo che a molti, i quali hanno piu preſſo al corrotto coſtume, che alla ragione, potrà parer nuouo quanto io ho detto nel capitolo precedente; Perche ho da dire

ancora

ancora tanto auanti; che in una ingiuria tristamente fatta, non solamente lo ingiuriato non è egli l'incaricato, ma che il facitor della ingiuria con uituperio ne rimane; che nelle cose di caualleria non facendo altri atto uergognoso, o uile; non si può dire, che egli al debito del caualiero sia mancato: & il guardarsi, che altri non gli faccia una soperchiaria, o un tradimento, a me sembra che sia cosa impossibile; & percio che altrui interuenga cosa, dalla quale egli guardare non si possa, non dee essere stimato cosa uergognosa. Cosa uergognosa, et uituperosa dee bene essere reputata quando l'huomo nõ si guarda da fare di quelle tristitie, dalle quali in suo podere è il guardarsene. Io posso guardarmi da fare ingiuria altrui; posso guardarmi da fare uno atto cattiuo; posso guardarmi da mãcar di fede: posso guardarmi da fare un tradimento: & guardar potendomene, & non guardandomene, trabocco in infamia, & in uituperio tanto grande, quanto non è uergogna maggiore di quella che l'huomo si fa a se medesimo. La uergogna adunque douerà essere di colui, che hauerà fatto l'atto brutto, non di colui, uerso il quale sarà stato fatto. Ilche con quell'altro argomento ancora si puo confermare; che non procedendo altri cauallerescamente; mostra di non essere ardito di uenire da pari a pari a pruoua con colui, cui egli d'assassinare s'affatica. Et di questa mia opinione ho io auttori antichi filosofanti, da' quali è stato detto che la ingiuria non è di colui, a cui ella e fatta, ma di chi la ha fatta. Perche non mi rimarrò ancora di dire una altra cosa del mio parere: che in-

La uergogna è di chi fa l'atto brutto.

Il caualiero da che si debbia guardare.

La ingiuria è di chi la fa

caso di altra querela io direi che il facitore della dishonesta ingiuria da gli steccati potesse essere legittimamente ributtato come colui, che hauesse mancamento commesso: et che il riceuitore di quella ui douesse ragioneuolmente essere accolto, presupponendo sempre nondimeno che il mancamento dello ingiuriante sia manifesto. Ne uoglio passare in questo luogo un peruerso costume de' nostri tempi, il quale così dalla ragione dee essere dannato, come egli è dal uulgo con molta affettione seguitato. Et questo è che come altri si sente essere legittimamente da altrui mentito, così egli per disgrauarsi dalla pruoua, cerca di fare una offesa di bastone, o altra malamente, & in qualunche modo per lui si puo a colui, che gli ha data la mentita: & molte uolte uolge le spalle, & si mette in fuga, acciochè l'offeso non se ne possa incontanente risentire: et in tal maniera gli pare di essersi ben ualorosamente scaricato et la opinion uolgare istima che così sia: et non s'auuede il cieco mondo in quanto errore egli si truoui immerso: & quanto sia falso il giudicio di coloro, che così tengono. Che primieramente se io per cagion di honore mi conduco a fare alcuno effetto, quello ho da fare honoreuolmente, et da caualiero: et non uergognosamente, & da traditore, & credere non debbo che una opera uituperosa mi debbia honorare, ne scaricare: anzi ho da essere sicuro che il carico fattomi da colui mi rimane addosso, & che io sopra quello con quella opera biasimeuole mi aggrauo ancora di una maggior uergogna. Poi se in uno steccato non posso fare cosa più dannabile che fuggire (si

Chi fa l'atto brutto è dishonorato

Abuso di Duello.

Percosse sopra mentita.

Honoreuole uuole essere il risentimento.

come si dirà appresso) come debbo io pensare fuggendo, di hauere all'honor sodisfatto? Et perche non si dee tenere da tutto l'ordine di caualleria piu honorato colui dal quale io fuggo, che io il quale fuggo, quantunque io fatto gli habbia ogni graue offesa? che l'offendere altrui non è cosa honoreuole: et il fuggire è uergognoso. Per tanto io non dirò mai, che uno dirittamẽte mentito per hauer fatto uno atto tale, si sia percio dal carico liberato: et che egli non sia obligato a prouare quello, so pra che la mentita gli è stata data: anzi sempre lo hauerò io per attore. Et questa è la sentenza mia fondata sopra le ragioni, le quali detto ho: et le quali mi par che da caualieri piu si debbiano abbracciare che una opinione di uulgo, della quale non si uede ne legge, ne fondamento di ragione. Et con queste regole douerebbono per mio auuiso i Signori, a quali per hauer campo franco si ricorre, esaminar bene le cagioni, per le quali altri intende di uenire a Duello. Et torno a dire, che concedere non debbono alcune patenti, se prima bene non conoscono la natura delle querele: & se elle abbattimento meritano: & se elle per altra uia prouar si possono, che quella della spada. Ne si dee alcun Signore muouere a preghi di chi che sia a dare abbattimẽti non necessarij: percioche oltra la offesa, che si fa a Dio, si fa gran torto altrui, tirando alla battaglia chi a combattere non è obligato: et si fa ingiuria a que' tribunali, dauanti a' quali quelle differenze diffinire si dourebbono; mettendo le mani nella loro giuriditione. Et non con minor baldanza dee altri ricusare di compiacere

Chi cõ mal modo offende.

Officio de Signori.

altrui nelle men che honeste domande, che altri a domandare le cose men che honeste si conduca.

CHE NON SOPRA OGNI MENtita si dee concedere abbattimento. Cap. III.



ABBIAMO nel primo libro fatto uno assai lungo ragionamento intorno alle mentite, per mostrare altrui quali debbino essere legittime giudicate: Et in questo habbiamo parlato dell'ingiuria, et del carico, dimostrando che il carico sia quello, che per obligatione di honore sforzi altrui a ributtare, o a prouare, o a riprouare alcuna cosa. Et per quello, che delle mentite, delle ingiurie, & de carichi si e discorso conchiudere si puo che la mentita legittimamente data è quella, che fa il carico, per lo quale altri e obligato alla pruoua: & alla pruoua dico io semplicemente, et non alla pruoua delle arme; percio che (cone ho gia detto, & ridetto, & sono per dire, & ridire) in caso, che altra pruoua si possa hauer che quella delle arme, la mentita non solamente non obliga a battaglia, ma ogni caualiero e tenuto lasciando la pruoua della forza, di ricorrere a quella della ragione. Hora qui ho io da aggiungere che ne anche ogni mentita, della quale non si possa hauere giustificatione per uia ciuile, merita incontanente abbattimento. Che non uorrei che alcuno si desse a credere, che nella mentita fosse questa forza di astringere altrui a douer uenire a Duello, come pare che introdutta ne sia la opinione: la quale non

Il mentito è attore.

Non ad ogni mentita si richiede duello.

le non altronde procede, se non dalla corrotta usanza, alla quale ha dato origine il poco auuedimento di alcuni primi Signori, i quali fuori di ogni legge, fuori di ogni ragione, et fuori di ogni dritto stilo di caualleria da principio apersero gli steccati a persone infami, & senza cagion legittima luoghi di farsi spettatori nelle battaglie de gli huomini in quella guisa, che altri suol dare a popoli le feste de' tori, o di altre saluatiche fiere & i successori le maniere de' loro predecessori di mano in mano seguitando, ci trouiamo condotti in tal termine, che comunalmente si tiene, che come altri è mentito, per qualunque cagione egli sia stato mentito, così senza altro rimedio egli sia obligato a leuarsi quella mentita da dosso con la spada. Et a questo disordine, il quale è homai passato tanto auanti, quanto si uede, a' Signori, che danno i campi, principalmente si conuiene di prouedere: accioche per quella medesima porta, donde i caualieri dal diritto camino si sono trasuiati, apparino ritornando a rimetterſi in su la smarrita strada. Et perche altri si possa cō sano giudicio regolare, dico che la mentita non è quella, che induce abbattimēto: ma la cagione, per la quale ella è stata data. Et se el mancamento, del quale altri è incolpato, non si richiede proua d'arme, la mentita non puo altri obligare a battaglia, Perche alla qualità delle ingiurie, et non alle mentite si ha da riguardare. Io so che ad alcuni parrà nuoua questa opinione: ma que' tali hanno da sapere che piu nuoua è la opinion loro; et la loro usanza. Anzi che antica è la mia, et la loro nuoua; conciosiacosa che legge alcu=

Si dannano i Signori.

Officio de Signori.

La mentita non induce abbattimento.

na non si truoua, per la quale si dichiari, che altri per esser mentito debbia all'arme uenire. Ma tutte quelle leggi per le quali abbattimēti sono stati conceduti, hanno espresse le cagioni spetiali senza fare di mentite alcuna mentione. Et questa è la uera & antica consuetudine approuata per le leggi de' Longobardi, et per constitutioni di Imperadori. Et se per le mētite dar si douessero abbattimēti, uana sarebbe stata la fatica prima de' Longobardi, et appresso de gli altri Prēcipi, che hanno statuiti i casi particolari, per li quali si habbia a combattere, et espressi ancora di quelli, per li quali non debbia esser lecito di uenire in pruoua di arme si come nel seguēte capitolo chiaramente intendiamo di douer mostrare.

IN QVALI CASI PER LEGGI *Longobarde & altre siano stati conceduti & uietati abbattimenti. Cap. IIII.*



Casi da duello.

M*Olti sono i casi nelle leggi Longobarde espressi, per li quali abbattimēto si concede: & noi di uno in uno cercheremo di recitargli. Et per cioche i dottori, i quali in materia di Duello hāno scritto, dicono che per quelle si determina che per delitto di Maestà offesa, et per tradimēto della patria si debbia combattere; io questa ordinatione non trouo in alcun luogo per particolar legge chiaramente espressa. Ben dico che se per cagion ueruna si ha da cōcedere battaglia, per quelle principalmente conceder si dee. Ma quello, che in questo proposito ho ritrouato, è*

una legge, della quale queste sono le parole. Se alcuno ,,
hauerà accusato chi che sia al Re di cosa, che'l peri= ,,
colo dell'anima sua s'appartenga, all'accusato sia lecito ,,
di difendersi per battaglia; Et sopra questa legge diuer ,,
se sono le sentenze de' dottori; che altri dicono quelle
parole, Di cosa, che'l pericolo dell'anima sua s'appar= ,,
tenga, douersi intendere dell'accusato; & altri dicono
del Re; et questa seconda par che sia piu da approuare,
ca se bene la chiosa tiene altra opinione, dicendo che gia
di sopra è stato dalla legge ordinato di colui, il quale
ha pensato, o consigliato contra l'anima del Re cio non
fa al proposito, che di sopra si è parlato, come di delit=
to pronto, o manifesto et qui si tratta della sola accu=
sa. Vero è che in uno altro luogo si fa mentione de gli
abbattimenti che si concedeuano per infideltà senza al=
tra espressione; ne altro mi ricorda di hauer letto in
quelle leggi, che faccia per questo caso. Questa è adun=
que una delle cagioni, per le quali dir si può che conce=
dono Duello le constitutioni Longobarde.

II. Vna altra ne è; Se Donna è incolpata di hauer te=
nuto trattato di far morire il marito. Et qui è da nota=
re che per una altra legge si determina che se huomo è
accusato di hauere uccisa la moglie innocente, non per
cio si dee uenire ad abbattimento.

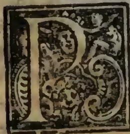
III. Caso di battaglia è ancora; Se altri chiama altrui
cornuto.

IIII. Se alcuno accusa persona, che gli habbia il pa=
dre ucciso di ueleno, o in altro modo furtiuamente.

V. Se a ueruno uiene apposto che egli habbia uc=

giustificare) hanno da ributtare quel carico con mano armata ; Ilche in qual maniera si debbia regolar noi, come il meglio habbiamo potuto, nel passato libro ci siamo affaticati di dimostrarlo. Et hora la incominciata materia cōtinouando, di mano in mano tratteremo quali siano quelle querele, che mentino abbattimento; & quali siano le arme cauallereſche; & appresso di quelle altre cose, che nel cospetto de' Signori, i quali danno i campi franchi, & ne gli steccati, & fuori di quelli o possono interuenire, o a loro possono in alcun modo appartenere. Di che eßi haueranno a sapere, che non tanto a caualieri combattenti, quanto a loro sarà scritto questo secondo libro; & come cosa che a loro si richiegga doueranno porgerui orecchie con attentione.

DELLA INGIVRIA, ET DEL CARICO. CAP. PRIMO.



Parra forse strana cosa ad alcuno, che hauendo noi gia trattato nel precedente libro assai copiosamente la materia delle mentite & hauendo detto la loro propria natura essere di ributtar le ingiurie, et essendo le ingiurie prima che le repulse di quelle, parrà dico forse strana cosa che hauendo delle repulse ragionato, l'ora con ritroso ordine delle ingiurie torniamo a ragionare. Ilche ancora che cosi sia, noi non senza euidentißima cagione habbiamo uoluto questa materia a questo libro riserbare. Conciosiacosa, che iscorgendo il peruerso costume, il-

Caualieri senza ragione.

quale

quale intorno a gli abbattimenti uniuersalmente si tiene, doue posposta ogni diritta uia, & senza alcuna legge, osseruare i caualieri corrono alle spade, senza consideratione hauere se quelle querele per uia ciuile si possano prouare; o se elle meritino, o non meritino che per quelle a battaglia si debbia uenire: ne sperando noi ageuolmente di potergli da loro straboccheuole corso riuocare, Douendo *in questo secondo libro ragionar di quelle cose, le quali co' Signori de' campi, & nella loro presenza si trattano, habbiamo uoluto indugiare a parlare in questo luogo distesamente delle ingiurie, per pro porre innanzi a gliocchi di essi Signori la natura, & la consideratione di quelle, ricordando loro che ragione ueruna non comporta che diano a persona alcuna patente di campo, se prima la qualità della querela non in tendono: & non conoscono, che ella meriti pruoua di ar me, & se non sono giustificati che ella per altra uia non si possa prouare*. Et *a queste cose, che dette ho, di una in una è officio loro di riuolger bene l'animo con tutta la intentione: che altramente facendo, secondo che ueduto s'è far molte uolte, essi non pur non aprono la strada alla uerità, per giustificatione della quale il* Duello *è stato instituito, anzi contra la giustitia operando de' loro campi fanno beccarie di carne humana.* Ma *dello officio de'* Signori *piu distintamente si dirà nel processo dello scriuer nostro, secondo che il suggetto ci porterà la opportunità.* Et *hora la proposta materia seguitando dico, che tutte le querele, le quali nascano fra caualieri nascere sogliono per sentirsi altri ingiuriato, o incaricato*

Officio de' Signori.

Signori dannati.

& per le bocche de gli huomini si sentono tutto di queste parole; & perauuentura pochi sono quelli, che intendono quello, che elle significano, come si richiede. Di che noi diremo incontanente quanto per la loro intelligenza ci pare essere necessario. Ingiuria. *Ingiuria adunque non è altro, se non cosa fatta fuor di ragione, o, come diciamo noi, a torto: là onde ingiuriato uiene a dire quanto offeso a torto.* Carico. *Et carico altro non è, che obligatione di ributtare, o di prouare, o di riprouare alcuna cosa. Et questa uoce è cosi detta, percioche i giureconsulti dicono che all'attore soprastà il carico del prouare; perche ne seguita che quando udiamo che altri rimane incaricato;* Incaricato. *altra cosa non habbiamo da intendere se non che egli sia l'attore. Et intorno a queste due uoci è da sapere, che alcuna uolta altri fa altrui ingiuria, & carico insieme; & altre uolte carico senza ingiuria: et si può ancor fare ingiuria senza carico.* Ingiuria con carico. *La ingiuria aggiunta al carico è in questa maniera, che a me uiene apposto da chi che sia alcuno mancamento, il quale da me non è stato commesso; con questo biasimo colui mi fa ingiuria; in quanto contra tutte le ragioni del mondo cerca di darmi mala fama: & mi fa carico; in quanto mi obliga a douer quella ingiuria ributtare, & rispondere a quelle oltraggiose parole, se uituperato non ne uoglio rimanere: & per tanto io rispondo con la mentita; & uengo* Carico senza ingiuria. *ad iscaricare me, & a dare carico a lui: il che è leuar me di obligatione, & obligare lui alla pruoua del suo detto & ciò è a fare che egli diuenga attore. Doue è da notare, che io a lui fo solamente carico, & non ingiuria:*

percioche

perciochе ragioneuolmente fo io tale risposta, & gli metto addosso il peso, che pur dianzi ho detto. La ingiuria senza carico è di due maniere; cioè di parole, & di fatti. Di parole, come se altri dicesse altrui, cosa la quale manifesto fosse che ella fosse falsa; et a questa non sarebbe necessario far risposta: che il dicitor di quella senza alcuna repulsa per bugiardo, & per falso accusatore sarebbe conosciuto: anzi di parole così uane a me parrebbe, che piu honoreuole sarebbe il lasciarle senza risposta; che rispondendo mostrare di farne conto alcuno. Et in cio lodo io la sentenza di Q. Metello Numidico, il quale essendo stato in presenza del popolo Romano di parole lacerato da uno de' Tribuni della plebe, disse che ne per amico lo uoleua, ne uoleua guardarlo come nimico, ne fare alle sue parole risposta, indegnissimo riputandolo che i buoni dicessero di lui bene, & non atto suggetto, del quale ne hauessero a dir male. Et quando pure sopra così false, & uane parole dette per altrui onta, altri si conducesse a dar mentita, ella sarebbe souerchia si come quella, alla quale abbattimento non si richiederebbe; che dandosi gli abbattimēti per cagione di dichiaration di uerità, poiche la uerità è manifesta, non si hà da metterla in quistione de gli steccati. La ingiuria ueramente de' fatti senza carico è, quando altri o con soperchieria, o in altra guisa malamente la fa; & che chiara cosa è che quello è stato atto tristamente fatto, et da mal caualiero, & questa ingiuria dico io non meno di quella delle parole essere senza carico; percioche se l'ingiuriato richieder uolesse colui che

Ingiuria senza carico.

Q. Metello Numidico.

Mentita souerchia.

quell'oltraggio fatto gli haueſſe, che potrebbe egli dire di uolergli prouare, ſe non che colui gli haueſſe uſata ſoperchiaria, o che triſtamente haueſſe adoperato? Et ſe gia è chiaro che coſi ſia,(ſi come gia s'è detto)che ſi richiede piu di uenirne alla pruoua? Et ſe altri mi diceſſe. Adunque douerò io rimaner mene con la ingiuria ſenza dargli il conueniente caſtigamento? A queſto riſponderei, che gli ſteccati ſono ſtati ordinati per giuſtificatione di uerità, & non per dare altri modo di far uendetta, & che le punitioni delle coſi fatte ingiurie a Prencipi da darle ſi richiede, per mantenere in pace i loro ſoggetti. Il che quando eſſi faceſſero, & lo faceſſero ſeueramente; forſe non molte ſarebbono le querele, delle quali ſi ueggono tutto di impaſtricciati i muri, & le colonne. Et per tornare alle uendette dico, che chi a quelle penſa; dee cercare altra uia che quella del Duello, et in queſta materia non mancano di coloro, i quali dicono, che ad una ſoperchiaria ſi conuiene una altra ſoperchiaria; & ad uno tradimento uno altro tradimento: ne' quali caſi io torrei anzi a difendere chi fatto l'haueſſe; che io deſſi conſiglio che ſi faceſſe.

Duelli non ordinati a uendetta

Officio de Signori,

Vendette tali quali le offeſe,

QVANTA SIA LA VERGOGNA di chi fa altrui ingiuria con ſoperchiaria, o in altro modo malamente Cap. II.



IO ſo che a molti, i quali uanno piu preſſo al corrotto coſtume, che alla ragione, potrà parer nuouo quanto io ho detto nel capitolo precedente; Perche ho da dire

ancora

ancora tanto auanti, che in una ingiuria tristamente fatta, non solamente lo ingiuriato non è egli l'incaricato, ma che il facitor della ingiuria con uituperio ne rimane; che nelle cose di caualleria non facendo altri atto uergognoso, o uile; non si può dire, che egli al debito del caualiero sia mancato: & il guardarsi, che altri non gli faccia una soperchiaria, o un tradimento, a me sembra che sia cosa inpossibile; & percio che altrui interuenga cosa, dalla quale egli guardare non si possa, non dee essere stimato cosa uergognosa. Cosa uergognosa, et uituperosa dee bene essere reputata quando l'huomo nõ si guarda da fare di quelle tristitie, dalle quali in suo podere è il guardarsene. Io posso guardarmi da fare ingiuria altrui; posso guardarmi da fare uno atto cattiuo; posso guardarmi da mãcar di fede: posso guardarmi da fare un tradimento: & guardar potendomene, & non guardandomene, trabocco in infamia, & in uituperio tanto grande, quanto non è uergogna maggiore di quella che l'huomo si fa a se medesimo. La uergogna adunque douerà essere di colui, che hauerà fatto l'atto brutto, non di colui, uerso il quale sarà stato fatto. Ilche con quell'altro argomento ancora si puo confermare; che non procedendo altri cauallerescamente; mostra di non essere ardito di uenire da pari a pari a pruoua con colui, cui egli d'assassinare s'affatica. Et di questa mia opinione ho io auttori antichi filosofanti, da' quali è stato detto che la ingiuria non è di colui, a cui ella è fatta, ma di chi la ha fatta. Perche non mi rimarrò ancora di dire una altra cosa del mio parere: che in-

La uergogna è di chi fa l'atto brutto.

Il caualiero da che si debbia guardare.

La ingiuria è di chi la fa

caso di altra querela io direi che il facitore della disho-nesta ingiuria da gli steccati potesse essere legittimamē-te ributtato come colui, che hauesse mancamento com-messo: et che il riceuitore di quella ui douesse ragione-uolmente essere accolto, presupponendo sempre nondi-meno che il mancamento dello ingiuriante sia manife-sto. Ne uoglio passare in questo luogo un peruerso co-stume de' nostri tempi, il quale cosi dalla ragione dee essere dannato, come egli è dal uulgo con molta affet-tione seguitato. Et questo è che come altri si sente esse-re legittimamēte da altrui mentito, cosi egli per disgra-uarsi dalla pruoua, cerca di fare una offesa di bastone, ó altra malamente, & in qualunche modo per lui si puo a colui, che gli ha data la mentita: & molte uolte uolge le spalle, & si mette in fuga, accioche l'offeso non se ne possa incontanente risentire; et in tal maniera gli pare di essersi ben ualorosamēte scaricato: et la opinion uolgare istima che cosi sia: et non s'auuede il cieco mon-do in quanto errore egli si truoui immerso: & quanto sia falso il giudicio di coloro, che cosi tengono. Che pri-mieramente se io per cagion di honore mi conduco a fare alcuno effetto, quello ho da fare honoreuolmente, et da caualiero: et non uergognosamente, & da tradito-re, & credere non debbo che una opera uituperosa mi debbia honorare, ne scaricare: anzi ho da essere sicuro che il carico fattomi da colui mi rimane addosso, & che io sopra quello con quella opera biasimeuole mi aggra-uo ancora di una maggior uergogna. Poi se in uno stec-cato non posso fare cosa piu dannabile che fuggire (si

Chi fa l'atto brutto è dishonorato

Abuso di Duello.

Percosse sopra mētita.

Honoreuole uuole essere il risentimento.

come si dirà appresso) come debbo io pensare fuggendo, di hauere all'honor sodisfatto? Et perche non si dee tenere da tutto l'ordine di caualleria piu honorato colui dal quale io fuggo, che io il quale fuggo, quantunque io fatto gli habbia ogni graue offesa? che l'offendere altrui non è cosa honoreuole: et il fuggire è uergognoso. Per tanto io non dirò mai, che uno diritamente mentito per hauer fatto uno atto tale, si sia percio dal carico liberato: et che egli non sia obligato a prouare quello, so prima che la mentita gli è stata data: anzi sempre lo hauerò io per attore. Et questa è la sentenza mia fondata sopra le ragioni, le quali detto ho: et le quali mi par che da caualieri piu si debbiano abbracciare che una opinione di uulgo, della quale non si uede ne legge, ne fondamento di ragione. Et con queste regole douerebbono per mio auiso i Signori, a quali per hauer campo franco si ricorre, esaminar bene le cagioni, per le quali altri intende di uenire a Duello. Et torno a dire che concedere non debbono alcune patenti, se prima bene non conoscono la natura delle querele: & se elle abbattimento meritano: & se elle per altra uia prouar si possono, che quella della spada. Ne si dee alcun Signore muouere a preghi di chi che sia a dare abbattimenti non necessarij: percioche oltra la offesa, che si fa a Dio, si fa gran torto altrui, tirando alla battaglia chi a combattere non è obligato: et si fa ingiuria a que' tribunali, dauanti a' quali quelle differenze diffinire si dourebbono, mettendo le mani nella loro giuriditione. Et non con minor baldanza dee altri ricusare di compiacere

Chi cō mal modo offende.

Officio de Signori.

altrui nelle men che honeste domande, che altri a domandare le cose men che honeste si conduca.

CHE NON SOPRA OGNI MENtita si dee concedere abbattimento. Cap. III.



ABBIAMO nel primo libro fatto uno assai lungo ragionamento intorno alle mentite, per mostrare altrui quali debbiano essere legittime giudicate: Et in questo habbiamo parlato dell'ingiurie, et del carico, dimostrando che il carico sia quello, che per obligatione di honore sforzi altrui a ributtare, o a prouare, o a riprouare alcuna cosa. Et per quello, che delle mentite, delle ingiurie, & de carichi si è discorso conchiudere si puo che la mentita legittimamente data è quella, che fa il carico, per lo quale altri è obligato alla pruoua: & alla pruoua dico io semplicemente, et non alla pruoua delle arme; percio che (come ne ho gia detto, & ridetto, & sono per dire, & ridire) in caso, che altra pruoua si possa hauer che quella delle arme, la mentita non solamente non obliga a battaglia, ma ogni caualiero è tenuto lasciando la pruoua della forza, di ricorrere a quella della ragione. Hora qui ho io da aggiungere che ne anche ogni mentita, della quale non si possa hauere giustificatione per uia ciuile, merita incontanente abbattimento. Che non uorrei che alcuno si desse a credere, che nella mentita fosse questa forza di astringere altrui a douer uenire a Duello, come pare che introdutta ne sia la opinione: la quale non

Il mentito è attore.

Non ad ogni mentita si richiede duello.

le non altronde procede, se non dalla corrotta usanza, alla quale ha dato origine il poco auuedimento di alcuni primi Signori, i quali fuori di ogni legge, fuori di ogni ragione, et fuori di ogni dritto stilo di cauelleria da principio apersero gli steccati a persone infami, & senza cagion legittima luoghi di farsi spettatori nelle battaglie de gli huomini in quella guisa, che altri suol dare a popoli le feste de' tori, o di altre saluatiche fiere & i successori le maniere de' loro predecessori di mano in mano seguitando, ci trouiamo condotti in tal termine, che comunalmente si tiene, che come altri è mentito, per qualunque cagione egli sia stato mentito, così senza altro rimedio egli sia obligato a leuarsi quella mentita da dosso con la spada. Et a questo disordine, il quale è homai passato tanto auanti, quanto si uede, a' Signori, che danno i campi, principalmente si conuiene di prouedere: accioche per quella medesima porta, donde i caualieri dal diritto camino si sono trasuiati, apparino ritornando a rimettersi in su la smarrita strada. Et perche altri si possa cō sano giudicio regolare, dico che la mentita non è quella, che induce abbattimēto, ma la cagione, per la quale ella è stata data. Et se il mancamento, del quale altri è incolpato, non si richiede proua d'arme, la mentita non puo altri obligare a battaglia, Perche alla qualità delle ingiurie, et non alle mentite si ha da riguardare. Io so che ad alcuni parrà nuoua questa opinione: ma que' tali hanno da sapere che piu nuoua è la opinion loro; et la loro usanza. Anzi che antica è la mia, et la loro nuoua; conciosiacosa che legge alcu=

Si dannano i Signori.

Officio de Signori.

La mentita non induce abbattimento.

na non si truoua, per la quale si dichiari, che altri per esser mentito debbia all'arme uenire. Ma tutte quelle leggi per le quali abbattimẽti sono stati conceduti, hãno espresse le cagioni speciali senza fare di mentite alcuna mentione. Et questa è la uera & antica consuetudine approuata per le leggi de' Longobardi, et per constitutioni di Imperadori. Et se per le mẽtite dar si douessero abbattimẽti, uana sarebbe stata la fatica prima de' Longobardi, et appresso de gli altri Prẽcipi, che hanno statuiti i casi particolari, per li quali si habbia a combattere, et espressi ancora di quelli, per li quali non debbia esser lecito di uenire in pruoua di arme si come nel seguẽte capitolo chiaramente intendiamo di douer mostrare.

IN QVALI CASI PER LEGGI Longobarde & altre siano stati conceduti & uietati abbattimenti. Cap. IIII.



Casi da duello.

OLTI sono i casi nelle leggi Longobarde espressi, per li quali abbattimẽto si concede: & noi di uno in uno cercheremo di recitargli. I. Et percioche i dottori, i quali in materia di Duello hãno scritto, dicono che per quelle si determina che per delitto di Maestà offesa, et per tradimẽto della patria si debbia combattere; io questa ordinatione non trouo in alcun luogo per particolar legge chiaramente espressa. Ben dico che se per cagion ueruna si ha da cõcedere battaglia, per quelle principalmente conceder si dee. Ma quello, che in questo proposito ho ritrouato, è

una legge, della quale queste sono le parole. Se alcuno ,,
hauerà accusato chi che sia al Re di cosa, che al peri= ,,
colo dell'anima sua s'appartenga, all'accusato sia lecito ,,
di difendersi per battaglia: Et sopra questa legge diuer ,,
se sono le sentenze de' dottori: che altri dicono quelle
parole, Di cosa, che al pericolo dell'anima sua s'appar= ,,
tenga doursi intendere dell'accusato: & altri dicono del Re: et questa seconda par che sia piu da approuare, et se bene la chiosa tiene altra opinione, dicendo che gia di sopra è stato dalla legge ordinato di colui, il quale ha pensato, ò consigliato contra l'anima del Re cio non fa al proposito, che di sopra si è parlato, come di delitto pronto, o manifesto: et qui si tratta della sola accusa. Vero è che in uno altro luogo si fa mentione de gli abbattimenti che si concedeuano per infideltà senza altra espressione; nè altro mi ricorda di hauer letto in quelle leggi, che facei a per questo caso. Questa è adunque una delle cagioni, per le quali dir si puo che concedono Duello le constitutioni Longobarde.

II. Vna altra ne è, Se Donna è incolpata di hauer tenuto trattato di far morire il marito. Et qui è da notare che per una altra legge si determina che se huomo è accusato di hauere uccisa la moglie innocente, non per cio si dee uenire ad abbattimento.

III. Caso di battaglia è ancora, Se altri chiama altrui cornuto.

IIII. Se alcuno accusa persona, che gli habbia il padre ucciso di ueleno, o in altro modo furtiuamente.

V. Se a ueruno uiene apposto che egli habbia ue-

ciso colui, con cui egli era in tregua.

VI. Et *ancora quando altri sia incolpato di hauere uc ciso o fatto uccidere padre, o madre, o fratello, o sorel= la, o altro parente per conseguire i loro beni.*

VII. *Si ha appresso da uenire a battaglia se altri da rà nome di dishonestà, o di strega a donna libera, che sia in altrui podestà.*

VIII. *Se alcuno accuserà persona, che habbia con la sua donna adulterio commesso.*

IX. *Se dirà hauer trouato che altri alla moglie sua habbia poste le mani nel petto, o nel seno.*

X. *Et se darà alla moglie sua biasimo d'adulterio.*

XI. *A queste cose si aggiunga, Se alcuno sarà accusa to per incendiario.*

XII. *Se altri sarà accusato di giuramento falso.*

XIII. *Se sarà detto che ueruno habbia fatto furto di prezzo da sei ducati insuso.*

XIIII. *Et se a seruo sarà apposto che egli habbia fatto furto, & il suo Signore lo nieghi, al Signor suo si richiederà di difenderlo per battaglia.*

XV. *Se sarà negato deposito di più di uenti ducati.*

XVI. *Se il figliuolo negherà il debito del padre morto.*

XVII. *Se alcuno sarà detto possessor di mala fede di cosa mobile, o immobile, se per cinque anni la haue= rà posseduta potrà difenderla per Duello.*

XVIII. *Et in caso di contrarie, et pari testimonian ze si ha da eleggere uno de' testimonij dell'una parte, et un'altro dell'altra, & que' due hãno da combattere.*

XIX.

XIX. *Contendendosi ancora di alcuna possessione, et producendo una parte, o amendua istrumenti, & allegandosi quelle essere falsi, si determina per battaglia.*
XX. *Et il medesimo si fa in controuersia di chi primo di alcuna possessione sia stato inuestito.*
XXI. *Et se altri dirà essere stato sforzato a fare alcuno istrumento.*
XXII. *Et ultimamente se alcun seruo dirà di essere libero. Questi sono i casi, sopra i quali per le leggi Longobarde (che così chiameremo tutte quelle, le quali in quel uolume sono comprese) è determinato, che uenir si possa ad abbattimento.*
I. *Et Federigo Imperatore in una sua constitutione di mantener la pace, uuole che se alcuno stante la pace hauerà altrui ucciso, essendo manifesto l'homicidio, & allegando colui di hauerlo ucciso difendendosi, possa prouarlo per Duello.* Federigo Imperadore.
II. *Et lo medesimo statuisce ancora auuenga che ucciso non l'habbia, ma ferito solamente. Hor da queste tali ordinationi si pruoua esser uero quello, che noi nel capitolo di sopra habbiamo scritto, che ne per ogni parola (come a nostri dì è usanza di fare) ne per mentite, ma per cagioni delle leggi espresse, et approuate ad abbattimento si possa uenire. Il che anche per una altra uia di contrarie ordinationi intendo di mostrare.* Casi con duello.
I. *Ho detto dauanti che per leggi Longobarde in caso che al marito sia opposto, che egli habbia la moglie innocēte uccisa, non percio ne ha da seguir Duello.*
II. *A questo aggiungo che per quelle ancor si dichia=*

ra che se seruo, o serua hauerà seruito trenta anni, & che di questo ne sia uera centezza, non possa tentar battaglia per liberarsi.

III. Se alcuno haurà posseduto beni per ispatio di trenta anni, non possa esser per cagione di quelli chiamato ad abbattimento.

IIII. Et se alcuno da' suoi parenti viene oppresso che egli sia bastardo, per usurpargli i beni.

V. O se altri dirà che le facultà dell'altrui moglie a lui s'appartengono, non percio si concede che si habbia a combattere. Onde si mostra manifestamente, che non per ogni fuscello si ha da uenire ad abbattimento, dapoi che coloro, i quali hanno gli abbattimenti istituiti, hanno spetialmente espressi casi da douersi per quelli uenire a battaglia; & per altri il combattere hanno uietato. Et queste leggi, per le quali ne' casi proposti il Duello fu uietato, non per altra cagion furono fatte, se non perciochè da alcuno doueite essere tentato di conducersi per quelli in pruoua di arme. Et a quo' buoni Re non parue che quella si conuenisse, & percio ne fecero quelle ordinationi. Et perche altri hauesse in que' casi data alcuna mentita, non percio abbattimento ne saria seguito: che si come la mentita è una tal repulsa di ingiuria, la quale obliga altrui alla pruoua; ella nondimeno non induce obligation di pruoua se la cosa sopra la quale ella è data, non merita di esser prouata. Et cosi a nostri dì si douerebbe usare; che combatter non si douerebbe se non per querele, che ueramente meritassero giustification di arme. Et quali queste possano

Mentita.

essere

essere nel seguente capitolo ne dirò quale sia la mia opinione.

PER QVALI CAGIONI SI DEBBIANO poter concedere abbattimenti. Cap. V.



Abbiamo uiste le leggi di coloro, che del Duello in queste nostre parti furono i primi auttori; dall'ordine delle quali s'è tanto ampliandosi lontanata la licenza moderna; che a uolerla restriguere in casi particolari sarebbe co sa nõ che malageuole, ma i npossibile. Et per tanto io dirò quello, che a me parrebbe per regola generale che seruar si douesse, sotto due capi tutti gli abbattimenti raccogliẽdo. Dico adunque che cosa conueneuole nõ mi pare che alcuno si debbia mettere a pericolo di morte se nõ per cagione, che meriti morte. La onde accusãdo altri altrui di mãcamento, al quale per pena la morte si richiedesse, Duello si potrebbe cõcedere. Appresso per essere da persona di honore, l'honore alla uita suole essere preposto, quãdo ad alcuno fosse apposto di tal difet to, che per quello dalle leggi ciuili persona fosse dichiarata infame, & fosse da' tribunali ributtata, sopra tal querela ancora direi che non gli douesse essere disdetto il difendersi con le arme intendẽdosi sempre nõdimeno che per uia ciuile non se ne possa uenire a giustificatione. Et per querela, che in una di queste due maniere cõ presa non sia, non ueggo come Signore, saluo il diritto della ragione, & con honor suo possa nella giuriditione

Casi da duello.

Officio di Signori.

sua abbattimento concedere. Et questo è in questa parte il mio parere; il quale se bene in due capi è ristretto, que' sono tali, che io temo piu tosto di riceuerne biasimo di essermi troppo allargato, che altri ragioneuolmente mi possa riprēdere che io fuori di alcuna conueneuolezza mi sia ritirato. Ma *in tāta licenza uniuersale, nō sono potuto contenermi che anche io alla mia opinione non habbia allargato il freno.* Et *quella ben uorrei io che s'intendesse in tal maniera, che io non tanto dico che per tutti i casi, i quali sotto i due capi proposti possono esser compresi, si debbia dar capo da cōbattere, quanto che per quelli, che compresi non ui sono, in alcun modo non si debbia lasciar combattere.* Et *tanto intorno a cio basti a me di hauer detto in generale, lasciando a Signori il carico della piu particolare esaminatione.*

DELL'OFFICIO DE' SIGNORI INTORNO ALLE QVERELE. CAP. VI.



OR *è da notare ancora, che con tutto che i* Re *Longobardi formassero le leggi, per le quali era permessa la battaglia, non bastaua che la legge ui fosse:* Ne *perche ui fosse legge altri senza altro poteua altrui richiedere, se non ricorreua al legittimo giudice, il qual dichiarasse quello essere caso, per lo quale non si douesse negare di lasciare che si uenisse a* Duello. Et *cio era dirittamente fatto; percioche a chi intende di douere esser parte, non dee esser lecito il giudicare: et per giudicio si richiede.*

E da giudicare se le querele meritin duello.

se questa

se questa, o quella querela per uigor delle leggi meriti abbattimento, o nô. Oltra di questo Messer Paris fa mentione, che ancora ne' tẽpi suoi si usaua di uenire à Duello con licenza de' Prencipi, i quali conosciuto che la querela meritasse battaglia, doueuano concederla, & non altramente; dicendo pure ancora il medesimo che non si concedeua se non per grauissime cagioni. Perche uoglio dire io, che i Signori, i quali danno i cãpi, sono essi giudici delle querele in questo modo; che a loro si appartiene di conoscer principalmente se elle meritano diffinitione di arme, o nò. Se la persona è suspetta del mancamento che le è apposto; & se inditij ui sono. Et non ui occorrẽdo queste cose ben prouate, et ben giustificate, non debbono concedere alcune patenti, che essendo la pruoua delle arme ordinata come per una tortura da esprimere la uerità, se ne' ciuili giudicij, doue la proua è ragioneuole, et certa, nõ si puo metter persona al tormento senza le debite informationi, & senza gli inditij conuenienti, meno si dee cio fare nel giuditio delle arme, il quale è per auuentura cosi poco ragioneuole, come egli è molto dubbioso. Appresso hanno essi Signori da intendere se quella querela è stata altra uolta tentata da alcuna delle parti di prouare ciuilmente, o in altra guisa: & se è stata tentata, o prouata, o non prouata che si sia, non è piu lecito di ridurla ad abbattimento. Ancora, et questo diligentissimamente è da inuestigare, se ella per altra uia si puo giustificare, o no: Et potendosene ciuilmente uenire alla pruoua, le armi non ui hanno luogo; che se da' tribunali ciuili le quistioni sono

Officio de Signori.

Inditij.

Querela tentata al ciuile.

Pruoua ciuile.

dall'uno all'altro rimesse, per conuenirsi le attioni di quelle piu all'altro che all'uno, maggiormente è da far ciò dal giudicio dell'arme al ciuile, essendoui la disconueneuolezza molto maggiore. Et sopra questi due ultimi articoli debbono i Signori prenderne giuramento da chi il campo loro domanda: ne senza giustification di quelli uuol ragione che lo habbiano a concedere ad alcuno. Ilche tanto maggiormẽte dico esser da fare, quanto publica cosa è, che delle querele occorrono, le quali si potrebbono ciuilmente diffinire; et chi alla prueua delle arme si sente chiamare, di schifar quella si uergogna essendo nella opinione del uulgo, che il ricercar la uia della ragione à caualieri non si conuenga. Piu dirò, che s'è uisto ne' cartelli far mentione, che non ostante che con ciuili testimonianze altri potrebbe la sua intention prouare, pur con le armi intẽde di dimostrarla. Et con tutto cio i Signori le loro patenti non negano a persona. Debbono ancora i Signori prendere il giuramento di calunnia, cio è, che non malitiosamẽte, ne con animo di infamare altrui prendono la battaglia: ma perciochè tengono ueramente di pigliar le arme per la uerità. Et questo giuramento fu ordinato, et usato da' Longobardi, et dapoi ancora lungamente è stato in uso: ma la negligenza de' Signori ha ancor questo tolto uia: che non hanno mirato ne a diritto, ne a torto: ne a giustitia, ne ad ingiustitia: ne hanno hauuto rispetto al douere, & all'honor loro: ne alcuna riuerenza a Dio: & cosi hanno strabocchenolmente ogni ordine confuso: & hanno ridutto questa uituperosa licenza di aprire gli steccati ad ogni

Giuramento.

Abuso.

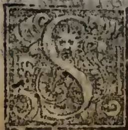
Si dannano i Signori.

Giuramento di calunnia.

Abuso.

ad ogni qualità di persone, et per ogni cagione, & senza alcuna cagione, et senza alcun ritegno. Di che quanto ne meritano biasimo coloro, i quali ne furono i primi auttori, tāto sarebbono degni di eterna commendatione quelli, che gli abbattimenti ritornassero sotto le loro diritte leggi. Che questo facendo il grado della caualleria nella pristina dignità uerrebono a ritornare; et renderebbono i loro steccati piu riguardeuoli; & farebbono conoscere se stessi per Signori di giustitia, et di equità. Et a questo è ancora da aggiungere che i Signori cō sacramento debbono chiarirsi da coloro, che i campi domandano, se quella che isbongono, è la uera loro querela: percioche non mācano di quelli, i quali chiudono nel l'animo quello, di che è la loro intētione di combattere, et una altra cosa di fuori fanno sentire. Alla qual falsità debbono i Signori cercare con ogni industria di douerui prouedere. Et questo dico io, percioche trouato mi son là, doue io ho cosi fatta malitia discouerta. Giuramēto.

DELLA FORMA DELLE PATENTI DE CAMPI. CAP. VII.



OGLIONO uniuersalmente i Signori, quando alcuna patēte di campo fanno espedire, usare un tal proemio; Che per esser stati pregati da persone, alle quali cosa ueruna non possono negare, si sono condutti a concedere cāpo franco. Il che non altronde procede, se non dalla poca cura, che hanno di conoscere le querele; che se di quelle ha= Si dannano i Signori.

uessero conueniente contezza, o le patenti non darebbono, o sotto piu honorato titolo le farebbono espedire: percioche quando a concedere abbattimento si lasciassero con ragione inducere, farebbono ancor fede che la querela fosse di graue biasimo, & che meritasse inquisition di uerita: & sopra questo piu che sopra le altrui preghiere si douerebbono fondare. Et questo sarebbe honoratissimo proemio, per quello comprendendosi che hauessero non tanto hauuto risguardo alle persone, quanto alle querele: ilche è proprio officio di uero giudice, et di legittimo Signore. Vsano ancor di passar le querele con parole generali, senza quelle altramente dichiarare, il qual costume non mi par punto da comendare; che si come non hanno a dar campo senza cagione legittima, cosi quella debbono nelle patenti esprimere, accioche la loro giustitia si conosca: & accioche colui, che è richiesto, non possa essere ingannato, non potendosi sotto quella patente combattere altra querela, che quella la quale ui si uede essere scritta. Ne cio dico io senza grandissimo fondamento di ragione, percioche (secondo che ancor nel precedete capitolo ho fatto mentione) io so che ci sono stati di coloro, che a Signori hanno fatto sporre una querela, & sopra una altra hanno cobattuto. Ilche non so come possa passare senza biasimo di chi nella giuriditione sua, & dinanzi a gli occhi suoi lascia uccidersi gli huomini senza saperne egli il perche. Si doueranno adunque nelle patenti esprimere le querele: et si douera prendere il giuramento, del quale io ho di sopra parlato; accioche il giuditio diritamente

Officio de Signori.

Le querele si han da esprimere nelle patēti.

qu...

dunb

tamente proceda; & che a' Signori non sia dato a uedere una cosa per una altra. Appresso una altra cosa non men danneuole ueggio io usarsi nelle piu delle patenti; che non uogliono i Signori esser giudici delle cose, le quali fra i caualieri hanno da passare: il che da tutte le parti a me sembra cosa uergognosa per essi Signori: Che se coloro, i quali domandano i campi, cercano le patenti tali, fanno ingiuria a cui le domandano, in quel modo mostrando di dubitare del loro sapere, o della loro fede. Se i Signori sono quelli dessi, che a cosi scriuere si muouono, fanno poco honoreuolmente a priuar se stessi della loro giuriditione; et di giudici legittimi che sono, farsi priuati testimonij. Oltra che non so quanto conueniente cosa sia, che dinanzi al loro tribunale s'ammazzino gli huomini, et che essi uogliano farsi spettatori dello spargimento del sangue et delle anime altrui, & essere appresso si dilicati, che loro graui di prendere il pensiero di giudicar sopra quelle differenze, che nascono in presenza loro. Onde poi ne segue quella altra mala usanza; che ad ognuno è lecito di stratiare l'aduersario suo, & di farlo consumare le hore, & il giorno intero disputãdo con biasimo, & con disprezzo della caualleria. Ilche è anche molte uolte cagione che tali entrano in querela di arme, che non ui entrerebbono se pensassero di douer combattere: & se non hauessero piu speranza nelle penne, & nelle lingue de' Consultori, et de' Padrini, che nel proprio lor ualore, & nelle proprie loro mani. Voglio io adunque dire, che alcuno non dee riccorrere a domandar campo franco a persona

Si dannano Signori.

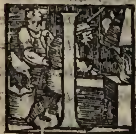
I Signori debbono giudicare.

in cui egli non habbia intera fede. Et qualunque Signore si sente, che altre patente di campo gli richiede, & libera non gliele richiede, non dee una cotale onta comportare; & intendendo, che due huomini hanno da andare ad occidersi sotto la sua giuriditione, non dee lasciargli procedere a tal diffinitione, se non sotto il giudicio suo, & sotto la sua determinatione. Et se la querela non merita inquisitione di uerità, non dee dar cãpo; & se la merita, dee troncare le dispute, & far che se ne uenga alla conclusione. Et se altri non si assicura di sapere egli giudicare, o di hauere chi lo possa consigliare lasci star di dar campo: che il mettere due huomini in uno steccato, non è altro (come gia habbiamo detto) che mettergli alla tortura per trarne la uerità, & alla tortura non si dee mettere alcuno senza giudice, et senza giudicio. Ma per auuentura dubitano alcuni, che se essi uorranno giudicare, sopra loro non cada la sentenza, & che altri appresso sopra quella gli debbia alle arme ricercare. Ilche in alcun modo non dee essere lecito di fare altrui. Che primieramente coloro, i quali al campo uengono di alcun Signore, ancor che per altro a lui possano esser pari, ò ancor di lui maggiori, in quello atto di quella querela, & di quel giudicio sono minori, et soggetti; & egli è giudice, et Signore. La onde di quello atto per la molta disaguaglianza non puo essere à battaglia ricercato. Poi se il Duello è una forma di giudicio, et l'ordine de' giudicij è tale, che se bene altri si appella di alcuna sentenza, egli, percio non chiama il giudice in contradittorio giudicio; ne contra il giudi

I Signori non possono all'arme esser richiesti.

ce, ne contra i beni di lui procede in quella causa, ma contra la parte sua contraria. Non altramente in differenza d'arme contra il giudice non si ha da prender la quistione. Et se pure altri contra il Signor del campo si uolesse risentire, altro rimedio non gli rimarrebbe, che di andarne a dare la querela al supremo Signore, ilquale conosciuta la ingiustitia di colui, lo hauesse a condennare in quella forma che de' giudicij ordinarij si fanno i sindicati. Et quando il Signor del campo fosse egli il supremo Signore, altro non ci sarebbe che fare. Si che per tal rispetto non debbono i Signori rimanersi dal uoler liberamente giudicare.

CHE FRA PADRINI NON HANNO DA NASCERE QVERELE CAP. VIII.



IN tutte quelle cose, intorno alle quali puo nascer differenza, & contentione si debbono gli huomini guardare di contentarsi del loro proprio sapere; & hanno da ricorrere al consiglio de gli amici, et delle persone prudēti. Et se in materia alcuna questa cosa si dee stimare necessaria, cio principalmente e da dire che sia in quelle, nelle quali della uita, et dell'honore si ha da trattare; perche ueggiamo ancor da' piu sauij caualieri usarsi maggior diligenza in prouedersi di persone, che siano esperte, & intelligenti di stilo di caualleria, & di ragion di arme iquali gli habbiano da consigliare, & da indirizzare nelle loro scritture; & al campo gli habbian da gouer-

nare in modo, che in parte alcuna non perdano delle loro ragioni. Et questi cosi fatti officij tra due maniere di huomini sono compartiti; tra letterati, & caualieri: de' quali gli uni Consultori, & gli altri Padrini usiamo di nominare. Et quando alcuno letterato hauesse dello stilo delle arme intelligentia, o caualiero di lettere, un solo a queste due opere potrebbe bastare. Hor percioche il carico principalmente a Padrini soprasta, de' consultori altro che dir non ci occorrendo (che le cose trattate nel primo libro a loro principalmente si

Padrini. appartengono) de' Padrini parleremo in questo capitolo. Et se di questo uocabolo habbiamo da dire alcuna cosa, auuiso io che siano cosi chiamati, o perche i caualieri, che nelle mani loro si rimettono, gli habbiano da hauere in luoghi di padri; o pur che questa uoce per mutation di lettere sia uenuta da latini, i quali chiamauano Patroni coloro, che prendeuano altrui sotto la fede

Patroni. della loro difesa. Non uoglio tacer che non ci manca

Pattini. che non Padrini, ma Pattini gli usa di appellare. Il che se si uorrà concedere, si dirà essere percioche essi al campo fanno i patti insieme. ma comunque essi si chiamino, o donde che si sia deriuato il loro nome, molto necessaria è l'opera loro; & il uero loro officio è il difendere come aduocati i loro caualieri: & si come questo è ueramente l'officio loro, cosi mi pare ancora che essi non meno debbiano essere priuilegiati, che gli aduocati delle quistioni ciuili. Et si come nelle quistioni

Tra Padrini non ha da seguir querela. ciuili essi non hanno da pagare, ne da sodisfare parte alcuna di quello, a che i principali loro sono condannati, o

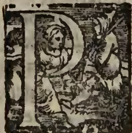
ti, o obligati, così ragion non uuole, che per querele, nelle quali eßi sono procuratori poßano eßere incaricati, ne chiamati ad abbattimento. Le *ingiurie, le mentite, & i cartelli, & le disfide sono gia passate fra i principali; & i* Padrini *parlano come procuratori: il che è tanto quanno se gli ißeßi principali parlaßero: & se i principali parlaßero dopo la querela gia contestata, piu non ui haurebbe luoghi a nuoui carichi, ne a nuoue mentite: & se fra loro luogo non ui hauerebbe, meno ui dee fra coloro hauere, i quali parlano per loro.* Ilche *si come è ragioneuole, così ancora si ha da seruare per conseruatione del diritto stilo di cauælleria; & accioche altri liberamente il suo officio poßa eßercitare.* Et *questo dico io, percioche egli auuiene alcuna uolta, che tali prendono il carico di eßer* Padrini, *che non tanto lo fanno per diffendere i loro caualieri, quanto per attaccare nuoua querela.* Et *questa è cosa fuori di ogni conueneuolezza, si per quello, che gia detto se n'è, come ancora per eßere la natura del* Duello *tale, che si dee anzi ristringere, che allargare, non eßendo ragioneuole che di una battaglia una altra ne habbia a seguitare.* Et *eßendo la cosa così, come ella è ueramente, da' caualieri con infallibile ordine si dee questa regola oßeruare.* Et *i* Signori *de' campi, quando a loro si ricorra per diffinir querela, che fra* Padrini *sia nata, quella debbono eßi dannar per non legittima, & per non querela, & troncar tutte le uie da poterſi peruenire a così dishoneste imprese,*

Abuso.

Officio de Signori

DE' MALEFICII, ET INCANTI. CAP. IX.

Malie.



ER legge Longobarda uiene proueduto, che coloro, i quali per cõbattere si conducono in campo non portino herbe, che a malie s'appartengano, ne altra cosa di incantesimo. Et a cio par che nõ senza ragione si habbia hauuto risguardo. Et non senza ragione i moderni Padrini fanno spogliare i caualieri, che hanno da entrare in battaglia, & iscuotere, & diligentemente esaminare i loro panni. Che non mancano di coloro, i quali si danno a cotali arti; facendo una pestilentiosa compagnia insieme co' demonij, & facendosi indouini (come dice il Poeta)

Fanno malie con herbe & con incanti.

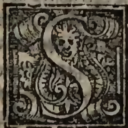
Et queste cosi fatte arti sono da essere in maniera fuggite da gli huomini Christiani, che non solamente coloro, i quali le esercitano, ma chi con loro usa, chi uisita le loro case, & in casa di cui eßi si riparano, per sentenza di Agostino, adopera contra la christiana fede, & contra il sacro battesimo, & diuiene pagano, apostata, & nimico di Dio. Et pur tuttauia a queste cattiuità uanno gli huomini appresso. Et quale per curiosità, & quale per malitia non ci sappiamo nella uera religion nostra mantenere. Et in tutti i tempi, & in tutte le religioni, & superstitioni si è dilettato il mondo di si fatti studij; che nella antica legge di Dio è registrato che Saul Re andò a trouar la femina incantatrice: &

de' Maghi di Egitto si leggono le marauiglie fatte nel cospetto di Faraone, cōtra le uirtuose operationi di Mose. Et da' Gentili si teneua che, nō che altro, ma la luna si potesse di cielo tirare in terra per forza di incantamenti. Et a' di nostri non pochi sono coloro, che a cotali infidelità hanno riuolti gli animi; & nella materia, la quale trattiamo di Duello si usa di far diuersi malefici. Et perciochè per rimediare a quelli, altri fa quella diligente inquisitione, la qual io ho detta de' panni; & altri fa dar giuramento al caualiero; io non ho per molto profitteuole rimedio quello scuotere di uestimēti; che et in quelli si possono scriuere delle parole senza che si possano poi uedere: & in su la carne ignuda so io che si scriuono parole di incantagione la notte precedente al dì della battaglia; & so che ci sono delle altre parole, che i caualieri entrati ne gli steccati in sul muouersi, che fanno l'uno contra l'altro, mormorando le dicono mirando nel uiso i loro nimici. Le quali tutte sono cose malefiche, & di diaboliche inuestigationi. Et io ho conosciuti di quelli che sotto la fidanza de gli incanti sono andati a gli abbattimenti; et ho parlato con de gli huomini altramēte ualorosi, i quali con sicuro animo entrati in campo dicono, che al primo aspetto dell'aduersario sono rimasi abbagliati, & istorditi. Et ho uisto tale, che proferiua di incantar due spade, che non potessero ferire, et come fossero state fra i combattenti compartite, di disincantare (per così dire) quale a lui piaceua. Et altre cose si fanno di arte magica infinite. Et per tanto essendo elle cose, che scorgere per uia di alcuno sentimento

non si possono, uorrei anzi far dare al mio aduersario
Giuramẽto. il giuramẽto, che egli non ha addosso, ne è per portare ne per adoperare alcuno incanto. Che sentendosi huomo christiano douere andare al giudicio di Dio, & auuedendosi di hauer iscorta il Diauolo, non so con quale animo debbia uolere per cominciamento di giornata lasciarsi inducere a pigliar un sacramento falso. Et se pure alcuno fosse di si poca religione, che egli non se ne facesse punto stima, sappia, che Dio è onnipotente, et che nelle mani sue è la uittoria de gli eserciti, non che di una spada particolare; & che egli non è da schernire, anzi contra gli schernitori si suole dimostrare acerbissimo uendicatore. Et percioche per le mani de' Padrini soglion ordinariamente passare queste malie, & queste ciancie, non sarebbe per auuentura malfatto, che a loro ancora si desse giuramento, che ne essi a caualieri loro hanno dato, ne fatto, ne sono per dare, ne per fare incanto alcuno, ne sanno che egli, ne altri ne habbia alcuno da adoperare in alcuna maniera quella giornata: & che risapendolo non sono per comportarlo; anzi che incontanẽte al signor del campo, & alla contraria parte il tutto faranno manifesto. Et cosi conforterei io ogni
Officio de Signori. Signore, che ad ogni richiesta di qualunque s'è l'una delle parti, & a' caualieri, et a' Padrini cosi douesse far giurare, se uolessero uenire a battaglia ne' loro steccati. Et percioche nelle historie si legge di Milone, che egli
Milone. Alettorio. in tutte le battaglie fu uincitore per uirtù dello Alletto rio, che egli portaua addosso; il quale dicono essere una gioia, che ha sembianza di christallo, laquale si truoua

ne uentrigli de' galli di grossezza di una faua, ancor ch'io non intenda quanto questo altrui possa parere uerisimile, nondimeno dirò, che quando o questa, o altra simile cosa si trouasse, anche quella da gli steccati doue rebbe essere sbandita.

CHE NON SI DEE COMBATTERE senza arme da difesa. Cap. X.



CRITTO è nella legge Longobarda, che dapoi che ad alcuno per legge è giudicato che possa uenire a Duello, in ogni altro caso, che in caso di infidelità, si debbia combattere cō bastoni, & con iscudi. Dalle quali parole tornerò io pure a dire, che ageuolmente si comprende la institutione del Duello, non essere stata fatta per honore di caualleria, come uogliono tirarla i moderni combattēti, ma solamente per inquisitione di uerità, da che non con arme caualleresche, ma con bastoni da coloro si usaua di uenirne alla diffinitione. Et percioche il uoler ritornare le maniere, che hoggi si usano, al costume de' Longobardi sarebbe cosa piu da ridere, che posibile da fare, noi pur le arme caualleresche a gli steccati lasciando, di quelle tratteremo. Et di quelle ragionar douendo si, primieramente è da sapere, che non meno uirtù di huomo ualoroso è la prudenza, che sia la magnanimità o la fortezza. Anzi tanto è uirtù la fortezza, & la grandezza dell'animo, quanto sono dalla prudenza accompagnate; & gouernate; che senza quella non ualo-

Duello non istituito per honore.

Prudenza, & magnanimita.

roso, ma furioso piu tosto douerà esser l'huomo reputato. Et *magnanimo non è colui, ilquale senza consiglio alcuno si mette alle grandi imprese, ne chi di esporsi a pericoli si diletta; ma quegli, ilquale con sano auuedimento nelle opere generose si gouerna; et che doue il publico beneficio, o l'honor suo il richiede, da' pericoli non si ritrahe.* Che (*come ben dice* Aristotele) *non è forte ne colui, ilquale teme ogni cosa, ne quell'altro, ilquale le paure non misura.* Hor *si come la grandezza dell'animo ad assalir il nimico ci fa arditi, cosi la prudenza a difender noi stessi ci ammaestra.* Perche *io uoglio dire ch'io non hauerò mai per ualoroso caualiero colui, il quale senza arme da difesa si conducerà a combattere.* Et *con tutto che dal uulgo siano riputate honoreuoli le spade sole in camiscia, o pugnali, o altre tale arme, nellequali la morte si uede manifesta, non percio concorrerò io in quella sentenza; ne istimerò coloro, che in quella guisa entreranno a battaglia piu honorati che cinghiari, i quali da furore trasportati ne gli spiedi uadano ad inuestire.* Et *di coloro, a cui par cosa honoreuole non solamente il non istimare, ma il gittar la uita, istimerò io che di poco prezzo debbia essere la loro uita, facendone essi medesimi cosi poca stima.* È *reputata cosa sopra tutte le altre uergognosa, se essendo altrui commessa da un* Prencipe *la guardia di alcun castello, egli senza licenza lo abbandona; & noi le cui anime hanno hauuto in guardia dal creator nostro, & dal nostro* Signore *questo cosi bel ricetto de' nostri corpi, non habbiamo alcuno rispetto, quello gittando, di*

Magnanimo

Spade sole.

farci

farſi a lui ribelli, & di perdere i corpi inſieme con le anime. Poi ſe caualliero alcuno ua alla guerra, quegli pare eſſere piu honorato, il quale nelle battaglie meglio armato ſi appreſenta. Hor perche nelle publiche querele ſia bene comparir coperto di arme, & nelle priuate ignudo, io non lo intendo. Mi par ben di intendere che, & qui et quiui l'huomo habbia parimente da moſtrar ualore, & da deſiderare uittoria. Et ſe coſi è medeſimamente armati ancor nell'una, et nell'altra impreſa ſi dourebbono moſtrare. Et ſe pure i caualieri uogliono hauer queſto riſguardo di uſar corteſia al nimico ſuo di dargli arme, con le quali ſi poſſa uenire alla diffinitione, riſponderò che per dire io che ſi debbiano armare intendo di dire che ſi armino in maniera tale, che ſiano armati, et non di arme caricati. Che officio di caualiero è di accompagnarſi l'ardire con la prudenza, che ſi poſſa conoſcer che ne egli la uita ha tanto cara, che per guardar quello uoglia comettere atto uile; ne ſi poco l'apprezza, che ſenza legittima cagione ſi uoglia di quella priuare. Benche non hauerei io mai per atto dishonoreuole il uenire armato da huomo d'arme, eſſendo quelle le proprie arme de caualieri, & ſotto quelle uccidendoſi de gli huomini, et ſotto quelle eſſendo ageuole à Dio moſtrare il ſuo giudicio. Vero è che uorrei ancor che le arme portate foſſero incontanente; & che non ſi entraſſe nello ſteccato quando foſſe tempo da uſcirne; et principalmente che le arme da offeſa foſſero medeſimamēte da huomo d'arme, et da guerra. Et quando altri con ſole arme da offeſa uoleſſe cōbattere a' Si=

Officio di caualiero.

Appreſentatione di arme.

Officio de Signori.

roſo, ma furioſo piu toſto douerà eſſer l'huomo repu-

Magnanimo *tato.* Et *magnanimo non è colui, ilquale ſenza conſiglio alcuno ſi mette alle grandi impreſe, ne chi di eſporſi a pericoli ſi diletta; ma quegli, ilquale con ſano auuedimento nelle opere generoſe ſi gouerna; et che doue il publico beneficio, o l'honor ſuo il richiede, da' pericoli non ſi ritrahe.* Che(*come ben dice Ariſtotele*) *non è forte ne colui, ilquale teme ogni coſa, ne quell'altro, ilquale le paure non miſura.* Hor *ſi come la grandezza dell'animo ad aſſalir il nimico ci fa arditi, coſi la prudenza a difender noi ſteßi ci ammaeſtra.* Perche *io uoglio dire ch'io non hauerò mai per ualoroſo caualiero colui, il quale ſenza arme da difeſa ſi conducerà a combat-*

Spade ſole. *tere.* Et *con tutto che dal uulgo ſieno riputate honoreuoli le ſpade ſole in camiſcia, o pugnali, o altre tale arme, nellequali la morte ſi uede manifeſta, non percio concorrerò io in quella ſentenza; ne iſtimerò coloro, che in quella guiſa entreranno a battaglia piu honorati che cinghiari, i quali da furore traſportati; ne gli ſpiedi uadano ad inueſtire.* Et *di coloro, a cui par coſa honoreuole non ſolamente il non iſtimare, ma il gittar la uita, iſtimerò io che di poco prezzo debbia eſſere la loro uita, facendone eßi medeſimi coſi poca ſtima.* È *reputata coſa ſopra tutte le altre uergognoſa, ſe eſſendo altrui commeſſa da un* Prencipe *la guardia di alcun caſtello, egli ſenza licenza lo abbandona; & noi le cui anime hanno hauuto in guardia dal creator noſtro, & dal noſtro* Signore *queſto coſi bel ricetto de' noſtri corpi, non habbiamo alcuno riſpetto, quello gittando, di*

farci

farsi a lui ribelli, & di perdere i corpi insieme con le anime. Poi se caualliero alcuno ua alla guerra, quegli pare essere piu honorato, il quale nelle battaglie meglio armato si appresenta. Hor perche nelle publiche querele sia bene comparir coperto di arme, & nelle priuate ignudo; io non lo intendo. Mi par ben di intendere che, & qui et quiui l'huomo habbia parimente da mostrar ualore, & da desiderare uittoria. Et se cosi è medesimamente armati ancor nell'una, et nell'altra impresa si dourebbono mostrare. Et se pure i caualieri uogliono hauer questo risguardo di usar cortesia al nimico suo di dargli arme, con le quali si possa uenire alla diffinitione; risponderò che per dire io che si debbiano armare intendo di dire che si armino in maniera tale, che siano armati, et non di arme caricati. Che officio di caualiero e di accompagnarsi l'ardire con la prudenza, che si possa conoscer che ne egli la uita ha tanto cara, che per guardar quello uoglia comettere atto uile; ne si poco l'apprezza, che senza legittima cagione si uoglia di quella priuare. Benche non hauerei io mai per atto dishonoreuole il uenire armato da huomo d'arme, essendo quelle le proprie arme de caualieri, & sotto quelle uccidendosi de gli huomini, et sotto quelle essendo ageuole a Dio mostrare il suo giudicio. Vero è che uorrei ancor che le arme portate fossero incontanente; & che non si entrasse nello steccato quando fosse tempo da uscirne; et principalmente che le arme da offesa fossero medesimamẽte da huomo d'arme, et da guerra. Et quando altri con sole arme da offesa uolesse cõbattere a' Si=

Officio di caualiero.

Appresentatione di arme.

Officio de Signori.

gnori de' cāpi si apparterrebbe di prouederui, non permettendo, che douessero sotto la loro giuriditіon cōbattere se non come a caualieri si richiede; seguitādo in cio gli esempij da M. Paris recitati, che uolēdo due cōbattere cō spade sole il signore uietò loro la battaglia Et che il medesimo fu fatto ancora di due altri; che haueuano da uenire ad abbattimēto con ispade, et cō pugnali, i quali esempij tāto piu sono da essere lodati, che alcuni altri iquali in contrario si potessero allegare, quāto questi sono di honore, et di esaltatione, et quegli altri in uituperio, & diminution dell'honore del grado di caualleria.

Spada sola.

DELLA ELETTION DELLE ARMI. CAP. XI.

Vantaggi del reo.



RAN uantaggio è ueramēte quello del reo: ne senza ragione è a lui grā uantaggio cōceduto: che essendo egli et accusato, et a cōbattere costretto: è ben cosa conueneuole che goda di ogni honesto fauore. Et fermamēte non poco fauore è quello, che solo che egli non sia uinto rimane uincitore la doue all'attore conuien uincere se egli non uuol perdere la querela. Et questo ancor è di ragione, percioche all'uno si appartiene di prouare, et all'altro è assai se egli difende. Poi minor nō è quell'altro fauore, che egli habbia da elegger le arme, con le quali si difenda; il che è pur da ragione accōpagnato: che se altri elegge di chiamarmi per la uia delle arme, la elettion di quelle a me si appartiene. Vero è che in questa elettione io non istimo

che

che debbia esser lecito tutto quello, che altri crede che lecito gli sia: percioche anche questa, si come le altre parti del Duello, dalla ragione dee esser regolata. Et se noi uorremo far diligente inquisitione con qual uia alla elettion delle arme si possa metter legge, a me sembra che discorrere si debbia in questo modo. Le pruoue delle arme, alle quali i caualieri ricorrer possono, in caso che per altra uia da loro alla giustificatione non si possa uenire, sono stimate che dal diuin giudicio debbiano riceuere la sentenza. Et uolendo aspettare la determinatione di quella, è necessario; che ogni uiolenza, & inganno debbia essere tolto uia, essendo quelle proprie (come dice Cicerone) l'una del Leone, & l'altra della uolpe, & dalla natura dell'huomo in tutto lõtane: Hor queste se in tutta la uita nostra da tutte le nostre operationi debbono esser tenute separate, cio maggiormente mi par che si debbia cercar di fare nella inquisition della uerità: et nella drittura de' giudicij. Et quãto alla uiolẽza, a me sembra che assai bene sia stato dalle leggi proueduto, dando il uantaggio delle arme al reo; che quando cio non fosse stato ordinato, ogni huomo robusto si sarebbe assicurato di apporre falsi biasimi, & di tirare a battaglia ogni men forte, promettendosi per fermo di douerlo potere atterrare. Et poscia che a quella è stato cosi bene proueduto, dapoi che lo inganno è ancora (secondo il detto del medesimo scrittore) degno di maggiore odio, a questo etiandio conueneuole cosa è che si debbia rimediare. Perche al reo nella elettione delle arme di dare alcuna legge ci appartiene. Et quel=

Regola di elegger le arme.

Violenza. Inganno.

là dee esser tale, ch'egli inganno non habbia ad usare; ne possa dare arme, le quali dalla dispositione del corpo suo ragioneuolmente non si possano aspettare. Che se bene altri puo dire che naturalmente noi siamo formati tali, che possiamo adoperare in ogni esercitio cosi l'una come l'altra mano; pur nondimeno in questo essere noi destri, et mancini è fermamente da tenere che

La disposition del corpo.

Manoni.

Nostra natura è uinta dal costume

Et per tanto se io sarò destro, et per tale sarò conosciuto, non douero uoler costringere il mio nimico a ci battere con una arme da mancino, non essendo quella la dispositione della persona mia, secondo la quale l'aduersario mio ha con me da combattere. Et se io non hauerò difetto nelle braccia, ne nelle coscie, ne nelle gãbe, non douero apprèsentarmi à battaglia con bracciali, ne con arnesi, ne con schinieri, che impediscano il piegare del gomito, o del ginocchio, o il contrapassare, che questo è manifesto inganno, & da gli steccati dee essere del tutto ributtato: & i Padrini non debbono tali arme accettare, se hanno giudicio, o cõtezza di ragion di caualleria. Se io sarò zoppo, o stroppiato di un braccio, o di una mano, o senza un'occhio, potrò ben dare all'aduersario mio una arme, che gli leghi similmẽte la gamba, il braccio, o la mano, o che gli asconda uno occhio. Ma se colui, che mi sfida sarà senza uno occhio, non douerò dargli una celata, che gli asconda l'altro occhio; ne se egli sarà stroppiato di uno braccio, douerò dargli bracciale, che gli impedisca il sano. Et in conclusione mi douerà esser lecito di dare al mio nimico arme, che

Impedimenti di persone

lo

lo impediſcano di quella maniera, che io mi trouerò impedito; ma ſe io impedito non ſarò, non douerò impedir lui. Dichiarando, che ſe io ſarò priuo dell'occhio deſtro et egli del manco, io non douerò percio uolere a lui chiudere anche il deſtro; che queſto non è uolerlo pareggiare alla mia diſpoſitione, ma priuarlo di ogni diſpoſitione. Et queſto che detto ho de gli occhi, intendo medeſimamente delle altre membra. Non parlo di quella quiſtione, di far che altri ſi debiliti al pari del richieſto, o ſi laſci cacciare uno occhio, o fare delle altre coſi fatte follie; che queſta è diſputa ſouerchia, et uana. Bene è da ſapere, che gli impedimenti, i quali detto habbiamo, che ſono leciti di porre altrui, hanno da eſſer tali, che impediſcano ſolamente, & non offendano: che le arme o ſono da difeſa, o da offeſa; & quelle da difeſa hanno da coprire colui, che le porta: & quelle da offeſa ſono per offendere l'aduerſario; & chi le adopera in guiſa, & a fine che elle habbiano da fare effetto contrario, opera cõtra natura; ilche in alcun modo non ſi dee conſentire. Queſti ritrouatori ueramente di arme nuoue, come di celate, che habbiano la cherica, di ſpade mozze, & di altre arme lontane da ogni uſo di caualieri, non ſo quanto ſiano degni di molta lode. Che ſe per eſſere io grãde uorrò queſto uantaggio di ferire l'aduerſario mio in ſu la teſta, io combatterò col capo ignudo. Et ſe temerò che l'arme non mi pungano, mi metterò indoſſo tal corazza, che non hauerò paura etiandio de gli archibuſi; & non darò da ridere a gli ſpettatori. Et percioche ſi ſogliono uſare alcune punte per difeſa de' deboli, da

Gli impedimenti non offendano.

Arme nuoue.

Punte.

non uenire alle prese, quelle par che siano homai si approuate, che piu dir non si possa che si habbiano a rifiutare. Nel rimanente quelle saranno arme piu honoreuoli, che piu saranno cauallaresche; & quelle piu saranno cauallaresche, che piu saranno da' caualieri usate in su la guerra. Et percioche intorno alle arme da disesa si suole alcuna uolta disputare dell'armar piu, & meno che il picciolo portando esso le arme, non uorrebbe, che il bracciale, o lo schiniere dell'aduersario fosse piu lungo del suo; io mi marauiglio come alcun Padrino a disputar sopra questa differenza si còduca. che il diritto è che la arme del grande armi lui tanto a proportione del corpo suo, quanto è armato il corpo del minore. ne si debbono le arme, una con altra misurare, ma adattarle a corpi. Et se il bracciale mio arma me infino al nodo della mano, infino al nodo dee esser armato il mio aduersario. Et se infino al nodo della mano ho scoperto il braccio, medesimamète dee esser ancora il braccio del mio nimico. Et cosi di parte in parte a proportione delle mèbra, & non con pari lunghezza di arme si hanno da armare i caualieri, che arme eguali si hanno da dir quelle, le quali armano egualmète. Ma chi mette in campo le cosi fatte dispute, da segno di non uoler còbattere et il tèpo, che in quelle si consuma, dee correr in pregiudicio di chi di quelle è auttore. Et il medesimo è ancor da dire di quello che si spende in far rassettare arme, portandone il reo di nuoue, & inusitate: che passando le hore per colpa sua debbono correre a danno di lui. Et percioche cosa manifesta è che in podestà del reo e di

Arme honoreuoli.

Arme eguali.

Arme nuoue

di apprefentar le arme quanto preftamente piace a lui, per tanto ogni uolta che elle non fono apprefentate tutte tanto in tempo, che l'attore poffa effere armato, & habbia tempo conueniente da poter con quelle la fua intention prouare; direi io fempre che il combattere dal reo foffe mancato. Et dichiarerei che l'attore al douer fuo haueffe fodisfatto.

DEL DÌ DELLA BATTAGLIA.

CAP. XII.



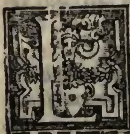
L tempo ordinato alla battaglia fenza altro dubbio per approuato coftume è dal leuare al coricar del Sole; & chi in tal tempo non proua la fua intentione, non ha piu luogo da combattere fopra quella querela. Et fe la giornata trapaffa fenza battaglia, non percio fi ha da rimettere la pruoua nel feguente giorno, fe non con confentimẽto del reo, ilquale effendo ftato per quel dì richiefto, & effendofi in tempo apprefentato, all'honore et al douer fuo ha fodisfatto (fe per colpa fua la battaglia non è mancata) & da ogni obligatione di quella querela rimane affoluto. Ne bafta che il reo confenta: ma è da uedere fe il Signor del campo ui uuole anche egli acconfentire: che hauendo il campo conceduto per quel dì determinato, paffato quello, egli piu auanti non è obligato; ma alla richiefta dello attore non concorrendo la uoluntà del reo, & quella del Signore infieme, ogni cofa che altri tentaffe, farebbe in uano. Ben potrebbe la patente del campo ef-

Del prolungare il dì della battaglia.

sere stata ispedita con tal forma, che per lo partirsi del Sole la battaglia non si dourebbe partire, o il seguente giorno si douerebbe rinouare: ma se nuoue conditioni non sono espresse, per ordinario stilo quello, che di sopra habbiamo detto si ha da osseruare.

DELLE COSE, CHE NE GLI *steccati occorrono.* Cap. XIII.

Duello a tutto transito.



O scriuere nostro è in materia di Duello a tutto transito, secondo che ordinariamente si usa a nostri giorni. Et percio tutte le sentenze nostre a quello si uanno indirizzando. Entrati dunque in isteccato i caualieri, se non hanno altra copulatione tra loro per toccar palo, o corda, o per uscire con un membro fuori non è ne prigione, ne quel membro gli dee essere tagliato: anzi la battaglia si ha da perseguire infino a morte, o fuga, o disdetta. Se il combattente esce tutto fuori di steccato è prigione. I caualli si possono ferire, & uccidere. et se una arma si rompe non ha da rendersene una altra. Et se arme cade all'uno di mano, all'altro è lecito di ferirlo cosi disarmato: è lecito dico percioche atto honoreuole sarebbe dire a colui che ripigliasse l'arme sua, & starsene senza offenderlo, infino che egli hauesse quella recuperata. Benche auuenendo poi che la uittoria fosse appresso colui, hauendo egli potuto uincere al sicuro, si direbbe che la sua fosse stata sciocchezza, & che gli fosse bene inuestito. Queste cose dico io per ordinarie si hanno da seruare. ma quando al-

Toccar palo o corda.

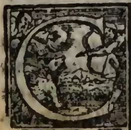
Chi esce dello steccato.

Caualli.

Se arme cade.

dò altramente fosse ne' capitoli, a quelli inuiolabilmente si douerebbe stare sotto la pena, che in quelli fosse stata espressa; & quando pena alcuna per quelli espressa non fosse stata, chi contra la capitolatione hauesse cosa adoperato, per traditore dourebbe esser condannato. Tanto ho da dire della capitolatione ancora, che ella si fa di cõcordia di amendue le parti: et che uno non puo costrignere l'altro ad accettare conditione che sia fuori della legge del tutto transito. Mi par superfluo ricordare che all'attore primieramente di muouersi cõuenga per andare à ferire il suo nimico; che hauendo egli da prouare, et al l'altro bastando difendersi, chiara cosa è che non si mouendo colui, questi non ha da fare mouimento ueruno: et tutto quello che egli adoperasse auanti che uedesse l'attore inuiato per andare a assalirlo, sarebbe di souerchio. Capitoli. Chi primo si ha da mouere.

CHI FA MOTTO DE' CIRCONstanti allo steccato dee essere castigato. Cap. XIIII.



Ostvme ordinario, è, che allo entrar de' caualieri nello steccato si mandi il bando, che alcuno sotto la pena della uita non debbia parlare; ne far motto ne segno alcuno: & in quella maniera, che egli uien fatto, seueramente senza alcun risguardo dee essere mandato ad esecutione, trattandosi dello interesse della uita, & dell'honore altrui: di che altro maggiore non ne puo hauere. Vero è che M. Paris propone un caso di due, che entrati in campo l'uno essen=

do di uno incontro caduto, & l'altro senza esserseне auueduto per lo campo scorrendo, dal fratello sgridato tornò, & uinse il suo nimico: & che sopra questo caso il Signor del campo dichiarò, che chi uinto haueua hauesse la uittoria; & che il fratello ilquale haueua fatto contra il bando fosse decapitato: ma il uincitore uolle anzi renuntiare la uittoria, che uedere morto il fratello. Et sopra questo caso allegando molte ragioni, uuol conchiudere contra il giuditio del signore, che ne il uincitore haueua ben uinto, ne il fratello di lui meritaua d'esser morto. Intorno allaqual cosa, si come in una parte concorro con l'openion del dottore, cosi nella altra lodo la senteza del Prencipe; che a me non pare che la uittoria debbia esser di colui, ilquale uince contra la ordinatione, & contra la fede del Signore: & parmi che il fratello ammonitore meriti di perder la uita, hauendo disobedito al bando: nelquale era statuito pena di uita. Ne in questo caso è da dire che la affettione lo debbia scusare, potendosi star lontano, & non mettersi a tal pericolo; che da persone di intelletto si usa di non si uoler trouar a cosi odiosi spettacoli, la doue persone a loro congiunte uēgono alle mani. Et in caso, doue si tratta della uita, & dell'honore altrui, non ho io per legittima scusa che altri per affettione debbia insidiare all'altrui uita, & all'altrui honore senza cadere egli nella pena a tal fine statuita. Ne ueggo come faccia a proposito quello, che egli allega, che essendo alcuno preso contra gli stili, & contra gli ordini della corte, si debbia per giustitia relassare. Che questo concedo io, & da questo ne traggo conclusione contra

Contra M. Paris.

tra

tra colui, cui egli difende: che se quale è preso contra lo ordine dee essere relassato, questo altro in esecutione del l'ordine è stato ben condannato. Et meno ne'l rileua quel l'altra cosa, che egli aggiunge, che se alcuno ha deliberato di amazzare un suo nimico, & io consiglio, che uada ad ucciderlo, seguendo l'homicidio, io nõ sarò per questo, come micidiale castigato: che ancor che cosi sia uero questo non è caso pari al caso nostro: percioche se colui non è castigato come micidiale, è percioche egli non ha commessa cosa, per laquale sia ordinata pena homicidio. ma colui ilquale contra il bando ha dato il consiglio, al dator del quale è imposta la pena della uita, merita in esecutione di quell'ordine, che gli sia tolta la uita. Et questa seuerità in tali casi da' Signori si dee usare senza alcun risparmio; percioche chi una uolta uno atto tale lasciasse impunito: si inducerebbe una licenza tale, che a gli steccati torrebbe ogni franchezza, & ogni sicurtà.

SE DENEGANDO, O INTERROMpendo il signor del campo la battaglia, ella si habbia pure a perseguire. Cap. XV.



VNo altro dubbio propone M. Paris ilqual a me sembra che habbia bisogno di nuoua consideratione. Et cio è: Essendo due condutti al campo, & non uolendo il Signore lasciargli combattere, se si douerà prouedere d'uno altro campo per diffinitione della querela, & conchiude di si. Ma è da notare, che egli parla secondo il uecchio costume, quando

il reo ordinariamente il campo mandaua: perche è da dire che buona è la sua sentenza: percioche essendo cosa propria de' rei il fuggire, sarebbe uerisimile che colui, ilquale reo essendo hauesse il campo trouato, hauesse ancora quella malitia procurata; laquale essendo in pregiuditio dell'attore, conueneuole cosa è che all'honore di colui sia proueduto. Ma mandando il campo l'attore, a cui si appartiene di procacciare che all'abbattimento si habbia a uenire, cessa quella suspitione; conciosiacosa che si come non combattendo, il reo col solo condurcersi al campo si puo tenere d'hauere all'honor suo sodisfatto: così l'attore, se non combatte, non può uenire al fine della sua intentione: et per tanto non è da pensare che colui, ilquale non cõbattendo rimane con carico, habbia da procurare di non douer combattere. et quando pure egli il procurasse, in cio non sarebbe pregiudicio ad altra persona che a se medesimo: di che non rimarrebbe a cui di fauoreuole rimedio si doueße altramente prouedere. Et quando egli ancor non ne hauesse alcuna colpa, & che il Signor del campo gli mancasse, dir si potrebbe che egli doueua esser piu diligente in ricorrere a Signore, della cui fede potesse esser sicuro. Et per parte del reo si potrebbe rispondere, che egli non dee essere aggrauato per una querela di condurcersi piu di una uolta ad isteccato. Et percioche non è cosa conueneuole che caualiero da Signore alcuno debbia essere ingannato, ne sotto la fede sua rimanere uituperato, a colui, cui dal Signore mancato fosse, sarebbe lecito di richieder quello a battaglia, come mancatore di fede; essendo questo mancamento

Il reo anche non combattendo puo uincere.

Il S. del campo potrebbe a battaglia esser richiesto.

mento tale, che rompe i priuilegij delle maggioranze, se condo che poi diremo al luogo suo; nè potrebbe il Signore la battaglia rifiutare, perche colui hauesse il carico di altra querela, hauendogli esso interrotta la diffinitione di quella. Benche *il rompimẽto della fede si potrebbe perauuentura mostrar così manifesto, che di pruoua di arme non hauerebbe mestiero.* Et *per tornare a' caualieri al cãpo condotti, dico che ricusando il reo piu di andare ad altro campo, pagandogli l'attore le spese, & mandandogli nuoue patenti, non so come potesse con honore rifiutar di tornare a difendere il suo honore.* Et *questo che detto ho di coloro, che fossero al campo condutti, dico ancora di quelli, iquali nello steccato fossero entrati, & che alle mani uenuti, prima che la battaglia, o il dì fosse finito, dal signore fossero separati, che douendosi l'abbattimento fare a tutto transito, per esser dal signore interrotto, non si puo dire che sia finito. & come che così fatti casi auuenir non si ueggano, ne io pensi, che habbiano da interuenire, pure hauendoui altri parlato, & auuenir potendo, non gli ho uoluti lasciar passare senza ragionarne, hauendo maßimamente per la uariatione de' costumi bisogno la età nostra di nuoua dichiaratione.* Et *a'* Signori *ho io da dire che o nõ debbono patente di campo concedere, o poi che concedute le hãno, non debbono ne uietare, ne interrompere la battaglia.* Bene *hanno eßi da usare ogni studio di non dar campo, se le querele battaglia non meritano, & in quelle, che meritano diffinitione di arme, poi che i caualieri sotto la loro giuriditione sono ridutti, debbono con ogni industria fa*

Pagando le spese si puo richiamare.

Duello interrotto.

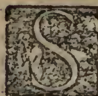
Officio de Signori.

ticarsi per uedere se potessero con concordia dar lor fine: che questo è ueramente honoreuole officio, & da caualier generoso, & da Prencipe uirtuoso. Et quando egli auuenisse, che altri hauendo la querela falsamente esposta con false pruoue hauesse al Signore dato a uedere che abbitamento le si conuenisse: & che uenuti i caualieri al campo la cosa si trouasse stare in altra guisa, & quella informatione falsa si discoprisse, in tal caso direi che non solamente giusta cosa fosse il negar la battaglia, ma che colui, ilquale le patenti domãdate hauesse, il principale dico, douesse essere arrestato, & non relassato se non hauesse prima pagate le spese alla parte contraria, per hauerla indebitamente molestata, et non dirittamente tentato quel giudicio. Et quando ancora contra di lui, & contra qualunque altra persona ch'in quella querela hauesse la man posta, si procedesse di spergiuro, & di falsità, questa direi io che fosse opera di honoratißimo, & di giustißimo Signore; che cosi si darebbe a cattiui il conueniente castigamento; & si uerrebbe insieme a dare un notabile esempio che altri non hauesse ardire di andar con colorate menzogne ad ischernire la auttorità de' riuerendi tribunali.

Falsa informatione.

Officio de Signori.

SE I CAVALIERI NE GLI STECcati pentire si possano di combattere. Cap. XVI.



SI muoue ancora una altra quistione, et questa è tale, se i caualieri in campo condutti; pentire si possano di combattere. Ilche primieramente non mi par che tra persone hono-

honorate possa in alcun modo auuenire. che come si potrà pentire l'attore di uoler diffinire la sua querela, senza rimanere con perpetuo biasimo, et dishonore, non douendo piu potere altrui a battaglia richiedere, per non hauer prouato uero il detto suo, per loquale egli gia le arme prese hauea? Io conforterei ben ciascuno, che sentendosi douer prender ingiusta querela, quella non pigliasse; & prima che combattere contra la uerità; che egli douesse allo ingiustamente offeso dare ogni debita sodisfattione, come nel terzo libro diremo piu amplamente. Ma questo si dee far per tempo, & per amore di uerità, & per zelo di uirtù: che il perseuerare, o per dir meglio lo stare ostinato in un proponimento, fin che l'huomo si troua con le armi in mano, & poi uoler mutar proposito, mi par che sia opera non meno di animo uile, che di maluagio. Ne ueggo come questo pentimento dalla parte del reo possa uenire, saluo se egli non uuole cedere la querela, & confessarsi tale, per quale egli è stato incolpato: ilche (come dell'attore ho detto) con men uergogna potrebbe egli fare prima che egli le arme prendesse, che dapoi che fosse armato. Et a qual'hora senza altra sodisfattione tra loro si uenisse alla pace, non ui ha dubbio alcuno che all'attore ne rimarrebbe il uituperio. Si che come un tal caso possa auuenire io non l'intendo. Ma pur quando egli auuenisse, il parer mio sarebbe che se la querela fosse di cosa, che a Prencipe si apartenesse, o fosse di interesse altrui; il Signore gli douesse costringere o alla battaglia, o a chiarire la uerità del fatto. Quando ueramente fosse di cosa loro

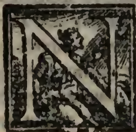
Officio de' caualieri.

Officio de Signori.

propria, & particolare potrebbe ſenza battaglia, ma non ſenza uergogna licentiargli. Bene è uero che quando ancor la querela abbattimento richiedeſſe, & che eſſi uoglia di combattere non haueſſero, non ſo come a far da douero poteſſero eſſer coſtretti: eccetto chi non uoleſſe alla guiſa, che gia fece Aſtiage Re de' Medi contra Ciro combattendo, mettere loro dopo le ſpalle chi con gli ſpiedi gli faceſſe andare auanti.

Aſtiage.

SE I CAVALIERI NELLO STECcato poſſono mutar querela. Cap. XVII.



E quella altra dubitatione intẽdo io di paſſar con ſilentio, nellaquale ſi propone, che combattendo due l'uno dice, difenditi traditore, & l'altro riſponde, Io ti cedo la prima querela & ſopra queſta ſeconda combatto hora con te. Nelqual caſo non ho io dubbio alcuno che colui, a cui la querela è renuntiata, di quella non ſia uincitore: Ne che uincendo l'altro la ſeconda, non debbia medeſimamente uincitor di quella eſſer giudicato. Ma ben dico che ne l'uno, ne l'altro di quello ſteccato non uſcirebbe con honore: anzi che l'uno, & l'altro ſarebbe caduto in biaſimo di mal caualiero per hauere amendue preſo a combatter per ingiuſta querela; il che dell'hauere l'uno, & l'altro perduto ſi preſumerebbe. Et percioche l'una uittoria dall'altra perdita non rileua, ſi come chiaramente dimoſtreremo nel terzo libro, come mali caualieri in altre querele potrebbono eſſer ributtati. Ma in ſimili auenimenti

Due dishonorati.

uenimenti colui, che uolesse attaccar la nuoua querela non douerebbe dire, ti renuntio la prima, ma solamente, Tu menti ch'io sia traditore, & sopra questo da hora in panzi mi difendo. et uincendo questa nõ si potrebbe dire che hauesse l'altra perduta; anzi sarebbe la presontione in fauor suo; che hauendo l'aduersario tolto a combattere il torto in questa, hauesse il torto hauuto anche nel l'altra. Ma colui, a cui tornerebbe meglio combattere sopra la prima querela, non douerebbe alla seconda acconsentire, anzi rispõdere, ch'egli finisse la prima battaglia, & che del rimanente appresso si partirebbe. Et dicendo l'altro di renuntiargli la prima, egli accettar douerebbe tal renuntiatione, & al signor del campo haurebbe da domandare le patenti della uittoria, & piu non combattere con colui. Ne il Signore piu gli douerebbe lasciar combattere. Et questo è quanto mi occorre a dire in questo suggetto di quello, che a caualieri s'appartiene. Et uenendo all'officio de' Signori dico, che se dapoi che le patenti de' campi sono espedite, o in campo, o fuori di campo i caualieri uogliono mutar querela, essi possono riuocar le loro patenti, & uietar loro il combattere, percioche non sono tenuti di dar campo se nõ sopra quel la spetial querela, che a loro è stata portata, & sopra la quale essi hanno le loro lettere concedute; la onde anche per questa cagione non sarebbe se non bene che la querela nelle patenti fosse esposta. Et piu dirò io ancora: che mutando i caualieri querela nello steccato senza licenza del Signore, & seguendone morte, il Signor potrebbe punir l'ucciditore di homicidio, hauendo egli un'huo

mo ucciso nella giuridition sua senza la sicurtà del campo franco, non s'intendendo quel campo esser franco, & sicuro; se non per quella spetial querela, per laquale fosse stato conceduto: saluo chi non uolesse dire, che sentendogli il Signore prendere la battaglia sopra nuoua differenza, & loro non la uietando, uenisse tacitamente a consentire: ilche non approuo, ne condanno.

DI QVELLI, CHE NON RISPONdono, o al campo non compariscono. Cap. XVIII.



OME *altri da altrui a battaglia è richiesto così dee disporsi a risponde re non con parole solamente, ma con arme ancora, eccetto se il richieditore fosse tale, che ragioneuolmente potesse essere rifiutato, o ributtato, dellaqual cosa nel terzo libro serbiamo il luogo a douerne ragionare. Intendendo sempre nondimeno, che altri per uia ciuile non si possa difendere: & che la querela meriti battaglia. Ma cessanti questi rispetti, chi richiesto non rispõde, o senza giusta cagione non accetta patente di campo, o quella accettata senza cagion legittima non cõparisce, cade in grauissima infamia nel cõspetto di ogni honorato caualiero. Et il richieditore al tempo conueniente dee appresentarsi al campo, & far le usate solennità. Che il giorno precedente al dì statuito alla battaglia, il Padrino si ha da appresentare al Signor del campo, et dire che il suo principale è uenuto per prouare la sua querela; & che pertanto esso procurator suo cõparisce per uedere se la par*

Ordine di proceder cõtra i contumaci.

te

te contraria è uenuta, et se intēde di capitolare, o di dire altro, accioche il giorno seguente siano piu espediti per uenire alla determinatione, protestando che da lui non manca: & pregherà il Signore che faccia uedere, se egli, o altri per lui è uenuto: & che non hauendosi notitia della uenuta sua, uoglia per un publico bando comandare che chi è per la contraria parte debbia comparire, che quando il richiesto alla battaglia nō si appresenti, si procederà contra lui come contra contumace, & mancatore, Ilche il Signor del campo non gli douerà negare. Et il dì ordinato alla battaglia douerà ad hora conueniēte il caualiero appresentarsi allo steccato, & il Padrino rappresentarsi al Signore, isponendo che il suo principale è al campo condutto per douer combattere, facēdo nuoua istanza di un nuouo bando a perseguir la querela. Et il medesimo tornerà a fare in sul mezo giorno, & uerso la sera: & insieme farà mostra di arme, & di caualli, co' quali era uenuto apparecchiato per combattere. Et ultimamente hauerà da accusare la contumacia dell'aduersario, & da domandare che il suo principale sia lasciato correre il campo, & che per uincitor sia dichiarato; & che l'altro per contumace, per mancatore, & per uinto nella querela sia condannato; & che il dichiarato uincitore possa usar de' termini, iquali contra cosi fatti contumaci per istilo di caualleria sono permessi. Lequali cose tutte dal Signore gli doueranno esser concedute. Et il caualiero con honoreuole pompa di caualli, & di arme, di trombe, & di tamburi entrato nel campo quello intornierà tre uolte, & ne riporterà le patenti. Dopo ilqua-

atto il contumace dell'aduersario suo potrà esser portato
Dipintura. dipinto. Et quello, che detto habbiamo dello attore, potrà medesimamente fare il reo conducendosi egli al campo, & non comparendo la sua parte contraria.

QVANDO S'ALLEGHINO IMPEdimenti del non comparire al campo, come si habbia a fare. Cap. XIX.


OR se alcun caualiero al termine statuito al campo non comparisse, & mandasse a fare la scusa che da giusto impedimento fosse stato ritenuto, è ancora da uedere quello, che in questo caso si habbia a fare. Intorno alla qual proposta dirò io primieramente che quando lo impedimento occorresse a tal tempo, che auanti che la parte contraria si mettesse per andare al campo, di quello le si potesse dar notitia, cio si douerebbe fare leuando a colui la fatica, & la spesa; & a lui si douerebbe mandare la giustificatione della sua legittima scusa, offerendosi ancora a lui in conueniente termine di douergli egli prouedere di altri campi bisognando, et di sodisfare a quello, di che per tal prolungation di termine l'altra parte patisse detrimento. Quando ueramente lo impedimento cosi subito sopraueniffe, che non gliele potesse far sapere auanti il dì della giornata, non perciò non douerebbe la scusa essere approuata per buona, pur che ella fosse di impedimento legittimo: & a colui, ilquale al campo fosse uenuto si douerebbe la spesa ristorare, che se io mi sono

con

con te conuenuto di esser teco il cotal giorno, nel cotal luogo, per la tal determinatione, & io quiui mi appresento, & altro interesse ti ritiene, douendo io per tale effetto a nuoua spesa ritornare, honesta cosa non è che la tua commodità ritorni a me incommodità, & danno. Ma scusa di impedimento leggittimo sarebbe graue infirmità, tempesta, o acque, che il camino gli impedissero, guerra della patria, o del suo Prencipe, o contra infideli, & cose altre simiglianti, lequali ogni giusto Signore per giuste cagioni potesse giudicare. Vna prigionia potrebbe ancora essere legittima scusa, quando ella non fosse tale; che egli uerisimilmente schifarla potendo, non la hauesse schifata; che i caualieri secondo i luoghi, ne' quali si trouano, douendo in querela entrare, se ui è sospetto alcun che il Signore gli habbia ad impedire, eßi prima di là si partono; & in parte ricouerano, doue pensano di esser sicuri di nõ douere essere della loro intentione impediti. Che in casi di honore chi non procura per tutte le uie di sodisfare all'honore, & chi ad altra cosa pensa che all'honore, contra l'honor suo commette mancamento. Perche quando altri per uolere starsi a casa fosse dal Principe suo fatto arrestare, io hauerei quella scusa tanto per legittima, quanto se egli quella prigionia si hauesse procurata. Ne per legittima cagione di prolungatione di tempo hauerei io, se altri dopo la querela gia contestata prendesse un nuouo carico di maestrato, o altro; che questa istimerei io che fosse a questo effetto mendicata, & non da douersi approuare per buona: percioche hauendosi obligatione di

Impedimento legittimo.

Stilo di caualieri honorati.

Obligation di honore.

honore, a quello dee ogni huomo sodisfare prima, che andarsi a procacciare nuoue imprese. Vero è che se in quel mezo tempo occorresse che ad altrui, o per successione, o per altra buona fortuna in mano gli cadesse alcuna Signoria, & che quella fosse tale, che l'aduersario suo di pari, che egli era a lui, non pari uenisse a rimanere, questo dir si potrebbe che fosse un nuouo & giusto impedimento, et non tanto di tirare il tempo in lungo, quanto di combattere con la propria persona; che in tal caso per persona sustituita, o uogliamo dire per campione a determinare con le arme la incominciata querela sarebbe obligato. Et se fosse tirato ad honoreuole grado di ecclesiastica dignità ne per se; ne per campione piu gli sarebbe lecito di prendere, ne di accettare querela di arme. Quando ueramente trouandosi altri in ambasciaria, o in maestrato gli accadesse entrare in querela, potrebbe tardare la diffinition di quella al fine dell'officio suo: ne quello oltra l'ordinario termine si douerebbe prolungare.

Signoria conseguita.

Dignità ecclesiastica.

IN QVANTI MODI SI POSSANO *uincere le battaglie ne gli steccati. Cap. XX.*



LE battaglie ne gli steccati possono hauere diuersi fini; che puo auuenire che combattendosi infino al tramontar del Sole, il richieditore non uinca il richiesto, ne ancor sia uinto da lui: & in tal caso il reo per uincitore douerà essere giudicato, & assoluto dal biasimo, che dall'aduersario gli

Il reo uincitor non uincendo.

gli sarà stato dato;et l'attore per perditore sarà sentenziato;et come mal caualiero,uolendo appresso richiedere altrui per altra querela,potrà essere ributtato. Ma non sarà percio prigione del reo,se egli non lo si haurà conquistato. Et questo caso è solo quello nel quale cõbattendo,et non uincendo si uince,et è solo del reo. Gli altri all'attore,et al reo sono comuni. Et uno è uccidendo il nimico. Vno altro è quando altri si arrẽde,o uogliam dire si da per prigione; con quali maniere di parole si uoglia dandosi per uinto. Il terzo è quando altri si disdice espressamente, sponendo la querela, & di quella cõfessandosi o della uerità accusato, o falso accusatore. Et ultimamente uinto,et prigione è colui,ilquale fugge dello steccato. Et di questi modi di perdere, ciascuno e tanto piu uergognoso, quanto l'habbiamo piu basso in ordine riposto. Non è da tacere, che si come il morire nello steccato de' caualieri è reputata la perdita men uergognosa, cosi è ella la piu pericolosa, et la piu dannosa:percioche coloro, che cosi muoiono,dalla chiesa sono ributtati; & i corpi loro a sepoltura in luogo sacro non sono riceuuti. Ma potrebbe anche auuenire, che alcuno per uiua forza facesse prigione l'aduersario suo, & quello tenesse legato, o in altra maniera in tal modo lo hauesse in suo podere, che ad ognuno fosse manifesto che egli uolendo, uccidere lo potrebbe; & cosi stando finisse la giornata. Hor cosi tenendolo, & facendo istanza che si disdicesse,o che si arrendesse, & colui ad alcuno di questi partiti consentire non uolendo, chiara cosa è che lecito gli sarebbe dargli la mor=

L'attor non uincendo perde.

Morire. Arrenderſi.

Diſdirſi.

Fuggire di ſteccato.

Morire in iſteccato.

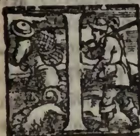
Prigione per forza.

te. Ma pur quando egli non l'uccidesse, & il giorno al suo fine fosse arriuato, dubitar si potrebbe, che giudicio in cotal caso si douesse fare. Et quando il reo fosse superiore, non è punto da dubitare, che egli per uincito re non douesse esser dichiarato, uincendo egli (come detto habbiamo) per minor pruoua, che questa non è. Ma quãdo l'attore fosse egli colui, il quale in sua mano hauesse il reo, non così di leggieri se ne potrebbe fare la determinatione. Et in questo caso primieramẽte a' loro capitoli saria da riguardare, che potrebbono essere in tal modo formati, che con quelli ageuolmente si potrebbe, senza altro, fare diritto giudicio. Che quando nella capitolatione fosse espresso, che l'attore non si intenda hauer uinto, se egli non uccide, o non fa disdire il reo, in tal caso non potrebbe essere detto uincitore. Ma se si dicesse, che il reo non si intendesse essere uinto saluo se egli non fosse morto, o disdetto, io non cõdannerei gia lui per uinto; ma ben direi, che l'attore al douer suo hauesse sodisfatto, essendo in sua mano stato di uccidere il suo nimico. & uolendo il reo in altra giornata rinfrescar la battaglia sopra la medesima querela, o sopra lo abbattimento di quella giornata, non mi parrebbe, che douesse essere da giusto giudice ascoltato. Et quãdo pur ne' capitoli non fossero parole a quel caso appartenenti, tenendo uno un'altro in sua balia (come di sopra è detto) a me pare, che l'altro non sarebbe men prigione dell'uno, che se egli si fosse arrenduto; & che uinto & prigione douerebbe essere giudicato. Et il uincitore di doppia gloria sarebbe da essere honorato, si come colui

Capitolationi.

lui ilquale della sola uittoria contentandosi, contra l'altrui uita non fosse uoluto incrudelire.

DI COSE CHE SVCCEDONO ALLE uittorie de gli steccati. Cap. XXI.



L uinto in isteccato è prigione del uincitore. Et del prigione tutte le arme, ueste, sopraueste, caualli, & altri arnesi di qualunche maniere si siano, che siano stati portati nello steccato per cōparire honoreuole, o per cōbattere, sono di colui, che ha uinto. Et questa è la uera opinione in questo suggetto percioche le spoglie del uinto sono le insegne del uincitore. La persona del uinto per honorato costume uiene da' caualieri donata o al Signore del cāpo, o ad altro Prēcipe: a cui egli, o colui sia seruidore, o raccomādato. Et questa cōsuetudine, come che io la cōmendi, & conforti ciascuno, a douerla seguitare, non percio dico che quādo il uincitore uoglia, non possa usare delle sue ragioni et tenerlosi per prigione. Ne cio gli dee essere negato da ueruno; conciosiacosa che egli si puo di lui seruire, ma non gia a uili officij, ne ad altro che a cose a caualieri appartenenti. Et i prigioni fatti in isteccato, possono essere costretti a pagare le spese fatte per quella battaglia. Et si possono essi riscattare appresso per danari non altramente che caualleri presi in guerra. Et chi dal suo uincitore alcuno ne riscuotesse potrebbe farlo guardare, & imprigionare infino che egli prouedesse del riscatto. ma non sarebbe lecito di ac-

Arme & arnesi del uinto sono del uincitore.

Persona del uinto è del uincitore.

Pagamento di spese.

Taglia.

crescergli taglia oltra quella, che egli pagata hauesse per lui. Et chi non ha da pagare, seruendo cinque anni in opere a caualiero conuenienti, è libero, & pagamento de gli alimenti non gli si puo domandare. Et quando altri a uili esercitij uolesse adoperarlo, lecito gli sarebbe fuggire. Et hauendosi un prigione in dono non gli si puo metter taglia, ma si dee cortesemente liberare. A queste cose ho da aggiungere, che il uincitor non puo donare il uinto a persona pari, o di minor conditione di se senza la uoluntà di lui. Et quando altri essendo in prigionia crescesse in facultà, o in stato, non gli si douerebbe domandare il riscatto se non secondo l'hauer del tempo, che fu fatto prigione. Et uenendo a morte il uincitore di lui egli nella heredità del morto uiene a rimanere. In caso ueramente che prigione sotto fede di douer tornare ad ogni richiesta sia in libertà rimesso, richiesto non dee mancare di seruar la fede. ma quando il uincitor suo fosse, o ribello del commune Signore, o scommunicato, o fra lui & esso fosse nuoua nimistà, non sarebbe obligato a douer a lui tornare. Et se il relassato fosse appresso Signore diuenuto, non sarebbe tenuto al ritorno, ma riscuoter si douerebbe. Et se stando in prigionia fosse stato mal trattato; & il Signor suo non si fosse contentato di taglia conueniente, potrebbe rimanersi da tornare a lui, ma non percio da pagar la conueneuole taglia si douerebbe rimanere. Et occorendo, che il prigione liberi il Signor suo di alcun gran pericolo, dee per le leggi essere incontanente posto in libertà.

Tempo che ha da seruire.

Prigion donato.

A cui si possa donare.

Taglia.

Prigion de gli heredi.

Prigion lasciato sotto la fede.

Prigion che liberi il suo Signore.

DELLA DIVERSITA' DELL'ANtico & del moderno costume intorno a uinti. Cap. XXII.



ON uoglio lasciar di dire che quello, che di sopra hò detto de' prigioni, è stato introdutto anzi per costume di caualieri, da poi che per punto d'honore hanno cominciato a prender le querele, che per alcuna antica ordinatione di Duello. Che per le leggi de' Longobardi chi era uinto in battaglia era non dato prigione, ne dichiarato infame per ogni querela; ma uariamente condannato per quella colpa, della quale egli era stato accusato. Che secondo che in quelle chiaramēte si troua scritto, quale di homicidio incolpato rimaneua uinto; perdeua una mano. et chi era dannato di adulterio; era a morte sentētiato. Et de' testimonij, i quali per confermatione de' loro detti combatteuano, al uinto era tagliata una mano, & gli altri compagni le loro mani per danari ricomperauano. Questo si seruaua per le loro leggi. Cō tal seuerità esercitauano essi i giudicij de' loro Duelli. Et dicono i nostri dottori, che per essere questa proua incerta, quādo ad altrui in isteccato fosse prouato mancamento degno di estremo supplicio, nō si douerebbe percio dargli morte, ma parte della pena gli dourebbe essere rimessa dandogli punitione più leggiera. Il che si come essi dicono ueramente, & lodeuolmente, così è ancor da dānare il costume di coloro, i quali in caso di Duello fanno Lōgobardi.

Le forche a gli steccati.

le forche apprestare, & il perditore fanno appiccare incontanente. Ma per Dio quale puo esser maggior punitione di quella, che le leggi de' nostri abbattimenti usano di dare a coloro, che sono uinti? Esse gli castigano non in danari, non in mozzar di membra, & non nella uita; ma in quello, che sopra tutte queste cose è caro ad ogni persona d'intelletto: conciosia cosa che ne'l priuano dell'honore, per amor del quale non è cuore alcun generoso, che non corra ad ispendere la uita. Coloro che de gli steccati escono uinti tanta uergogna ne riportano, con quanto desiderio di honore ui poteuano essere entrati. Et cio non per essere uno huomo stato uinto da uno altro huomo; che necessario è che combattendo due, uno rimanga superato: & (come di sopra habbiamo detto) l'attore ancora non perdendo perde, si che non per essere combattendo uinto, rimane il caualiero dishonorato; ma percioche egli è hauuto per mal caualiero, ilquale habbia uoluto prendere ingiusta querela, & combattere contra la uerità, la quale egli principalmente a difendere è tenuto. Et per tanto considerata la grandezza del pericolo, al quale si mettono coloro, i quali alla pruoua delle arme ricorrono, debbono i caualieri esser piu lenti a prendere la spada in mano; & non muouersi, se grande sforzo non gli costringe; & se non sono cosi sicuri di combattere per la giustitia, che possano hauere fermissima speranza di douer conseguire il fauore del diuin giudicio.

Pena de uinti ne gli steccati.

I uinti, perche infami.

DELLA

DELLA GIVSTITIA, CHE HANNO A FARE I SIGNORI. CAP. XXIII.



IL uoler parlare a' giudici & a' Signori di giustitia, douerebbe esser cosi tanto souerchia, quanto ella è necessaria. Ne di tenerne ragionamento sarebbe mestiero quando essi se medesimi conoscessero, et il loro officio intēdessero, et a quello attēdessero, come si richiede. Ma essi il piu nō sanno che si siano, che ne habbiano a fare; et anzi ad ogni altra cosa sono intēti, che a quello, che a loro si appartiene. Perche io ho a dire a que' tali, che debbono sapere di hauuere hauuto da Dio que' gradi, a' quali fra gli altri huomini si truouano inalzati, non per maggiorāza, ma per officio, accioche siano esecutori della uolontà di lui in premiar i buoni; in castigare i rei; in liberare gli oppressi; in soccorere a bisognosi; et in somma a dare a ciascuno quello, che per giustitia, et per equità gli si cō uiene. Et queste cose uuole Dio, che siano messe in opera cosi sinceramēte, che egli nella santa sua legge comā da che non si habbia risguardo a cittadino, o forestiero; percioche non ui è differenza di persone. Che non hāno i Signori, et i giudici da considerare chi sia ne costui, ne colui; ma solamente da mirar quello, che alla ragione sia richiesto. Et quel medesimo giudicio si dee fare in una cōditione di persone, che in una altra si farebbe. Et tale ha da essere la sentenza, la quale si dà per lo cittadino cōtra lo straniero: qual si darebbe per lo stra

Si dannano i Signori.

Officio de Signori.

niero contra il cittadino; quando quegli fosse in quello stato di giustitia, che è questi; & che costui in quello di colui si ritrouasse. Et intanto è questa legge di giudicio dalla diuina legge cõfermata, che in quella non solamente si comanda che non si debbia ne' giudicij honorar la faccia de' potenti, ma essendo usata in piu di un luogo di raccomãdare i poueri, espressamẽte comanda che ne' giudicij a' poueri non si debbia hauer cõpassione. Hor essendo i Prencipi, et i Signori, et i giudici, et i maggiori et i minori a tal fine stati ordinati, a questo loro officio douerebbono dirizzare tutti i loro pensieri, riconoscendosi per officiali; et per ministri del supremo Signore, et ne gli animi loro andar souente riuolgendo, che di quelle cose, le quali essi giudicheranno, le appellationi ne andranno al uero, & sempiterno giudice. Et (secondo che dice la scrittura) tutto quello, che hauerãno giudicato, sopra di loro hauerà a ritornare. Il che dee essere ad ognuno troppo piu che chiaro: che non che le sacre, ma ancora le mondane lettere concorrono in questa sentenza, & dice Phocilide

,, Chi farà mal giudicio contra altrui,
,, Farà giudicio Dio contra di lui.

Là onde, secondo che disse Iosaphat, ricordar si debbono i giudici che non giudicano per huomini, ma per Dio; & che il timor di Dio dee essere sopra di loro. In Offitio de Signori. quistione adunque, della quale habbiano a far giudicio, non debbono portare, ne da' letti, ne dalle camere alcuna cosa pensata, o preparata loro dalla loro affettione, prima che le ragioni delle parti habbiano intese:

ma

masecõdo quello, che hauer anno udito, douer anno giu-dicare. Et per tanto si conuiene che da gli animi loro siano lõtani tema, et rispetto di ogni persona, a cui habbiano riuerenza, o desiderino di cõpiacere; che non habbiano desiderio di cosa, la qual pensino per quel giudicio piu in uno, che in altro modo di douer cõsequire: & che diano bãdo ad amore, et ad odio, che portino ad alcuna delle parti, tra lequali pẽda la quistione, dallaquale a loro si richiegga di giudicare; sapendo che a niuno si dee hauer piu risguardo, ne piu si dee riuerire di esso Dio: et che ricchezza alcuna maggiore nõ si puo acquistare, che conseruarsi la gratia di colui, che in quella sedia di giudicio gli ha posti: & che di tutte le ricchezze è donatore; et che amare si debbono, et fauorire gli amici in quãto l'amore, et la affettione al debito, et all'officio non ci fa mãcare: Et che non debbiamo cõ si acerbo odio altrui perseguitare, che contra noi medesimi uogliamo far riuoltare la ira di Dio. Opera sarebbe la mia da altra scrittura, che da un solo capitolo, quando io uolessi dire tutto quello, che mi ditta l'animo in questa materia; ma & in altri luoghi delle nostre scritture piu copiosamẽte ne habbiamo ragionato; & alle menti ben disposte questo puo essere assai, et alle altre non basterebbe un grãdissimo uolume. Hor quello, che intendo di dire a questo proposito di Duello, è che se nelle cose lieui, & di poco ualore, che lieui, & di poco ualore sono tutti i danari, et tutte le ricchezze; per le quali tutto dì si uiene in contentione comparate con la uita, e con l'honore dell'huomo; Se in quelle dico per ogni legge di

Officio de Signori.

uina & humana a' Signori si richiede esser delle leggi cosi seruanti & cosi amanti della giustitia, quanto doueremo noi dire che si conuenga loro di essere immaculati, quanto sinceri, quãto giusti, & quanto seueri, la doue si mettono in bilancia cosi rare gioie, che thesoro alcuno al mondo non le puo compensare? In questi giu=*dicij hanno i Signori principalmente da mostrarsi Si=gnori; in questi hanno da scacciare de gli animi loro ciascuno affetto; & non conoscere ne superiore, ne ami=co, ne persona di sangue congiunta; non mirare ad alcu=no suo particolare; ne pensare a cosa, che in giudicãdo piu a questa che a quella guisa ne possa seguire: ma so=lamente che giudicano della uita dell'huomo, che uale piu che tutti gli stati; & che giudicano dell' honore; che ual piu che tutte le uite; & che giudicano in luogo di* Dio; & *che a* Dio *ne hnno da rendere ragione.*

CONCLVSIONE DEL SECONDO LIBRO. CAP. XXIIII.

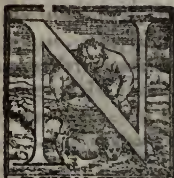


VESTE *sono quelle cose, che & in presenza de' Signori, & nel campo, & dopo la uittoria ci pare che ordi=nariamente possano occorrere, delle quali si habbia a trattare; & sopra le quali habbiamo stimato esser necessario di ragiona=re:* Hor *al terzo libro passando passeremo insieme ad alcune quistioni, alle quali habbiamo giudicato che piu si conuenga luogo separato, che uolere nel primo, o in questo secondo libro tenerne confuso ragionamento.*

LIBRO

LIBRO TERZO DEL DVELLO DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

PROEMIO.



NElle leggi de' Longobardi ancor che molti capi si ritrouino, per liquali da' loro Re erano gli abbattimenti conceduti, pur nondimeno ui sono ancora di quelle ordinationi, per le quali si mostra, che la pruoua delle armi da loro era non meno dubbiosa, che odiosa giudicata: & che ingiusta cosa pareua loro, che sotto uno scudo si douesse uenire alla diffinitione di cosa, la quale fosse di grande interesse. Il Duello odioso, & ingiusto. *Et questa dichiaratione non in un solo luogo uien da loro fatta & confermata; & fra gli altri da Aliprando Re in una sua legge si dicono cosi fatte parole.* ,, Noi ,, *siamo incerti del diuino giudicio; & gia udito habbiamo, che molti per battaglia senza giusta cagione hanno la loro giusta querela perduta; ma per la consuetudine della gente nostra de' Longobardi; non possiamo uietar l'empia legge. Io non so qual piu conue-* ,,

neuole testimonianza di questo douermi rẽdere a' Duelli, da poi che da que' medesimi, che gli hanno ordinati sono condannati: et il giudicio di quelli per uero non è approuato; & la legge, per la quale si concedono, per empia uiene biasimata. A questa sentenza si conformano le leggi nostre canoniche, & ciuili: che da quelle in tutto a' Duelli è dato il bando; & da queste per molto pochi casi, & assai malageuolmente sono permessi. Ne natione alcuna è barbara, o christiana, dalla quale gli abbattimenti cosi siano frequentati, come sono da gli huomini Italiani. Et quella natione, la quale altre uolte ha dato alle altre le diritte leggi, con piu barbare leggi che alcuna altra si uede essere gouernata; che per ogni fuscello i caualieri nostri corrono alle battaglie: & senza intendere le querele i Signori senza alcuno risparmio aprono gli steccati. Et questo costume di combattere è stato introdutto sotto titolo di honore, quasi altri che i nostri et che i moderni huomini di honore non siano stati, o non siano studiosi. Habbiamo nel primo libro allegato l'esempio de' Romani, iquali in querele d'honore si rimetteuano a dimostrare contra i loro nimici il lor ualore; di che ne seguitaua, che le loro contese in beneficio della patria si conuertiuano, la doue le spade nostre contra le uiscere nostre ritorcendosi, contra le patrie nostre adoperiamo quelle forze,

,, Che spender si douriano in miglior uso.

Ma di tutte queste sconueneuolezze non si puo dire che altra ne sia la cagione, se nõ la terrena nostra ignoranza, dallaquale diuersità di opinione nascendo, conuiene

Italiani barbaramente si gouernano.

Contra i Signori.

Ignoranza cagion de' Duelli.

che ne seguiti contentione; & da questa alienation di mente seguitandone, si genera la nimistà; per la qual fra gran Prencipi hanno origine le guerre, & fra caualieri i Duelli, non si prendendo da loro le querele in quel la guisa, che nel fine del primo libro da noi è stato dimostrato, che elle si douerebbono pigliare. Perche essendo questa cattiua usanza tãto auanti trapassata, ne sperando io che gli huomini nostri per alcuna persuasione se ne habbiano a rimuouere, tanto maggiormente ho da ricordare a' Signori, i quali i campi cõcedono, che essi prendano quella uera persona di giudici, che la materia richiede, et che a loro si appartiene; et che habbiano consideratione sopra le qualità delle querele; sopra le conditioni delle persone; & sopra tutte quelle altre cose, che da queste due dependono, secondo che da noi è stato per adietro dimostrato, & per innanzi siano per dimostrare. Et quelle diligentemẽte conosciute giudichino, et determinino con quella dirittura, et seuerità, che a giudice si conuiene, senza affettione, et senza eccettione di persone. Che nel uero, io non so qual cosa piu honoreuole, et piu caualleresca da loro si potesse adoperare. Mi danneranno per auuentura alcuni, che io pur torni a dir quello, che io ho detto, & ridetto. Et si dorranno forse i Signori che io torni, & ritorni pure a ricordare loro il loro officio. Ma i molti disordini, i quali io ueggo senza fine esser multiplicati, & il desiderio di uedere la religione della caualleria nella sua pristina dignità ritornata, fa che non mi pare di hauer mai detto cosa alcuna tante fiate; che di piu replicarla non sia Officio de Signori.

mestiero. Ne so uedere uia, per laquale piu commodamente le si possa porgere giouheuole rimedio, che per le mani di coloro a cui le querele hanno da capitare: i quali quãto fedelmente ui si uogliono adoperare, io sono si curo che fra non molto tempo le apporteranno salutifera medicina. Et *tanto in questa materia bastandoci di hauer non tanto detto, quanto accennato, la incominciata nostra impresa andremo seguitando.*

CHI NON DEE ESSER RICEVVTO *alla pruoua delle armi.* Cap. I.



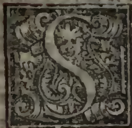
SSENDO *il Duello pruoua di arme, che a caualieri si appartiene: & essendo la caualleria grado honoratissimo, non è conueneuole che alla pruoua delle arme se nõ da honorate persone si habbia a uenire. & per tanto si come dauanti a' tribunali ciuili non è permesso che persone infami possano altrui accusare, cosi nel giudicio cauallaresco persona honorata da altrui, che da persona honorata non potrà essere accusata: percioche come dee uolere apporre altrui mancamento di honore colui, che contra l'honor suo hauerà mancamento commesso?* Et *essendo il mestiero delle arme stato istituito ad honoreuol fine, et per punire i cattiui, come doueranno essere a questo officio riceuuti coloro, i quali sono degni di punitione?* Per *ferma conclusione adunque sarà da tenere, che alla pruoua delle arme non debbiano entrare coloro, i quali contra il prencipe, o contra la patria loro hauranno*

ranno fatto tradimento, o ancora co' nimici haueranno hauuto alcuno intendimento, che in pregiudicio di quelli potesse riuscire: & quelli, che presi da nimici tornar potendo non sono tornati, o mandati a uedere che facciano i nimici, con loro si sono rimasi; o hanno fatto spia doppia; o hauendo obligatione di giuramento, o non hauendo seruita la paga, sono passati all'esercito nimico; o ancora non hauendo alcuna obligatione ui passano in quel tempo, che le genti dall'una, & dall'altra parte sono alle mani; che questo atto ha forma di tradimento; percioche mostrando tu di essere in mio fauore, & io di te fidandomi, tu al tempo del bisogno mi riuolgi le arme incontra. Ancora saranno da essere ributtati coloro, che nelle battaglie haueranno i loro Signori, o le loro insegne abbandonate: & qual di dì, o di notte malitiosamente hauerà lasciata la guardia a lui commessa dell'esercito, o della persona del Prencipe. A questi si aggiungeranno abuttinatori, & tutti quelli, che per alcuno militare eccesso saranno stati cacciati. Ne lascieremo di dire che assassini, & ladri, & ruffiani, & hosti, & tauernieri, scommunicati, heretici, & usurieri, et ogni persona esercitante mestiero a gentilhuomo; & a soldato non conueniente, uiene ad essere da gli abbattimenti legittimamente ributtata. Et in somma tutti quegli, che di grande mancamento sono infamati, & che dalla legge ciuile alle testimonianze non sono riceuuti, in questo numero sono compresi. Et di questi dico io, che non solamente essi richiedendo altrui possono essere rifiutati, ma che da ogni persona

honorata debbono essere ributtati. Et quale con loro *combattesse farebbe mancamento, faccendosi pari a per= sone dishonorate.* Ben è uero, *che quale per cagion di infamia uuole altrui ributtare, dee uedere che colui di quel falso sia stato condannato, o che la cosa sia così notoria, che egli non la possa negare.* Che *in altra gui= sa colui potrebbe appigliarsi alla querela del mācamen to, che apposto gli fosse: & a chi gliele apponesse si ri= chiederebbe di farne la pruoua.* Et *si come alle condi= tioni de gli huomini di sopra espresse, non è lecito ri= chiedere altrui; così richiesti non possono poi per ca= gione di tale infamia esser ributtati.* Ne *haurei io per buona la scusa di chi dicesse, che prima non l'hauesse ri= saputo. che chi a uoler chiamare altrui a battaglia si conduce, dee maturamente considerare, che egli si obli= ga a tale obligatione, che poi non ui si concede penti= mento.* Non *dico gia, che se doppo la disfida altri facesse opera, che recasse infamia, o attore, o reo che egli si fosse, non potesse esser ributtato, si come appresso di= remo in uno special capitolo.* Non *lascerò ancor di di= re, che quando honorato caualiero richiedesse pur per= sona macchiata, o richiesto la battaglia non rifiutasse, trattandosi in quello atto non solamente di particola= re interesse, ma del pregiudicio ancora del grado della caualleria, officio sarebbe del* Signore, *a cui il cam= po fosse domandato, di non lasciar passare auanti un così fatto abbattimento: & patenti non ui si doureb= bono concedere.*

Officio de Signori.

SE I BASTARDI POSSANO MVOVER DVELLO. CAP. II.



I suole ancor cercare se i bastardi a Duello debbiano esser riceuuti; che per esser nati di non legittimo congiungimento, & dalle leggi non riceuuti a gli honori, ne alle heredità par che nō senza ragione dalla pruoua delle armi i debbiano esser rimossi. Poi considerato che io del non mio fallo non debbo essere condannato; ma che colui come huomo uile, & infame dee essere ributtato, ilquale commette esso atto di uiltà, o di infamia, par che altramente si debbia tenere, massimamente che sentenza di Hieronimo è: Che del nascimento di questi tali la colpa è non di colui, che nasce, ma di colui, che genera. Et dice Chrisostomo che uergognare non ci debbiamo de' uitij de' padri, & delle madri nostre, ma solamente debbiamo noi essere intenti ad abbracciar le uirtù: & che se bene altri è nato di bagascia, o di adultera, la uergogna di chi lo ha generato a lui non partorisce uergogna. Poi essi per lungo costume alla arte della guerra sono riceuuti: & di molti honoreuoli carichi si sono uisti essere da loro uirtuosamente stati sostenuti. Et non solo a' gradi delle arme, ma a' Prencipati, & a' Regni, & allo imperio de' cosi fattamente nati ne sono ascesi & de' loro successori tuttauia di honorati stati sono possessori. Ilche se e (come ueramente è) par che ingiustamente loro uenga ad essere uietato che non possa-

Bastardi honorati.

no risentirsi delle ingiurie, che loro da altrui saranno fatte, ne possano prender la pruoua della uerità. Et *pure non di meno è da dire, che se bene la colpa del loro nascimento non è la loro, essi non sono nati nobili: & non ottenendo per ragione le paterna nobiltà, non possono ne anche questo fauore di honor di arme così semplicemente conseguire.* Che *non come infami, ma come non nobili a tal pruoua non saranno riceuuti: sì come quelli altri, che di legittimo matrimonio, & di humile conditione sono nati, quantunque essi non sieno in colpa della bassezza del nascimento loro, pur tra nobili non sono annouerati.* Et *se gli altri non honestamente nati hanno hauuti de gli honorati gradi, uerisimile cosa è, che col mezzo delle loro uirtù gli si habbiano acquistati.* Di *che essi ancora si debbono faticare di auanzarsi col mezzo delle opere ualorose, et de gli studij uirtuosi.* Et *coloro, iquali o saranno di uitij maculati, o non daranno segno di ualore, ne di lodati costumi, stimerò io sempre che possano essere in quella stima, che huomini di uilissima conditione, come di animo conformi al nascimento.* Quelli *ueramente, che o per opera di arme, o per altro honorato esercitio haueranno dato, o daranno segno di nobiltà; o che alla corte di alcun* Prencipe *tra caualieri uiueranno costumatamente; o che per priuilegio di* Signore *saranno stati legittimati, que' tali dico in ogni atto di caualleria insieme con gli altri gentilhuomini, doueranno essere raccolti.*

DE'

DE' VINTI, ET DELLE RESTITVTIONI DI HONORE. CAP. III.



ABBIAMO detto nel secondo libro, & qui torniamo a dire, che il richieditore, il quale non uince il nimico suo nello steccato, rimane egli perditore, non hauendo pruouato quanto douea prouare: & che egli piu non puo richiedere altrui: ilche si conferma con questa ragione, che chi il detto suo non pruoua esser uero, falso accusatore uiene ad essere giudicato; & per conseguente per mal cauliero uiene stimato, & ributtato. Et cio che dell'attore auuiene non uincendo, auuiene di ognuno, o reo, o attore, che egli si sia, essendo per forza d'arme conquistato, o fatto arrendere, o disdirsi, o fuggire; che piu non potrà domandare alcuno a battaglia: & domandando non douerà essere ascoltato. Io so che tra alcuni è una cotale opinione, che se io haurò uinto uno in isteccato, & rimessolo in libertà, occorrendogli nuoua querela con altrui, dandogli io licenza, potrà chiamare l'aduersario suo a Duello: alla qual cosa non dee alcuno di ragione consentire. Che se io uincendo hauerò colui per infame condannato, come douerò poi uolerlo fare atto a combattere con persona a me per nobiltà eguale, & che me richiedendo, io non la potrei rifiutare? Io non posso tor uia la macchia a colui, ilquale è stato uinto da me; saluo se dir non uoglio di hauerlo mal uinto, & condannare me per infame: &

Richieditore non uincendo perde.

Se il uincitore puo habilitare il uinto.

uina & humana a' Signori si richiede esser delle leggi cosi seruanti & cosi amanti della giustitia, quanto do= ueremo noi dire che si conuenga loro di essere imma= culati, quanto sinceri, quãto giusti, & quanto seueri, la doue si mettono in bilancia cosi rare gioie, che thesoro alcuno al mondo non le puo compensare? In questi giu= dicij hanno i Signori principalmente da mostrarsi Si= gnori; in questi hanno da scacciare de gli animi loro ciascuno affetto; & non conoscere ne superiore, ne ami= co, ne persona di sangue congiunta; non mirare ad alcu= no suo particolare; ne pensare a cosa, che in giudicãdo piu a questa che a quella guisa ne possa seguire: ma so= lamente che giudicano della uita dell'huomo, che uale piu che tutti gli stati; & che giudicano dell' honore, che ual piu che tutte le uite; & che giudicano in luogo di Dio; & che a Dio ne hnno da rendere ragione.

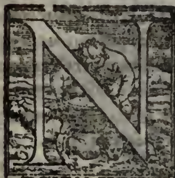
CONCLVSIONE DEL SECONDO LIBRO. CAP. XXIIII.



VESTE *sono quelle cose, che & in presenza de' Signori, & nel campo; & dopo la uittoria ci pare che ordi= nariamente possano occorrere, delle quali si habbia a trattare; & sopra le quali habbiamo stimato esser necessario di ragiona= re: Hor al terzo libro passando passeremo insieme ad alcune quistioni, alle quali habbiamo giudicato che piu si conuenga luogo separato, che uolere nel primo, o in questo secondo libro tenerne confuso ragionamento.*

LIBRO TERZO DEL DVELLO DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

PROEMIO.



Elle leggi de' Longobardi ancor che molti capi si ritrouino, per liquali da' loro Re erano gli abbattimenti conceduti, pur nondimeno ui sono ancora di quelle ordinationi, per le quali si mostra, che la pruoua delle armi da loro era non meno dubbiosa, che odiosa giudicata: & che ingiusta cosa pareua loro, che sotto uno scudo si douesse uenire alla diffinitione di cosa, la quale fosse di grande interesse. Il Duello odioso, & ingiusto. Et questa dichiaratione non in un solo luogo uien da loro fatta & confermata: & fra gli altri da Aliprando Re in una sua legge si dicono cosi fatte parole. Noi ,, siamo incerti del diuino giudicio; & gia udito habbiamo, ,, che molti per battaglia senza giusta cagione hanno ,, la loro giusta querela perduta; ma per la consuetudine ,, della gente nostra de' Longobardi; non possiamo ,, uietar l'empia legge. Io non so qual piu conue- ,,

neuole testimonianza di questo douermi rēdere a' Duelli, da poi che da que' medesimi, che gli hanno ordinati sono condannati: et il giudicio di quelli per uero non è approuatos; & la legge, per la quale si concedono, per empia uiene biasimata. A questa sentenza si conformano le leggi nostre canoniche, & ciuili: che da quelle in tutto a' Duelli è dato il bando; & da queste per molto pochi casi, & assai malageuolmente sono permessi. Ne natione alcuna è barbara, o christiana, dalla quale gli abbattimenti cosi siano frequentati, come sono da gli huomini Italiani. Et quella natione, la quale altre uolte ha dato alle altre le diritte leggi, con piu barbare leggi che alcuna altra si uede essere gouernata; che per ogni fuscello i caualieri nostri corrono alle battaglie: & senza intendere le querele i Signori senza alcuno risparmio aprono gli steccati. Et questo costume di combattere è stato introdutto sotto titolo di honore, quasi altri che i nostri et che i moderni huomini di honore non siano stati, o non siano studiosi. Habbiamo nel primo libro allegato l'esempio de' Romani, iquali in querele d'honore si rimetteuano a dimostrare contra i loro nimici il lor ualore; di che ne seguitaua, che le loro contese in beneficio della patria si conuertiuano, la doue le spade nostre contra le uiscere nostre ritorcendosi, contra le patrie nostre adoperiamo quelle forze,

Italiani barbaramente si gouernano.

Contra i Signori.

,, Che spender si douriano in miglior uso.

Ma di tutte queste sconueneuolezze non si puo dire che altra ne sia la cagione, se nō la terrena nostra ignoranza, dallaquale diuersità di opinione nascendo, conuiene

Ignoranza cagion de Duelli.

che

che ne seguiti contentione; & da questa alienation di mente seguitandone, si genera la nimistà; per la qual fra gran Prencipi hanno origine le guerre, & fra caualieri i Duelli, non si prendendo di loro le querele in quel la guisa, che nel fine del primo libro da noi è stato dimostrato, che elle si douerebbono pigliare. Perche essendo questa cattiua usanza tanto auanti trapassata, ne sperando io che gli huomini nostri per alcuna persuasione se ne habbiano a rimuouere, tanto maggiormente ho da ricordare a' Signori, i quali i campi concedono, che essi prendano quella uera persona di giudici, che la materia richiede, et che a loro si appartiene; et che habbiano consideratione sopra le qualità delle querele; sopra le conditioni delle persone; & sopra tutte quelle altre cose, che da queste due dependono, secondo che da noi è stato per adietro dimostrato, & per innanzi siamo per dimostrare. Et quelle diligentemẽte conosciute giudichino, et determinino con quella dirittura, et seuerità, che a giudice si conuiene, senza affettione, et senza eccettione di persone. Che nel uero, io non so qual cosa piu honoreuole, et piu caualleresca da loro si potesse adoperare. Mi dimanderanno per auuentura alcuni, che io pur torni a dir quello, che io ho detto, & ridetto. Et si dorranno forse i Signori che io torni, & ritorni pure a ricordare loro il loro officio. Ma i molti disordini, i quali io ueggo senza fine esser multiplicati, & il desiderio di uedere la religione della caualleria nella sua pristina dignità ritornata, fa che non mi pare di hauer mai detto cosa alcuna tante fiate; che di piu replicarla non sia

Officio de Signori.

mestiero. Ne so uedere uia, per laquale piu commodamente le si possa porgere gioueuole rimedio, che per le mani di coloro a cui le querele hanno da capitare: i quali quāto fedelmente ui si uogliono adoperare, io sono si curo che fra non molto tempo le apporteranno salutifera medicina. Et tanto in questa materia bastandoci di hauer non tanto detto, quanto accennato, la incominciata nostra impresa andremo seguitando.

CHI NON DEE ESSER RICEVVto alla pruoua delle armi. Cap. I.



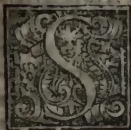
SSENDO il Duello pruoua di arme, che a caualieri si appartiene: & essendo la caualleria grado honoratissimo, non è conueneuole che alla pruoua delle arme se nō da honorate persone si habbia a uenire. & per tanto si come dauanti a' tribunali ciuili non è permesso che persone infami possano altrui accusare, cosi nel giudicio cauallaresco persona honorata da altrui, che da persona honorata non potrà essere accusata: percioche come dee uolere apporre altrui mancamento di honore colui, che contra l'honor suo hauerà mancamento commesso? Et essendo il mestiero delle arme stato istituito ad honoreuol fine, et per punire i cattiui, come doueranno essere a questo officio riceuuti coloro, i quali sono degni di punitione? Per ferma conclusione adunque sarà da tenere, che alla pruoua delle arme non debbiano entrare coloro, i quali contra il prencipe, o contra la patria loro hauranno

ranno fatto tradimento, o ancora co' nimici haueranno hauuto alcuno intendimento, che in pregiudicio di quelli potesse riuscire: & quelli, che presi da nimici tornar potendo non sono tornati, o mandati a uedere che facciano i nimici, con loro si sono rimasi; o hanno fatto spia doppia; o hauendo obligatione di giuramento, o non hauendo seruita la paga, sono passati all'esercito nimico; o ancora non hauendo alcuna obligatione ui passano in quel tempo, che le genti dall'una, & dall'altra parte sono alle mani; che questo atto ha forma di tradimento; percioche mostrando tu di essere in mio fauore, & io di te fidandomi, tu al tempo del bisogno mi riuolgi le arme incontra. Ancora saranno da essere ributtati coloro, che nelle battaglie haueranno i loro Signori, o le loro insegne abbandonate: & qual di dì, o di notte malitiosamente hauerà lasciata la guardia a lui commessa dell'esercito, o della persona del Prencipe. A questi si aggiungeranno abuttinatori, & tutti quelli, che per alcuno militare eccesso saranno stati cacciati. Ne lascieremo di dire che assassini, & ladri, & ruffiani, & hosti, & tauernieri, scommunicati, heretici, & usurieri, et ogni persona esercitante mestiero a gentilhuomo & a soldato non conueniente, uiene ad essere da gli abbattimenti legittimamente ributtata. Et in somma tutti quegli, che di grande mancamento sono infamati, & che dalla legge ciuile alle testimonianze non sono riceuuti, in questo numero sono compresi. Et di questi dico io, che non solamente essi richiedendo altrui possono essere rifiutati, ma che da ogni persona

honorata debbono essere ributtati. Et quale con loro combattesse farebbe mancamento, facendosi pari a persone dishonorate. Ben è uero, che quale per cagion di infamia uuole altrui ributtare, dee uedere che colui di quel falso sia stato condannato, o che la cosa sia così notoria, che egli non la possa negare. Che in altra guisa colui potrebbe appigliarsi alla querela del mancamento, che apposto gli fosse: & a chi gliele apponesse si richiederebbe di farne la pruoua. Et sì come alle conditioni de gli huomini di sopra espresse, non è lecito richiedere altrui; così richiesti non possono poi per cagione di tale infamia esser ributtati. Ne hauerei io per buona la scusa di chi dicesse, che prima non l'hauesse risaputo. che chi a uoler chiamare altrui a battaglia si conduce, dee maturamente considerare, che egli si obliga a tale obligatione, che poi non ui si concede pentimento. Non dico gia, che se doppo la disfida altri facesse opera, che recasse infamia, o attore, o reo che egli si fosse, non potesse esser ributtato, sì come appresso diremo in uno special capitolo. Non lascerò ancor di dire, che quando honorato caualiero richiedesse pur persona macchiata, o richiesto la battaglia non rifiutasse, trattandosi in quello atto non solamente di particolare interesse, ma del pregiudicio ancora del grado della caualleria, officio sarebbe del Signore, a cui il campo fosse domandato, di non lasciar passare cuanti un così fatto abbattimento: & patenti non ui si douerebbono concedere.

Officio de Signori.

SE I BASTARDI POSSANO MVOVER DVELLO. CAP. II.



I suole ancor cercare se i bastardi a Duello debbiano esser riceuuti; che per esser nati di non legittimo congiungimento, & dalle leggi non riceuuti a gli honori, ne alle heredità par che nō senza ragione dalla pruoua delle armi debbiano esser rimossi. Poi considerato che io del non mio fallo non debbo essere condannato; ma che colui come huomo uile, & infame dee essere ributtato, ilquale commette esso atto di uiltà, o di infamia, par che altramente si debbia tenere, massimamente che sentenza di Hieronimo è: Che del nascimento di questi tali la colpa è non di colui, che nasce, ma di colui, che genera. Et dice Chrisostomo che uergognare non ci debbiamo de' uitij de' padri, & delle madri nostre, ma solamente debbiamo noi essere intenti ad abbracciar le uirtu: & che se bene altri è nato di bagascia, o di adultera, la uergogna di chi lo ha generato a lui non partorisce uergogna. Poi essi per lungo costume alla arte della guerra sono riceuuti: & di molti honoreuoli carichi si sono uisti essere da loro uirtuosamente stati sostenuti. Et non solo a' gradi delle arme, ma a' Prencipati, & a' Regni, & allo imperio de' cosi fattamente nati ne sono ascesi & de' loro successori tuttauia di honorati stati sono possessori. Ilche se è (come ueramente è) par che ingiustamente loro uenga ad essere uietato che non possa-

Bastardi honorati.

no risentirsi delle ingiurie, che loro da altrui saranno fatte, ne possano prender la pruoua della uerità. Et pure non di meno è da dire, che se bene la colpa del loro nascimento non è la loro, essi non sono nati nobili: & non ottenendo per ragione le paterna nobiltà, non possono ne anche questo fauore di honor di arme cosi semplicemente conseguire. Che non come infami, ma come non nobili a tal pruoua non saranno riceuuti: si come quelli altri, che di legittimo matrimonio, & di humile conditione sono nati, quantunque essi non sieno in colpa della bassezza del nascimento loro, pur tra nobili non sono annouerati. Et se gli altri non honestamente nati hanno hauuti de gli honorati gradi, uerisimile cosa è, che col mezzo delle loro uirtù gli si habbiano acquistati. Di che essi ancora si debbono faticare di auanzarsi col mezzo delle opere ualorose, et de gli studij uirtuosi. Et coloro, iquali o saranno di uitij maculati, o non daranno segno di ualore, ne di lodati costumi, stimerò io sempre che possano essere in quella stima, che huomini di uilissima conditione, come di animo conformi al nascimento. Quelli ueramente, che o per opera di arme, o per altro honorato essercitio haueranno dato, o daranno segno di nobiltà; o che alla corte di alcun Prencipe tra caualieri uiueranno costumatamente; o che per priuilegio di Signore saranno stati legittimati, que' tali dico in ogni atto di caualleria insieme con gli altri gentilhuomini, doueranno essere raccolti.

DE'

DE' VINTI, ET DELLE RESTITVTIONI DI HONORE. CAP. III.



Abbiamo detto nel secondo libro, & qui torniamo a dire, che il richieditore, il quale non uince il nimico suo nello steccato, rimane egli perditore, non hauendo pruouato quanto douea prouare: & che egli piu non puo richiedere altrui: ilche si conferma con questa ragione, che chi il detto suo non pruoua esser uero, falso accusatore uiene ad essere giudicato; & per conseguente per mal caualiero uiene stimato, & ributtato. Et cio che dell'attore auuiene non uincendo, auuiene di ognuno, o reo, o attore, che egli si sia, essendo per forza d'arme conquistato, o fatto arrendere, o disdirsi, o fuggire; che piu non potrà domandare alcuno a battaglia: & domandando non douerà essere ascoltato. Io so che tra alcuni è una cotale opinione, che se io haurò uinto uno in isteccato, & rimessolo in libertà, occorrendogli nuoua querela con altrui, dandogli io licenza, potrà chiamare l'aduersario suo a Duello: alla qual cosa non dee alcuno di ragione consentire. Che se io uincendo hauerò colui per infame condannato, come douerò poi uolerlo fare atto a combattere con persona a me per nobiltà eguale, & che me richiedendo, io non la potrei rifiutare? Io non posso tor uia la macchia a colui, ilquale è stato uinto da me; saluo se dir non uoglio di hauerlo mal uinto, & condannare me per infame: &

Richieditore non uincendo perde.

Se il uincitore puo habilitare il uinto.

la macchia leuar non potendogli, non posso farlo pari a persona honorata; perche tale opinione dee essere in tutta da' caualieri riprouata. Et poi che di ritornare altrui all'honore mi è uenuto fatto mentione, mi torna alla memoria quella restitutione, la quale da' Prencipi si suol fare de' tradimenti, & delle ribellioni, che a loro sono fatte, & de gli altri mancamenti. Et per dire, quello che io ne sento, a me sembra che se bene il Prencipe, dopo il tradimento da me commesso, mi puo far gratia ch'io non perda le mie facultà, puo darmi de gli honori, & farmi mille altri fauori, non percio puo fare che quello che fatto è non sia fatto: ne che il mal fatto non sia mal fatto: ne che io non habbia fatto il tradimento: ne che io non habbia l'animo maculato: ne che io non sia un ribaldo. Et il medesimo Prencipe, che mi hauerà restituito, non douerà per tempo alcuno prendere fede di me: anzi sempre di me si douerà presumere, che essendomi una uolta condutto a tradire il mio Signore, con poca malageuolezza sia ancora per l sciarmiui tirare. Et ogni honorato caualiere douerà hauermi in mala opinione, & ischifare la mia compagnia. Et si douerà dire che io sia anzi restituito ne' miei beni, & nella gratia del Signore (se pur egli nella gratia sua mi uorrà raccorre) che al pristino honore; percioche con tutto che il Prencipe mi riterni a tutti quei gradi, che per lui render mi si possono, non mi puo egli percio restituire alla mia prima innocenza, si come per di-

Restitutione di honore.

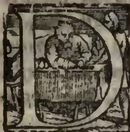
chiaratione

chiaratione alcuna, che egli contra me facesse, non mi potrebbe far tristo, quando io fossi buono, non essendo in mano sua il riformare l'animo mio. I Prencipi non possono a' buoni torre la loro bontà, ne possono spogliare i rei della loro malitia, istendendosi il poter loro sopra l'hauere, & sopra le persone; & sopra gli animi non hauendo giuriditione. Pouero, & ricco mi puo ben fare il mio Signore: ma il farmi buono, o reo non è in sua balia, hauendo solo Dio podere sopra le nostre uolunta, & quelle ancora rimettendo in libertà. Voglio io dire adunque, che quando uno restituito di manifesto, & notabile mancamento uolesse a Duello richiedere alcun caualiero, & che colui ricusasse di combattere con quel tale restituito, io estimerei che egli honoreuolmente si gouernasse; et che ragioneuolmente potesse ributtarlo. Hor se (come detto ho) mal legittima mi pare che sia la restitutione de' Prencipi all'honore, meno consentirò che un caualiero col licentiare un uinto da se in battaglia, possa legitimarlo a douer combattere con persona honorata. Et tornando alla restitutione, della quale ho parlato di sopra, che da' Prencipi si usa di fare, tengo bene per ferma opinione, che ella debbia ualere ne' figliuoli de' condannati, & negli altri discendenti, si come in coloro, che della altrui colpa non debbono la pena sostenere: essendo massimamente i battezati per legge diuina liberati da' peccati de' padri loro.

Auttorità de' Prēcipi.

Figliuoli de condannati.

SE VNO VINTO, ET POI VINCItore possa altrui richiedere. Cap. IIII.



VBITANO alcuni essendo uno uinto in isteccato, & appresso a battaglia ricercato, rimanendo uincitore, se si debbia dire, che egli l'honor suo habbia ricouerato, & se per l'auenire potrà ad abbattimento richiedere persona di honore. & pare ad alcuno, che con l'honore della seconda battaglia egli habbia leuata la macchia della prima. ma pur nondimeno per piu uera conclusione si dee tenere, che per nuoua uittoria la prima perdita non si possa ristorare. Et sopra questa quistione ne ho io il giudicio di Alfonso d'Aualos Marchese del Vasto Prencipe di caualieri, dal quale in questa materia ne hò riportata una tal determinatione. Il douer de' caualieri è d'anteporre l'honore alla uita: & colui, il quale dello steccato esce perditore, mostra che egli ha fatto piu conto della uita, che dello honore: & per tanto se bene un'altra uolta entra in pruoua d'arme, & uince, non percio si dee dire, che habbia l'honore racquistato, potendosi presumere, che ui si sia condutto con intentione di tentar la fortuna, se la giornata gli potesse uenir uinta, con animo nondimeno di uolersi in ogni auuenimento saluar la uita, non potendo dell'honore uenire a peggio di quello che egli è, hauendolo una uolta perduto. Et tal cosa di lui presumere potendosi, et douendosi per fermo tenere che egli entra in campo

con intentione di fare ogni cosa prima che di morire, non si dee dire che in modo alcuno habbia il gia morto honor suo risuscitato: anzi uolendo altra uolta richiedere altrui, douera potere essere dalla battaglia ributtato. Tale è stata la sentenza di quel Signore, & quella ho io per opinione ueramente cauallaresca; & che da ogni sano intelletto habbia da essere approuata, & seguitata. Et è questa dichiaratione da essere intesa non solamente per quelli, i quali perditori si confessano, o fuggono del campo, ma per coloro ancora, i quali hauendo hauuto il carico del prouare, hanno perduto, per non hauere alla pruoua sodisfatto. conciosiacosa, che rimanendo essi per quella perdita macchiati di biasimo di falsi accusatori, per essere dapoi falsamente accusati, non percio sono liberati dalla colpa della falsa accusa; ne uien loro leuata da dosso la presontione, di douer esser riputati accusatori falsi a qual hora altrui accusassero, poi che una fiata per tali sono stati conosciuti. Si che in qualunque maniera, che altri esca di steccato perditore, si dee dire, che egli al giudicio gia di sopra dichiarato senza altra contraditione habbia da soggiacere. Et questo uoglio io pur aggiungere che come altri una uolta è stato uinto in isteccato, ogni persona di honore dee guardarsi da entrar seco in pruoua di arme, si come con ogni altra maniera di persone infami. Et il medesimo dico ancora, quando bene da altrui ricercato la seconda uolta hauesse uinto.

CHE DOPO LA DISFIDA, PER *nuoua cagione si può ricusar la batta-glia.* Cap. V.



T *per seguitar questa materia la quale siamo entrati a douer trattare, dico ancora che auuenendo dapoi che due si fossero conuenuti di uenire ad abbattimento, o fossero in qualunche modo entrati in querela, che l'uno di loro commettesse difetto, per lo quale egli in tale infamia cadesse, che qual macchiato ne fosse non potrebbe altrui a battaglia richiedere; colui, il quale il mancamento hauesse commesso, potrebbe dallo aduersario suo esser ributtato come colui, che di conditione fosse peggiorato, & che hauesse mutata natura da quella, nella quale egli era quando fu tra loro dato alle lor querela cominciamento.* Ma *qui è da intendere, che questa nuoua occasione, della quale io parlo di uolere altrui dalla battaglia ributtare, uuole essere infamia, nella quale per sua colpa egli sia caduto, come sarebbe un tradimento, un sagramento falso, o altro notabile mancamento, & non di alcuna ingiuria, o di alcun carico, che da altrui gli fosse fatto, & del quale risentimento di arme gli si richiedesse: che in tale auuenimento, si come il primo, che hauesse querela con lui, potrebbe ributtarlo come peggiorato di conditione; cosi il secondo non douerebbe ricusare di uenire a battaglia con colui, con cui egli fosse entrato in querela, ancor*

che egli haueſſe hauuto carico da altrui. Ne *ragion uuole che alcuno di tutte le parti rimanga incaricato, ſenza alcun rimedio di poterſi ſcaricare.* La *ſeconda querela adunque douerà egli pigliare; & riuſcendone con honore potrà, & douerà perſeguir la prima. Queſto uoglio bene aggiungere, che il uoler ributtare altrui per eſſere peggiorato di conditione ſi appartiene a quelli, che ſono rei; & non gli attori: che coloro, i quali ſono incaricati debbono ſollecitar di ſcaricarſi, & non laſciare che altri in modo alcuno leui loro tale occaſione.* Et *a ciò fare poſſono eſſi ſeruirſi di quella regola di ragione, che quale è primo in tempo, è ancora da eſſere prepoſto in uia di ragione.* Et *percioche dal l'un contrario l'altro contrario ſi ha molte uolte da regolare, ho io da dire ancora (ſi come nel ſecondo libro ho pur fatto mentione) che ſe pendente querela fra due o ancora mandata eſſendo la disfida, & le patenti de' campi, ſuccedeſſe che l'uno di loro ſaliſſe a tal grado di conditione, et di Signoria, che l'altro piu non foſſe ſuo pari, allhora potrebbe egli rifiutare di conducerſi in pruoua d'arme con la perſona ſua contra colui; ma non douerebbe percio mancare di combattere per campione: che la diſaguaglianza delle conditioni non è occaſione, per la quale non ſi habbiano le querele a diffinire, ſe non in caſo che il grado ſia di eccleſiaſtica dignità.*

La ſecon la querela da cõbattere.

Obligatione di attori.

Signoria cõſeguita.

Dignità ecclesiaſtica.

CHI NON PVO ESSERE A BATTAGLIA RICHIESTO. CAP. VI.



OR si come molte sono le conditioni di coloro, i quali altrui a battaglia ricercar non possono, cosi ancora non mancano de gli altri, che a quella non possono esser chiamati. Et i primi sono i cherici, a quali ancora che da alcune leggi sia stato permesso, che essi per campione possano far Duello, pur nōdimeno quelle debbono essere(come elle sono)uniuersalmente dannate. Che dapoi che essi in quel l'ordine sono entrati, et che sopra gli altri huomini han no promesso di seguitare i consigli di Christo, et di esequire i suoi santi comandamenti, a loro non si conuiene caminar per questa comune strada, tutta lontana dalle orme di Christo. Et se Christo uuole che per la buona, et per la mala fama uadano dietro a lui, non debbono uolere con arme ributtare infamia, ne cercare honore. Et se uuole che a chi richiede loro la cappa, gli dieno anche la camiscia, non debbono alcuni beni temporali uoler con arme difendere. Si che quelli saranno i principali, che dal uoler richiedere, & da potere esser richiesti a battaglia doueranno essere in tutti liberi. A questi andranno appresso i Dottori, & ogni conditione di persone letterate, che per tali siano conosciute, & che a gli studij, et a gli esercitij di quelle siano destinate, & intente. Che essendo le lettere di tanta dignità, & di tanta riuerenza degne, di quanta elle sono, ben cosa

Cherici.

Letterati.

a

conueniente

conuenieníte è che dalle leggi caualleresche debbiano esſere libere, non eſſendo maſſimamente conueneuole, che chi le corporali forze nõ eſercita, alla pruoua di quelle debbia eſſer chiamato. Dee baſtare al mõdo che gli huomini di lettere ſtudioſi (per cominciare dal primo principio) ci dimoſtrino di Dio quanto per humano intelletto ſi poſſa comprendere; ci ſcoprono il mirabile ordine, col quale la diuina ſapienza ha diſpoſti i corſi celeſti, & come ella per quelli ci mandi le ſue influenze; ci inſegnino la natura delle coſe che ſono contenute Lode delle lettere.

Dal cielo c'ha minori i cerchi ſuoi:

Informino gli animi noſtri di belle diſcipline, & di lodeuoli coſtumi; diſpongono le leggi, con le quali in pace, et in guerra ci poſſiamo gouernare; preparino a' corpi noſtri ſalutifere medicine; & tengano uiui i nomi, & glorioſi fatti de' caualieri; & di tante altre conditioni di perſone mille, & mille anni dapoi che i corpi loro ſono ſtati, o ſaranno in terra ſepelliti. Queſte & molte altre coſe particolari, che di rammemorare hor tutte di una in una io non intendo, fanno gli ſcritti ſi reuerendi, che ſacri hanno meritato di eſſer nominati. Et dee aſſai baſtare al mondo, che eſſi a quelle intendano, & in quelle et a ſe ſteſſi, et altrui honore, et gioumento partoriſcano; ſenza che habbiano ad'eſſere obligati a leggi tutte diuerſe dalle loro leggi. Quando adunque alcuno di queſti tali foſſe da caualiere a battaglia ricercato, egli potrebbe con la legge della caualleria riſpondergli, che a lui la elettion delle arme appartenendoſi, egli con le arme ſue intende di difenderſi: & che le arme ſue ſono

la ragione, et la uia ciuile. Et percioche le ragioni debbono esser pari, chi ricercato non puo essere, non douerà ne anche poter ricercare. Et per tanto quando persona di lettere richiedesse un caualiere, questi potrebbe medesimamente ricusar di uenir con colui a diffinition d'arme; & potrebbe egli leggiadramẽte rispondere. Da poi che tu huomo di lettere richiedi me huomo di arme, appartenẽdosi a me la elettiõ di quelle, uoglio usar ti cortesia, et uoglio che mi pruoui la tua intentione con le proprie tue arme delle tue scritture. Et in questa maniera potrà l'uno all'altro rendere (come uulgarmẽte si dice) pane per focaccia, essendo molto conueniente che

,, Ciascun faccia quell'arte in ch'egli è esperto.

Et percioche questa non obligation di arme è da esser tenuta per priuilegio dato alle lettere, quando bene altri uolesse renuntiarlo, non gli douerebbe esser permesso, per esser quello stato conceduto all'ordine, & non alla persona: saluo se altri non fosse tale, che di arme, & di lettere facesse professione.

DELLE DISAGVAGLIANZE DE' nobili: & prima de' Signori. Cap. VII.



T perche questa materia del richiedere, dell'esser richiesto, et del potere, et del nõ potere ricusare di uenir con altrui a battaglia è molto ampia, et ha bisogno di molta consideratione, non ueggo come uenir se ne possa a uera determinatione, se de' gradi della nobiltà non si fauella. Ne uoglio

glio hora introducere la quistione di quale sia la uera nobiltà dell'huomo, che per fermi conclusione tengo io, che ella sia le uirtù, & che colui sia ueramente nobile, il quale è uirtuoso, o sia nato di alta, o di bassa conditione; & che quale non ha questa nobiltà di uirtù, sia nato di quantunque generosa famiglia si uoglia, quanto piu di chiara stirpe egli sarà uscito, tanto piu uile istimerò io che egli sia, non hauendo saputo seruare lo splendore, che da' maggiori suoi egli hauerà riceuuto; che (si come ben dice Chrisostomo) Che gioua la generatione a colui, che di sporchi uitij è maculato? o che nuoce il uil nascimento a quello altro, che di gentili costumi è adornato? Colui uoto si mostra di tutti i beni, che si gloria ne' suoi maggiori. Et sentenza di Seneca è, Che qual uuole di alcuno huomo far uera stima, & sapere quale egli sia, dee considerarlo ignudo, far che metta da parte il patrimonio, che lasci da canto gli honori, et le altre menzogne della fortuna; et che si spogli del proprio corpo ancora, et che quindi l'animo di lui si habbia a riguardare quale, & quanto egli sia, & se egli è grande del suo, o dell'altrui. Et ueramente la uera nobiltà nell'animo dimora, et dall'animo si dimostra. Ma (come detto ho) non intendo hora di disputare intorno a questa parte: che hauendo gia detto per adietro, che i macchiati di infamia possono essere dalla pruoua delle arme ributtati, è sempre da intendere che nobiltà non sia senza uirtù. et il mio ragionamento ha da essere nel suggetto, che io tratto hora del Duello, quali siano i gradi della nobiltà dell'essercitio delle arme, per li quali i caualieri uen=

Nobiltà uera.

Caualieri. gano ad essere o pari, o diseguali; che essendo sotto nome di caualieri cõpresi i Re, & gli Imperadori insieme co' gentilhuomini priuati, & co' soldati, pur fra loro si discerne esser tanta disagguaglianza, che alcuno non è, il quale non intenda, che a gentilhuomo non è lecito pareggiarsi con un Re, ne a soldato con l'Imperadore. Et come che questa materia da molti diuersamẽte sia stata trattata, noi ne parleremo ad un nuouo nostro modo particolare accostãdoci al costume de' gradi, et delle Signorie della presente nostra età. Diciamo adunque (per cominciar da alto) che uarie sono le uie, per le quali noi possiamo le diuersità de' gradi considerare: che quanto a' luoghi della dignità, nel primo costituiremo que' Prẽcipi, che ad altro Prencipe non sono sottoposti: et questi chiameremo noi Prencipi supremi. Appresso di questi metteremo i Re feudatarij: i quali riporremo sotto titolo di Serenißimi. Il terzo luogo daremo a' Signori Illustrißimi. Et sotto questi saranno in quarto luogo quelli, che Illustri sono intitolati: & in questo quaternario numero cõprenderemo noi tutti i gradi delle Signorie.

Gradi di dignità.

Questi tali adunque doueremo noi tener per fermo, che a' caualieri priuati sono superiori: & si come a' priuati sono superiori, cosi ancora diremo, che fra loro sono diseguali; che et gli Illustri a gli Illustrißimi ordinariamẽte hanno da cedere: et gli Illustrißimi a' Serenißimi; & questi a' Prencipi liberi hanno da dar luogo. oltra che fra quelli di un medesimo titolo ui puo ancora essere una gran disagguaglianza; conciosiacosa che altro è che uno Illustriß. o uno illustre dependa da Prencipe libero

o da

o da feudatario. Ne minor consideratione si dee hauere alla nobiltà de' feudi, in quanto altri si suole inuestire con intera podestà di Prencipe, et altri non haurà molta piu autorità, che si habbia un giudice ordinario. Poi non in ultimo luogo si douerà hauer risguardo alle altre qualità, et alle grandezze delle Signorie, si come se hauranno uassalli nobili, o no; & se hauranno città, et copia di sudditi, & ampio stato. A tutte queste cose si dourà hauer cõsideratione, Se saranno prencipi liberi, o feudatarij: Se saranno Serenissimi, o Illustrissimi, o Illustri: Se haueranno le loro inuestiture da prencipi liberi, o da feudatarij, Se hauerãno feudi nobili, et signorili. Et se possederanno nobile, & grande stato. et se trouerremo che in tante distintioni di non molte siano differenti, doueremo dire che in questione d'arme debbiano essere anzi riputati pari, che l'uno possa l'altro rifiutare. Et percioche differenza alcuna non puo esser maggiore che di esser libero, et soggetto, et i supremi Prencipi soli sono ueramente liberi, & tutti gli altri in alcun modo soggetti, doueremo tenere che un supremo Prencipe da Signore di altro grado non possa essere a battaglia riccercato. I Serenissimi ueramẽte per essere un grado maggiore de gli Illustrissimi, non doueranno ricusar di uenire in pruoua di arme con loro, quando siano in pari nobiltà di feudo, et nelle altre qualità non diseguali. Et il medesimo dico de gli Illustrissimi, et de gli Illustri, solo che le altre conditioni, cio è la grandezza, & la nobiltà de gli stati non siano di molto differenti: che per auanzar l'una conditione l'altra di un solo grado,

Qual Prencipe possa l'altro richiedere.

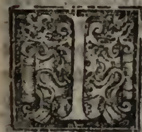
non ueggo che legittima occasione ci sia di non uoler, che altri in querela di caualleria gli sia pari. Et cosi co me per un grado io non intendo che disaguaglianza ui debbia essere, cosi non dirò che un Serenissimo possa esser richiesto da uno Illustrissimo di pari nobiltà di feudo, ma che di stato gli sia tãto inferiore, che in altro caso nõ si douerebbe sdegnare di riceuer da lui partito, et soldo. Ne dirò ancora, che un Serenissimo debbia combattere con uno Illustre, ancor che nobilissimo sia il suo feudo; Ne che uno Illustrissimo di grande stato possa esser richiesto da uno Illustre di piccola giuriditione, tutto che la nobiltà del feudo sia pari. Ma ben dirò che uno Illustre il quale riconosca il feudo da Prencipe supremo, quantunque sia Signore di minore stato, possa richiedere uno Illustriss. che sia feudatario di feudatario, et che habbia Signoria maggiore; che con la nobiltà del feudo conpenserò le altre disaguaglianze. Et cosi in somma mi risoluo in questa parte, che da' titoli, dalla nobiltà de' feudi, et da gli stati si hauranno a considerare le disaguaglianze de' Signori. Et secondo che hauranno piu o men parti pari, cosi douerãno essere stimati eguali, o diseguali. Et a queste cose non lascerò di aggiungere ancora una altra cosa; che doue le altre qualità fossero, o pari, o non molto differenti, la querela potrebbe far disaguaglianza; Si come se un Prencipe, con tutto che egli fosse supremo, uolesse combatter con lo Imperadore per cosa, che allo Imperio si appartenesse: che in tal caso egli potrebbe esser legittimamente rifiutato, essendone lo Imperadore per la cõditione della quistione

Disaguagliãza per querela.

diritto

diritto giudice, & per conseguente ancora senza paragone alcuno superiore.

DELLE DISAGVAGLIANZE *de' nobili priuati.* Cap. VIII.



GENTILHVOMINI, *che di nobili famiglie nascono, o sono senza alcun grado, ouero hanno officio, o dignità, come gouerni di città, ambasciarie, o maggioranze di guerra. Et di questi, che alcuna impresa hãno da gouernare o l'officio è a tempo, o è in uita: Se è a tempo, occorrendo querela da diffinir con arme, si può aspettare il fine dell'officio. Se in uita, essendo il grado tale, che faccia l'uno all'altro superiore, si può combatter per campione. Se ueramente non è officio di tal qualità, colui, che di quello ha il gouerno, dee ueder se con la buona gratia del Signore può il luogo non perdendo andare a sodisfare all'honor suo; ciò non potendo conseguire, dee ogni cosa abbãdonare, & andar là, doue egli è in querela di arme domandato, o doue l'honor suo lo spinge a domandare altrui; che non hauendo l'huomo obligatione maggiore al mondo che all'honore, la minor dee dar luogo alla maggiore.* Hor *come alcuno è nato nobile così è egli pari di ogni caualiero, che sia di condition priuata.* Et *ancor che altri fosse nato di casa* Illustre, *o di* Illustrissima *non hauendo egli giuriditione, ne appartenendosi a lui succession di Signoria, potrà da ogni priuato caualiero essere a battaglia ricercato.* Poscia *essendo l'arte della*

Maestrato tempo.

Maestrato in uita.

Le arme nobilitano.

guerra esercitio nobilissimo intanto che da questo molti di uile nascimento hanno le loro case gloriosissimamẽte nobilitate, et illustrate: colui, che il mestiero delle arme esercita, pur che senza macchia, o senza far uile esercitio lo eserciti, fra' nobili, & fra' caualieri douerà essere annouerato. Ma non uorrei perciò che altri per essere andato una uolta alla guerra, et per hauer tocca alcuna paga, & seruito due, o tre mesi, o statosi alle stanze un tempo senza hauer mai sfodrata spada, ne uisto nimico, ne udito suono di tromba, si pensasse di essere incontanente ingentilito: che questo sarebbe uno essersi sognato in Parnaso di diuenir poeta, & la mattina essersi poeta ritrouato. A uoler nobile di non nobile diuenire si conuiene la nobiltà con le arme acquistare: Et è necessario che à uolere esser fra i caualieri riceuuto, si facciano opere degne di caualieri. Si uuole adunque piu di una uolta hauer fatto honorata pruoua della persona, & esser lungamente stato in su la guerra, et esser per soldato, et per buon soldato conosciuto; & in su la guerra & in tempo di pace conuien che honestamente si uiua; et in modo che si uegga che altri intenda pur di non essere altro che soldato, & di hauer quella per principale intẽtione, et esercitio. Et se ne gli studij delle lettere altri non acquista grado alcuno di honore, o di nobiltà, se non dopo le fatiche, et le uigilie di molti anni, pensi medesimamente chi pensa con le arme di farsi nobile, di sudare, & di tremare di molti stati, & di molti uerni, & di uegghiare di molte notti, & di dormirne di molte armato in su la dura terra, & di sparger del sangue, &

Come nobilitano le arme.

con

con moli pericoli di uita fare al mondo manifeste le sue prodezze. Et quando egli haurà fatte di queste cose, allhora potrà esser sicuro di esser ueramente nobile (per cioche nobili sono quelli, che per le opere loro meritano di esser conosciuti) & che egli per diffetto di nobiltà non potrà esser rifiutato. Hor fra soldati un soldato potrà combattere con ogni conditione di persone, come sono capi di squadre, sergenti, et altri da capitani infuori: percioche la loro auttorità rappresenta signoria. Ben gli potranno richiedere, & essi risponder per campione trouandosi in imprese, et con grado: ma tornati alla conditione priuata, non ueggo perche non debbiano risponder con la persona. Et i capitani potranno l'un l'altro a Duello ricercare, saluo che non siano in grado cosi diseguale, che l'uno all'altro comandi. Et questo intendiamo di dire di ogni qualità di soldato cosi da piedi, come da cauallo. aggiungēdo nondimeno che l'huomo d'arme per essere in honorato, & perpetuo esercitio di guerra, & per antico uso da' gentilhuomini frequentato, uiuendo come ad huomo d'arme si conuiene, & richiedendo un capitano particolare di fanti, non douerà esser rifiutato: ne egli perciò douerà un soldato da piedi rifiutare. & direi io che un capitano di fanti potesse richiedere un capitano di caualli, se non che per ordinario que' sono luoghi, che si danno a persone illustri, e le condutte delle genti d'arme si danno anche alle Illustrißime. Et per tanto in questa parte si haurà da considerare la condition di quà, et di là, et la qualità delle imprese, che hanno, che il Capitano di fanti potrebbe hauer gra-

Nobili.

Disaguaglianza fra soldati.

Huomo d'arme.

Capitano di fanti, & di caualli.

do ſi honoreuole, o egli ancora eſſer di famiglia ſi honorata, che non ui haurebbe luogo la repulſa. Et queſto, che ho detto tra' Capitani di fanti, di caualli, & di huomini d'arme, intendo ancora che ſi habbia da intendere de' fanti tra loro, & di quelli, che fanno il meſtiero a cauallo, o ſiano huomini d'arme, o armati alla leggiera. che oltra i gradi delle loro maggioranze di guerra, quelli della nobiltà de' quali habbiamo parlato trattando de' Signori (ſe alcuni ne haueranno) uengono in conſideratione. Et ſecondo le piu, & meno diſaguaglianze ſiano pari, o diſeguali. La qual regola da me data in generale da perſone di intelletto ageuolmente a' caſi particolari potrà eſſere accommodata.

CON QVALI PERSONE DEBBIA il caualiere entrare, & con quali non entrare in battaglia. Cap. IX.



Noi ſiamo andati aſſai uagando per queſto ſpatioſo campo di caualleria: ricercando quali debbiano eſſer dalle battaglie ributtati, & quali poſſano eſſer rifiutati: la qual materia è coſi ampia, & copioſa, che chi minutamente, & partitamente trattar la uoleſſe, maggior uolume ui ſi richiederebbe di quello, che in tutto il ſuggetto del Duello mia intentione non è di douere ſcriuere. Ma a me baſta di hauer quaſi col dito altrui moſtrata la fonte, dalla quale ſi poſſa l'acqua attingere. Et per dire in concluſione quello, ch'io ſento in queſta parte dell'offi-

cio del caualiero. Nel principio di questo capitolo ho toccati due capi principali, & cio sono, di quelli, che debbono essere dalla battaglia ributtati, & di quelli, che possono esser rifiutati: che in questi due si uiene a ristringere quasi tutta la quistione delle persone, che entrano, o non entrano in Duello; conciosiacosa che i uitiosi, & gli infami debbono esser da' caualieri ributtati; & rifiutar si possono coloro, i quali per conditione sono diseguali. Et se altri uolesse sapere perche non habbiamo detto che in questi due capi si ristringa tutta, ma quasi tutta questa quistione, quegli sappia, cio essere stato detto da noi per quello, che di sopra habbiamo trattato de' cherici, & de' letterati, i quali da gli steccati stanno lontani non come ributtati, ne come rifiutati, ma come priuilegiati, & come quelli, alla qualità, et al pregio della cui conditione non si conuiene ne di chiamare, ne di esser chiamati in pruoua di arme, essendo il loro studio, & il loro esercitio piu intento alla cura delle anime, & alla forza de gli animi, che a quelle del corpo. Et a' due capi di sopra proposti ritornando dico, che il ributtare i mancatori, i uitiosi, & gli scelerati è di obligatione, & di debito di caualleria; che il caualiero è tenuto a cosi douer fare, per non introducere al nobile esercitio delle arme persone, che degne non siano di comparire fra persone honoreuoli, essendosene per la propria loro colpa fatte indegne: Ne si dee nella pruoua delle arme dar fede a coloro, i quali alle ciuili testimonianze non sono riceuuti. Ne nelle battaglie, che per honore si prendono, hanno da entrare persone dis=

Chi debbia esser ributtato.

honorate. Et quando alcun caualiero pur si conducesse a prender querela con persona, per mancamento suo, non atta a Duello, i Signori (si come ho ancor detto) & per diritto di caualleria, & per non lasciar dishonorare i campi loro, non douerebbono concedere abbattimento. Il rifiutare ueramente non è di obligatione di caualleria, ma di uolontà de' caualieri; percioche se altri non uuol condurersi in isteccato con persona di minor condition di se, questo è a lui lecito di fare, et legittimamente puo farlo, dando campion conueneuole per diffinition della querela. Ma quando alcuno al grado non uolesse hauer rispetto, & con la persona sua si uolesse condurere a battaglia con chi per conditione, o per difetto di nascimento a lui non fosse da agguagliare, questi non si potrebbe dire di far torto alla caualleria, anzi di piu farle honore, conciosiacosa che ella non è pregio di conditione, ma di ualore. Et nelle disputationi de le arti, & delle scienze piu honorate non si guarda al lignaggio di alcuno, ma a quello, che egli uale: & cosi puo essere ualoroso huomo di humile, come di alto stato. Et l'honor de gli steccati non è tanto di hauer uinto un nato di nobile famiglia, quanto uno, che sia per ualente conosciuto. Poi si come i maggiori non si uergognano di chiamarsi caualieri insieme co' minori, cosi non si debbono uergognare di uenire insieme a fare opere di caualleria. Et se altri per esser nato di genero sa famiglia non si guarda da fare altrui alcuna graue offesa, non so perche egli per cagion di chiarezza di sangue debbia ritrarsi da difenderla, o da mantenerla

Chi possa esser rifiutato.

Caualleria.

contra

contra l'offeso. & in si fatto caso quando abbattimento seguitar non douesse, il parer mio saria che l'ingiuriante o l'offenditore che dire lo uogliamo, douesse con la persona sua rispondere al minore. Si come adunque biasimeuole cosa istimo, che persona honorata a persona, che per li uitij suoi sia abomineuole, ancor che ella fosse di nobile schiatta, condescenda a uolersi pareggiare; cosi ancora reputo, che sia opera cauallleresca il non essere intorno alle differenze delle coditioni molto guardigno, quando elle non siano nondimeno tanto diuerse, che si paia che la rana col bue (secondo la fauola) si tenti di agguagliare. Et questa altra cosa aggiungerò io che si come io loderò chi non tanto haurà risguardo alla conditione, quanto al ualore di chi ha con lui querela; cosi biasimerò quell'altro, che di humile stato essendo, ad ogni grande si uorrà comparare; & non uorrà riconoscersi, ne contentarsi della sua sorte. Et cio dico io, non solamente di coloro, i quali di humil nascimento hanno la generatione, ma di quegli altri ancora che nati di chiarissimo sangue sono di condition priuata, & in quistion di honore uogliono esser pari alle persone illustrissime. Che se essi cotanto si stimano per essere stati, et per essere nelle famiglie loro de' grandi Signori, hanno ancor da conoscere, che i Signori hanno quelle case nobilitate, & che essi da' Signori hanno quella nobiltà riceuuta; & se da Signori riceuuta la hanno, sono tanto da meno de' Signori, quanto è da piu colui, il quale da altrui la nobiltà, che colui, che la riceue. Nobili presontuosi.

DEL CHIAMARE ALLA MACCHIA. CAP. X.



AVENDO infino ad hora trattato quali siano quelle persone, che dal Duello debbiano esser cacciate, & quali a quello possono essere per disaguaglianza rifiutate, & quali non habbiano obligatione ne di domandare altrui, ne di rispondere essendo domãdate: in questo luogo mi par di douer soggiunger quella quistione che tra caualieri trattar si suole, se essendo alcuno chiamato alla macchia, egli condurere ui si debbia. Di che io dico, che essendo la caualleria uno grado honorato, il quale con le sue leggi, & giustificatamente dee essere gouernato, questo atto di chiamare alla macchia mi par che sia fuor di ogni legge, & senza alcuna giustificatione, & per conseguente tutto lõtano da quelle maniere, le quali da persona di honore si debbono tenere. Perciochè principalmente douendo i caualieri uiuer ne gli occhi de gli huomini, & nella luce, accioche le loro operationi siano manifeste, & conseguire ne possano quell'honore, di che tanto sono desiderosi, non debbono andare a cercare i luoghi solitarij, & fuggire il cospetto degli huomini. Sono i luoghi deserti luoghi da fiere, o da assassini, doue uergognosa cosa è a gentilhuomo condurersi in pruoua di Duello. Poi essendo il Duello una forma di giudicio, con le sue leggi ha da esser gouernato non meno, che i giudicij ciuili. Et se ne' giudicij ciuili per

Caualleria.

li per non seruar la forma del procedere si perdono delle liti, perche douerà uolere alcuno caualiero senza forma procedere alla diffinitione delle arme? Oltre che se auanti che à Duello si habbia a uenire, uuol ragione, che si conosca la natura della querela (secondo che nel secondo libro habbiamo partitamente dimostrato) essendo coloro, che ad abbattimento si conducono, parti contrarie, alcun di loro non puo giudicare intorno a que' dubbij, che in quella querela possono occorrere. che si uede dapoi che cosi strabocceuolmente senza altra giustificatione alle arme corrono, che niuna cosa con ragione si ha da gouernare; ma il tutto con furore si ha da mettere in iscompiglio: Et cosi senza alcun giudicio, et senza alcuno ordine quel Duello si hauerà ad essequire. Aggiungasi a queste cose, che la querela potrebbe esser tale, che uenuta ad orecchie di persone intendenti, ageuolmente si potrebbe acquetare con sodisfattione delle parti senza metter mano a spada: et in questa guisa si leua ogni occasion di quiete. Et che dirò io, che douendo esser la prima intention del caualiero di non muouersi ad operatione alcuna, ne di ritirarsi se non quanto la giustitia lo chiama, et lo richiama, et l'honore lo spinge, & nel ritiene; andando appresso queste ciancie di uoler rispondere ad ogni uoce di chi lo sfidi a spada, et cappa, si lascia trasportar dallo appetito senza saper molte uolte perche egli metta la uita in arbitrio di fortuna? Ma pare ad alcuno gloriosa cosa il non mostrarsi curante di quella: ne è marauiglia se ci sono di quegli, che poco prezzano le cose, che sono di poco Officio de Signori.

pregio. Et la doue queste corrotte usanze sono state in maggiore uso, ueduti se ne sono di memorabili esempi. Che molte uolte andando i caualieri alla zuffa accompagnati ciascuno da un compagno, condutti nel luogo deserto non bastaua che gli sfidati uenissero alle mani, ma i compagni diceuano. Et noi che faremo? ci staremo forse con le mani alla cintura? & tirate fuori le spade senza alcuna nimistà hauere hauuta fra loro, & senza hauer cagione alcuna di rissa adosso si correuano, & insieme si uccideuano. Costume ueramente barbaro, et fiero, et nõ so se in altra natione di alcuno piu biasimeuole memoria ueruna se ne possa hauere. L'huomo animal di ragione senza ragione, & senza cagione disporsi ad uccidere l'huomo; & senza riceuere oltraggio, senza parola di ingiuria, o di carico, & senza sapere il perche, mettersi alla morte: & esser questo stimato ualore? Ma se ualore e quello, che è da ragione, et da consiglio accõpagnato, douerem noi dire che le cosi fatte opere siano di ualore, o di furore? benche ne con nome di furore a me sembra che si possa conueneuolmẽte esprimere uno si sfrenato impeto; che le bestie; cui preme il furore, & cui porta l'impeto, & cui trasporta la rabbia, le bestie, dico di una medesima spetie i denti, ne le unghie contra la loro spetie non riuolgono senza alcuna cagione. Hor accioche i caualieri, i quali a spada, & cappa alle macchie si inuitano, possano intendere quello, che fanno quãdo o de gli altri domandano, o da altrui domãdati uanno a luoghi deserti, uoglio che sappiano questo costume non hauere hauuto in Italia introduttione alcuna da leg

Abusi di Napoli.

Valore.

Furore.

Le bestie meglio de gli huomini si gouernano.

ge, ne dà stilo di caualieri mà da regole di ruffiani; i quali uenuti in contesa, in così fatti luoghi trabeuano di accordo a far lor brighe: et da loro parimente hanno hauuto origine molte altre cose, che fuori d'ogni ragione ne' Duelli dal uulgo sono state riceuute; si come è, che per le mentite si cõbatta senza mirare che elle date siano sopra cosa, alla quale abbattimento si conuenga; et che il combattere senza arme da difesa sia cosa honoreuole: et che il uinto possa cõbattere hauendone licẽza dal uincitore: et altre simili sconueneuolezze. Et diceuano que' maestri di noua disciplina d'arme: che così richiedeua il Puntiglio del cõpagnone. Et per hauere Napoli quel ricetto di così fatta feccia di huomini oltra gli altri luoghi di Italia famosissimo, quiui hebbero initio queste nuoue leggi; che in usando tra quelle persone infami de' gentilhuomini; et alcuni que' loro costumi notando, et apprendẽdo, et in opera cominciando a metterli pian piano, come una peste appigliãdosi, et alle corti trapassando, disauedutamente sono stati in modo riceuuti, che poi opere da caualieri sono stati reputati. Et quindi è, che infino a' nostri giorni in quel Regno fra caualieri è stato usato, che così strabocchevolmente alle macchie si correua; & senza alcun risguardo, senza alcuna cagione, pur che altri domandati gli hauesse, senza domandare il perche, la s'inuitauano, & il sangue spargeuano, et gittauano la uita, & l'anima, credendosi di far bene atto honoreuole a non hauer consideratione al diritto, ne al douere; & che l'essersi uoluto regolar con ragione fosse stato bene un gran difetto.

Ruffiani autori di regole di Duello.

Il combatter per mentite.

Il combatter senza arme da difesa.

Il dar licenza al uinto di combattere.

Il Puntiglio del Compagnone.

Il Bordello da Napoli.

Tanto è'l poter d'una prescritta usanza nata di una falsa openione. Ma & con quelle ragioni, che dette habbiamo, & con l'hauer notitia del bello, & honoreuole principio, il quale ha hauuto questo così frequentato costume, debbono i caualieri conoscere in quanto errore si trouino coloro, i quali istimano cosa honorata uno atto così uergognoso. E sgannati di un tanto fallo nel tempo auuenire con ogni studio se ne hanno da guardare.

DEL DARE I CAMPIONI. CAP. XI.



Abbiamo detto delle molte disaguaglianze de' nobili, per le quali il minore non può il maggior costringere a rispondergli con la persona. Ma percioche la maggioranza altrui non dee far lecito a' grandi di opprimere ingiustamente i piccioli senza che a loro rimanga modo di risentirsi: ne debbono essi della ombra della nobiltà farsi un tale schermo, che sicuramente possano cõmetter de' mancamenti senza hauerne a render ragione altrui, è cosa molto conueniẽte, che si come in loro si ha risguardo al grado della nobiltà, così ancora allo honore, & alla giustitia di ogni priuato debbia essere di opportuno rimedio proueduto; & che la legge della caualleria così da' grandi come da' piccioli, & da' mezani inuiolabilmente debbia essere osseruata. Et per tanto tutti quelli: che per cagione di eccellente grado di nobiltà si troueranno

ranno non obligati a douer eßi con altrui condurcersi in isteccato, doueranno etiandio sapere che in quistion di arme, che loro occorra di hauer con persone quantunque priuate, saranno debitori di dar campione, il quale per diritta legge essendo arrenduto, o disdetto, o in altro modo uinto, l'arrenduto, il disdetto, & il uinto douerà esser quel Signore, il quale quel campione hauerà dato. Et qui ho da dire io, che sentenza di Dottori è, che in caso di battaglia da douersi fare per campione quelli, che i campioni appresentano debbono eßi parimēte appresentar se steßi, & esser sotto buona guardia tenuti, acciochè al Duello non si a fatta la beffa, & che, perdendo il campione, eßi non fuggano il giudicio. Il che ueramente si douerebbe fare, quando tale fosse la querela, che il perditor di quella di pena corporale douesse esser condannato; ma non ui si richiedendo altra punitione che di rimaner prigione del uincitore, basterebbe assai, che si desse la sicurtà delle spese, et della taglia conueniente. Le leggi del dare i campioni sono queste. Che si doueranno dar persone non maculate di infamia, & pari a coloro, contra i quali haueranno da combattere: & quando l'una parte intende di dar campione, all'altra è medesimamente lecito di darlo. Vero è che quale uorrà seruarsi tal ragione douerà nello scriuere tener tal maniera, che egli non perda poi questa prerogatiua, o giuriditione, che dire la uogliamo. che se altri scriuendo dicesse, che difenderà la querela con la persona sua, & poi uolesse dar cāpione, la cōtraria parte potrebbe di ragione rifiutarlo. Appresso è da sape=

Leggi di dare i campioni.

re, che i campioni cosi dell'una come dell'altra parte debbono giurare, che credono di combattere per giusta querela: & che faranno cosi il douer loro, come se loro proprio fosse lo interesse della quistione. Et qual cãpione studiosamente si lascia uincere, gli dee essere tagliata una mano; ne percio l'aduersario ha uinto; ma l'abbattimento si puo rinouare. Et i campioni ancora hanno da fare i giuramenti de gli incanti, secondo che gia nel secondo libro per uno particolare capitolo habbiamo dichiarato. Et come il cãpione una uolta è stato uinto, cosi egli piu non puo combattere per altrui, ma si per se. E qui non uoglio passar con silentio, che auuenga che la nobiltà priuilegij i maggiori a dar campioni, possono nondimeno auuenire de' casi, che non che un piu con un men nobile, ma Signori con seruidori, & Prencipe con soggetto è tenuto a cõbattere con la persona: che essendo la fede un legame, per lo quale il Prencipe è di eguale obligatione legato insieme col soggetto, ne maggiore ne minore obligatione ha questi uerso colui, che quegli uerso costui. Et ogni uolta che l'uno all'altro, o l'altro all'uno apporrà titolo di mancamento di fede, non ui haurà luogo a Campione; ma la persona dell'accusato con quella dello accusatore doueranno la querela diffinire. A quale hora dunque il Signore accusarà il suddito, o il seruidore, di qual conditione che egli si sia, di fede uiolata, o per uia di donna, o di tradimento di stato, con la persona propria gliele hauerà a prouare: & il medesimo sarà ancora quando il suddito, o il seruidore accuserà il suo Signore. Non mirano molti signori, et

Giuramento de campioni

Querela di fede.

Signori han da combatter co' sudditi.

non hanno consideratione a quel giuramento, et a quella obligation di fede, che hanno uerso i loro soggetti. Et senza hauere alcun risguardo alla fede loro tutto dì fanno di nuoui mancamenti senza ritenersi da diuenir traditori. che non meno traditori sono assai Signori molte uolte cōtra i loro soggetti che si siano alcuni soggetti alcuna uolta contra di loro. Ma a loro perauuētura pare che la grandezza loro debbia i loro mancamenti coprire; et non intendono, che quanto essi sopra gli altri huomini sono inalzati, tanto sono i loro mancamenti maggiori; che douendo essi et con l'esempio, & con le leggi dare altrui la diritta istitutione della uita, essi alle leggi contraponendosi danno altrui esempij di cattiua uita. Tiranno, & non legittimo Signore è colui, il quale entra in alcuna Signoria senza dare, & torre con pari conuentione la fede dal popolo. Et se altri come Tirāno entra in istato, non ha il popolo obligatione di seruar quella fede, che egli tirannescamente è stato costretto di dare. Se ueramente co' legittimi giuramenti dati, & tolti dall'una, & dall'altra parte altri di alcuno Prencipato diuien posseditore: egli con la osseruation della fede ha da tenersi i soggetti obligati a seruargli la fede. Et come egli la fede sua uiene a maculare, così incontanente è libero il popolo dalla obligatione della fedeltà: che colui di Signore, che egli era, col uiolar la fede è diuenuto Tiranno, & ha esso traditi i suoi soggetti. Et sì come con un solo giuramento il Signore a tutto il popolo di fede si uiene ad obligare, così mancando a qualunque s'è l'uno del popolo, manca al giuramento

Signori traditori & tiranni.

Tiranni.

Obligatione de' Signori co' soggetti.

Giuramento de Signori col popolo.

ſuo, et a quello mancando egli il popolo dal giuramento ſuo; et dalla promeſſa fede rimane aſſoluto. Perche debbono ben mirare i Signori in quale ſtato eßi tutto di per un loro appetito mettano i loro ſtati; & debbono ſtudiare di eſſere amanti, & ſeruanti de' loro ſagramenti, & della loro fede, ſe uogliono che loro ſia attenuta la promeſſa fede. Et per non mi ſtendere piu in queſto ſuggetto dico, che eſſendo il mancamento della fede mancamento coſi grande ne' Signori, ragioneuole coſa è che priuilegio non habbiano in querela di fede. Et ſe a' Signori conceder non ſi dee, molto meno è da conſentirlo a perſone di altra qualità, o conditione. Et paſſando piu auanti in queſta materia, è da ſapere, che oltra la diſaguaglianza della nobiltà, ui ſono etiandio delle maniere de' caſi, che per riſpetto delle perſone è lecito dar campione; come ſe alcuno non ſarà anco ra in età di diciotto anni: Se ſarà decrepito; Se infermo, o in tal modo della perſona impedito, che non ſia atto a battaglia: Se ſeruo, dirà di eſſer libero, & uorrà con le arme prouarlo (di che habbiamo fatto mentione nel ſecondo libro) il Signor ſuo gli darà campione. Ma intorno a queſto capo a me occorre di dire, che queſto fu ordine della legge Longobarda, per la quale ſi combatteua (come s'è detto) con iſcudi, & con baſtoni, & da qualunque maniera di perſone: & hora che gli abbattimenti ſono opere di honore, & di caualleria, non ſo come a ſerui ſi uorranno aprire gli ſteccati. La onde a' Signori ſi conuerrà di hauer conſideratione alla qualità di coſi fatte perſone. Ancora ſe un ſeruo accuſato

essendo di ladroneccio, il Signor suo lo negasse, a lui si apparterrebbe di combattere. Et se a dõne accaderà hauer querela, & esse per campione potranno far battaglia. Et non solamente in questi casi, i quali habbiamo espressi, si possono dar campione da quelle persone, a cui diciano cio essere dalla ragione conceduto: ma altri ancora per altrui puo prendere delle querele; come per amici, per uassalli, per serui, per famigliari, & per persone di sangue congiunte. Perche il marito per la moglie, il fratello per lo fratello, & per la sorella, & il figliuolo per lo padre potranno, & doueranno prender la difesa, quando quelli non siano atti all'esercitio delle arme, o sia cio per la eta o per indispositione, o per essere essi dallo studio dell'armeggiar lontani. Et prenderanno le querele non tanto come campioni, quanto come principali; che le ingiurie fatte a gli uni, a gli altri ancora sono comuni reputate, & massimamente quelle, che sono fatte a' padri: che se i figliuoli dell'honore, & della infamia de' padri loro rimangono heredi, & successori, consequente è ancora, che essi a ributtar le loro ingiurie come ingiurie proprie siano etiandio obligati: Et come che alle persone congiunte di muouersi alla difesa de' loro congiunti si appartenga, non è percio che a colui, la cui persona è offesa, non ne rimanga libera la elettione di chi piu piacerà a lui di mettere in isteccato, o congiunto, o straniero, che egli sia, pur che egli habbia le conditioni, le quali da noi sono state di sopra dichiarate. Et questo è da aggiungere ancor per piu chiarezza di questo articolo, che coloro, i quali per

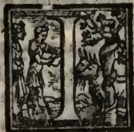
Querele prese per altrui

Le ingiurie de' Padri offendono i figliuoli.

L'offeso ha da eleggere il campione.

qual si uoglia cagione ricercati a battaglia possono dar campione, possono medesimamente per campione ricercare altrui.

SE FRA DVE RE SI DEBBIA VENIRE A BATTAGLIA PER QUERELA DI STATI. Cap. XII.



IO non uoglio lasciar di parlare di una quistione, che da gli scrittori del Duello uen proposta. Se nascendo querela fra due Re per cagione di alcun Regno, sarà lecito che per quella fra loro si uenga ad abbattimento con le loro persone. Et sopra questa si fa una tal risolutione, che essi a tal determinatione uenir non debbono per uia di arme, se non con gli esserciti: che così si potrà dire che il uincitore per ragion di arme, per diuina prouidenza, & per giustitia habbia di quel Regno fatto acquisto: & che conquistandolo per Duello come Tiranno il possederebbe, & che hauendo que' Re figliuoli etiandio in Duello a quelli uerrebbono a pregiudicare; oltra che senza la uoluntà de' uassalli non douerebbono mettersi a tali proue. Alla quale risolutione, & alle quali ragioni rispondendo, & dalle ultime alle prime ritornando dico, che se i Re ne' gouerni de' Regni loro, nell'imporloro le grauezze, nel trattar le cose dello interesse de' sudditi, & nel far delle guerre non senza grāde stratio di quelli, non fanno deliberatione senza la uoluntà de' loro uassalli, ragioneuol cosa è ancora che senza il consentimento di quelli non debbiano mettere a pericolo le

I Re debbono combatter per li sudditi.

proprie

proprie loro persone: ma se nelle cose, che sono altrui di peso, & di afflittione senza l'altrui parere si risoluono, et cosi facendo non si possono chiamar Tiranni, non ueggo perche senza biasimo di Tirannia non debbiano anche senza l'altrui cõsiglio poter determinare di quelle, che si fanno per alleggiamento, & per beneficio altrui. Poi nõ migliore argomẽto mi sembra che sia quello, doue allegano il pregiudicio de' figliuoli; anzi è questa una ragione (per mio parere) molto uolgare, quasi come si uoglia argumentare, che gli huomini a quali i Re soprastanno, siano cosi nelle facultà de' Prencipi, come sono gli armenti, & le gregge de' buoi, de gli asini, delle pecore, et delle capre in podestà di coloro, che cõparate le hanno a danari contanti: là onde allo interesse de' successori del Re, et non a quello de' popoli si debbe hauer consideratione. Non intendono coloro, che cosi tengono, che la institutione de' Prencipati non fu perche un huomo douesse gli altri huomini signoreggiare; ma accioche egli douesse di quelli prendere il carico del gouerno. Ma se udiranno quello, che in questa materia dice il diuin Platone, sapranno che i popoli non sono ordinati per li Prencipi; ma i Prencipi per li popoli: Di che è da dire, che non alla utilità di colui, che gouerna, ma al beneficio di quelli, che hanno ad esser gouernati si dee hauer risguardo; et che non alla commodità dell'uno, ma a quella de' molti si dee hauer cõsideratione, essendo molto piu conueniente, che la uita dell'uno si sparga per lo popolo, che quella del popolo per l'uno; dicendo maßimamente il Prencipe di tutti i Prencipi,

Institutione de' Prencipati.

Signori ordinati per li popoli.

che il buon pastore mette l'anima sua per le pecore sue. Que' Prencipi adunque saranno uermente Prencipi, i quali posposto il loro particolare al bene uniuersale riuolgeranno i loro pēsieri, et le loro operationi: & quelli non di Prencipi, ma da tiranni meriteranno ueramente nome, i quali senza mirare al publico bene, il tutto a priuato beneficio conuertiranno. Di comune utilità douera essere stimato, che i Prencipi, & i Re nelle quistioni loro debbiano essi con le proprie loro persone prender le querele, conciosiacosa che in cotal guisa un giorno, & una sola uita uiene a metter fine a tutta la differenza; là doue se ella con guerra si ha da terminare, ne lunghezze di tempo, ne infinita quantità di uite non basta a metteruì fine. Et hoggi si fa una battaglia; domane se ne fa una altra. Hoggi è sconfitto uno esercito; domane ne è disperso uno altro; & dopo domane di quà, & di là, di nuoui se ne rifanno con distruttione de' paesi, con mortalità de' popoli, & con oppreßion de' poueri innocenti. Et non amor di giustitia, non affettione, che si porti a' soggetti, è quello, che a' Prencipi mette le arme in mano; ma ingordigia et scelerato disiderio di hauere. Et nelle guerre tal maniere si tengono che quando ancora la intention principale fosse giustißima, ingiustißimi sono i modi del guerreggiare. Perche molto piu lodeuole sarebbe, che o per appetito, o per giustitia che si facciano le guerre, coloro, che ne sono gli auttori, fra loro se ne trahessero l'appetito: & in una, anzi che in tante migliaia di spade, si contentassero, che Dio la sua giustitia hauesse a dimostrare: che nō

Le guerre.

meno

meno in una, che in molte spade si ha da aspettare la diuina giustitia. Ne men potente è la fortuna nelle battaglie de gli eserciti (se pur alla fortuna alcuna auttorità uogliamo attribuire) che nelle particolari. Et se Dio è il Signor de gli eserciti, egli ha anche il gouerno de' Prencipi: & il loro destino, & i loro cuori sono nelle sue mani: & è colui (come dice il Profeta)

Ch'a i Re dona salute, & che'l suo seruo
Dauid ricoura dal nocente ferro.

Et per maggior confermatione di questa mia sentenza ho ancor da dire, che gli inuestigatori de' diuini secreti dicono, che tosto che le anime nostre in questi nostri corpi terreni sono entrate, così incontanente a ciascuno di noi è dato un Angiolo, il quale ci habbia da reggere, & da gouernare. Ilche ha egli da far con tanta cura, & con tanta diligenza, che di quello officio ne ha da render ragione nel giudicio uniuersale: perche uogliono, che di que' tali Angioli si habbia da intendere che parli Paolo, quando dice, Non sapete uoi, che anche gli angioli haurete a giudicare? Hor di conditione alcuna di persona humana non è, chi nō habbia uno di que' guardiani; ma (secondo che dicono que' sacri Theologanti) come altri entra alla possessione di alcun Prencipato, così subitamente Domenedio gli manda uno altro Angiolo di quella Hierarchia, la quale a' Prencipi è preposta: acciochè quegli a lui tenga compagnia, & ne prenda il pensiero. Et così l'uno ha di lui cura, come di huomo, et l'altro come di Prencipe. La onde uoglio dire io, che que' diuini gouernatori, i quali in Dio ueggono Angioli.

la uera giustitia, & il uero giudicio, ogni uolta che i Prencipi a loro raccomandati ad abbattimento uenissero, non è da credere, se non che al diritto & al giusto hauessero ad acconsentire: Et che quegli, dalla cui parte fosse la ragione inanimasse il suo caualiero alla pugna, et ualor gli accrescesse, & gli facesse uittoria conseguire. Et che quell'altro, il quale dal canto suo sentisse essere il torto, facesse meno ardito il cuore, et men pronte le mani del suo contra il giusto uoler diuino; di che altro che uero giudicio nõ se ne haurebbe da aspettare. Et credo io, che i Prencipi cosi facendo, farebbono opera a Dio gratissima, solo che per zelo di giustitia, & per ischifar il tanto spargimento del sangue humano a farlo si conducessero. Ilche non direi io cosi sicuramente, se altra uolta fatto non si fosse: ma se noi sappiamo, che Dauid gia eletto da Dio al Regno, & onto, & pieno dello spirito di Dio prese le arme per l'honore, & per la salute del popolo di Dio contra lo incirconciso Filisteo, perche uorremo noi dire che piu sia conueneuole di raccorre i popoli di amendue le parti alla battaglia, che diffinirla con pericolo di uno, o di due soli? Et che dirò che i medesimi, i quali disputano, che i Re non debbono uenire a battaglia, allegano de gli esempij de' Re, che o ad abbattimento sono uenuti, o di uenirui hanno tenuto trattato, o per non esserui uenuti sono stati condãnati? Nel uero la cõcession data da Papa Martino al Re Carlo: et al Re Pietro di Aragona di douer cõbatter con le loro persone per diffinitione delle ragioni del Regno di Sicilia, pare a me che fosse una dichiaratione

Contraditione di Dottori.

tione

tione, che i Re con le loro proprie spade douerebbono porger rimedio a' trauagli de' popoli, mettendo fine alle tante loro uccisioni. Non *uoglio tacere ancora una altra cosa, la quale mi pare, che sia bella da notare; che quegli scrittori, i quali non uogliono, che i* Re *uengano insieme ad abbattimento, non uogliono, che lo* Imper*adore possa rifiutar di uenire a battaglia particolare con un* Re *per cagion di stato, pur che quello non sia allo imperio appartenente: percioche (come dicono) in tal caso non combatte come* Imperadore*, ma come* Re. Hor *come questo possa essere, che qui non si possa rifiutar la battaglia, & che quiui non si debbia pigliare io non lo intendo.* Ben *intendo che queste sono opinioni di persone, che piu giudicano per affettione, che per ragione: dapoi che non uolendo che i* Re *combattano, per fargli pari allo* Imperadore *gli uogliono far combattere.* Il *parer mio è, che tenendosi, che fra due* Re *per un* Regno *non si debbia combattere, sia souerchio il disputare se fra lo* Imperadore*, & un* Re *per tale occasione possa seguir* Duello. Et *se in questo caso si concede che si habbia a fare, non so come nell'altro si possa denegare.* Io, *si come nelle quistioni che propongono di* Imperadore, *et di* Re *ageuolmente concorro, cō le conditioni nondimeno che nel capitolo, doue della nobiltà de' Signori si tratta, habbiamo dimostro; cosi in quella, doue parlano di due* Re*, sono di parere in tutto diuerso;* Et *tengo, che le quistioni de'* Prencipi *fra* Prencipi *si debbono piu tosto con le lor persone diffinire che con la disfattione de' popoli.*

Re & Imperadore.

DELLE SODISFATTIONI, CHE *fra caualieri dar si debbono.* Cap. XIII.



A poi che io ho della materia del Duello detto, quanto a me è paruto che sia necessario di intendere a' caualieri, mi pare che sia anche molto conueneuole, che io habbia a dire alcuna cosa di quelle sodisfattioni, che debbia dar l'uno all'altro, quando si senta di hauerlo a torto ingiuriato, o incaricato. Et auanti che a dirne altro mi conduca, non posso fare, ch'io sommamente non danni una uolgare, et gia inuecchiata opinione, la quale è, che come altri ha fatta, o detta cosa che sia, buona, o rea che ella si sia, egli per buona la dee difendere, & mantenere. Il che quanto sia da approuare, a me da il cuore di douerlo in non molte parole ad ogni sano intelletto poter far manifesto. Et dico, che essendo l'huomo da' bruti animali distinto principalmente per la ragione, ogni uolta che egli fuor di ragione, & con impeto alcuna cosa adopera, uiene ad operare atto di bestia, & in bestia si uiene a trasfigurare. Il che intesero gli antichi Theologi, o Poeti, *che dir gli uogliamo (che* Poeti *furono i primi* Theologi, & Theologi *i primi* Poeti) *i quali descriuendo gli huomini in bestie tramutati, altro non uollero significare, se non que' tali hauere adoperate cose proprie di quelle bestie, delle quali diceuano che essi haueuano la forma appresa.* Et *a questo s'accorda lo* Scrittor *dello* Spirito *santo dicendo.*

Opinion uulgare dannata.

Huomini mutati in bestie.

,, L'huom in honore essendo non l'ha inteso;
,, S'è comparato a gli animali bruti,
,, Et a quegli s'è fatto simigliante.

Hor se per operar da bestie gli huomini in bestie si conuertono, tanto habbiamo noi a dire ancora, che essi in quella forma rimangono, quando dimorano in quella loro operatione, o opinione, che lo stare in quella bene sia: Ne altro mezo debbiam dire, che trouar si possa (dirò cosi) da disbestiarsi, che riconoscer l'errore, pentirsene, & farne l'ammenda. Et fermamente deè l'huomo per principal guida, & maestra della uita sua seguitar la ragione. Et se egli alcuna uolta pure incappa in qualche errore, poi che il peccare è cosa humana, se ne dee egli quanto piu tosto puo ritirare, essendo cosa angelica l'ammendarsi. Et per parlare nel particolare delle cose di caualleria, Noi pur sappiamo l'officio di questo grado essere il solleuar gli oppresi, il difendere la giustitia, et l'abbattere gli orgogliosi: et altri il tutto in contrario riuolgendo adopera la spada, insegna & arme di giustitia, ad opprimer la ragione, ad operar le ingiustitie, et a confonder la uerità. Et è uscita questa mala opinione, et questo peruerso costume, di che io fauello nel uulgo in maniera, che dal uulgo è reputata opera uile, che altri proceda con ragione, et consenta al douere, et alla equità. Ma con tutto che molti siano quelli i quali questa corrotta usanza uanno seguitando, nondimeno da piu generosi spiriti è approuata quella sentenza, laquale è da noi predicata. Et mi ricorda hauer gia udito il Signor LVIGI Gonzaga, quello dico, il

Disdirsi dell'errore.

Officio di caualieri.

Luigi Gonzaga.

quale morì Capitano di santa chiesa, & il cui ualore è stato tanto conosciuto, che in mente di alcuno non dee cadere, che egli per uiltà di cuore da alcuna honoreuole impresa si fosse rimosso: a lui dico udì gia io dire, che quando egli si fosse sentito hauer detto, o fatto cosa men che buona, per la quale gli fosse stata proposta pruoua di arme, prima che mettersi a combattere per la iniquità contra il diritto, & per falsità contra il uero, egli si sarebbe liberamente disdetto. Et questa dee ueramẽte essere stimata opera di huomo, di caualiero, & di Christiano, che la ragione a cosi douer fare ci induce, & la legge, & il debito del grado della caualleria cosi richiede; et tutte le dottrine, non solamẽte de' Christiani, ma quelle ancora de gli antichi filosofanti, questo ci insegnano. Et io non mi stenderò in allegarne molte auttorità; ma sarò contento del testimonio di Platone, il quale a Dionisio Re di Sicilia scriuendo lo ammonisce, che debbia disdirsi di quello, che egli haueua falsamente detto; Et con la sentenza di un caualiere cosi ualoroso, & di un filosofo cosi famoso mi contenterò di hauer conchiusa la mia opinione.

CHE NON SI DEE ANDARE APPRESSO ALLE OPINIONI DEL UULGO. C.P. XIIII.



NOI ueggiamo la terra naturalmente producer delle cose uelenose, & delle spine, & delle herbe, & delle piante o non utili, o nociue; & quelle, come madre, nudrire senza alcuno aiuto di

di artificio humano; & le buone, et utili, et giouevoli esser da quella, come da matrigna, con fatica riceuute, & hauer di continua cultura bisogno & di esser rinouate di anno in anno. Et quello, che nella terra ueggiamo delle semēze delle cose: si sete ne gli huomini delle buone, & delle cattiue opinioni: che queste per la natural malitia nostra da noi sono concepute, riceuute, & con uniuersal consentimento abbracciate: doue a quelle altre & i cuori nostri stanno ostinati a uolerle raccogliere, & le orecchie stanno serrate per le nō udire. Et molto studio ui uuole ad intender la uerità, & molta fatica a fare, che ella cappia nelle menti altrui. Euidentissimo testimonio della grossezza di questi nostri corpi terreni dapoi che l'anime nostre per loro natura atte a scorgere le cose nelle loro proprie forme, hanno da penar tanto prima che con la loro acutezza quelli possano trapassare. Et quanto la fatica è maggiore, tanto è ancor da dire, che men molti siano coloro, i quali del uero habbiano uera conoscenza: perche se le uolgari opinioni sono tanto dalla uerità lontane, non è che alcuno se ne habbia a marauigliare. Ma percioche da huomini dottissimi le conditioni de' mortali in tre maniere sono state distinte: di coloro, che da se sono atti alla inuestigatione della uerità, i quali ottimi sono appellati; & di quegli altri, che a così bella impresa atti non conoscendosi, obediscono a coloro, che dirittamente gli ammoniscono, & questi buoni sono nominati; & ultimamente di coloro, che essi sanno, ne uogliono altrui porgere orecchie, a quali di cattiui conueneuolmente è dato il

Malitia humana.

Tre maniere di huomini.

cognome; poi che ad ognuno non è conceduto di potere esser ne' primi annouerato, debbiamo al meno credendo a gli huomini, la cui auttorità, & la cui dottrina uegiamo essere approuata, le lor sentenze seguitare; & guardarci di non uoler per la nostra ostinatione trabboccar nel grado ultimo; il quale è de cattiui. Il che si come in tutte le maniere del uiuer nostro da noi si dourà mettere in opera, così ancora ne gli ordini delle cose di caualleria sarà conueniente che si habbia a fare dalle uolgari opinioni allontanandoci, & andando appresso le pedate di coloro, i quali per ualore, & per iscienza famosi la diritta uia ci hanno in alcun modo dimostrata, regolandoci con la legge della ragione, & non secondo la uanità di coloro, i quali più a caso, o con impeto, che con ragioneuole discorso, o con giudicio di sano intelletto regolano le loro operationi. Et da poi che questo camino in tutti questi nostri libri ci siamo affaticati di tenere, ne la proposta materia continuando per lo medesimo camineremo in trattar delle paci, & delle sodisfattioni.

DELLE SODISFATTIONI IN GENERALE. CAP. XV.



N trattando la materia delle paci debbono primieramente pensare i caualieri, che quelle paci si debbono sperare che habbiano a conseruarsi; le quali si fanno con quella minor grauezza delle parti, che sia possibile. Et non dee alcu-

Pace che habbia a durare.

no

no uoler aggrauar l'uno per appetito dell'altro. Che molte uolte si richieggono cose tali, che sono piu di aggrauamento dell'offenditore, che di rileuamento dell'offeso. Et questo non è segno di uoler far pace, ma uendetta. Ben è uero, che quando l'una delle parti debbia rimanere in alcuna cosa aggrauata, honesta cosa è che sia aggrauato colui, che si troua hauere a torto fatta la offesa. Percioche se tu mi togli del mio, ogni ragione uuole che tu di quello interamente mi ristori, ancor che tu ui habbia un tal ristoro a metter del tuo. Hor nelle offese, che altri fa ad altrui, due cose ordinariamente si sogliono considerare; il fatto, del quale altri è offeso & il modo, col quale è fatta la offesa. Che dal fatto ne uiene la ingiuria, & dal modo ne uiene il carico. Essempio ci sia; Lionardo da una bastonata ad Oliuiero, non hauēdo Oliuiero cagione di guardarsi da lui: Et quella data si dà a fuggire. In questo atto la percossa è la ingiuria. Il carico ueramente è che ad Oliuiero tocca à prouare che colui con tristo atto lo ha offeso. Douendosi adūque uenire alla pace; Lionardo dirà che nō si guardando da lui Oliuiero, ne hauendo cagione da guardarsene, egli li fece la tale ingiuria: & che data la percossa se ne fuggi, in modo che colui non potè fare il debito risentimento: & che egli non è buono ad egual partito da fargli carico, ne offesa piu che colui sia per fare a lui. Et con queste parole uenendo egli a far chiaro il modo, col quale ha offeso Oliuiero, uiene à liberarlo dalla obligatione del prouare l'atto essere stato tristo; che prouar non bisogna quello, che è gia fatto chiaro.

Nelle paci chi habbia da patir grauezza.

Consideration delle offese.

Ingiuria.

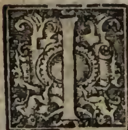
Carico.

Forma di pace.

Si che la sola ingiuria gli uiene à rimanere: per la quale o sia ella grande, o picciola, è cosa ordinaria il uo nandarne perdono. Poi ancora le parole secondo le conditioni, la età, & le professioni delle persone si possono alterare, et riformare; che questo al giudicio de' mezani si rimette. Alcuni uogliono che altri dica di hauere fatto malamente, o tristamente a dire, o a fare la tal cosa: Et non s'auueggono che malamente, & tristamente non uuol dire se non con mal modo, et con tristo modo et da che altri espone il tristo modo, col quale lo ha offeso uiene a cõfessare di hauerlo tristamẽte offeso. Et per tanto io non uorrei che alcun facesse piu conto delle parole, che della sentenza di quelle. Et poi che con la sentẽza gli offesi uengono ad essere discaricati, il cercare altre parole non è uoler disgrauar se: ma maggiormente aggrauare altrui. Ma percioche delle ingiurie due sono le maniere; cio è di fatti & di parole, dell'une, & delle altre faremo separatamente i nostri ragionamenti.

Malamente. Tristamẽte.

DELLE SODISFATTIONI PER LE INGIVRIE DE' FATTI. CAP. XVI.



IO so che openione di molti è, che alle offese di fatti non si possa con parole sodisfare. Da' quali la mia è in tutto diuersa. Che questa materia non è da essere semplicemente considerata da parole a fatti, ma dalla grauezza, & dalla grandezza della uergogna, che uien altrui da' fatti, & dalle parole: & da quella uergogna, che io mi so da me

Parole sodisfano a fatti.

stesso, & che mi uiene da altrui. Che qual reputaremo noi che piu honorato, o piu suergognato debbia rimanere, o quel caualiero, il quale a tradimento sarà stato offeso, o quell'altro, il quale hauerà il mancamento commesso? Et quello, che detto ho del tradimento, dico ancora della soperchiaria del ferire altrui di dietro, & de gli altri tristi modi da oltraggiare altrui. Qui non sembra a me che ci possa essere dubitatione alcuna, che maggiore non debbia essere la uergogna di colui, che ha fatta, che di colui, che ha riceuuta la ingiuria (secondo che ancora nel secondo libro habbiamo ragionato) Che se io confesso di hauer il mancamento commesso; & se tu per la mia confeßione uieni ad esser giustificato di non hauer fatto alcun fallo, perche non dei rimaner sodisfatto domandantone io perdono? Veramente io non so alcuna cosi atroce ingiuria imaginare, alla quale non mi paia che una si fatta sodisfattione debbia esser assai, essendo maßimamente sempre stato costume de' piu generosi animi il perdonar uolentieri. Ma percioche non mancano di quelli, che in caso di graue ingiuria uogliono che altri liberamente si rimetta nelle loro mani, & nella loro discretione, Io non so quanto questa sia destra, ne honorata uia da uenire a pace. che se l'offeso con le mani sue si prenda alcuna sodisfattione, pare che faccia poco cortesemente. & da tali modi di procedere habbiamo uisto non finirsi, ma raddoppiarsi le inimicitie, & le querele. Et se senza fare altra dimostratione si piglia quella remißione per sodisfattione, la cosa non manca di sospetto, che cosi fa...

Il Perdonar è da animo generoso.

Remisßoni.

uenuto; ilche è in pregiudicio dell'honore dello offeso. Vero è, che se altri disauedutamente o strabocche uolmente altrui offendesse, & subito del suo errore auueduto gli si gittasse a' piedi; gli porgesse la spada; & nel le mani sue si rimettesse; & usasse ogni atto di humilta et di pentimento: & che l'offeso senza altro lo abbracciasse, & lo rileuasse, & l'uno & l'altro haurei io per atto di honoratissimo caualiero. Ma come la cosa è raffreddata, et che ella per mezani si comincia a trattare, mal pare a me che si possa parlar di concordia per uia di remissione. Et per tornare a confermar quello, che detto ho, le parole poter esser bastante sodisfattione alle ingiurie de' fatti, Dico che auuenendo che altri da altrui fosse grauemente oltraggiato, & gli scriuesse che intende di prouargli che egli ha fatto atto da uile, & da reo huomo, et da mal caualiero: & che colui rispondendo gli dicesse che egli confessa di hauer uilmente operato, & da reo huomo, & da mal caualiero, certa cosa è che fra loro non ui rimarrebbe querela, ne obligatione di honore. Et se ancora condutti allo steccato nel formarsi i capitoli fra i Padrini, il Padrino del reo alla forma della querela consentisse, & confermasse esser uero quello, che per l'aduersario si dicesse, et la querela cedesse; l'abbattimento uerrebbe medesimamente a cessare. Alche se così è, come ueramēte è, non ueggo per che quelle medesime parole, le quali & ne' cartelli, & al campo mi possono sodisfare, non debbiano essermi di pienissima sodisfattione, quando presenti persone di honore mi siano dette dalla bocca dello istesso mio aduersario:

uersario: & che egli ancora perdonanza mi domandi. Et con queste ragioni fermamente si conchiude, alle ingiurie de' fatti poterſi di parole ſodisfare.

DELLA CONTRADITIONE ET *alcune uolgari opinioni in materia di ſodiſfatione.* Cap. XVII.

HABBIAMO *a dietro moſtrato quanto ſi ingannino coloro, iquali tengono che come alcuno ha fatti, o detta coſa alcuna, o buona o rea che ella ſi ſia, per buona la dee difendere, & mantenere.* Et *nel precedente capitolo parlato habbiamo della falſità di quell'altra opinione, che con parole alle ingiurie de' fatti non ſi poſſa ſodisfare.* Nel *la quale ſentenza coloro, che ſi trouano, ſogliono allegare auttorità di* Capitani *generali; che dir ſoleuano;* Gli hai dato? Di cio che uuole. Ilquale detto quanto meriti di eſſer approuato, per quello che gia detto s'è da noi, ſi puo comprendere. Et io non credo, che perſona di ſano intelletto, ſe ſi ſentirà con honeſto riſentimento hauer con mano, o con baſtone, o altramente percoſſo altrui uoglia per far la pace dire di hauerlo da traditore, & triſtamente offeſo. Ma percioche dell'una, & dell'altra di queſte due opinioni habbiamo ſeparatamente ragionato aſſai, hora di amendue inſieme parlando dico, Che da quelle conoſcer ſi puo la falſità delle uolgari openioni: che queſte per comune conſentimento uengono per buone riceuute; & pur, ſe uogliamo con ſin-

cero giudicio considerarle, troueremo che l'una all'altra uiene a contradire. Che se io debbo mantenere per ben fatto tutto quello, che hauerò fatto, non potrò con honor mio dir per sodisfattione dello offeso non solamente tutto quello, che egli uorrà che io dica, ma ne pur cosa ueruna. Et se io potrò dire ciò che egli uorrà, non sarà uero che io debbia mantenere per ben fatto tutto quello, che hauerò fatto. Hora da una così aperta contradittione manifesta contrarietà comprendendosi, si douerebbono pur rauuedere i caualieri del loro errore: & rauuedendosi, se ne douerebbono ritirare: potendo maßimamente intendere ancora, che si come queste due opinioni tra loro si contradicono, così all'una, & all'altra di loro contradice la ragione. Et quella è ueramente opinione lodeuole, & cauallaresca, laquale è sopra le leggi della ragione fondata. Et appresso a quella hanno da andare le persone di honore, & di ualore studiose: che opera alcuna non è da essere stimata, ne ualorosa, ne honorata, se ella dalla ragione non è accõpagnata.

DELLE SODISFATTIONI DA *darsi per le ingiurie de fatti.* Cap. XVIII.



Si dee dire il uero.

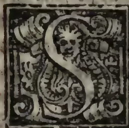
T uenendo al particolare delle sodisfattioni, che si hanno da dare. Tutto il fondamento di quelle ha da essere in su la uerità; che quale ha il torto dee confessarlo; & chi ha ragione in quella si dee conseruare. Et per tanto chi

mosso

mosso da giusto sdegno, & da giusta cagione si sarà ri sentito conuenientemente contra chi che sia, non hauerà da dare altra sodisfattione, se non dire che gli duole di hauere hauuto cagione di hauergli usato quell'atto: & che quando senza cagione lo hauesse fatto, haurebbe fatto male, o da reo huomo; o non da gentilhuomo ne da caualiero; o parole simiglianti. Et potrà ancor pregarlo che gli sia amico: Et colui, che ne ha all'altro data la cagione, la sua colpa riconoscendo, douerà contentarsi di quanto di ragione gli si conuiene; & non uoler nell'error continuare, se non uorrà (secondo che già da noi s'è detto) rimanersi transformato in fiera. Et quando per qual si uoglia parole due mettessero le mani alle arme, & l'uno di loro ferito ne rimanesse, non sarebbe da dubitare che senza altro non si potessero condurre alla pace; che quel sangue laua ogni macchia da qualunque parte ella stata si sia; Ne ad alcuno si puo rimprouerare difetto, hauendo l'uno, & l'altro fatto dimostratione di animo ardito, & da caualiero. Et se egli interuenisse che altri offendesse altrui di qual si uoglia offesa: & che l'offeso mettesse mano all'arme, & l'offenditore si mettesse a fuggire, ancor che l'offeso giunger non lo potesse, non sarebbe da dire se non che & colui con la fuga per uile, & per codardo si fosse condannato; & che quest'altro ne rimanesse honorato, albergando l'honor caualleresco nella faccia, & nelle mani, & non nelle spalle, & ne' piedi. Ma douendosi uenire alla pace, colui douerebbe confessar la sua uiltà, & della offesa chiederne perdono. Et se altri altrui of=

scendesse non con alcuno mal modo, ma a torto; & l'altro non se ne risentisse, potendosene incontanente risentire; l'offenditore secondo la qualità della persona offesa hauerà a dire di hauere hauuto il torto; o di hauer operato contra ragione; o fatto cosa che egli non doueua; o non da gentilhuomo; & in tutte le maniere pur gliene domanderà perdonanza: Se ueramente tra mascherati (come spesso auuiene) non conoscendosi tra loro auuenisse, che alcuno di loro fosse ingiuriato: Il rimedio sarebbe dire. Non ui ho conosciuto: & se conosciuto ui hauessi, non ui haurei usato uno atto tale: & quando usato lo hauessi, hauerei fatto o discortesemente, o uillanamente, o atto da mal gentilhuomo, chiedendone pur perdono: Il medesimo modo sarebbe anche da tenere quando altri altrui offendesse di notte al buio. Non lascerò di dire, che si trattano alcuna uolta delle paci tra persone; lequali non sono di accordo del fatto: che io dirò che altri mi ha percosso, & colui negherà di hauermi tocco. Doue la sodisfattione puo essere: Non ti ho percosso, & quando io percosso ti habbia, ho fatto atto tristo, o altre parole in questa sentenza. Con questi tali esempij si possono regolare medesimamente de gli altri casi. Et a questi, & ad altri simili casi si possono aggiungere di quelle altre parole che tra' caualieri comunemente si usano, secondo che anche di sopra nel capitolo delle sodisfattioni in generale da noi è stata fatta mentione.

DELLE SODISFATTIONI DA *darsi per ingiurie di parole.* Cap. XIX.



'E detto qui di sopra il fondamento delle sodisfattioni essere in su la uerità: Il che tornando a confermare, Quando altri ha altrui apposto alcun mancamento fuori del uero, egli dee confessar quella cosa non così essere, come egli la ha detta: Et puo dire per difesa di se (se la uerità non è in contrario) che egli detta la ha o credendo che così fosse; o perche altri detta gliele habbia, o ancora per colera. Et *se dirà che credeua così, aggiungerà che si ingannaua, o che haueua mala opinione;* & *che conosce la uerità esser altramente.* Se *dirà che altri detta gliele habbia, potrà dire che colui, ilqual detta gliele ha, non ha detto il uero.* Se *dirà hauerlo detto per colera, dirà pur che conosce la uerita essere in altro modo: che ne è pentito, o mal contento, o dolente.* Et *in questi casi tutte le parole dette si potranno esprimere, et far la dichiaratione di quelle con sentenza contraria; come, per esempio.* Ho *detto che se traditore,* & *ti conosco caualier di honore,* & *di fede.* Et *ogni uolta che in cotal modo si sia dimostro che la uerità è in contrario di quello, che detto s'era, l'offeso è discaricato.* Et *se altri ancora non uolesse far delle parole ingiuriose mentione, solo che egli le reuocasse nel modo, che detto ho, o similiantemente con parole di honoreuole testimonianza il carico ne piu, ne meno sarebbe tolto uia.* Et *quando*

Sodisfattione per ingiuria di parole

Forma di sodisfattione.

Riuocatione di mentita.

altri haueſſe altrui data mentita ſopra parole di uerità: quella douerà egli ancora riuocare. Et ſe alcuno ſi faceſſe ſchifo di dire, io ti ho mal mentito; anche in altro modo ſi potrà honeſtamente prouedere: che ſi potrà dire io confeſſo eſſer uere le parole da te dette, ſopra le quali è nata la noſtra querela. O ancora ſi potrà eſprimere quella coſa iſteſſa, & approuarla per uera. Non tacerò che cercando io de' modi da acquetare delle differenze, a me è uenuto fatto alcuna fiata, che ho condutto a fine delle paci per una tal uia; Che colui, ilquale ha data la mentita, ha parlato al mentito in queſta maniera: Io haurei caro intender da uoi con quale animo mi diceſte i paſſati giorni le parole ingiurioſe per lequali io ui diedi una mentita: & ui prego che me ne facciate chiaro; Et l'altro ha riſpoſto. Per non celarui il uero, io le diſſi in colera, & non per altra cagione, che io haueſſi di dirle. Et il primo è tornato a dire: Dapoi che quelle parole da uoi furono dette in colera, Io dichiaro che la intentione mia non fu di darui mētita ſe non in caſo, che uoi dette le haueſte con animo deliberato di farmi carico: & dico che quella mia mentita non fa carico a uoi; anzi ui conoſco per huomo di uerità. Et ui prego che non habbiate memoria di parole diſpiaceuoli, che ſiano paſſate fra noi, & che mi habbiate per amico. Et l'altro ha ſoggiunto: Et io ho uoi per perſona di honore: & ui prego medeſimamente, che habbiate me per amico. Et queſta forma di ſodisfattione a mille caſi, che tutto dì auuengono ſi puo accomodare. Et con queſto eſempio delle altre forme, & delle altre regole, ſecondo

Forma di pace.

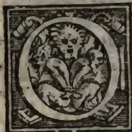
la qualità

la qualità de' casi, se ne possono ritrouare. Et piu oltra passando suole auenire, che dolendosi alcuno che altri habbia detto male di lui, colui nega di hauerlo detto. Et si suol cercare se questa debbia essere tenuta per intera sodisfattione: che altri uorrebbe che si dicesse: Io non l'ho detto: & quando l'hauessi detto, hauerei detto il falso, o altre parole di simile sentenza. Et sopra questa dubitatione a me occorre di dire, che quando persona alcune hauesse detto male di me, per negar di hauer lo detto sarebbe ben uergogna a se stesso; ma non percio darebbe a me sodisfattione: & pur si trouerebbe hauermi offeso. Et per tanto non dee bastare il negar solo, ma anche altro ci si conuiene. Et se altri non ha detto il male, puo dire ogni cosa; se lo ha detto dee dire alcuna cosa, per sodisfare all'offeso. Le parole ueramente che altri haurà da dire saranno. Io non lo ho detto, & quando io lo hauessi detto; haurei detto il falso: o haurei mal detto: o haurei fatta cosa, che io non doueua; o non da gentilhuomo; o cose tali. Ma gentilhuomo non dee condurcersi all'atto del negare di hauere detto quello, che egli ha detto: anzi dee confessarlo, & darne sodisfattione. Et quando si fosse detta cosa uera, non si hauerebbe percio da negar, che ella fosse uera: ma si direbbe che in dirla lo ha offeso: che non doueua dirla, o che ha fatto male: & chiederne perdono: che il chieder di perdono si conuiene in tutte le maniere la doue è offesa. Et nel dir il uero anche si offende hauendo intentione di offendere.

Negandosi di hauer detto male.

La uerità non si ha da negare.

CHE IL DARE ALTRVI SODISfattione non è cosa uergognosa. Cap. XX.



OR perciochè alle sodisfationi ordinariamente si ha da uenir per la uia delle disdette (che con questo nome chiameremo noi così la reuocatione delle parole, come la confessione di hauere ingiustamente adoperato) mi dirà alcuno, se la disdetta è tanto uergognosa, che per quella (come tu di sopra hai detto) altri uituperato ne rimane & puo essere da' caualieri in altre querele ributtato; come uuoi tu, se io hauerò detto cosa falsa, o fatto cosa mala, che io disdicendomi mi habbia tirare addosso una così fatta infamia? Et a questo ancor che di sopra assai a pieno habbiamo sodisfatto, la doue habbiamo dimostro che l'huomo dee piu tosto dell'errore rimuouersi, che uoler in quello ostinatamente continuare, pur sopra questo nome di disdetta rispondendo dico, Che gran differenza è da quella che si fa ne gli steccati per forza di arme, a quella che si fa fuori per amor di uerità. Che quella è sforzata, questa uolontaria; Quella per tema di morte, questa per diritto di ragione: Quella condanna altrui per mal caualiero, che habbia uoluto combatter contra la giustitia, & questa dichiara che si uuol fare ogni cosa per non prender le arme per la ingiustitia. Quella mostra che colui, ilquale ha una uolta tolto a difender mala querela, sarebbe per tornarui delle altre uolte, & questa fa fede, che costui renuntiando

la querela

la querela per non combattere a torto, non è per condursi a prender le arme se non per giusta, & legittima cagione. Et in somma, si come quella è di cavaliere iniquo, & misleale, così questa altra è di sincerità, & di lealtà uera testimonianza. Che dapoi che huomo alcuno senza peccato non ci uiue, colui è piu fra gli huomini da lodare, ilquale hauendo alcuno error commesso, di quello auueduto piu tosto se ne pente, & cerca di darne la debita sodisfattione. Et un caualiero, ilquale riconoscendo il fallo suo, ad ammendarlo si dispone, non solamente non merita biasimo, ma è degno di molta commendatione, si come colui ilquale come huomo con la ragione si gouerna; come caualiero ha la giustitia per guida; & come christiano osserua la uera legge. Per tutte queste ragioni adunque douerà egli fra' caualieri esser tenuto caro, & da Prencipi esser hauuto in pregio, douendosi & da gli uni, & da gli altri prezzar non meno la fede, & la purità dell'animo, che l'orgoglio, et la forza corporale; conciosiacosa che la forza è tanto utile alla humana generatione, quãto ella è cõ ragion gouernata: et la integrità sola da se basta a reggere innumerabili popoli in pace, et in trãquillità; là doue la forza, che non habbia maturo consiglio per reggimento è quella, che con la ruina delle nationi mette sottosopra ogni diuina, & ogni humana legge. Et percioche io so che dal uulgo il dar delle sodisfattioni suole essere reputato uiltà, a cio non risponderò io altro, se nõ che il uolere cõbattere a torto prima che sodisfare con ragione, da chi ha chiaro lume di intelletto, è giudicato esser bestialità.

CHE LE ARMI CON RAGIONE SI DEBBONO ADOPERARE. CAP. XXI.



Cosi ampia la materia in confortare i caualieri a douer con ragione le loro operationi regolare, che non se ne puo mai tanto dire, che piu non auanzi ancor da ragionarne. Perche douendo ella essere la Reina, et la maestra della uita nostra, non mi rimarrò io ancor di dirne alcuna cosa. Et primieramente habbiano noi da sapere, che essendo l'huomo quello animale, al quale sopra tutti gli altri si conuiene di uiuere in congiuntione, & in concordia, egli si dee guardare da tutte quelle cose, che dalla dolcezza della compagnia, & dalla santità dell'amicitia ne'l possano separare. Et quando cosa auuiene, donde si uegga che alcuna briga ne habbia a nascere, da quella quanto puo ciascun piu tosto se ne dee ritirare; & quale sarà il primo a rimouersi dalla contesa, sarà ancora piu da esser lodato, come colui, che ueramente si ricordi essere stato da Dio formato alla imagine di lui, & che conosca quanto sia cosa scelerata tener le imagini di Dio tra se stesse diuise. Dio onnipotente hauendo da principio fatti tutti gli altri animali, & domestici, & siluestri; a quelli: che egli uolle che fossero fieri, & sanguinosi, diede a quali le corna, a quali le zanne, & a quali le unghie; accioche cosi armati usassero la loro fierezza. L'huomo ueramente non armò egli di istrumento uerùno, per lo quale si uedesse, che douesse crudeltà alcuna

Huomo animal communicabile.

adoperare

adoperare anzi hauendogli dato lo intelletto, & il consiglio della ragione, con laquale douesse uiuer con la sua spetie in compagnia, come ad animal fra tutti gli altri sapientissimo, a lui diede le mani senza alcuna arme & atte a fabricarne, a prenderne, et a lasciarne secondo che fosse stato il suo bisogno: acciochè egli con quelle si hauesse da guardare da gli assalti delle rapaci fiere. Et contra quelle furono trouate le prime armi; et quelle appresso dalla humana maluagità contra le uite nostre sono state riuoltate. Scriue Thucidide, che il costume del portar le arme è stato da barbari introdutto. & noi non contenti di hauere il barbaro portamento appresso, quelle usiamo non che barbaramente, ma bestialmente ancora: ilche uuol dir senza ragione. Voleuano gli antichi Stoici seuerissimi Filosofi, che tutte le cose, lequali in terra sono generate, per beneficio dell'huomo fossero state create: & che gli huomini nascessero per far giouamento a gli huomini, gli uni a gli altri utilità porgendo. Et noi col peruerso nostro regimento siamo tali diuenuti, che all'huomo non auuiene infelicità maggior di quella, laquale dall'huomo è cagionata. Ne cio altronde procede, se non dal non uolersi l'huomo con la ragion regolare: che come ben dice Aristotele, Si come ottimo fra tutti gli animali è l'huomo, ilqual con legge si gouerna, cosi pessimo è colui, che dalle leggi, & dalla giustitia uiue separato. Et per Dio quali tenebre hanno cosi occupati gli occhi delle nostre menti, che noi la natura nostra, & la nostra eccellenza abbandonando, a bruti animali procuriamo pur di pareggiar

L'huomo formato senza arme.

Arme barbaro portamento.

Gli huomini beneficio degli huomini.

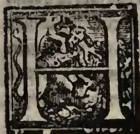
ei, uolendo anzi con la forza, laquale non è propria della nostra natura, insieme consumarsi, che con la ragione, laquale è propria di noi soli conseruarci! Et pur debbiamo noi sapere, che gli huomini tanto sono huomini, quanto con ragione si gouernano: et che rettori, & Signori de gli altri huomini si debbono stimare non tanto quelli, iquali hanno i gradi delle maggioranze, & i titoli delle Signorie, quanto quegli altri (quantunque priuati) iquali piu sono a la ragione obedienti; & che piu sono amanti della giustitia: & che piu sono seruanti delle leggi. Alla qual sentenza conformandosi il diuin Platone finge che Gioue uolendo insegnare a gli huomini l'ordine del gouernarsi; mandò in terra Mercurio, che douesse loro portare la uergogna, & la giustitia, per mezo delle quali dalle cose dishoneste si douessero guardare; & le diritte hauessero ad operare; & gli comandò che queste douesse dare a tutti gli huomini; accioche le città di loro si adornassero: et le ragunanze ciuili insieme si conseruassero; facendo una tal legge che quale secondo quelle non fosse uiuuto, come peste della città con estremi supplicij douesse essere castigato. Perche come dourà alcuno per sodisfare alla uana opinione di huomini uolgari, & sciocchi a se medesimo, & alla propria sua natura ribellando senza alcuna uergogna uoler la spada contra la giustitia adoperare? Ma tolga homai Dio delle menti de' caualieri una cosi peruersa opinione: et si ricordino essi, che la spada è instrumento da adoperare per necessità, & non per appetito; & che non meno lodeuole cosa è il non adoperarla, se il

[margin: La uergogna. La giustitia.]

se il bisogno no'l richiede, che adoperarla al tempo del bisogno. Et *percioche christiano scriuo a christiani, io pure aggiungerò una christiana parola.* Alcuno *non è di noi, che non mantenga fra se in pace le sue membra; & che quelle ad ogni suo potere sane, & immaculate nõ conserui. Ilche cosi essendo, et essendo noi tutti mẽbra di quel corpo; del quale* Christo *è il capo, non so qual cosa possa essere fra gli huomini piu horribile, ne piu abomineuole nel cospetto di* Dio, *che uedersi noi per la nostra malignità tenere smembrato il corpo di* Iesu Christo: *& far che le membra di lui si uadano l'uno l'altro troncando, stratiando, & lacerando.* Ma *ben dirò, che si come ne' corpi nostri tosto che ci sentiamo hauere alcun membro fracido, & guasto, o con fuoco, o con ferro usiamo di prouedere, che egli le parti sane non corrompa,* Non *altramente in questo santissimo corpo, del quale io parlo, si douerebbe fare: che coloro, i quali senza fondamento di giustitia corrono a metter le mani alle arme contra altrui, sono quelle membra corrotte, lequali sono atte a farne putrefar delle altre che ancora sono sane.* Et *per tanto i Signori, a' quali da Christo è stata data la cura, & il gouerno del corpo suo, debbono que' tali come membra guaste ardere, & tagliare; castigandogli, & dalla compagnia de gli altri huomini separandogli; conseruando in un medesimo tempo l'huomo nella sua diritta natura, ridrizzando la caualleria nell'ordine del uero grado suo, & il corpo di* Iesv Christo *mantenendo intero puro, & immaculato.*

Il corpo di Christo lacerato.

CONCLVSIONE DELL'OPERA con una breue repetitione delle cose dette ne' tre libri. Cap. XXII.



HABBIAMO con quella maggior breuità, & con quella maggior chiarezza, che per noi si è potuta usare, descritto in tre libri quanto ci è occorso, che generalmente ci sia paruto necessario che da' caualieri si debbia intendere nella materia del Duello. Che nel primo libro da noi è stato assai distintamente trattato il suggetto delle mentite, dimostrando per quella uia quale debbia esser l'attore, & quale il reo. Et quiui s'è aggiunto il modo dello scriuere i cartelli, & del mandargli: & de' campi ancora habbiamo ragionato, & quanto in caso di honore i caualieri sieno tenuti ad obedire a' loro Signori. Et ultimamente come gouernar si debbiano per prender legittima querela. Appresso nel secondo da noi è stato scritto di quello, che a' Signori principalmente si appartiene; Si come è il conoscere le ingiurie, & i carichi: & quali siano quelle: quelli che meritino, & che non meritino abbattimento: Come gouernar si debbiano quando altri domandi da loro patenti di campo: & quale debbia essere la forma di quelle: & quali arme siano da usare ne gli steccati: & qual uantaggio al reo debbia esser legittimamente conceduto. Quindi ragionato habbiamo del giorno della battaglia, & di quelle cose, che ne gli steccati, o intorno a quelli possono interuenire:

nire:

nire: & che maniera si hà da tenere quando l'una delle parti il dì statuito al campo non comparisce: & quali debbiano esser riceuute per iscuse di legittimo impedimento. Ne da noi e stato passato con silentio in quanti modi uincer si possano le querele: & dopo uinto il nimi co quanta giuriditione habbia sopra di lui il uincitore. Il terzo libro contiene poi quelle materie, lequali non piu dell'uno, che dell'altro de' due primieri habbiamo stimate proprie. percioche in quello si tratta quali siano quelle persone, lequali per cagione alcuna di biasimo, o di honore non possano, o non debbiano richiedere, o esser richieste. Laqual materia trattandosi insieme si ragiona de' gradi della nobiltà cosi de' Prencipi, come de' priuati caualieri. Poi si dichiara se altri essendo chiamato alla macchia per diffinir querela habbia da andarui. Si tratta ancora da quali persone, & in quali casi campioni si possono dare. Et a queste cose habbiamo aggiunta la quistione, Se fra due Re per querela di Regno si debbia uenire ad abbattimento. Et finalmente da noi è stato discorso intorno alle sodisfattioni, lequali a' caualieri si conuien dare piu tosto che combattere fuori di ragione: dimostrando che la ragione debbia esser quella maestra uera, & sola, laquale delle uite nostre, & delle nostre armi habbia a tenere il gouerno. Et in questa sentenza habbiamo la nostra opinione conchiusa. Et questo è di quanto ci pare che in materia di Duello si possa ragionare per douerne fare un trattato uniuersale. Et ancor che detto habbiamo la istitutione del Duello non essere sta-

ta trouata a fin di honore, pur con leggi di honore habbiamo noi questa materia trattata, che & nel principio dicemmo che come ad impresa di honore ui haueuamo posto mano; ne uedeuamo come altramente parlandone potessimo essere ascoltati. Et ci siamo sforzati ancora in alcuni luoghi di dar regole di quelle cose, lequali sentenza nostra è, che non tanto siano da regolare, quanto da torre del tutto uia. Ilche habbiamo fatto con questa intentione, che se pure i caualieri da quelle non si uorranno ritrarre, almeno straboccheuolmente non ui si habbiano a gouernare. Habbiamo *noi ancora per diuersi casi particolari scritte diuerse cose in suggetto di* Duello; *alle quali habbiamo dato titolo di* Risposte Caualleresche: *lequali per diuersi luoghi sono gia sparse; & noi cercheremo di ragunare alcune insieme per publicare, pensando che a caualieri debbiano essere non ingrate. Et se o quelle, o questi libri sono stati, o saranno ad alcuno di sodisfattione, di piacere, o di giouamento; di cio si rendano gratie a quel Signore, il quale mi ha aperto lo intelletto a gli honoreuoli concetti; & mi ha dato parole da poter quelli esprimere, & illustrare.*

IL FINE DE I TRE LIBRI

DEL DVELLO DEL MVTIO.

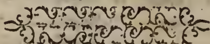


LIBRO



CAVALLERESCHE DEL MVTIO

IVSTINOPOLITANO.



CON PRIVILEGIO DEL SOMMO Pontefice Papa Giulio III. & dell'Illust. Senato Veneto, & d'altri Prencipi.



IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE' FERRARI.
M D LXIII.

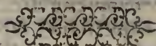
ALLO ILLVSTRISS. PRENCIPE S. DON BERNARDO GONZAGA.

HIERONIMO MVTIO IVSTINOPOLITANO.



OVENDO io mandare in luce diuerse mie scritture, al debito della seruitù mia si richiedeua, che in alcuna di quelle specialmente ne appresentassi a uoi Signor mio Eccellentissimo. Ne io delle molte cose ho hauuta molta fatica a giudicare quale principalmente ui si conuenisse; anzi la materia della opera, che io ui appresento, da se stessa si dimostra esser debita a uoi, quando io ancora di cosa ueruna non ui fossi debitore. Che essendo uoi per ualore uero esempio di caualleria, & per degnità Prencipe de' caualieri, le Risposte mie Cauallaresche da se medesime ui si uengono ad offerire,

LIBRO PRIMO DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO



RISPOSTA PRIMA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.



VTTE LE *querele, che nascono fra caualieri, ordinariamente escono sotto questo titolo, che sono prese per cagion di honore. Et le piu di quelle si ueggono o hauer tale origine, o esser gouernate di tal maniera, che a niuna cosa meno che all'honore, pare che sia hauuto risguardo. Il che non altronde procede, senon da una corrotta usanza, che i caualieri tirati dalla uolgare opinione, senza alcun discorso di ragione, quella uanno seguitando in maniera, che non hanno memoria di essere pur huomini, non che caualieri. Lascio di dir Christiani: che se altri uolesse mettere questa cosa in consideratione, sarebbe sbandito* Honore mal gouernato.

dalla congregatione di coloro, che di honore, & di caualleria fanno professione. Taccio ancora la sentenza di quelli, che dallo uniuersale consentimento del mondo & dotti, & sauij sono stati reputati; dico de' filosofi, da' quali si tiene, che meglio sia patire ingiuria, che farla. che quando io uolessi difendere questa opinione; non so quanto potessi difender me dalle fischiate. Per una piana, & piu aperta uia è la intention mia di dirizzar i passi miei, procedendo con sentenze non filosofiche, ne christiane, ma cauallaresche, & humane, & tali, che coloro, iquali principalmente intendono di andar presso all'honore, & allo essercitio della caualleria, a quelle principalmente doueranno consentire.

Meglio è patir che fare ingiuria.

Dico adunque certa cosa essere, che la ragione è stata data all'huomo per gouernatrice di tutte le sue operationi; & accio che egli con la regola di quella habbia da misurare, & da reggere tutta la uita sua, & tutte le sue operationi. Questa gli ha da esser maestra in casa, & fuori nelle cose publiche, & nelle priuate, nelle ciuili & nelle militari; & in somma in tutti i tempi, in tutti i luoghi, & in tutte le sue occorrenze con gli ordini di lei si ha egli da gouernare. Et per lasciare hora di dire che le leggi ciuili da questa principal maestra sono state istituite, dico ancora che l'arte della guerra, & il mestiero delle arme dalla ragione è stato trouato, ordinato, & regolato. Questa ci ha insegnato che la guerra si ha da fare per difesa, & per conseruatione della giustitia, della libertà, & della pace; & ci ha insegnato, che le arme mouer non si debbono senza cagion legittima; & che

La ragione è gouernatrice dell'huomo.

La guerra è regolata dalla ragione.

che auanti che si muouano la disfida si ha da mandare: questa data ci ha la forma della capitolatione delle guerre, & della osseruation di quella. Questa ci ha mostrato a far le tregue, & sotto la auttorità della fede ci ha insegnato a mantenerle. Et in mezo le armi ignude, & in mezo lo ardor della guerra ci ha insegnato inuiolabile douere essere la osseruanza della fede. Da questa sono state ordinate ancora delle cose piu particolari; come è, che fra le armate squadre de' nimici le ambasciarie siano libere da ingiuria: che chi non è soldato non debbia combattere; che non si debbia fuggire da uno ad un'altro esercito; che i soldati non tengano pratiche nello esercito nimico; che non si abandonino le insegne; & le altre cose cosi fatte, Alle quali tutte coloro, che operano in contrario, per uniuersal consentimento incorrono in manifesta infamia: & quelli, che inuiolabilmente le osseruano sopra gli altri sono commendati, & honorati. Ad imitatione delle guerre reali, & campali ordinate per le publiche querele, è stato introdutto il Duello nelle querele particolari. Et se la ragione ha forza di comandare a gli eserciti, maggiormente dee ella hauere auttorità di comandare a' priuati caualieri. Anzi nelle leggi del Duello si uede che ella ha da regolare le cagioni; per le quali abbattimento si conceda. ha dato gli ordini delle disfide, delle elettioni delle armi, & de' campi; delle capitolationi del combattere; & ha infino mostrate le regole del uincere, & del perdere piu, & meno honoratamente, & dishonoratamente. Et se nelle publiche, et nelle priuate querele si uede che la ragione è quella, che prescri-

Ragion regolatrice del Duello.

Caualleria. *ue le leggi; Et se il grado della caualleria è un ordine istituito per huomini ualorosi a fine, che habbiano da pigliar la difesa del diritto, & del douere, quelle cose per fermo dir si debbono esser fatte honoreuolmente, nelle quali secondo la ragione, & con le leggi della caualleria procedono i caualieri. Quelli ueramente, che contra l'officio caualleresco si trouano operare, & che operano contra la ragione, ne caualieri, ne huomini meritano di essere nominati. Et con tutto che cio così sia da tenere, & che così la ragione ci detti, pur ueggiamo noi tutto dì, che seguitando (come detto habbiamo) i caualieri piu la corruttela della uolgare opinione, che quello, di che per lo grado loro fanno professione, sotto titolo di honore fanno delle cose dishonoreuoli, & degne non solamente di riprensione, ma ancora di acerba punitione. Per che intorno a cio io pur mi assicurerò di dir liberamente alcune cose, lequali mi occorrono, per dannar le corruttele, & per tornare il grado della caualleria nella pristina sua degnità, & nel suo uero honore.*

Caualieri, che operano senza ragioni.

Honor mal gouernato.

Consideration di querele. Due sono quelle cose, le quali principalmente a me par che si debbiano considerare ne' risentimenti, che altri fa per cagion di honore. Et queste sono le cagioni, che inducono altrui a mouer le armi, e la uia per laquale egli si conduce ad esequir quello, che egli ha in animo di fare. Nelle quali, & in ciascuna di esse è da notare, che l'huomo si puo gouernare con ragione, & da caualiero, & per conseguente honoratamente: Et puo ancora procedere senza ragione, & uillan mente, & cio è dishonoratamente. Che quanto al primo capo, Si come

Honorato & dishonorato procedere.

per

per fuggir nome di uiltà, & per rileuarsi da ingiuria è lecito altrui di risentirsi contra chi in fatti, o in parole lo ha offeso, così ci uiene disdetto il uolere offendere senza cagione; che questo è contra ogni diuina, & contra ogni humana legge: & puo chiamarsi un tale atto non di caualiero, non di huomo, ma piu tosto di fiera; poi che le fiere sono non da ragione gouernate, ma da impeto trasportate. Et è questo atto tale, che quantunque la opera fosse esequita con atti in uista honoreuoli, non si può dir che sia cosa cauallaresca, ne honoreuole, mancandogli il fondamento della ragione: che il gagliardamente operare contra ragione è non magnanimità, ma temerità. Et questa si hauerà da chiamar ueramente ingiuria: Là doue quando altri con procedente, & legittima cagione si muoue, quello atto non ingiuria, ma risentimento si ha da nominare.

Chi offende senza cagione.

Honor mal gouernato.

La uia ueramente del risentimento puo essere & honoreuole, & dishonoreuole. Che se io da altrui offeso sentendomi manderò a chiamar colui, o gli farò intendere, che come io lo incontri, gli farò metter mano, o lo richiederò per uia ordinaria mandandogli patenti di campo, & disfida, questo non si potrà dire che sia se non proceder da caualiero, & da persona di honore. Ma se io sarò in tregua con lui, o gli hauerò data parola di non offenderlo, o ancora hauendo mandati i campi, & nel correr de' cartelli essendo così aßicurato, come sotto publica fede, io gli farò offesa, questo sarà non solamente risentimento non honoreuole, ma ingiuria o uillania, & ne incorrerò in biasimo di manca-

Risentimento.

Ingiuria.

tor di fede, & di traditore. Risentimento *honoreuole è da pari a pari, cosi di arme, come di compagnia, & da uiso a uiso, hauendo l'uno, & l'altro messo mano alle armi, dimostrare la prontezza delle sue mani, & l'ardir del suo core.* Ne *è questo atto cosi honoreuole, che piu dishonoreuole non sia il proceder di coloro, che o con soperchiaria di arme, & di persone, o con ferir di dietro o con percuotere, & metterst a fuggire si inducono a uoler prenderst alcuna sodisfattione.*

Dishonorato chi dishonoratamente procede.

Or *se (come di sopra ho detto) in ciascuna delle cose proposte puo il caualier uergognosamente operare, quanta dee essere la uergogna di colui, ilquale all'uno aggiunge l'altro mancamento, operando in tutte le maniere contra quello, che a caualier si richiede?* Io non *mi dimoro in aggrauar con parole quanto sia quel uituperio, che gliene ha da seguire;* Ma *ben dirò, che io non so come persona, che habbia intelletto humano si possa persuadere di essersi honoratamente risentito col fare una opera dishonoreuole. Si come il procedere honoratamente apporta honore, cosi da gli atti dishonoreuoli ne ha da nascer uergogna.* Ne *dirò mai che altri hauendo obligatione di honore, dishonoratamente operando possa all'honor sodisfare. Anzi che chi ha obligatione di honore, & con atto dishonorato si risente, al carico che da altrui gli è stato fatto, da se stesso si aggiunga una nuoua, & maggior uergogna.* Et *aggiungerò, che se bene alcuna persona particolare par che si troui essere offesa, & ingiuriata, quella tal ingiuria non merita piu d'esser uendicata dallo ingiuriato, che da'* Prencipi,

& dalle

& dalle publiche leggi, per essere questa offesa publica contra le leggi diuine, & humane, & contra la dignità cauallaresca. Et si come officio di caualieri è il difendere la giustitia, cosi è officio delle leggi ciuili il conseruare immaculato l'ordine de' caualieri: al quale fa ingiuria ogniuno, che con mano armata offende altrui, o a torto, o con uie non conuenienti, o con mal modo. Et poi che contra la corrotta openione la ragione non puo tanto, che ella faccia a' caualieri conoscere quello, che si com uenga, a' Prencipi, & a quelli, che hanno la uerga della giustitia in mano, si appartiene con la auttorità delle leggi di ritornare la ragione cosi alla dignità del luogo suo, come essa ha dato dignità alle leggi. Et a loro si richiede di prouedere, che coloro, i quali incorrono in cotali mancamenti, siano castigati de' loro eccessi, & che gli altri con tale esempio se ne habbiano da guardare. Ne' casi cosi dannabili, come sono quelli, che io ho proposti, si douerebbe considerare che l'offendere altrui a torto è uno operare a punto contra la proprietà dell'huomo, che a lui principalmente conuenendosi giouare all'huomo; lo offende, & gli fa ingiuria; & è uno operare contra quello, che a caualiero si appartiene, essendo l'officio suo il difendere il douere, e la ragione. Si dee cō siderare che il mancar della parola è un rompere propriamente il nodo della humana conuersatione. Et si dee ancor far giudicio quanta sia la uiltà di colui, il quale non ardisce di affisar gli occhi nella faccia di uno altro huomo: ne con uno altro huomo si asicura di uenire in pruoua se non con male arti, da che ua a ferirlo di die-

Officio de Signori.

Mancar della parola.

Viltà di mali risentimenti.

tro, o con soperchiaria; o non bastandogli l'animo di difendere per ben fatto quello, che egli ha fatto, condutto a fine il tristo effetto, piu si fida ne' piedi, che nelle mani. Ciascuno di questi atti merita la sua macchia particolare: cioè di malo huomo, & di mal caualiero, di mancator di fede, & di codardo. Et questo uoglio qui dire per dichiaratione della intention mia, che quando io dico che sono degni di essere notati di questa, di quella, & di quella altra infamia; intendo dir di coloro, che malamente offendono, non essendo stati malamente offesi. Che se alcuna uolta altri essendo con tristi atti stato ingiuriato per la medesima uia si risente, con tutto che non sia degno di lode, non è perciò indegno di scusa. Et per tornare a Prencipi, & a coloro, i quali hanno in mano la auttorità delle leggi, dico che si come una peruersa uolgare opinione ha introdutto che i caualieri senza cagione, & per qualunque uia, si fanno lecito di offendere altrui, Cosi mi par di uedere anche in loro introdursi una tale usanza, che ne essi castigano i cosi malamente operati, ne uogliono che l'offeso della offesa riceuuta si risenta, con comandamenti, & con prigionie uietando all'uno, & all'altro il proceder piu auanti. Et là doue per giustitia douerebbono castigar l'uno, & dar ristoro all'altro, a quel che castigar dourebbono, porgono fauore assicurandolo dal nimico, & all'altro fanno oppressione, legandogli le mani.

Vendetta.

Contra i Signori.

Honore non è sottoposto ad humane legge.

Sono dalla natura impresse ne gli animi de gli huomini alcune leggi uniuersali, & sono si fattamente impresse, che per alcuna legge scritta, o particolare, non possono,

possono esser cancellate. Et fra le altre leggi, delle quali la natura ha informati i generosi cuori, questa è una principale, che essi per li loro Prencipi hanno da esporre lo hauere, & la uita, ma che l'honore lo uogliono seruare per se; ne intendono che quello ad alcuna humana legge debbia essere sottoposto. Hanno in bocca quel sacro detto. L'honor mio non lo darò a niuno: il che ancor che a Dio principalmente si conuenga, si conuiene ancora a coloro, iquali si sentono esser formati alla imagine, & alla simiglianza di Dio. Et qual si puo mostrare piu uera imagine, & piu certa simiglianza di lui, che il conformarsi alla sua natura? Questa legge uniuersale, che io dico, la osseruano i caualieri honorati, che come si sentono carico di honore, abbandonano le città loro, & i loro Prencipi: lasciano i loro beni; & se stessi condannano a uoluntario esilio per seguitar la legge dell'honore. Laqual cosa uedendosi apertamente cosi essere, non dee alcun Prencipe, non dee alcuna città, non dee alcun maestro cercar di uoler fare alle persone d'honore offesa per uia di comandamenti o altra: che da' comandamenti fatti, che altri non si risenta del scarico del suo honore, necessariamente una di due cose ne ha da seguitare; o che il caualiere obedendo dishonorerà se; o che disobedendo, farà poco honore al Prencipe. Et quando altri pensasse con bandi, o con confiscationi de' beni punirlo di quella disobedienza, non so quanto si hauesse da commendare: che cio sarebbe un uoler castigare persona per essere gelosa del suo honore. Douerebbono i cosi eccelsi animi essere non solamente non puniti

Caualieri honorati.

Officio de Signori.

ma honorati, & esaltati. Che come potrà pensare alcun Signore, che debbiano esser gelosi, & gagliardi difensori dell'honor di lui quelli, che non faranno stima di conseruare il loro proprio? Et come douerà egli credere, che debbiano esporre la uita per lui coloro, i quali antepongono un poco di utile alla dignità del nome loro? Hanno i Signori da far giustitia, & da usare in quella ogni seuerità in tali casi. Et la loro giustitia ha da esser tale, che debbono costringere colui, che ha fatta la tristitia a dare allo ingiuriato ogni sodisfattione. Che se ne' debiti de' danari fanno che altri renda quello, che è di altrui, & se nelle cause criminali, poi che altri è morto, non gli si puotendo far restituir la uita, la compensano con una altra uita, non so perche nelle offese dell'honore far non debbiano, che all'offeso sia restituito il suo honore. Essi far lo debbono, & lo debbono fare senza hauere risguardo alcuno all'honore di chi ha offeso; che se egli non ne ha tenuto conto facendo la opera uergognosa, meno gli si dee hauer rispetto da altrui per sodisfare a chi ad altro non pensa, che al ristoro, & alla conseruatione dell'honor suo. Ne con tutto questo direi io che il Prencipe hauesse al douer suo sodisfatto, ma che egli douerebbe appresso per sodisfare anche alla giustitia dar conueniente castigatura a colui, che ha quel mancamento commesso, o punendolo con pene corporali, o dishonorandolo, & digradandolo, procendo in si fatti casi, come si fa contra i ladri, & contra gli assassini, a' quali si tolgono le cose altrui mal tolte; & poi nella persona si puniscono. Et qual furto, & quale assassi-

namento

namento puo esser maggior di quello, ilquale altri cerca di fare nello honore altrui? fermatamente niuno ne puo esser maggiore, da che & lo hauere, & la uita all'honore si pospongono. Et per tanto quanto è maggiore il delitto, tanto piu seueramente merita di esser castigato. Et quando se ne uedesse alcun seuero esempio, io sono sicuro che in poco spatio di tempo si torrebbe uia fra caualieri questa corruttela di proceder dishonoratamente sotto titolo di uolere al loro honore sodisfare. Et tanto sia detto riuerentemente della opinione mia intorno alla materia, che da uoi Signore Eccellentißimo mi è stata proposta. Et in quella tanto maggiormente mi confermerò, quanto io sentirò che ella dalla auttorità uostra uenga ad essere approuata.

RISPOSTA SECONDA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

IO *ui ho gia piu uolte ricordato Signor Illustrißimo, che uedendo uoi i molti abusi, che da' caualieri si seruano, come per legge, nelle querele particolari, che tutto dì ci occorrono, per quello officio, che uoi tenete in Italia per lo Imperadore, a uoi principalmente si appartiene di procurare, che non si lascino passar piu auanti; & che con nuoue costitutioni habbiano da esser tolti uia, ritornando il grado della caualleria alle regole del uero honore. Di che a uoi è piaciuto di comandarmi che io debbia mettere in iscrittura quelle cose, le quali gia dette ui ho, che di riformatione hanno mestiero, & le maniere medesimamente della riformatione. Il che*

dalla congregatione di coloro, che di honore, & di caualleria fanno professione. Taccio ancora la sentenza di quelli, che dallo uniuersale consentimento del mondo & dotti, & sauij sono stati reputati; dico de' filosofi, da' quali si tiene, che meglio sia patire ingiuria, che farla. che quando io uolessi difendere questa opinione, non so quanto potessi difender me dalle fischiate. Per una piana, & piu aperta uia è la intention mia di dirizzar i passi miei, procedendo con sentenze non filosofiche, ne christiane, ma cauallaresche, & humane, & tali, che coloro, i quali principalmente intendono di andar presso all'honore, & allo essercitio della caualleria, a quelle principalmente doueranno consentire.

Meglio è patir che fare ingiuria.

La ragione gouernatrice dell'huomo.

Dico adunque certa cosa essere, che la ragione è stata data all'huomo per gouernatrice di tutte le sue operationi; & accio che egli con la regola di quella habbia da misurare, & da reggere tutta la uita sua, & tutte le sue operationi. Questa gli ha da esser maestra in casa, & fuori nelle cose publiche, & nelle priuate, nelle ciuili & nelle militari; & in somma in tutti i tempi, in tutti i luoghi, & in tutte le sue occorrenze con gli ordini di lei si ha egli da gouernare. Et per lasciare hora di dire che le leggi ciuili da questa principal maestra sono state istituite, dico ancora che l'arte della guerra, & il mestiero dell'arme dalla ragione è stato trouato, ordinato, & regolato. Questa ci ha insegnato che la guerra si ha da fare per difesa, & per conseruatione della giustitia, della libertà, & della pace; & ci ha insegnato, che le arme mouer non si debbono senza cagion legittima; &

La guerra è regolata dal la ragione.

che

che auanti che si muouano la disfida si ha da mandare: questa data ci ha la forma della capitolatione delle guerre, & della osseruation di quella. Questa ci ha mostrato a far le tregue, & sotto la auttorità della fede ci ha insegnato a mantenerle. Et in mezo le armi ignude, & in mezo lo ardor della guerra ci ha insegnato inuiolabile douere essere la osseruanza della fede. Da questa sono state ordinate ancora delle cose piu particolari; come è, che fra le armate squadre de' nimici le ambasciarie siano libere da ingiuria: che chi non è soldato non debbia combattere; che non si debbia fuggire da uno ad un'altro esercito; che i soldati non tengano pratiche nello esercito nimico; che non si abandonino le insegne; & le altre cose cosi fatte, Alle quali tutte coloro, che operano in contrario, per uniuersal consentimento incorrono in manifesta infamia: & quelli, che inuiolabilmente le osseruano sopra gli altri sono commendati, & honorati. Ad imitatione delle guerre reali, & campali ordinate per le publiche querele, è stato introdutto il Duello nelle querele particolari. Et se la ragione ha forza di comandare a gli eserciti, maggiormente dee ella hauere auttorità di comandare a' priuati caualieri. Anzi nelle leggi del Duello si uede che ella ha da regolare le cagioni; per le quali abbattimento si conceda. ha dato gli ordini delle disfide, delle elettioni delle armi, & de' campi; delle capitolationi del combattere; & ha infino mostrate le regole del uincere, & del perdere piu, & meno honoratamente, & dishonoratamente. Et se nelle publiche, et nelle priuate querele si uede che la ragione è quella, che prescri-

Ragion regolatrice del Duello.

Cauallerìa. *ue le leggi; Et se il grado della cauallerìa è un ordine isti tuito per huomini ualorosi à fine, che habbiano da pigliar la difesa del diritto, & del douere, quelle cose per fermo dir si debbono esser fatte honoreuolmente, nelle quali secondo la ragione, & con le leggi della cauallerìa procedono i caualieri. Quelli ueramente, che contra l'officio cauallaresco si trouano operare, & che operano contra la ragione, ne caualieri, ne huomini meritano di essere nominati. Et con tutto che cio cosi sia da tenere, & che cosi la ragione ci detti, pur ueggiamo noi tutto dì, che seguitando (come detto habbiamo) i caualieri piu la corruttela della uolgare opinione, che quello, di che per lo grado loro fanno professione, sotto titolo di honore fanno delle cose dishonoreuoli, & degne non solamente di riprensione, ma ancora di acerba punitione. Per che intorno a cio io pur mi assicurerò di dir liberamente alcune cose, lequali mi occorrono, per dannar le corruttele, & per tornare il grado della cauallerìa nella pristina sua degnità, & nel suo uero honore.*

Caualieri, che operano senza ragioni.

Honor mal gouernato.

Due sono quelle cose, le quali principalmente a me *par che si debbiano considerare ne' risentimenti, che altri fa per cagion di honore. Et queste sono le cagioni, che inducono altrui a mouer le armi, e la uia per laquale egli si conduce ad esequir quello, che egli ha in animo di fare. Nelle quali, & in ciascuna di esse è da notare, che l'huomo si puo gouernare con ragione, & da cauallero, & per conseguente honoratamente: Et puo ancora procedere senza ragione, & uillan mente, & cio è dishonoratamente. Che quanto al primo capo, Si come*

Considera- tion di quelle.

Honorato & dishonorato proceder.

per

per fuggir nome di uiltà, & per rileuarsi da ingiuria è lecito altrui di risentirsi contra chi in fatti, o in parole lo ha offeso, cosi ci uiene disdetto il uolere offendere senza cagione; che questo è contra ogni diuina, & contra ogni humana legge: & puo chiamarsi un tale atto non di caualiero, non di huomo, ma piu tosto di fiera; poi che le fiere sono non da ragione gouernate, ma da impeto trasportate. Et è questo atto tale, che quantunque la opera fosse esequita con atti in uista honoreuoli, non si puo dir che sia cosa cauallereſca, ne honoreuole, mancandogli il fondamento della ragione: che il gagliardamente operare contra ragione è non magnanimità, ma temerità. Et questa si hauerà da chiamar ueramente ingiuria: Là doue quando altri con procedente, & legittima cagione si muoue, quello atto non ingiuria, ma risentimento si ha da nominare.

Chi offende senza cagione.

Honor mal gouernato.

La uia ueramente del risentimento puo essere & honoreuole, & dishonoreuole. Che se io da altrui offeso sentendomi manderò a chiamar colui, o gli farò intendere, che come io lo incontri, gli farò metter mano, o lo richiederò per uia ordinaria mandandogli patenti di campo, & disfida, questo non si potrà dire che sia se non proceder da caualiero, & da persona di honore. Ma se io farò in tregua con lui, o gli hauerò data parola di non offenderlo, o ancora hauendo mandati i campi, & nel correr de' cartelli essendo cosi aßicurato, come sotto publica fede, io gli farò offesa, questo sarà non solamente risentimento non honoreuole, ma ingiuria o uillania, & ne incorrerò in biasimo di manca-

Risentimento.

Ingiuria.

tor di fede, & di traditore. Risentimento honoreuole è da pari a pari, così di arme, come di compagnia, & da uiso a uiso, hauendo l'uno, & l'altro messo mano alle armi, dimostrare la prontezza delle sue mani, & l'ardir del suo core. Ne è questo atto così honoreuole, che piu dishonoreuole non sia il proceder di coloro, che o con soperchiaria di arme, & di persone, o con ferir di dietro o con percuotere, & mettersi a fuggire si inducono a uoler prendersi alcuna sodisfattione.

Dishonorato chi dishonoratamente procede.

Or se (come di sopra ho detto) in ciascuna delle cose proposte puo il caualier uergognosamente operare, quanta dee essere la uergogna di colui, ilquale all'uno aggiunge l'altro mancamento, operando in tutte le maniere contra quello, che a caualier si richiede? Io non mi dimoro in aggrauar con parole quanto sia quel uituperio, che gliene ha da seguire; Ma ben dirò, che io non so come persona, che habbia intelletto humano si possa persuadere di essersi honoratamente risentito col fare una opera dishonoreuole. Si come il procedere honoratamente apporta honore, così da gli atti dishonoreuoli ne ha da nascer uergogna. Ne dirò mai che altri hauendo obligatione di honore, dishonoratamente operando possa all'honor sodisfare. Anzi che chi ha obligatione di honore, & con atto dishonorato si risente, al carico che da altrui gli è stato fatto, da se stesso si aggiunga una nuoua, & maggior uergogna. Et aggiungerò, che se bene alcuna persona particolare par che si troui essere offesa, & ingiuriata, quella tal ingiuria non merita piu d'esser uendicata dallo ingiuriato, che da' Prencipi,

& dalle

& dalle publiche leggi, per essere questa offesa publica contra le leggi diuine, & humane, & contra la dignità cauallerescha. Et si come officio di caualieri è il difendere la giustitia, cosi è officio delle leggi ciuili il conseruare immaculato l'ordine de' caualieri: al quale fa ingiuria ogniuno, che con mano armata offende altrui, o a torto, o con uie non conuenienti, o con mal modo. Et poi che contra la corrotta openione la ragione non puo tanto, che ella faccia a' caualieri conoscere quello, che si conuenga, a' Prencipi, & a quelli, che hanno la uerga della giustitia in mano, si appartiene con la auttorità delle leggi di ritornare la ragione cosi alla dignità del luogo suo, come essa ha dato dignità alle leggi. Et a loro si richiede di prouedere, che coloro, iquali incorrono in cotali mancamenti, siano castigati de' loro eccessi, & che gli altri con tale esempio se ne habbiano da guardare. Ne' casi cosi dannabili, come sono quelli, che io ho proposti, si douerebbe considerare che l'offendere altrui a torto è uno operare a punto contra la proprietà dell'huomo, che a lui principalmente conuenendosi giouare all'huomo, lo offende, & gli fa ingiuria; & è uno operare contra quello, che a caualiero si appartiene, essendo l'officio suo il difendere il douere, e la ragione. Si dee cōsiderare che il mancar della parola è un rompere propriamente il nodo della humana conuersatione. Et si dee ancor far giudicio quanta sia la uiltà di colui, il quale non ardisce di affisar gli occhi nella faccia di uno altro huomo: ne con uno altro huomo si asicura di uenire in pruoua se non con male arti, da che ua a ferirlo di die=

Officio de Signori.

Mancar della parola.

Viltà di mali risentimenti.

tro, o con ſoperchiaria; o non baſtandogli l'animo di difendere per ben fatto quello, che egli ha fatto, condutto a fine il triſto effetto, piu ſi fida ne' piedi, che nelle mani. Caſcuno di queſti atti merita la ſua macchia particolare: cioè di malo huomo, & di mal caualiero, di mancator di fede, & di codardo. Et queſto uoglio qui dire per dichiaratione della intention mia, che quando io dico che ſono degni di eſſere notati di queſta, di quella, & di quella altra infamia; intendo dir di coloro, che malamente offendono, non eſſendo ſtati malamente offeſi. Che ſe alcuna uolta altri eſſendo con triſti atti ſtato ingiuriato per la medeſima uia ſi riſente, con tutto che non ſia degno di lode, non è perciò indegno di ſcuſa. Et per tornare a Prencipi, & a coloro, i quali hanno in mano la auttorità delle legg, dico che ſi come una peruerſa uolgare opinione ha introdutto che i caualieri ſenza cagione, & per qualunque uia, ſi fanno lecito di offendere altrui; Coſi mi par di uedere anche in loro introdurſi una tale uſanza, che ne eſſi caſtigano i coſi malamente operati, ne uogliono che l'offeſo della offeſa riceuuta ſi riſenta, con comandamenti, & con prigionie uietando all'uno, & all'altro il proceder piu auanti. Et là doue per giuſtitia douerebbono caſtigar l'uno, & dar riſtoro all'altro, a quel che caſtigar dourebbono, porgono fauore aßicurandolo dal nimico, & all'altro fanno oppreßione, legandogli le mani.

Vendetta.

Contra i Signori.

Sono dalla natura impreſſe ne gli animi de gli huomini alcune leggi uniuerſali, & ſono ſi fattamente impreſſe, che per alcuna legge ſcritta, o particolare, non poſſono,

Honore non è ſottopoſto ad humane legge.

possono esser cancellate. Et fra le altre leggi, delle quali la natura ha informati i generosi cuori, questa è una principale, che essi per li loro Prencipi *hanno da esporre lo hauere, & la uita, ma che l'honore lo uogliono seruare per se; ne intendono che quello ad alcuna humana legge debbia essere sottoposto.* Hanno *in bocca quel sacro detto.* L'*honor mio non lo darò a niuno: il che ancor che à* Dio *principalmente si conuenga, si conuiene ancora a coloro, iquali si sentono esser formati alla imagine, & alla simiglianza di* Dio. Et *qual si puo mostrare piu uera imagine, & piu certa simiglianza di lui, che il conformarsi alla sua natura?* Questa *legge uniuersale, che io dico, la osseruano i caualieri honorati, che come si sentono carico di honore, abbandonano le città loro, & i loro* Prencipi: *lasciano i loro beni; & se stessi condannano a uoluntario esilio per seguitar la legge dell'honore.* Laqual *cosa uedendosi apertamente cosi essere, non dee alcun* Prencipe, *non dee alcuna città, non dee alcun maestro cercar di uoler fare alle persone d'honore offesa per uia di comandamenti o altra: che da' comandamenti fatti, che altri non si risenta del scarico del suo honore, necessariamente una di due cose ne ha da seguitare; o che il caualiere obedendo dishonorerà se; o che disobedendo, farà poco honore al* Prencipe. Et *quando altri pensasse con bandi, o con confiscationi de' beni punirlo di quella disobedienza, non so quanto si hauesse da commendare: che cio sarebbe un uoler castigare persona per essere gelosa del suo honore.* Douerebbono *i cosi eccelsi animi essere non solamente non puniti*

Caualieri honorati.

Officio de Signori.

ma honorati, & esaltati. Che come potrà pensare alcun Signore, che debbiano esser gelosi, & gagliardi difensori dell'honor di lui quelli, che non faranno stima di conseruare il loro proprio? Et come douerà egli credere, che debbiano esporre la uita per lui coloro, i quali antepongono un poco di utile alla dignità del nome loro? Hanno i Signori da far giustitia, & da usare in quella ogni seuerità in tali casi. Et la loro giustitia ha da esser tale, che debbono costringere colui, che ha fatta la tristitia a dare allo ingiuriato ogni sodisfattione. Che se ne' debiti de' danari fanno che altri renda quello, che è di altrui, & se nelle cause criminali, poi che altri è morto, non gli si puotendo far restituir la uita, la compensano con una altra uita, non so perche nelle offese dell'honore far non debbiano, che all'offeso sia restituito il suo honore. Essi far lo debbono, & lo debbono fare senza hauere risguardo alcuno all'honore di chi ha offeso; che se egli non ne ha tenuto conto facendo la opera uergognosa, meno gli si dee hauer rispetto da altrui per sodisfare a chi ad altro non pensa, che al ristoro, & alla conseruatione dell'honor suo. Ne con tutto questo direi io che il Prencipe hauesse al douer suo sodisfatto, ma che egli douerebbe appresso per sodisfare anche alla giustitia dar conueniente castigatura a colui, che ha quel mancamento commesso, o punendolo con pene corporali, o dishonorandolo, & digradandolo, procendo in si fatti casi, come si fa contra i ladri, & contra gli assassini, a' quali si tolgono le cose altrui mal tolte; & poi nella persona si puniscono. Et qual furto, & quale assassinamento

namento puo esser maggior di quello, ilquale altri cerca di fare nello honore altrui? fermatamente niuno ne puo esser maggiore, da che & lo hauere, & la uita al l'honore si pospongono. Et per tanto quanto è maggiore il delitto, tanto piu seueramente merita di esser castigato. Et quando se ne uedesse alcun seuero esempio, io sono sicuro che in poco spatio di tempo si torrebbe uia fra caualieri questa corruttela di proceder dishonoratamente sotto titolo di uolere al loro honore sodisfare. Et tanto sia detto riuerentemente della opinione mia intorno alla materia, che da uoi Signore Eccellentißimo mi è stata proposta. Et in quella tanto maggiormente mi confermerò, quanto io sentirò che ella dalla auttorità uostra uenga ad essere approuata.

RISPOSTA SECONDA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

IO ui ho gia piu uolte ricordato Signor Illustrißimo, che uedendo uoi i molti abusi, che da' caualieri si seruano, come per legge, nelle querele particolari, che tutto di ci occorrono, per quello officio, che uoi tenete in Italia per lo Imperadore, a uoi principalmente si appartiene di procurare, che non si lascino passar piu auanti; & che con nuoue costitutioni habbiano da esser tolti uia, ritornando il grado della caualleria alle regole del uero honore. Di che a uoi è piaciuto di comandarmi che io debbia mettere in iscrittura quelle cose, le quali gia dette ui ho, che di riformatione hanno mestiero, & le maniere medesimamente della riformatione. Il che

ho fatto io riducendo in breuità quello, che da me è sta- to diffusamente trattato altroue: Et hollo *fatto tanto uolentieri, che se così sarà buona la mia opinione come pronta è stata la mia uoluntà, io non dubito che da tut- ti i sani intelletti ella non debbia esser approuata.* Et *gia sono io quasi sicuro; che ella debbia esser riceuuta per buona, dapoi che dal bellißimo giudicio uostro ella è sta- ta piu uolte commendata.* Io *ho fatto infino ad hora quello, che per me si è potuto.* Hora *quello, che da far ci rimane, è che l'opera uostra appresso lo* Imperador *sia tale, che lo studio, & la instanza mia non sia stata uana: acciochè i caualieri, i quali gia stanno con deside- rio di uedere una tal rinouatione di ordini ueramente ca uallereschi, per mezo uostro impetrandola, ue ne hab- biano obligatione perpetua, come a riformatore della caualleria.*

PER LA RIFORMATIONE DEL DVELLO.

N E L *libro delle leggi de'* Longobardi *si troua Sa- cratißima* Maestà, *che* Othone Imperadore *uenu- to in* Italia *riformò alcune antiche costitutioni, le quali erano conuertite in abusi.* Et *in tal riformatione fece egli alcune leggi oltra quelle, che gia da* Longobardi *era- no state ordinate, per le quali concedeua, che si potesse uenire ad abbattimenti.* Or *se mai alcune costitutioni, o leggi sono in abusi conuertite, & se hãno in altro tempo hauuto bisogno di riformatione, le maniere, che hora in*

Italia si

lia si tengono intorno a gli abbattimenti, ne hanno troppo piu che di bisogno. Che questo costume di combattere, ilquale da' Barbari in Italia è stato introdutto, da gli huomini Italiani è stato abbracciato in modo, che huomo non può homai ne cosi costumatamente, ne cosi giustificatamente parlare, che se altri uuole non possa costringerlo a uenire a battaglia. Et direi io, che perauentura sarebbe ben fatto, che la Maestà V. douesse del tutto leuar uia gli abbattimenti, se non che la natura non patisce queste subite, & estreme mutationi. Di che ancor Aliprando Re de' Longobardi, biasimando pur queste battaglie, ci lasciò scritto, che per l'antico costume di quelle genti non le potea leuar uia. oltra che nel uero non par fuor di ragione che per molte cagioni, alle quali necessaria pruoua d'arme si richiede, sia permesso che a quella si possa uenire. Ma ben dico che cosa conueniente è, che non ci uenga, se non in que' casi, che ragioneuolmente meritino cotal pruoua; e che con nuoue leggi siano gli abbattimenti riformati; & le cagioni siano espresse, per lequali siano conceduti. et in quelli siano dati gli ordini, e le maniere, che si habbiano a douer osseruare. Ilche far douēdosi, è mestiero primieramēte dimostrar quali sian quelle cose, lequali habbiano bisogno d'esser regolate, e riformate et io il farò incōtanēte, quelle proponēdo: e soggiūgēdoui i rimedij di mano in mano. Abuso di Duello.

E' prima da sapere, che la istitutione de' Duelli non è stata fatta per altro, se non a fine, che apponendo altri ad altrui cosa, che habbia bisogno di pruoua, & non si potendo ciuilmente giustificare, quella con le arme si Istitutione di Duello.

Leggi di Duello di Re & di Imperadori.

possa pruouare. Ne in tutte le leggi de' Longobardi, che furono de gli abbattimenti introduttori in Italia, ne in quelle di Carlo Magno, ne in quelle, che dette ho di Othone, ne nelle costitutioni di Federico Imp. (che da que' Re, & da questi Imperadori trouo essere stato scritte leggi di Duelli) Da alcuni di questi dico non trouo, che abbattimenti si concedano, se non per inquisitione di uerità, & per cagioni che meritino inquisitione. Hor a' nostri dì le piu delle battaglie, che si ueggono ne gli steccati, sono non per inquisitione di uerità, ma per uendetta: che come huomo da altrui si sente offeso, così allo abbattimento si ricorre; il che per mio auiso è fuori d'ogni ragione. Che non si conuiene alla altezza Imperiale, che sotto l'auttorità de' suoi priuilegij, iquali sono conceduti per far giustitia, & diritti giudicij, gli huomini siano con publici spettacoli condutti alla beccaria. Giusta cosa è che nelle cose, delle quali humano giudicio non ne può uenire in cognitione, per uia di arme se ne cerchi il giudicio di Dio, ilquale è uera giustitia, & infallibile giudicio. Ma non si conuien già, che per la medesima uia si apra la porta alle uendette, hauēdo massimamēte esso Dio onnipotente riserbato a se cotale officio. Che aprendosi gli steccati a chi cerca di uendicarsi, si uiene a torre a Dio quello, che è suo. Ilche in alcun modo nō si dee fare, ne cōportare. Et per tanto la Maestà V. in questa parte potrebbe (per mio parere) far una tal ordinatione.

Il Duello nō è per uendetta.

Che i Principi, & i Signori sottoposti alla Maestà Vostra, & al sacro Romano Imperio, non diano campo ad alcuno, che prenda querela per intentione di uēdetta.

Appresso

Appresso di questo un non minor inconueniente mi si ap presenta, ilquale è che come alcuno è mẽtito (quantunque minima sia la cagione della mentita) cosi incontanente ricerca la pruoua delle arme. Ilche nel uero è fuor d'ogni ordine di ragione: conciosiacosa che la natura della mentita non è altra, che di negar quello, che ad altrui uiene apposto, e di repulsar la ingiuria, se di cosa ingiuriosa ci uiẽ data imputatione, Ne la mẽtita è graue, se nõ quãto è graue la cagione, per laquale ella uiẽ data. Là onde per mentite altri non dee esser obligato ad ordinario risentimẽto d'arme, ma si dee hauer risguardo alle imputationi, che uẽgono date, se elle meritino abbattimẽto, o nò. Non ogni mentita obliga a Duello.

Le cagioni ueramente, per lequali ad abbattimento si possa uenire, da diuersi diuersamente sono state descritte, & a me sembra che in due soli capi legittimamente si possano regolare. Et il primo è, che si possa conceder Duello quando ad altrui uenga data imputatione di delitto, che meriti punitione di morte: Et quando non sia di questa natura, non istimo io che abbattimento gli si conuenga, che non si dee mettere huomo a pericolo di morte per cagion, che non meriti morte. Casi da Duello.

L'altro è, che ogni uolta che ad altrui uenga dato un tal biasimo, che nel giudicio ciuile i conuinti di quello siano giudicati infami, & ributtati dal poter testimonare, che per una tal giustificatione si possa prender la pruoua dello steccato. Ilche mi muouo io a dire con questa ragione, che se a Caualieri è piu caro l'honore, che la uita, non si dee lor negare in querela d'honore quella pruoua, che uien lor conceduta in caso di

quistione di uita. Di che non sarebbe forse se non ben fatto, che la Maestà V. facesse una tale dichiaratione.

Che essendo la natura delle mentite non di far, ma di repulsar le ingiurie, ella non intende che per mentite si debbia uenire ad abbattimento: ma che alle imputationi: che ad altrui uerranno date, si debbia riguardar, se elle meriteranno cotal pruoua.

Determinando che non si habbiano a concedere abbattimenti per querele, che non siano di imputatione di delitto, che meriti punitione di morte, ouero di tal nota d'infamia, che i conuinti di quella nel ciuil giudicio siano per infami ributtati.

Et accioche altri per appetito di combattere non si faccia lecito di apporre altrui quello, che gli uerrà nel l'animo, la Maestà Vostra potrà ordinare,

Inditij. *Che senza inditij sofficienti, alcuno non possa essere a battaglia ricercato.*

Et ciò dico io non senza euidentissima ragione; che se a tribunali ordinarij doue la pruoua è piu certa, e piu sicura, alcuno non si può mettere alla tortura senza inditij, men si debbono poter chiamar gli huomini senza legittimo fondamento a questa pruoua incerta, & fallace.

Non ho da passar con silentio un'altro disordine, al quale conueniente cosa è, che ui sia fatta prouisione. Molte uolte incontrano de' casi simili a questo, che hora dirò. Io dico a Titio, che egli è traditore. Egli mi risponde, ch'io mento. Fin quà contestata è la querela. Io, che ho dato nome di traditore a colui, ho da prouare, che egli il sia, & esso ha da difendere il contrario, &

lo abbattimento nostro ha da essere, se egli è traditore, o nò. Io uò appresso, e a colui do una bastonata. Et *in=trodutta è questa usanza, che io pretendo di essermi di=scaricato, & di hauere incaricato colui: & colui ha da richiedermi me;* Et *io ho da difendere.* Et *la querela ha da essere se io ho fatto male, o nò a dargli quella tale bastonata. Questo costume ancor, che sia usitatissimo, a me pare cosi dishonesto, come altra cosa, ch'io uegga di shonesta nella materia de'* Duelli. *Che primieramente con questo mezo altri si assicura di dare altrui delle im=putationi, che forse non le darebbe, se non pensasse di poter per uie torte fuggirne la pruoua.* Poi *hauendo io a colui dato nome di traditore, co'l percoterlo, fuggo la querela maggiore, & fo che colui prende la minore: et fuggo quella, che merita inquisitione, per una, che nõ la merita. Che nõ è necessario a cercar se io habbia fatto bene, o male a ferirlo; ma si bene se egli habbia il tradi mento commesso. Oltra di questo essendo la prima quere la d'inquisitione di uerità, & l'altra di uendetta; si la=scia quella della quale si ha da cercar la sentẽza di* Dio, *per prender quella, per laquale (come di sopra ho detto) si toglie il suo officio a* Dio. *Si che per tutte queste ra=gioni a me pare, che a questa parte non meno, che ad al tra si habbia a prouedere.* Et *la prouisione (per opinion mia) douerebbe esser tale, che come altri altrui desse im=putatione, che meritasse pruoua di arme, cosi egli incon tanẽte douesse esser l'attore, ne ad altre cautele, o sfuggi menti si douesse riguardare. Anzi che nella quistion del l'attore, & del reo si hauesse da procedere nella manie=*

Abuso di Duello.

tro, o con soperchiaria; o non bastandogli l'animo di difendere per ben fatto quello, che egli ha fatto, condutto a fine il tristo effetto, piu si fida ne' piedi, che nelle mani. Ciascuno di questi atti merita la sua macchia particolare: cioè di malo huomo, & di mal caualiero, di mancator di fede, & di codardo. Et questo uoglio qui dire per dichiaratione della intention mia, che quando io dico che sono degni di essere notati di questa, di quella, & di quella altra infamia; intendo dir di coloro, che malamente offendono, non essendo stati malamente offesi. Che se alcuna uolta altri essendo con tristi atti stato ingiuriato per la medesima uia si risente, con tutto che non sia degno di lode, non è perciò indegno di scusa. Et per tornare a Prencipi, & a coloro, i quali hanno in mano la auttorità delle leggi, dico che si come una peruersa uolgare opinione ha introdutto che i caualieri senza cagione, & per qualunque uia, si fanno lecito di offendere altrui, Così mi par di uedere anche in loro introdursi una tale usanza, che ne essi castigano i così malamente operati, ne uogliono che l'offeso della offesa riceuuta si risenta, con comandamenti, & con prigionie uietando all'uno, & all'altro il proceder piu auanti. Et là doue per giustitia douerebbono castigar l'uno, & dar ristoro all'altro, a quel che castigar dourebbono, porgono fauore assicurandolo dal nimico, & all'altro fanno oppressione, legandogli le mani.

Vendetta.

Contra i Signori.

Sono dalla natura impresse ne gli animi de gli huomini alcune leggi uniuersali, & sono si fattamente impresse, che per alcuna legge scritta, o particolare, non

Honore non è sottoposto ad humane legge.

possono,

possono esser cancellate. Et fra le altre leggi, delle quali la natura ha informati i generosi cuori, questa è una principale, che essi per li loro Prencipi *hanno da esporre lo hauere, & la uita, ma che l'honore lo uogliono seruare per se; ne intendono che quello ad alcuna humana legge debbia essere sottoposto.* Hanno *in bocca quel sacro detto.* L'*honor mio non lo darò a niuno: il che ancor che à* Dio *principalmente si conuenga, si conuiene ancora à coloro, iquali si sentono esser formati alla imagine, & alla simiglianza di* Dio. *Et qual si puo mostrare piu uera imagine, & piu certa simiglianza di lui, che il conformarsi alla sua natura? Questa legge uniuersale, che io dico, la osseruano i caualieri honorati, che come si sentono carico di honore, abbandonano le città loro, & i loro* Prencipi: *lasciano i loro beni; & se stessi condannano a uoluntario esilio per seguitar la legge dell'honore.* Laqual *cosa uedendosi apertamente cosi essere, non dee alcun* Prencipe, *non dee alcuna città, non dee alcun maestro cercar di uoler fare alle persone d'honore offesa per uia di comandamenti o altra: che da' comandamenti fatti, che altri non si risenta del scarico del suo honore, necessariamente una di due cose ne ha da seguitare; o che il caualiere obedendo dishonorerà se; o che disobedendo, farà poco honore al* Prencipe. *Et quando altri pensasse con bandi, o con confiscationi de' beni punirlo di quella disobedienza, non so quanto si hauesse da commendare: che cio sarebbe un uoler castigare persona per essere gelosa del suo honore.* Douerebbono *i cosi eccelsi animi essere non solamente non puniti*

Caualieri honorati.

Officio de Signori.

namento puo esser maggior di quello, ilquale altri cerca di fare nello honore altrui? fermatamente niuno ne puo esser maggiore, da che & lo hauere, & la uita al l'honore si pospongono. Et per tanto quanto è maggiore il delitto, tanto piu seueramente merita di esser castigato. Et quando se ne uedesse alcun seuero esempio, io sono sicuro che in poco spatio di tempo si torrebbe uia fra caualieri questa corruttela di proceder dishonoratamente sotto titolo di uolere al loro honore sodisfare. Et tanto sia detto riuerentemente della opinione mia in torno alla materia, che da uoi Signore Eccellentißimo mi è stata proposta. Et in quella tanto maggiormente mi confermerò, quanto io sentirò che ella dalla auttorità uostra uenga ad essere approuata.

RISPOSTA SECONDA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

IO ui ho gia piu uolte ricordato Signor Illustrißimo, che uedendo uoi i molti abusi, che da' caualieri si seruano, come per legge, nelle querele particolari, che tutto di ci occorrono, per quello officio, che uoi tenete in Italia per lo Imperadore, a uoi principalmente si appartiene di procurare, che non si lascino passar piu auanti; & che con nuoue costitutioni habbiano da esser tolti uia, ritornando il grado della caualleria alle regole del uero honore. Di che a uoi è piaciuto di comandarmi che io debbia mettere in iscrittura quelle cose, le quali gia dette ui ho, che di riformatione hanno mestiero, & le maniere medesimamente della riformatione. Il che

ho fatto io riducendo in breuità quello,che da me è stato diffusamente trattato altroue : Et hollo *fatto tanto uolentieri, che se così sarà buona la mia opinione come pronta è stata la mia uoluntà,io non dubito che da tutti i sani intelletti ella non debbia esser approuata. Et gia sono io quasi sicuro ; che ella debbia esser riceuuta per buona,dapoi che dal bellißimo giudicio uostro ella è stata piu uolte commendata.* Io *ho fatto infino ad hora quello, che per me si è potuto. Hora quello, che da far ci rimane, è che l'opera uostra appresso lo* Imperador *sia tale, che lo studio, & la instanza mia non sia stata uana : acciochè i caualieri,i quali gia stanno con desiderio di uedere una tal rinouatione di ordini ueramente caualleres chi, per mezo uostro impetrandola, ue ne habbiano obligatione perpetua, come a riformatore della caualleria.*

PER LA RIFORMATIONE DEL DVELLO.

NEL *libro delle leggi de' Longobardi si troua Sacratißima* Maestà, *che* Othone Imperadore *uenuto in* Italia *riformò alcune antiche costitutioni, le quali erano conuertite in abusi.* Et *in tal riformatione fece egli alcune leggi oltra quelle,che gia da Longobardi erano state ordinate, per le quali concedeua, che si potesse uenire ad abbattimenti.* Or *se mai alcune costitutioni, o leggi sono in abusi conuertite,& se hãno in altro tempo hauuto bisogno di riformatione,le maniere,che hora in*

lia si tengono intorno a gli abbattimenti, ne hanno troppo piu che di bisogno. Che questo costume di combattere, ilquale da' Barbari in Italia è stato introdutto, da gli huomini Italiani è stato abbracciato in modo, che huomo non può homai ne cosi costumatamente, ne cosi giustificatamente parlare, che se altri uuole non possa costringerlo a uenire a battaglia. Et direi io, che per auentura sarebbe ben fatto, che la Maestà V. douesse del tutto leuar uia gli abbattimenti, se non che la natura non patisce queste subite, & estreme mutationi. Di che ancor Aliprando Re de' Longobardi, biasimando pur queste battaglie, ci lasciò scritto, che per l'antico costume di quelle genti non le potea leuar uia. oltra che nel uero non par fuor di ragione che per molte cagioni, alle quali necessaria pruoua d'arme si richiede, sia permesso che a quella si possa uenire. Ma ben dico che cosa conueniente è, che non ci uenga, se non in que' casi, che ragioneuolmente meritino cotal pruoua; e che con nuoue leggi siano gli abbattimenti riformati; & le cagioni siano espresse, per lequali siano conceduti. et in quelli siano dati gli ordini, e le maniere, che si habbiano a douer osseruare. Ilche far douēdosi, è mestiero primieramēte dimostrar quali sian quelle cose, lequali habbiano bisogno d'esser regolate, e riformate et io il farò incōtanēte, quelle proponēdo: e soggiūgēdoui i rimedij di mano in mano. Abuso di Duello.

E' *prima da sapere, che la istitutione de' Duelli non è stata fatta per altro, se non a fine, che opponendo altri ad altrui cosa, che habbia bisogno di pruoua, & non si potendo ciuilmente giustificare, quella con le arme si* Istitutione di Duello.

Appresso di questo un non minor inconueniente mi si appresenta, ilquale è che come alcuno è mẽtito (quantunque minima sia la cagione della mentita) così incontanente ricerca la pruoua delle arme. Ilche nel uero è fuor d'ogni ordine di ragione: conciosiacosa che la natura della mentita non è altra, che di negar quello, che ad altrui uiene apposto, e di repulsar la ingiuria, se di cosa ingiuriosa ci uiẽ data imputatione, Ne la mẽtita è graue, se nõ quãto è graue la cagione, per laquale ella uiẽ data. Là onde per mentite altri non dee esser obligato ad ordinario risentimẽto d'arme, ma si dee hauer risguardo alle imputationi, che uẽgono date, se elle meritino abbattimẽto, o nò. Non ogni mentita obliga a Duello.

Le cagioni ueramente, per lequali ad abbattimento si possa uenire, da diuersi diuersamente sono state descritte, & a me sembra che in due soli capi legittimamente si possano regolare. Et il primo è, che si possa conceder Duello quando ad altrui uenga data imputatione di delitto, che meriti punitione di morte: Et quando non sia di questa natura, non istimo io che abbattimento gli si conuenga, che non si dee mettere huomo a pericolo di morte per cagion, che non meriti morte. Casi da Duello.

L'altro è, che ogni uolta che ad altrui uenga dato un tal biasimo, che nel giudicio ciuile i conuinti di quello siano giudicati infami, & ributtati dal poter testimonare, che per una tal giustificatione si possa prender la pruoua dello steccato. Ilche mi muouo io a dire con questa ragione, che se a Caualieri è piu caro l'honore, che la uita, non si dee lor negare in querela d'honore quella pruoua, che uien lor conceduta in caso di

quistione di uita. Di che non sarebbe forse se non ben fatto, che la Maestà V. facesse una tale dichiaratione.

Che essendo la natura delle mentite non di far, ma di repulsar le ingiurie, ella non intende che per mentite si debbia uenire ad abbattimento: ma che alle imputationi: che ad altrui uerranno date, si debbia riguardar, se elle meriteranno cotal pruoua.

Determinando che non si habbiano a concedere abbattimenti per querele, che non siano di imputatione di delitto, che meriti punitione di morte, ouero di tal nota d'infamia, che i conuinti di quella nel ciuil giudicio siano per infami ributtati.

Et accioche altri per appetito di combattere non si faccia lecito di apporre altrui quello, che gli uerrà nel l'animo, la Maestà Vostra potrà ordinare,

Inditii. *Che senza inditij sofficienti, alcuno non possa essere a battaglia ricercato.*

Et ciò dico io non senza euidentissima ragione; che se a tribunali ordinarij doue la pruoua è piu certa, e piu sicura, alcuno non si può mettere alla tortura senza inditij, men si debbono poter chiamar gli huomini senza legittimo fondamento a questa pruoua incerta, & fallace.

Non ho da passar con silentio un'altro disordine, al quale conueniente cosa è, che ui sia fatta prouisione. Molte uolte incontrano de' casi simili a questo, che hora dirò. Io dico a Titio, che egli è traditore. Egli mi risponde, ch'io mento. Fin quà contestata è la querela. Io, che ho dato nome di traditore a colui, ho da prouare, che egli il sia, & esso ha da difendere il contrario, &

lo abbattimento

lo abbattimento nostro ha da essere, se egli è traditore, o nò. Io uò appresso, e'a colui dò una bastonata. Et introdutta è questa usanza, che io pretendo di essermi discaricato, & di hauere incaricato colui: & colui ha da richiedermi me; Et io ho da difendere. Et la querela ha da essere se io ho fatto male, o nò a dargli quella tale bastonata. Questo costume ancor, che sia usitatißimo, a me pare cosi dishonesto, come altra cosa, ch'io uegga dishonesta nella materia de' Duelli. Che primieramente con questo mezo altri si aßicura di dare altrui delle imputationi, che forse non le darebbe, se non pensasse di poter per uie torte fuggirne la pruoua. Poi hauendo io a colui dato nome di traditore, co'l percoterlo, fuggo la querela maggiore, & fo che colui prende la minore: et fuggo quella, che merita inquisitione, per una, che nõ la merita. Che nõ è necessario a cercar se io habbia fatto bene, o male a ferirlo; ma si bene se egli habbia il tradimento commesso. Oltra di questo essendo la prima querela d'inquisitione di uerità, & l'altra di uendetta; si lascia quella della quale si ha da cercar la sentẽza di Dio, per prender quella, per laquale (come di sopra ho detto) si toglie il suo officio a Dio. Si che per tutte queste ragioni a me pare, che a questa parte non meno, che ad altra si habbia a prouedere. Et la prouisione (per opinion mia) douerebbe esser tale, che come altri altrui desse imputatione, che meritasse pruoua di arme, cosi egli incontanẽte douesse esser l'attore, ne ad altre cautele, o sfuggimenti si douesse riguardare. Anzi che nella quistion del l'attore, & del reo si hauesse da procedere nella manie- Abuso di Duello.

ra,che si procederebbe trattãdosi la causa ciuilmẽte. Che quale per uia ciuile douesse esser l'attore, e il reo, tale hauesse ad essere nella pruoua dello steccato. Et che in caso di differẽza i Signori de' cãpi ne douessero dar sentẽza. Et potrebbesi fare intorno a ciò una tale ordinatione,

Che come altri ad altrui haurà data imputatione, che ricerchi pruoua d'arme, cosi quel tale senza altra eccettione s'intenda essere attore, non altramente che se egli ciuilmente hauesse a trattar quella causa, aggrauando i Signori, che daranno i campi, che senza guardare ad istanza di qual parte gli concedano, sopra la determinatione del reo, & dell'attore secondo questa dichiaratione habbiano da giudicare.

Pruoua ciuile. *Appresso a queste cose contra ogni legge, & contra ogni buona cõsuetudine uiene usato fra' caualieri, che di quelle cose, lequali ciuilmente si possono prouare, lasciata la pruoua ciuile, si ricorre a quella delle arme. Et ciò non altronde procede, se non che i cauallieri nostri moderni si uergognano di procedere per la uia della ragione, & istimano che altra pruoua, che quella delle arme, loro nõ si conuẽga. Ne sanno che cosi loro si disconuiene adoperar la spada là, doue non bisogna, come nõ la adoperar quãdo il bisogno richiede.* Spada. *Ma percioche non cosi di leggieri sono tutti gli huomini capaci di queste ragioni, o se pur capaci ne sono, nõ perciò uogliono partirsi dalla uolgare comune opinione, par cosa necessaria Che la M. V. faccia non solamẽte nuoua costitutione, che per cosa, della qual si possa uenir in pruoua ciuilmente, non si habbia da cõbattere, ma che ancora ella dia il cari*

co di ciò a' SS. che danno i cāpi, cō una tale ordinatione, Che i Prencipi, e Signori sottoposti alla Maestà V. & al sacro Romano Imperio, non debbiano conceder campo franco, se prima non prendono giuramento da chi campo domanda, che per altra uia, che per quella delle arme, non si possa uenire a quella giustificatione, facendo che di ciò ne apparisca no atti publici.

Dopo queste cose, Come i cauallieri sono al cāpo condutti, quiui si usano tante cauillationi, & armi si nuoue, & si inusitate, & si fuor d'ogni ragione ui si appresentano, che da molti piu si mostra che uogliano combatter con fraude, che con ualore. Sopra lequali cose tanto dirò io. Che questa pruoua d'arme è stata introdutta non ad altro fine, se non che per mezo di quella il diuin giudicio si habbia a ricercare. Hor essendo Dio somma giustitia, & somma uerità, il giudicio di lui ne cō uiolenza, ne con fraude non si ha da procurare. Et per tanto ottimamente è statuito, che il richieditore sia tenuto a cōbattere socondo la dispositione del richiesto; che a questo modo altri delle sue forze fidandosi non dee sperar di potere sforzare un debole, douendo combattere non secōdo la propria sua dispositione, ma secondo quella di colui, ilqual sarà sfidato da lui. Ne da altra parte dee il richieditore essere ingannato, dandogli armi, lequali dalla disposition del richiesto egli non debbia ragioneuolmente aspettare. Vno, che tutto il tēpo della uita sua è stato conosciuto per destro, uenuto allo steccato uuole sforzar l'aduersario suo a combatter con la mano māca. Questo dico non mi par che sia da comportare; per=

Elettione di arme.

Violenza lontana da Duelli.

Inganno di arme.

negligenza de' Signori, iquali i campi concedono. Che i piu di loro le loro patenti espediscono senza intender la qualità delle querele: senza conoscer se elle meritino abbattimento, o no; & senza cercar se elle ciuilmente si possano, o non possano prouare. Poi delle differenze che nascono dinanzi a loro, essi da loro istessi si priuano della auttorità del giudicare. Et di qua piu che altronde nascono tutti i gia detti abusi. Di che io stimo che principal prouedimento sarebbe, che la Maestà V. a loro mettesse una tal legge.

Che prencipe, o Signore alcuno alla Maestà V. & al sacro Romano Imperio soggetto, non debbia concedere abbattimento se prima non intende che la querela sia tale, che ella lo richiegga, secondo che di sopra è stato dichiarato; & che ella ciuilmente non si possa prouare; & se di sofficienti inditij contra lo accusato egli non è prima certificato, facendo che il tutto apparisca per atti publici. Officio de Signori.

Aggiungendo ancora, che non habbiano a dar campo se non tolgono il carico del giudicare sopra tutte le differenze, dellequali intorno a quelle querele loro saranno domandate le dichiarationi. Che da poi che non ricusano che si uenga alle arme sotto la loro giuriditione, non debbono ne anche essi ricusare di giudicare.

Dichiarando che non debbia dar campo chi non sarà maggiore, acciochè altri non si constituisca giudice auanti che egli sia atto a giudicare.

Et specificando che il loro giudicio debbia esser secondo le leggi prescritte dalla Maestà V. lequali inuio-

di Orleans al Papa: per laquale (se lecito mi è dire il uero) non so intender quale sia stata la intentione di quel Principe. Egli scriue nel principio di quella.

Santissimo padre per lettere del Vescouo di Rodez Ambasciador del Re nostro carissimo Signore, et padre habbiamo inteso che Gian di Vega similmente Ambasciador dell'Imperadore appresso di uostra Santità le ha appresentato (mentre che collegialmente era insieme co' Cardinali della santa sedia Apostolica) certe copie di lettere latine, che si dice essere state intercette in Alamagna, che erano portate da parte del Re nostro al Signare Lantgrauio di Hessem, con lequali s'è similmente trouato (come dice il medesimo Ambasciadore) una lettera di credenza in Antonio Malict nominato in quella nostro seruidor di camera. Et una istruttione per noi dirizzata al detto Lantgrauio.

Et soggiunge. Quelli, che hanno detto, o diranno, che habbiamo date alcune istruttioni, o memoriali sottoscritti di nostra mano, hanno falsamente, et tristamente mentito. Et ancor piu falsamente, & tristamente menton quelli, che hanno detto, o diranno, che nelle dette istruttioni, o memoriali, siano contenuti i propositi scritti per lo detto Ambasciadore.

Questa è la somma di tutta quella lettera; nella quale è da notare che prima si propongono parole dello Ambasciadore dello Imperadore. Et poi si cerca di applicar mentite a cose, delle quali non è stato fatto mentione, che elle siano state dette. Volendo repulsar le parole rammemorate di sopra, era necessario che Monsignor

Mentite non bene applicate.

gnor

ho fatto io riducendo in breuità quello, che da me è stato diffusamente trattato altroue: Et hollo fatto tanto uolentieri, che se così sarà buona la mia opinione come pronta è stata la mia uoluntà, io non dubito che da tutti i sani intelletti ella non debbia esser approuata. Et gia sono io quasi sicuro, che ella debbia esser riceuuta per buona, dapoi che dal bellissimo giudicio uostro ella è stata piu uolte commendata. Io ho fatto infino ad hora quello, che per me si è potuto. Hora quello, che da far ci rimane, è che l'opera uostra appresso lo Imperador sia tale, che lo studio, & la instanza mia non sia stata uana: accioche i caualieri, i quali gia stanno con desiderio di uedere una tal rinouatione di ordini ueramente cauallereschi, per mezo uostro impetrandola, ue ne habbiano obligatione perpetua, come a riformatore della cauallèria.

PER LA RIFORMATIONE DEL DVELLO.

NEL *libro delle leggi de' Longobardi si troua Sacratissima Maestà, che Othone Imperadore uenuto in Italia riformò alcune antiche costitutioni, le quali erano conuertite in abusi. Et in tal riformatione fece egli alcune leggi oltra quelle, che gia da Longobardi erano state ordinate, per le quali concedeua, che si potesse uenire ad abbattimenti. Or se mai alcune costitutioni, o leggi sono in abusi conuertite, & se hāno in altro tempo hauuto bisogno di riformatione, le maniere, che hora in*

Italia si

lia si tengono intorno a gli abbattimenti, ne hanno troppo piu che di bisogno. Che questo costume di combattere, ilquale da' Barbari in Italia è stato introdutto, da gli huomini Italiani è stato abbracciato in modo, che huomo non può homai ne cosi costumatamente, ne cosi giustificatamente parlare, che se altri uuole non possa costringerlo a uenire a battaglia. Et direi io, che perauentura sarebbe ben fatto, che la Maestà V. douesse del tutto leuar uia gli abbattimenti, se non che la natura non patisce queste subite, & estreme mutationi. Di che ancor Aliprando Re de' Longobardi, biasimando pur queste battaglie, ci lasciò scritto, che per l'antico costume di quelle genti non le potea leuar uia. oltra che nel uero non par fuor di ragione che per molte cagioni, alle quali necessaria pruoua d'arme si richiede, sia permesso che a quella si possa uenire. Ma ben dico che cosa conueniente è, che non ci uenga, se non in que' casi, che ragioneuolmente meritino cotal pruoua; e che con nuoue leggi siano gli abbattimenti riformati; & le cagioni siano espresse, per lequali siano conceduti. et in quelli siano dati gli ordini, e le maniere, che si habbiano a douer osseruare. Ilche far douēdosi, è mestiero primieramēte dimostrar quali sian quelle cose, lequali habbiano bisogno d'esser regolate, e riformate et io il farò incōtanēte, quelle proponēdo: e soggiūgēdoui i rimedij di mano in mano. Abuso di Duello.

È *prima da sapere, che la istitutione de' Duelli non è stata fatta per altro, se non a fine, che opponendo altri ad altrui cosa, che habbia bisogno di prueua, & non si potendo ciuilmente giustificare, quella con le arme si* Istitutione di Duello.

Appresso di questo un non minor inconueniente mi si appresenta, ilquale è che come alcuno è mētito (quantunque minima sia la cagione della mentita) cosi incontanente ricerca la pruoua delle arme. Ilche nel uero è fuor d'ogni ordine di ragione: conciosiacosa che la natura della mentita non è altra, che di negar quello, che ad altrui uiene apposto, e di repulsar la ingiuria, se di cosa ingiuriosa ci uiē data imputatione, Ne la mētita è graue, se nō quāto è graue la cagione, per laquale ella uiē data. Là onde per mentite altri non dee esser obligato ad ordinario risentimēto d'arme, ma si dee hauer risguardo alle imputationi, che uēgono date, se elle meritino abbattimēto, o nò. Non ogni mentita obliga a Duello

Le cagioni ueramente, per lequali ad abbattimento si possa uenire, da diuersi diuersamente sono state descritte, & a me sembra che in due soli capi legittimamente si possano regolare. Et il primo è, che si possa conceder Duello quando ad altrui uenga data imputatione di delitto, che meriti punitione di morte: Et quando non sia di questa natura, non istimo io che abbattimento gli si conuenga, che non si dee mettere huomo a pericolo di morte per cagion, che non meriti morte. Casi da Duello.

L'altro è, che ogni uolta che ad altrui uenga dato un tal biasimo, che nel giudicio ciuile i conuinti di quello siano giudicati infami, & ributtati dal poter testimonare, che per una tal giustificatione si possa prender la pruoua dello steccato. Ilche mi muouo io a dire con questa ragione, che se a Caualieri è piu caro l'honore, che la uita, non si dee lor negare in querela d'honore quella pruoua, che uien lor conceduta in caso di

quistione di uita. Di che non sarebbe forse se non ben fatto, che la Maestà V. facesse una tale dichiaratione.

Che essendo la natura delle mentite non di far, ma di repulsar le ingiurie, ella non intende che per mentite si debbia uenire ad abbattimento: ma che alle imputationi: che ad altrui uerranno date, si debbia riguardar, se elle meriteranno cotal pruoua.

Determinando che non si habbiano a concedere abbattimenti per querele, che non siano di imputatione di delitto, che menti punitione di morte, ouero di tal nota d'infamia, che i conuinti di quella nel ciuil giudicio siano per infami ributtati.

Et accioche altri per appetito di combattere non si faccia lecito di apporre altrui quello, che gli uerrà nel l'animo; la Maestà Vostra potrà ordinare,

Inditij. *Che senza inditij sofficienti, alcuno non possa essere a battaglia ricercato.*

Et ciò dico io non senza euidentissima ragione; che se a tribunali ordinarij doue la pruoua è piu certa, e piu sicura, alcuno non si può mettere alla tortura senza inditij, men si debbono poter chiamar gli huomini senza legittimo fondamento a questa pruoua incerta, & fallace.

Non ho da passar con silentio un'altro disordine, al quale conueniente cosa è, che ui sia fatta prouisione. Molte uolte incontrano de' casi simili a questo, che hora dirò. Io dico a Titio, che egli è traditore. Egli mi risponde, ch'io mento. Fin quà contestata è la querela. Io, che ho dato nome di traditore a colui, ho da prouare, che egli il sia, & esso ha da difendere il contrario, &

lo abbattimento

lo abbattimento nostro ha da essere, se egli è traditore, o nò. Io uò appresso, e a colui dò una bastonata. Et introdutta è questa usanza, che io pretendo di essermi discaricato, & di hauere incaricato colui: & colui ha da richiedermi me; Et io ho da difendere. Et la querela ha da essere se io ho fatto male, o nò a dargli quella tale bastonata. Questo costume ancor, che sia usitatißimo, a me pare cosi dishonesto, come altra cosa, ch'io uegga dishonesta nella materia de' Duelli. Che primieramente con questo mezo altri si aßicura di dare altrui delle imputationi, che forse non le darebbe, se non pensasse di poter per uie torte fuggirne la pruoua. Poi hauendo io a colui dato nome di traditore, co'l percoterlo, fuggo la querela maggiore, & fo che colui prende la minore: et fuggo quella, che merita inquisitione, per una, che nõ la merita. Che nõ è necessario a cercar se io habbia fatto bene, o male a ferirlo; ma si bene se egli habbia il tradimento commesso. Oltra di questo essendo la prima querela d'inquisitione di uerità, & l'altra di uendetta; si lascia quella della quale si ha da cercar la sentẽza di Dio, per prender quella, per laquale (come di sopra ho detto) si toglie il suo officio a Dio. Si che per tutte queste ragioni a me pare, che a questa parte non meno, che ad altra si habbia a prouedere. Et la prouisione (per opinion mia) douerebbe esser tale, che come altri altrui desse imputatione, che meritasse pruoua di arme, cosi egli incontanẽte douesse esser l'attore, ne ad altre cautele, o sfuggimenti si douesse riguardare. Anzi che nella quistion del l'attore, & del reo si hauesse da procedere nella manie-

Abuso di Duello.

ria, che si procederebbe trattãdosi la causa ciuilmẽte. Che quale per uia ciuile douesse esser l'attore, e il reo, tale haueſſe ad eſſere nella pruoua dello steccato. Et che in caso di differẽza i Signori de' cãpi ne douessero dar sentẽza. Et potrebbesi fare intorno a ciò una tale ordinatione,

Che come altri ad altrui haurà data imputatione, che ricerchi pruoua d'arme, così quel tale senza altra eccettione s'intenda essere attore, non altramente che se egli ciuilmente hauesse a trattar quella causa, aggrauando i Signori, che daranno i campi, che senza guardare ad istanza di qual parte gli concedano, sopra la determinatione del reo, & dell'attore secondo questa dichiaratione habbiano da giudicare.

Pruoua ciuile.

Appresso a queste cose contra ogni legge, & contra ogni buona consuetudine uiene usato fra' caualieri, che di quelle cose, lequali ciuilmente si possono prouare, lasciata la pruoua ciuile, si ricorre a quella delle arme. Et ciò non altronde procede, se non che i cauallieri nostri moderni si uergognano di procedere per la uia della ragione, & istimano che altra pruoua, che quella delle arme, loro nõ si conuẽga. Ne sanno che così loro si disconuiene adoperar la spada là, doue non bisogna, come nõ la adoperar quãdo il bisogno richiede. Ma percioche non così di leggieri sono tutti gli huomini capaci di queste ragioni, o se pur capaci ne sono, nõ perciò uogliono partirsi dalla uolgare comune opinione, par cosa necessaria Che la M. V. faccia non solamẽte nuoua costitutione, che per cosa, della qual si possa uenir in pruoua ciuilmente, non si habbia da cõbattere, ma che ancora ella dia il cari

Spada.

co di ciò a' SS. che danno i cãpi, cõ una tale ordinatione,

Che i Prencipi, e Signori sottoposti alla Maestà V. & al sacro Romano Imperio, non debbiano conceder campo franco, se prima non prendono giuramento da chi campo domanda, che per altra uia, che per quella delle arme, non si possa uenire a quella giustificatione, facendo che di ciò ne apparifcano atti publici.

Dopo queste cose, Come i cauallieri sono al cãpo condutti, quiui si usano tante cauillationi, & armi si nuoue, & si inusitate, & si fuor d'ogni ragione ui si appresentano, che da molti piu si mostra che uogliano combatter con fraude, che con ualore. Sopra lequali cose tanto dirò io. Che questa pruoua d'arme è stata introdutta non ad altro fine, se non che per mezo di quella il diuin giudicio si habbia a ricercare. Hor essendo Dio somma giustitia, & somma uerità, il giudicio di lui ne cõ uiolenza, ne con fraude non si ha da procurare. Et per tanto ottimamente è statuito, che il richieditore sia tenuto a cõbattere secondo la dispositione del richiesto; che a questo modo altri delle sue forze fidandosi non dee sperar di potere sforzare un debole, douendo combattere non secõdo la propria sua dispositione, ma secondo quella di colui, ilqual sarà sfidato da lui. Ne da altra parte dee il richieditore essere ingannato, dandogli armi, lequali dalla disposition del richiesto egli non debbia ragioneuolmente aspettare. Vno, che tutto il tẽpo della uita sua è stato conosciuto per destro, uenuto allo steccato uuole sforzar l'aduersario suo a combatter con la mano mãca. Questo dico non mi par che sia da comportare; per-

Elettione di arme.

Violenza lontana da Duelli.

Inganno di arme.

negligenza de' Signori, iquali i campi concedono. Che i piu di loro le loro patenti espediscono senza intender la qualità delle querele: senza conoscer se elle meritino abbattimento, o no; & senza cercar se elle ciuilmente si possano, o non possano prouare. Poi delle differenze che nascono dinanzi a loro, essi da loro istessi si priuano della auttorità del giudicare. Et di qua piu che altronde nascono tutti i gia detti abusi. Di che io stimo che principal prouedimento sarebbe, che la Maestà V. a loro mettesse una tal legge.

Che prencipe, o Signore alcuno alla Maestà V. & al sacro Romano Imperio soggetto, non debbia concedere abbattimento se prima non intende che la querela sia tale, che ella lo richiegga, secondo che di sopra è stato dichiarato; & che ella ciuilmente non si possa prouare; & se di sofficienti inditij contra lo accusato egli non è prima certificato, facendo che il tutto apparisca per atti publici. Officio de Signori.

Aggiungendo ancora, che non habbiano a dar campo se non tolgono il carico del giudicare sopra tutte le differenze, dellequali intorno a quelle querele loro saranno domandate le dichiarationi. Che da poi che non ricusano che si uenga alle arme sotto la loro giuriditione, non debbono ne anche essi ricusare di giudicare.

Dichiarando che non debbia dar campo chi non sarà maggiore, acciochè altri non si constituisca giudice auanti che egli sia atto a giudicare.

Et specificando che il loro giudicio debbia esser secondo le leggi prescritte dalla Maestà V. lequali inuio-

di Orleans al Papa: per laquale (se lecito mi è dire il uero) non so intender quale sia stata la intentione di quel Principe. Egli scriue nel principio di quella.

Santißimo padre per lettere del Vescouo di Rodez Ambasciador del Re nostro carißimo Signore, et padre habbiamo inteso che Gian di Vega similmente Ambasciador dell'Imperadore appresso di uostra Santità le ha appresentato (mentre che collegialmente era insieme co' Cardinali della santa sedia Apostolica) certe copie di lettere latine, che si dice essere state intercette in Alamagna, che erano portate da parte del Re nostro al Signare Lantgrauio di Hessem, con lequali s'è similmente trouato (come dice il medesimo Ambasciadore) una lettera di credenza in Antonio Malict nominato in quella nostro seruidor di camera. Et una istruttione per noi dirizzata al detto Lantgrauio.

Et soggiunge. Quelli, che hanno detto, o diranno, che habbiamo date alcune istruttioni, o memoriali sottoscritti di nostra mano, hanno falsamente, et tristamente mentito. Et ancor piu falsamente, & tristamente menton quelli, che hanno detto, o diranno, che nelle dette istruttioni, o memoriali, siano contenuti i propositi scritti per lo detto Ambasciadore.

Questa è la somma di tutta quella lettera; nella quale è da notare che prima si propongono parole dello Ambasciadore dello Imperadore. Et poi si cerca di applicar mentite a cose, delle quali non è stato fatto mentione, che elle siano state dette. Volendo repulsar le parole rammemorate di sopra, era necessario che Monsignor

Mentite non bene applicate.

gnor

gnor d'Orleans negasse che o il Re, o egli hauesse scritto: & dicesse, che o istruttione stata non ui fosse, o che ella non fosse stata tale; quale ha detto il nostro Ambasciadore; o che ella non fosse indrizzata a quel Lantgrauio? Ma egli non nega ne le lettere del Re, ne le sue ne che istruttione ui fosse, ne che fosse mandata da lui, ne a colui; ma solamente che fosse sottoscritta di mano sua: ilche egli non dice che sia stato detto. Et nega che in quella fossero que' propositi, che ha scritto l'Ambasciadore; doue dicendo ha scritto, intendo l'Ambasciadore del Re. Et il uoler dar mentite sopra lo scriuer del suo, & non sopra il dir dell'altro, & senza specificarne quali siano stati que' propositi, non so come proceda, se non contra il medesimo, che ha scritto; infin che altro non si mostra. Che egli potrebbe bene hauere scritto di quelle cose, ch'altri non hauesse dette.

Et percioche tutta la difficultà è intorno alla instruttione. Dico che per lo scriuere di Monsignor d'Orleans si comprende, che ella ui è stata o del Re, o di lui. Se ella era tale, che non potesse apportar biasimo, non ueggo perche se ne douessero far tanti romori. Se poteua portarlo, non so che importi il dir, che non sia sottoscritta di sua mano, non essendone stata detta parola. Se era del Re, non intendo quanto lodeuolmente habbia uoluto scaricar se, per incaricare il Padre. Et se altri gli appone che in quella sia cosa che ueramente non ui sia, doueua uenire alla specificatione di quello, che egli di negare intendeua.

Or per dire alcuna cosa particolarmente delle mentite.

tite. Ne l'una, ne l'altra (per mia opinione) è legittima. Percioche & l'una, & l'altra è data generale senza specificar persona: Et la seconda, oltra la generalità della persona, ha quello altro difetto ancora, che la querela è formata confusa, & incerta. Et infin, che que' propositi scritti dallo Ambasciadore non si specificano, altri non si puo risoluere della risposta.

A quelle cose non mancherò di aggiungere, che quando ancor quelle mentite hauessero hauuto fondamento, recandosi Monsignor d'Orleans a carico quelle parole dette di se, non so come si potesse dire, che egli con questa lettera alla legge della caualleria hauesse sodisfatto. Che hauendo l'Ambasciador dello Imperatore dette Collegialmente (come egli scriue) quelle parole, a quelle si richiedeua una risposta cosi publica, come publica era stata la accusa. Et lo hauerne scritto al Papa una lettera particolare non gli doueua bastare che egli poteua pensare, che nostro S. uedendo lettere con mentite non le hauerebbe manifestate, essendo piu officio suo celarle, che publicarle. Et se bene se ne ha hauuta notitia, non essendo quella peruenuta per atto publico, & autentico, altri uolendo potrebbe pretenderne ignoranza. Risposta caualleresca.

Quanto a cui tocchi di far risposta a quella lettera infin che altro non ueggo, io non mi posso risoluere quale debbia essere la mia opinione. Del Lantgrauio dico bene, che non mi pare che questa sia querela sua; che non essendogli quelle scritture peruenute alle mani, & non sentendosi che egli ne habbia fatto motto, a lui non s'appartiene di metterui mano. Et se bene per essere sta

te intercette lettere, che a lui andauano, par che egli si possa tenere offeso, pur nondimeno la offesa tocca principalmente a chi le mandaua essendo state tolte a suoi messaggeri. Poi essendo gia Monsignor d'Orleans entrato primo in questa querela; par che anche a lui di perseguirla si richiegga. A que' Signori Ambasciadori bene istimo io che si conuenga di giustificarsi col Papa; l'uno di hauere detto, & l'altro di hauere scritto il uero. Et quando quel di Francia habbia scritto le cose dette da quello dell'Imperadore; & quando quello dello Imp. habbia detto quello, che egli ha hauuto in commissione, la querela potrebbe passar tra M. d'Orleans, & l'auttore di questa imputatione. Et parlandosi di scritture intercette, et douendosi poter trouare le originali, per quelle si uerrebbe a terminar la differēza, ne ui sarebbe luogo da douer passar piu oltre. Se ueramente alcuno di quegli Ambasciad. fosse uscito de' termini della uerità a lui ne rimarrebbe il biasimo della manifesta menzogna.

Tanto mi occorre a dir intorno a questo particolar di Marte, del quale (come dite uoi Signor mio) mi conuiene tuttauia trattare alcuna cosa. Et è ben ragione, che io sia continuo scrittore delle cose sue. Che lasciamo stare che egli sia figliuolo di quel padre, di cui son figliuole le Muse; ma egli fu colui, che principalmente mi introdusse nella gratia uostra. Et dee questa essere forse poca obligatione? Poi andando uoi pure appresso honorandolo con l'ingegno, & con la mano, perche debbo io ritrarmi dal seruirlo con la penna?

M. Giulio Camillo ui ringratia con tutto il cuore

della

della tanta uostra benignità: & io penso che si sentireb be guarito del tutto, quando egli uedesse che foste dalle opere di Marte si suiluppato, che poteste attendere alla compositione di una bella comedia, da douersi rappresentare alla posterità nel suo Theatro.

RISPOSTA QVARTA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

Nella causa del Duca di Ferrandina, quanto alla forma delle parole mandate alla corte, io sono della opinione istessa, che uoi Signore illustrißimo mi scriuete. Et perciòche per le altre parole che gia mandò il Duca, si faceua mentione della sola restitutione di lui all'honore, senza parlar della parte contraria: & poi sono stati tanto tempo, & hanno proferte queste altre con quella coda di scorpione, parendomi di comprendere, che lo Imperadore non sia per ritrattar la cosa di maniera, che egli non uoglia conseruare l'altro, Io sono andato pensando qual forma mi paresse piu a proposito di cercare, se ella si potesse impetrare; laquale io ui dirò, poi che comandato me lo hauete. Caso di restitution di honore.

In questi casi tali, doue sono due parti contrarie: & che la sentenza non puo esser in fauor dell'uno, che ella non sia contraria all'altro, ogni uolta che i Prencipi uogliono dichiarare in fauore di amendue le parti, la sentenza di ragione non puo essere se non per una parte: & la dichiaratione per l'altra ha da esser per gratia. Et nelle cose di honore quanto questa gratia hab-

bia da rileuare altrui, io non lo intendo. Che se lo Imperadore mi condannasse per sentenza, che io haueßi fatto ribellione: & che facesse una dichiaratione confermando la sentenza: & poi dicesse che quella a me non pregiudicasse, non so quanto io me ne poteßi contentare; che se bene lo Imperatore è Signor supremo, non pare a me percio, che possa far mutare natura alle cose, et che quello, che è, non sia: et che una sentenza, che io sia ribello non mi uituperi, saluo se egli quella non uiene a dannare. Ma di questa materia ne parlo hora piu breuemente, che scritto ne ho un capitolo a buon proposito ne' miei libri di Duello. Di questa dichiaratione adunque, laqual dico, che ha da essere per l'uno di gratia, & per l'altro di ragione, & di giustitia: Io uorrei sempre che quella di giustitia fosse per me, & quella di gratia per l'aduersario mio. Et queste parole proposte al Duca sono di forma contraria, che elle sono di questo tenor, che segue.

Auttorità de l'imperadore.

Parole di reintegration di honore.

Nel particolar del Duca di Ferrandina sua Maestà è seruita che per quanto si diede la sentenza in Spira ui fu cosa, che toccò nell'honor, & riputation del detto Duca, non gli sia pregiudicio & non ostante la detta sentenza, il detto Duca sia conseruato nell'honor suo, & essendo necessario ui sia reintegrato, rimanendo la sentenza nella sua forza, & uigor solamente nel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronuntiata.

Et essendo la significatione di quelle parole, che l'Imperador si contenta non ostante quella sentenza, che il

Duca

Duca sia reintegrato, si mostra che questo è proceder di fauore, & di gratia. Quelle altre, che la sentenza rimanga nella sua forza e uigore, sono dichiaratione di giustitia: che quella è la forza & il uigor delle sentenze. Intorno a quelle ho pensato io, se potessi in alcun modo tramutarle in maniera, che si facesse mentione che la sentenza rimanesse in fauor del Caraffa per gratia: & che il Duca ne fosse libero di ragione. Ilche non è tanto malageuole a fare, quanto è a farlo in modo, che ad ogniuno non sia manifesta questa distintione (che il tentar la cosa apertamente non riuscirebbe) ma uorrei ben farla tale, che ogniuno come gliene fosse accennato, di quella diuenisse capace. Et con questa intentione ne ho formate alcune parole; nelle quali non so se hauerò l'intendimento mio conseguito. Vorrei adunque che si dicesse così.

L'Imperador dichiara che la sentenza data in Spira contra il Duca di Ferrandina, non pregiudica in parte alcuna all'honor di lui: & uuol nondimeno che ella rimanga nel uigor suo in quel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu prononti ata. Che quel dire che dichiara che quella sentenza non pregiudica a lui, dicendolo così assolutamente senza parole di fauore, fa intender che ella di ragion non pregiudica. Et lo aggiunger che uuole che rimanga nel suo uigore, con quella parola di uoler, uiene a significare non tanto giustitia, quanto fauore, mostrandosi che cio non è tanto di ragione, quanto di uolontà. Et a questo modo (per mia opinione) lo Imperadore tacitamente uerrebbe a

Parole di r[einte]gratione di honore.

dannar quella sentēza; et il Duca ne rimarrebbe libero. Ne so trouare altro mezo da proporre cosa, che possa rileuare il Duca: & laquale sperar si possa, che si debbia ottenere. Questo è intorno a cio il mio parere, ilquale rimettendo allo infallibile uostro giudicio, ui bacio le ualorose mani.

RISPOSTA QVINTA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

Caso doue si esamina una sentenza dell'Imperadore.

IL Capitan Gio. Maria da Padoua mi ha fatto ueder la sentenza dello Imperadore contra il Duca di Ferrandina, & in fauore del Caraffa; & douendone con quella uenire al cospetto uostro, mi ha richiesto a douerne scriuere alcuna cosa. Di che senza aspettar nuouo comandamento continuando a quello, che ultimamente ui scrissi, dico, che io ui mandai quel mio parere senza hauere ancor ueduta tal sentenza, istimando che la dichiaratione dello Imperador in fauore del Caraffa douesse esser fondata sopra il dishonore del Duca: si come ancora mi pare che ella sia; & che per tanto rimanendo quella di ragione nella sua forza, l'honor del Duca non potesse essere reintegrato. Ma percioche il medesimo capitano mi dice hauer parlato con di eccellenti dottori, iquali altramente la intendono; non mi par se non bene, che intorno a cio alquanto si discorra. Essi adunque (per quello che egli riferisce) dicono; che questa sentenza è di due parti separate, Et che l'una è contra il Duca, & l'altra è in fauor del Caraffa: che contra il Duca si dichiara, che egli

ha eccesso la parola sua: & per lo Caraffa, che rimane honorato per hauer fatte tutte le diligenze del combattere. Et che la querela non meritaua abbattimento. Et che questo, che è in fauor del Caraffa non pregiudica di nulla al Duca. Là onde egli dee contentarsi del Decreto proposto. Ne solamente contentarsi di quello, ma dire anche al medesimo suo aduersario, che egli ha fatta ogni diligenza per uenire a battaglia, & che a quella querela pruoua di arme non si richiedeua. Cosi dice egli che dicono alcuni dottori. Et io dico, che io direi il medesimo, quando quella sentenza fosse tale: & quando le parole della reintegratione fossero di quella natura, che sono quelle della confirmatione dello honore della altra parte. Et quando le cose fossero in tal maniera, io hauerei per quel Decreto il Duca reintegrato, & il Caraffa non forse interamente sodisfatto. Della natura delle parole ne ho gia parlato nella altra lettera mia; & per tanto non tornerò a dire le cose gia dette; ma alla sentenza uenendo dico, Che o io quella non intendo, o coloro non la hanno diligentemente esaminata. A me pare che l'Imperador fondi l'honor del Caraffa prima sopra lo eccesso del Duca, poi sopra la diligenza usata da lui per combattere. Che hauendo primieramente dichiarato, che il Duca ha ecceßa la parola, aggiunge. Et atteso quello, che di sopra è detto, & oltra di questo che Gio. Hieronimo dapoi che succedette l'atto della bacchetta fece tutte le diligenze necessarie per conseruatione del suo honore, & che ciascun buon caualiero potesse, o douesse fare, dichiariamo che

Parole della sentẽza dell'Imperad.

ri,che si procederebbe trattãdosi la causa ciuilmẽte. Che quale per uia ciuile douesse esser l'attore, e il reo, tale hauesse ad essere nella pruoua dello steccato. Et che in caso di differẽza i Signori de' cãpi ne douessero dar sentẽza. Et potrebbesi fare intorno a ciò una tale ordinatione,

Che come altri ad altrui haurà data imputatione, che ricerchi pruoua d'arme, così quel tale senza altra eccettione s'intenda essere attore, non altramente che se egli ciuilmente hauesse a trattar quella causa, aggrauando i Signori, che daranno i campi, che senza guardare ad istanza di qual parte gli concedano, sopra la determinatione del reo, & dell'attore secondo questa dichiaratione habbiano da giudicare.

Pruoua ciuile.

Appresso a queste cose contra ogni legge, & contra ogni buona consuetudine uiene usato fra' caualieri, che di quelle cose, lequali ciuilmente si possono prouare, lasciata la pruoua ciuile, si ricorre a quella delle arme. Et ciò non altronde procede, se non che i caualleri nostri moderni si uergognano di procedere per la uia della ragione, & istimano che altra pruoua, che quella delle arme, loro nõ si conuẽga. Ne sanno che così loro si disconuiene adoperar la spada là, doue non bisogna, come nõ la adoperar quando il bisogno richiede. Ma percioche non così di leggieri sono tutti gli huomini capaci di queste ragioni, o se pur capaci ne sono, nõ perciò uogliono partirsi dalla uolgare comune opinione, par cosa necessaria Che la M. V. faccia non solamẽte nuoua costitutione, che per cosa, della qual si possa uenir in pruoua ciuilmente, non si habbia da cõbattere, ma che ancora ella dia il cari

Spada.

co di ciò a' SS. che danno i cāpi, cō una tale ordinatione,

Che i Prencipi, e Signori sottoposti alla Maestà V. & al sacro Romano Imperio, non debbiano conceder campo franco, se prima non prendono giuramento da chi campo domanda, che per altra uia, che per quella delle arme, non si possa uenire a quella giustificatione, facendo che di ciò ne apparischano atti publici.

Dopo queste cose, Come i caualliери sono al cāpo condutti, quiui si usano tante cauillationi, & armi si nuoue, & si inusitate, & si fuor d'ogni ragione ui si appresentano, che da molti piu si mostra che uogliano combatter con fraude, che con ualore. Sopra lequali cose tanto dirò io. Che questa pruoua d'arme è stata introdutta non ad altro fine, se non che per mezo di quella il diuin giudicio si habbia a ricercare. Hor essendo Dio somma giustitia, & somma uerità, il giudicio di lui ne cō uiolenza, ne con fraude non si ha da procurare. Et per tanto ottimamente è statuito, che il richieditore sia tenuto a cōbattere secondo la dispositione del richiesto: che a questo modo altri delle sue forze fidandosi non dee sperar di potere sforzare un debole, douendo combattere non secōdo la propria sua dispositione, ma secondo quella di colui, ilqual sarà sfidato da lui. Ne da altra parte dee il richieditore essere ingannato, dandogli armi, lequali dalla dispositione del richiesto egli non debbia ragioneuolmente aspettare. Vno, che tutto il tēpo della uita sua è stato conosciuto per destro, uenuto allo steccato uuole sforzar l'aduersario suo a combatter con la mano māca. Questo dico non mi par che sia da comportare; per-

Elettione di arme.

Violenza lontana da Duelli.

Inganno di arme.

negligenza de' Signori, iquali i campi concedono. Che i piu di loro le loro patenti esspediscono senza intender la qualità delle querele: senza conoscer se elle meritino abbattimento, o no; & senza cercar se elle ciuilmente si possano, o non possano prouare. Poi delle differenze che nascono dinanzi a loro, essi da loro istessi si priuano della auttorità del giudicare. Et di qua piu che altronde nascono tutti i gia detti abusi. Di che io stimo che principal prouedimento sarebbe, che la Maestà V. a loro mettesse una tal legge.

Che prencipe, o Signore alcuno alla Maestà V. & al sacro Romano Imperio soggetto, non debbia concedere abbattimento se prima non intende che la querela sia tale, che ella lo richiegga, secondo che di sopra è stato dichiarato; & che ella ciuilmente non si possa prouare; & se di sofficienti inditij contra lo accusato egli non è prima certificato, facendo che il tutto apparisca per atti publici. Officio de Signori.

Aggiungendo ancora, che non habbiano a dar campo se non tolgono il carico del giudicare sopra tutte le differenze, dellequali intorno a quelle querele loro saranno domandate le dichiarationi. Che da poi che non ricusano che si uenga alle arme sotto la loro giuriditione, non debbono ne anche essi ricusare di giudicare.

Dichiarando che non debbia dar campo chi non sarà maggiore, acciochè altri non si constituisca giudice auanti che egli sia atto a giudicare.

Et specificando che il loro giudicio debbia esser secondo le leggi prescritte dalla Maestà V. lequali inuio-

di Orleans al Papa: per laquale (se lecito mi è dire il uero) non so intender quale sia stata la intentione di quel Principe. Egli scriue nel principio di quella.

Santissimo padre per lettere del Vescouo di Rodez Ambasciador del Re nostro carissimo Signore, et padre habbiamo inteso che Gian di Vega similmente Ambasciador dell'Imperadore appresso di uostra Santità le ha appresentato (mentre che collegialmente era insieme co' Cardinali della santa sedia Apostolica) certe copie di lettere latine, che si dice essere state intercette in Alamagna, che erano portate da parte del Re nostro al Signore Lantgrauio di Hessem, con lequali s'è similmente trouato (come dice il medesimo Ambasciadore) una lettera di credenza in Antonio Malict nominato in quella nostro seruidor di camera. Et una istruttione per noi dirizzata al detto Lantgrauio.

Et soggiunge. Quelli, che hanno detto, o diranno, che habbiamo date alcune istruttioni, o memoriali sottoscritti di nostra mano, hanno falsamente, et tristamente mentito. Et ancor piu falsamente, & tristamente menton quelli, che hanno detto, o diranno, che nelle dette istruttioni, o memoriali, siano contenuti i propositi scritti per lo detto Ambasciadore.

Questa è la somma di tutta quella lettera; nella quale è da notare che prima si propongono parole dello Ambasciadore dello Imperadore. Et poi si cerca di applicar mentite a cose, delle quali non è stato fatto mentione, che elle siano state dette. Volendo repulsar le parole rammemorate di sopra, era necessario che Monsi- Mentite non bene applicate.

gnor d'Orleans negasse che o il Re, o egli hauesse scritto: & dicesse, che o istruttione stata non ui fosse, o che ella non fosse stata tale, quale ha detto il nostro Ambasciadore; o che ella non fosse indrizzata à quel Lantgrauio? Ma egli non nega ne le lettere del Re, ne le sue ne che istruttione ui fosse, ne che fosse mandata da lui, ne a colui; ma solamente che fosse sottoscritta di mano sua: ilche egli non dice che sia stato detto. Et nega che in quella fossero que' propositi, che ha scritto l'Ambasciadore; doue dicendo ha scritto, intendo l'Ambasciadore del Re. Et il uoler dar mentite sopra lo scriuer del suo, & non sopra il dir dell'altro, & senza specificarne quali siano stati que' propositi, non so come proceda, se non contra il medesimo, che ha scritto, infin che altro non si mostra. Che egli potrebbe bene hauere scritto di quelle cose, ch'altri non hauesse dette.

Et percioche tutta la difficultà è intorno alla instruttione. Dico che per lo scriuere di Monsignor d'Orleans si conprende, che ella ui è stata o del Re, o di lui. Se ella era tale, che non potesse apportar biasimo, non ueggo perche se ne douessero far tanti romori. Se poteua portarlo, non so che importi il dir, che non sia sottoscritta di sua mano, non essendone stata detta parola. Se era del Re, non intendo quanto lodeuolmente habbia uoluto scaricar se, per incaricare il Padre. Et se altri gli appone che in quella sia cosa che ueramente non ui sia, doueua uenire alla specificatione di quello, che egli di negare intendeua.

Mentite uitiose.

Or per dire alcuna cosa particolarmente delle mentite.

tite. Ne l'una, ne l'altra (per mia opinione) è legittima. Percioche & l'una, & l'altra è data generale senza specificar persona: Et la seconda, oltra la generalità della persona, ha quello altro difetto ancora, che la querela è formata confusa, & incerta. Et infin, che que' propositi scritti dallo Ambasciadore non si specificano, altri non si puo risoluere della risposta.

A quelle cose non mancherò di aggiungere, che quando ancor quelle mentite hauessero hauuto fondamento, recandosi Monsignor d'Orleans a carico quelle parole dette di se, non so come si potesse dire, che egli con questa lettera alla legge della caualleria hauesse sodisfatto. Che hauendo l'Ambasciador dello Imperatore dette Collegialmente (come egli scriue) quelle parole, a quelle si richiedeua una risposta cosi publica, come publica era stata la accusa. Et lo hauerne scritto al Papa una lettera particolare non gli doueua bastare che egli poteua pensare, che nostro S. uedendo lettere con mentite non le hauerebbe manifestate, essendo piu officio suo celarle, che publicarle. Et se bene se ne ha hauuta notitia, non essendo quella peruenuta per atto publico, & autentico, altri uolendo potrebbe pretenderne ignoranza. **Risposta caualleresca.**

Quanto a cui tocchi di far risposta a quella lettera infin che altro non ueggo, io non mi posso risoluere quale debbia essere la mia opinione. Del Lantgrauio dico bene, che non mi pare che questa sia querela sua; che non essendogli quelle scritture peruenute alle mani, & non sentendosi che egli ne habbia fatto motto, a lui non s'appartiene di metterui mano. Et se bene per essere sta

te intercette lettere, che a lui andauano, par che egli si possa tenere offeso, pur nondimeno la offesa tocca principalmente a chi le mandaua essendo state tolte a suoi messaggeri. Poi essendo gia Monsignor d'Orleans entrato primo in questa querela; par che anche a lui di perseguirla si richiegga. A que' Signori Ambasciadori bene istimo io che si conuenga di giustificarsi col Papa; l'uno di hauere detto, & l'altro di hauere scritto il uero. Et quando quel di Francia habbia scritto le cose dette da quello dell'Imperadore; & quando quello dello Imp. habbia detto quello, che egli ha hauuto in commissione, la querela potrebbe passar tra M. d'Orleans, & l'auttore di questa imputatione. Et parlandosi di scritture intercette, et douendosi poter trouare le originali, per quelle si uerrebbe a terminar la differēza; ne ui sarebbe luogo da douer passar piu oltre. Se ueramente alcuno di quegli Ambasciad. fosse uscito de' termini della uerità a lui ne rimarrebbe il biasimo della manifesta menzogna.

Tanto mi occorre a dir intorno a questo particolar di Marte, del quale (come dite uoi Signor mio) mi conuiene tuttauia trattare alcuna cosa. Et è ben ragione, che io sia continuo scrittore delle cose sue. Che lasciamo stare che egli sia figliuolo di quel padre, di cui son figliuole le Muse; ma egli fu colui, che principalmente mi introdusse nella gratia uostra. Et dee questa essere forse poca obligatione? Poi andando uoi pure appresso honorandolo con l'ingegno, & con la mano, perche debbo io ritrarmi dal seruirlo con la penna?

M. Giulio Camillo ui ringratia con tutto il cuore

della

della tanta uostra benignità: & io penso che si sentireb be guarito del tutto, quando egli uedesse che foste dalle opere di Marte si suiluppato, che poteste attendere alla compositione di una bella comedia, da douersi rappresentare alla posterità nel suo Theatro.

RISPOSTA QVARTA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

NELLA causa del Duca di Ferrandina, quanto al la forma delle parole mandate alla corte, io sono della opinione istessa, che uoi Signore illustrißimo mi scriuete. Et perciochè per le altre parole che gia mandò il Duca, si faceua mentione della sola restitutione di lui all'honore, senza parlar della parte contraria; & poi sono stati tanto tempo, & hanno proferte queste altre con quella coda di scorpione, parendomi di comprendere, che lo Imperadore non sia per ritrattar la cosa di maniera, che egli non uoglia conseruare l'altro, Io sono andato pensando qual forma mi paresse piu a proposito di cercare, se ella si potesse impetrare; laquale io ui dirò, poi che comandato me lo hauete. Caso di restitution di honore.

In questi casi tali, doue sono due parti contrarie: & che la sentenza non puo esser in fauor dell'uno, che ella non sia contraria all'altro, ogni uolta che i Prencipi uogliono dichiarare in fauore di amendue le parti, la sentenza di ragione non puo essere se non per una parte: & la dichiaratione per l'altra ha da esser per gratia. Et nelle cose di honore quanto questa gratia hab=

bia da rileuare altrui, io non lo intendo. Che se lo Imperadore mi condannasse per sentenza, che io hauessi fatto ribellione: & che facesse una dichiaratione confermando la sentenza: & poi dicesse che quella à me non preguidicasse; non so quanto io me ne potessi contentare; che se bene lo Imperatore è Signor supremo, non pare a me percio, che possa far mutare natura alle cose, et che quello, che è, non sia: et che una sentenza, che io sia ribello non mi uituperi, saluo se egli quella non uiene a dannare. Ma di questa materia ne parlo hora piu breuemente, che scritto ne ho un capitolo a buon proposito ne' miei libri di Duello. Di questa dichiaratione adunque, laqual dico, che ha da essere per l'uno di gratia, & per l'altro di ragione, & di giustitia; Io uorrei sempre che quella di giustitia fosse per me, & quella di gratia per l'aduersario mio. Et queste parole proposte al Duca sono di forma contraria, che elle sono di questo tenor, che segue.

Auttorità de l'imperadore.

Parole di reintegration di honore.

Nel particolar del Duca di Ferrandina sua Maestà è seruita che per quanto si diede la sentenza in Spira= ui fu cosa, che toccò nell'honor, & riputation del detto Duca, non gli sia pregiudicio & non ostante la detta sentenza, il detto Duca sia conseruato nell'honor suo, & essendo necessario ui sia reintegrato; rimanendo la sentenza nella sua forza, & uigor solamente nel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronuntiata.

Et essendo la significatione di quelle parole, che l'Imperador si contenta non ostante quella sentenza, che il

Duca

Duca sia reintegrato, si mostra che questo è proceder di fauore, & di gratia. Quelle altre, che la sentenza rimanga nella sua forza e uigore, sono dichiaratione di giustitia: che quella è la forza & il uigor delle sentenze. Intorno a queste ho pensato io, se potessi in alcun modo tramutarle in maniera, che si facesse mentione che la sentenza rimanesse in fauor del Caraffa per gratia: & che il Duca ne fosse libero di ragione. Ilche non è tanto malageuole a fare, quanto è a farlo in modo, che ad ogniuno non sia manifesta questa distintione (che il tentar la cosa apertamente non riuscirebbe) ma uorrei ben farla tale, che ogniuno come gliene fosse accennato, di quella diuenisse capace. Et con questa intentione ne ho formate alcune parole; nelle quali non so se hauerò l'intendimento mio conseguito. Vorrei adunque che si dicesse così.

L'Imperador dichiara che la sentenza data in Spira contra il Duca di Ferrandina, non pregiudica in parte alcuna all'honor di lui: & uuol nondimeno che ella rimanga nel uigor suo in quel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronontiata. Che quel dire che dichiara che quella sentenza non pregiudica a lui, dicendolo così assolutamente senza parole di fauore, fa intender che ella di ragion non pregiudica. Et lo aggiunger che uuole che rimanga nel suo uigore, con quella parola di uoler, uiene a significare non tanto giustitia, quanto fauore, mostrandosi che cio non è tanto di ragione, quanto di uolontà. Et a questo modo (per mia opinione) lo Imperadore tacitamente uerrebbe a

Parole di reintegration di honore.

dannar quella sentẽza; et il Duca ne rimarrebbe libero. Ne so trouare altro mezo da proporre cosa, che possa rileuare il Duca: & laquale sperar si possa, che si debbia ottenere. Questo è intorno a cio il mio parere, ilquale rimettendo allo infallibile uostro giudicio, ui bacio le ualorose mani.

RISPOSTA QVINTA.

AL S. NARCHESE DEL VASTO.

Caso doue si esamina una sentenza dell'Imperadore.

IL Capitan Gio. *Maria da Padoua mi ha fatto uedere la sentenza dello Imperadore contra il Duca di Ferrandina, & in fauore del Caraffa; & douendone con quella uenire al cospetto uostro, mi ha richiesto a douerne scriuere alcuna cosa. Di che senza aspettar nuouo comandamento continuando a quello, che ultimamente ui scrißi, dico, che io ui mandai quel mio parere senza hauere ancor ueduta tal sentenza, istimando che la dichiaratione dello Imperador in fauore del Caraffa douesse esser fondata sopra il dishonore del Duca: si come ancora mi pare che ella sia; & che per tanto rimanendo quella di ragione nella sua forza, l'honor del Duca non potesse essere reintegrato. Ma percioche il medesimo capitano mi dice hauer parlato con di eccellenti dottori, iquali altramente la intendono; non mi parse non bene, che intorno a cio alquanto si discorra. Eßi adunque (per quello che egli riferisce) dicono; che questa sentenza è di due parti separate, Et che l'una è contra il Duca, & l'altra è in fauor del Caraffa: che contra il Duca si dichiara, che egli*

ha eccesso la parola sua: & per lo Caraffa, che rimane honorato per hauer fatte tutte le diligenze del combattere. Et che la querela non meritaua abbattimento. Et che questo, che è in fauor del Caraffa non pregiudica di nulla al Duca. Là onde egli dee contentarsi del Decreto proposto. Ne solamente contentarsi di quello, ma dire anche al medesimo suo aduersario, che egli ha fatta ogni diligenza per uenire a battaglia, & che a quella querela priuoua di arme non si richiedeua. Così dice egli che dicono alcuni dottori. Et io dico, che io direi il medesimo, quando quella sentenza fosse tale: & quando le parole della reintegratione fossero di quella natura, che sono quelle della confirmatione dello honore della altra parte. Et quando le cose fossero in tal maniera, io hauerei per quel Decreto il Duca reintegrato, & il Caraffa non forse interamente sodisfatto. Della natura delle parole ne ho gia parlato nella altra lettera mia; & per tanto non tornerò a dire le cose gia dette; ma alla sentenza uenendo dico, Che o io quella non intendo, o coloro non la hanno diligentemente esaminata. A me pare che l'Imperador fondi l'honor del Caraffa prima sopra lo eccesso del Duca, poi sopra la diligenza usata da lui per combattere. Che hauendo primieramente dichiarato, che il Duca ha eccessa la parola, aggiunge. Et atteso quello, che di sopra è detto, & oltra di questo che Gio. Hieronimo dapoi che succedette l'atto della bacchetta fece tutte le diligenze necessarie per conseruatione del suo honore, & che ciascun buon caualiero potesse, o douesse fare, dichiariamo che Parole della sentēza dell'Imperad.

egli è rimaso, & rimane con l'honor suo & senza carico, & infamia. Et *dicendo lo* Imperadore, Atteso *quello, che di sopra è detto; & aggiungendo quello, che segue, io non so, che altro uengano a significar quelle parole, se non che atteso all'eccesso del* Duca, *& alla diligenza del* Caraffa, *egli honorato ne uiene a rimanere.* Così *intendo io quella sentenza: laquale, così essendo, non ha punto due parti separate, anzi sopra due parti è congiunta la sua dichiaratione.* Et *congiunta essendo non so come il* Duca *di quel* Decreto *si possa contentare.* Ma *ne lo* Imperadore *poteua far in altra maniera quella sentenza uolendo dichiarare il* Caraffa *per caualiero honorato.* Che *ad honorato caualiere due cose nelle querele si conuiene difendere: che egli prende l'arme per la ragione, & che è lontano da viltà.* Et *dichiarandosi contra il* Duca, *si mostra che la giustitia era dalla parte del* Caraffa; *& commendando la sua diligenza, gli rende la testimonianza di ualore.* Et *quando una di queste due cose mancasse, egli non sarebbe per quella sentenza interamente giustificato.* Ma *che dirò, che quando per quel* Decreto *si uolesse intendere che si dichiarasse, che per quella sentenza il* Duca *non fosse dannato di hauere eccessa la sua parola, si potrebbe anche dire, che la querela rimanesse in piedi; & che il* Caraffa *fosse ancor obligato a tornare a richiederlo & non gli bastarebbe per giustificatione di honore hauer fatta quella diligenza di uenire ad abbattimento, non essendo mancato dal* Duca *di conduruisi.* Et *se mi si rispondesse che l'abbattimento hauesse da cessare per*

Considerazion di querele.

rispetto

rispetto che nella medesima sentenza si dice; che questo non era caso da permettere, che si uenga in pruoua di arme; Io direi che intendo bene quello, che si dice, ma non so bene a che fine si deca. Et piu tosto consentirei io a chi dicesse, che in caso niuno non si douesse uenire in pruoua di arme; che a qual tenesse che questo non fosse caso da tale pruoua. Che se per querela, doue altrui è apposto mancamento di fede non si dee combattere, non so per quale si debbia combattere. Ne credo che in Italia ci habbia Principe, ne caualiero, che senta di altra maniera. Perche io torno a dire, che non intendo a che fine quelle parole sieno state poste in quella sentenza. Potrebbe ancora dire alcuno, che non si dee combatter per que' casi, che sono in ciuil giudicio stati tentati di prouare: & che per tanto anche in questo douerebbe cessar la battaglia. Et a questo si risponde, che questa regola ha luogo quando le parti, o l'una di esse uolontariamente ricorre al tribunal ciuile: & non quando il giudice per debito dell'officio suo ne fa egli inquisitione. Et nel caso nostro hauendo i caualieri presa la uia delle arme con forza, & con prigionia sono stati tirati alla uia ciuile: Ma se da altrui mi fosse detto, che l'Imperador per quel Decreto uuole che il Caraffa sia interamente sodisfatto, si per lo eccesso del Duca, come per la sua diligenza: Et che, non ostante quello eccesso, uuole che il Duca rimanga honorato; direi che nello intelletto mio non entrano queste sottilità, che persona in un medesimo atto si possa dire di esser mancato all'honor, & di rimaner con honore. Che a me

Casi da Duello.

Ciuil giudicio tentato.

Restitutione di honore.

ditta un mio parere, che la sentenza del principe in materia di honore tanto mi possa offendere, quanto ella per ingiusta non possa essere condannata. Et *quando per dishonorato mi hauerà giustamente dannato, per dir non uoglio che la mia sentenza ti offenda, & all'honore ti restituisco, non so quanto mi possa rileuare.* Perciochè *il mancamento mio è quello, che principalmente mi priua di honore; & la sentenza facendo testimonianza al mio mancamento, uiene non a fare, ma a dichiarar me per dishonorato.* Et *se il* Principe *non puo far che io non habbia fatto il mancamento, & se non rende testimonianza contraria alla sua sentenza, non so come egli mi possa l'honor restituire.* Pure *io lascierò dichiarar quella difficultà a* Dottori, *tra quali non mancano di quelli, che della auttorità de'* Prencipi *parlando molte uolte, piu si mostrano studiosi di piacer loro, che di dir quello, che douerebbe loro insegnar la ragione.* Et *per dire intorno a cio con breuità quello, che io ne sento; Si come io ho la auttorità, & la podestà de'* Principi *per grande, per reuerenda, & per tremenda, cosi non cape nell'animo mio, che possano romper le leggi della natura.* Et *legge di natura è, che due contrarij non possono stare insieme in un suggetto & l'honore, & il dishonore sono contrarij.* Di *che è da concludere che huomo non puo essere insieme honorato, & dishonorato.* Et *il* Principe *puo bene rimettere altrui la pena, ma non mondarlo dalla colpa.* Et *con questa opinion mia a quello, che per adietro scritto ui ho, nuouamente mi conformo.*

I mācamenti & non le sentēze dishonorano.

Dottori dannati.

Autorità de' Prencipi.

RISPOSTA

RISPOSTA SESTA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

Nel caso del Duca di Ferrandina lo studio mio è stato in trouar cosa, laqual si debbia sperar da ottenere dallo Imperadore; Et che poi difender si possa, che all'honor del Duca sodisfaccia. Et percio ho io formate quelle parole di maniera, che ad ogniuno non sia ageuole intendere la uirtù del loro sentimento: & che di leggieri si possa comprendere doue ne sia dimostrato alcun lume. Ilche ho fatto io pensando che l'Imperadore non sia per uenire ad aperta dichiaratione di uoler dannar la sua sentenza. Et quando si proponesse cosa di honor del Duca, che incontanente anche al uulgo sodisfacesse, & fosse manifesta. Io non so come si douesse sperar che ella passasse; percioche una cosa tale non auiso io che far si possa senza manifesta offesa dell'honor dell'altro, non potendo l'uno rimanere apertamente, & da tutte le parti honorato, che l'altro non rimanga manifestamente uituperato, dapoi che l'honor dell'uno in gran parte depende dalla uergogna dell'altro, & l'honor dell'altro dalla uergogna dell'uno. Con questa consideratione formai io adunque quelle parole. Ne mancherò di pensar (secondo che mi comandate) se altro mi occorrerà, che possa essere al proposito. Io ui scrissi pur hieri una altra lettera mia in questa medesima materia, sopra la sentenza dello Imperadore ad istanza del Capitano. Gio. Maria da Padoua, ilquale la ha hauuta per douerla portare. Et percioche egli

Caso di restitutione di honore.

mi disse hauere mandato all'Alciato per consulto, io scriuerò quello, che non mi souenne di dire a lui; che uenendo quel consulto, se mi sarà mostrato, potrà perauuentura esser non senza seruigio del Duca. Che mi ricorda già che l'Alciato scrisse anche per lo S. Cagnino. Et hauendo io in quel consiglio ueduto, & notate delle cose, che non mi piaceuano, gli fu rimandato insieme con un poco di scrittura della opinion mia; & egli humanißimamente il tutto riconobbe, & ritrattò secondo il mio parere.

L'Alciato.

Scritti dell'Alciato.

Quanto ueramente a gli scritti dell'Alciato che mandati mi hauete, dirò breuemente tutto quello, che suonano in sentenza. Egli tocca due punti; l'uno è che l'attore, se non pruoua la intentione sua, si intende hauer perduta la querela. Il che confesso esser uero, quando da lui manchi di uenirne à fare, o di farne la pruoua. Ma se dal reo mancherà il combattere, non si douerà dire, se non che egli perditore habbia da essere condannato. Si che non tanto dal reo, & dallo attore, quanto dal cercare, & dal fuggir la battaglia si douerà giudicare quale con honore, & quale con dishonore ne rimanga. L'altro è, che dopo le uentitre hore essendo i Padrini gia tra loro accordati, dal Cardine mancò il combattere. A questo non posso rispondere: che non ho gli atti fatti al campo, ne ho di quelli memoria. Ma ben dirò, che parlando di quella hora, & non facendo mentione alcuna di tutta la giornata scorsa senza combattere, per colpa di cui ella trapassasse, è da dire che, per opinione di lui, ella scorresse per difetto di

to di colui, per cui egli scriue: che se egli altramente hauesse sentito, non lo hauerebbe passato con silentio, quindi principalmente dependendo lo honore di lui. Io *sono tornato a uedere il parere, che uoi Signore dato hauete in questo caso:* Ilquale *non è da quella scritta offeso in parte alcuna, anzi dalla uista di quella la dignità di quello piu chiaramente risplender si uede.*

RISPOSTA SETTIMA,

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

IL *Signor Cesare Castriota mi ha portata una lettera del* Duca *di* Ferrandina*; & douendo uenire a uoi* S. Eccellentissimo*, mi ha con istanza richiesto, che io alcuna cosa ui scriua in seruigio del* Duca. Et *io gli ho fatto quella fede che mi par di poter fare della prontezza dell'animo, & della affettione, che uoi portate al* Duca*, & alle cose sue.* Et *pur nondimeno non ho uoluto mancar di sodisfargli di questa lettera.* Laquale *douendo io scriuere, non entrerò nel particolar del* Duca *sapendo quanto malageuole sia il parlar di una sentenza data da un supremo signore contra un suo soggetto, & uassallo.* Ma *ben dirò, che questa malageuolezza procede da adulatione di persone, che per auttorità, & per grauità uogliono esser uenerabili, lequali hanno lasciato scritto, & uogliono tenere che la uolontà del* Principe *dee essere tenuta per legge: & che l'error del* Principe *fa equità. lequali cose non so come a dirle si siano assicurati: ne come le loro penne istesse le habbiano scritte senza rossore.* Che *qual piu pestilentioso* Dottori dannati.

morbo puo essere, che una tal sentenza? Et uorrem noi dire che questi così fatti siano dottori di giustitia o pur di iniquità? che se legge non è altro, che una infallibil ragione, che comanda le cose honeste, & uieta le contrarie, come douerà esser tenuta per legge una uolontà da ogni ragion separata? Et se è errore, come puo essere cosa diritta? Et pur così si dice da coloro. Ma io che non tanto desidero di esser dottor delle leggi di alcuno Prencipe mondano, quanto di quelle della natura, in quanto a questa sentenza di far legge, & diritto, mi accordo anzi col diuin Platone: Ilqual non uuole, che il Principe faccia legge senza consiglio di sauij. Et intendendo che la natura dell'huomo dee esser dalla ragion gouernata; & che la ragion uuole, che quale ha da fare alcun giudicio, sia da ogni affettione lontano; Et che non puo far diritto giudicio chi non ode le ragioni dell'una, & dell'altra parte; non haurò mai per giusta sentenza quella, che con questi ordini non sia stata data. Et hauendo il Signore o per uolontà o per errore fatto torto giudicio, non dirò che quella sia sentenza ne giusta, ne diritta. Che douendosi dar le sentenze per dichiarare il uero, ogni uolta, che elle questo effetto non fanno, non ueggo perche elle appellarsi debbiano sentenze. Anzi chi non seruato l'ordine ha uesse data diritta sentenza, quantunque giusto fosse stato quel giudicio, non per cio di lui si douerebbe dire se non che egli fosse stato ingiusto. Et questo dico io non per altro, se non per parlar contra questa abomineuole parola; Che tutti i detti, & tutti i fatti de' Prencipi

Legge.

Sentẽze giuste & ingiuste.

Giudice ingiusto in sentẽza giusta.

cipi per buoni debbiano eſſere approuati. Che ſe uo=
gliamo uedere quanto gli huomini in queſta parte ſi
ingannino, habbiamo da penſare, che i padri noſtri heb=
bero in quella riuerenza, & quel riſpetto portarono a
Prencipi loro, che noi facciamo a noſtri: Et che il me=
deſimo fecero i noſtri auoli, & di mano in mano i no=
ſtri maggiori. Et pur de' Principi antichi, che uiuendo
da ogniuno erano lodati, ſi biaſimano molte delle ope=
re loro. Donde è ciò? uogliam noi forſe dire, che quelle
infin che uiſſero foſſer buone? & che morti eſſi diuen=
taſſero cattiue? Non già; Ma la morte de' Principi ſcio
glie le lingue, lequali mentre che eſſi uiuono, ſtanno
legate. Perche ſi uede quanto ſia danneuole quella opi
nione, che la uolontà de' Principi faccia legge, & l'er=
ror faccia equità, dapoi che la morte ha da dannar quel
la legge per ordinatione ingiuſta, & quella equità per
iniquità. Et ſe la morte (come ho detto) ſcioglie le lin=
gue, non mi ſo imaginar perche la loro uita ci habbia
da chiuder gli occhi dello intelletto in modo, che non
habbiamo da conoſcere il uero. Et conoſcendolo, non
ſo perche, & ragione, & amor di uerità non ci deb=
biano prima che morte tagliar quel nodo, che le lingue
ci tiene impedite Et cio dico tanto maggiormente, quan=
to il giudicio di noi ſi ha da far molte uolte non tanto
da gli huomini, che hora ci uiuono, quanto da quelli,
che uerranno dietro a noi. Et io ſono ſicuro che Princi=
pe alcuno (per grande che egli ſi ſia) non abbaglierà la
uiſta della poſterità in maniera, che ſe io huomo pri=
uato hauerò coſa alcuna ben detta, ella non debbia eſ=

Prencipi dopo morte biaſimati.

ser per buona approuata. Et se essi ne haueranno dette, o fatte di ree, per ree non habbiano ad esser conosciute. In questa guisa adunque dico io douersi poter fare, che nelle operationi de' grandi quando altri aggrauato se ne tiene, posposta la auttorità della grandezza, & la qualità delle persone, si dee con la ragione misurare, quali siano quegli atti, de' quali altri si duole. Et quando il Principe sia legittimamente proceduto, correggere si uuole chi se ne lamenta, & farlo rauuedere del suo fallo. Se ueramente il Principe ha disauuedutamente alcuna cosa operata, potendosi per alcuno mezo illuminar la mente di lui, questo mi par che principalmente si dourebbe fare. Et quando egli si uolesse pur nelle sue tenebre rimanere, non picciolo ristoro dourebbe essere all'offeso, che il mondo fosse chiaro

L'honor in che consista.

della uerità, massimamente nelle cose dell'honore. Del quale mi par che dir si possa, che egli piu consista nella uniuersale opinione, che in alcuna particolar dichiaratione. Et tanto sia detto del parer mio in generale di quello, che il Signor Cesare mi ha richiesto in particulare. Et se forse il mio paresse troppo libero parlare; Io direi che egli non è in parte alcuna troppo libero; percioche io mi credo di uiuer sotto legittimo Prencipe; & legittimo Principe istimo esser quello, sotto

Prencipe legittimo.

ilquale ogni huomo puo sentir cio che la ragione gli ditta, & dir quello, che egli di ragion sente.

RISPOSTA

RISPOSTA OTTAVA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

SOPRA i cartelli, che mandati mi hauete, io ho da dire Sig. Illustrißimo, che (per opinione mia) alle parole di carico dette in presenza si conuien fare la risposta in presenza: & non aspettar di farla in maniera, che chi ha dato altrui commodità d'incontanente risentirsi, non si possa egli incontanente risentire. Et si come ad una superchiaria è lecito rispondere con una altra sopercbiaria: Et come a parole dette lontano dallo altrui cospetto, lontano dall'altrui cospetto è lecito rispondere: Et come alle cose scritte si puo rispondere in iscrittura; cosi alle cose dette in presenza, in presenza si dee far la risposta, saluo se suspetto di soperchiaria, o rispetto di gran persona non ci interuiene. Benche anche di questo rispetto io non sia di opinione, che egli si habbia ad usare. Percioche se altrui è permesso dauanti alcun Principe di dare a me imputatione di alcuna infamia, non so perche non mi debbia esser piu comportato a me di ripulsarla, che a colui di darlami. Ma pur (come che sia) in questi due casi si tiene, che altri non sia obligato a risponder di presente. Or se il caso dello Albarano in alcuno di questi due casi è compreso, la sua prima mentita senza alcun dubbio è legittimamente stata data; legittimamente dico, lasciando da parte quelle pruoue, che dice l'aduersario suo, ch'egli ha di hauer detto il uero. Quando ueramente ella non fosse contenuta ne' casi, che detti ho, io

Caso di mentire.
Risentimento.

Rispetto di Prencipi.

direi che ella fosse poco legittima: & per tale douerebbe ella essere stimata, se l'aduersario suo nella risposta si fosse saputo tenere fra i termini suoi: ma egli col poco auueduto risponder suo, uiene in certo modo ad hauergliele approuata. Et io sopra la risposta di colui ho formata la replica, secondo che ho potuto, non hauendo altra informatione che i semplici cartelli. Ne informatione potrei io hauere intera in questa materia, senza parlare con l'istesso Albarano. Et quando io da lui fossi potuto essere informato, haurei forse poste delle cose, che ho lasciate, & lasciate di quelle, che ui ho poste. Et in somma di questa mia risposta non so promettermi sicurezza niuna: Ne uorrei che ella, per non intendere io piu auanti, desse cosi le arme al nimico da riuoltarle contra di noi, come istimo che egli ce le habbia date a noi contra di se. Quale ella mi è uenuta fatta, tale la mando. Ne dirò altro, se non che per non essere stato ben resoluto delle dubitationi, che mi sono occorse, mi pare di hauerla fatta sognando.

CARTELLO.

Io ui scrissi il primo di Maggio, & diediui una mentita sopra quelle parole uostre, che quello, che io diceua non era ben detto. Et uoi in risposta fate una lunga scrittura con molte mentite, quasi come non la prima, ma le molte debbiano ualere. Et io nella prima mia mentita pure insistendo, ui aggiungo che mentite ancora, dicendo che in quelle parole diceste il uero.

Multiplicatione di mentite.

Alle uostre mentite ueramente rispondo in generale, che a uoi non è lecito di proporre parole per me:

& poi

& poi dar mentita sopra di quelle, che dandosi la mentita per risposta, ella non dee uscire auanti che altri parli. perche io ho cosi da stimarle per nulle, come uoi hauete da riconoscer la mia per legittima: & per tanto legittima, che alcuna mentita uostra a me non dee piu poter pregiudicare. — Mentita prima che altri parli.

Et in particular ui dico, che della intention mia, & dell'animo mio ad altro huomo che à me non si ha da dar fede. Et percio della mia intentione io non posso esser mentito. Là onde uoi hauete mentito che io mentirò uolendo dir, che io lasciaßi di darui mentita per esser in presēza del capitano Antonio, & di quelli, che erano presenti: che altri che io solo non puo render testimonianza, qual fosse quel rispetto, che mi ritenesse da farlo. — Querela sopra la altrui intentione.

Appresso sopra quello, che dite ch'io mento, se dico che non me ne ricordi; ui dico che mentite: ne uoi ma io debbo poter render ragion della memoria mia, contra laquale, & contra la intention mia hauerei caro di ueder testimonij, che potessero, o sapessero, o uolessero testimoniare.

Et là doue uoi dite che usai maggiori straboccamenti, & mali costumi, ui rispondo, che mentite.

A quello ancor, che dite nel fine del cartel uostro, che io sono il mentito, il mal parlante, et il male accostumato, ui rispondo che mentite, & mentite, & mentite, et di queste & di tutte le altre cose delle quali ui ho dato mentite, ui dico che tante uolte hauete mentito, mentite et mentirete, quante le hauete dette, le dite, et le direte.

Or uedete se so dare anch'io delle mentite: & mi=

ditta un mio parere, che la sentenza del principe in materia di honore tanto mi possa offendere, quanto ella per ingiusta non possa essere condannata. Et *quando per dishonorato mi hauerà giustamente dannato, per dir non uoglio che la mia sentenza ti offenda, & all'honore ti restituisco, non so quanto mi possa rileuare.* Perciochè *il mancamento mio è quello, che principalmente mi priua di honore; & la sentenza facendo testimonianza al mio mancamento, uiene non a fare, ma a dichiarar me per dishonorato.* Et *se il* Principe *non puo far che io non habbia fatto il mancamento, & se non rende testimonianza contraria alla sua sentenza, non so come egli mi possa l'honor restituire.* Pure *io lascierò dichiarar quella difficultà a* Dottori, *tra quali non mancano di quelli, che della auttorità de'* Prencipi *parlando molte uolte, piu si mostrano studiosi di piacer loro, che di dir quello, che douerebbe loro insegnar la ragione.* Et *per dire intorno a cio con breuità quello, che io ne sento;* Si *come io ho la auttorità, & la podestà de'* Principi *per grande, per reuerenda, & per tremenda, cosi non cape nell'animo mio, che possano romper le leggi della natura.* Et *legge di natura è, che due contrarij non possono stare insieme in un suggetto & l'honore, & il dishonore sono contrarij.* Di *che è da concludere che huomo non puo essere insieme honorato, & dishonorato.* Et *il* Principe *puo bene rimettere altrui la pena, ma non mondarlo dalla colpa.* Et *con questa opinion mia a quello, che per adietro scritto ui ho, nuouamente mi conformo.*

I mācamenti & non le semēze dishonorano.

Dottori dannati.

Autorità de' Prencipi.

RISPOSTA

RISPOSTA SESTA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

NEL caso del Duca di Ferrandina lo studio mio è stato in trouar cosa, laqual si debbia sperar da ottenere dallo Imperadore; Et che poi difender si possa, che all'honor del Duca sodisfaccia. Et percio ho io formate quelle parole di maniera, che ad ogniuno non sia ageuole intendere la uirtù del loro sentimento: & che di leggieri si possa comprendere doue ne sia dimostrato alcun lume. Ilche ho fatto io pensando che l'Imperadore non sia per uenire ad aperta dichiaratione di uoler dannar la sua sentenza. Et quando si proponesse cosa di honor del Duca, che incontanente anche al uulgo sodisfacesse, & fosse manifesta. Io non so come si douesse sperar che ella passasse; percioche una cosa tale non auiso io che far si possa senza manifesta offesa dell'honor dell'altro, non potendo l'uno rimanere apertamente, & da tutte le parti honorato, che l'altro non rimanga manifestamente uituperato, dapoi che l'honor dell'uno in gran parte depende dalla uergogna dell'altro, & l'honor dell'altro dalla uergogna dell'uno. Con questa consideratione formai io adunque quelle parole. Ne mancherò di pensar (secondo che mi comandate) se altro mi occorrerà, che possa essere al proposito. Io ui scrißi pur hieri una altra lettera mia in questa medesima materia, sopra la sentenza dello Imperadore ad istanza del Capitano. Gio. Maria da Padoua, ilquale la ha hauuta per douerla portare. Et percioche egli

Caso di restitutione di honore.

mi disse hauere mandato all'Alciato per consulto, io scriuerò quello, che non mi souenne di dire a lui; che uenendo quel consulto; se mi sarà mostrato, potrà per auuentura esser non senza seruigio del Duca. Che mi ricorda già che l'Alciato scrisse anche per lo S. Cagnino. Et hauendo io in quel consiglio ueduto, & notate delle cose, che non mi piaceuano, gli fu rimandato insieme con un poco di scrittura della opinion mia; & egli humanißimamente il tutto riconobbe, & ritrattò secondo il mio parere.

L'Alciato.

Scritti dell'Alciato.

Quanto ueramente a gli scritti dell'Alciato che mandati mi hauete, dirò breuemente tutto quello, che suonano in sentenza. Egli tocca due punti; l'uno è che l'attore, se non pruoua la intentione sua, si intende hauer perduta la querela. Il che confesso esser uero, quando da lui manchi di uenirne à fare, o di farne la pruoua. Ma se dal reo mancherà il combattere, non si douerà dire, se non che egli perditore habbia da essere condannato. Si che non tanto dal reo, & dallo attore, quanto dal cercare, & dal fuggir la battaglia si douerà giudicare quale con honore, & quale con dishonore ne rimanga. L'altro è, che dopo le uentitre hore essendo i Padrini gia tra loro accordati, dal Cardine mancò il combattere. A questo non posso risponder: che non ho gli atti fatti al campo, ne ho di quelli memoria. Ma ben dirò, che parlando di quella hora, & non facendo mentione alcuna di tutta la giornata scorsa senza combattere, per colpa di cui ella trapassasse, è da dire che, per opinione di lui, ella scorresse per difetto di

to di colui, per cui egli scriue: che se egli altramente hauesse sentito, non lo hauerebbe passato con silentio, quindi principalmente dependendo lo honore di lui. Io *sono tornato a uedere il parere, che uoi Signore dato hauete in questo caso:* Ilquale *non è da quella scritta offeso in parte alcuna, anzi dalla uista di quella la dignità di quello piu chiaramente risplender si uede.*

RISPOSTA SETTIMA,

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

IL *Signor Cesare Castriota mi ha portata una lettera del* Duca *di* Ferrandina; *& douendo uenire a uoi* S. Eccellentissimo, *mi ha con istanza richiesto, che io alcuna cosa ui scriua in seruigio del* Duca. Et *io gli ho fatto quella fede che mi par di poter fare della prontezza dell'animo, & della affettione, che uoi portate al* Duca, *& alle cose sue.* Et *pur nondimeno non ho uoluto mancar di sodisfargli di questa lettera.* Laquale *douendo io scriuere, non entrerò nel particolar del* Duca *sapendo quanto malageuole sia il parlar di una sentenza data da un supremo signore contra un suo soggetto, & uassallo.* Ma *ben dirò, che questa malageuolezza procede da adulatione di persone, che per auttorità, & per grauità uogliono esser uenerabili, lequali hanno lasciato scritto, & uogliono tenere che la uolontà del* Principe *dee essere tenuta per legge: & che l'error del* Principe *fa equità. lequali cose non so come a dirle si siano assicurati: ne come le loro penne istesse le habbiano scritte senza rossore.* Che *qual piu pestilentioso* Dottori dannati.

morbo puo essere, che una tal sentenza? Et *uorrem noi dire che questi così fatti siano dottori di giustitia ó pur di iniquità? che se legge non è altro, che una infallibil ragione, che comanda le cose honeste, & uieta le contrarie; come douerà esser tenuta per legge una uolontà da ogni ragion separata?* Et *se è errore, come puo essere cosa diritta?* Et *pur così si dice da coloro.* Ma *io che non tanto desidero di esser dottor delle leggi di alcuno* Prencipe *mondano, quanto di quelle della natura, in quanto a questa sentenza di far legge, & diritto, mi accordo anzi col diuin* Platone: *Ilqual non uuole, che il* Principe *faccia legge senza consiglio di sauij.* Et *intendendo che la natura dell'huomo dee esser dalla ragion gouernata; & che la ragion uuole, che quale ha da fare alcun giudicio, sia da ogni affettione lontano;* Et *che non puo far diritto giudicio chi non ode le ragioni dell'una, & dell'altra parte, non haurò mai per giusta sentenza quella, che con questi ordini non sia stata data.* Et *hauendo il* Signore *o per uolontà o per errore fatto torto giudicio, non dirò che quella sia sentenza ne giusta, ne diritta.* Che *douendosi dar le sentenze per dichiarare il uero, ogni uolta, che elle questo effetto non fanno, non ueggo perche elle appellarsi debbiano sentenze.* Anzi *chi non seruato l'ordine hauesse data diritta sentenza, quantunque giusto fosse stato quel giudicio, non per cio di lui si douerebbe dire se non che egli fosse stato ingiusto.* Et *questo dico io non per altro, se non per parlar contra questa abomineuole parola:* Che *tutti i detti, & tutti i fatti de'* Prencipi

Legge.

Sentēze giuste & ingiuste.

Giudice ingiusto in sentēza giusta.

cipi per buoni debbiano essere approuati. Che se uogliamo uedere quanto gli huomini in questa parte si ingannino, habbiamo da pensare, che i padri nostri hebbero in quella riuerenza, & quel rispetto portarono a Prencipi *loro, che noi facciamo a nostri:* Et *che il medesimo fecero i nostri auoli, & di mano in mano i nostri maggiori.* Et *pur de'* Principi *antichi, che uiuendo da ogniuno erano lodati, si biasimano molte delle opere loro. Donde è ciò? uogliam noi forse dire, che quelle infin che uissero fosser buone? & che morti essi diuentassero cattiue?* Non *gia;* Ma *la morte de'* Principi *scioglie le lingue, lequali mentre che essi uiuono, stanno legate.* Perche *si uede quanto sia danneuole quella opinione, che la uolontà de'* Principi *faccia legge, & l'error faccia equità, dapoi che la morte ha da dannar quel la legge per ordinatione ingiusta, & quella equità per iniquità.* Et *se la morte (come ho detto) scioglie le lingue, non mi so imaginar perche la loro uita ci habbia da chiuder gli occhi dello intelletto in modo, che non habbiamo da conoscere il uero.* Et *conoscendolo, non so perche, & ragione, & amor di uerità non ci debbiano prima che morte tagliar quel nodo, che le lingue ci tiene impedite* Et *cio dico tanto maggiormente, quanto il giudicio di noi si ha da far molte uolte non tanto da gli huomini, che hora ci uiuono, quanto da quelli, che uerranno dietro a noi.* Et *io sono sicuro che* Principe *alcuno (per grande che egli si sia) non abbaglierà la uista della posterità in maniera, che se io huomo priuato hauerò cosa alcuna ben detta, ella non debbia es=*

Prencipi dopo morte biasimati.

ser per buona approuata. Et se essi ne haueranno dette, o fatte di ree, per ree non habbiano ad esser conosciute. In questa guisa adunque dico io douersi poter fare, Che nelle operationi de' grandi quando altri aggrauato se ne tiene, posposta la auttorità della grandezza, & la qualità delle persone, si dee con la ragione misurare, quali siano quegli atti, de' quali altri si duole: Et quando il Principe sia legittimamente proceduto, correggere si uuole chi se ne lamenta, & farlo rauuedere del suo fallo. Se ueramente il Principe ha disauuedutamente alcuna cosa operata, potendosi per alcuno mezo illuminar la mente di lui, questo mi par che principalmente si dourebbe fare. Et quando egli si uolesse pur nelle sue tenebre rimanere, non picciolo ristoro dourebbe essere all'offeso, che il mondo fosse chiaro della uerità, massimamente nelle cose dell'honore. Del quale mi par che dir si possa, che egli piu consista nella uniuersale opinione, che in alcuna particolar dichiaratione. Et tanto sia detto del parer mio in generale di quello, che il Signor Cesare mi ha richiesto in particulare: Et se forse il mio paresse troppo libero parlare; Io direi che egli non è in parte alcuna troppo libero; percioche io mi credo di uiuer sotto legittimo Prencipe; & legittimo Principe istimo esser quello, sotto ilquale ogni huomo puo sentir cio che la ragione gli ditta, & dir quello, che egli di ragion sente.

L'honor in che consista.

Prencipe legittimo.

RISPOSTA

RISPOSTA OTTAVA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

SOPRA i cartelli, che mandati mi hauete, io hò da dire Sig. Illustrißimo, che (per opinione mia) alle parole di carico dette in presenza si conuien fare la risposta in presenza: & non aspettar di farla in maniera, che chi ha dato altrui commodità d'incontanente risentirsi, non si possa egli incontanente risentire. Et si come ad una superchiaria è lecito rispondere con una altra soperchiaria: Et come a parole dette lontano dallo altrui cospetto, lontano dall'altrui cospetto è lecito rispondere: Et come alle cose scritte si puo rispondere in iscrittura; così alle cose dette in presenza, in presenza si dee far la risposta, saluo se sospetto di soperchiaria, o rispetto di gran persona non ci interuiene. Benche anche di questo rispetto io non sia di opinione, che egli si habbia ad usare. Percioche se altrui è permesso dauanti alcun Principe di dare a me imputatione di alcuna infamia, non so perche non mi debbia esser piu comportato a me di ripulsarla, che a colui di darlami. Ma pur (come che sia) in questi due casi si tiene, che altri non sia obligato a rispondér di presente. Or se il caso dello Albarano in alcuno di questi due casi è compreso, la sua prima mentita senza alcun dubbio è legittimamente stata data; legittimamente dico, lasciando da parte quelle pruoue, che dice l'aduersario suo, ch'egli ha di hauer detto il uero. Quando ueramente ella non fosse contenuta ne' casi, che detti ho, io

Caso di mentite.
Risentimento.

Rispetto di Prencipi.

direi che ella fosse poco legittima: & per tale doue-rebbe ella essere stimata, se l'aduersario suo nella risposta si fosse saputo tenere fra i termini suoi: ma egli col poco aueduto risponder suo, uiene in certo modo ad hauergliele approuata. Et io sopra la risposta di colui ho formata la replica, secondo che ho potuto, non hauendo altra informatione che i semplici cartelli. Ne informatione potrei io hauere intera in questa materia, senza parlare con l'istesso Albarano. Et quando io da lui fossi potuto essere informato, haurei forse poste delle cose, che ho lasciate, & lasciate di quelle, che ui ho poste. Et in somma di questa mia risposta non so promettermi sicurezza niuna: Ne uorrei che ella, per non intendere io piu auanti, desse cosi le arme al nimico da riuoltarle contra di noi, come istimo che egli ce le habbia date a noi contra di se. Quale ella mi è uenuta fatta, tale la mando. Ne dirò altro, se non che per non essere stato ben resoluto delle dubitationi, che mi sono occorse, mi pare di hauerla fatta sognando.

CARTELLO.

Io ui scrissi il primo di Maggio, & diediui una mentita sopra quelle parole uostre, che quello, che io diceua non era ben detto. Et uoi in risposta fate una lunga scrittura con molte mentite, quasi come non la prima, ma le molte debbiano ualere. Et io nella prima mia mentita pure insistendo, ui aggiungo che mentite ancora, dicendo che in quelle parole diceste il uero.

Multiplication di mentite.

Alle uostre mentite ueramente rispondo in generale, che a uoi non è lecito di proporre parole per me:

& poi

& poi dar mentita sopra di quelle, che dandosi la mentita per risposta, ella non dee uscire auanti che altri parli. perche io ho così da stimarle per nulle, come uoi hauete da riconoscer la mia per legittima: & per tanto legittima, che alcuna mentita uostra a me non dee piu poter pregiudicare. Mentita prima che altri parli.

Et in particular ui dico, che della intention mia, & dell'animo mio ad altro huomo che à me non si ha da dar fede. Et percio della mia intentione io non posso esser mentito. Là onde uoi hauete mentito che io mentirò uolendo dir, che io lasciaßi di darui mentita per esser in presēza del capitano Antonio, & di quelli, che erano presenti: che altri che io solo non puo render testimonianza, qual fosse quel rispetto, che mi ritenesse da farlo. Querela sopra la altrui intentione.

Appresso sopra quello, che dite ch'io mento, se dico che non me ne ricordi, ui dico che mentite: ne uoi ma io debbo poter render ragion della memoria mia, contra laquale, & contra la intention mia hauerei caro di ueder testimonij, che potessero, o sapessero, o uolessero testimoniare.

Et là doue uoi dite, che usai maggiori straboccamenti, & mali costumi, ui rispondo, che mentite.

A quello ancor, che dite nel fine del cartel uostro, che io sono il mentito, il mal parlante, et il male accostumato, ui rispondo che mentite, & mentite, & mentite, et di queste & di tutte le altre cose delle quali ui ho dato mentite, ui dico che tante uolte hauete mentito, mentite et mentirete, quante le hauete dette, le dite, et le direte.

Or uedete se so dare anch'io delle mentite: & mi=

furate le mie con le uostre, quali siano piu di numero, & di piu peso.

Ma percioche mostrate di hauer la prima mia mentita per nulla, per non la hauere io data allhora in presenza, ui dico che oltra che conuenienti rispetti mi ritennero, in iscrittura si possono dare mentite delle cose dette in presenza; ne uoglio altra testimonianza, che quella di uoi medesimo, che nel cartello uostro cercate di darmi mentita delle parole, lequali dite che io dissi allhora, & che uoi allhora mi rispondeste senza mentita. Si che con la testimonianza di uoi medesimo uenite ad essere il ben mentito: & col uostro esempio multiplicatamente mentito.

RISPOSTA NONA.

AL SIGNOR DVCA DI SAVOIA.

... di querela di molti capi.

VOI m'hauete commesso S. Illustriss. che io debbia uedere i punti delle differenze, che sono fra Mons. di Bellaguardia, & Mons. di Scros, & che sopra quelli io ui debbia dire il parer mio, con intentione di uoler metter fine alle lor querele. Laquale impresa io ho tolta uolentieri, non tanto perche io mi conosca atto a poterui sodisfare, quanto percioche io desidero di seruirui, & ho caro di essere istrumento ad una cosi Christiana operatione.

Nella lettera adunque di Monsig. di Bellaguardia si contengono articoli XXI. De' quali Mons. di Scros par che di XI. si tenga offeso, che di tanti fa mentione nel

nel suo cartello. Di questi soli adunque tratterò, lasciãdo gli altri da parte; poi che da loro querela nõ ne risulta.

Nel quarto articolo della lettera gia detta si dice fra l'altre cose, che Mons. di Scros ha contrariato alla fortificatione di questo castello.

A questo risponde Mons. di Scros nel cartel suo.

Et Mons. di Bellaguardia nella giustificatione sua dice, che per quelli Signori, i quali erano appresso Mons. il Prencipe nostro figliuolo, & per lettere di Mons. di Scros si pruoua, che egli gli è stato contrario. Ma percioche puo essere stato contrario a lui, & non alla fortificatione del castello si uorrebbe ueder proua piu particolare per giustificare questo articolo.

Il quinto articolo è, che se quelli della terra haueuano rissa co' soldati del castello, ancor che fossero cinquanta, o cento, contra uno, o due, o tre, che Mons. di Scros prendeua la parte contra i soldati.

Di questa cosa Mons. di Scros si tiene offeso.

Et Mons. di Bellaguardia nella giustificatione dice, che Mons. di Scros fauorì uno contra tre, & che gli condusse a far pace. Il che è molto diuerso dal fauorire cinquanta, o cento contra uno, due, o tre. Et per tanto io ne uorrei altra giustificatione.

Nel settimo articolo si cõtiene che Mons. di Boglì mãdò a parlare a Mon. di Bellaguardia perche fossero amici insieme, et insieme si aggrãdissero. Et Mons. di Scros di questo si risente in caso che Mons. di Bellaguardia dica, che si uolesse aggrandire per uia non honesta.

Ma Mons. di Bellaguardia questo non dice, anzi si ri

porta ad una lettera. Perche non dicendo se non quanto nella lettera si contiene in questo articolo non ci rimane nè ingiuria, nè carico. Et la querela di questo cessa.

Per l'undecimo articolo si dice che Mons. di Scros ha consigliato il Castellano di Interualle di rispondere molto male al suo Prencipe.

Di questo si risente Monsignor di Scros.

Et Mons. di Bellaguardia sopra questo dice, che le giustificationi sono prese; Et che egli a quelle si rimette & al riporto di chi portò le lettere. Di che si douerebbono ueder queste giustificationi, & intendere questi riporti, come egli dice.

Nel terzodecimo articolo Mons. di Bellaguardia dice che Mons. di Scros gli ha detto, che Mons. di Marnò era colpa di quanto egli ha patito.

Questo nega Mons. di Scros nel suo cartello.

Et nella giustificatione Mons. di Bellaguardia fa mentione di certe querele de gli huomini della terra, & di una lettera di Mons. di Granuela: Et non nomina Mons. di Scros; perche io non ueggo come si pruoui, che egli habbia quelle parole dette: Et per tanto uorrei esserne meglio giustificato.

Mons. di Bellaguardia nell'articolo x v. dice, che molti della terra gli hanno detto male di Mons. di Bogli, & di Scros, ma che non uogliono essere scoperti. Mons. di Scros risponde nel cartel suo, che niuno huomo da bene gliene ha detto male in cosa, che tocchi l'honore.

Mons. di Bellaguardia non afferma che siano ne da bene, ne altro, rimettendosi al dir di coloro. La onde

questo articolo puo passare senza molta contesa.

Mons. di Bellaguardia dice nella lettera allo articolo diciottesimo, et conferma nella giustificatione, Mons. di Bogli essere stato a un certo tempo Imperiale, & hauere hauuto prouision da Cesare.

Mons. di Scros di questo prende querela.

A Mons. di Bellaguardia par che si conuenga produrre la pruoua del suo detto.

Nell'articolo uentesimo Mons. di Bellaguardia dice, che egli non ha commesso crimen læsæ maiestatis.

Mons. di Scros risponde risentendosi se dice per loro, che essi habbiano mai fatto mancamento allo Imperadore, o habbiano commesso crimen læsæ maiestatis. Et Mons. di Bellaguardia soggiunge nella sua giustificatione, che esso Mons. di Scros se ne puo ricordare.

Sopra questo dico, che io posso intendere di due cose: l'una è la prouisione, che dice Mons. di Bellaguardia che ha hauuto Mons. di Bogli dallo Imperadore. Il che prouandosi, & hauendo esso dapoi seruito il Re senza hauere hauuto licenza, sarebbe chiaro il mancamento. L'altra è la contumacia, nella quale questi fratelli sono stati un tempo uerso di suo Signore Illustrissimo, laquale se si debbia chiamare crimen læsæ maiestatis, o altramente, io lascierò interpretarlo a uoi.

L'ultimo articolo è, che Mons. di Bellaguardia dice, che il Signor Marchese fauorirà piu i giusti senza macchia, che gli altri.

Et Mons. di Scros si risente, uolendo Mons. di Bellaguardia dar loro imputatione, che habbiano macchia.

Mons. di Bellaguardia nella giustificatione non tocca questa parte. Et io intorno a cio quanto all'essere o nõ esser macchiato, mi risoluo che se si mostra che Mõs. di Bogli habbia commesso mancamento (come è detto di sopra della prouisione) uerso lo Imperadore, egli senza dubbio alcuno rimane macchiato. Se questo ueramente si dice per la gia detta cotumacia uerso di uoi Signor loro, à uoi lascierò medesimamente interpretar, se incorse ro in macchia: se furono restituiti & se dopo la restitutione il nome di macchiati loro si conuenga.

Et per determinar questi due ultimi articoli si uorrebbe sapere quello, che Mons. di Bellaguardia habbia inteso di dire per quelle parole.

De' noue articoli proposti (come uoi Signor Eccellentißimo hauete potuto uedere) due se ne possono lasciar da parte, come quelli, iquali necessariamente non contestano querela: et sette da dichiarar ne rimangono. Alla dichiaratione de' quali se uorremo uenire per auuentura alla pace, che si desidera, non si potrà peruenire. La onde senza andar piu rinouando le ferite, meglio sarà uedere di consolidarle. Il S. Marchese propose i passati giorni alcune parole di sodisfattione. Et dopo il consiglio suo, io non sarei si presuntuoso, che ardißi di proporre partiti nuoui, se delle altre cose non fossero passate dapoi. Benche ne con tutto questo intẽdo io di proporre nuouo partito, ma di producerne uno, ilquale par che da Mons. di Bellaguardia sia stato proposto: Et è di tal maniera. Esso Mons. di Bellaguardia nel processo formato contra il Capitano Cesare di Albenga dice, che

Forma di pace.

Mons.

Mons. di Scros è fedelißimo ſuddito uoſtro, e dello Imperadore. Hor a me parrebbe, che dapoi che la querela è nata da una lettera, con una altra lettera ui ſi doueſſe metter fine, ſcriuendo Mons. di Bellaguardia al S. Marcheſe le medeſime parole, che egli ha dette nel proceſſo: che hauendole gia in publici atti fatte regiſtrare, non mi par che debbia far difficultà di dirle anche in una lettera. Et Mons. di Scros hauendo la ſodisfattione di quello, che piu importa, ſi douerà contentare ſenza andar cercando tante particolarità. Vero è che per far la pace come ſi dee, eſſendo per quella lettera offeſo anche Mons. di Bogli, quelle parole ſi douerebbono ſcriuere di amendue. Et ogni uolta che queſta opinione mia ſodisfaccia a uoi Signore; & che ui piaccia di interporre la auttorità uoſtra fra queſti due caualieri uoſtri ſoggetti, io mi aßicuro che il S. Marcheſe cōdeſcēderà a prēder fatica di confortargli alla pace, come quegli, ilquale io ſo che abhorriſce le querele, & gli abbattimenti.

Et cio con ogni riuerenza ſia detto per me in queſta materia, qual ſia la mia opinione, laquale ho ſempre da ſottomettere al giudicio della ſentenza uoſtra, et della uoſtra auttorità.

RISPOSTA DECIMA.

AL S. DVCA DI SAVOIA.

HAVENDO *uoi Signor Eccellentis. uoluto intendere il parer mio nelle querele di Mons. di Bellaguardia, & di Mons. di Scros, Io ho ſentito che non mancano di quelli, iquali cercano di leuar la fede alle* Del medeſimo.

mie parole, con dir che io sono piu amico dell'una parte che dell'altra. Alla qual cosa quando io haueßi hauuto rispetto, mal hauerei sodisfatto al debito mio, se domandato a dir la mia opinione, io haueßi risposto non secondo la mia opinione, ma secondo la mia affettione. Perche rispondendo a chi mi danna dico, che io sono piu amico alla uerità, che a persona che sia: & che quando io sono ricercato a dir parere, io esamino le cause, & non le persone. Et accioche ogn'uno possa giudicare se il parlar mio sia stato per partialità, o pur per diritto giudicio, in questa scrittura ho uoluto far manifesto quello, che io sento in questo negotio. Mons. di Scros ha supplicato per determinatione fra Mons. di Bellaguardia, & lui: quale debbia essere l'attore, & quale il reo. Et mene proposto, che habbiate da commettere, che le loro differenze siano ciuilmente conosciute. Et la opinione mia è stata & è, che non si debbia in alcun modo fare una tal determinatione. Et a questo mi muouo io per molte ragioni. Et prima dico che essendo passati gia tra loro piu cartelli, & trouandosi essere entrati nella uia delle arme tanto auanti, che par quasi che non rimanga a mandare se non i campi, il uolere hora fargli tornare in dietro è cosa fuor di ogni stilo, & di ogni consuetudine di cauallcria. Et nelle materie delle arme non si dee procedere contra lo stilo delle arme, douendo quelle secondo le loro consuetudini esser giudicate. Et questo dico tanto maggiormente, quanto (secondo che dirò appresso) tra loro ui sono differenze, che ciuilmente non si possono determinare. A questo mi si risponde, che

Officio di chi ha da dare pareri.

Stilo di arme.

quello, che io chiamo stilo, & consuetudine, è abuso, & corruttela; & che per tanto non si dee seruare. Et qui dico io, che se mi si dirà che il Duello tutto sia abuso, & corruttela, io risponderò che egli è il uero, & ui supplicherò, che potendo leuarlo del tutto, lo habbiate a leuare. Ma da poi che questo non è nelle uostre mani: & che a uoi non si appartiene il fare una nuoua legge uniuersale, & che uniuersale è la legge dell'honore, per lo quale i caualieri corrono a' Duelli, douendosi trattar materia di Duello, uoi Signore o douete uolere non ue ne impacciare, o trattar uolendola, trattarla con lo usato stilo, & con le usate consuetudini. Par che si dica ancora che ne' cartelli passati fra que' caualieri non si è fatta ancora mentione di arme, & che per tanto non sono entrati nella uia cauallaresca. Là onde io rispondo, che fra caualieri si tiene che le mentite oblighino alla pruoua dello steccato: & fra loro si usa che dalla proposta dell'uno, & dalla mentita dell'altro si contesti la querela, o uogliamo dir la lite; & che ella si contesti fuor di giudicio & che fuor di giudicio si disputi la causa; & che ella si disputi affigendo le scritture ne' luoghi publici, & tra loro si fanno talhora delle eccettioni di non uoler comparire in giudicio se prima le passate querele non sono giustificate. Queste cose sono passate tutte fra que' caualieri, & sono tutte cauallaresche, & tutte lontane dal proceder ciuile. Di che chiaramente si mostra, che non solamente sono entrati nella uia delle armi, ma che anche bene auanti ui sono entrati. Ne è necessario fare mentione di arme ne' cartelli; Anzi a non la fare ha-

Legge di honore uniuersale.

Giudicio cauallaresco & ciuile.

Proporre arme.

no fatto prudentemente: che pretendendo l'uno, & l'altro di essere reo, chi di loro hauesse parlato di arme, alla elettione di quelle si sarebbe potuto pregiudicare. Quante scritture (Signore Eccellentissimo) sono passate infino ad hora intorno a queste querele, tanti atti sono fatti nel giudicio cauallaresco che chi le uolesse indirizzar nel ciuile, non ne sarebbe fatto ancora niuno. La lettera scritta da Mons. di Bella guardia fu il libello: Il primo cartello fu la risposta: Il secondo, il terzo, & il quarto sono stati repliche: Il quinto è stato eccettione: Se nascerà sentenza chi sia attore, & chi reo, o altre sopra altre difficultà, quelle saranno interlocutorie; Le patenti de' campi saranno le citationi a concludere cō termine nella causa: Il Signor del campo sarà il giudice; Lo steccato il tribunale; Le armi gli strumenti, & i testimonij: Et la patente, che farà il Signore, sarà la sentenza. Hor quanto siano entrati nella uia cauallaresca, & quanto rimanga loro ancora da andare, senza che io ne dica altro, ad ogniuno è ageuole il giudicare.

Et piu auanti passando dico, che se si uoleua in questa materia far dichiaratione alcuna, ella si doueua fare incontanente dopo il primo cartello: ma dapoi che se ne sono lasciati passare, due, & tre, & quattro, & cinque si uiene ad hauere a quelli per un certo modo acconsentito. La onde par che piu non si conuenga riuocargli dalla uia cominciata.

Appresso hauendo lo Imperadore commessa questa causa al Marchese, & hauendogliele anche uoi Signor

rimessa

rimessa per lo Maliscalco uostro, le cose passate si posso no dire essere passate per ordine dello Imp. & uostro. Perche nõ par che si richieda che le debbiate riuocare. Et hauendo il S. Marchese conceduto questo abbattimen to, con una dichiaratione di rimettergli al ciuile, si uerrebbe a condannar lui, che hauesse conceduta cosa, che non fosse stata da concedere. Et se Mons. di Scros con sua buona licenza è uenuto, come buon soggetto al tribunal uostro, perche habbiate a decidere sopra la differenza dello attore, & del reo, non douete in un tratto prendendo altro camino far torto a lui, & carico al Signor Marchese.

Ne uoglio tacere, che in uno articolo di queste querele si dà imputatione a Mons. di Bogli, che hauendo egli prouisione dallo Imp. habbia commesso mancamẽto: & questa è cosa, che la inquisitione ne appartiene allo Imperadore. Et hauendola esso commessa al Marchese, & hauendone egli conceduto Duello: non mi par che a uoi si richiegga di farne nuoua determinatione.

Si che per queste ragioni, quando ancora si uedesse, che le cose tutte si potessero prouar ciuilmente, a me par che la ragion non uoglia, che ui si metta mano per darui qui nuoua ordinatione.

Ma che dirò che le querele sono tali, che ui sono di quelle cose, delle quali non si uede che per uia ciuile se ne possa uenire alla pruoua? Et per dire alcuna cosa di tutti que' noue capitoli, da' quali pare che querela risulti, sopra quelli sommariamente discorrendo, dirò sopra ciascuno di essi il parer mio.

Il quarto, & l'undecimo mostrano che ciuilmente o prouare, o riprouare si possano.

Il settimo, & il quintodecimo sono conditionati: & non si uerificando le conditioni, batt'aglia non ricercano.

Il Ventesimo, & il uentesimo primo hanno bisogno che Mons. di Bellaguardia gli dichiari: & poi si potrà determinare se hanno di bisogno di Duello. Certo è, che i capi sono grauissimi, & senza dubbio alcuno sono indirizzati alla infamia di que' due fratelli.

Il quinto è, che hauendo scritto Mons. di Bellaguardia, che Mons. di Scros fauoriua i cinquanta, & i cento contra uno, & contra due, uolendo appresso giustificarsi allega che Mons. di Scros fauorì uno contra tre; perche io penso che egli non habbia pruoua ciuile.

Il terzo decimo è che, Mons. di Bellaguardia dice che Mons. di Scros gli ha detto, che Mons. di Marnò era colpa di quanto egli ha patito. Questo non credo che si possa prouare, se non per la bocca di Mons. di Scros: Et esso lo nega. Si che a fargliele confessare è necessaria la spada.

Il diciottesimo è quello, del quale ho detto che l'inquisitione allo Imperadore s'appartiene, alquale non poca consideratione si conuiene.

Voi intendete Signor Illustrissimo & in generale, & in particolare qual sia la mia opinione. Alla quale uoglio aggiungere, che se bene articoli ui sono, che abbattimento ancora non richieggono, questo non fa nulla, che tanto è, che uno richiegga pruoua d'arme, quanto La querela fu semplice. *tutti. Percioche ogni uolta che que' caualieri si condu=*

ceranno

ceranno in campo, non haueranno da combattere, se non per la diffinitione di una sola querela.

Ne uoglio passar con silentio, che per ferma conclusione di caualleria si tiene, che il suddito in quistion di honore non è tenuto ad obedire il suo Signore. Et per tanto in casi tali i Prencipi hanno da guardarsi da procedere con ordinationi, & con comandamenti: percioche necessaria cosa è, che da quelli ne risultino de' disordini che obedendo i caualieri rimangono con uergogna: & non obedendo si fanno contumaci. Et in questo caso se da uoi si farà ordinatione, che prema l'honore di alcuno di que' caualieri, io tengo per fermo, che non obediranno. Et dico non obediranno, che come l'uno disobedisce, l'altro per obligo di honore è tenuto à disobedire seguitando la querela, & non il comandamento. Di che ne seguirà, che facendosi ordinatione con intentione di metter fine alle loro querele, da uoi si uerranno à perdere due seruidori facendogli contumaci, & disobedienti ne perciò si metterà tranquillità fra loro; anzi per auentura si darà cagione a maggiori scandoli. Quando il suddito non dee obedire al Signore. Officio de Signori.

Dalle cose di sopra dette mi risoluo in conclusione, la opinion mia essere per ordine di caualleria, per rispetto del Signor Marchese, per riuerentia di sua M. per la qualità delle querele, & per seruigio uostro, che debbiate lasciar passare le differenze di quei caualieri per quel camino che elle hāno gia cominciato à prēdere

Et tanto riuerentemente mi è occorso di dire per uia di parere a uoi S. Illustriss. supplicandoui che uogliate degnar di accettare il tutto in buona parte; che io non

ho potuto lasciar di prendere in mano la penna, si perche si conosca se il parer mio è per ragione, o per affettione, si ancora per hauere io in ogni occorenza da render ragione del mio parere.

AL S. COMENDADOR FIGVEROA

Ambasciador dello Imperadore in Genoua.

Caso di mentite, & di proposta di arme.

Essendo io stato dal S. Marchese, donde io tornai hiersera, ho trouata S. mio la lettera uostra insieme col cartello, ilquale mandato mi hauete. Et gia Mons. *Incono:no me ne haueà parlato; ma essendosi poi subitamente partito per andare a* Piacenza, *non potè mandarmelo.* Hor *al cartello uenendo dico, che per mio parere in quello sono di molti errori:* Che *prima la mentita è data senza specificar le parole, sopra lequali ella uien data: & le mentite tali non obligano altrui a pruoua, ne à risposta: anzi il piu delle uolte si possono ritorcere contra colui, che le ha date, di maniera, che egli ne rimane mentito.*

Specificatione di querela.

Appresso il S. Francesco *dice, che l'Alferez ha dette parole, per lequali pensa di pregiudicare all'honor suo. Laqual cosa come egli si sia potuto assicurare di dire io non lo intendo; che del mio pensare, & della mia intentione alcun non ne puo far fede, se non io.* Et per *tanto a chi parla del mio pensiero, io posso sicuramente rispondergli con mentita.*

Querela sopra l'altrui pensiero.

Poi dicendo che quelle parole sono cosi brutte, che da altro che da lui non si aspettauano, uiene a dire, che

non ci è persona piu pronta a dir male di lui: si che egli si sottomette ad una troppo chiara mentita.

Nel fine si offerisce alla diffinitione della querela, con la persona sua: ilche uuol dire per la uia delle arme, Propor di arme. *Et per gli ordini de gli abbattimenti all'attore tocca di eleggere la uia della pruoua, o uoglia la ciuile, o quella del Duello. Et come l'attore ha eletta la uia delle arme, al reo rimane la elettione di quelle, Et in questo cartello proponendosi la uia delle arme, all'Alferez ne dee toccar la elettione.*

Et ultimamente si dice che l'Alferez ha mentito di quello, che egli ha detto di lui; ne dice che cosa, ne doue, ne quando: perche uiene a significare, che di tutto quello, che in alcun tempo, o in alcun luogo egli ha detto di lui, o bene, o male, che egli habbia detto, ne menti. Et sopra questa mentita sua generalißima si puo accommodare una molto autentica mentita.

Queste cose hauendo io tutte per ferme conclusioni ho fatto un cartello della maniera che uederete. Et se non ne sarete cosi ben seruito come è il uostro disiderio accettate per giunta l'animo, che ho di seruirui. Tanto dirò bene io, che con questo cartello mi aßicuro di conseruare, & di difendere l'amico uostro, che a qualhora si habbia da uenire alle arme, la elettion ne sarà sua senza mettere in dubbio punto del suo honore.

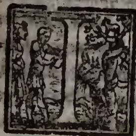
CARTELLO.

Signor Francesco di Torres. Io ho uisto un cartello uostro nel qual cercate di darmi mentite sopra parole, lequali uoi non specificate: & pertanto io non mi pos-

so risoluere della risposta. Ma percioche nel medesimo cartello si dice che io in quelle penso di pregiudicare al uostro honore, ui rispondo, che & uoi ne mentite, & ogni altro che lo dica se ne mente: che quando io parlo penso di render testimonianza alla uerità, et non di pregiudicare altrui: & del mio pensiero a me, & non ad altrui si appartiene di farne fede. Et percioche dite che quelle parole sono si brutte, che da altra persona che da me non si aspettaua, dandomi in questo modo biasimo di estrema maledicenza, ui dico che mentite. Appresso doue dite, che io mento di quello, che ho detto di uoi, senza esprimerne, che cosa, ne doue, ne quando. Vi rispondo che io ho alcuna uolta parlato honoratamente di uoi; Et se uolete che quelle cose non sieno uere, lascierò il pensiero a uoi: Io parlaua cosi pensando di dire il uero: Ma ui aggiungo bene sopra questa uostra cosi general mentita che uoi mẽtite. Et di queste cose delle quali con mentite ui ho risposto ui dico, che uoi hauete mentito, mentite, & mentirete tante uolte, quante le hauete dette, le dite, & le direte. Hora intorno a queste mie mentite, per essere elle sopra parole espresse, et per conseguente legittime, & ispetiali, ui poterete risoluere del modo da prouar le parole uostre, che io non mancherò di risponderui. Et quando a queste hauerete sodisfatto; se dichiararete la querela uostra, & mi chiamerete (percioche hauendo uoi proposto Duello, a me si appartiene di eleggere le arme) io ui risponderò; se di ragione sarà conueniente.

LIBRO SECONDO DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

RISPOSTA PRIMA.



L Signor Cesare Fregoso a due di Gennaio del M D X X X V I I. scriue al Signor Cagnino Gonzaga il cartello che segue.

Signor Cagnino quante uolte hauete detto, o fatto dire, scritto, o fatto scriuere in pregiudicio dell'honor mio, altrettante hauete mentito per la gola: & denegando similmente mentite. ne dirò uillanie in lettere, parendomi che tale officio conuenga piu ad huom maligno, inuidioso, & uile, che a caualiero; riseruandomi, se da uoi non mancherà, a parlar con l'arme in mano.

Il S. Cagnino a X X V. del medesimo mese gli risponde nella forma seguente. S. Cesare. Al primo capo del uostro cartello non intendo per hora far risposta, giudicando non esser necessario: ma per offerirmi uoi nel secondo capo parlar meco con l'arme in mano. Io

molto uolentieri da uoi inuitato accetto parlar con uoi con l'arme in mano.

Il S. Cesare per lungo tẽpo non risponde. Et nascendo dubitatione per questi cartelli qual de' due caualieri uenga ad essere attore, & quale reo, Il S. Cagnino sopra quelli ricerca il parere di molti SS. d'Italia: iquali in una conforme sentenza si risoluono, che il S. Cesare sia tenuto à richiedere il S. Cagnino a Duello. *Et che al S. Cagnino la elettione delle arme si appartenga.* Dapoi *il S. Cesare l'ultimo d'*Aprile *del* M D X X X I X. *publica una sua scrittura sotto nome di manifesto: & con quella insieme una lettera patẽte del* Re *Christianissimo, ilquale facendo fondamento sopra parole del S. Cesare, che ha detto hauer testimonij, che il S. Cagnino ha detto mal di lui; & sopra una lettera pur appresentatagli da esso S. Cesare per lettera del S. Cagnino, dichiara che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di caualiero; & che il S. Cagnino è stato di ragion mentito: & che a lui tocca il douersi risentire.* Et *publica ancora una lettera del S.* Mar*chese del* Vasto: *nella quale si dice, che hauendo il S. Cesare scrittura autentica, che il S. Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito.*

Dopo *la opinione di un* Re, *& di tanti* Prencipi *essendo io domandato a dir la mia opinione di quello, che io sento in questa materia, uolendone io parlare, la mia potrebbe parere opera presontuosa. Il che confesso io che cosi sarebbe quando l'opinione del* Re, *& di que'* Prencipi *apparissero conformi.* Ma *essendo i lor pareri diuersi, non mi par che mi debbia esser disdetto*

il dire

il dire per qual cagione a qual delle due opinioni l'animo mio si inchini: Essendo massimamente le auttorità così diuise, che se dall'un canto ui è piu eccelsa dignità; dall'altro ui si uede il numero molto maggiore.

Venendo *adunque al caso proposto dico, che fra i dubbij, che intorno a quello possono nascere, quello mi par principalmente che sia da considerare, se per li cartelli, et altre scritture fin quà passate sia contestata querela, alla quale abbattimento si conuenga.* Di che *io sono del tutto risoluto non solamente non ci essere querela, che meriti diffinitione d'arme, anzi che querela infino ad hora non ci apparisce niuna. Che primieramente dicendo il S. Cesare che il S. Cagnino ha mentito quante uolte ha detto, o scritto, o fatto dire, o scriuer in pregiudicio dell'honor suo, non perciò esprime cosa, sopra laqual egli intende di dargli mentita: ne afferma ch'egli habbia alcuna cosa ne detta, ne scritta.* Donde *non si potendo intendere di che egli di risentirsi intenda, meno si puo dire che legittimo sia il suo risentimento. Poscia dicendo che denegando il S. Cagnino mente, & non dichiarando, qual cosa denegando menta, da queste cose piu che dalle prime non se ne trahe conclusione ueruna.* Et *ultimamente col dir che si riserua parlar con l'arme in mano, ne sponendo così, di che egli parlare intenda, non ueggo che per tali parole si formi querela.* Et *la cagion della battaglia si ha da esprimere auanti che a quella si uenga.* Et *non ha caualiero da conduruisi per douer poi con le arme in mano la cagion sentire; che ella potrebbe esser tale, che abbattimento non le si richiede=*

Caso doue non è querela da combattere.

Specificatione di querela.

rebbe: o che se altri prima sentita la hauesse, non si sarebbe condutto in isteccato, potendosi per altra uia la querela acquetare, o determinare. Ne perche il S. Cagnino accetti di douer parlar con lui con le arme in mano, si dee dir per cio che querela alcuna se ne formi; che egli non esprime cosa alcuna piu che si faccia il S. Cesare. Ne quel suo accettar battaglia altronde procede, se non accioche non si paia che egli schifi di conducersi col S. Cesare in pruoua di arme. Il che non dee bastare a far che due caualieri debbiano alle arme correre. Perche io torno a dire, che querela infino ad hor non ci apparisce: & per conseguente non ueggo, che per le cose infino ad hor passate si induca abbattimento.

Ma percioche pure in questi cartelli, & nelle altre scritture si parla di mentite, & di arme, & di cose a Duello appartinenti, Io non mancherò di dire & sopra queste mentite, & sopra queste arme quello, che io ne sento, quasi presupponendo che a Duello si habbia a uenire, dapoi che a cosi douer fare sono ricercato.

Il mentito è attore.

Per la parte adunque del S. Cesare si puo dire, che essendo gia confermato stilo fra caualieri, che quale è mentito colui si intenda essere attore, hauendo il S. Cesare dato mentite al S. Cagnino, dubbio non è che al S. Cagnino, come a mentito, non si conuenga domandare il S. Cesare a battaglia. Et tanto maggiormente, che uedendosi il S. Cagnino a quelle mentite non hauer risposto, per quel suo silentio par che egli quelle uenga a confermare per legittimamente date, poi che non ha hauuto che rispondere per iscaricarsi di quelle.

Appresso

Appresso dichiarandosi per la patente del Re, che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di caualiero, si uiene a dichiarare, che egli non ha da far piu auanti: che se a lui rimanesse cosa a fare, egli al debito di caualiero non hauerebbe sodisfatto. Et aggiungendosi che il S. Cagnino è stato di ragion mentito, non si ha da intendere altro, se non che, secondo lo stilo de' caualieri mentiti, egli debbia chiamare il S. Cesare a battaglia. Il che ancor piu chiaramente si uiene ad esprimer per quelle parole, che al S. Cagnino tocca il douersi risentire: Che quelle altro non significano se non che egli è l'attore. Et essendo questa determinatione del Re, & essi amendue caualieri dell'ordine di S. Michele, del quale il Re è capo, quella si può dire essere una autentica sentēza data dal loro giudice cōpetēte, dalla quale nō ui sia alcuna appellatione.

Poi conformandosi con quella sentenza la opinione dell'Eccellētißimo Marchese, Prencipe principale delle armi imperiali in Italia, non si uede sopra che si possa disputare, perche al S. Cesare non rimanga la elettione dell'arme, insieme con la persona del reo.

Tāto par che in fauor del S. Cesare si possa dire. et ancor che in prima uista cio possa altrui parere uerisimile, pur nondimeno a chi piu diligentemēte il tutto uorrà esaminare, douerrà manifestarsi la uerità essere in cōtrario: il che speriamo di douer incontanente far apparire.

Et prima è da sapere che per dispositione di leggi gli abbattimenti sono conceduti, & da' caualieri si debbono esercitare per giustificatione del uero: & per cagioni, che necessariamente cerchino giustificatione. Ne Institutione di Duello.

dee alcuno condurcersi in pruoua d'arme se nõ per graue & espressa querela. Et cercando il S. Cesare di dar mentita sopra parole non espresse; nõ opera nulla. Perciochè essendo la mentita propriamente repulsa di ingiuria; a uoler quella ributtare è necessario che la ingiuria apparisca, accioche la risposta non sia fatta sẽza che si sappia la proposta. Et dando egli quella mentita sopra quante uolte il S. Cagnino ha detto, o scritto, o fatto dire, o fatto scriuere in pregiudicio del suo honore, quella uiene a dar sopra parole generali. Et le mentite in tal modo date non obligano altrui ad alcuna risposta particolare. Che potendosi in diuerse maniere parlare in pregiudicio dell'altrui honore; & potendo altri di altrui hauer parlato diuerse cose; delle quali altre potrebbono esser uere, e altre false: & altre dette ad uno, et altre ad altro fine: et altre potẽdosi ciuilmẽte prouare, et altre nõ si potendo: et ad altre cõuenendosi pruoua d'arme, et ad altre no; è necessario che colui, ilqual risentirsi uuole, si risenta di cosa particolare, & espressa, accioche l'aduersario si possa risoluere, se egli uuol prẽder la pruoua di quella, et in qual modo di prẽderla gli si cõuẽga. E chi altramẽte fa, stando in su la generalità; non ha da aspettar risposta spetiale. Anzi chi cosi scriue, se uuol perseguire la querela, ha da tornar a scriuere, & da dichiarare quale sia quella cosa, sopra laquale egli intende di dar mentita, se non uuole che ella rimanga di niun ualore. Di che per queste ragioni io ho tal mentita per nulla, & di niuna forza da poter metter carico addosso al S. Cagnino.

Mentite generali.

Specificatione di querela.

Per una altra ragion ancora è nulla quella mentita.

Che a uoler aggrauar altrui con mentite è necessario ancora di affermar che egli habbia detta cosa, laquale dicendo egli habbia mentito. Il che non fa il S. Cesare; ma il parlar suo è tutto con conditione. Che il dire, Quante uolte hai detto mal di me, tante hai mentito, uiene a significar, se dieci uolte hai detto mal di me, dieci uolte hai mentito; se quattro, quattro; se nulla, nulla. Con lequali parole non concludendosi, ne affermandosi nulla, la mentita medesimamente nulla cosa afferma, & cosi necessariamente nulla uien a rimanere. Mentita conditionale.

Dopo la prima mentita generale, & conditionale ne seguita un'altra pur della medesma natura, Et denegando similmente mentite. Che il dir denegando, & non esprimendo che, fa il parlar generale. Et non uolendo dir denegando altro, che se denegate, o se denegherete, questo è parlar conditionale. Oltra che dando la mentita sopra quella negatiua, è fuori d'ogni ragione: che al S. Cesare tocca di prouare che il S. Cagnino habbia, & non al S. Cagnino che egli non habbia detto, o scritto mal di lui. Negando il S. Cagnino d'hauer detto, o scritto mal di lui non gli fa ingiuria. Et ingiuria non gli facendo non puo essere mentito. Che dandosi le mentite per repulsa di ingiuria, non obligano altrui a pruoua se in tal modo date non sono. anzi dandosi altramente diuentano ingiurie, & con nuoue mentite possono esser ributtate. Essendo adunque tali le mentite date dal S. Cesare; et nulla affermando, et a nulla restringendosi, et dalla propria lor natura partẽdosi, sono di niun ualore; et al S. Cagnino non possono mettere alcuna obligatione.

Mentita negandosi di hauer detto male.

Mentita da ritorcere.

Ne dee giouar al S. Cesare che il S. Cagnino a quelle mentite non habbia altramente risposto: che a quella generalità, & incertitudine di parole non si conueniua fare special ne certa risposta. Et se il S. Cesare la uoleua tale, doueua esporre, & dichiarar quello, sopra che intendeui di dar quelle mentite. Et se uoleua che il S. Cagnino alcuna cosa negasse, egli la doueua affermare. Et non hauendo il S. Cesare cosa ueruna affermata, il S. Cagnino non haueua che negare. Poi il S. Cagnino ha risposto quanto si conueniua, dicendo: Al primo capo per hora non intendo far risposta, giudicando non mi esser necessario: & disse per hora, come uolendo dire, quando uoi esprimerete, o affermarete cosa particolare, & io particolarmente ui darò risposta. Et ben disse giudicãdo nõ mi esser necessario; che nõ essendo quelle mentite legittimamente date, risposta non ui si richiedeua.

Propor di arme.

Questo è quanto intorno alla prima parte del cartello del S. Cesare mi occorre a douer dire. Et alla seconda uenendo, doue egli parla di parlar con le arme in mano, Io non saprei che altro dirmi, se non che a qualhora a Duello fra loro si douesse uenire, la elettion delle arme douerebbe essere del S. Cagnino: & che il S. Cagnino medesimamente hauerebbe a sostener persona di reo. Che non operando nulla quelle mentite: & parlando il S. Cesare di arme, & di uillanie, par che si obligi a douergli dir uillania con le arme in mano. Poi essendo due le uie del prouare, l'una ciuile, & l'altra delle arme, certo è che all'attor si richiede di elegger qual giudicio piu gli piace. Et chi elegge il giudicio è attore; & chi

chiama

chiama altrui in giudicio è attore. Et come altri elegge il giudicio delle arme, così all'aduersario suo tocca la elettion di quelle. Or qui il S. Cesare elegge il giudicio, qual piu gli piace: che di arme parlando, uiene ad eleggere il giudicio delle arme. Et quel giudicio eleggendo, chiama il S. Cagnino dal ciuile a quello de gli steccati. Et chiamando egli, al S. Cagnino si appartiene di rispondere. Et essendo il chiamar proprio dello attore, et il rispondere del reo, egli uiene a farsi attore, & il S. Cagnino a rimaner reo: & come reo dee aspettar di esser chiamato: Che il S. Cesare non solamente nel cartello mostra hauere intentione di uolergli dir uillania, ma nel suo manifesto ancora dice hauer da dire, et da combattere alcuna cosa di piu. Hauendo adunque egli da dire tante cose, et da cõbattere; ne sentendosi il S. Cagnino hauere da fare altro, che da udirlo, da rispondergli, & da difendersi, ragioneuol cosa è, che come reo procedẽdo, habbia da aspettare, che egli lo chiami a quel prima proposto parlamento, et a questo nuouamẽte proposto abbattimento.

Or essendosi il S. Cesare (si come di sopra si è dimostro) per se stesso obligato di quella così euidente obligatione, non ueggo di che la altrui auttorità, o le altrui scritture lo possano rileuare. Et per dir di quella alcuna cosa. Primieramente per quella patente, laquale egli publica per patente del Re, si mostra, che facendo il Re fondamento sopra parole di esso S. Cesare, che ha detto hauer testimonij, che il S. Cagnino ha detto mal di lui, & sopra una lettera, che esso ha medesimamente appresentata per lettera del S. Cagnino. Sopra cotali co= Patente del Re di Francia.

se, dico, facendo fondamento senza uedere altra esamina tione di testimonij, o giustificatione di cui quella lette= ra sia, par che il Re habbia dichiarato che il S. Cagni= no sia di ragione stato da lui mentito; & che ad esso S. Cagnino tocchi di risẽtirsi. Di che è da dire. Che il pa= rere del Re è stato tale, se uere sono le cose, che dal S. Cesare sono state esposte. Et fin che quelle nõ si proua= no per uere, non si puo dir che quello sia ueramente suo parere. Bisognaua che il S. Cesare a quella patente sog= giungesse la pruoua delle cose dette da lui, se uoleua fa re autentico quel parere. Il che non hauendo fatto, non ueggo come egli di quella auttorità si possa seruire.

Parere conditionato.

Ne dee alcuno a quella patente dar nome di sentenza diffinitiua; che non uolendo alcuna ragione che senten= za si dia ad istanza dell'una parte senza che l'altra sia richiesta; & non essendo il S. Cagnino, non che stato ri= chiesto, ma ne pure fattogliene motto, col dire che quel la patente fosse sentenza, si uerrebbe a dare imputatio ne a quel Virtuosißimo Re, che egli hauesse data una sentenza contra tutti gli ordini di ragione. Ma ne ella è sentenza. Et se il S. Cesare a diffinitiua sentenza uoleua uenire, doueua far richiedere il S. Cagnino, e produce= re le sue ragioni, & le sue pruoue: alle quali il S. Cagni= no hauerebbe fatte le sue risposte. Si sarebbono esamina ti i testimonij & a quelli si sarebbono fatte le debite op positioni. Si sarebbe uenuto alla esaminatione di quella lettera, se ella fosse stata lettera del S. Cagnino; di quel la mano, se ella fosse stata sua mano; e del sigillo se fosse stato suo sigillo. Lequali cose quando fossero bene state

[...]entenza.

conosciute,

conosciute, et considerate, allhora haurebbe potuto il Re dar tanto certa sentẽza, quanto questo è incerto parere.

Ma che dirò io, che tale è la ragione acquistata dal S. Cagnino per la riseruatione del S. Cesare di parlar con le arme in mano, & per la sua accettatione, che per tutte le uie (come di sopra s'è dimostrato) il S. Cagnino uiene ad hauer la elettione delle arme? Et in quella patente di quelle non si fa mentione. Et se bene si dice che al S. Cagnino tocca di risentirsi, non percio incontanente per quello si uiene a conchiudere, che egli habbia da perdere le arme, che altri puo bene essere attore, & guadagnar le arme, o per cortesia dello aduersario, o per pregiudicio, che egli si habbia fatto, come detto habbiamo che ha fatto il S. Cesare. Di quella riseruatione adunque, & di quella accettatione non ne fa parola il Re. Et pertanto non si puo dire che egli dichiari sopra quella cosa, della quale egli non parla. Et per la medesima patente del Re si mostra, che egli ha uisto il cartello del S. Cagnino, Et quello hauẽdo ueduto, nõ si puo dir che non habbia uisto il fondamento delle ragion sue esser quella riseruatione del S. Cesare di parlar con le arme in mano. Et di quella mentione nõ facẽdo uiene ad approuar per buone le ragioni del S. Cagnino, che la elettione delle arme sia di lui. Che quando altramẽte hauesse sentito, hauerebbe ancora dichiarato che non ostãte la riseruatione dell'uno, & la accettatione dell'altro, la elettione delle arme al S. Cesare si appartenesse.

Propor di arme.

Ne solamente il Re, ma l'istesso S. Cesare alle ragioni del S. Cagnino uiene a consentire; Che non hauendo

in tanto tempo mai risposto al cartello del S. Cagnino: & hora mandando fuori patenti, & iscritture, di quella riseruatione, & accettatione non ne dice parola. Il che altro non uiene à significare, se non che non ha trouato risposta alla risposta del S. Cagnino. Et nel uero quando esso S. Cesare uolesse ben legare il suo cartello, & hauesse la mentita legittima, & congiungesse la mentita con la riseruatione del parlare con l'arme in mano, che potrebbe egli dire, che si intendesse per lo suo scriuere? se non che il S. Cagnino ha mentito: & che egli gliele uuol prouare? Or se facendogli buone le sue ragioni, le ragioni del S. Cagnino uengono ad esser tali, che la elettione delle arme ha da esser sua, quale debbiamo noi dir che elle siano, essendo le mentite del S. Cesare non solamente non legittimate, ma nulla?

Et per non mi partire ancora dal parlare di quella patente, dico che essendo il nome di patente nome di cosa aperta, & manifesta, par che il Signor Cesare la habbia procurata per uia a patente non molto conueneuole, procedendo piu secretamente che egli ha potuto, accioche non forse il S. Cagnino sentendolo facesse al Re intendere le sue ragioni. Et di cio ne fo io argumento dalla forma della espeditione di essa patente: che essendo stata spedita col sigillo secreto contra ogni stilo, dimostra che il tutto secretamente sia passato.

Capitoli del l'ordine di S. Michele.

Questa cosa ho io da confermare ancora per una altra ragione che essendo stati al tempo di quella patente il S. Cagnino, et il S. Cesare amendue caualieri dell'ordine di S. Michele, del quale è capo il Re, ne' capitoli di

quella

quella religione ve ne è uno di questo tenore, che nascendo alcuna differenza, o contesa fra caualieri, ò officiali dell'ordine, per laquale dubitar si possa che debbiano tra loro venire in pruoua delle loro persone, hauendone il superior notitia, egli debbia per sue lettere uietar alle parti il passar piu oltre; & alla proßima prima congregatione insieme co' suoi fratelli caualieri determinar sopra le loro differenze; hauendogli prima fatti richiedere a douer o personalmente, o per procuratore far intendere le loro ragioni, comandando loro appresso, che debbiano osseruare quello, che sopra cio sarà stato determinato. Et questa patente è di forma tutta contraria al capitolo della loro religione: che non solamente non si uieta, ma si incita per quella il passare auanti: Et senza aspettare ne ragunanza, ne consiglio de' fratelli, il superiore fa dichiaratione da se: & la fa senza udir le parti, & senza farle richiedere. Di che è da dire di quella patente non solamente che ella sia stata procurata per uie celate, & torte, ma che in modo alcuno ella non debbia esser del Re. Et quando anche ella pur sia sua, io non dirò mai che ella al S. Cagnino faccia alcun pregiudicio. Che non hauendo hauuto il Re altra auttorità sopra il S. Cagnino, che quella della cauallerìa dell'ordine, il S. Cagnino non doueua esser sottoposto a quelle cose, che sono contra i capitoli dell'ordine di quella caualleria. Et se allhora non gli poteua far pregiudicio, meno gli puo pregiudicare hora ne quella, ne altra tale dichiaratione: che hauendo rimandato l'ordine & renuntiato quel grado, egli al Re di Frãcia nõ hà piu

alcuna soggettione. Et tanto sia detto di quella patente.

Del parer ueramente del Marchese non dirò altro, se non che io ancor sono della medesima openione, Che hauendo il S. Cesare scrittura autentica, che il S. Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito. Ma quella parola, Hauendo, è conditionale, et non afferma nulla: là onde è di mestiero al S. Cesare di mostrare che egli habbia quella scrittura autentica, se uuole che la mentita sua sia conosciuta per legittimamente data. E poi il Marchese non fa mētione niuna di riseruatione, ne di accettione di parlar con le arme in mano: per uigor delle quali (come di sopra detto habbiamo) ancor che il S. Cesare la sua mentita legittimasse, non sarebbe percio, che la elettione delle arme al S. Cagnino non si appartenesse. Et per tanto mi risoluo a dire che quel parer del Marchese, di nulla pregiudica al Sig. Cagnino.

Ma percioche il S. Cesare dice, che egli ha fatto recapito a Re, et a Prencipe rimoßi da ogni suspitione. A questo rispondendo dico, che per lo S. Cagnino si puo dire, che egli non si è curato di andare a cercar pareri fuori di Italia: & che egli contentar si puo di hauer il parere di chi in simili casi ha consigliato il Re, & che il Re ha approuato per buon il suo parere. Et che egli ha pareri di tali, di cosi honorati, di cosi ualorosi, & di cosi eccellēti Prencipi, Caualieri, et Dottori, che non ha cosi eccelsa corona, che al parere di cosi fatti consultori non douesse degnar di conformare il suo. Et sono i pareri dati al S. Cagnino sopra le mentite, & sopra le arme; fondati sopra i certi cartelli di amendue le par=

ti: & non sopra relatione di una parte sola, che ella habbia testimonij, & iscritture senza producere quegli, o quelle lasciar uedere. Il che quanto debbia ualere altro non dirò, douendo da tanta essere la auttorità reputata, quanto ella è fondata sopra il diritto, sopra la ragione, & sopra le legittime giustificationi. Auttorità.

Io ho proposti i cartelli, & le ragion dell'una, et dell'altra parte: Et appresso diligentemente ho esaminato la patente, & la lettera produtta dal S. Cesare in fauor delle sue ragioni: Hora per risoluermi in conclusioni, torno a dire, che, per quanto infino ad hora apparisce in queste scritture, non ueggo cosa, che ragioneuolmente possa inducere abbattimento. Quando ueramente nelle parole, che il S. Cesare mostra di hauer da dire al S. Cagnino ui sia cosa, che richiegga pruoua di arme, non par che si debbia dire altro, se non che egli habbia, come attore da prouare la intentione sua con quelle arme, che dal S. Cagnino gli saranno date. In caso poi che egli dichiari che il S. Cagnino habbia parlato in dishonor suo, & che specifichi quello, che egli ha detto; & che a quello egli applichi le sue mentite; si come io crederò che il S. Cagnino rimanga legittimamente mentito, così tengo che hauendosi il S. Cesare in nominando le arme, fatto pregiudicio nella elettion di quelle, el S. Cagnino douerà conuenirsi di prouare il detto suo; & di eleggere ancora le arme, con lequali egli hauerà da farne la pruoua. Ma infin che il S. Cesare non legittima le sue mentite di altra maniera, che egli si habbia fatto in fino ad hora, il S. Cagnino per mia opinione Attore con elettione delle arme.

può starsi con l'animo quieto, da che il mondo può conoscere sopra quali fondamenti di ragione, & di auttorità egli tenga fermato l'honor suo.

Et *questo dico essere intorno à questo caso il mio parere:* Rimettendomi, *&c.*

RISPOSTA SECONDA.

Caso di offesa di fatti.

TRA *il Signor* Cornelio Bentiuoglio, *& il* Conte Giouan Iacomo Triulcio *passano alcune cose, per lequali il* Conte Giouan Iacomo *con opera di un mascherato fa un suo risentimento contra il* S. Cornelio, *che è medesimamente mascherato: & questo fatto gli dice, che cio gli ha egli fatto fare in cambio di quello che egli fece à lui.* Et *isfodrata la spada salua il suo mascherato.* Et *dimandando il* S. Cornelio *arme, & soccorso, il* Conte Giouan Iacomo *col suo mascherato uolti i caualli se ne uanno con* Dio. Et *questo si fa in* Ferrara, *la quale è patria del* S. Cornelio, *& doue il* Conte Giouan Iacomo *è forestiere.*

Il *S. Cornelio scriue un cartello al* Conte Gio. Iacomo, *& dice, che cio che esso fece, egli lo fece come prouocato da lui, & che lo fece scherzando.* Et *che hauendo il* Conte *quelle cose tolte da scherzo, & datogli parole di non gli douer fare altro che piacere, si come ne ha autentica esamınatione, ha poi fatto il tale effetto, & appresso si è fuggito, ancor che egli arme non hauesse.* Et *che per tanto intende di prouargli che si è portato uilmente, & ha fatto male a fargli quella ingiuria, non guardandosene egli per le sue parole.*

Forma di querela.

Il Conte

Il Conte Giouan Iacomo dice che ne le cose passate fra loro furono da scherzo; ne da lui è uscita parola, per laquale egli da lui non si douesse guardare.

Or a questo cartello si uuol risbondere, & si uuole accettar la battaglia; & si domanda come cio far si possa senza alcun pregiudicio di ragione.

Sopra queste cose rispondendo, dico primieramẽte che per quanto dallo scriuere del S. Cornelio si comprende, tutta la intention sua è di dare a uedere altrui, che egli prende la battaglia per giusta querela; & la forma in parte di maniera, che ella da se medesima si uiene a prouar per giustißima. che se è uero che le cose siano passate da scherzo, e che il Conte Gio. Iacomo gli habbia sotto la parola fatta ingiuria, chiara cosa è che egli ha fatto male; et hauendone egli autentiche esaminatione uiene a prouare la sua intentione, & di qui ne segue, che prouando egli la intention sua ciuilmẽte, non gli rimane attione di prender querela per uia di arme sopra questa parte, nõ essendo lecito di uenire ad abbattimẽto per cosa, di che per uia ciuile se ne possa uenire in dichiaratione.

Et se mi si dicesse; Adunque il Cõte Gio. Iacomo senza altro combattere rimarrà cõuinto di hauer operato male, & contra la parola sua? Io risþõdo, che ancor che il S. Cornelio habbia sue pruoue, & le approui per autentiche elle non perciò pruouano alcuna cosa in pregiudicio del Conte Gio. Iacomo, non essendo state fatte legittimamente, per non essere stata richiesta la parte. Ne operano altro, se non che leuano la occasione al S. Cornelio di uenire a Duello, essendo determinatione delle leggi, che

Pruoue non pregiudiciali alla parte contraria.

Pruoua ciuile.

non solamẽte per cose che ciuilmẽte siano state prouate, o che ciuilmente si possano prouare, ma etiandio che per quelle, lequali pur siano state tentate di prouare, a Duello non si possa uenire. Et dicendo il S. Cornelio che ha autentica esaminatione, mostra che ha tentato di prouar ciuilmente questa causa: & hauendo quella pruoua tentata, la pruoua delle arme piu non gli dee essere cõceduta.

Tanto sia detto quanto al fondamento delle ragioni che adduce il S. Cornelio per sua giustificatione.

Or uenendo alla forma della querela, che egli propone, le parole sue sono queste. Intendo di prouarui che ui sete portato uilmente, & hauete fatto male a farmi questa ingiuria, non mi guardando io da uoi per le parole uostre. *Delle quali parole l'un capo è che egli s'è portato uilmente; Et l'altro, che egli ha fatto male. Et l'essersi portato uilmente par che si riferisca a quello, che egli dice poco dauanti, che il Conte Gio. Iac. fuggì da lui; che non haueua arme. Et l'hauer fatto male risponde a quello, che gli habbia fatta ingiuria non si guardando. Sopra il primo capo io non disputerò se di uno, che straniero uada ad assaltare nell'altrui città un nobile di quella, e fatto l'effetto si salui, si debbia dire che egli si sia portato uilmente, o ualorosamẽte: ma cio lascerò che si diffinisca fra loro con le arme, se pure a tal diffinitione si eleggerà di douer uenire secõdo che è stato proposto di douer fare, & che del modo di poterlo fare si risponda. Ne del secondo capo dirò altro al presente, hauẽdo quel tanto detto, che ho scritto di sopra: ma quello che mi occorre a dire intorno a tutta questa querela è che ella è*

Querela di due capi diuersi.

di due

di due capi, e di capi diuersi: et si fattamente diuersi, che l'uno puo star senza l'altro, e che l'una cosa puo esser uera, e l'altra falsa. Che potrebbe essere che il Conte hauesse fatto uilmente a fuggire, e nõ hauesse fatto male a fare quello, che gli fece. Et potrebbe essere, che hauesse fatto male a far quello atto, & non uilmente a saluarsi. Di che ne seguirebbe, che se in su questa querela si uenisse a pruoua di arme, & l'una parte, & l'altra uerrebbe a combattere per la ragione & per lo torto; & contra il torto, & contra la ragione. Et per tanto per fuggire un tal disordine dico, che per due cose di natura cosi diuersi non si ha da uenire alla diffinitione con uno abbattimento: Anzi ciascuno di questi due capi, douendosene uenire in pruoua, richiederebbe la sua battaglia particolare: che gli abbattimenti si hanno a dare sopra semplici querele, & che non implichino alcuna contradittione. Querele semplici.

Non mi rimarrò di esaminare ancora una parola di questa querela, la doue si dice, che ha fatto male a fargli questa ingiuria. Che se uorremo interpretar questa uoce ingiuria per la sua uera significatione, & che il Conte Gio. Iacomo uoglia confessare di hauergli fatto ingiuria, uiene a confessare di hauer fatto male. Che ingiuria non è altro, che cosa fatta a torto, o uogliam dire contra ragione. Et chiara cosa è, che chi fa torto altrui, fa male. Et il dire, Tu hai fatto male a farmi ingiuria, è come se altri dicesse, tu hai fatto male a far male. Ingiuria.

Dalle cose dette di sopra si uiene in questa conclusione, che al S. Cornelio non rimane attione di richiedere il Conte Gio. Iacomo sopra quello, di che ha tentata la

la parte del Conte della Mirandola sia stato ricercato a douer dir parere, per dir liberamente la opinion mia; non mi rimarrò di dire anche di quelle cose, nelle quali io sento contra di lui. Et in questo caso non formerò altramente il caso, percioche i Cartelli medesimi lo formano, & il uolergli recitar quì tutti sarebbe troppo lunga impresa, per essere & molti, et di parole, et di sentenze copiosi. Perche di mano in mano le parti necessarie trattando, sopra quelle dirò quale sia il mio parere.

Il Conte Thadeo adunque fa affigere un cartello della sentenza che in quello si contiene: & il Conte della Mirandola risponde: Mi fu letto i giorni passati il principio di un uostro cartello, nel quale in sustanza si conteneua che io mi era faticato, & faticaua in calunniar uostro figliuolo morto, & uoi, partendomi dalla uerità: & che io haueua date false imputationi: il che udito da me, non permisi leggere piu oltra. Et sopra queste cose esso Conte Gio. Thomasso da mentita al Conte de' Manfredi. Et con questa cautela di dire che non ha udito piu auanti di quel cartello pretende di essere primo ad hauergli data mentita: ilche a me non pare che di nulla lo rileui: anzi istimo io che la mentita data dal Conte de' Manfredi, in quanto per ragion di tempo, habbia ogni uantaggio: conciosiacosa che come un cartello è publicato, di quello, che in publico è noto, colui, a cui cio spetialmente si appartiene, non dee pretendere di ignoranza: che quando cio fosse lecito, anche de gli editti, che tutto di si publicano dalle corti, & si affiggono, altri se ne farebbe ignorante. Ilche, si come le leggi ciuili

non permettono, così non lo permettono quelle dell'honore. Anzi come una mentita è publicata, così incontanente si intende esser incaricato colui, contra cui ella è publicata, & publicandosi da due, dall'uno contra l'altro, & dall'altro contra l'uno mentite, si guarda qual cartello prima sia stato affisso: et pretēsione di ignoranza non uale, ne dee ualere. Che quel tutto, che in quella scrittura è publicato per affissione, ad un punto ci si appresenta senza alcuna eccettione. Et se altra uolta altri ha usato questa cautela quando gli sono stati portati cartelli da mandatarij legittimi & quegli gli sono stati letti, in quel caso la cosa è dirittamente passata; percioche il dar mentite sopra parole lette, auanti che altri alla mentita peruenga è cosa conueneuolmente fatta: che quella non è ancora uscita ne publicata. Ma qui essendo stato publicato il cartello, non siamo in caso pari: & essendo i casi non eguali, sono ancora diseguali le ragioni.

Mentite date in absenza.

Vn'altra cosa uoglio aggiungere io, che delle parole dette in altrui biasimo fuor della presenza sua, le mentite date fuor dell'altrui presenza sono di ualore. Di che dico io, che il Conte Thadeo da quelle mentite, come per parole a lui state referite, che il Conte Gio. Thomasso habbia dette di lui da lui lontano. Et per tanto puo legittimamente dar mentite ad esso Conte Gio. Thomasso ancor lontano: il che ha fatto piu che pienamente hauendo quel cartello publicato. La onde io conchiudo che per cagione di cautela usata quella mentita non puo essere schifata.

Ma che dirò io, che per lo seruere del Conte della Mirandola

Mirandola si comprende che egli ha udito, o uisto ancor piu auanti di quel cartello: che dopo le prime mentite, il Conte Thadeo soggiunge che il Conte Gio. Thomasso si e dimostrato alieno dalla professione di honorato caualiero: Et il Conte Gio. Thomasso sopra queste parole gli dà una mentita. Di che non par che possa negare di hauere hauuto notitia di quelle mentite. Et quando ancor uedute non le hauesse, & la cautela da lui usata, gli giouasse, haurei io per una altra cagione il Conte Gio. Thomasso legittimamente mentito, quando le mentite del Conte de' Manfredi non hauessero altra oppositione. Che leggendosi in quel cartello quelle parole, Vi sete faticato, & faticate partendoui dalla uerità, di darne calunnia, Io non ho dubitatione alcuna, che il dir che altri si parta dalla uerità non sia mentita. Et recitando esso Conte Gio. Thomasso quelle parole, non puo dire di non hauer notitia di mentita.

Forme di diuerse di mentite.

Habbiamo uisto quanto uoglia quella cautela di rispondere, hora ueggiamo quanto uogliano le mentite. Il Conte de' Manfredi dice che da persone, che egli reputa degne di fede, ha hauuto notitia delle tali, & delle tali parole del Conte della Mirandola; & che di quelle ne mente. Et che negando hauerle dette, o fatte dire mente. Et il Conte della Mirandola risponde, che il Conte Thadeo mente che egli habbia quelle cose dette. Et il Conte Thadeo replica che hauendo quelle cose dette di notitia, & non affermate, non puo esser mentito. Sopra lequali cose dette, risposte, & replicate dico io primieramente, Che se il Conte de' Manfredi non ha quelle co

se affermate, non dee ne anche hauere affermata la mentita; che la risposta non puo essere certa, non essendo certa la proposta: & non hauendo quelle cose affermate non doueua domandar patenti di campo per combattere, non douendosi ad abbattimento uenire per querela, che fondamento non habbia, & mentita alcuna non è legittima, se non si mostra in prima che le parole, sopra lequali ella si dà, siano state dette. Che essendo la mentita propriamente repulsa di ingiurie, non puo fare il suo officio, se la cosa, laquale ha da essere repulsata non apparisce. Et per tanto a uolere il Conte de' Manfredi autenticare le sue mentite, è necessario che proui le parole delle ingiurie essere state dette, non conuenendosi hauer per legittima la risposta, della quale ancora non è stata intesa la proposta. Et cosi quanto alla prima mentita, Poi che il Conte della Mirandola non consente di hauer quelle parole dette, al Conte de' Manfredi si conuiene di prouare che egli dette le habbia; altramente quelle mentite rimangono del tutto nulle, & di niun ualore; & possono hauer piu nome di ingiurie, che di repulse. Et alla seconda uenendo, doue dice, che negando di hauerlo detto, mente; dico questa essere una impertinentissima mentita: che se ella fosse autentica, con questa sola sarebbe aperta la strada a chiunque uolesse far carico altrui, imaginandosi che sia, che altri di lui hauesse detto, & dicendo tu menti, ch'io sia tale, & negando di hauerlo detto menti. Ma ne legge, ne ragione alcuna lo comporta. Che negando io di hauer detto, o fatto cosa ueruna non tocca a me il prouare di non hauerla detta ne fatta:

Mentita repulsa di ingiuria.

Mentita stegandosi di hauer detto male.

ne fatta: ma la pruoua tocca a chi mi dà quella imputatione. Poi essendo (come detto habbiamo) la propria natura della mentita il repulsare, se altri dà a me imputatione di calunniatore, a me tocca repulsarla, & non a lui di biasimar me, & di uoler peruenire la repulsa. Anzi in questa maniera la mentita sua, non facendo officio di repulsa diuenta essa ingiuria, & con un'altra mentita puo essere ributtata: Che ad alcuno non dee esser tolta la ragione di ributtar le ingiurie. Et di qui segue, che per questa seconda mentita, il Conte Gio. Thomasso rimane non tanto incaricato, quanto ingiuriato, & puo hauere con la sua legittimamente ritorta quella mentita.

Mentita dà repulsa con mentita.

Veduto quanto poco siano legittime le mentite date dal Conte de' Manfredi, habbiamo hora da uedere quanto pesino quelle del Conte della Mirandola, & dico che (per mia opinione) senza dubbio alcuno il Conte Thadeo rimane legittimamente mentito. Vera cosa è, che quando egli non hauesse quelle parole affermate, la mentita datagli dal Conte Gio. Thomasso non potrebbe esser se non conditionale, & per conseguente di poco ualore. Ma a me par che manifestamente habbia affermato, che il Conte della Mirandola habbia detto tal cosa, quando egli disse, & negando di hauerle dette mentite. Il che non dee inferire altro, se non che non puo negar con uerità di hauerle dette; & dicendo che negar non puo, uiene ad affermare che egli le ha dette. Et come puo dir che mente negandolo, se non afferma, che egli dette le habbia? Et questa pare a me si chiara affermatione, che non ci ueggo alcuna contraditione. Et hauen-

Mentita affermatiua.

dogli il Conte della Mirandola data quella mentita, a me sembra che non solamente lo habbia legittimamente mentito, ma che ancora hauerebbe potuto dire, che menti ua di non hauer affermatiuamente dette quelle parole.

Poi dando il Conte Thadeo imputatione al Conte Gio. Thomasso di esser mancato del douere di honorato caualiero; & queste parole non apparendo che siano se non affermatiuamente dette; & sopra di esse hauendo=gli il Conte Gio. Thomasso data la mentita, non ueggo perche quella legittima non debbia essere riputata.

Dalle cose di sopra dette io raccolgo, che si come io ho per nulla la cautela del Conte della Mirandola, così ho per nulla le mentite del Conte de' Manfredi, non producendone egli certa pruoua delle parole, sopra le quali egli di darle si affatica. Et quanto ho quelle per nulle, tanto ho per legittime quelle del Conte Gio. Thomasso; Et per conseguente dico, la openione mia essere che egli in questa querela sia il reo, & il Conte Thadeo lo attore. Rimettendomi nondimeno sempre al parere di ogni persona, che di cose tali habbia piu intelligenza, & piu esperienza.

RISPOSTA QVARTA.

Caso di tre mentite. Forme diuerse di mentite.

TRE si possono dire essere le mentite, dellequali nel caso espostoci si è fatta mentione. L'una è quella Che M. Gio. Iacomo disse, che colui non haueua detto il uero. Che quanto al carico, tanto è dire: Tu non di il uero, quanto tu menti; & la differenza è del parlare piu, & meno modestamente. La seconda è, quando M. Borgogna fuggendo disse a M. Gio. Iacomo, che mentiua

tiua di hauerlo fatto stare alle stecche. Et la terza è quella, che diede M. Gio. Iacomo a M. Borgogna, che gli haueua detto, ch'egli haueua delle macchie.

Hor a volere intendere in qual grado di honore si troui ciascuno di essi due, è di mestiere di essaminar ciascuna delle tre mentite di sopra espresse.

Dico adunque, che a voler che alcuna mentita sia legittimamente data, è necessario che ui siano parole di ingiuria espresse, alle quali la mentita si possa applicare. Che essendo la natura della mentita di repulsar la ingiuria, ogni uolta che ella non fa questo effetto, non è mentita, ma ingiuria.

In questo caso ueramente non si uede parola ingiuriosa: sopra la quale M. Gio. Iacomo douesse dire a M. Borgogna, che non diceua il uero. Et parole ingiuriose non ci essendo, la mentita non ha forza di mentita.

Quanto alla seconda dico ch'ogni uolta ch'altri dice parole di ingiuria, ha da fermarsi per mantenere il detto suo; & o fuggendo, o nascondendosi non aspettando la risposta, le parole sue non fanno carico a colui, a cui elle sono dette. Et medesimamente qual da altrui si sente ingiuriare, & gli risponde con mentita, dee fermarsi dopo quella, & mostrarsi di esser huomo per difenderla, altramente non obliga l'aduersario a risentimento. Che la risposta uuole esser fatta cosi honoreuolmente, come è stata fatta la proposta, saluo se colui, che ha dette le parole della ingiuria non fosse in essere di poter far soperchiaria a colui che desse la mentita. che in tal caso lecito gli sarebbe di saluarsi in quel miglior

Risentimenti.

Soperchiaria.

modo, che gli fosse possibile, & essendo questo il diritto di caualleria, & di legge di honore, se M. Gio. Iacomo si trouaua in essere di poter far soperchiaria a M. Borgogna; ancor che esso se ne fuggisse, quella mentita fa carico a M. Gio. Iacomo. Se erano ad egual partito, ella è di niuno ualore; & M. Borgogna uiene anzi ad hauer condannato se medesimo di uiltà. Dal potere adunque, & dal non poter fare la soperchiaria si ha da giudicare se questa mentita sia stata legittimamente data, o nò.

Vengo hora alla terza, della quale dico, che ella è stata data in legittima forma, percioche le parole della ingiuria ci sono, & sopra quelle ella fu dirittamente applicata. Ma percioche quale è primo in tempo, è migliore in ragione, è da ueder qual sia la mentita data da M. Borgogna, & secondo quella di questa si ha da giudicare. Che se M. Gio. Iacomo (come habbiamo detto) poteua fargli soperchiaria, la mentita di M. Borgogna è legittima, & il carico è di M. Gio. Iacomo: ma se non ui era sospetto di soperchiaria, quella è nulla, & questa è di ualore, & il carico ne rimane a M. Borgogna.

Et tanto mi occorre di dire in questo caso per uia di parere, rimettendomi nondimeno al giudicio di chi meglio intende.

RISPOSTA QVINTA.

Caso di querela presa col superiore.

IL Capitano della guardia del castello di Firenze uiene a morte, & allo Alfiere suo chiamato Giouanni di Valle ne rimane il gouerno. Egli quiui essendo, caccia di quella guardia Pietro di Rozzas capo di squadra, come auttor di quadriglie. Poi essendo rimesso il castello in

altre

altre mani, Pietro cerca l'amicitia di Gio. di Valle & la ottiene, & usa della sua domestichezza. Gio. intende che Pietro cerca di assassinarlo; & gliele fa sapere in forma di chiarirsi del uero. Et Pietro publica un suo cartello contra lui dicendo, che mente che egli fosse auttor di quadriglie: & gli dà alcune imputationi, alle quali Gio. di Valle risponde con mentite, & secondo che nel presente discorso sarà trattato piu particolarmente.

In questo caso si domanda in qual grado di honore si troui ciascuno di loro.

Sopra questa domanda rispondendo, potrei cominciare a parlar del Cartello di Pietro, ilquale essendo scritto in nome di una persona priuata senza testimonij, & senza alcuna fede autentica non so quanto debbia obligare altrui alla risposta. Ma posto che sia pur di colui, uenendo alla sustanza della materia dico, Che a uoler conoscer quali parole oblighino altrui a risentimento, non tanto è da guardare alla significatione di quelle: quanto alla conditione delle persone, che le dicono: & al modo, col quale elle uengono dette. Che altra cosa è, se altri mi dirà cosa alcuna per ingiuriarmi, & altra se per ammonirmi. Et altro è che un mio pari cerchi di farmi carico, & altro che un mio superiore mi riprenda, & mi castighi. Che, si come all'un modo l'honor ci obliga ad honoreuole risentimento, cosi all'altro il douere, et la giustitia uuole che il tutto comportiamo in pace. Giouanni di Valle era superiore a Pietro de Rozzas quando gli disse quella parola; & gliele disse come suo capitano, & per interesse dello officio, che egli teneua. Là onde è da

Querela col superiore, o officiale.

dire che Pietro douerebbe anzi da altrui esser ributtato per tale, per quale egli fu dal suo capitano dannato, che potere egli risentirsi contra il suo capitano. Che male anderebbe la disciplina militare; se ogni capitano ad ogni fante finita la guerra hauesse da render ragione con le arme di ogni sua parola, & di ogni sua operatione. Doueua Pietro se si sentiua aggrauato d'alcuna cosa ricorrer al S. Duca per giustitia: & tanto maggiormente che, secondo che esso medesimo dice, & noi appresso tratteremo, si trattaua dello interesse di quel Signore; & non aspettare hora fuor di tempo di uoler richiedere Gio. di Valle come priuato, di quello, che fece come capitano. Potrebbe auuenire che alcuno essendo superiore facesse ad uno inferiore ingiuria di cosa, che fosse fuori del suo officio; & in tal caso sarebbe da hauere altra consideratione; come per esempio, Se io in maestrato essendo facesi dar bastonate ad un mio nimico, a costui finito il Maestrato, secondo lo stilo de' caualieri sarebbe lecito di risentirsi contra me di tale ingiuria per uia di abbattimento. Ma se per giustitia hauesi fatto mettere alcuno alla tortura quando egli di questo si uolesse risentire, non hauerebbe da ricorrere alle arme, ma da portare la querela al superiore; & da proceder per uia ciuile. Et cosi dico, che essendo lo atto, del qual Pietro si lamenta, stato fatto da Gio. di Valle non come da Giouanni, ma come da capitano; & non per cosa sua particolare, ma per interesse dell'officio con Gio. di Valle non si ha da prender querela di quello, che ha fatto il capitano della guardia del castello. Et hauendo colui

tentato

tentato di prenderla, è da dire che è proceduto contra ogni douere, & contra ogni regola di cauelleria.

Per quello, che fin quà ho detto, par, che chiaramēte si possa conchiudere che à Gio. di Valle non rimane alcu na obligatione, et che lo scriuer di colui è stato nullo. Ma pur essendo tra loro passate diuerse parole, sopra quelle ancora haueremo breuemente consideratione.

Nel cartello di Pietro si dice, che egli scriue a Gio. di Valle come a priuato, & che ha querela con esso lui sopra le parole che egli disse, che era auttor di quadriglie. Et Gio. di Valle gli risponde, che mente che habbia con lui querela. Questa mentita è si legittimamente data, che a quella non si richiede altra giustificatione: prima perciochè (come di sopra detto habbiamo) il soldato contra il capitano non puo risentirsi: & contra il priuato non si ha da prender querela di quello, che ha fatto il capitano. Poi Gio. di Valle produce testimonianza di chi lo ricercò da parte di Pietro alla pace; & che fra loro fu fatta amicitia, & che insieme mangiauano, et beueuano, & andauano da torno, offerendo l'uno all'altro l'hauere, et la persona. Là onde è da dire, che o querela non fosse tra loro, o che Pietro si confessi per traditore. Et cio par che si possa trarre anche da quello altro atto suo; che poi che Gio. di Valle gli hebbe fatto sapere, che haueua sentito che egli lo uoleua assassinare, esso senza fare altra scusa se ne andò, & publicò quel suo cartello, mostrando che dapoi che per quella uia non gli era riuscito il disegno, uoleua essergli nimico palese.

Non uoglio passar con silentio che Gio. di Valle es-

sendo capitano cacciò colui: Et che uscito di quello officio lo raccolse in amicitia, il che dimostra, che quello che egli fece fu per debito del grado, che egli teneua: & che fuor di quello non haueua da partir con lui.

Dice Pietro che Gio. di Valle gli uoleua male; percioche esso lo haueua ammonito di cosa, che era pericolosa da perdersi il castello, per hauer leuate due sentinelle. Et sopra questo Gio. gli dà mentite; & giustifica che ne leuò solamente una: & che cio fece per la moltitudine de' soldati ammalati, & per quattro, o cinque giorni soli, & poi la rimise. Et produce testimonianza, che hora quel castello si gouerna co' medesimi ordini, co' quali esso lo teneua. Perche è da dire o che falso sia quello, che Pietro appone al suo capitano, o che se quel pericolo ui era, egli mancasse del douer suo, non lo facendo intendere al Prencipe, a cui egli era obligato per fede.

Allega ancora Pietro altre ragioni, perche Gio. di Valle lo odiaua, & esso le nega et gli dà mentite. Di che a Pietro ne toccherebbe la pruoua quando tra loro Duello ne hauesse a seguitare. Ma apparendo la sua falsità manifesta: et comprendēdosi per lo proceder suo la sua infidelità, & essendo esso dal capitano suo stato cacciato dalla guardia del castello per delitto militare, non solamente da persona di grado, come è Gio. di Valle, ilquale tuttauia in testimonianza delle sue uirtù dal S. Duca di Firenze tocca prouision di capitano, ma da ogni priuato soldato di honore potrebbe esser ragioneuolmente ributtato. Il che dico maggiormente quando uere siano le cose, che di lui mi sono state esposte, come notorie in Siena, & in Firenze.

renze. Cio è che esso in Firenze da un soldato della squadra di uno detto Caluaccio fu ferito, & mentito; ne mai ne ha fatto dimostratione di risentimento. Che essendo nella guardia di Siena se ne fuggì con le paghe senza hauer seruito. Et che il medesimo ha fatto ultimamente in Firenze essendo stato rimesso in quella guardia. Le quali cose per publico infame lo uengono a condannare.

Hora stanti le cose di sopra scritte, si puo conchiudere che a Gio. di ualle con Pietro di Rozza non rimane alcuna obligatione, & che il cartello di Pietro per nullo & di niun ualore merita di esser ributtato;

Et perciòche Gio. di Valle sentendo forse che colui non da se, ma spinto da altrui per metterlo in disgratia del suo Prencipe, si è condutto a publicar quel tale suo cartello: Questo dico sentendo Gio. di Valle nella risposta sua si offerisce a difender contra ogni suo pari con qualunque arme, che sia, a legge di buon soldato, che Pietro ha mentito delle cose, che egli gli ha opposte; Di questo non dirò altro, se non che si come egli non haueua obligatione alcuna di uenire ad una cosi larga offerta; cosi quella è da essere riceuuta per testimonianza della innocenza sua, & del suo ualore.

Et tanto mi occorre a dire in questa materia della mia opinione, quella sempre rimettendo ad ogni persona di piu isperienza, & di piu purgato giudicio.

RISPOSTA SESTA.

INtorno al caso narratomi rispondo che primieramente nel proceder de gli huomini si ha da guardare alla lor intentione. Et hauendo colui che diede la mentita, Caso di mentita generale & conditionale.

detto, che chi diceua tal cosa mentiua, & che egli haueua fatto questa medesima risposta a de gli altri; uiene a dimostrare, che diceua quelle parole per colui, che era lo auttore di quella fama, che egli fusse innamorato, & non per colui che lo diceua allhora. Il che dichiarò medesimamente dicendo, che diceua per lui se esso lo uoleua dire: & per ogni altro che dire lo uolesse. Et piu chiaramente l'espresse aggiungendo, che parlaua in comune: et che diceua per lui, se da se diceua di saperlo: & se diceua di hauerlo inteso da altrui, parlaua per chi detto gliele haueua. Et l'altro rispondendo, che parlaua per hauerlo udito dire, ne affermandolo da se, si uede chiaro che tal mentita non cade sopra di lui, ne la intention di chi la diede fu di darla a lui. Che se egli a lui l'hauesse uoluta dare, hauerebbe detto. Tu menti, sentendo che colui in sua presenza lo diceua, & sapendo che lo diceua allhora. Ma egli rispose, chi lo dice mente; come dicendo. Io non dico che menti tu, che so che non lo dici da te; ma per hauerlo solamente udito dire; ma chi da se lo dice, mẽte.

Poi lasciando stare qual fosse la intentione di colui, chiara cosa e che questa mentita è di forma tale, che ella non obliga alcuno a risentimento, per esser generale. Et se ella alcuno hauesse ad obligare, prima sarebbono obligati a risentirsi coloro, iquali primi fossero stati mentiti, secondo che egli disse di hauer fatta a de gli altri la medesima risposta. Ma ne essi, ne egli a risentimẽto alcuno sono obligati, non obligando la mentita per la generalità sua alcun particolare, ancor che la intentione di chi la dà ad alcun particolar hauesse risguardo.

Et percioche si potrebbe dire che la mẽtita si ristrin se al particolare in quelle parole, Per te lo dico, se uuoi dirlo; Et in quelle altre, Se dite che lo sapete uoi come uoi, parlo con uoi, Si risponde che queste sono parole dette con conditione. Et non si uerificando la conditione, le mentite che così fattamente date sono, non piu aggrauano, che le generali. Et quell'altro non parlando da se, la conditione non uiene a uerificarsi, & per conseguente la mentita uiene a rimaner nulla.

Poi hauendo ultimamente dichiarato colui, che diede la mentita, che cio non haueua detto per fargli carico, mostra che quelle parole hauea detto non per lui, ma per altrui, pensando, come anche di sopra detto s'è, che egli da altrui hauesse tali cose intese.

Si che per tutte queste cose io mi risoluo, che per parer mio, sì per la intentione di colui, che diede la mentita, come per la generalità, & per la conditione di quella, che ella non sia di carico alcuno a colui, a cui fu fatta tal risposta: & che conseguentemente non ci sia querela, ne occasione alcuna di risentimento.

RISPOSTA SETTIMA.

PAssano alcune differenze, & cartelli tra il S. Carlo, & il S. Vicino Orsini: & il S. Maherbale fratello del S. Vicino diuulga che il S. Vicino a Monterosoli ha data una mentita al S. Carlo. Il S. Luca Ceruara Cugino del S. Carlo, ilquale insieme col S. Carlo si era trouato a Monterosoli, scriue al S. Maherbale, che si come senza fondamento, & senza cagione ha publica- Caso di mentita sopra mentita.

ta la detta mentita, così senza uerità uanamente parlando mente. Et il S. Maherbale gli risponde, ch'egli mente, che esso habbia uanamente parlato.

Hora si domanda qual di queste due mentite sia legittima, & per conseguente qual de' due caualieri con carico ne rimanga.

Prima che io alla proposta domanda faccia altra risposta, auuiso che sia da cōsiderare, se uerisimile sia che il S. Vicino al S. Carlo habbia dato mentita: & se appresso il S. Maherbale habbia tal cosa detta. Et quanto alla prima consideratione dico, che dapoi che que' Signori furono stati a Monterosoli fra loro passano alcuni cartelli; & essendo tra eßi differenza di attore, & di reo, ne apparendo parola di carico, quando il S. Vicino hauesse data altra mentita al S. Carlo, non è da dubitare, che egli fatta non ne hauesse mentione; percioche chiara cosa è, che con una mentita il S. Carlo sarebbe stato dichiarato attore; ma non ne hauendo il S. Vicino detta parola alcuna, par che sia da conchiudere che mentita non sia passata tra loro. Anzi mostrando per li cartelli suoi il S. Vicino che egli credeua che il S. Carlo uolesse briga con lui, in un cartello fatto dopo l'esser si insieme trouati a Monterosoli dice, che per quello, che ha uisto a Mōterosoli, et per lo suo scriuere, gli pare che l'animo suo sia diuerso da quello, che si credeua. Ilche uuol dire che il parlar del S. Carlo fu tutto lontano da parole ingiuriose, di che ne seguita, che non diede occasione da douergli esser risposto con mētita; et nō ci essendo stata occasione, cōseguente è che non sia stata data; et non essendo stata

do stata data, quando altri habbia detto che ella fu data, non si puo negare che egli nõ habbia uanamẽte parlato.

Se ueramente il S. Maherbale habbia diuulgato, o nò, che il S. Vicino diede mentita al S. Carlo, non mi par che sia da dubitare: che dandogli sopra cio mentita il S. Luca, ne negando egli in alcuno de' suoi cartelli ha uer tal cosa detta; anzi per lo scriuer suo facendo dimostratione di uolersi ualer piu tosto di ogni altra risposta, che di negar quello, che gli è apposto, il silentio suo, & il suo scriuere possono essere riceuuti per una tacita, anzi pur quasi espressa confessione. Et cosa ragioneuole sarebbe stata, non hauendo egli detto cosa tale, che la douesse hauer negata: che in tal modo sicuramente si sarebbe rileuato da ogni carico: & poi hauerebbe potuto o ritorcere, o dare una altra mentita all'aduersario suo, senza mettersi fuor di ogni ragione a disputar sopra il ualor delle mentite.

Da quello, che fin quà s'è discorso ci pàr di poter passare alla esaminatione delle due mentite. Sopra le quali ci occorre a dire, che il S. Maherbale non sentendosi perauuentura poter negare di hauer dette quelle parole, ha uoluto disputar sopra la forma della mentita, istimando che quella fosse tale, che potesse se non in tutto, almeno in parte esser ritorta. Et per tanto, come tal ritorcimento sia dirittamente fatto, ci conuiene considerarlo: ne questo si puo far compiutamente, se non si intende che significhi quella parola, Vanamente; La onde questa cosa habbiamo principalmente da inuestigare. Tre adunque trouo io esser le significationi, che

a questa uoce Vano, sono state date da gli scrittori, che
Vano. Vano è quanto uoto. Vano uiene a dire stolto; et Vano è quel medesimo, che è bugiardo. Et con questa ultima significatione puo dire il S. Luca, che il S. Maherbale bugiardamente parlando, ha mentito. Ne altramēte mētir si puo, se non bugiardamente parlando. Di che si uede quanto male sopra quelle parole mentita si possa accommodare, Che tanto è dir in questo luogo, Tu menti che io habbia uanamente parlato, quanto, Tu menti che io habbia mentito. il che non so come qui si possa applicare. Et una altra cosa dirò io ancora, che le tre significationi, lequali ho pur dianzi dette, in una si possono ancora ristringere, & tutte insieme ridurcersi sotto la mentita: Che uoti di senno sono gli stolti; & gli stolti dicono le menzogne. che consistendo la sapienza nella cognition della uerità, la stoltitia come contraria alla sapienza, ha per suo oggetto la sua falsità. Ne so come huomo possa dir bugia, che non parli uanamente: che coloro mentono, iquali dicono cose uote di uero sentimento; coloro mentono, che dicono cose stolte; & coloro ancora mentono, che dicono cose false, essendo la uanità, la stoltitia, & la falsità si fattamente insieme congiunte, che io non intendo in qual modo l'una dall'altra possa essere separata. Hauendo adunque scritto il S. Luca al S. Maherbale, che egli senza uerità uanamente parlando ha mentito, non ha detto niente piu che se egli hauesse scritto semplicemente, Voi hauete mētito. Che il dire. Voi uanamēte parlādo mētite è come se altri dicesse. Voi mētēdo mētite. Ma quello che il S. Luca poteua dire in poche
parole,

parole, lo disse in molte; Ilche per mio parere, non è altro, se non hauere detto il medesimo per diuerse uie. Et è *ancora da notare, che hauendo detto il* S. Luca, Voi *uanamente parlando hauete mentito, tutte queste parole sono pronuntiate sotto una sentenza;* Et il S. Maherbale *questa sentenza intera in parti smembrando ne piglia una particella; & non nega hauer mentito, ma dice non hauer uanamente parlato.* Et cio è *come se altri dicesse, mentendo non hauer parlato uanamente: o uero mentendo non hauer mentito; lequali cose in alcun modo non possono stare insieme.*

Et *per aggiungere ancora alcuna cosa di questa materia.* Dico *stando in su la diuisione delle tre significationi, che puo alcuna uolta auuenire, che altri parli uanamente senza mentire: ma che menta senza parlar uanamente, questo non credo io che si possa trouare. che altri potrà dir la uerità, ma per poco auuedimento dirla in luogo, o in tẽpo, che ella si douerebbe tacere.* Altri *dirà delle cose che saranno fuori del suggetto, che si tratterà: & altri dirà in commendatione, o in biasimo di se quello, che, con tutto che sia uero, meglio sarebbe stato tacerlo.* Lequali *cose facendosi per mancamento di prudenza, non si puo dire che non siano per uanità; che uoti di senno sono gli imprudenti.* Et *cosi uanamente si uerrà a dire il uero.* Ma *che altri menta senza parlar uanamente, questo non mi so io imaginare come si possa fare.* Perche *hauendo il* S. Luca *dato al* S. Maherbale *mentita, il* S. Maherbale *non la puo ritorcere contra di lui per hauere egli detto, che esso ha parlato uana=*

Vanamente si puo dire il uero.

mente, non potendo la menzogna esser separata dalla uanità. Quanto a quelle mentite adunque io mi risoluo, quella, che è stata data dal S. Luca, esser legittimamente data; & l'altra non esser di alcun ualore.

Ma perciochè il S. Maherbale par che uoglia poi nel terzo, & nell'ultimo suo cartello fondar la sua mentita sopra quelle parole, che il S. Luca dice nel suo primo, Che egli senza fondamento, & causa ha publicata quella mentita, rispondo che a quelle parole la mentita sua non si puo accommodare; che per quelle il S. Luca significa, che esso ha publicata quella mentita senza esprimere sopra che ella sia stata data; & non quello, che interpreta il S. Maherbale, oltra che quando bene a quelle mentite applicar si potesse, chiara cosa è che la data dal S. Luca, è prima in tempo, & per conseguente migliore in ragione. Et l'esser quelle parole scritte auanti, o dopo la mentita in un medesimo cartello non fa nulla, essendo uenuto a notitia tutto il cartello. Ne si ha da guardare quando altri habbia detto, o scritto cosa, sopra laquale si dia mentita, ma al giorno che dall'uno, & dall'altro è stata data la mentita. Et dal S. Luca la mentita fu auuentata a XII. *di Febraio; & dal S. Maherbale fu tentata di dare a* XXIIII. *del detto mese; & poscia ritentata a* XV. *di Aprile, si che tanto è prima in tempo la mentita data dal S. Luca, quanto sono prima i* XII. *che i* XXIIII. *di Febraio, & i* XV. *di Aprile. Et tanto è ella migliore in ragione, quanto ella è in tempo primiera.*

Ne al S. Luca pregiudica quello, che dice il S. Ma-

herbale

herbale, che egli s'è intromesso in causa, che principalmente non tocca a lui: che si come se il S. Vicino si fosse vantato esso di hauer data la mentita al S. Carlo, al S. Carlo sarebbe principalmente conuenuto rispõdere, cosi dicendo quelle parole persona, che non era principale, da persona non principale gli puo esser risposto; massimamente che participando tutta la compagnia di quel carico, ilquale uiene fatto ad uno dalla cõpagnia, ad ognuno della compagnia dee esser anche lecito di risentirsi. Il carico offende anche la cõpagnia.

Dalle ragioni adunque dedutte par che si possa conchiudere in fauor del S. Luca, & che al S. Malerbale il carico ne rimanga.

Et cio sia detto per uia di parere, rimettendone il giudicio, a chi meglio intende.

RISPOSTA OTTAVA.

IL Capitan Ventura Amerini da Lucca, riprende Nicolò de gli Vngheri, ilquale stà alle spese sue, di alcuni suoi mali portamenti: & gli dice che non uuole che pratichi con Romano Chiariti da Lucca: & soggiunge, Se ci fosse alcuna gallina bagnata che ti uolesse fauorire, uenga quì in questo prato, che gli sostenterò, che non è huomo da me, ne da fauorirti, & se ce ne è, cali a basso. Et mostra uno prato, che è dauanti una hosteria oltra la strada. Romano è in parte, che puo udir queste parole: & ua a trouar il Capitan Ventura, & gli dice, Capitan Ventura che ui ho fatto io, che non uolete che Niccolò pratichi meco? Et quegli risponde, Non mi Caso di dar mentita & fuggire.

piace. Et Romano replica, E ben honesto dandogli uoi il pane uostro, che pratichi con chi ui piace: A me non si mi fa niente, se non pratica con meco. Et questo detto se ne parte. Et poco stando, essendosi il Capitan Ventura posto a passeggiar con un gentilhuomo Vinitiano, Romano torna, & lontano dal detto Capitano piu di trenta passi con alta uoce dice, Ventura da Lucca tutte le parole, che tu hai detto, se ce ne è niuna che pregiudichi all'honor mio, tu menti per la gola. Il Capitan Ventura mette mano alla spada, & ua alla uolta di colui, & quegli correndo si mette a fuggire; & chiamandolo tuttauia il Capitan Ventura lo seguita intorno a cento, et quaranta passi, ne uoltandosi colui, ne potendolo esso aggiungere, se ne torna. Et di queste cose, secondo che elle sono narrate, se ne fa autentica fede di piu testimonij.

Hor essendo queste cose cosi passate, et essendone tra loro ancor dapoi passati alcuni cartelli, si domanda cosi sopra il caso esposto, come sopra i cartelli quello, che ne sia il diritto di caualleria.

Sopra questa richiesta douendo io rispondere, dico primieramente, Che hauendo detto il Capitan Ventura quello che disse; & sopra quelle parole essendo andato Romano a trouarlo, & detto che era honesto che Nicolo facesse la sua uoluntà, & con questa conclusion partitosi, non ueggo che gli rimanga piu occasione di prender querela cō lui: che Romano non fu nominato se non nel praticar di Nicolo. Et a questa parte hauendo ceduto, piu non ne ha da parlare. che cio che gli è una uolta piaciuto piu non gli puo dispiacere. Nelle altre parole

role non fu specificata persona; ma solamente detto in generale, Se alcuno uoleua fauorir Nicolò; & non lo uolendo Romano fauorir, per mia opinion, egli non douea fare altro; & tutto quello, che fece, fu di souerchio.

Appresso dico, che essendo la natura della mentita di ributtar le parole ingiuriose, doue non ci sono parole di ingiuria, la mentita non fa carico: ne basta dire, Se hai parlato in pregiudicio dell'honor mio, tu hai mentito: che a questo modo ogniuno potrebbe dar mentite ad ogniuno. Ma è mestiero che si giustifichi che altri habbia dishonoratamente parlato, altramente la mentita è nulla; che buona risposta non puo esser giudicata quella, laquale non si uede come si accōmodi alla proposta. La mentita di Romano è, che se c'è parola, che pregiudichi allo honor suo, il Capitan Ventura mēte. Et percio essendo data sopra la conditione, infin che la cōditione non si uerifica, la mentita non lega. Oltra che quelle perole furono da Romano dette poco auuedutamente, che dicēdo. Tutte le parole, che tu hai detto, se ce n'è alcuna che pregiudichi all'honor mio, tu menti, par che uoglia dir, che mente non solamente di quelle che ha detto in suo pregiudicio, ma ancor di tutte quelle altre che ha dette. Mentita conditionale.

Poi quando la mentita data da Romano hauesse hauuto alcun fondamento: hauendola data come la diede et hauendone fatto il Capitan Ventura il risentimento, che fece; essendosene colui fuggito, che ci è da dire altro; se non, che egli non e huomo per difenderla, & che cede alla querela? Che hauendo detto il Capitan Ventura così apertamente quelle parole, & dopo quelle fermatosi Risentimenti.

do maßimamente in quelle male alcuno.

Quanto ueramente a quello, che il Capitan Ventura disse, Se c'è alcuna gallina bagnata, che ti uoglia fauorire, cali a basso, Et che Romano sopra questa parola tenta di dargli mentita, io non so se io udißi mai la piu impertinēte: percioche quella particella, Se, nō afferma di alcuno cosa ueruna; & nō affermando, non puo esser ributtato con mentita. Et se il Capitan Ventura hauesse detto, Se Romano Chiariti è una gallina bagnata cali a basso, sopra queste parole non hauerebbe luogo mentita non che essendo state proferite in generale. Et questo nō uoglio tacere io, che Romano istesso si uiene egli a condannar per gallina bagnata, & non il Capitan Ventura a dare a lui tal nome, Che se io dirò fra molti Christiani oue sia un Giudeo, Se c'è alcun Giudeo si faccia auanti certo è che alcun christiano nō si mouerà; ma il Giudeo intenderà, che quel parlar tocca a lui, Et facendosi auanti, si condannerà per Giudeo. Cosi hauendo detto il Capitan Vētura tra molte persone, se c'è alcuna gallina bagnata, & intendendo Romano che questa parola tocchi a lui, per gallina bagnata si uiene a condānare. Et per tale cōdannādosi egli, il Capitan Vētura intorno a cio nō ha da prouare, ne da riprouare cosa alcuna, dapoi che colui per la bocca sua medesima si è giudicato per tale. Mentita impertinente.

Et percioche Romano dice, che fuggì per li fauori de gli amici, che hauea il Capitan Ventura, sopra ilqual particolare il Capitan Ventura gli risponde, Che mente che quella compagnia fosse piu a fauore dell'uno, che del l'altro, dico che questa è mentita legittimamente data, et

che Romano è obligato a prouare, che coloro fossero piu in fauore del Capitan Ventura, che in fauor di lui.

Or in quello, che Romano dice, Che lascia quello, che potrebbe dir contra que' testimonij, non so percio, che cosa egli intenda di significare; che il suo dire, Io potrei dire non dicendo nulla, di nulla lo rileua; & quei testimonij rimangono fermi, & in suo uigore, non senza suo molto dishonore.

Et il parlar, & il producer testimonij di nobiltà, & di uiltà di sangue in questo caso mi par souerchio, oltra che quelle testimonianze parlando di udita, & non di scienza sono nulle. Poi facendo il Capitan Ventura nobile esercitio, & con grado, chi non sa che egli è nobile? Et quando fosse nato non nobile, & quell'altro nobile, potrebbe perauuentura dirgli, La nobiltà mia cosi comincia da me, come la tua finisce in te.

Nobiltà.

Questo è quanto occorre a me di dire intorno al caso proposto, & a' cartelli passati intorno a quello. Donde io mi risoluo, che cosi nelle cose presentialmente passate fra il Capitan Ventura, & Romano, come nelle scritture, Il Capitan Ventura ha all'honore suo interamente sodisfatto; Et che Romano con carico ne rimane.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi nondimeno al giudicio di quale è delle cose di caualleria piu esperto, & piu intendente.

RISPOSTA NONA.

Caso di chi in una offesa ha offeso molti.

Hieronimo Altieri dà bastonate a M. Bruto Capozucca. Papirio figliuolo di M. Bruto richiede Hieronimo a battaglia: & egli risponde, che per hauer

Papirio

Papirio piu fratelli, figliuoli del medesimo padre: & per conseguente interessati egualmente nella medesima querela, esso non intende di uenir con lui a battaglia, se gli altri in lui non rimettono la loro attione: & se la nimicitia delle case loro non si finisce con uno abbattimento. Et Papirio dice, Che esso non puo, ne è debitor di fare alcuna di quelle cose; ma che egli per honor suo lo richiede, & per suo interesse particolare, Et che colui essendo richiesto è debitor di rispondere, & di difendere per ben fatto quello, che egli per malamente fatto intende di douer prouare.

Sopra tal quistione si domanda se il richiesto senza altra remissione fatta da gli altri fratelli è tenuto, o nò a conbatter col richieditore.

A questa richiesta, et sopra questo articolo rispõdendo dico, che se tale eccettione hauesse luogo, sarebbe cosa molto piu sicura l'offender molti che un solo: percioche altrui sarebbe tolto il modo da potersi risentire, nõ essẽdo atto di persona di honore il rimetter la querela sua nelle altrui mani, saluo se la età, o la indispositione sua nõ lo scusa, o la disparità del grado a cio non lo priuilegia. Poi uno altro incõueniẽte ne seguirebbe ancora, che come altri hauesse oltraggiata una famiglia, o una natione, con tutto che gli oltraggiati inchinassero a metter la querela in mano di qual che si fosse di loro, all'offenditor basterebbe di corrõpere uno, che a tal remissione nõ douesse acconsentire, et così si torrebbe quel peso dal le spalle. Nõ pare adũque che questa risposta per ragioneuole debbia esser riceuuta; Et si come nõ pare che cl-

la sia di ragione, così la consuetudine ne è in contrario; che hauendo gia alcun caualiero detto parole di biasimo di tutto uno esercito, da un solo di quello esercito gli fu risposto. Et *per molte cose, che in tal querela passassero non fu mai detto, che colui facesse che lo esercito in lui rimettesse quella querela.* Et *essendo tra caualieri di diuerse nationi nate querele per honor delle loro nationi, non fu mai domandato che le nationi a quelle battaglie douessero dare il loro consentimento.*

Ad ogni offeso è lecito risentirsi per suo interesse particolare. Et *si come huomo offeso puo far la pace senza participatione de gli altri offesi, così dee anche egli poter perseguir la ingiuria; che le ingiurie ad ogni ingiuriato si appartengono (come dicono i* Giureconsulti*) in solidum.* Et *se altri dicesse che tutti i* Mutij *sono cornuti o altra cosa uergognosa, non so perche non douesse esser lecito a me ributtar questa ingiuria senza ragunar tutti quelli, che hauessero questo nome, o cognome, & senza farne celebrar uno istrumento, che in me rimettessero le loro ragioni.*

I Duelli sono giudicii. *Gli abbatimenti non sono altro che giudicij criminali fatti per uia cauallerescа.* Che *lo attore è lo accusatore; i cartelli delle disfide sono le accuse; le patenti de' campi i bandi, per li quali altri è chiamato a comparire: il* Signor *del campo è il giudice; lo steccato è il tribunale; & le armi sono la tortura.* Et *per quella uia, che nella tortura ciuile si regolano i giudicij, per la medesima nella cauallerescа gli abbattimenti si hanno da regolare, oue stilo di arme non ci sia contrario, o diuerso.* Et *ciuilmente pro=*

te pro=

te procedendo, ad ognuno che ſia offeſo è lecito di accuſar lo offenditore, ſenza cercare che tutti gli intereſſati in quel caſo concorrano alla accuſa. Et ſimigliantemẽte ſi douerà dire che ne' Duelli ſolo che lo attore nõ ſia tale, che per legittima cagione egli dalla pruoua delle arme debbia eſſer ributtato, il richieſto ſenza altra inquiſitione habbia da prender la battaglia con colui, che lo richiede, o ſia ſolo offeſo, ò de gli altri con eſſo lui.

Ne quì ha luogo il dire che non uuol combatter con uno, per douer poi aſpettare che anche gli altri lo habbiano di mano in mano a richiedere; che conformandoſi anche in queſta parte i Duelli co' ciuili giudicij, ogni uolta che altri ha combattuta una querela, egli ſopra quella non puo piu eſſere a battaglia ricercato: che ſe alcuno ciuilmente ſi confeſſa debitor di cento ducati, & al pagamento di quelli ſi obliga in ſolidum a piu perſone, ſi come egli è tenuto a pagarli a qual di loro in tempo debito prima gliele domanda, coſì poi che una uolta gli ha pagati ad uno, non è debitor di pagargli a gli altri. Et ſe altri è accuſato dauanti al giudice ordinario di alcun criminal mancamento qual che ſi ſia il primo accuſatore, colui è tenuto alla giuſtificatione, & alla purgatione ſecondo gli ordini di quel tribunale. Poſcia, come egli ne è una uolta liberato, per quel medeſimo caſo non ui ha piu luogo a nouella accuſa. Non altramẽte nel giudicio delle arme non dee perſona per una medeſima querela eſſer piu di una uolta coſtretto di andare alla pruoua dello ſtecato. Se l'Altieri adunque ſi conduce a combatter cõ Papirio, da alcuno de gli altri figliuoli per tal

Vna querela una uolta & non piu ſi combatte.

cagione nõ douerà per innãzi potere essere à battaglia ricercato. Et al primo, che alle arme lo richiede, dee egli con le arme rispondere; che migliore è in ragione, chi è in tempo primiero. Et si come fatto uno abbattimento, in caso che altri uolesse rinouar la battaglia, egli potrebbe legittimamente rispondere di non esser tenuto a combatter piu di una uolta per una querela, cosi il domandare hora che tutti gli interessati nella medesima ingiuria rimettano in mano di uno la loro attione, è da essere stimato lontano da ogni ragione, & da ogni legge di caualleria.

Et tãto sia detto per uia di parere, rimettendomi al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intendente.

RISPOSTA DECIMA.

Caso di campo uiolato.

IL Signor Mario d'Abenante richiede a battaglia il S. Don Francesco Pandone. Si conducono in campo: il S. Don Francesco ferisce a morte il cauallo del S. Mario uicino alle corde dello steccato in parte, doue è un zio del S. Mario, ilqual suo zio alzata la uoce tanto, che il S. Mario puo udire, gli dice, Smonta Mario, smonta, che ti cade il cauallo addosso. Laqual uoce udita il S. Mario si uolta, uede il zio, & dismonta, di che prima non ne faceua segno; & subito smontato, il cauallo cade morto. Il S. Mario da cauallo disceso ferisce a morte il cauallo del S. Don Francesco; ne potendosi quello piu reggere, da anche al S. Don Francesco tre ferite. Là onde egli, non uedendo al suo scampo altro riparo, dice che si arrende.

In questo caso si pruoua che i padrini del S. Don Francesco erano lontani, & nell'altra parte dello steccato; di che non udirono quella uoce; ne il S. medesimo del campo la udi. Anzi essendo state dette quelle parole, un gentilhuomo gli fece cenno per fargliele sapere: & egli si mosse per andare a quella uolta; ma pur continuando coloro il combattere, ne uedendosi altra alteratione, si fermò; facendo segno a colui, che stesse cheto. Et finita la battaglia, essendosi ricorso ad esso S. & allegato la sicurezza dello steccato essere stata uiolata, fu richiesto che non douesse dichiarare ne il S. D. Fran. uinto, ne il S. Mario uincitore: aggiungendosi che a quel fine era stato domandato. Et egli si scusò dicendo non hauere quelle parole udite, et confermando, che uero fu che egli fu domandato: ma che nõ pẽsaua che fosse per cosa tale.

Intorno al caso proposto si domanda se il S. D. Francesco sia dirittamente prigione del S. Mario, o nò.

Prima che io uẽga a rispondere sopra questa richiesta, ho da dire che M. Paris nel lib. VIII. del suo Duello così nel latino come nel uolgare, recita uno abbattimento seguito nel campo di un Duca di Milano. Et ce ne uiene allegato uno altro sotto Federigo Re di Napoli; de' quali in quanto possono far a questo proposito, auuiso che non mi si disconuenga il ragionarne. Et da quello di Milano incominciando, par che il caso fusse tale. Che essendosi condutti a battaglia un Napolitano, & un Fiorentino, il Fiorentino per uno incontro fu abbattuto: & non se ne auuedendo il Napolitano: et guardando intorno per lo campo, un suo fratello lo sgridò

che tornasse, & urtasse colui col cauallo, percioche egli era in terra: Ilche colui fece, & ne hebbe uittoria: & da poi dimandandolo al Prencipe per prigione, et negando l'altro di esser prigione per le ragioni, che ancora da M. Paris son addutte, Il Duca dichiarò, che il Fiorẽtino fosse prigione, & il fratello sgridatore (secõdo la forma del bando) douesse esser decapitato. Sopra ilqual giudicio par che M. Paris senta del tutto in contrario. Cioè che ne il Fiorentino douesse esser prigione, ne decapitato il Napolitano. Et dapoi che grandi sono le auttorità de' Prencipi, et grãdi quelle de' dottori, là doue fra due grandi auttorità si uede opinione diuersa, ad ogniuno dee esser lecito di accostarsi a quella, che a lui ditta il suo parere. Dico adunque, Che piu tosto consentirei io, che il Fiorẽtino non douesse esser prigione, che nõ direi che il Napolitano non douesse esser punito, secondo la pena nel bando contenuta, che facendosi una tale trasgreßione cõtra i salui condutti, contra i bandi publici, in pregiudicio dell'altrui honore, & dell'altrui uita, & nella presenza, et cõ disprezzo del Prẽcipe, non ueggo che giustitia, ne che ragione ricerchi che un cotal transgressore seueramente non debbia esser castigato. Ne le ragioni, ch'allega M. Paris mi par che siano bastanti a difendere la sua opinione: lequali io lascerò di recitar qui, & di far loro risposta, si per fuggir la souerchia lunghezza, non facẽdo cio al proposito del nostro caso come per hauerlo gia fatto in altro luogo piu opportuno. Del Fiorẽtino ueramẽte, ch'egli nõ fosse prigione le ragioni allegate da quel dottore sono approbabili, et ue

re. Et

re. Et quanto a me, non ueggo che altra cosa possa fare in contrario, se non che hauendo colui gridato, & (come ne' libri uulgari è scritto) ad alta uoce, potè essere da tutto lo steccato ageuolmẽte sentito. Et se fu sentito dal S. & da padrini, non hauendo alcun intorno a cio fatto motto, par (non so come) che uenissero a consentire, che l'abbattuto non ostante il pregiudicio fattogli da quella uoce hauesse a continuare la battaglia: & che per conseguente fosse bene stato uinto. Di che la sentenza di quel Prẽcipe douerebbe in tutto esser approuata. Ma la mia opinione è, che egli la desse tale, non tãto con intentione che ella douesse essere esequita; quanto che ne hauesse a seguitar quello, che ne seguì: Et cioè, che il fratello non douesse permettere che fosse priuato di uita quel suo fratello, ilquale per acquistar a lui uittoria, s'era posto a rischio di perderne egli la sua uita. Et tanto sia detto del caso di que' due; & della sentenza di quel S. Illustriß.

Et passando a Napoli, Si conta che sotto il Re Federigo combattendo un Romano, & uno Spagniuolo, & hauendo il Romano allo Spagniuolo date alcune ferite & maltrattandolo, un'altro Spagniuolo gridò in lingua sua, punte, & riuersi; allaqual uoce leuatosi il romore, fu posto fin alla battaglia; et da quel Re Sereniß. il Romano fu dichiarato uincitore. Et che poi al gridatore Spagniuolo fù per gratia donata la uita. In cosi fatto giudicio, io non so uedere se non cose laudabili: Che ragioneuol cosa fu che la battaglia fosse finita tosto che la fede del campo si trouò esser uiolata. Et ragioneuolmente fu dichiarato uincitore chi nel dispartì=

auanti. Et cosi di loro si dee presumere: che in cio consisteua il loro honore, & la uittoria del loro principale essendo egli stato il reo, & non hauendo prouato l'aduersario la sua intentione. Si che in alcun modo non è da dire, che essi ad un tale atto cõsentendo al S. D. Fran. habbiano fatto alcun pregiudicio. Anzi il cenno, ilquale fece quel gentilhuomo uerso il S. del cãpo, puo essere come una protesta fatta in fauor del S. D. Fr. Et questa si puo dire che per lo richiamarsene, che s'è fatto da poi sia stata approuata. Ne del S. D. Fran. si puo dire che egli habbia con silentio consentito; che prima nello ardor della battaglia uedendosi uincitore, è da credere che egli intendesse piu ad ogni altra cosa, che ad ascoltare cio che altri dicesse: & che cõseguentemente nõ udisse cosa, che fosse detta. Poi hauendo per istrumento riposto in mano de' suoi Padrini la uita, & l'honore, a lui piu si richiedeua il combattere, che il piatire.

Da quello, che fin quà s'è detto, si uiene in questa conclusione, che al S. D. F. non si puo far quella oppositione, laquale di sopra habbiamo detto, che si poteua fare al Fiorentino abbattuto: Et che per giudicio di Re il fine della battaglia doueua esser alla uoce del zio: & che quanto è stato di piu non merita approbatione.

Hor hauendo cosi regolato il nostro caso, habbiamo noi da dire certa cosa essere che il S. D. F. ricercato dal S. Mario s'è condutto a battaglia sotto la fede di quelle patenti, lequali a lui hanno promesso campo franco, libero, & sicuro. Et se la franchezza, se la libertà, se la sicurezza gli è stata osseruata, dubbio non è che hauen-

do egli detto di arrẽderſi non ſia dal S. Mario legittimo prigione. Ma quando a quelle ſi ſia mancato, & quãdo non gli ſiano inuiolabilmẽte ſtate oſſeruate, chiara coſa è, che tutto quello, che è paſſato dopo tal mãcamẽto, & tale inoſſeruanza, dee eſſere hauuto di ragion nullo, & di niun ualore. Sotto la fede della patente mandata, & accettata ſi conducono i caualieri allo abbattimento. Et Le patenti de' campi. *quel conſentimẽto di combattere l'uno cõ l'altro in quel cãpo le clauſule nella patente contenute, forma il contrario della inuiolabile ſicurezza: et a quello intercede per pegno, & per iſtabilimẽto la fede del S. Ilquale per far manifeſto che la promeſſa ſicurtà è non ſolamẽte di poterſi offendere, & occidere l'uno l'altro ſenza incorrere nella giuriditione ſua in pena di homicidio, col publico bando dichiara che quella ſi intende ancora per li circoſtanti.* Il bando. *Et i caualieri a quello conſentendo, & ſotto la fede di quello in pruoua di arme conducendoſi: ſi puo dire che uengono a ſtipulare il contratto col S. del campo, che ſotto la fede di tal ſicurezza uengano a combattere. Hor a queſto tal contratto come l'una parte mãca, certo è che l'altra non ui è piu tenuta; che mancando la conditione, altri non è piu obligato a quello, a che egli ſotto la conditione ſi ha condutto. Il contratto tra il S. Mario, & il S. D. Fran. celebrato fu di cõbattere a tutto tranſito in cãpo ſicuro dalla perſona dell'uno a quella dell'altro: & di potere in tal modo conquiſtare ciaſcuno di loro il ſuo aduerſario. Alla ſicurezza del campo ſi uede eſſerſi mancato; che contra il bando del Signore il S. D. F. è ſtato offeſo dalla uoce del zio del S. Mario,*

laquale inducesse lui a fare in pregiudicio del S. D. Fran. quello, che auanti quella uoce non daua segno di douer fare. Et *contra la forma della patente, & della capitolatione par che habbia anche operato il S.* Mario, *non hauẽdo dalla persona sua sola a quella del S.* D. Fran. *com battuto; che due si possono dire di essere stati contra uno hauendo egli seguitato il consiglio del zio; ne ualendo spesse uolte nelle battaglie meno il consiglio, che la forza. Essendo adunque mancate le due conditioni, & della sicurezza, & del combattere ad egual partito, non si può dire il cõquisto fatto dal S.* Mario *essere stato legittimamente fatto. Che oltra le cose dette non si sono seruati gli ordini de'* Duelli, *iquali sotto il silentio de' circonstanti per costuma uniuersale si sogliono celebrare.* Poi *se in armandosi i caualieri dall'una, & dall'altra parte si danno i confidenti, accioche non si possa fare, o dire cosa, che habbia da pregiudicare alle parti.* Et *se auanti il bando, & auanti che entrino ne gli steccati questa regola si osserua, molto piu si ha ella da osseruare dopo la grida, & dapoi che i caualieri nel cãpo si sono condutti, & che si trouano a disputare con le arme per la diffinitione del uero.* Ne *quì ha luogo quella risposta che comunemente si suole allegare, che nelle battaglie a tutto transito è lecito ancora con ogni frode, & con ogni uantaggio uincere il nimico; che questa frode, & questo uantaggio si intende di quello, ch'altri da se sa adoperare, & acquistarsi dalla persona sua a quella del lo aduersario, & non con la opera altrui, che con quella la sicurezza del campo rimane franca, & da questa*

Due contra uno.

Il consiglio nelle battaglie.

Confidenti.

Frode ne gli steccati.

uiene ad essere uiolata. Et in tanto tengo io essere stato uiolato quel campo, & la frãchezza di quello cõ quelle parole, che se il S. Mario hauesse ucciso il S. Don Fran. egli (al parer mio) di homicidio haurebbe meritato di esser condannato. Che la patente non saluaua piu lui, non essendo obligato il S. alla osseruanza di quella, da che quella, & la sua grida a lui nõ erano state osseruate. Et passerò anche un passo piu oltre (cio non dico percioche io presuma alcuna cosa tale del S. Mario, ma per dir quello ch'a me occorre di scriuere in questo proposito) quando cauallero entrasse in isteccato hauendo dato ordine con alcuno de' suoi, ilquale di fuori lo douesse ammonire, secõdo che egli uedesse essere il bisogno, qual hora di un tal trattato se ne potesse hauer certa fede, quel tale (secondo il giudicio mio) per tristo cauallero, & per traditore meriterebbe d'esser cõdannato. Hor si come io ho il S. Mario ueramente in tutto netto da questa colpa, cosi ho da dire, che si come egli non merita pena di una tal trasgressione, cosi non dee hauer beneficio di hauer seguitato il consiglio del trasgressore.

Violatione di campo.

Tradimẽto.

Non uoglio hora discorrere, ne argomentare da quello, che sarebbe potuto auuenire. Et cioè che se non fossero state le parole del zio, ritrouandosi il S. Mario nel termine, che si trouaua in su quel cauallo, ilquale come egli ne fu disceso, traboccò a terra morto, uerisimile era che gli douesse cadere addosso, ilche quando fosse seguito rimaneua in mano del S. D. F. & gli conueniua arrendersi, o morire. Queste cose non intendo io di allegare; ne queste (come ho detto) intendo di argomentare. Ma

re. Ma dirò bene, che non si dee di ragion concedere altrui quello, che contra gli ordini si acquista. Et chiara cosa è; che il S. Mario si ha questa uittoria acquistata contra ogni ordine, contra ogni patto, et cõtra ogni conditione. Et legittimo possessore non si dee dir colui, che con non legittimi mezi entra in una possessione. Et chiarissima cosa è, che il uiolar le patenti, & le capitolationi, & l'operare cõtra gli ordini cauallereschi, & contra i bandi de' SS. non sono mezi legittimi a diuenir possessore del suo aduersario. Poi a' mali esempij nõ si dee in alcun modo aprir la porta: ne si dee comportare che i caualieri in querele di honore con modi meno che honoreuoli conseguiscano le loro uittorie. Et quando ad una tal cosa si cominciasse a consentire, ogni giorno si uederebbono uiolar le fedi publiche, romper le capitolationi, leuar le franchezze de' campi, disprezzare i bandi de' SS. & hauer per nulla la loro auttorità. Allequali cose tutti i Signori de' campi, & per honor del grado della caualleria, & per conseruatione della loro giuriditione, seueramente hanno da prouedere. Possessor legittimo. Mali esempii.

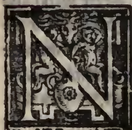
Et per non istendermi in questa materia con piu parole, raccogliendo in una conclusione le cose di sopra dette dico, Che hauendo bene esaminati i casi proposti, la fede delle patenti, la forma della capitolatione, & la sicurtà del campo per lo bando publicata: & da queste cose considerato sotto qual patto, & sotto qual conditione i caualieri si siano alla battaglia condutti: & che hauendo il S. Mario uinto per le parole del zio, ha uinto contra i contratti fatti, & contra ogni regola di

Duello. Et ueduto appresso che ne il Signor del campo, ne i Padrini, ne esso S. D. Fran. a tal forma di proceder disordinato non si possono dire di hauere in alcun modo consentito: & che per non ne hauere hauuto notitia non ui hanno potuto porgere altro rimedio, se non quanto tentò di far quel gentilhuomo, da cui non mancò di fare la debita protesta; Per queste, & per altre ragioni di sopra allegate, & che allegar si potrebbono, & per lo publico honore, & interesse de' Signori, & de' caualieri dico, il parer mio essere, che il fine della battaglia nel presente caso proposta si debbia determinare dal punto, che il zio del S. Mario parlò: & che non si possa, ne si debbia di ragione dichiarare che il Signor Don Francesco sia prigione del S. Mario, se non come egli era allhora che fu sentito dire, Smonta Mario smonta. Et questa è la opinion mia, Rimettendomi nondimeno sempre al parere di piu approuati giudicij.

Questo uoglio io pure aggiungere, che il S. Mario non puo negare di hauere udito il zio, essendosi uolto a quella uoce. Et quel uoltarsi fu inditio non solamente di hauere udito, ma che quantunque alle orecchie sue fossero quelle parole peruenute, non sapeua risoluersi, se il consiglio del douer dismontare fusse buono, o reo, se prima non uedeua da chi egli era uscito: et ueduto il zio, & conosciuto che egli ne era lo auttore, quello accettò come da persona confidente, & nel mise incontanente in opera. Di che manifestamente si conchiude, che egli fece quello atto di smontare non da se, ma consigliato da altrui.

LIBRO TERZO DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

RISPOSTA PRIMA.



ASCE querela in Praga alla corte del Serenißimo Re de Romani fra due caualieri, de' quali l'uno è Spa= gniuolo chiamato S. Don Francesco Lasso, & l'altro è Vnghero detto S. Gio. Balasso, & il caso è tale. Il Balasso disuia uno staf= fiere al S. Don Pietro fratello di Don Francesco. Don Francesco con lui se ne duole con aspre parole, allequali l'Vnghero non risponde: ma si scusa, che egli nõ ha indut to lo staffiere a partirsi; ma che esso da se si è partito da D. Pietro per uenire a seruirlo: & che poi che la lo ro uolontà nõ è, che egli lo tẽga, non lo terrà. Il seguen te giorno douendo il Re caualcare in cãpagna, & essen= do la corte piena di caualieri, D. Francesco fattosi ad una finestra che guarda nel cortile del palagio, uede che il cauallo dell'Vnghero è tenuto da uno staffiere ue stito di nuouo, ilqual tutto si somiglia a quello di suo

Caso di mentita e schiaffo, ferire, & fuggire.

fratello: & mostrarlo ad altre persone, ogniuno rafferma quello esser desso; Perche alterato ua a trouar l'Vnghero, che siede ad una tauola; et assettatoglisi appresso gli dice, Balasso non ui dissi io hieri, che non doueste pigliare il seruidor di mio fratello? Perche lo hauete tolto? Io ui prometto di fargli dar dugento bastonate in presenza uostra. Il Balasso risponde, Io lo uoglio tenere; fate uoi quello che ui pare. Don Francesco replica se lo terrete, non farete da caualiero, ma da gran uillano. Il Balasso soggiunge, Voi mentite. Et incontanente si leuano amendue in piedi, si come erano giunti spalla à spalla. Don Francesco gli dà uno schiaffo, & mette mano alla spada senza trarne punto fuori. L'Vnghero non fa altro mouimento; ma rimane come intronato. Amendue escono di dietro la tauola; & si mettono l'uno di quà, & l'altro di là tra caualieri. Il Re caualca. L'Vnghero porta la querela di questo atto al Maestro di casa del Re. Quegli lo fa intendere ad esso Re; ilquale manda per fare arrestare Don Francesco: Et egli sentendolo fugge alla corte dello Imperadore, et serue in su la guerra, aspettando che l'aduersario suo si risenta, o che loro segua pace, passando in quel tempo alcun trattato. Dopo sedici mesi caualcando Don Francesco con la corte fra due caualieri, l'Vnghero galoppando gli uien dietro senza auuedersene egli; & come gli è uicino, stretto il cauallo con gli sproni correndo con un bastone lo ferisce in su la testa, di che egli ne rimane stordito: & esso tuttauia correndo se ne fugge. Don Fran. risentitosi, & ueduto fuggire il nimico, gli si mette appresso: & per

buono

buono spatio lo seguita senza che colui mai gli uolti il uiso; al fine condutto in parte, doue piu oltra passando è da temer che colui non gli faccia soperchiaria, se ne ritorna in dietro.

Si domanda hora passando le cose in questa maniera, se il Balasso è sodisfatto, & iscaricato dello schiaffo; Et se Don Francesco è incaricato per la bastonata: Et in qual grado di honore l'uno, & l'altro si ritroui.

A questa domanda rispondendo dico, Che se noi uorremo intendere quale sia l'officio, & quale l'honore del caualiero, ci couerrà primieramente considerare quãta sia la dignità del grado della caualleria: laquale non si puo dire che sia senon eccellentissimo essendo quella stata instituita per difesa della giustitia, per solleuamento de gli oppressi, & per conseruatione de' regni. Lequali cose essendo tutte in mano di Dio, non indegnamente la scrittura chiama Dio S. de gli eserciti: Quasi come a dire general Capitano di tutti i caualieri. Et di quì è che i Prencipi, i Re, & gli Impp. per grandi che essi siano, non isdegnano di esercitar con le loro persone la caualleria, & si gloriano di chiamarsi caualieri. Or si come honoreuole è questo esercitio, così honoreuolmente si dee esercitare: & chi altramẽte adopera, di adoperare arme dee essere stimato indegno. Et di quì è introdutto, che per delitti militari si leuano per ignominia le arme a' soldati: & nel digradare i caualieri per mancamenti commessi, si priuano della spada. Or l'honor caualleresco in due cose principalmente pare a me che consista, cioè nella giustitia, et nel ualore. Et (si come io ho altra

Dignità della caualeria.

Dio Sig. de gli eserciti.

Imperadori & Re caualieri.

Pene de delitti militari.

L'honore in che consista.

Error giustificato.

uolta detto, a quale una di queste due uirtù mãca, nõ gli si conuiene di essere tra caualieri annouerato. Che atto non sarà a difender la giustitia chi sarà di uil cuore; & uirtuosamente non adopererà la spada chi alla giustitia non hauerà risguardo. Con questo fondamẽto se noi uorremo uenire alla consideratione del caso proposto, haueremo da uedere qual de' due caualieri habbia giustamente, & quale ualorosamente adoperato; et colui piu honorato doueremo riputare, ilquale troueremo all'offitio del caualiero hauere piu interamente sodisfatto.

Per l'Vnghero adunque diremo noi primieramente che essendo cosa manifesta, che lo staffiere, ilquale teneua il cauallo suo, non era quello di Don Pietro, manifesta cosa è ancor, che Don Francesco hebbe torto a prenderne con lui querela, et che egli si mosse contra il uero ilche uuol dir contra la giustitia. Si che uiene ad hauere operato contra il diritto, & contra il douer di uirtuoso caualiero.

Et della mentita diremo, che hauendo hauuto la querela dalla parte di Don Francesco falso fondamento, quella è stata dal Balasso legittimamente, & per consequente giustamente data. Si che da tutte le parti si uede l'Vnghero esser giustamẽte proceduto: Et cosi essendo, Don Francesco ne uiene a rimanere ingiusto.

Poi quanto al ualore, diremo noi che l'Vnghero con rispondere di altra maniera a D. Fran. hauerebbe potuto schifar questa querela, facendogli conoscere che si ingannaua, & che lo staffiere nõ era quello, che egli si auisaua: Ma accioche non paresse che egli cio hauesse fatto per

sto per viltà, volle anzi così rispondere, che in altra guisa. Et che appresso havendogli data quella mentita da faccia a faccia, il proceder suo non è stato se non honoreuole; Ne in quel luogo si richiedeua che egli mettesse mano ad arme, ne facesse piu auanti. Et hauendogli Don Fran. in luogo, doue non si conueniua, & per ingiusta querela dato quello schiaffo, a lui fu lecito in qualunque modo gli potè uenir fatto dargli il castigamēto della sua temerità. Ne la fuga sua gli dee essere apposta a biasimo, essendo quella stata non tanto per D. Fran. quanto per gli altri caualieri, in cōpagnia de' quali egli si trouaua: che sentendosi essi per quello atto da lui offesi, hauerebbono potuto fargli soperchiaria, Et così giusto, & ualoroso diremo essere stato il procedere dell'Vnghero e conseguentemente lui douerne rimaner honorato.

Per D. F. diremo dall'altra parte, che il suo in sul principio fu bene errore, ma che l'error suo per le parole dell'Vnghero prese giusta querela, hauēdo colui risposto che uoleua tener lo staffiere. Che sopra queste parole riuscirō poi quelle altre, che tenēdolo hauerebbe fatto non da caualiero; & sopra queste fu la querela fondata: & sopra queste fondata essendo: et essendo fondata conditionalmente sopra le parole del Balasso: & sopra quelle hauendo con la mentita il Balasso contestata lite si uede che uiene ad hauer presa ingiusta querela? Che hauendo prima disuiato il seruidore, & appresso detto non uolerlo tenere contra la loro uolontà: dir poi di uolerlo tenere, chi non sa che questo è piu tosto atto villano, che cauallaresco? Poteua l'Vnghero leggiermente

sgannare D. Fr. & metter fine alle differēze: ma egli con la bugia confermandolo nel gia preso errore, diede cagione a lui di nuoua, & giusta querela, condannando se stesso per bugiardo, & per ingiusto. Che se noi uorremo considerar le intentioni dell'uno, & dell'altro, troueremo diritta, & giustificata essere stata quella di Don Fran. Là doue di quella del Balasso sarà da dire tutto il contrario: perche anche di lui si dirà, che egli ha ingiustamente adoperato, & che per ingiusto caualiero merita di esser dannato.

La intentione giustifica.

Della mētita altro non dirò, se nō che essendo (come gia detto s'è) stata data sopra le conditionali, & giustificate parole di D. F. ingiustamēte uiene ad essere stata data: ilche maggiormente condāna lo Vng. per ingiusto.

Ne migliori sono quelle ragioni, lequali si dicono del ualore, che usò il Balasso, che non è da commendare questa risposta sua fatta (come si allega) per non mostrare uiltà: che il parlar contra il uero, & il prendere auuedutamēte querela contra il douere non è da stimar ualore, ma temerità. Et essendo stato tale il caso, che incontanente si poteua far chiaro l'errore, non era da temer che il giustificar se stesso per huomo seruante della parola sua a uiltà gli douesse essere attribuito. Di che si come temerario si puo dire che fosse il proceder suo, cosi ualoroso diremo che fosse quello di D. Francesco prima cō parole risentēdosi della offesa, che gli pareua riceuere, & appresso dādogli quello schiaffo per discarico della mētita. & ultimamente mettendo mano all'arme per difendere come ben fatto quel, che egli haueua fatto e non fuggendo

Temerità.

Atto ualoroso.

do come fece l'Vnghero, dopo la bastonata, laqual non si puo dire che lecito gli fosse di darla in quel luogo per alcuna ragione. Et gia dimostrato habbiamo che Don Francesco giustamente gli diede quello schiaffo, perche a quello argumento di giustitia non risponderemo con piu parole. Ma quanto si parla del luogo, dico che degni sono di godere de' priuilegij de' luoghi coloro, che non ronpono i priuilegij di quelli. Non è lecito nelle corti dare schiaffi. Non è lecito ne ancor dar mentite. Et hauendo in quel luogo il Balasso data la mentita, non doueua aspettar, che quello ne'l saluasse dallo schiaffo. Quando Don Francesco gli disse quelle parole, che egli si tenea ad ingiuria, egli douea o rispondere a lui; Se fuori di qui mi direte tali parole, io ui farò la risposta, che ui si conuerrà; o in altro modo simigliantemente: o uero, uolendo dar mentita, a franchezza di luogo pensar non douea. Et si come Don Francesco per conseruation dell'honor suo non hebbe risguardo al luogo, cosi non doueua egli esser piu rispettoso ne' fatti, che fosse stato nelle parole. Ma egli piu pronto di lingua, che di mano dimostrandosi, uenne a commetter uiltà. Et Don Francesco fece il debito suo, & quando altramente fatto hauesse, hauerebbe commesso mancamento. Adunque ne per la qualità del luogo, ne della querela nō fu lecito risentimento quello del Balasso. Et meno si dee dire che lecito gli fosse di fuggire per rispetto di quegli altri caualieri; che questa scusa hauerebbe luogo, quando de gli altri dopo quello atto ne fossero sopraueniti in fauore dell'offeso. Et il douere era, o che egli presente coloro

Luoghi di rispetto.

non lo haueſſe percoſſo, o che preſente coloro difendeſſẽ per ben data quella percoſſa, il che fatto nõ hauendo, mi par che conchiuder ueramente ſi poſſa che ſi come temeraria coſa fu nel Balaſſo il prender quella querela; coſi in perſeguirla di uiltà ſi ſia per ſe medeſimo condãnato.

Duello.

Et percioche in materia di Duello altri potrebbe dubitare con qual modo tra que' due caualieri proceder ſi doueſſe, et quale incaricato ne rimãga; dico che il Duello da prima fu iſtituito per giuſtification di uerità in quiſtioni, alle quali neceſſaria giuſtification ſi richiedeſſe: Et a noſtri tempi è ſtato ridutto a determination di honore. Et percioche in queſto caſo non c'è querela, alla quale per alcuna legge pruoua ſi richiegga per giuſtification di uerità, eſſendo ricercato a riſpondere in quiſtion di honore, all'uſo moderno accommodandomi parlerò di quel modo, che ne' riſentimenti per conto di honore da altrui ſi dee tenere.

Riſentimenti.

E' adunque da ſapere, che a quale hora altri da altrui ſi ſente offeſo, o ſia di parole, o di fatti a uolerſene honoratamente riſentire ſi conuiene che il riſentimento ſia fatto coſi cauallereſcamente, come fu fatta la offeſa; come per eſempio; Se altri dirà a me in faccia da pari a pari che io ſia traditore, & che io non gli riſponda medeſimamente ad egual partito, & poſcia lontano da lui dica, o ſcriua che egli mente; o eſſendo io ad una fineſtra & colui, che mi ha dato quel biaſimo nella uia, io gli dia una mentita, queſto non è honoreuole riſentimento; ne percio mi ſono ſcaricato del carico, che colui mi ha fatto: Ma ſe non ci eſſendo io, altri dirà di me che io ſia

un mancator di fede, Io risapendolo potrò in presenza di caualieri dar la mentita a colui, ancor che egli presente non ui sia; che eguale sarà stato il modo della mia risposta a quello della sua proposta. Et *cosi se altri scriuerà in mio dishonore, io in iscrittura con mentita mi potrò difendere.* Et *in somma se il risentimento non è cosi honoreuole, come la maniera della offesa, l'offeso non si puo dire essersi legittimamente discaricato. Si potrà bene honoratamente passare il termine della offesa; come se opponendomi altri lontano da me alcun mancamento, io ui faccia gli risponderò che mente; che questo sarà honoratissimo modo di procedere, solo che si faccia senza alcuna soperchiaria.* Ma *peccando un caualier nel meno, in graue errore, et con carico ne rimane. Cō questa regola, che data habbiamo alle offese delle parole potremo medesimamente regolar quelle de' fatti: Che se per una mentita datami ad egual partito, io darò altrui con souerchiaria una bastonata, io farò bene ingiuria a colui, ma non rileuerò me del carico.* Et *in qualūque modo che colui si uendichi, sarà ben uendicato: ma io se honoreuolmēte nō mi risento, nō sono del carico liberato:* Anzi *con quello atto hauerò fatto uergogna a me stesso. Che quante uolte io farò atto alcuno non cauallerescо, tante ne uerrò io a riportare il biasimo, & non colui, a cui egli sarà stato malamente usato. Che quale è colui, che non possa essere con mali modi offeso?* Et *il nō guardarsi da quello da che altri non si puo guardare, non dee fare altrui uergogna:* Ma *la uergogna dee esser di colui, che dall'atto brutto guardar potendosi, non se ne guarda, non conue-*

Chi cō mali modi offende.

Soperchiaria per soperchiaria.

uiene ad essere uiolata. Et in tanto tengo io essere stato uiolato quel campo, & la frāchezza di quello cō quelle parole, che se il S. Mario hauesse ucciso il S. Don Fran. egli (al parer mio) di homcidio hauerebbe meritato di esser condannato. Che la patente non saluaua piu lui, non essendo obligato il S. alla osseruanza di quella, da che quella, & la sua grida a lui nō erano state osseruate. Et passerò anche un passo piu oltre (cio non dico perciochè io presuma alcuna cosa tale del S. Mario, ma per dir quello ch'a me occorre di scriuere in questo proposito; quando caualiero entrasse in isteccato hauendo dato ordine con alcuno de' suoi, ilquale di fuori lo douesse ammonire, secōdo che egli uedesse essere il bisogno, qual hora di un tal trattato se ne potesse hauer certa fede, quel tale (secondo il giudicio mio) per tristo caualiero; & per traditore meriterebbe d'esser cōdannato. Hor si come io ho il S. Mario ueramente in tutto netto da questa colpa, cosi ho da dire, che si come egli non merita pena di una tal trasgressione, cosi non dee hauer beneficio di hauer seguitato il consiglio del trasgressore.

Violatione [del] campo.

Tradimēto.

Non uoglio hora discorrere, ne argomentare da quello, che sarebbe potuto auuenire. Et cioè che se non fossero state le parole del zio, ritrouandosi il S. Mario nel termine, che si trouaua in su quel cauallo, ilquale come egli ne fu disceso, traboccò a terra morto, uerisimile era che gli douesse cadere addosso, ilche quando fosse seguito rimaneua in mano del S. D. F. & gli conueniua arrendersi, o morire. Queste cose non intendo io di allegare; ne queste (come ho detto) intendo di argomentare. Ma

re. Ma dirò bene, che non si dee di ragion concedere altrui quello, che contra gli ordini si acquista. Et chiara cosa è, che il S. Mario si ha questa uittoria acquistata contra ogni ordine, contra ogni patto, et cõtra ogni contitione. Et legittimo possessore non si dee dir colui, che con non legittimi mezi entra in una possessione. Et chiarissima cosa è, che il uiolar le patenti, & le capitolationi, & l'operare cõtra gli ordini cauallereschi, & contra i bandi de' SS. non sono mezi legittimi a diuenir possessore del suo aduersario. Poi a' mali esempij nõ si dee in alcun modo aprir la porta: ne si dee comportare che i caualieri in querele di honore con modi meno che honoreuoli conseguiscano le loro uittorie. Et quando ad una tal cosa si cominciasse a consentire, ogni giorno si uederebbono uiolar le fedi publiche, romper le capitolationi, leuar le franchezze de' campi, disprezzare i bandi de' SS. & hauer per nulla la loro auttorità. Alle quali cose tutti i Signori de' campi, & per honor del grado della caualleria, & per conseruatione della loro giuriditione, seueramente hanno da prouedere.

Possessor legittimo.

Mali esempii.

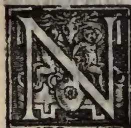
Et per non istendermi in questa materia con piu parole, raccogliendo in una conclusione le cose di sopra dette dico; Che hauendo bene esaminati i casi proposti, la fede delle patenti, la forma della capitolatione, & la sicurtà del campo per lo bando publicata: & da queste cose considerato sotto qual patto, & sotto qual conditione i caualieri si siano alla battaglia condutti: & che hauendo il S. Mario uinto per le parole del zio, ha uinto contra i contratti fatti, & contra ogni regola di

Duello. Et ueduto appresso che ne il Signor del campo, ne i Padrini, ne esso S. D. Fran. a tal forma di proceder disordinato non si possono dire di hauere in alcun modo consentito: & che per non ne hauere hauuto notitia non ui hanno potuto porgere altro rimedio, se non quanto tentò di far quel gentilhuomo, da cui non mancò di fare la debita protesta; Per queste, & per altre ragioni di sopra allegate, & che allegar si potrebbono, & per lo publico honore, & interesse de' Signori, & de' caualieri dico, il parer mio essere, che il fine della battaglia nel presente caso proposta si debbia determinare dal punto, che il zio del S. Mario parlò: & che non si possa, ne si debbia di ragione dichiarare che il Signor Don Francesco sia prigione del S. Mario, se non come egli era allhora che fu sentito dire, Smonta Mario smonta. Et questa è la opinion mia; Rimettendomi nondimeno sempre al parere di piu approuati giudicij.

Questo uoglio io pure aggiungere, che il S. Mario non puo negare di hauere udito il zio, essendosi uolto a quella uoce. Et quel uoltarsi fu inditio non solamente di hauere udito, ma che quantunque alle orecchie sue fossero quelle parole peruenute, non sapeua risoluersi, se il consiglio del douer dismontare fusse buono, o reo, se prima non uedeua da chi egli era uscito: et ueduto il zio, & conosciuto che egli ne era lo auttore, quello accettò come da persona confidente, & nel mise incontanente in opera. Di che manifestamente si conchiude, che egli fece quello atto di smontare non da se, ma consigliato da altrui.

LIBRO TERZO DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

RISPOSTA PRIMA.



ASCE querela in Praga alla corte del Serenißimo Re de Romani fra due caualieri, de' quali l'uno è Spagniuolo chiamato S. Don Francesco Lasso, & l'altro è Vnghero detto S. Gio. Balasso, & il caso è tale. Il Balasso disuia uno staffiere al S. Don Pietro fratello di Don Francesco. Don Francesco con lui se ne duole con aspre parole, allequali l'Vnghero non risponde: ma si scusa, che egli nō hà indutto lo staffiere a partirsi; ma che esso da se si è partito da D. Pietro per uenire a seruirlo: & che poi che la loro uoluntà nō è, che egli lo tēga, non lo terrà. Il seguente giorno douendo il Re caualcare in cāpagna, & essendo la corte piena di caualieri, D. Francesco fattosi ad una finestra che guarda nel cortile del palagio, uede che il cauallo dell'Vnghero è tenuto da uno staffiere uestito di nuouo, ilqual tutto si somiglia a quello di suo

Caso di mentita e schiaffo, ferire, & fuggire.

buono spatio lo seguita senza che colui mai gli uolti il uiso; al fine condutto in parte, doue piu oltra passando è da temer che colui non gli faccia soperchiaria, se ne ritorna in dietro.

Si domanda hora passando le cose in questa maniera, se il Balasso è sodisfatto, & iscaricato dello schiaffo; Et se Don Francesco è incaricato per la bastonata: Et in qual grado di honore l'uno, & l'altro si ritroui.

A questa domanda rispondendo dico, Che se noi uorremo intendere quale sia l'officio, & quale l'honore del caualiero, ci conuerrà primieramente considerare quãta sia la dignità del grado della caualleria: laquale non si puo dire che sia se non eccellentißimo essendo quella stata instituita per difesa della giustitia, per solleuamento de gli oppreßi, & per conseruatione de' regni. Lequali cose essendo tutte in mano di Dio, non indegnamente la scrittura chiama Dio S. de gli eserciti: Quasi come a dire general Capitano di tutti i caualieri. Et di qui è che i Prencipi, i Re, & gli Impp. per grandi che eßi siano, non isdegnano di esercitar con le loro persone la caualleria, & si gloriano di chiamarsi caualieri. Or si come honoreuole è questo esercitio, cosi honoreuolmente si dee esercitare: & chi altramẽte adopera, di adoperare arme dee essere stimato indegno. Et di qui è introdutto, che per delitti militari si leuano per ignominia le arme a' soldati: & nel digradare i caualieri per mancamenti commeßi, si priuano della spada. Or l'honor cauallaresco in due cose principalmente pare a me che consista, cioè nella giustitia, et nel ualore. Et (si come io ho altra

Dignità della caualeria.

Dio Sig. de gli eserciti.

Imperadori & Re caualieri.

Pene de delitti militari.

L'honore in che consista.

Error giustificato.

uolta detto, a quale una di queste due uirtù mãca, nõ gli si conuiene di essere tra caualieri annouerato. Che atto non sarà a difender la giustitia chi sarà di uil cuore; & uirtuosamente non adopererà la spada chi alla giustitia non hauerà risguardo. Con questo fondamẽto se noi uorremo uenire alla consideratione del caso proposto, haueremo da uedere qual de' due caualieri habbia giustamente, & quale ualorosamente adoperato; et colui piu honorato doueremo riputare, ilquale trouueremo all'offitio del caualiero hauere piu interamente sodisfatto.

Per l'Unghero adunque diremo noi primieramente che essendo cosa manifesta, che lo staffiere, ilquale teneua il cauallo suo, non era quello di Don Pietro, manifesta cosa è ancor, che Don Francesco hebbe torto a prenderne con lui querela, et che egli si mosse contra il uero ilche uuol dir contra la giustitia. Si che uiene ad hauere operato contra il diritto, & contra il douer di uirtuoso caualiero.

Et della mentita diremo, che hauendo hauuto la querela dalla parte di Don Francesco falso fondamento, quella è stata dal Balasso legittimamente, & per consequente giustamente data. Si che da tutte le parti si uede l'Unghero esser giustamẽte proceduto: Et cosi essendo, Don Francesco ne uiene a rimanere ingiusto.

Poi quanto al ualore, diremo noi che l'Unghero con rispondere di altra maniera a D. Fran. hauerebbe potuto schifar questa querela; facendogli conoscere che si ingannaua, & che lo staffiere nõ era quello, che egli si auisaua: Ma accioche non paresse che egli cio hauesse fat=

to per viltà, volle anzi così rispondere, che in altra guisa. Et che appresso havendogli data quella mentita da faccia a faccia, il proceder suo non è stato se non honoreuole; Ne in quel luogo si richiedeua che egli mettesse mano ad arme, ne facesse piu auanti. Et hauendogli Don Fran. in luogo, doue non si conueniua, & per ingiusta querela dato quello schiaffo, a lui fu lecito in qualunque modo gli potè uenir fatto dargli il castigamẽto della sua temerità. Ne la fuga sua gli dee essere apposta a biasimo, essendo quella stata non tanto per D. Fran. quanto per gli altri caualieri, in cõpagnia de' quali egli si trouaua: che sentendosi essi per quello atto da lui offesi, hauerebbono potuto fargli soperchiaria, Et così giusto, & ualoroso diremo essere stato il procedere dell'Vnghero e conseguentemente lui douerne rimaner honorato.

Per D. F. diremo dall'altra parte, che il suo in sul principio fu bene errore, ma che l'error suo per le parole dell'Vnghero prese giusta querela, hauẽdo colui risposto che uoleua tener lo staffiere. Che sopra queste parole riuscirõ poi quelle altre, che tenẽdolo hauerebbe fatto non da caualiero; & sopra queste fu la querela fondata: & sopra queste fondata essendo: et essendo fondata conditionalmente sopra le parole del Balasso: & sopra quelle hauendo con la mentita il Balasso contestata lite si uede che uiene ad hauer presa ingiusta querela? Che hauendo prima disuiato il seruidore, & appresso detto non uolerlo tenere contra la loro uolontà: dir poi di uolerlo tenere, chi non sa che questo è piu tosto atto uillano, che cauallaresco? Poteua l'Vnghero leggiermente

sgannare D. Fr. & metter fine alle differẽze: ma egli con la bugia confermandolo nel gia preso errore, diede cagione a lui di nuoua, & giusta querela, condannando se stesso per bugiardo, & per ingiusto. Che se noi uorremo considerar le intentioni dell'uno, & dell'altro, troueremo diritta, & giustificata essere stata quella di Don Fran. Là doue di quella del Balasso *sarà da dire tutto il contrario: perche anche di lui si dirà, che egli ha ingiustamente adoperato, & che per ingiusto caualiero merita di esser dannato.*

La intentione giustifica.

Della mẽtita altro non dirò, se nõ che essendo (come gia detto s'è) stata data sopra le conditionali, & giustificate parole di D. F. *ingiustamẽte uiene ad essere stata data; ilche maggiormente condãna lo* Vng. *per ingiusto.*

Ne migliori sono quelle ragioni, lequali si dicono del ualore, che usò il Balasso, *che non è da commendare questa risposta sua fatta (come si allega) per non mostrare uiltà; che il parlar contra il uero, & il prendere auuedutamẽte querela contra il douere non è da stimar ualore, ma temerità. Et essendo stato tale il caso, che incontanente si poteua far chiaro l'errore, non era da temer che il giustificar se stesso per huomo seruante della parola sua a uiltà gli douesse essere attribuito.* Di *che si come temerario si può dire che fosse il proceder suo, cosi ualoroso diremo che fosse quello di* D. Francesco *prima cõ parole risentẽdosi della offesa, che gli pareua riceuere, & appresso dãdogli quello schiaffo per discarico della mẽtita. & ultimamente mettendo mano all'arme, per difendere come ben fatto quel, che egli haueua fatto e non fuggendo*

Temerità.

Atto ualoroso.

do

do come fece l'Vnghero, dopo la bastonata, laqual non si puo dire che lecito gli fosse di darla in quel luogo per alcuna ragione. Et già dimostrato habbiamo che Don Francesco giustamente gli diede quello schiaffo, perche a quello argumento di giustitia non risponderemo con piu parole. Ma quanto si parla del luogo, dico che degni sono di godere de' priuilegij de' luoghi coloro, che non rompono i priuilegij di quelli. Non è lecito nelle corti dare schiaffi. Non è lecito ne ancor dar mentite. Et hauendo in quel luogo il Balasso data la mentita, non doueua aspettar, che quello ne 'l saluasse dallo schiaffo. Quando Don Francesco gli disse quelle parole, che egli si tenea ad ingiuria, egli douea o rispondere a lui; Se fuori di quì mi direte tali parole, io ui farò la risposta, che ui si conuerrà; o in altro modo simigliantemente: o uero, uolendo dar mentita, a franchezza di luogo pensar non douea. Et si come Don Francesco per conseruatione dell'honor suo non hebbe risguardo al luogo, così non doueua egli esser piu rispettoso ne' fatti, che fosse stato nelle parole. Ma egli piu pronto di lingua, che di mano dimostrandosi, uenne a commetter uiltà. Et Don Francesco fece il debito suo, & quando altramente fatto hauesse, hauerebbe commesso mancamento. Adunque ne per la qualità del luogo, ne della querela nõ fù lecito risentimento quello del Balasso. Et meno si dee dire che lecito gli fosse di fuggire per rispetto di quegli altri caualieri; che questa scusa hauerebbe luogo, quando de gli altri dopo quello atto ne fossero sopraueuuti in fauore dell'offeso. Et il douere era, o che egli presente coloro

Luoghi di rispetto.

non lo hauesse percosso, o che presente coloro difendesse per ben data quella percossa, il che fatto nõ hauendo, mi par che conchiuder ueramente si possa che si come temeraria cosa fu nel Balasso *il prender quella querela; così in perseguirla di uiltà si sia per se medesimo condãnato.*

Duello.

Et perciochc in materia di Duello *altri potrebbe dubitare con qual modo tra que' due caualieri proceder si douesse, et quale incaricato ne rimãga; dico che il* Duello *da prima fu istituito per giustification di uerità in quistioni, alle quali necessaria giustification si richiedesse: Et a nostri tempi è stato ridutto a determination di honore. Et perciochc in questo caso non c'è querela, alla quale per alcuna legge pruoua si richiegga per giustification di uerità, essendo ricercato a rispondere in quistion di honore, all'uso moderno accommodandomi parlerò di quel modo, che ne' risentimenti per conto di honore da altrui si dee tenere.*

Risentimenti.

E' adunque da sapere, che a quale hora altri da altrui si sente offeso, o sia di parole, o di fatti a uolersene honoratamente risentire si conuiene che il risentimento sia fatto così caualleresсamente, come fu fatta la offesa; come per esempio; Se altri dirà a me in faccia da pari a pari che io sia traditore, & che io non gli risponda medesimamente ad egual partito, & poscia lontano da lui dica, o scriua che egli mente; o essendo io ad una finestra & colui, che mi ha dato quel biasimo nella uia, io gli dia una mentita, questo non è honoreuole risentimento; ne percio mi sono scaricato del carico, che colui mi ha fatto: Ma se non ci essendo io, altri dirà di me che io sia

un mancator di fede, Io risapendolo potrò in presenza di caualieri dar la mentita a colui, ancor che egli presente non ui sia; che eguale sarà stato il modo della mia risposta a quello della sua proposta. Et così se altri scriuerà in mio dishonore, io in iscrittura con mentita mi potrò difendere. Et in somma se il risentimento non è così honoreuole, come la maniera della offesa, l'offeso non si può dire esserfi legittimamente discaricato. Si potrà bene honoratamente passare il termine della offesa; come se opponendomi altri lontano da me alcun mancamento, io ui faccia gli risponderò che mente; che questo sarà honoratissimo modo di procedere, solo che si faccia senza alcuna soperchiaria. Ma peccando un caualier nel meno, in graue errore, et con carico ne rimane. Cō questa regola, che data habbiamo alle offese delle parole potremo medesimamente regolar quelle de' fatti: Che se per una mentita datami ad egual partito, io darò altrui con souerchiaria una bastonata, io farò bene ingiuria a colui, ma non rileuerò me del carico. Et in qualūque modo che colui si uendichi, sarà ben uendicato: ma io se honoreuol mēte nō mi risento, nō sono del carico liberato: Anzi con quello atto hauerò fatto uergogna a me stesso. Che quante uolte io farò atto alcuno non cauallaresco, tante ne uerrò io a riportare il biasimo, & non colui, a cui egli sarà stato malamente usato. Che quale è colui, che non possa essere con mali modi offeso? Et il nō guardarsi da quello da che altri non si può guardare, non dee fare altrui uergogna: Ma la uergogna dee esser di colui, che dall'atto brutto guardar potendosi, non se ne guarda, non conue=

Chi cō mali modi offende.

Soperchiaria per soperchiaria.

suo immaculato. Dell'Vnghero poi diremo, che il risentimento suo non e stato conueneuole, ne da caualiero: & che per tanto egli dal carico dello schiaffo non è punto rileuato. Et percioche chiara cosa è che uno atto dishonorato non puo honorare chi lo fa, essendo dishonorato stato lo atto suo, non si puo dire che egli per quello honorato habbia a rimanere. Qui si potrebbe aggiungere, che hauendo egli lasciato scorrer tanto tempo dopo lo riceuer dello schiaffo senza risentirsene, ha passata ogni prescrittione di legittimo risentimento. Et dire si potrebbe che quel ricorrere al Maestro di casa del Re nõ fu punto atto cauallaresco. Ma le altre cose gia dette a me sembra che bastino assai per dimostrare come egli in tutte le maniere sia poco honoratamente proceduto.

Chi cõ mali modi offende.

Tẽpo scorso.

Atto non cauallaresco.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi sempre al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intendente.

RISPOSTA SECONDA.

NELLA *querela gia proposta fra il S. D. Francesco Lasso, & il S. Gio. Balasso sono allegate alcune cose in fauor del Balasso, alle quali hauendo io hauuta consideratione, risponderò quello, che mi occorre, accio che da' caualieri si possa far piu chiaro giuditio di quello, che alle leggi dell'honor si conuenga.*

Del medesimo.

Dicesi adunque, che due essendo le uie di procedere; L'una di querela, & l'altra di briga, il Balasso ha presa la uia della briga, & che per quella ne rimane sodisfatto. Alla quale opinione quanto si debbia acconsentire, lascerò giudicarlo altrui. Io dirò ben tanto, che a me

non pare, che ne i caualieri la habbiano da ſeguitare, ne i Prencipi da approuare: percioche ſe queſta per regola caualleresca foſſe riceuuta, ogniuno ſi uerrebbe a fare lecito di far de gli atti dishoneſti; ne diſtintione ui ſarebbe da opera honoreuole, à dishonoreuole. Che come altri ſi ſentiſſe alcun carico, cercherebbe di aſſaſsinare lo aduerſario ſuo; & direbbe di hauer preſa uia di briga: & coſi coſa honoreuole ſarebbe il far le coſe dishonorate. Il che ſe ſia da dire non è meſtier che ſe ne fauelli:

Ma come ſi habbiano ad intendere queſte materie di querele, & di brighe; & di honore, & di dishonore, io ſommariamente dirò quello, che io ne ſento. La briga intendo io che ſia una coſa tumultuaria, nellaquale ſenza ordinario procedere gli huomini per cagion di nimicitie uengono alle arme: & hoggi l'una, domane l'altra parte fanno nuoue uendette, ſecondo che loro ſi offeriſcono le occaſioni. La querela ueramente è un procedere ordinario di caualieri per cagion di honore, per lo quale uē gono in pruoua di arme, & cō una ultima diffinitione ſi ha honoreuolmente da determinare. Or queſto caſo, del qual ſi tratta, ſe egli per uia di briga, o di querela ſi habbia a trattare, aſſai ageuolmente ſi puo diſcernere. I caualieri da noi gia nominati non per nimiſtà ſono uenuti a queſta differenza, anzi eſſendo eßi amici, per cagion di honore ſono caduti in queſta nimiſtà: che a D. Fran. non pareua di poter con honor ſuo comportare, che colui haueſſe diſuiato il ſeruidore del fratel ſuo, & promeſſo di non tenerlo, & poſcia che egli pur lo ſi teneſſe. Il Balaſſo riputò che dishonore gli foſſe, che D. Fran.

Briga.

Querela.

con così ardite parole a trouare ne'l fosse uenuto: et per cio disse uolerlo tenere. Et D. Fran. giudicando, che cio di dishonore esser gli douesse; gli rispose, che hauerebbe tenendolo, fatto nō da caualiero, ma da uillano. Et il Balasso sentendosi nell'honor pūto, per discarico suo gli diede quella mentita. Et D. Fran. per rileuarsi da quella gli diede lo schiaffo. Lequali cose tutte di mano in mano furono per gradi conuenienti fatti per rimordimēto di honore, & fatte cauallerescamente. Et essendo le cose in questa maniera procedute, in forma di querela sono procedute: et per conseguente per uia di querela si conuenia seguitare al Balasso, Ilquale o allhora incontanēte doueua con mano armata scaricarsi, o dapoi honoratamente risentirsi, Ilche fatto non hauendo, con carico ne rimane. Perciochè ne gli atti simiglianti, doue le mani si adoperano, due cose sono da considerare: l'una è la percossa, l'altra il modo di quella. La percossa offende la persona: il modo tocca l'honore. che si come altri offende, o è offeso honoratamente, o uergognosamente, così la opinion de' caualieri dee essere, che egli con l'honore, o con la uergogna se ne rimanga. Della percossa puo ben essere, che il Balasso, come di uendetta, nell'animo suo stia sodisfatto. Ma del modo della percossa, non hauendo ne al tempo dello schiaffo a faccia a faccia fatta alcuna dimostratione cauallerescha, ne dapoi mostrato honorato risentimento, non ha sodisfatto a quella opinione, che debbono di lui hauere i caualieri, che egli sia huomo per difendersi da pari a pari a D. Fran. Lasso; che questo è il carico, ilquale egli ne uiene a riportare. Si che an-

Cōsideratione di querele.

Carico.

cora che egli perauuentura della percoſſa ſi tenga uendicato, non ha percio ſodisfatto all'honore. La onde *ſe bene ſi uorrà dire che egli habbia preſa con* D. Fran. *nuoua briga, queſta non perciò puo tor uia la querela: che eſſendo piu nobile, & piu honoreuole la querela che la briga, la briga non puo cancellar la querela: ma la querela puo ben mettere honorato fine alla briga.* Per *eſſere adunque ſopraueniuta briga nõ ſarà leuata la querela.* Et *ſe ſi uorrà forſe dire, che tra loro eſſendo querela, & briga, non meno è obligato* D. Fran. *alla briga che il* Balaſſo *alla querela,* Io *riſponderò, che per eſſere prima ſtata la querela, che la briga, eſſendo di ragione, che quale è prima in tempo, preceda anche in ragione, alla querela ſi dee prima intendere, che alla briga.* Di *che il* Balaſſo *è tenuto di ſodisfar prima à quella, che* D. Fr. *non ha da penſare a queſta.* Et *percioche alla briga non è ſtatuito tempo, ne modo di perſeguir la ingiuria,* D. Fr. *in ogni tempo, & in ogni modo, che ſi uendichi ſarà ben uendicato.* Et *per eſſere alla querela prefiſſo tempo, et modo, non ſi riſentendo, o non ſi eſſendo riſentito il* Balaſſo *in tempo conueniente, ne ſecondo il proceder cauallereſco, con carico ne rimane.* Et *eſſendo coſa propria della briga offendere, & della querela incaricare, ſi potrà dire che* D. F. *ſia offeſo, & il* Balaſſo *incaricato.* Et *alla offeſa conuenendoſi uendetta, & il carico honoreuole riſentimento, quella hauerà da fare* D. Fran. *ſecondo l'arbitrio ſuo, & ſecondo le occaſioni.* Et *queſta ſi ha da far dal* Balaſſo *honoratamente, & ſecondo le leggi, & lo ſtilo de' caualieri.*

Ma

Ma percioche a uoler dimostrare che l'atto del Balasso sia stato honoreuole si dice, che egli andò ad affrontare Don Fran. *da solo a solo in mezo di molta gente, & con pericolo,* Rispondo *che io non dirò mai, che altri assaltando altrui dopo le spalle, si possa dir che lo affronti, essendo questo uerbo composto da fronte & non da spalle; ma istimerò io, che piu tosto dir si possa assassinare,* Et *si come lo affrontare altrui ad egual partito è atto honoreuole, cosi lo assassinare in qualunque modo che si faccia è uergognoso;* Et *di* D. Fran. *chiara cosa è, che egli affrontò il* Balasso *da solo a solo; ma che il* Balasso *habbia affrontato* D. Fran. *questo per opinion mia non si puo dire.* Et *se il* Balasso *fece quello atto in mezo di molta gente,* D. Fran. *non fece il suo in mezo di poca, essendo in una città* Reale *nella corte del* Re *piena di caualieri.* Anzi *si come all'atto uergognoso del* Balasso *molti furono i testimonij, cosi piu molti ne furono all'atto honoreuole di* D. Fran. Poi *quanto al pericolo, non minor fu quello di* D. Fran. *che quello del* Balasso, *essendo questi stato a cauallo, & in una campagna aperta, & uenuto proueduto per fuggire;* Et *quegli a piedi, & in un palagio di un* Re *senza hauere hauuto particolar pensiero di uenire a tale effetto, & essendosi dopo il dar dello schiaffo fermato, & entrato nella camera medesima del* Re, *come è manifesto, che egli fece.* *Si che quanto al pericolo, maggior fu quello di* D. Fr. *& maggior fu la moltitudine, in mezo della quale fece lo atto.* Poi D. Fran. *percosse lui da uiso a uiso; nõ senza essersi il* Balasso *prima proueduto, come colui, che*

Affrontare.

Comparatiõ di risentimẽti.

per la contesa in piè s'era leuato. Et *dopo la percossa* D. Fran. *stette fermo, & nel luogo medesimo per buono spatio si rifstette; La doue il* Balasso *uenne con intention di fuggire, ferì* D. Fran. *dopo le spalle non se ne auuedendo egli, & se ne andò prima che* D. Fran. *lo potesse uedere.* Or *se questo sia atto honoreuole, & risentimento pari, & al carico conueneuole, io me ne rimetto all'altrui parere.*

Et *a quanto uien detto che l'hauere il* Balasso *assalito* D.F. *all'improuiso non pregiudica a lui, ne rileua* D. Fran. *percioche chi ha nimicitia dee andar proueduto,* Dico *in risposta, che* D. Fran. *sapeua di hauer querela di honore; & credeua di hauerla con caualier di honore; & come di risentimento honoreuole andaua proueduto assai; ilche egli ben dimostrò hauendo dopo la percossa arditamente per buono spatio seguitato il suo nimico.* Ma *si come* D. Fran. *dal* Balasso *si guardaua come da honorato caualiero, così il* Balasso *doueua guardarsi egli da fare atto, che ad honorato caualiero non si conuenisse.* Et *fatto hauendolo, ne ha rileuato se, ne pregiudicato all'honor di* D. Fran. *non hauendo* D. Fran. *commesso mancamento; & essendo di colui stato uituperoso il risentimento.*

Non *uoglio mancar di rispondere a quella parte, doue si aggiunge, che il* Balasso *se uoleua poteua, ammazzare* D. Fran. *hauendo l'archibugio a rota carico allo arcione.* Et *che quì ha luogo una regola, che quando l'offeso ha in podestà sua il suo nimico, & ne puo fare quel che uuole, se bene non gli fa mal niuno, o ne piglia* [Essere in potere altrui.]

poca

poca sodisfattione, in ogni modo si intende essersi nobilmente uendicato, & iscaricato. Questa regola si come io la approuo per buona, cosi dico che in questo caso non ha luogo; percioche (per quello che intendo io) altro è hauere uno in suo potere, & altro poterlo assaßinare. Che in poter mio è uno, che si rimette nelle mie forze; che a me si arrende; cui io ho fatto prigione; ilquale io ho in terra sotto i piedi: & simigliantemente. Et in tali casi la opinion mia è, che anche piu honoreuole sia il perdonar liberamente, che il pigliarne alcuna sodisfattione, o uendetta. Ma perche io possa assaßinare altrui, nõ dirò di hauerlo in mio potere, ne di poterne far quello, che io uoglio, saluo se io non dirò di uolerlo assaßinare; Che a questo modo non è Prencipe, & non è Re alcuno, cui io non possa hauere in mio potere, & farne quello, che io uoglio, potendo con uno archibugio ferirlo, o in cãpagna, o da una finestra nella schiena. Et cosi ogniuno, che si sentirà offeso, o incaricato potrà, senza fare altro, rimaner sodisfatto, & iscaricato, dicẽdo di hauere il nimico suo in suo potere; ma che di tãto si contenta di poter far di lui cio che uuole. Ma la cosa sta in altro modo. In mio potere sono quelle cose, delle quali sicuramente secondo il mio beneplacito, et senza cõtrasto io ne posso fare la mia uoluntà; Et altro è dire, In mio potere è di ammazzar D. Fran. Altro D. Fran. è in mio potere. Et se D. Fran. fosse stato in suo potere, egli nõ sarebbe fuggito dauãti a lui, seguendolo egli come fece. Si che questa regola a me sembra (come ho gia detto) che a questo caso mal si possa accommodare, & che ella non fac-

per la percossa data, atteso al uergognoso modo di quella, rimanesse uituperato, Et che egli, si per punitione del suo mancamẽto, come per altrui esempio da cui ha la auttorità delle leggi in mano meritasse di essere digradato.

Digradar si douerebbe chi dishonoratamente procede.

Et questo dico per diritto, & per legge di honore essere il parer mio; rimettendolo al giudicio di chi meglio intende.

RISPOSTA TERZA.

DON Francesco Lasso manda tre patẽti di campo a Gio. Balasso; & lo sfida a battaglia, & fa publicar questa disfida in Possonia città di Vngheria, doue è il Re; & ad esso Gio. Balasso fa appresentare le patenti. Gio. Balasso ne le accetta, ne le rifiuta; ma fa domandar licenza al Re di uscire a questo abbattimento. Il Re gli rispõde, che per esser costitutione di quel Regno, & consuetudine, che alcuno non esca a combattere fuori della sua giuriditione, non uuol dargli tal licenza; ma che è ben contento, che accetti tale abbattimento, & che ogni uolta che D. Fran. gli domanderà patente di campo franco, gliele darà; & di questa risposta se ne fa una autentica patente, della quale Gio. Balasso ne manda copia a D. Fran. scriuendogli che procuri di hauer campo dal Re, secondo la sua offerta; che esso accetterà la battaglia. Don Francesco gli risponde, che hauendogli esso gia mandate tre patenti di campo, ne hauendone colui accettata alcuna, egli non intende di domandar campo al Re; ma che esso procuri di hauerlo, che egli lo accetterà, pur che gli sia permesso di combattere a tutto transito; o che essendo lo abbatti-

Caso di chi non si conduce al campo.

meuto interrotto, non percio sia pregiudicato allo honor suo, ma che il tutto cada in pregiudicio del Balasso. Et *il* Balasso *replica, che* D. Fran. *o impetri campo dal suo* Re, *o licenza che egli possa uscire in luoghi stranieri a combattere; che esso non è per prendere altramente con lui battaglia.* Et *queste cose da loro sono dette con diuerse ragioni, le quali da noi saranno tocche quì sotto a' luoghi piu opportuni.*

Sopra questo caso si domanda di qual de' due cauallieri siano migliori le ragioni, & quello che di far loro si appartenga.

Legge di honore.

E*ssendo questa querela di honore, con le leggi dello honore mi sforzerò di farne conueniente risposta.* Et *dico, che ne' casi di caualleria per legge ha da esser tenuta la opinione, et la consuetudine de' caualieri.* Et *la opinione de' caualieri è, che legge alcuna ne di patria, ne di* Prencipe *ne interesse di hauere, ne di uita a l'honore non debbia essere anteposta; & che non ostante alcuna costitutione, ne pericolo di perdita, i caualieri alla legge dell'honore debbiano obedire, la quale è, che doue altri è chiamato per uia ordinaria in pruoua di arme, là se ne debbia incontanente con prontezza di animo caminare; & che quale altramente fa non sia degno di essere annouerato fra caualieri honorati.* Et *questo, che dico essere di opinione di persone di honore, è etiandio dalla consuetudine conferinato; che anche in altri regni sono statuite le pene; che allega il* Balasso *esser nel regno di* Vngheria *per disturbar gli abbattimenti.* Et *pur, cio non ostante, di quelli escono i caualieri per diffinire lo-*

Non si ha da obedire il Prencipe in querela di honore.

ro querele, & da altrui chiamati, et per chiamare altrui il che si è ueduto a nostri dì & di Spagnuoli, & di Napolitani, & di Siciliani, & di sudditi de' SS. Vinitiani, & di altri. Et non che altro si è uisto da noi, uscire delle città assediate, abbandoniar le imprese cominciate, et lasciare il seruigio de' loro Prencipi, & seguitar chi in querela di honore gli ha sfidati a battaglia. Di che uengo a dire io, che nõ so quanto honoreuole sia stato l'atto del Balasso a uoler con quel suo souerchio chieder di licenza, sottomettendosi alla legge di una patria, pretendere di esser libero da quella superior legge, alla quale per opinione uniuersale di caualieri, & per consuetudine hanno da cedere tutte le altre leggi. I ualorosi caualieri, come intẽdono di sfidare altrui, o come sanno di douere eßere sfidati, così incontanentẽ abbandonano le patrie loro, & le loro nationi; & uanno in parti lontane, acciochè i Prencipi loro, o le corti, o i maestrati non interrompano i loro disegni. Et così testifica Messer Paris nel primo libro al capitolo XIII, del uolume latino, essere antica consuetudine. Ne senza gran biasimo rimarrebbe colui, ilquale con la sua tardità desse occasione che il combattere gli fosse uietato: anzi sarebbe stimato che allo honore suo hauesse mancamento commesso. Et Gio. Balasso non solamente ha aspettato alla corte del suo Re di essere a battaglia ricercato, ma dopo la publicatione della disfida, & dopo la appresentatione delle patenti de' campi, quiui si è pur ancora fermato: ne essendogli da alcuno impedito l'accettar la battaglia; sotto pretesto di domandar licenza di uscire, ha procurato di non

Legge di honore.

Stilo de caualieri.

uscire. Et senza altro arresto che di parole in quel regno se ne rimane arrestato dalla sua propria uolontà, La onde non so come si possa dire, che egli all'honor suo in alcun modo intēda di hauer sodisfatto. Chè quì non lo rileua quel lungo discorso, che egli fa, che si dee obedire a' Principi, & che si ha da seruar la militar disciplina. Che queste cose in questo luogo non hanno luogo.

A i Prencipi quando si dee obedire.

A' Principi si dee obedire; ma non nelle cose dishoneste. Et qual cosa e piu dishonesta, che mācare all'honore? Ne in quelle cose, doue la ragione statuisce una legge uniuersale si hanno da opporre costitutioni particulari. Et si come uana cosa sarebbe se alcun Prencipe uolesse far determinatione, che altrui fosse honore fuggir dauanti il suo nimico, & che il farlo fuggire fosse uergogna, o che di carico fosse il dar bastonate, & di sodisfattione il riceuerle, cosi lo statuire che altri non esca, non leua la uergogna a chi nō esce, essendo di maggior autorità la legge della opinione uniuersale, che il comandamento particulare. Et della disciplina militar non ueggo a che gioui il farne mentione in questo caso. Anzi dico io, che militar disciplina è che si come nelle guerre si hanno da usar le leggi delle guerre, cosi ne' duelli si seruino quelle de' Duelli, de' quali propria disciplina è, che senza hauer rispetto ad altro che alle leggi dell'honore, i caualieri là si debbiano cōducere, doue per difesa di honore si sentono esser chiamati. Il che quanto bene dal Balasso uega osseruato, senza altro dirne, ad ognuno puo esser manifesto. Io questo solamente ancor dirò, che in tutti que' luoghi, doue sono uietati gli abbattimenti, intorno alle mētite si

Legge uniuersale.

Militar disciplina.

sogliono

sogliono ancora statuir le leggi, & specialmente che nelle corti de' Prencipi non si debbiano dare; & il Balasso nella corte del Re non hebbe rispetto di dar mentita a Don Fran. contra ogni legge, & contra ogni approuato costume, & contra la dignità del suo Re: & nello uscire a battaglia uuole essere sottoposto alla legge, & al Re, & rendergli obedienza, & riuerenza. Ilche non so quanto meriti commendatione.

Ma percioche il Balasso cerca di difendersi, & dimostrar che ha uolunta di combatter, pur che l'aduersario suo impetri campo dal suo Re; & dice che hauendoglie le il Re offerto, gli sarà ageuole ottenerlo; oltra che questo non iscusa quello, che gia di sopra si è detto, pur anche di questa parte non mancheremo di parlare. Dico adunque primieramente, che nella supplication porta al Re da parte di Balasso si dice, che quello, che fece D. Fran. contra il Balasso, fu contra sua Maestà, & contra la dignità della sua corte; & che ha fatto medesimamēte contra la dignità di sua Maestà a fare affigger cartelli alle porte del palagio al tempo, che la dieta si celebraua sotto il saluo condutto di quella. Lequali cose cosi stanti è da dire, che l'animo del Re non possa esser se non mal disposto contra. D. Fr. Et ancor che di una tanta Maestà non sia da presumere se non cosa giusta, pur non so come possa star quieto l'animo di colui, che si conduca a combatter nel campo di quel Prencipe, ilquale egli sappia, che habbia l'animo alienato da lui. Ilche tanto maggiormente mi par da dire, quanto quella cosi cortese offerta del Re a me sempre metterebbe suspitione. Il Ba- Suspitione.

lasso domanda licenza di andare a combattere con Don *Fran.* Et *il* Re *non da licenza a colui, che glielà domanda, & fa a* D. *Fran. offerta di quello, che egli non domanda.* Et *se nelle liti di pochi danari habbiamo per ogni minima cagione i giudici sospetti, che doueremo noi fare in quelle cause, doue & la uita, & l'honore in un punto si mettono in bilancia?* Et *per tanto dico io essere il mio parere, che* D. *Fran. non solamente non è tenuto a domandar tal patente, ma che quando il* Balasso *gliele hauesse mandata, non so quanto egli fosse stato obligato ad accettarla, se da se a cio fare non si fosse offerto.* Ma *dapoi che egli ui si è pur proferto con le conditioni di sopra dette, è da uedere, douendosi ottenere quella patente dal* Re, *a qual di loro si appartenga di procurarne la espeditione.*

Legge di mãdare i campi.

Dice D. *Fran. che il* Balasso *non ha potuto rifiutar di accettare alcuna di quelle patenti, che egli gli ha mandate, percioche, si come le leggi danno al* Reo *la elettion delle arme; cosi danno allo attore la elettion del campo.* Il*che se cosi non fosse, il reo potrebbe sempre dire di non trouar campo, & mai non si uerrebbe a diffinitione.* Et *che pur nondimeno ancor che egli tenuto non ui sia, accetterà la patente del* Re, *se il* Balasso *gliele manderà.* Et *dice il* Balasso, *che egli non uuole fuori dello stilo de' caualieri mandar patenti a* D. Fran. *perdendo delle sue ragioni, douendola egli da lui aspettare: & che le leggi de gli abbattimenti sono piu chiare, che se ne conuenga dire molte parole:* Et *conchiude che o* D. *Fran. gli mãdi la patente dal* Re; *o dal* Re *gli faccia ha-*

uere

uere licenza che egli uada a combattere in paesi fore=stieri. Sopra le quali proposte, & risposte dico, che ne le leggi danno allo attore la elettion del campo; ne è contra lo stilo de' caualieri che il reo mandi patenti all'attore. Anzi legge, & consuetudine antica è stata, che il reo mandasse le patenti allo attore: & era prescritto il tempo, nel quale egli mandar le douesse; & passato quello allo attore era lecito di mandarle; & cosi non era tolto il uenire a diffinitione. Poi i Rei per disgrauarsi di questo peso di cercar campi, hanno lasciato il carico a gli Attori; & hoggi gli Attori sogliono ordinariamente mandar le patēti: lequali se sono tali, che al reo paia di eleggerne una elegge qual piu gli piace. Quando non gli piacciano, prende la cura di mandarne altrettante allo Attore: ilquale ha da farne esso elettione. Et queste sono le leggi del mandare i campi, le quali poi che il Balasso dice essere cosi chiare, doueua specificarle, & hauerebbe conosciuto non esser fuori dello stilo de' caualieri che il Reo mandi patenti allo Attore: & che mandandole non perderebbe delle sue ragioni, anzi in quelle si conserue=rebbe. D. Fran. ha mandato a lui tre patenti di campo, dopo le quali il Balasso da lui non ha da aspettarne al=tre: ma deè o accettarne una, o mandarne esso tre altre a D. Fran. Conciosia cosa che non si usa fra caualieri, da=poi che altri gli ha procurati una uolta i campi dire, Io non uoglio accettare niuno di questi: prouedimi del ta=lè, o dell'altrettale: Ma o ne accettano uno de' mandati, o ueramente ne mandano essi de' nuoui. Di che io ho da conchiudere, che dapoi che Don Francesco gli usa que=

sta cortesia di disporsi a combatter nel campo del suo Re, a lui tocca di mãdargli le patenti di quello, et di mandargliele in forma tale, che egli sia sicuro che non gli habbia ad essere interrotta la battaglia. Che il proceder del Balasso non è fuori di suspitione di hauere egli procurato quella offerta del Re, per esser sicuro di douer passar la giornata senza diffinitione. Et questa è la uera conclusione in questa materia. Et fuori di proposito è la richiesta del Balasso, che D. Fr. gli proueda della patente o della licenza del suo Re; che a lui tocca di procacciarsi la patente; Ne Don Fran. ha da esser procurador del suo aduersario, ne hà da procurargli quella licenza, laquale egli domandando ha fatto cosa souerchia & fuori delle leggi dell'honore, non senza suo pregiudicio; percioche offerendosi il Re di dar campo per tale abbattimento, uiene a dichiarare, che a tal querela abbattimento si richiede. Ilche obliga maggiormente il Balasso ad uscire per tutte le uie. Benche ne' suoi cartelli, dicendo il Balasso che questa querela non era tale che battaglia le si richiedesse, par che uoglia dannare il Re suo, il quale a dar per quella abbattimento si offerisce.

Questo è quanto mi occorre a dire intorno alle cose fin qua passate, nelle quali ancor che D. Fran. sia honoratamente proceduto, non è per cio da dire ch'egli allo officio dello attore habbia interamente sodisfatto: che poi che egli pure a richieder colui si è condutto non ha da rimanersi da seguitar insino al fine la cominciata impresa; & con piu ragione poteua starsene senza richiedere il Balasso, che non puo hora starsi nel termine che si troua.

si troua. Quello ueramente, che (per mio parere) a far gli rimane è, che ha da tornare a scriuergli, & da rimandargli le patenti di campo, richiedendolo ad accettare una, o mandarne esso tre altre, o quella del Re; & non si risoluendo in uno di questi, D. Fr. *ha da eleggere uno de' tre campi, & in tempo conueniente condurcersi a quello, & proceder contra il* B*alasso in contumacia.* E *la forma del cartello haurebbe da esser nel modo che segue.*

S. Gio. B*alasso,* I *passati mesi io ui ricercai a battaglia, & ui mandai tre patenti di campo; & uoi non ne uoleste accettare alcuna, sotto protesto di non poterne hauer licenza dal* Sereniss. Re, *al qual sete soggetto. Il che non so quanto ui scusi fra caualieri di honore, essendo la consuetudine in contrario. Ma percioche uoi dite che sua* M. *ui ha data licenza di combatter sotto la sua giuriditione, & che mi concederà patente di campo domandandola io, ui rispondo,* Che *ne io sono obligato a domandarla, ne quando la intention mia fosse di domandarla, mi asicurerei di poterla ottenere quale alla diffinition della nostra querela si richiede, per hauer uoi procurato quanto piu hauete potuto di mettermi in disgratia di quella, come apparisce per la supplicatione porta in nome uostro, nella quale si espone che io ho commesso cotante cose contra la sua dignità. Si che stando le cose in questo modo, ui dico, che ui ho mandato tre patenti di campo, delle quali per istilo di caualleria uoi sete obligato ad accettarne una, o mandarne tre altre a me: & uoi piu desideroso di stare in su le parole, che di uenire a gli effetti, fuggite la conclusione.* Perche *da capo*

Forma di cartelli.

Forma di accettar campi.

torno a mandarui tre patenti di campo, dandoui termine di accettarne una tanto in tempo, che sessanta giorni dopo la publicatione di questo cartello mi habbiate mandata la lista delle arme, & quaranta giorni appresso, che sarà cento giorni dopò detta publicatione, condurui al campo per uoi eletto; o uero in detto tempo di risoluerui a mandarne tre altre a me sofficienti, & a tutto transito, o quella del Sereniß. Re, *che sia pure a tutto transito, o con le conditioni già da me proposte: che io quella accetterò con ogni riuerenza, & piu uolentieri che alcuna altra, fidandomi piu nel ualore, & nella giustitia di sua* Maestà, *che dubitando delle inique uostre accuse.* Et *in caso che fra detto termine non pigliate alcuna di queste risolutioni, infino ad hora io ui notifico, & protesto che io accetto, & ho per accettata la patente, &c.* Et *nel termine de' cento giorni già assegnati mi conducerò al campo con quelle arme, che parranno a me piu conuenienti,* Et *o comparendo, o non comparendo uoi io procederò alla infamia uostra per quelle uie che per elegge, o consuetudine mi saranno permesse.* Et *cosi ui protesto, & riprotestò.* Le *originali delle patenti saranno in mano &c.* Et *io starò in* Roma *aspettando la lista delle arme in casa &c.*

Questo *è il parer mio in questo caso, al quale aggiungerò ancora, che bisogna bene esaminar quelle patenti di campo, per ueder se elle sono accettabili; che in quella del* Conte *di* Pitigliano *ui è una clausula, che ella debbia ualere quattro mesi dopò la appresentatione,* Il *qual tempo dopo la appresentatione fattane al* Balasso

è piu

è piu che trapassato. Et con tutto che egli non ne facesse elettione, non si puo dire che ella non si sia appresentata. Et per tanto chi hauerà questa cura douerà prouedere, che non si dia occasione da disputare.

RISPOSTA QVARTA.

A Conoscer tra il Mazzocco, & il Girondo qual sia reo, & quale attore, bisogna prima uedere qual sia la mentita legittima; & a uolere intendere quale ella sia; è mestiero di uedere qual di loro formi dirittamente le parole, sopra le quali ella è stata data. Et dicendole uno ad un modo, & l'altro ad altro, non si puo parlar di ragione, se non si intende la uerità di quelle. Dice il Mazzocco, che il Girondo ha detto di lui, che quando esso ammazzò Iacomo Zimatore, lo ammazzò malamente, & lo assaßinò, & sopra cio gli da mentita. Et dice il Girondo, che parlandosi della morte del Zimatore si disse, che il Mazzocco haueua detto, che quando esso lo ammazzò, colui fu primo a dargli una pugnalata: & che sopra cio egli disse, che il Mazzocco mentiua. Or se le parole sono state come dice il Mazzocco, chiara cosa è che il Girondo douerebbe essere attore. Quando cosi state non siano, la cosa hauerebbe da passare in altra maniera. Et dapoi che le parole furono nella anticamera del S. Duca di Ferrara, douendoui essere ragioneuolmente state piu persone, ageuole cosa douerà essere il uenire in cognitione di questa uerità. Et se luogo alcuno ci ha a conjettura; io per quanto posso comprendere dal contesto de' cartelli giudico, che quando l'una delle due mentite sia stata legittimamente data, la data

Caso di attore, & di reo senza querela di arme.

dal Girondo sia legittima, percioche il Girondo nega di hauer dette le parole, che gli sono apposte dal Mazzocco; & il Mazzocco non solamente non pruoua che egli dette le habbia, ma non allega ne testimonianza, ne argumento, per lo quale sia uerisimile, che egli le habbia dette. Et fin che questo non apparisce, la mentita sua non ha fondamento. Et dall'altra parte dicendo il Girondo, che la mentita sua fu sopra l'hauere il Mazzocco detto, che il Zimator fu primo a dargli una pugnalata, il Mazzocco non pur non nega hauer detta cosa tale, anzi nel primo cartello dice che esso amazzò il Zimatore, uolendo colui ammazzar lui. Là onde è uerisimile, che la mentita, la qual dice il Girondo di hauer data al Mazzocco, habbia fondamento di uerità. Ma pogniamo, che le due mentite ò non habbiano fondamento, o per legittimamente date non si possano giustificare, il Girondo per lo suo primo cartello da una sua mentita particolare sopra quello che scriue il Mazzocco, che il Zimatore lo uolle ammazzar lui. Et questa mentita essendo certa, e spetiale; chiara cosa è che ella uiene a far carico al Mazzocco, & per conseguente douerebbe egli rimanere attore, saluo se non prouasse, che il Girondo hauesse parlato nella maniera, che da lui è stato detto. Che a quel modo se la mentita sua fosse stata legittimamente data, essendo prima in tempo, sarebbe anche migliore in ragione.

Non parlo della mentita generale tentata di dare dal Mazzocco, ne di alcune interpretationi di parole fatte ne' suoi cartelli che quelle non sono altro, che ca-

uillationi : & appresso persone intendenti non hanno bisogno di esaminatione.

Ho detto sopra le mentite quello, che mi occorre, hora aggiungerò una altra cosa, Et dico che quando ancora fosse chiarito a qual di loro fosse il mentito : & per consequente qual douesse essere l'attore, non percio si douerebbe combattere sopra questa querela : Ne S. alcuno hauerebbe ragioneuolmente da dar loro campo. Che il Mazzocco dice nel suo primo cartello, che puo ciuilmente prouare come passò il fatto tra lui, & il Zimatore : & che e noto in Ferrara. Et il Girondo scriue da persone degne di fede essere stato certificato del caso. Se adunque si puo ciuilmente prouare, & si puo certificare, & è notorio, non ueggo come di cosa, doue ci sia pruoua ciuile, si habbia da metter mano ad arme, ne perche dalla uia certa si habbia da discernere alla dubbiosa : ne perche sopra una cosa notoria si debbia cercarne un giudicio incerto, determinandosi per le leggi di caualleria, che doue ci è pruoua ciuile, alle arme non sia lecito di ricorrere. Questa querela adunque tra loro si ha da diffinir per uia di testimonij: & quando per quelli la cosa sia fatta chiara, altra appellatione non ne rimane. Se ueramente ci fossero di quà, & di là testimonij tali, che lasciassero la quistione dubbiosa, la differenza cesserebbe tra' principali, & si conuerrebbe uenire ad abbattimento da' testimonij, eleggendosene dall'una parte l'uno, & l'altro dall'altra, secondo che è ordinato nella legge Longobarda sotto il titolo de' testimonij alla legge decima, & alla undecima, hauendo da' Lon-

Pruoua ciuile.

Duello tra testimonii.

gobardi in Italia i Duelli hauuto cominciamento.

Et tanto dico esser il parer mio in questo caso, rimettendomi sempre a migliori giudicij.

RISPOSTA QVINTA.

Caso di due che dicono hauer tratto un sasso.

SOPRA *il caso proposto a me occorrono alcune difficultà, per le quali io non posso cosi incontanente risoluermi in fauore del Magnifico Gritti. Che primeramente quanto alle mentite, io non ho ne l'una ne l'altra per tale, che faccia carico ueruno; percioche hauendo il Gritti detto, Qualunque ha tratto per farmi carico, ha fatto male, Et il Bonfadino risposto, Io sono stato colui, che ui ha tratto, però se uolete dire ch'io habbia fatto male, mentite, questa mentita a quelle parole male si accommoda. Che il Gritti disse, chi ha tratto per farmi carico, Et il Bonfadino rispose solamente, Io ho tratto; ne disse, per farui carico. Et il Gritti uoleua prender querela con chi gli hauesse uoluto far carico, & non con chi lo hauesse tocco a caso. Appresso il Bonfadino non disse, Voi mentite che io habbia fatto male; ma, Se uolete dire ch'io habbia fatto male, sospendendo la mentita con quella conditione, Se uolete, & quasi aspettando che il Gritti scoprisse la sua intentione. Che il dir. Se uolete dire, è modo di parlare, che piu al futuro, che al passato si puo accommodare. Si che per tutte queste ragioni non ueggo che questa mentita in alcun modo leghi. Et di quella del Gritti dico ancora il medesimo, hauendo egli detto, Tu menti di hauere fatto bene. Che se bene il Bonfadino negaua di hauer fatto male, non perciò affermaua di hauer fatto bene.*

Mentita che da commodità di pentirsi.

bene. Ne è di necessità conseguente, che come altri nega di hauer fatto male, dica di hauer fatto bene. percioche tre sono le maniere delle operationi, Buone, Ree, & Mezane. Et per non essere una cosa rea, non è perciò incontanente buona, ne per non esser buona, è incontanente rea. Et perciò potendo l'atto del Bonfadino esser una di quelle opere di mezo, il suo negar di hauer fatto male non soggiace alla mentita dell'hauer fatto bene. oltra che l'ordinario delle mentite è che si diano sopra parole che altri dica, & non sopra sentimento, che da quelle si tragga in contrario, secondo che qui è stato fatto. Si che quanto alle mentite, io non ueggo che ne rimanga carico ne all'una, ne all'altra parte.

Tre maniere di operationi.

L'ordinario del dar mentite.

Ne *quell'altra mentita data al Bonfadino sopra la offerta delle arme, opera cosa alcuna in questo caso. Che hauendo il Bonfadino tentato di prouare il detto suo per testimonij, o prouato che egli lo habbia, o nò, non si ha per tal pruoua da ricorrere ad arme, non essendo lecito di uenire ad abbattimento per cosa che ciuilmente sia gia stata tentata di prouare. Et percioche si fa fondamento sopra quella richiesta, che fece fare il Bonfadino da Messer Troiano al Gritti di andare a far quistione: & si dice, che se non si fosse sentito incaricato, non lo haurebbe mandato a domandare: Rispondo che il medesimo si può dir del Gritti, ilquale domandò licenza al Sig. di far quistione col Bonfadino: che se non si fosse sentito incaricato, non hauerebbe fatta quella instanza. oltra che poi cercò patente di campo pur per fare quistione con lui. Et il Bonfadino dir potrebbe.*

Pruoua ciuile.

Io non mandai a domandare il Gritti per carico, che da lui mi sentißi; ma hauendo sentito, che egli haueua uolontà di far quistione meco, & che ne haueua domandato licenza al Signore, io gliene uoleua trar la uoglia & gliene offersi la commodità. La qual risposta sua non ueggo che potesse hauer replica. Si che ne etiandio per questa cagione io non intendo perche si possa dire che egli sia attore, ne che le arme debbiano essere piu del Gritti che di lui.

Or non essendo ne per le mentite, ne per lo uoler far quistione molto chiaro di cui debbia esser la elettione delle arme, ci resta da dire, ch'essendo stato il Gritti percosso da quel sasso, & hauendo detto il Bonfadino di essere egli stato colui, che lo trasse; & sopra questo uenuti essendo eßi alle mani, dal sasso si ha da cominciar la querela; la qual non puo essere senza ingiuria del Gritti. Et dopo le ingiurie de' fatti, il uoler parlar di mentite, non so quanto sia a proposito. il Bonfadino disse di hauer tratto egli, & il Gritti uenne ad accettar quella percossa come da lui, hauendo sopra quella uoluto mentirlo, che hauesse fatto bene; & sopra quella hauendo messo mano, si uiene a dinotare che quello, che detto ho è la lor querela. Et del Bonfadino non è da credere che egli sia per dire, che egli tirò quel sasso, se non per fargli carico, dapoi che essendo gia cessate le parole che sopra quello erano state fatte, & potendo egli star cheto, uenne a dire, che egli lo haueua tratto. Et qual fosse la intentione sua, altri che egli non ne puo far fede. La onde stanti le cose in questa maniera, ne

uedendosi

uedendosi che il Bonfadino habbia fatta cosa dapoi, per laquale si habbia fatto tal pregiudicio, che la querela debbia hauer mutata natura, io non so come risoluermi con ragione che la elettione dell'arme al Gritti si appar tenga. Io in questo caso prenderei un camino molto diuerso da quello, per lo quale ueggo andare il Gritti: che dalla forma della querela si comprende, che M. Troiano, & non il Bonfadino tirò il sasso, che se egli tratto non l'hauesse, non accadeua a lui dir di hauerlo tratto, per uolersene poi scusare. Et per tanto io cercherei per uia di esaminatione di chiarir questa cosa, ciuilmente, & autenticamente. Et quando io prouaßi M. Troiano essere stato quel desso, per uia di un manifesto publicherei il caso, & darei una mentita al Bonfadino sopra quello, che esso hauesse detto di hauermi tratto, & così mi scaricherei di ogni carico. Et quando io non poteßi hauer questo fauore di giustitia; metterei fuori una altra scrittura; nellaquale facendo pur mentione delle cose passate, direi che hauendo detto M. Troiano di hauermi esso tratto quel sasso, & hauendo il Bonfadino detto di essere egli stato desso, ne essendo quel sasso potuto uscir di più che di una mano, uno di loro si ha mentito: Et come tra loro sia chiarita questa uerità, io non mancherò da fare quanto mi sarà conueniente, il che prima non posso fare, percioche potrei prendere ingiusta querela prendendola con colui, da cui io non foßi stato offeso. Così farei io, & mi starei aspettando che la cosa fra loro si risoluesse, & secondo che ella fosse risoluta, così appresso prenderei partito.

RISPOSTA SESTA.

MESSER Pompeio Conforto uà in casa di Messer Faustino Lunghena dottore a rimettersi liberamente in lui per sodisfattione di una ingiuria fattagli per adietro. Messer Faustino gli dà una bacchettata a trauerso il uiso dicendo, che fa cio per un certo romore, che si era diuulgato, che tal remißione non fosse libera: & poi soggiunge, Se tu ti senti hora offeso uien fuori adesso adesso, che io ti farò dare una spada, & ti darò buon conto di me. M. Pompeio risponde, io son contento; M. Faustino gli da di mano, & torna a dire, Vien fuori; che io ti farò dare una spada. Vn gentilhuomo uenuto col Conforto si interpone per interromper tal contrattatione; & un parente del Lunghena gli dice che lasci parlare a M. Pompeio. M. Pompeio uolto a M. Faustino dice, Sete uoi sodisfatto di me? Et egli risponde non uolere altro. Et M. Pompeio se ne parte: & iui a dieci giorni scriue un cartello a M. Faustino richiedendolo alla osseruatione della sua offerta.

Sopra questo caso si domanda se M. Faustino sia obligato a uenire con M. Pompeio alla pruoua della spada offerta, come di sopra.

A questo rispondo, che pare in prima uista che sia da dire (secondo che nel cartello di sopra allegato ancor si scriue) che hauendo M. Faustino fatta, et M. Pompeio accettata l'offerta, a M. Faustino non sia piu lecito ritirarsene: & che anche non hauendogli fatto dare la spadà allhora, gliele debbia far dare hora; Et che trouandosi

dosi M. Pompeio in casa M. Faustino, ilqual era circondato dalla moltitudine de' suoi parenti, non lo poteua sforzare a mantenere la sua offerta; & per tanto ragioneuolmente non passò piu auanti, riseruandosi a fare il douer suo a tempo, & luogo piu conueniente, lequali cose stanti in questo modo si uiene a conchiudere, che M. Faustino, saluo l'honor suo, non puo mancar di condurcersi a difender con una spada l'atto della bacchettata data a M. Pompeio.

Ma poi piu maturamente ogni cosa considerando, entro in opinione, che la uerità sia in contrario. Et per lasciare il parlare della significatione di quelle parole, Io sono contento; lequali non piu si possono applicare alla offerta fatta da M. Faustino che alle altre cose passate auanti, dico che le offerte le quali altri fa per sua cortesia, si uogliono accettar con le medesime conditioni, con lequali elle sono proposte; ne è lecito alla parte contraria restringerle da se, ne ampliarle, ne diminuirle, ne alterarle; percioche a stabilire il patto, il comune consentimento si richiede. Ne la offerta fatta da M. Faustino si uede essere stata ristretta fra quel tẽpo, che espressero le sue parole, Se tu ti senti hor offeso, uien fuori adesso, adesso. Et si come se M. Faustino hauesse detto; Se ti senti offeso mi offerisco fra otto dì, o fra un mese, o fra uno anno a difenderti con la spada l'atto mio per ben fatto, M. Pompeio hauerebbe hauuto termine di otto dì, o di un mese, o di uno anno a richiederlo alla osseruanza della sua offerta: ne passato quel termine, per uirtù di quella, lo hauerebbe piu potuto chiamare con la

Le offerte come siano da accettare.

spada, cosi, essendosi obligato M. Faustino nel termine di adesso, quello essendo scorso, è insieme trascorsa la obligatione della offerta; ne a M. Pompeio per uirtù di quella ne rimane ragion di attione contra di lui.

Mi risoluo io adunque quanto a questo capo, che quando ancora M. Pompeio habbia accettata la offerta fattagli da M. Faustino, non potendo egli a quella in alcun modo hauer data nuoua forma, il termine ne è gia spirato, & M. Faustino uiene a rimanere libero, & sciolto da ogni obligatione.

Ne solamente quanto alla uirtù di alcuna accettatione è M. Faustino libero da ogni obligatione: ma ardisco io a dire, che fra loro non è stata fermata alcuna conuentione; anzi che M. Pompeio non ha mai quella offerta ueramente accettata. Che se ben pare che le parole debbiano stabilire i contratti questo è uero quando la intentione dello huomo non si puo prouare per altra uia che per parole: ma doue i fatti bisognano: le parole non bastano. Messer Faustino disse, Se tu ti senti offeso, uien fuori, che ti farò dare una spada, & gli diede di mano per andar fuori con lui. Hor se M. Pompeio si sentiua offeso, & uoleua usar della spada offertagli, doueua andar fuori, secondo la offerta. Et la doue i fatti alle parole sono contrarij, a fatti si attende, & non alle parole, secondo che dalla dottrina di Paris si raccoglie il quale trattando il caso di colui, che in isteccato combattendo disse, Mi rendo, & nel medesimo tempo uccise il suo nimico, conchiude, che allo atto, & non alle parole si dee hauer risguardo: ma & maggiormente è stabilita

Contratti come si habbiano a stabilire.

Fatti & parole.

bilita questa sentenza nel santißimo Vangelo, Che in quello è scritto, che al padre obedì quel figliuolo, il quale haueua ricusato di uolere andare alla uigna, & poi ui andò; & non colui, che haueua detto di douerui andare, & non ui andò: a Messer Pompeio adunque si richiedeua uolendo usare del beneficio di quella offerta accettarla con opere, & non con le sole semplici parole, & consistendo la accettatione nello uscire, non essendo egli uscito al tempo nella offerta specificato, non ueggo come dir si possa, che quella sia da lui stata ueramente accettata.

Non lascerò di dire, che quando anche si debbia pur dire, che M. Pompeio habbia accettata quella offerta, dal proceder suo si mostra, che egli, non so come, pentito quella sua accettatione habbia renuntiata. Che domandando a M. Faustino, se era sodisfatto da lui, diede segno di non uolere parlare di offesa, ma di uolere terminare quello, per il che egli si era quiui condutto. Quasi significando che se non era ben bene sodisfatto, era egli per dargli, o per lasciar che egli si prendesse la intera sodisfattione. Et che quando hauesse tale officio adempiuto, a lui non rimaneua altro che fare, come a colui, che perauuentura si riceueua quella bacchettata, & era per riceuer ogni altra cosa che a M. Faustino fosse stata in grado, non per offesa, ma per giusta retributione. Che così a me par che suonino le parole di quella sua interrogatione.

Nè qui hanno luogo quelle scuse, che non gli fosse data la spada; che M. Faustino disse, che egli uscisse,

che glihaurebbe fatta dar la ſpada. Et appreſſo gli diede di mano ritornando a fargli il medeſimo inuito. Et eſſendogli la ſpada offerta ſotto la conditione dell'uſcire, non uſcendo egli, & non hauendo adempiuta la conditione, M. Fauſtino non haueua altra obligatione. Ne a M. Pompeio era lecito riuoltar' l'ordine della offerta fattagli; ma ſecondo quella la doueua accettare, & haueua da uſcire, & uſcito che foſſe ſtato, da domandare la ſpada; la quale quando non gli foſſe ſtata data, hauerebbe poi potuto dire quello, che egli ſcriue nel cartello; Che eſſendo M. Fauſtino circondato dalla moltitudine de' parenti, non lo poteua sforzare a mantenere la offerta. Et hauerebbe potuto dire ancora, che M. Fauſtino alla parola ſua; & all'honor ſuo foſſe mancato: Ma hauendo M. Fauſtino fatta quella offerta coſi honoreuole, & coſi honoreuolmente inuitatolo alla eſcuſatione di quella: & appreſſo rinfreſcato lo inuito: ne apparendo in parte alcuna che di uenire a quella per colpa di lui ſi ſia mancato: Et non hauendo M. Pompeio moſtrato quella prontezza di riſentimento, che in tal caſo pareua che ſi richiedeſſe, par che egli non di M Fauſtino, ma di ſe ſteſſo ragioneuolmente ſi poſſa dolere.

Stante adunque che il tempo di quella offerta ſia trapaſſato: Et che M. Pompeio o quella non ha accettata, o accettata hauendo a quella ha renuntiata: Ne in M. Fauſtino apparendo ſegno di ſuſpitione, che egli nel tempo offerto non foſſe per mantenere la ſua offerta; a me detta la ragion, che egli habbia all'honor ſuo compiutamente ſodisfatto; & che per occaſione di tale offer

ta con M. Pōpeio a lui non rimanga alcuna obligatione.

Et questo dico essere il parere mio intorno al caso di sopra proprosto, rimettendomi sempre ad ogni piu maturo giudicio.

RISPOSTA SETTIMA.

DIVULGASI *per* Napoli *nel mese di* Agosto *del* M D XLVI. *che al* S. Cesare Pignatello *sono state date bacchettate da un creato dello* Illustre, *&* Reuerendo S. Don Fabritio Pignatello Bagliuo *di* Santa Eufemia. Quattro, *o cinque giorni dopo il dì, nel quale si diuulga tal uoce, il* S. Fabritio Pignatello *a richiesta del* S. Cesare *ua a trouare il* S. Don Fabritio, *& si duole da parte del* S. Cesare, *che di casa dell'Illustriss.* S. Duca *di* Monteleone *fratello di esso* S. Don Fabritio *sia uscita una tal fama, non essendo uero che a lui sia accaduta cosa tale; aggiungendo che egli è sempre stato, & uuole essere amico, & seruidore di esso* S. Don Fabritio. Et *dapoi incontrandolo per uia, lo saluta; & insieme trouandosi, tiene conuersatione con lui.* Poi *sotto il dì* XXX *di Giugno del* M D XLVII. *publica un cartello indirizzato al* S. Don Fabritio, *nel quale dice che nel mese di Agosto sopra notato il Creato del* S. Don Fabritio *uenutogli di dietro correndo a cauallo gli fece offesa & che esso* S. Don Fabritio *fu di quello atto auttore; & che per tanto lo richiede a battaglia, offerendosi di prouargli, che ha fatto officio da mal gentilhuomo, & da tristo caualiero.* Soggiungendo *ancora che negando esso di esserne stato auttore, con le arme gliele uuol prouare; & che tristamente lo nega.* Et *con questo car-*

Caso di querela nō specificata, & di ricusatione di giudicio.

tello insieme publica copie di quattro patenti di campo dandone al S. Don Fabritio la elettione. Il S. Don Fabritio gli risponde, che per non essere bene espressa la querela, non essendo specificata ne la persona, ne l'atto fatto, non si puo risoluere a fargli special risposta: & che per tanto parli chiaro, che gli risponderà. Il S. Cesare replica che ha specificata la querela, dicendogli che gli uuol prouare, che ha fatto officio da mal gentilhuomo, & da tristo caualiero. Et che gliele uuol mantenere, negandolo, secondo che nel primo cartello si contiene. Et nel fine lo richiede ad honorata conclusione, protestandogli che a quella non uenendo, procederà contra di lui in tutto quello, che per istilo di caualleria gli sarà conceduto. Il S. Don Fabritio torna pur a dire, che specifichi il nome dell'offenditore, & la qualità della offesa, se uuole che si risolua alla risposta. Et gli soggiunge, che non uolendo uenire ad altra specificatione, gli propone sopra quel punto, che è in quistione tra loro, giudicio di caualieri. Il S. Cesare non lo accetta: anzi gli notifica hauere accettato il campo concedutogli da' Signori Sanesi, il quale è l'uno de' quattro proposti. Et gli manda una citatione di que' Signori a douer comparire il sessantesimo nono giorno per dichiaratione della querela, se è combattibile, o nò: & il settantesimo per la diffinitione con le arme. Alla quale citatione non consentendo il S. Don Fabritio, & rifiutando quel giudicio & per suspetto allegandolo, il Commissario de' Signori Sanesi procede a sentenza dichiarando la querela combattibile, & il S. Don Fabritio per conuinto.

In questo caso si ricerca in qual grado di honore si ritroui l'uno, & l'altro de' caualieri di sopra nominati.

Hauendo io uisto il caso proposto dallo Illustre, & Reuerendo S. Don Fabritio Pignatello: & con quello insieme il libro publicato dall'aduersario suo, a me pareua di uedere, che quanto sono grandi le ragioni del S. Don Fabritio, tanto grande è la auttorità di coloro, che hanno scritto per la parte contraria. Et percioche molti piu sono quelli, che si muouono per auttorità, che per ragione, per essere il diritto giudicio appresso pochi, ho lungamente meco pensato se io douessi prendere in mano la penna per difendere la ragione contra tante auttorità, temendo di non hauere dalla moltitudine la sentenza contra. Ma poi hauendo trouato che la causa del S. Don Fabritio è non solamente dalla ragione sostentata, ma dalla auttorità ancora accompagnata, per hauere egli pareri de' medesimi, & di altri Prencipi, Signori, Caualieri, & Dottori, da' quali la uerità delle sue ragioni si manifesta (si come nel discorso dello scriuer mio farò palese) ho preso ardire di douere sotto lo scudo delle auttorità loro adoperare le arme delle mie ragioni. Le quali se con animo libero da passione saranno intese, io sono sicuro, che & dalla moltitudine, & da' pochi elle uerranno ad essere approuate. Et per non perdere molto tempo in lunghi proemij, terrò nello scriuere mio un tale ordine, che prima parlerò della forma della querela dal S. Cesare proposta; appresso del procedere tenuto da esso S. Cesare; & nel fine della sentenza de' Canesi ancora dirò alcuna cosa.

Dice M. Paris nel libro primo al cap.1x. che il giudicio del Duello non è differente dal giudicio ordinario senon nelle pruoue; percioche nel Duello si fanno con la spada di uoluntà delle parti. Et conferma questa sentenza M. Claudio Tolomei scriuendo per lo S. Cesare. Tutto questo giudicio, dice egli, è formato, & composto di leggi, eccetto che la pruoua, la quale ne' giudicij ciuili si fa con le scritture, & in questo si fa con le arme. Alle quali sentenze si come io mi conformo, cosi dico, che il formar la querela è altro che la pruoua; & percio secondo le leggi si dee regolare. Or i cartelli certo è che sono i libelli caualle reschi: & dice pure il Tolomei, che nel giudicio ciuile la domanda col libello si fa al giudice; ma nel militar col cartello si fa alla parte. Douendosi adunque questo giudicio regolar secondo il ciuile, la domanda cauallerresca douerà prender forma dalla domanda ciuile: & essendo i libelli generali, per conseguente i cartelli generali uerranno ad esser nulli. Necessario è uenire alla espreßion de' particolari; & che secondo la qualità delle cause si specifichino i luoghi, i tempi, le cose, & le persone, sopra lequali habbiamo da fondar le nostre richieste, & le nostre accuse, accioche il richiesto, & lo accusato si possano risoluer delle risposte. Che per discendere al particolare delle querele di arme, tal forma potrà hauere la imputatione, che mi uerrà data, che io negherò il fatto: potrà anche essere che io mi risoluerò a confessarlo, & a difenderlo per ben fatto: & potrà esser il caso tale, che riconoscendomi hauer mal fatto, uorrò sodisfare allo offeso:

Cartelli libelli caualle reschi.

Specificatione di querela.

offeso: & potrà anche auuenire, che ciuilmente mi offerirò di giustificar il caso mio, o farò alcuna altra diuersa risposta. Et per tanto accioche altri si possa risoluere, & uenire alla risposta spetiale, chi intende di muouer querela ha da uenire alla spetialità del caso; se non uuole mostrare hauer piu uoluntà di disputare, che di combattere. Et uergognosa cosa è a chi si fa attore andare appresso alla generalità, & alle dispute, come par che sia andato il S. Cesare, non hauendo specificata querela. Ma percioche si dice che hauendo egli detto, che il S. Don Fabritio lo ha fatto assaltare, & che essendo l'assalto offesa, essendosi di assalto fatto mentione, la ingiuria è espressa. Io rispondo che il S. Cesare dice che lo ha fatto assaltare, & offendere; & se lo assalto è quella cagione, per la quale esso intendeua di richiedere il S. Don Fabritio, non accadeua far mentione di altra offesa. Se lo richiedeua per altra offesa, per la mentione fatta dello assalto ella non è perciò espressa. Et quando per quel nome di assalto sia bene espressa alcuna ingiuria, non è specificata percio ingiuria, che meriti abbattimento. Che per uenire a battaglia la ingiuria uuole esser graue, & che apporti dishonore; che cosi testificano Paris, l'Alciato, & Iacomo di Castillo: ilquale dice ancora tale essere la consuetudine. Et se tutti i caualieri, che sono stati assaltati, ancor che non habbiano riceuuta altra offesa, fossero dishonorati, di caualieri dishonorati sarebbono le corti piene. Dice ancora Iacomo di Castillo nel primo cap. del quarto libro del suo trattato di Duello, che a gli abbattimenti si uiene per parole

Assalto.

Graui cagioni di Duello.

ingiuriose dette in presenza, o in absenza dell'aduersario; o per ingiurie di fatti nella persona. & ne' cartelli del S. Cesare non è espressa ne ingiuria di parole, ne di fatti nella persona; anzi tra suoi Consultori dice il Torniello, che non si sa, che oltra l'assalto ui fosse percossa: & se percossa ui fu, certo è che ella non è espressa dapoi che di quella non si ha notitia. Et il nome di offesa è tanto generale, che non si puo intendere, se ella fosse di fatti, o di parole. Et secondo che testifica Paris al cap. XII. *del libro primo, generalmente si dice, che altri è offeso di tutto quello, che commuoue l'huomo ad ira. Et spesse uolte s'adirano gli huomini per lo riso di altrui, non che per altra cagione. Di che io uengo in questa risolutione. Che nello atto, per lo quale par che il S. Cesare sia uoluto entrare in Duello; o ui fu il solo assalto, o ui fu altra offesa: & se ui fu il solo assalto, la querela non è combattibile; se ui fu altra offesa, non si puo dire che ella sia specificata.*

Offesa è nome larghissimo.

Si allega in fauore del S. Cesare, che altri ha combattuto per querele di transfuga, di abbottinatore, di traditore, & per altre tali: ne so a che fine; che tutte quelle sono querele specialissime a rispetto di questa generalissima: & tutte sotto nome di offesa si comprendono: & che il transfuga, & l'abbottinatore, & il traditore offendono coloro, da chi fuggono, contra chi si abbottinano, et a cui fanno tradimento. Si che per essersi combattuto per quelle querele si chiaramente espresse, & specificate, non è percio da conchiudere che meritasse abbattimento questa confusa, & generale. Et se

bene

bene(come uien detto) non ſi dee uenire alle minutie di tutti i particolari; & non ſi dee diſcendere alle ſpetie ſpecialiſſime, non percio ſi ha da ſtare in ſu i generi generaliſſimi. Ne biſogna diſputare, ſe queſta eſpreſſione ſi habbia da fare al giudice, o alla parte; che a me dee ſpecificare chi uuol combatter con me, ſopra qual coſa egli uuol combattere. Et non il giudice, ma io ho da riſoluermi ſe mi ſento colpeuole, o nò; & ſe io uoglio combattere, o cedere; & gia s'è detto che il cartello è libello caualleresco: & dice il Tolomei, che le parole ſi dirizzano alla parte, & non al giudice; alla parte adunque ſi ha anche da ſpecificare la querela: & tanto maggiormente che (ſi come diremo nel ſecondo capo) prima che patenti di campo habbiano luogo, la querela ha da eſſer conteſtata. Non uoglio dire io che non ſi ſia alcuna uolta combattuto ſenza la debita eſpreſſione delle ingiurie. Ma ad ogniuno è lecito partirſi dalla ſua ragione, cedere a quella, & pregiudicare a ſe medeſimo: Ne percio la altrui temerità dee alterare il uero ordine di caualleria. Et il S. Don Fabritio nel primo ſuo cartello non dice, che alcuno non ſia mai inconſideratamente entrato in battaglia; ma che niun caualiero dee entrare in gaggio di battaglia ſenza uero fondamento di certa, & chiara querela. Si ſono combattute anche delle querele, che non erano combattibili; & ſi è combattuto ſenza querela. Et altri ha eſpreſſa ne' cartelli una querela, & ha hauuto intentione di combatterne una altra. Le quali tutte ſono coſe contra ogni legge, contra ogni ragione, & contra ogni diritto

Gli abuſi nō pregiudicano.

ſtilo di caualleria. Et dice Paris che le tali coſe non hanno da eſſere tirate in eſempio, per procedere gli huomini di guerra alcuna uolta piu da fiere, che da animali rationali.

Huomini di guerra procedono da fiere.

Et per uenire a dire quali ſiano le leggi, & quale il diritto ſtilo de' caualieri; Recita Vlpiano l'Editto del Pretore che chi muoue attione di ingiuria dica coſa certa, quale ingiuria gli ſia ſtata fatta. & ſoggiunge che quale muoue attione di infamia non dee andar uagando con pericolo della altrui fama; ma dee diſegnar coſa certa, & dire ſpecialmente quale ingiuria egli uuol prouare di hauer riceuuta. Per queſta legge doueua il S. Ceſare eſprimer coſa certa, & iſpetiale; & egli è ſtato coſi in ſu l'incerto, & in ſul generale, che non ha pur dichiarato ſe la offeſa è ſtata di fatti, o di parole; come ho moſtrato per lo detto de l Torniello. Et ſe bene altri uuole che ſi intenda che ui ſia ſtata percoſſa; queſta uariatione de' ſuoi conſultori moſtra la incertitudine della querela; la quale ſe foſſe ſtata formata certa, eſſi non ſarebbono uarianti, come ſono in queſto, & in quello ancora, che quale forma la querela in ſu lo aſſalto; quale in ſu la offeſa di fatti; quale in ſu lo animo di offendere; quale in ſu la temerità; & qual ſopra una coſa, & qual ſopra altra; ſegno manifeſtiſſimo della incertitudine di quella. Et alle leggi tornando, Paris nel ſuo libro primo al cap. III. dice che l'offeſo incontanente nel coſpetto dell'offenſore dee ſpiegare la offeſa, dicendo che egli ha fatto, o procurato la tal coſa particolare triſtamente, & non giuſtamente: & al

Specificatione di querela.

Cap. XII. *del medesimo libro scriue, che quando i caualieri* Napolitani *sono offesi di alcuna ingiuria di fatti, o di parole, dicono nelle loro richieste*, Tu *hai detto, o fatto il tal particolare*, Tu *mi hai chiamato traditore, o mi hai data la fede, & sei mancato facendo la tal cosa*: Et *in ogni parte, doue gli accade recitar querela formata, la recita specificata, & espressa.* Et *a queste cose, che io ho fin quà dette, si conformano ancora le sentenze de' caualieri, che il* Signor Luigi *Marchese di* Gongaza *sopra la querela del* Signor Gio. Battista *da lo* Tufo, *& del* Signor Thomasso Gargano *scriue in un suo parere in questa forma.* Non *osta che habbia specificate alcune parole, per le quali uenga a stabilire una querela, per non esser lecito che la specifichi a modo suo; ma secondo che sta in fatto: infin qui il* Signor Luigi. Et *certo è, che il* Signor Cesare *ha formata la querela a modo suo, & non la ha specificata secondo che sta in fatto, non hauendo espressa la qualità della offesa.* Et *il* Signor Giouan Iacomo *de'* Leonardi Conte *di* Montelabbate *dice queste parole.* Giusta *domanda fece il* Gargano *di uoler saper la querela.* Et *se giusta fu quella domanda sopra querela di cose; che erano passate tra eßi querelanti, giustißima fu quella del* Signor Don Fabritio *trattandosi dell'atto fatto da una terza persona.* Soggiunge *esso* Signor Giouan Iacomo. Se *hauesse hauuto a combatter la insolenza, era neceßitato il* Tufo *a chiarir quale.* Et *se la querela fondata in su'l nome di insolenza richiedeua necessaria dichiaratione, non ueggo*

perche al nome di offesa, sotto ilquale anche la insolenza si comprende, & dichiaratione, & ispecificatione non si richiedesse,

Non lascierò di dire, che nella querela, la quale passò tra il S. Cesare Fregoso & il S. Cagnino Gonzaga per sentenza di dottori, & di Principi fu dichiarato; che mentita generale non obliga altrui a difesa. Et de' pareri di Prencipi ne è stampata una lunga lista: nella quale non ci ha alcuno de' maggiori Signori di Italia, che non sia compreso.

Ma tra gli altri, chiarißima è la dichiaratione di Cosimo Duca Illustrißimo di Firenze, in una lettera scritta al S. Cagnino: nella quale queste sono sue parole. Come nel giudicio ciuile, che è leggierißimo peso rispetto al Duello, doue si tratta di honore, interesse che ciascun caualiero suol preporre alla uita, par che si richiegga la espreßione del particolare, che muoue: accioche la parte possa determinarsi in cedere, o in litigare, altramente per uolgarißima regola il mouimento pare ancora nullo, cosi la mentita, che comparisce in Duello a similitudine del giudicio ciuile fondata sopra generalità, non ristringendosi a termini speciali par egualmente di nessun momento, atteso che fa che l'aduersario non possa, ne sappia deliberarsi per conuincerla a ualersi delle arme; o della istessa uerità. Il fondamento adunque generale della mentita, che il Signor Cesare fa a V. S. senza allegar la causa particolare, nella quale si sente offeso, come non mostra efficacia, cosi non par che neceßiti la S. V. alla difensione.

Fin

Fin qui il S. Duca. Da questo scriuere molte conclusioni si traggono, & prima quella, che habbiamo detta della generalità de' cartelli: appresso che se nelle cose ciuili si ha da uenire alla specificatione, molto piu si ha da uenire nelle cauallcresche, per essere l'interesse maggiore; Et se le mentite per rispondere a proposte generali sono nulle, molto piu debbono esser nulle le proposte generali. Et se le mentite si hanno a dare sopra parole espresse, accioche altri intenda a che si risponde non meno dee uenire a' particolari chi è primo a parlare, accioche altri si possa risoluere, a che cosa egli habbia da far risposta. Poi regola di ragione è, che allo attore non è lecito quello, che non è lecito al reo. Et se il reo con parole generali non puo obligare l'attore a battaglia, meno dee potere l'attore obligare il reo, essendo massimamente piu fauorabile il reo, che non è l'attore. Si che per tutte le uie si uiene a conchiudere, necessaria essere la espressione del particolare. Ne basta dire, Tu sai bene perche io ti richieggio: che quando ciò bastasse, a questo modo si potrebbe richiedere, & constringere a battaglia ogni persona senza cagione, & senza ragione, & dirgli, Tu sai di che mi hai offeso. Il che è troppo piu disconueneuole, che si conuenga con molte parole dimostrarlo.

Aggiungasi alle cose dette che hauendo gli anni passati il S. Giouan Battista da Loffredo scritto al Signor Don Giouanni Caraffa sopra la forma di una querela generale (come apparisce per un libro da lui fatto stampare) Egli dopo alcuni giorni tornò a speci-

ficarla, dicendo, che era tornato a scriuergli per dar= gli occasione di piu deliberata risposta, uedendo che egli non rispondeua. Il che non è da dir che egli facesse per altro, se non che si auuedeua che a quella querela non espressa il Signor Don Giouanni *non era pure obligato a rispondere.*

Ne uoglio passar con silentio lo esempio del S. Cola *allegato in fauor del* S. Cesare. *Il quale richiedendo a battaglia il* Barone di Locomiso *per una ingiuria fat= tagli da* Monserrato *formoso, nomina* Monserrato, & *ispecifica la ingiuria, che fu un pugno: & fu egli offeso nel cospetto del* Barone. *Di che è da dire che maggiormente doueua uenire alla espreßione il* S. Cesare, *che richiedeua il* S. Don Fabritio *per offesa fattagli da un terzo, non essendo egli presente.* Et *se come alcuno dice, il* S. Cesare *forse non sapeua il nome di colui, che lo offese, doueua dire che non lo sapeua, & esprimere la offesa, la quale non è da dire che egli non sapesse quale ella stata fosse.* Et *tanto mi basti hauere detto in generale sopra questa parte, essendo le ragioni allegate tali, che per quelle (al parer mio) uengono compresi tutti gli altri particolari, che si allegano in fauor della parte contraria.*

Passo hora al secondo capo; Et *dico, che il* Signor Cesare *in questa querela non ha seruato ne legge, ne consuetudine di caualieri.* Che *prima egli ha richiesto il* Signor Don Fabritio *per una offesa, dopo la quale (secondo il tempo allegato da lui) per otto, o dieci mesi ha conseruata la amicitia con lui senza far dimostra= tione*

tione alcuna di essere stato offeso. Et *se secondo il detto del giureconsulto altri per infingersi, & per non mostrare incontanente risentimento uiene ad hauer la ingiuria rimessa, maggiormente si ha da dire, che la habbia rimessa chi la ha negata, o dopo quella ha mandato ambasciate di amicitia, o ha salutato, o amicheuolmente ragionato con colui, da cui egli pretende di essere stato offeso.*

Poi *ha egli richiesto il* S. Don Fabritio *per una offesa fattagli da un terzo, & non solamente non ha fatto apparir della commissione, ma non ne ha pur produtti inditij, quasi come il solo dire, che altri habbia suspetto di altrui lo faccia atto con ogni carico, & con ogni macchia a richiedere senza altro fondamento ogni honorato caualiero.* Et dice Paris *nel libro primo al cap.* XXIII. *che gli inditij si hanno da prouare, & che altramente ogni desperato richiederebbe altrui a battaglia senza cagione.* Et *in piu luoghi conferma egli la pruoua de gli inditij essere necessaria.* Et *nel libro ottauo al capo trentesimo terzo scriue, che se alcuno si conducesse in isteccato, & che per forza di arme di bocca sua si confessasse colpeuole di quello, che gli fosse stato apposto, se prima gli inditij non fossero stati prouati, quella confessione sarebbe nulla.*

Et *che dirò che oltra le contraditioni, le quali dal* Signor Don Fabritio *sono state notate ne' suoi cartelli, egli ne nel mandar di quelli, ne nello assegnare i termini, ne nel mandar le patenti de' campi non ha seruato ne forma, ne ordine di caualleria?* Et *cio ad ogni per-*

sona, che habbia lume di queste materie puo chiaramente apparire.

Il proceder suo ancora contra il Signor Don Fabritio dauanti il tribunal di Siena è stato fuor di ogni legge, & fuor di ogni usanza: che chiara cosa è, che lo attore ha da seguitar il foro del reo: & certissima cosa è, che il Signor Don Fabritio per legge alcuna a quel foro non è soggetto, & che a quello non ha consentito.

Giudicio. *Appresso essendo nata differenza sopra la espressione della querela, il Signor Don Fabritio ha proposto giudicio di caualieri, secondo la usanza, & il S. Cesare ha quello ricusato, & ha fatto elettione di un giudice da se contra ogni legge, & contra ogni usanza. Et che il S. Don Fabritio habbia proposto il giudicio secondo la usanza lo testifica M. Claudio auuocato del S. Cesare; il quale nel primo articolo confessa essere costume, & usanza de' querelanti, che quando nel corso della causa non si accordano in qualche articolo, sogliono le piu delle uolte rimetterlo al giudicio di qualche Signore; il quale si intenda di caualleria, o almeno propongono di rimetterlo, come ha fatto il S. Don Fabritio; & queste tutte sono parole di esso M. Claudio. Et nouellamente si è ueduto nella querela del Sauorgnano, & del Buzzacarini, che essi si rimisero nel giudicio dell'Illustrissimo Duca di Ferrara: & che ne nacque notabilissima sentenza. Et hora in Milano pende il giudicio di una querela rimessa nel S. Marchese di Marignano, & nel S. Conte Filippo Torniello, come in caualieri*

ualieri confidenti. Et tutto dì si sentono delle così fatte remissioni. Et io sarò contento di ricordarne una sola, che hauendo il S. D. Gio. Caraffa mandato al S. Gio. Battista da Loffredo patenti di campo con protestatione che ne accettasse una, o che esso una ne haurebbe eletto, Il S. Gio. Battista rispondendo gli propose giudicio di caualieri sopra alcune sue difficultà. Et il S. D. Giouanni cio ueduto, dal proseguir quella sua elettione si rimase: ne questo è da dir che facesse per altro, se non percioche doue giudicio di caualieri si propone da essere eletti da amendue le parti, non dee esser lecito ad una, ne parlar di campi, ne formarsi i giudici a modo suo. Di che si uiene in chiara conoscenza, che si come il Signor Don Fabritio si è gouernato secondo l'usanza, così il Signor Cesare è proceduto contra ogni ordine di quella.

Et per ragionar particolarmente di quella elettione da lui fatta del campo, & del giudicio di Siena, ho da dire, Certissima cosa essere, che da principio in Italia i giudici ordinarij dauano Duello in alcuni casi permessi, & speciali a coloro, i quali non haueuano modo da prouar ciuilmente la loro intentione. Poi mutandosi gli stati, ampliandosi le querele, & hauendosi il Duello per cosa odiosa, negando campo i Signori a sudditi loro, si è uenuto da' caualieri a questa forma, che l'attore propone tre campi al Reo, che de' proposti ne elegga uno, o ne proponga tre altri; & in caso, che la querela, o la persona non patisca eccettione, questo partito non si puo ricusare, & il reo ha termine di sei

Legge di mandare i campi.

mesi o di elegger esso uno de' nominati, o di nominarne tre altri: & non nominandone in quel termine, & richiedendolo poi lo attore ad accettarne uno de' nominati da lui, il reo hà da far di uno di quelli elettione: Et *non lo facendo, lo attore con le debite richieste, & protestationi ne fa egli la elettione.* Q*uando ueramente nasce alcuno articolo da disputare, il costume è di rimettersi a giudicio di arbitri, si come ho dauanti detto.* Et *dopo la determinatione delle differenze ha da cominciare a correre il termine de' sei mesi.* Ne *sono quelli assegnati per diffinire dubbij, & quistioni, & articoli, che nascano (come par che uogliano dire alcuni) che questo è contra ogni ragione, & contra la dottrina della schuola de' caualieri,* C*he prima, se i sei mesi corrono per colpa dell'attore, che ricusi il giudicio (come è nel caso nostro) non è ragioneuole che il tempo trapassi in pregiudicio del reo.* P*oi dice* P*aris al cap.* XIX. *del libro primo, che di consuetudine è dato al reo tempo di sei mesi di elegger giudice.* Et *il medesimo replica egli nel lib.* III. *al cap.* II. Et *il trattato suo uolgare al lib.* I. *& al cap.* XIIII. *dice che di consuetudine di caualleria è conceduto al reo tempo di sei mesi da prepararsi, & da esercitarsi:* N*on dice egli, che i sei mesi siano per far diffinire articoli, ma solamente per esercitarsi, & per trouar giudice presupponendo sempre che la querela sia contestata.* C*he scriue il medesimo al lib.* II. *nel cap.* X. *che hauendo un gentilhuomo sfidato uno altro a battaglia per essergli mancato di fede, colui rispose non esser uero, che gli fosse mancato. fin quà la querela è contestata.* Et

Termino di sei mesi.

ta. Et dopo tale contestatione il richieditore tornò à scriuere, che in termine di sei mesi deuesse eleggere arme, luogo, & giudice competente. A questo, che dico io consente ancor il S. Luigi Marchese di Gonzaga nella querela del Tuffo, & del Gargano, che egli dice queste parole, Il termine de' sei mesi nõ aggraua il sudetto. S. Thomaso, ilqual termine sono io di parer in conformità di Paride del Pozzo, come appar nel. II. cap. del terzo lib. ilqual non prefige il termine di sei mesi, ma dice di sei, & di otto, secondo la distanza del luogo & la esigenza del tempo, il qual termine si dee credere, che incominci dal dì, che la parte non ha altro peso, che di dar il campo, & non mentre che contende della qualità della querela. Et il S. Bartolomeo Martinengo Conte di Villachiara pur sopra la medesima querela scriue in questa forma. Il termino comincia à passar formata la querela, & quando non resta altro che mandare i campi: & non so anche come ben siano ne sei, ne otto mesi. Et M. Honofrio Buonnuncio scriue cosi. In questo caso io non ueggo doue sia contestata la lite: ne credo che incominci à correre istanza, mentre che le parti sono in controuersia della querela; ma quando nõ resta piu altro che mandare i campi. le quali cose par che propriamente siano scritte sopra il caso nostro. Et sono queste sentenze ancora stabilite dal S. Gio. Iacomo Conte di Montelabbate; ilquale pur sopra quella querela afferma non esser in arbitrio altrui di potere stabilire que' termini, che piacciono à lui, & non uolere anche chiarir le querele.

Da queste cose tutte si raccoglie che il S. Cesare non

ha in modo alcuno potuto far tale elettione, & che tempo alcuno non puo eßer corso in pregiudicio del S. Don Fabritrio; ne poteua cominciare a correre se non dapoi che sopra la nata difficultà foße stato giudicato. Oltra che per una altra cagione dir si puo che non sia corso tempo alcuno, che il S. Cesare doueua prima mandar le patenti originali in luogo commodo al S. D. Fabritio, secondo il costume de' caualieri, & non ritenerle a Firenze: Et poi doueua mandargliele à lui, dapoi che egli seppe lui essere uenuto a Beneuento, eßendo quel luogo libero, & atto a poterfene fare la appresentatione: che cosi usano di fare i caualieri.

Il mandar de' campi.

Elettion de' campi dell'auore.

Per le ragioni gia dette è stata nulla quella sua elettione, & per una altra ancora: che quando egli foße stato in termine di potere eleggere (come non è stato) non ha seruata la forma della elettione usata da caualieri: che a lui si conueniua tornare a mandare (quando ancora le hauesse una altra uolta mandate) le patenti de' campi, & richiedere il S.D. Fabritio ad accettarne una, con protesta che non la accettando fra un certo termine; farà la tale elettione: Ilche si pruoua con la testimonianza di que' medesimi caualieri, iquali da chi scriue per lui sono allegati. Si uede ne' cartelli del S. Cola Mont'aperto, che egli haueua da Milano mandate a Genoua tre patenti di campo, richiedendo il Barone di Locomiso a mandarne a pigliar una, per non essere stato lecito mandare a rappresentarle in Sicilia: & il Barone scrisse al Mont'aperto, che mandaße le sue risposte a Roma; perche egli in questa maniera gli rispose. Hauendomi uoi scritto che

to che io ui debbia mandar le mie risposte a Roma,*à* Ro*ma ho mandato le patenti originali de' campi, & sono in mano del* S. Hieronimo *di* Filiberto *in casa dell'*Illu*striß.* S. Prencipe *di* Macedonia. Et *ui protesto, et riprotesto che in termine di trenta giorni continui, dopo la publicatione di questo cartello in* Roma, *de' quali ue ne assegno dieci per primo, dieci per secondo, & dieci per ultimo, & perentorio termine, che uoi debbiate accettarne una, dandone insieme la lista delle arme, che siano da gentilhuomo a colui, che darà la patente.* Et *cio facendo uoi, io aspetterò di condurcimi al campo ottanta giorni dopo la accettation uostra: & non accettandone uoi, io infino ad hora accetto, & ho per accettata la patente dello* Illust. S. Carlo Gonzaga, Et *quel che segue.*

Qui *si uede che il* S. Cola *haueua gia una uolta mandate le patenti, & che tornò a mandarle, & richiede l'auuersario da capo ad accettarne una, protestando in caso che non accetti di douere accettare, & di hauere per accettata la tale.* Et *il* S. D. Fran. Lasso, *pur nominato dalla parte contraria, hauendo prima mandate le patenti originali al suo aduersario, tornò pur a mandargliele richiedendolo, che o ne accettasse una di quelle fra un certo termine, o ne gli mandasse delle altre.* Et *in fine conchiude.* In *caso ueramente che fra detto termine non pigliate alcuna di queste resolutioni, infino da hora io notifico, & protesto, che io accetto, & ho per accettata la patente dello* Illustre S. Conte *di* Santa Fiore. Tale *è dunque lo stilo delle accettationi cauelleresche.* Et *questo aggiungerò, che le patenti de' campi mandate dal* S.

D. Francesco furono prima appresentate al suo aduer= sario a XVIII. di Febraio del XLVI. & la elettione del campo fu fatta al fine di Luglio XLVII. Il che fu piu di XVII. mesi dapoi; accio che si intenda che il solo corso de' sei mesi senza altro non è quello, che doni incontanente la elettion senza seruar regola, ne stilo. Or che il S. Cesare non habbia seruata la diritta forma della elettione si comprende dal suo cartello, che queste sono le sue parole. Poi che ui ho mandati quattro campi franchi, e che alcun di essi per uoi non è stato accettato, ui chiarisco che io ho fatto elettione di quello de gli eccellensi Signori Dieci Conseruatori della libertà, et dello stato della Republica di Siena. Questa è la sua accettatione, nella quale non ci è ne nuoua richiesta, ne nuoua protesta, ne nuoua intimatione, o pur notificatione de campi, ma la sola incompetente elettione del giudice; oltra che secondo quello, che gia s'è detto, nō si puo dire che i campi siano mai stati mandati. Vero è che con questa sua accettatione ui era una citatione come se propriamente lo hauesse richiesto in giudicio dauāti il Reuerendiss. gran Maestro della sua religione. Ma il Tolomei suo difensore confessa la forma del proceder caualeresco esser quale io ho detto. Che parlando egli nello articolo nono dello scriuere del S. Cesare dice, poteua dir da principio nel suo primo cartello, & non eleggendo uoi uno de' quattro campi, o non mi mandando i uostri in tempo debito, io eleggerò il tal campo, doue sarò; ma non lo hauendo fatto da principio ragioneuolmente lo ha fatto dapoi. Ecco la forma, che egli haueua a tenere. La quale se

Termino di sei mesi.

le se egli habbia tenuta o nò, credo che sia ageuole a giudicare. Io in alcun luogo non lo so uedere. Se egli potesse, o non potesse far tale elettione nel suo primo cartello, qui non accade disputare.

Da chi nomina in fauor del S. Cesare i due caualieri di sopra allegati uiene nominato anche un Cesare da Napoli: del quale, per non hauerne io mai uisto il processo, non ne parlo: ma essendo & con quelli insieme, & dal medesimo nominato, è da credere che di procedere sia stato il medesimo, essendo stato il Signore di quel campo caualiero illustre, & di ualore. Ne a me accade intorno questo secondo capo dire altre parole, apparendo manifestamente che il proceder del S. Cesare è stato tutto lontano dalla uia, per laquale usano di caminare i caualieri, che sono ueramente gelosi, & desiderosi di honore.

Io proposi di douer nel terzo luogo parlar della sententenza de' Sanesi, laquale a me par che per molti rispetti si possa dir ueramente nulla; & i principali sono; La qualità della persona dello attore: di quella del reo; & di quella de' giudici; Il proceder dello attore; & il proceder de' giudici; La recusatione fatta di quel giuditio; La appellatione interposta; & la forma della medesima sentenza. De' quali tutti tratteremo di uno in uno, & dal primo incominciando.

È da dire che per legge di caualleria il S. Cesare non era persona atta a richiedere il S. Don Fabritio a battaglia: percioche essendo egli stato offeso da altra persona, se la offesa fu tale, che meritasse abbattimento Offesa da terza persona.

egli doueua richiedere colui, che gli haueua fatta la offesa; che come altri è da altrui incaricato, non gli è lecito richiedere a battaglia altro caualiero di honore, in fin che con colui, da cui ha riceuuto il carico, non si è discaricato. Ma percioche egli dice che richiede il S. Don Fabritio come auttore della offesa: Rispondo che la offesa per sua confeßione è certa: & che non apparisce che il S. D. Fabritio ne sia stato auttore. Et certa cosa è che dal non liquido al liquido non si fa compenso. Hauendo egli adunque macchia di honore, douea richiedere colui, che tal macchia gli haueua impressa, se si uoleua mondare: & contra colui risentendosi, & a lui dando castigamento, era certo di douere hauere all'honor sodisfatto, o lo hauesse colui offeso come principale, o per ordine altrui: ma risentendosi contra altra persona, non apparendo euidentemente del mandato, l'offensore può sempre dire hauergli esso fatto quello atto per suo interesse particulare, là onde ogni suo tentamento uiene a rimaner nullo.

Oltra di questo se il S. Cesare prendeua la querela per la offesa, che si diuulgò per Napoli essergli stata fatta da un creato del S. Don Fabritio, uolendo egli stare alla ambasciata uenne a mentir nel cartello; & uolendo stare al cartello, mentì nella ambasciata; di maniera che in ogni maniera egli si uiene a condannare per mentito, & essendo la mentita macchia di infamia, non so come egli habbia uoluto richiedere persona di honore.

Mentita è macchia di infamia.

Non poteua il S. Cesare richiedere il S. Don Fabritio,

tio, ne poteua il S. D. Fabritio, essere a battaglia richie- Religiosi.
sto, che essendo esso religioso, & frate, certo è che per gli stabilimenti della sua religione non puo entrare in Duello, & che a secolari giudicij non sottogiace. Di che atteso alla qualità della persona sua, & il S. Cesare lo ha mal prouocato, & il tribunal Sanese ha mal giudicato. Et per piu che per un capo si uede esser nulla quella sententza; che prima giudice secolare ha giudicato del religioso; poi ha condannato il religioso di quello, che gli è del tutto interdetto. Et intanto gli è interdetto; che quando egli uolesse a tal priuilegio renuntiare, far non lo puo, per esser quello dato non alla persona sua, ma alla dignità, & alla religione. Et questo aggiungerò ancora: che se altri secolari essendo, hauesse accettato di uenire a Duello, & poi si facesse religioso, pur che cio non fosse fatto in fraude, contra di lui per uia cauallaresca piu non si potrebbe procedere. Il che essendo, che si douerà dir del S. D. Fabritio, ilqual si ritroua in religione per ben dicesette anni auanti questa prouocatione?

Quanto ueramente alle persone de' giudici antico prouerbio è.

Adopri ogniun quell'arte, in ch'egli è esperto;

In materia di querela di arme si ha da ricorrere al- Giudicio.
giudicio di persone, che di quelle habbiano scienza, & esperienza, & cosi è lo stilo. Et Paris nel libro primo al capo XVI. dice che i giudici de' Duelli debbono hauere esperienza della arte della guerra, & hauer nella corte loro copia di caualieri nella militar disciplina lungamente esercitati. Se tale è uno stato popolare

Saneſi dannati.

Saneſe, come è ſtato quello di quel giudicio, laſcierò giudicarlo altrui. Et per non dirne altro, ſolamente allegherò quello, che eßi dicono nella loro citatione; che ſi offeriſcono di proceder con conſulto di perſone nobili, perite, & honorate: Il che (al parer mio) uuol dire che eßi tali non ſono: & che in queſte coſi fatte materie di conſulto hanno biſogno.

Del proceder del S. Ceſare s'è parlato di ſopra copioſamente, che ne nel formar, ne nel mandar i cartelli, ne nel mandare i campi, ne in quella ſua elettione, egli non ha ſeruato ne legge, ne ſtilo, & per tanto qui non accade farne altra mentione.

Ne il proceder de' Saneſi è ſtato piu legittimo di quello del S. Ceſare, che hanno dato patenti di campo ſenza inditij: & hauendo dato patente di diffinitione di arme a richieſta di una parte, ſi hanno applicata la giuriditione a giudicio ciuile: & hauendo aſſegnato per la patente termine quaranta giorni, ad iſtanza pur della parte, contra ogni ſtilo lo hanno prolungato a ſeſſantanoue & ſettanta. Oltra di cio, ſe bene il S. Don Franceſco Laſſo & il S. Cola ſono andati al campo, & hanno accuſata la contumacia de gli aduerſarij, non percio ſono corſi i Signori di que' campi a condannar per ſentenza i caualieri, che non ui ſono uenuti. Che il S. Cola corſe bene il campo, ma non ne potè riportar ſentenza. Il S. D. Franceſco non ne riportò ne ſentenza, ne fu laſciato correre il campo, con tutto che ne l'uno, ne l'altro di que' Signori de' campi foſſe ſtato giurato ſoſpetto; ne foſſe ſtata interpoſta appellatione. Vero è che quelli ſono ca=

no ca=

no caualieri Illustrissimi, per ualor d'arme notabili; & che di leggi di honore, e di caualleria hanno cognitione.

Vengo hora alla recusatione fatta dal S. Don Fabritio. Et dico che l'hauere egli recusato, allegato, & giurato sospetto quel tribunale, impediua la loro giuriditione in modo, che infin che sopra tal suspitione non era dichiarato, a loro era uietato il passar piu auanti. Et cio essendo di ragione, tutto quello, che hanno fatto stante tale allegatione di suspitione di ragione uiene a rimaner nullo. Ma percioche da alcuno de' consultori del S. Cesare si dice che il giudice non si puo allegare suspetto io credo che cosi si dica piu per fauorir la parte, che per hauerne tale opinione. Che se ne' giudicij ciuili, doue si trattano uilissime materie a comparatione dell'honore, hanno luogo le recusationi de' giudici, & le allegationi delle suspitioni, maggiormente debbono hauerlo ne' cauallereschi, doue si tratta di cosa, che sopra i tesori, & sopra la uita è tenuta cara, & pretiosa. Ne in questo caso uale lo esempio addutto che il S. Luigi Gonzaga, essendo allegato suspetto; procedesse a sentenza: che chi lo allegò suspetto lo haueua prima accettato per giudice. Et si come quello, che una uolta è piaciuto non puo piu dispiacere, cosi al S. Don Fabritio è potuto dispiacere quello, che mai non gli è piaciuto. Et alla quistione, che uiene allegata di Paris di un nobile prouocato rispondo, che non colui mandò ad allegare ne suspitione, ne incompetenza di luogo, ne di giudice: & il giudice non si sentendo fare oppositione alcuna, non haueua da suspendere il giudicio. Si che quanto il caso sia

Allegatione di suspitione.

diuerso, è piu manifesto che sia mestiero di disputarne. Contra Sanesi. *Senza che il comparare questo a quel giudicio è un far comparatione da una confusa ragunanza di un populo seditioso, al legittimo tribunale di un* Re *supremo, & glorioso.* Poi dice Paris *nel lib.* I. *al cap.* XVI. *per istilo di arme douersi elegger giudice competente, che a niuna delle parti sia suspetto.* Et il Tolomei *scriuendo pur per lo* S. Cesare *dice, che si propongono tre giudici dall'una parte, de' quali l'altra se ne elegge uno, se gia non hanno tutti qualche cagion legittima di poters rifiutare.* Et *se proponendosene piu si posson rifiutar tutti, maggiormente se ne dee poter rifiutare uno, essendo maßimamente proposto solo, contra ogni stilo.* Et *ben dice ancora il* Tolomei, *che si puo rifiutare il giudice, ma non il giudicio: che così ha fatto il* S. D. Fabritio, *ilquale hà rifiutato il giudice, non legittimamente eletto, hauendo egli gia offerto giuditio secondo il costume de' caualieri.* Nulla *adunque uiene a rimanere quella sentenza per essere stata pronuntiata senza che sopra le cagioni della suspitione sia stato giudicato.* Ma *percioche rispondono, che non ui hauea suspitione legittima; anche a questo farò risposta.* Et *dico che suspitione legittima diede al* S. D. Fabritio *quel proemio della patente de'* Sanesi, Doue *si dice, che per far cosa grata allo* Illustrimo S. Duca *di* Fiorenza *amico, & confederato loro diedero quel campo.* Nè *con questo mio dir liberamente quello, che io sento, temo di offender quel magnanimo* Prencipe, *al quale io non sono meno seruidore, che molti altri, iquali ne fanno profeßione.* Et *per dire alcuna ragione*

gione del detto mio, dice il Tolomei queste parole, Il S. Duca interuiene in questa causa, come auuocato, & fauoreggiatore. Et quanto all'auuocato, dico certa cosa essere che gli auuocati difendono molte uolte delle cause di coloro, a' quali quando essi sedessero in tribunale, darebbono la sentenza contra. Et quanto al fauoreggiatore, Sciocco sarebbe stato il S. D. Fabritio quando non hauesse pensato che il fauor di un tanto Prencipe douesse a lui far pregiudicio, & giouamento alla parte contraria: Gran differenza è nella persona di un Prencipe da considerarla come di S. & giudice, & come di amico, & parte; che si come nel giudicare l'occhio è uolto alla giustitia, cosi nel fauorire è intento a fare a' suoi beneficio. Et io sempre al S. D. Fabritio hauerei dato per consiglio, che nelle mani di uno Prencipe cosi uirtuoso egli douesse hauer rimessa la cognitione di tutto questo giudicio: ma che come di parte egli douesse hauer temuto uno auuersario cosi potente. Et se mai in alcun tempo fu da temere il suo fauore appresso Sanesi, fu al tempo di questa protettione presa del S. Cesare, che sapendo quello stato popolar di Siena di quante colpe egli fosse Reo appresso lo Imperadore: & non hauendo Prencipe, della cui intercessione piu si fidassero, ne delle cui forze piu temessero, che di quelle del Signor Duca di Firenze, non si doueua aspettar da loro senon un giudicio tale, quale poteuano pensare, che nella gratia di lui gli potesse conseruare. Or se questa fosse cagione di suspitione legittima, non credo che sia da mettere in disputa.

Contra Sanesi.

Vn'altra cagione ancora di suspitione legittima è sta-

Contra Sanesi. *ta quella, Che à richiesta della parte si uede essere stata formata la citatione con nuoue forme, con nuoue proro gationi di giuriditione; & secondo che dalla parte medesima fu prescritto. là onde si poteua argomentare, che secondo il uoler di quelli sarebbe nata la sentenza: la quale io stimo che fu data scritta al commissario prima che egli si partisse da Siena. Et ciò dico, perciòche nella commissione sua stampata si fa mentione, che egli haueua in nota, ciò che haueua da fare. Et di quella nota non ci è apparita altra dimostratione.*

Non *lascerò di dire ancora che à richiesta del S. Cesare uien citato il S.* Don Fabritio *per la decisione, se la querela sia combattibile à comparir personalmente.* Dannati Sanesi. Del *che poi che il* Tolomei *si è faticato assai per renderne la ragione, si risolue à dire, che non sa la mente di que' Signori, ne qual cagione gli habbia mossi: il che non so che uoglia dire, se non che si sono mossi senza ragione.* Et *soggiunge egli ancora, che ageuol cosa sarebbe stato far moderare tal citatione: ilche significa che era ingiusta; che le cose giuste non ageuolmente si rimuouono.* Et *se dalla ingiustitia incominciauano, giusta cagione hebbe da dubitare il* S. Don Fabritio, *che con ingiustitia douessero terminare.*

Le *suspitioni adunque erano legittime; & hanno al* S. Don Fabritio *data cagion legittima di appellatione; & quella stante non doueano passar piu oltra ad atto alcuno: & essendo proceduti ogni atto uiene à rimaner nullo.* Et *più dirò, che per tale atto non solamente la sentenza uiene ad esser nulla, ma la auttorità dello Impe-* Appellationi.

radore

radore ne uiene ad esser stata offesa; che la appellatione è un ricorrere alla protettione di colui, a cui si appella: & quella riuerenza della quale Sanesi sono debitori a tanta Maestà non gli ha potuti ritenere, che non siano uoluti passare auanti con la altrui ingiuria. Vero è che non tanto mi marauiglio di questa poca riuerenza del popolo Sanese, quanto di quella del S. Cesare, che per conseruarsi in quello iniquo giuditio a tale appellatione si oppose, come a non legittima negando la superiorità dello Imperadore: quasi come Sanesi da lui non riconoscano la libertà per priuilegio; o come ad eßi debbia esser lecito farsi giudici tra due sudditi dello Imperadore, & eßi allo Imperadore non possano ricorrere; o come al popolo di Siena sia lecito giudicar di cosa di caualleria, & lo Imperadore, che è supremo Prencipe di caualieri, non possa esso farne giudicio. Caualleresc amente ne parla l'Illustrißimo Duca di Vrbino nel parer suo dato pur in fauore del S. Cesare, Che contra una ingiusta sentenza si può hauer ricorso anche ad alcuni de' più principali caualieri della religione dell'honore. Et se anche ad altri caualieri si può hauer ricorso, maggiormente si dee potere hauere al S. & superior legittimo delle parti, & del giudice. Ma & la appellatione del S. Don Fabritio da Paris nell'ultimo libro uiene approuata: & la openione, che ho pur dinanzi recitata del Signor Duca, uiene chiaramente confermata. Sanesi dannati.

Vengo hora alla sentenza, nella quale si giudica la querela esser combattibile. Et lasciando da parte le leggi, & costitutioni canoniche, per lequali a gli abbatti- Querela cõbattibile.

menti è dato del tutto bando, dico che io non so trouare ne nelle leggi ciuili, ne nelle costitutioni di Federigo, ne in quelle di Othone, & di Corrado, ne in tutta la Longobarda, o in altra legge scritta, che ne' cartelli passati fra questi due caualieri ui sia querela combattibile. Et se della consuetudine uorremo parlare, faremo questa diuisione, che di tutte le querele, le quali uengono in pruoua di arme, due sono comunemente le forme: che si combatte o il fatto, o la qualità di quello. Il fatto, quando altri nega hauer fatto quello che gli uiene apposto. Et la qualità, quando il fatto si confessa, & si nega hauer mal fatto. Esempio della prima forma è. Tu hai ucciso Antonio; Non l'ho ucciso. Della seconda hai fatto tristamente a percuotermi: Non ho fatto tristamente. Sotto queste forme si comprendono tutte le querele. Ne ancor si sa quale sia la forma della querela proposta dal S. Cesare. Che il S. Don Fabritio non ha ancora negato ne il fatto; ne la qualità di quello; & a tal risposta non essendo uenuto, la querela non è anche contestata, & contestata non essendo non si puo dire tra loro combattibile. Ne qui ha luogo quello, che alcuni dicono, che il S. Don Fabritio, non hauendo negato di hauere offeso il S. Cesare, lo ha tacitamente confessato; che non si puo dire che altri tacitamente confessa quello, di che rispondendo ne domanda la dichiaratione. Due querele ha proposto il S. Cesare. Che il S. Don Fabritio lo ha fatto offendere; & che ha fatto male a farlo offendere. Et uorrei sapere io dal giudice qual delle due sia la combattibile. Certo è che egli non puo giudicare l'una esser

Due forme di querela.

Contestatione di querela.

Confession tacita.

ser piu combattibile dell'altra, infin che il S. Don Fabritio non uiene alla contestatione dell'una, o dell'altra. Ne si puo dire, che amendue siano combattibili; che nel contestar l'una, l'altra uien tolta uia. Et che non si possa dir che tra loro sia stata querela combattibile, si proua con la auttorità dello Eccellentiss. Vicere di Napoli, il quale nel parer suo dato nella querela del S. Cagnino, & del Fregoso dice, Che per non hauere il Fregoso ben dichiarate, & specificate le parole sue; & per non hauere il Cagnino ne accettato, ne negato, non si forma contesa; Che è apunto il nostro caso: Nel quale non hauendo il S. Cesare bene specificata la querela, ne il S. Don Fabritio accettato, ne negato, non si forma contesa; & contesa non formandosi, non si uiene a contestar querela; & querela non contestandosi, non si puo dir combattibile. Il che essendo come è ueramente, per conchiudere anche questa parte non mi rimane altro da dire, se non che aggiungendosi a tante nullità, che di sopra ho allegato, questa ancora di hauer dato sentenza auanti la contestatione della lite, la medesima sentenza per se stessa si dichiara esser nulla, & di niun ualore. Contestatione di querela.

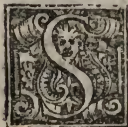
Dalle cose di sopra dette io mi risoluo che stante la forma dello scriuere, & del procedere del S. Cesare, & stanti le tante nullità, che in quella sentenza si ueggono esser cosi manifeste, non si puo dire che ne il S. Cesare sia rileuato da offesa, o carico, che egli habbia riceuuto; ne che all'honore del S. Don Fabritio sia in parte alcuna pregiudicato. Et questa dico intorno a le cose dette di sopra essere la mia opinione, Rimettendomi, &c.

LIBRO QVARTO DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

RISPOSTA PRIMA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

Caso di nobiltà, & di equalità.



IGNORE Eccellentißimo ho riceuuta la lettera uostra de gli VIIII. & con quella le altre scritture insieme espedite; dalle quali io raccolgo, che trattandosi pace fra il Conte Hercole da Sarego, & M. Marsilio Lauagniuolo sopra le cose fra loro passate; & essendo state proposte parole di sodisfattione da douersi dire dall'una parte, & dall'altra, M. Marsilio uorrebbe che il Conte dicesse, che egli è suo pari: & al Conte Hercole non pare, che di dirlo gli si conuenga. Questa (se io non mi inganno) è tutta la somma; & sopra questo mi comandate che io risponda.

Hor occorrendo tutto dì delle cosi fatte differenze, nelle quali dell'esser pari, & non pari tra' caualieri si suol dubitare, io primieramente dirò alcune cose in generale a questa materia appartinenti: & appresso della

la propòsta quistione tornerò à ragionare. Et per cominciar dà un capo, dico che a me non par molto probabile quella opinione, la quale quasi per uniuersale consentimento uiene ad esser confermata, che come alcuno è nato di nobile famiglia, per priuato che egli si sia, così uuole esser incontanenee tenuto pari di nobiltà anche a coloro che seggono nelle altezze de' Prencipati; & dice se esser tantò gentilhuomo, quanto il Re, & quanto lo Imp. Questa sentenza, come che ella sia assai uulgata, & da priuati gentilhuomini uniuersalmente abbracciata, non percio io (ancor che priuato) mi rimarrò di dire che per uera nòn la posso approuare. Percioche non so con qual ragione dir si possa, che per esser alcun nato gentilhuomo debbia essere tanto gentilhuomo, quanto que' Signori, i quali danno altrui priuilegij di nobiltà, & titoli, & gradi à' quali i nobili uengono ad essere sottoposti. Noi ueggiamo in questo nostro uiuer ciuile molte esser le conditioni, & i gradi delle persone. Ci sono i contadini; ci sono gli artefici; ci sono i cittadini; & ci sono i gentilhuomini. Et di tutti questi, che ho nominati i gentilhuomini, senza alcun dubbio, tengono il piu alto luogo. Et quando alcuni de' piu bassi a loro si uogliono agguagliare, essi hanno molta ragione di non lo douer comportare. Ma dall'altro canto hanno da considerare, che essi non sono nel sommo grado della nobiltà constituiti: anzi sono come un mezano stato fra gli oscuri, & gli Illustri, & di quanto uogliono che a loro sia ceduto da gli inferiori, di altretanto debbono anche essi cedere à' superiori. Ma, per passar un passo piu

Nobili.

Gradi ciuili di persone.

auanti. Io ſarò nato gentilhuomo, & co' miei ſtudij, o col mio ualore mi haurò acquiſtato il grado del dottorato, o della caualleria. Con queſti titoli douerò io dire che alla mia nobiltà naturale ſi ſia fatto accreſcimento o che io ſia pur rimaſo fra que' termini, ne' quali io era prima che io gli haueßi conſeguiti? Io fermamente mi iſtimerò di eſſere molto piu nobile con quelli, che ſenza. Che ſe uno non nato nobile con que' gradi uiene a nobilitarſi, non ſo perche io con quelli alla nobiltà del mio naſcimento non debbia aggiungere eſaltatione. Et per uenire ancora a piu certa determinatione di queſta quiſtione, Chiara coſa è che altro non chiamiamo noi gentilhuomo, ſenon quello, che latinamente è detto nobile. Et nobile altro non uuol dire, che degno di eſſere conoſciuto. Hor che diranno qui i noſtri gentilhuomini? Diranno forſe che ogniuno è tanto degno di eſſer conoſciuto, come ogniuno? Queſto non potranno eßi dire: che pur è piu degno di eſſere conoſciuto colui: il quale eſſendo nato nobile con le opere uirtuoſe ſi hauerà acquiſtato honore, et pregio: & il quale con gli eſempij ſuoi riſueglierà de gli altri al bene operare, che quello altro, il cui nome non ſarà mai uſcito fuori de' domeſtici parenti, ne altro hauerà di nobile, che il naſcimento. Se adunque negar non ſi puo, che uno piu di uno altro ſia degno di eſſere conoſciuto, ſarà conſeguente ancora, che chi ſarà degno piu di eſſere honoratamēte conoſciuto, ſarà piu nobile, & piu gentilhuomo. Et perche non dee egli eſſer coſi? Noi in tutte le coſe, che di altrui uſiamo di dire cō lode, o con biaſimo, habbiamo per uſanza

Gentilhuomo. Nobile.

di farle o maggiori, o minori, secondo i meriti di coloro, di cui parliamo. Che diremo di uno, che egli è dotto; & di altro, che egli è piu dotto; Dirò di costui, che egli è piu ignorante di colui. Altri hauerà pregio di ualente; & altri di piu ualente. Loderò uno come liberale, o lo dannerò come auaro. Et di uno altro dirò che egli è piu o meno liberale, & piu o meno auaro. Et cosi de gli altri di mano in mano. Il che se è ueramente detto, & conueneuolmente detto, non intendo, perche non mi sia lecito di dire, che un'huomo di uno altro huomo sia o piu o men gentile: & che questa uoce non patisca ne alteratione, ne diminutione. Io dirò pur questo liberamente, che con tutto che io non sia de' piu ambitiosi huomini del mondo, pur si come per la grandezza de' titoli, per la dignità de' gradi, per la chiarezza delle famiglie, & per le molte loro uirtù io mi conosco a molti essere di nobiltà inferiore, cosi ad altra parte io soglio sentire consolatione, istimando che non men molti siano quelli, a' quali, se io mi crederò di esser superiore, non forse douerò esser biasimato di alcuna temerità o presontione, hauendo io uisto per proua, che molti per nome hauendomi conosciuto, uedendomi appresso hanno mostrato di sentirne consolatione. Et sapendo ancora, che molti senza hauermi ueduto mi amano, & mi disiderano. Il che altro non è, senon essere stimato degno che altri lo conosca. Nella qual cosa il nome del nobile uiene ad essere adempiuto. Et il proposto ragionamento seguitando, con sicuro animo ardirò io di affermare, che non tanto si debbono contentar gli huomini

di esser nati nobili, quando hanno da faticarsi non solamente di mantenersi tali; ma di accrescer la nobiltà loro con le loro uirtù. Che pur douerebbono sapere; che la nobiltà non è cosa, la quale in alcuna spetial famiglia sia, dirò, come un carattere impressa; & che da quella non si possa cancellare, & in altre non si possa imprimere: Che noi pur ueggiamo molti nati nobili per li loro difetti essere come non nobili ributtati & de gli altri da' Prencipi con perpetua infamia di nobiltà digradati. Et molti allo incontro usciti di famiglie non nobili, così per la loro uirtù, come per testimonianza di Signori ancora fra piu nobili essere annouerati. Et perche non dee poter la nobiltà mancare in una parte, & germogliare in una altra? Grande è la forza della uirtù nella esaltatione della gloria; & non piccioli sono i riuolgimenti della fortuna. La natura da principio tutti eguali ci produsse. Et la uirtù fu quella, che di nobili, & di non nobili cominciò a fare distintione. A questa si aggiunse appresso la fortuna usurpandosi la Signoria delle humane prosperità. Hor se la uirtù con la auttorità sua tolse di mano alla natura (dirò così) lo sceltro della egualità, & ci fece diseguali. Et se dapoi la fortuna co' suoi fauori seguitò in far di quelle operationi, che ella con ragione uedeua farsi dalla uirtù. Se, dico, quella come Reina; & questa come Tiranna hebbero forza di insignorirsi fra gli huomini con le disaguaglianze de' nobili, & de' non nobili, quanto maggiormente si douerà concedere, che dapoi che elle insignorite se ne sono, debbiano ancora la loro giuriditione andar continuando?

Nobiltà mutabile.

Virtù, & fortuna hanno forza alla nobiltà.

nuando? quella inalzando coloro, che di honor ueramente sono degni, & i non degni abbassando? & questa in alto leuando quelli, che ella hà piu per amici? & de gli altri al fondo della instabile sua rota facendo trabboccare? Questo non mi pare che si possa con ragione negare, uedendosi maßimamente molte famiglie, che furono un tempo alte, & copiose, hora essere abbassate, & distrutte; & molte signoreggiare, che gia seruirono, & molte inalzarsi che gia giaceuano. Et cio non solamente per quelle ragioni, che dette si sono, si puo pruouare, ma con quella ancora, con la quale si considerano tutte le alterationi, & tutte le mutationi delle cose, che da' Cieli sono contenute. Che essendo i corsi celesti circolari, secondo le rote de' loro giri si leuano, salgono, s'inchinano, & uanno in ruina tutte le cose elementate. Con que' mouimenti hanno principio, mezo, & fine le città, & i regni: con quelli le religioni; con quelli le scienze; con quelli le lingue; & con quelli tutte quelle altre cose, che piu al mondo sono tenute in pregio. Perche ad alcuno non dee parere cosa strana, se la nobiltà delle famiglie a quella legge sottogiace, alla quale tutte le cose, che sono nel mondo, & il mondo istesso si truoua sottoposto. Percioche anche egli ogni giorno si uaria, si altera, si inuecchia, & alla fine aspetta di douere perire insieme con tutte le altre cose mortali. Mutatione delle cose.

Ma io perauuentura in questo suggetto mi sono disteso uie piu che la quistione proposta non richiedeua. Benche non tanto per la proposta quistione (come di sopra ho detto) sono io entrato in questo ragionamento

quanto per dire quello, che io sento di questa uolgare opinione di uolersi ciascuno istimare nobile al pari di ogni nobile. Poi allargandomisi non so come il campo della materia, ho lasciato alquanto correre la penna a suo diporto.

Douendo hora uenire al trattar della pace, Dico *che dalle cose, che in questo mio discorso sono state tocche, quella fra l'altre si raccoglie, che per essere altri gentilhuomo, egli non uiene incontanente ad esser pari ad ogni grande.* Perche *essendo i gradi delle maggioranze diuersi, colui, che è nel grado minore, non dee uolere agguagliarsi al maggiore.* M. Marsilio *è gentilhuomo: & lo aduersario suo è gentilhuomo: fin quà sono pari. Poi l'aduersario suo è* Conte, *ilche non è* M. Marsilio. La *onde ne uiene a rimaner non pari, ma inferiore.* Et *cio che dico io si mostra per confeßione di esso* M. Marsilio, *il quale in una lettera sua dice, & nelle parole della sodisfattione conferma che egli è* Conte; *& gentilhuomo, & nello scriuer loro* M. Marsilio *chiama lui* Conte: *& il* Conte *chiama lui gentilhuomo.* Oltra *che in una lettera* M. Marsilio *dice hauer tenuto il* Con*te da padrone.* Per *le quali cose tutte si mostra la disaguaglianza: & si mostra ancora che* M. Marsilio *domanda cosa souerchia, & cosa, che al* Conte Hercole *fare non si conuiene, ne per honor suo, ne per non pregiudicare a de gli altri, che di titolo di* Conte *sono illustrati.* Et *questo uoglio io aggiungere,* Che *o* M. Marsi*lio tiene che un gentilhuomo sia pari di* Conte, *o nò:* Se *tiene di si, gli dee bastare che il* Conte *dica che egli*

è gentilhuomo.

Gentilhuomo.

Conte.

è gentilhuomo. Se tiene di nò, non dee cercar cosa, la quale egli istimi non conueneuole.

Ma forse M. Marsilio si muoue per quelle parole, che egli scrisse al Conte, Che esso gli haueua mandata una lettera da non mandare ad un pari suo; & che poi il Conte nella risposta disse, che uolendo dir di essere suo pari ne mentiua, & per esser fra loro passate queste parole, gli par di sentirne alcun carico. Alche io rispondo che per hauer esso detto che quella non era lettera da mandar ad un pari suo, non ha percio detto di esser pari del Conte. Che essendo le qualità, & le conditioni de gli huomini diuerse, non che gli altri, ma i SS. ancora scriuono a' seruidori a qual con piu rispetto, a qual con meno. Et potrà auuenire che seruidore si dorrà che il S. suo gli scriua non come a pari suo sarebbe conueniente. Ne percio sarà da dire che colui dica di esser pari al suo Signore. Voglio io adunque dire, che M. Marsilio non ha detto di esser pari del Conte; & non hauendolo detto, non puo esser mentito: & mentito non essendo non ne sente carico: & carico non ne sentendo, non dee cercarne sodisfattione. Et se bene il Conte ha detto, che se uuol dire di esser suo pari, mente, questa mentita è nulla, che le mentite non si danno ne sopra le uoluntà, ne auanti che altri parli. Et quando le parole del Conte fossero legittima mentita, nelle parole della sodisfattione uerrebbe a riuocarla, & a mentir se medesimo, chiamando M. Marsilio gentilhuomo honorato, non potendo essere honorato chi rimane mentito. Non ci essendo adunque mentita legittima, ne parola affermatiua di alcun carico,

non ueggo perche ancor con più lieui parole di quelle, che sono state proposte, non possano ritornare amici. Et mi par che & l'uno, & l'altro possa dir quelle, & di quelle contentarsi senza che un minimo carico ad alcuno ne rimanga.

Questo mi è occorso al presente in questo suggetto: nel quale io non so, Signor mio, come ui haurò ben sodisfatto; che dal dì, che ultimamente mi uedeste infino al riceuere della uostra lettera, sono quasi di continuo stato in letto. Ne so nella debolezza del corpo quanto possa l'animo essere stato gagliardo. Vi bacio con ogni riuerenza le honoratissime mani.

RISPOSTA SECONDA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO.

Caso di giuoco, di mentite & di disfide.

FRA *il S. Gio. Battista dallo Tufo, & il S. Thomasso Gargano nasce differenza per cagione di giuoco. Se ne domanda il giudicio ad un seruidore del S. Paolo dallo Tufo intendente di giuoco: & egli dice che la ragione è del S. Gio. Battista. Dapoi meglio informato, dice che il S. Gio. Battista ha torto; & il S. Paolo gliele torna a dire. Quindi passate alcune parole il Gargano domanda i danari del giuoco: & il Tufo non gliele uuol dare. Et dicendo colui; me li darai o uogli, o nò; l'altro rispõde; cercamegli. Il Gargano prende lo Tufo per lo braccio, & dice andiamo, & ua fuori; il Tufo non lo seguita: il Gargano torna dentro; il Tufo dice ricordateui bene di quello, che hauete detto; rispõde*

il

il Gargano quando uorrete. Come? non sono io huomo da hauere il mio da uoi? et da qualunque persona? Et uoi hauete detto non me lo uoler dare. Il Tufo *soggiunge,* Non *ho detto cosi; & il* Gargano. Se *uuoi dir che non hai detto cosi, menti per la gola; et il* Tufo *dice; a quello, che prouar si puo, non ui ual mentita; & dapoi richiede il* Gargano, *& gli manda patenti di campo, dandogli termine di uenti giorni di accettarne una, o pigliar egli carico di mandarne delle altre, & il* Gargano *risponde, che risponderà in termine conueniente a cose tali.* Offerta di uscire.

Hora *si cerca di conducer questi due gentilhuomini alla pace, & si domanda il modo, che si hauerebbe da tenere.*

Sopra questo caso rispondendo dico, che primieramente si dee, per parer mio, considerar la qualità della querela, & appresso in qual grado di honore, & di dishonore si troui l'uno, & l'altro per uedere se di questo, & di quello se ne possa far compenso.

Dico *adunque, che quanto alla causa principale, essendosi eßi di una uolta rimeßi nell'altrui giudicio, altra uia prender non si conuiene; percioche dopo il giudicio ciuile, quello delle arme non si concede.*

Quanto *ueramente alla mentita, essendo la natura di quella di ributtare le ingiurie, quella di ragione obliga tanto altrui alla pruoua delle arme, quanto è graue la ingiuria, & quanto a quella pruoua di arme si conuiene. & qui non ci è parola di alcuna euidente ingiuria; di che non ci dee nè etiandio essere obligatione di uenire a battaglia. Potrei io dir qui, che ella fu data an-* Non ogni mentita obliga a Duello.

cor sopra quella negatione, & non conditione, & sopra il uerbo uolere; le quali cose tutte leuano la forza, ma cio lasciando, dirò solamente, che essendo di ragione, che quelle cose, le quali ciuilmente prouar si possono non si debbiano ridurce in pruoua di arme: & hauendo il Tufo al Gargano fatta questa medesima risposta; & potendosi assai ben giustificar (secondo che il medesimo Gargano confessa) con testimonianze se il Tufo disse quelle parole, non ueggo che in modo alcuno quella mentita debbia obligar altrui ad abbattimento. Oltra che non douendosi combatter senon per quelle cose, alle quali necessaria pruoua si richiede, se il Tufo habbia o non habbia quelle parole dette non ci è ueruna necessità, che costringa a cercarne.

Piu dirò io ancora, che della mentita in questo caso è souerchio parlarne, che il Tufo non richiede il Gargano come mentito, ma solamente sopra quella promessa di uscire ad ogni sua richiesta: & quella fu prima che la mentita. Et se egli sopra la mentita haueße hauuto intentione di richiederlo, non bisognaua che facesse mentione della promessa, che quella non obliga sopra quello, che è passato dapoi. Si che hauendo egli la mentita passata, come quella, la quale egli ha per nulla (secondo che ci mostra la risposta, che fece a quella) ne da noi dee ella esser posta in consideratione. Et pertanto passeremo alle altre cose, che possono parere di alcuno interesse di honore in questa querela.

Sono adunque da considerare quelle parole del domandare i danari; l'atto del chiamare; il non andare; il

dir

dir che ſi ricordaſſe; l'obligarſi all'altrui richieſta; & che parendo al Tufo che in quello atto ui andaſſe dello honore ſuo, ſi è condutto a richiedere il Gargano. Et ſopra queſte coſe tanto ne dirò io, che ſe colui ſi ſentiua obligato a douere uſcire, ſentendoſi chiamare, non doueua trouare ſcuſa per li circonſtanti; che queſto è un uoler eſſer ſauio la doue biſogna eſſere animoſo. Egli uſcir doueua; & ſe ne foſſe nato impedimento, per lo quale alla diffinitione non foſſero potuti uenire; egli nondimeno all'honore ſuo haurebbe ſodisfatto; & al Gargano ſarebbe rimaſa obligatione di tornare a domandarlo a tempo, & in luogo piu commodo; là doue non eſſendo uſcito, la obligatione uenne a rimaner ſopra di lui. Or a queſta ha egli del tutto ſodisfatto hauendo richieſto il Gargano, & richieſtolo liberamente come egli ha fatto. Di che mi par che ſia da conchiudere che a lui altro carico non debbia rimanere. Obligatione di uſcire.

Hor *ſi come alla chiamata del Gargano par che il Tufo non interamente ſodisfaceſſe al douere, coſi alla richieſta del Tufo non par che il Gargano ſi ſia riſoluto come douea, che eſſendoſi obligato di andare a richieſta dello aduerſario, mandandogli colui patenti di campi, & prefigendogli termine di uenti giorni a riſoluerſi, egli non doueua riſpondere, che in termine conueniente a gli ordinarij abbattimenti gli hauerebbe riſpoſto, che queſto non ha da andar per termini ordinarij, dapoi che ha da andare alla richieſta altrui; ma nel termine de' uenti giorni preſcritti doueua o accettare una delle patenti a lui mandate, o prometter di mandarne* Termine di uſcire.

egli delle altre. Il che non hauendo fatto, & essendo passato quel termine, è conseguentemente passato il termine di ogni obligatione, che fosse tra loro di uenire alle arme; che il Tufo non è piu tenuto a richiedere il Gargano. Et quando il Gargano uolesse hora o accettare alcuna delle patenti de' campi statigli mandati, o mandarne di nuoue, il Tufo non sarebbe più obligato a preseguir la querela: che come è passato il tempo prescritto alla obligatione, cosi è passata la obligatione. Et se di questo perauuentura il Gargano alcuno carico se ne sentisse, & risentir se ne uolesse, ne questo gli si douerebbe concedere; Che ad altrui è lecito risentirsi di que' carichi che altri gli fa, & non di quelli, che si fa egli medesimo; Et se egli in tempo non ha fatto quello, che gli si conueniua, a lui dee essere imputato. perche io dico, che di questo il Tufo non ha da rispondergli, ne da dargli sodisfattione.

Stando adunque il caso proposto, & le ragioni di sopra dette; & uedendosi che la dichiaratione del giuoco fu fatta prima in fauor dell'uno, & poi dell'altro: & che l'uno tiene i danari, & l'altro ha data quella mentita, qual che ella si sia: & che l'uno non è uscito alla chiamata, & l'altro alla richiesta non s'è risoluto, mi par che di queste cose insieme si possa farne compenso, & che col dimostrare a ciascuno il uantaggio delle sue ragioni si debbiano poter conducere alla pace, non essendo maßimamente fra loro querela ne di cosa, che richiegga necessaria inquisitione di uerità; ne di ingiuria alla quale risentimento di arme si conuenga.

Io ho infino a qui Signore Eccellentißimo conſiderato le coſe paſſate fra que' due caualieri, ſecondo che da uoi mi è ſtato comandato. Et mi ſono riſoluto, coſi dittandomi la ragione, che tra loro ſi poſſa uenire a quella pace, che ſi diſidera; della quale prima che io uenga a dire altro particolare, dapoi che la benignità uoſtra mi è coſi larga in uedere, & in commendare le mie ſcritture, non intendo in alcun modo di douergliene io eſſere auaro. Et per tanto io dirò alcune coſe, le quali a me occorrono degne di conſideratione in generale nelle materie delle paci; le quali poi che da me ſaranno ſtate eſpoſte, ritornerò al caſo gia propoſto. Et in cio farò io quello, che ſi ſuole aſſai ſpeſſo fare: che altri potendo riducerſi allo albergo per una uia brieue, & battuta, uago della uerdura ſi prende diletto di dare una uolta per torti, & herboſi ſentieri.

Si come molti ſono quegli abuſi, i quali per regole di honore ſono ſtati introdutti, & in gran parte ſi uſano fra caualieri in diffinir con le arme le differenze loro, coſi non poche ſono quelle opinioni, che nel trattar delle paci per cauallereſche ſono riceuute, ancor che in loro fondamento non ui ſia di alcuna ragione. Et cio non altronde procede, ſe non percioche queſte coſe lungo tempo ſenza alcun conſiglio, & ſenza la ſuperiorità di alcuna grande auttorità col giudicio del uulgo, il cui parere le piu delle uolte è inganneuole, ſono ſtate gouernate. Et ancor che & quegli abuſi, & queſte opinioni ſieno in freſca oſſeruatione, non percio

istimerò io mai che da persone intendenti a quelle si debbia andare appresso: saluo se non uogliamo ancor dire, che accorgendosi chi che sia in un uiaggio, che persone, le quali auanti di lui siano passate, habbiano la strada smarrita, & conoscendo egli la buona, debbia dietro a quegli altri andar in dispersione. Io si come sempre direi che coloro si douerebbono piu tosto richiamare, che seguitare, cosi nelle cose dell'honore istimo essere molto piu lodeuole co'l lume della ragione dimostrare a' caualieri la uera uia, che le altrui fallaci pedate seguitando starsi insieme con gli altri inuolto in una perpetua notte di errore. Per questa uia ho io adunque in queste materie meco proposto di uoler caminare. Et ancor che piu uolte in questo proceder mio mi siano uenute trouate alcune strade perauuentura non cosi battute da ogniuno; pur mi sembra di hauer sempre scorto, che quanto piu da eccellenti intelletti sono state esaminate, tanto maggiormente sono elle state approuate. Poi tanto piu uolentieri mi parto io dalla compagnia del uulgo, quanto io trouo, che quello, che la ragion mi ditta esser piu honoreuole, la conscienza mi mostra esser piu da Christiano. Hor percioche la uolgare opinione è da ogniuno intesa, ma della ragione forse ogniun non è capace; o se pur altri la intende, uuole anzi errar co' molti, che tener co' pochi il diritto sentiero, per tanto ho io detto alcuna uolta Signore Illustrißimo, che in trattando le paci alle parti non si debbono dir tutte quelle cose, che nelle loro differenze si ueggono: anzi che ben fatto è talhora lo ingannargli.

Gli abusi nõ si debbono seguitare.

Inganno per cagion di pace.

gannargli. Che se io uorrò consigliare altrui a douer fa=re contra quello, che comunalmente si tiene, con tutto che io gli mostri, che la ragione il porti, egli percio non uorrà cosi di leggieri acconsentire, come se io farò buo=ne le sue ragioni, & fortificherò quelle in modo, che io gli dia a uedere, che per la comune opinione egli sia in su l'honore: che questo se bene è un modo di ingannare, è lodeuole, & salutifero inganno; non altramente che si sia quello del dare le medicine a' fanciulli ungendo la bocca del uaso con alcuna cosa dolce. Ne so qual miglior comparatione di questa a questo proposito si possa ad-ducere in mezo; che molti quantunque graui di anni in far distintione del bene dal male, dell'honesto dal disho-nesto, & del giusto dallo ingiusto, sono cosi poco giudi-tiosi, che ueramente dir si possono fanciulli. Si come adunque in dar la salutifera medicina a coloro, pur che ella si dia loro, non si ha da fare differenza del modo, cosi per riducere questi altri alla sanità non dee l'huo-mo rimanersi da far loro ogni piaceuole inganno; che questo è un trasuiargli dal loro cattiuo camino, & ridu-cergli a buono albergo. Nelle materie cauallersche io non so ueder cosa ueruna di piu fatica, che il trattar del le paci; & si come in difendere una parte in Duello pe-rauuentura mi aßicurerei di douerlo far senza lasciar-la perdere punto delle sue ragioni, cosi in trattar concor dia, confesso liberamente, che io non ho quella bilancia, la quale in tale opera uien richiesta: cioè di fare, che la opinione dell'honore dell'uno, & dell'altro ui rimanga eguale. Ma se bene io mi sento tale, douerò io percio ri-

Trattar pace è cosa difficilissima.

Nelle paci chi habbia da patir grauezza.

manermi da trattar delle paci? Non ueramente; che prima questa è santa, & honoreuole fatica: poscia honesta cosa è, che quale ha altrui offeso, debbia dar conueneuole sodisfattione: & diritta cosa è, che a colui, ilquale è stato ingiuriato, si habbia piu rispetto, che al facitor della ingiuria, accioche In giusta parte la sentenza cada. Et quando io fo quel, che la ragion mi mostra douersi fare, io sono sicuro di far piu il douer mio, che se io cercaßi di proceder pur secondo la opinione del uulgo; il che non so se in cento anni io il mi sapeßi fare; giudicando che honoreuole sia all'huomo non quello, che la plebe istima che sia ben fatto, ma quello che la maestra ragione ci prescriue. Anzi dirò io piu, che molto piu ageuolmente si possono trattar le paci ad honor di amendue le parti con le leggi della ragione, che con la commune opinione.

Opinione cōtraria a tutte le paci.

Comunalmente si tiene che come alcuno ha detta, o fatta cosa, o buona, o rea che ella si sia, egli dee anzi con armata mano mantenerla, che reuocarla. Et con questa legge chi haurà fatto oltraggio non douerà uoler dare alcuna sodisfattione, & per consequente non si potrà uenire a pace.

Officio di caualiero.

Et la ragion ci insegna, che il caualiero dee far profeßione di difender la ueritā, & la giustitia; & per tanto sentendosi hauer detto, o fatto cosa rea, douerà piu tosto riconoscersi, & rimanersene, che uoler nella mala opinion continuare. Et cosi doue il uulgo istima cosa dishonoreuole il sodisfare altrui, la ragione ci dimostra il contrario. Et là doue io loderò per atto honoreuole che altrui uoglia ammendare il suo fallo, da altrui uerrà tenuta opera

di uiltà

di uiltà. Fra queste due uie adunque uolendosi caminare ci fa mestiero di esser bene accorti: & a uoler peruenire sicuramente al destinato fine, non si conuiene andare con la faccia scoperta, ma mascherato ricoprendo la ragione sotto la maschera della opinion uulgare; & con ragioni di fuori apparenti persuadere altrui a quello, che ueramente si richiede. Et questo che dico, ho da applicare io alla differenza del Tufo, & del Gargano. Nella quale se si uolesse dire; La quistion uostra e per cagion di giuoco; & si come delle cotali differenze il tribunale ciuile non se ne impaccia, così non se ne dee uenire alla diffinitione per uia di arme; & per tanto potete liberamente uenire alla pace. Chi così dicesse loro, & delle altre cose, che in tal materia si potrebbono dire, ancor che loro si dicesse il uero, essi perauuentura ne farebbono le risa. Bisogna adunque mettersi la maschera, & all'uno, & all'altro separatamente mostrare, che lo honore è dalla parte sua: Et che egli puo uenire alla pace. Che al Tufo si hauerà da dire quanto alla remissione fatta; che essendo una uolta stato dichiarato in suo fauore, egli non era obligato a stare alla seconda sentenza. Et oltre a ciò, che hauendolo il Gargano domandato fuori, & dapoi obligatosi ad uscire ad ogni sua richiesta, non poteua con nuoue mentite alterare la querela; senza che quella mentita non è di ualore per le molte ragioni che gia, trattando il caso, habbiamo toccate: Poi, che tenendogli egli i danari, mentita non ha luogo di carico; & appresso si douerà aggiungere, che hauendo egli ri- Esempio di inganno per pace.

chiesto il Gargano, & quegli non si essendo in tempo risoluto; egli non ha altra obligatione; & per tanto con honor suo alla pace puo acconsentire. Al Gargano poi si potrà dire, che dapoi che il giudice meglio informato fece la dichiaratione per lui, si uede chiaramente la ragione essere dalla parte sua: & che hauendo domandato fuori il Tufo, & non essendo egli uscito, esso honorato ne rimase. Poi che se bene colui tiene il danaio, egli ha ancora il peso della mentita; la quale hauendo egli data al Tufo, il Tufo non piu sopra la chiamata, ma sopra la mentita doueua richiederlo: il che fatto non hauendo, esso non è obligato a prendere altra resolutione; & puo honoratamente uenire alla pace. & cosi a ciascuno facendo conoscer le ragioni sue, & quelle dell'aduersario nascondendo, si puo con lodeuole inganno uenire allo effetto della mascherata, la quale io ho di sopra proposta. Et questa per parer mio si dee senza risparmio usare in cosi fatte differenze, doue non è atroce ingiuria, ne cosa, a cui inquisition di uerità necessariamente si richiegga. Che in quelle si ha non da ugnere il uaso di mele; ma il fuoco, o il ferro è mestiero che ui si babbia ad operare.

RISPOSTA TERZA.

AL S. GOVERNADOR DI COMO.

Caso di soperchiaria.

HIERI *hebbi la lettera uostra de'* XXIX. *del passato, & hauuto diligente consideratione sopra il caso mandatomi, ho da dire prima, che se di quelle*

persone,

persone,tra le quali la cosa è accaduta,uno facesse pro=fessione di arme, & altro nò, si douerebbe hauere risguardo alla diuersità delle loro conditioni, hauendo sempre piu rispetto alla qualità di colui, di cui cosa propria fosse l'essercitio delle arme. Ma dapoi che quello non è mestiero ne dell'uno ne dell'altro, si dee hauere una simil consideratione,come se fossero amendue soldati. Che secondo che altri dice, che per non essere huomo da arme, lo offeso non dee cercar così sottilmente la intera sodisfattione; così dir si puo che l'offenditore per non essere egli huomo di arme,non dee assottigliarsi cotanto in dargliele: Che essendo in pari grado, quello che dir si puo dell'uno,si puo anche dir dell'altro. Appresso a me pare, che non in ultimo luogo sia da considerare il principio, & fondamento di tutta la querela. Che secondo che altri ha cognitione della giustitia, & della ingiustitia delle parti; & chi sia lo auttore della discordia, così si uiene a piu giustificata deliberatione del modo, ilquale si habbia a tenere in far dare la sodisfattione, dando fauore a colui, dalla cui parte si troua essere la ragione. Di questo punto non ne hauendo io particolare informatione, non posso così sicuramente risoluermi, come io uorrei; ma pur rispondendo sopra le parole proposte dico, per sodisfattione di Alfonso a me parrebbe, che douerebbono esser piu gagliarde. Et o si dicessero con quelle molte risposte, o in un tratto solo, io non ne farei molta differenza; ma uorrei che in somma fossero tali.

Nelle pace da fauorir l'ingiuriato.

Mi duole che la colera mi trasportasse i giorni pas=

Forma di pace.

sati a farui ingiuria: & quando io la haueßi fatta fuori di colera, hauerei fatto malamente. Et se noi ci foßimo trouati nell'essere che ci trouiamo al presente; non sarei stato huomo da farui offesa. Hora come di cosa mal fatta dolendomi, ui prego che ui piaccia riceuere questa mia confeßione per sodisfattione, et perdonarmi. Et quando di questa non ui contentiate, mi offerisco di rimettermi al giudicio del S. tale, per fare quanto egli mi ordinerà. Queste parole uorrei almeno che si dicessero, lequali quantunque portino alquanto piu di sodisfattione allo offeso, non percio sono tali, che l'offenditore non le possa dire senza dishonore.

RISPOSTA QVARTA.

Caso di bastone & di mentita per pace. Officio di caualieri. Valoroso.

DVE *sono le conditioni a caualieri principalmente appartenenti, & queste sono la giustitia, & la magnanimità. Ne ualoroso caualiero dirittamente si puo chiamar colui, nel quale una di queste uirtù si senta mancare; che essendo stata la caualleria instituita a difesa del douere, & della ragione, & essendo l'huomo animal di ragione, come si potrà dire che non manchi al grado del caualiero colui, ilquale contra la ragione, & contra il diritto prende le armi in mano? Et richiedendosi molte uolte per difesa della giustitia adoperar la forza, come si douerà dire, che habbia fatto l'officio suo colui, ilquale per uiltà di animo di porre mano alla spada non sarà stato ardito? Arme di giustitia, & di fortezza è la spada; là onde è da dire, che chi quella ingiustamente, o uilmente adopera, contra l'honor caual-*

Caualleria. Spada.

lcresco commette difetto. Con questo fondamento è il parer mio che di tutte le operationi de' caualieri si possa fare diritto giuditio. Et percioche in querele di ingiurie sono ricercato a douer rispondere, dirò con breuità quello, che in altre mie scritture ho gia detto piu copiosamente, pur in conformità della sentenza, la quale di sopra ho proposta. Dico adunque che è da considerare quale sia colui, il quale habbia ingiustamente, o uilmente adoperato: che potrò io in alcun modo hauere hauuto ragione, & essermi dimostrato uile: & potrò da altro canto hauere hauuto il torto, & hauer dato segno di generoso cuore; & potrò ancora hauere usato tale atto, che per ingiusto, & per uile meriterò di esser condannato. Et come altri in uno di questi mancamenti è caduto, il uoler difender l'error suo per cosa ben fatta dee essere estimata opera di iniquo, & di mal caualiero, & di colui, ilquale non si ricordi la istitutione della caualleria essere stata fatta per difesa della giustitia, dapoi che egli contra la giustitia intende di prender l'arme. Anzi si come l'huomo per uiltà non dee rimanersi da difender le cose giuste, cosi per uoler mostrarsi coraggioso non dee combatter contra le giuste; che quello, che altrui forse potrebbe parer magnanimità, è temerità manifesta: conciosia cosa che la magnanimità contra la giustitia non opera, non essendo le uirtù una ad altra contrarie, ma piu tosto insieme congiunte, & catenate, anzi pur una cosa istessa. Come adunque altri hauerà alcuna cosa o uilmente, o ingiustamente adoperata, egli douerà uolere anzi con-

Tre maniere di mal'operare.

Mal caualiero.

Magnanimità.
Temerità.
Virtù.

fessando il fallo suo rimaner giusto, che in quello conti-nuando diuenire ingiusto. Et *la giustitia uuole che se io hauerò alcuna cosa uilmente adoperata, io non debbia cercar da altrui sodisfattione del mio mancamento.* Ma *se altri a torto, o con mal modo mi hauerà offeso, di questo mi douerà ben egli dar la conueniente sodisfattione.* Or *percioche nelle querele dell'ingiurie due sono le cose, che possono uenir in consideratione, & queste sono il carico, & l'offesa, anche di questo diremo alcune poche parole, hauendone copiosamente ragionato altroue.* Ogniuno *sa che sia offesa; che sia carico non forse è così inteso da ciascuno, & io il dirò in due parole. Carico in ingiuria di fatti è obligation di prouar, che altri altrui offendendo ha malamente adoperato;*Et *colui,a cui è fatta l'offesa,dee prender l'arme per mostrare che esso non ha mancamento commesso, anzi che l'aduersario suo ha fatto atto cattiuo.* Et *ogni uolta che cosa manifesta è, che egli non ha adoperata cosa degna di biasimo, & che l'altro non è cauallerescamente proceduto, carico alcuno, cioè obligation di pruoua non gli rimane.* Che *il uoler uenire alle arme per cosa chiara sarebbe uoler prouar la cosa prouata. Il che in alcun modo non dee esser comportato che si habbia a fare.* Adunque, *doue sopra altrui non cade suspitione che egli habbia commesso mancamento, ne atto uile, carico alcuno non gli rimane: & carico non gli rimanendo, non gli rimane obligatione di risentirsi per cagione di honore; ma solamente gli rimane la semplice offesa:*Della *quale io soglio dire, che se* Domenedio *per*

Sodisfattione di che si debbia domandare.

Ingiurie.

Carico.

Il perdonare.

per tante offese, che noi uilißimi uermini tutto di gli facciamo, si contenta che noi pentendoci gliene domandiamo perdono, non ueggo perche noi tra noi domandandoci l'uno all'altro perdono di questo atto di humiltà non debbiamo rimaner sodisfatti. Questo *mi occore di dir sommariamente in materia di ingiurie di fatti in generale.* Et *al caso particolar uenendo de' due cugini, de' quali l'uno all'altro ha fatto affronto di bastone, di co che per rileuar di carico l'offeso, l'offenditore ha da dire in qual modo lo ha offeso, & appresso domandargliene perdono, aggiungendoui di quelle parole, che per istilo di caualieri si soglion dire in somiglianti casi.* Et *percioche il caso è stato contato a me, che essendo tra loro passati alcuni motti alquanto acerbi, non hauendo alcun di loro fatto dimostratione di sentirne carico, essendo per a dietro stati congiuntißimi di amore non meno che di sangue, l'uno di eßi uno altro giorno ben a cauallo fece all'altro la offesa, che detta s'è, non si pensando colui che egli gli fosse nimico: & che l'offeso non mancò di far dimostration di cuore,* Direi *io che l'offenditor douesse dire,* Io *confesso che non hauendoui io fatto segno, per lo quale uoi da me guardar ui doueste, io ui feci la ingiuria che fatta ui ho: & che quando come da nimico da me ui foste guardato, sareste stato non meno per offender me, che io uoi.* Et *per tanto conoscendoui caualier di honore, ui priego che mi perdoniate.* Et *stando il caso, secondo che io lo ho quì sopra formato, chi in* Duello *conducer lo uolesse sarebbe per rileuar l'offeso da suspition di uiltà, & per mostrar che l'offendito-*

Caso di offesa di bastone.

Forma di sodisfattione.

re non fosse caualerescamente proceduto. Et le parole da noi proposte uengono a rileuare l'offeso da ogni obligation di pruoua; Perche quelle etiandio par che a bastanza facciano per questa pace. Che l'offenditor ne in questo, ne in altro caso non ha da ritirarsi da confessare il uero. Et dell'offeso il parer mio è, che egli debbia di tal sodisfattione contentarsi, essendo egli in tutto liberato da ogni oppositione di mancamento; & essendogli della offesa chiesto perdono. Et quando ancora per piu intera sodisfattione dell'offeso si ricercasse che l'offenditore aggiungesse, Et ui priego che uoi di questa sodisfattione siate contento: & quando questa non ui basti, mi offerisco di darui tutta quella, che da honorati caualieri sarà giudicata conueniente. Queste parole si come all'offeso possono esser di conforto, così all'offenditore non debbono esser di noia, ilquale quando sopra quelle facesse difficultà ueruna, parrebbe che fuggisse la ragione, ne sarebbe perciò necessario di ricercarne altro giudicio.

Et questo è sopra questo caso il mio parere, rimettendomi nondimeno sempre a piu purgati giuditij.

Caso di mentita.

Nell'altro caso ueramente, doue l'un caualiero ha detto all'altro che è per castigar lui, & cento pari di lui: & sopra queste parole l'altro ha data mentita; Et si uorrebbe che colui, ilquale data ha la mentita dicesse non hauerla data: & che l'altro poi gli desse sodisfattion di quelle parole, Io rispondo, che non darei mai parere, che altri senza macchia di honore potesse mentendo negar la sua mentita: che ogni altra cosa a me par

Non si dee negare il uero.

che far si debbia da caualieri, prima che parlar contra la uerità. Et quando io haueßi data mentita altrui, uorrei piu tosto dir di hauerla data male, che negar di hauerla data. Ma pur per non passar questo caso senza alcun rimedio, dirò quello, che mi occorre; il che se parrà approbabile, si potrà o seguitare, o da questo prendere una miglior forma. Il dator della mentita per uia di domanda potrebbe dire all'altro, Io hauerei caro di intender da uoi con qual animo mi diceste i passati giorni le parole, sopra le quali io ui risposi con mentita. Et colui haurebbe a rispondere, Io le dißi trasportato dalla colera, & non per intentione che io haueßi di farui carico: Et il primo douerebbe tornare a dire, Dapoi che quelle parole furono da uoi dette in colera, io dichiaro che la intention mia non fu di darui mentita, se non in caso che uoi dette le haueste con animo deliberato di farmi carico: Et dico che la mentita mia non lega, & che ella è nulla, & di niun ualore: & che quando haueßi saputo che uoi non haueste hauuto animo di incaricarmi, hauendoui data mentita, ui haurei mal mentito. Con questo scambiamento di parole si potrebbe perauuentura peruenire alla pace, che si cerca, senza che carico ne rimanesse ad alcuno. Et intorno a quelle non penerò a far lungo discorso per non hauer piu tempo: & percioche il peso dell'une, & delle altre mi par che da intendenti caualieri ageuolmente possa esser compreso. Sodisfattione.

RISPOSTA QVINTA.

MEsser Gio. Battista Gazaro porge al S. Marchese una supplicatione di accusa contra il Capitano Caso di accusa & disdetta.

Gio. Battiſta Cruciano. Se ne forma proceſſo, & auanti che ſi uenga a ſentenza, il Gazaro uuol dir di hauer fatto male, & domandar perdono al Capitano Gio. Battiſta. Si domanda ſe egli con honor ſuo poſſa perdonargli, & far con lui la pace.

A queſto riſpondo, che eſſendo certa, & eſpreſſa l'accuſa, ſi come nel proceſſo è manifeſto, per dire il Gazaro ſemplicemente di hauer fatto male, & domandar perdono, non percio il Capitano Gio. Battiſta puo con honor ſuo uenire alla pace, ſe prima contra di eſſo accuſatore non ne naſce ſentenza, o che eſſo per la confeßion ſua non ſi condanni. Percioche altri può ben dire di hauer fatto male, hauendo detta alcuna coſa, ancor che ella ſia uera: che ci ſono de' riſpetti, i quali fanno che anche la uerità dicendo ſi puo far male. Et altri nelle altrui forze trouandoſi puo per timore domandar perdono. Perche ne ſegue che il dir di hauer fatto male, & il domandar perdono non è fermo argomento, che uere non ſiano le coſe, le quali ſono ſtate appoſte altrui. Et per tanto a giuſtificatione dell'accuſato è neceſſario che ui ſia (come detto s'è) ò la ſentenza del giudice, o la libera, & eſpreſſa confeßione dello accuſatore. Et dico libera, che ſi conuiene che l'accuſatore ſenza conditione, ne conuentione, che gli debbia eſſer perdonato, la habbia a fare. Et dico eſpreſſa, per richiederſi che mentione ſi faccia delle coſe, le quali egli confeſſa. Che ſe il Capitano Gio. Battiſta teneſſe hora trattato col Gazaro, che doueſſe diſdirſi, che egli gli perdonerà, queſto ſarebbe quaſi un dimoſtrare, che

Far male. Confesſione libera, & eſpreſſa.

egli haueſſe paura che ſe ne ueniſſe alla cognitione del uero, & l'honore ſuo non ſo come ci poteſſe eſſere intero. Et ſe il Gazaro diceſſe ſolamente, io ho detto il falſo, & ui prego che mi perdoniate; potendoſi intendere quel falſo di diuerſe coſe, & di coſe da queſto caſo ſeparate, il Capitano Gio. Battiſta non percio ne uerrebbe a rimaner giuſtificato. Si uuole adunque, che egli liberamente, & giuridicamente confeßi falſe eſſer quelle accuſe, che nel proceſſo ſi leggono eſſere ſtate apportate contra eſſo Capitano Gio. Battiſta; & uere quelle coſe, che contra eſſo Gazaro ſono ſtate addutte. Et fatta queſta confeßione, & domandandone perdono, la opinione mia è, che il Capitano Gio. Battiſta poſſa con honor ſuo perdonargli non meno, che ſe in uno ſteccato lo haueſſe condutto a diſdirſi, & a chiederne perdono.

RISPOSTA SESTA.

LVCIANO uenuto a differenza con Hortenſio gli dà una mentita, & mette mano dicendo che gliele uuole ſoſtenere. Hortenſio allhora non fa altro motto; ma dopo paſſati alcuni giorni, eſſendo Luciano con un altro gentilhuomo, uiene con alcuni altri in compagnia & di dietro gli dà una baſtonata, & ſe ne fugge. Sopra queſto caſo ſi cerca ſe ſi poſſa uenire alla pace: & come. Caſo di debito di mentita, & di baſtonata.

Per hauer io in altro luogo copioſamente trattato di quello, che a queſto propoſito ſi puo accommodare, con breuità mi riſoluerò in quel, ch'io ſento in concluſione. Et dico, che l'officio dell'huomo da bene, del gentilhuomo, & del caualiero è di guardarſi da com= Officio di caualieri.

metter mancamento, & che uergogna non gli puo uenire se non da quelle cose, che egli malamente adopera. Et dico che è in me il potermi guardare da fare alcuna opera uergognosa: ma non è gia in me il guardarmi che altri con soperchiaria, o in altro modo tristamente non mi offenda.

Risentimenti.

Appresso dico, che essendo fatto altrui carico per conto di honore, a uoler l'honor suo seruare, honoreuolmente si dee risentire. Et chi con uno atto uergognoso pensa di discaricarsi di carico, che honoratamente gli sia stato fatto, di gran lunga si inganna: percioche egli con quello non solamente non si rileua dal carico, che gli è stato fatto, ma sopra quello si aggiunge nuoua uergogna.

Gli atti dishonorati nō discaricano.

Con questi fondamenti uengo io ad inferire, che Luciano nella differenza proposta non si uede, che in alcuna parte habbia fatto cosa, onde dishonor gliene possa uenire. Che prima (secondo la scrittura a me produtta) ragioneuolmente si mosse a dar quella mentita; & appresso potendosene star di tanto con suo honor sodisfatto, mise mano alla spada, per uolere incontanente, & senza cercare altro uantaggio difender la sua parola. Di che si dee dire che egli non solamente non ha commesso cosa, che meriti biasimo, ma che ha adoperato ancor piu di quello, che gentilhuomo sia tenuto di operare per cagion d'honore.

Dapoi hauendo egli quella bastonata riceuuta nel modo detto di sopra, quella a lui non puo far uergogna, per non hauer egli uergognosamente adoperato.

Che la uergogna è di colui, che fa la opera uergognosa, & non di quell'altro, uerso ilquale ella è fatta; potendo il facitor della ingiuria, & douendo tanto guardarsi da farla, quanto in arbitrio dell'altro non è il poterfene guardare. Et *ad un* Prencipe,*non che ad un priuato gentilhuomo, è in podestà di ogniuno di fare una cosi fatta offesa.*

La uergogna è di chi opera uergognosamente.

A queste cose aggiungo, che hauendo Luciano *data ad* Hortensio *quella mentita cosi legittima, & hauendogli offerto commodità da poterfene honoratamente risentire: & hauendo appresso* Hortensio *di dietro data a lui quella bastonata, & poi fuggitosene, non si può dir che egli di quella mentita si sia discaricato.* Che *con uno atto malamente fatto si uendica bene uno atto fatto malamente, & con una soperchiaria si uendica una soperchiaria: ma ad un carico fatto honoreuolmente, & ad egual partito, una opera honoreuole, & di partito eguale ui uuole a douerlo rileuare.*

Risentimenti.

Soperchiaria per soperchiaria.

Da *queste cose tutte io mi risoluo, che per quello, che è passato fra i due gentilhuomini di sopra nominati, a* Luciano *non ne rimane ne carico, ne obligatione di honore.* Non *dico gia che egli ingiuriato non sia: ma dico che per cagione di honore egli non è tenuto ad alcuno risentimento.* Et *si come la ingiuria è quella offesa, che si fa senza ragione; cosi il carico è quella obligatione, che si mette altrui adosso.* Che *tra la ingiuria, & il carico questa differenza ui è, che l'una porta offesa, & l'altro porta uergogna.* Et *ogni caualiere di honore, uorrà prima rimanere offeso, che incaricato;*

Ingiuria.

Carico.

Et la ingiuria senza biasimo & con laude si puo perdonare, là doue del carico per legge di caualleria altri senza esserne scaricato non puo uenire a pace, ne a compositione. Et nel trattar di concordia sopra le ingiurie quantunque graui, basta confessar la qualità di quelle, & domandarne perdono. Et percioche opinione di alcuni è, che di ingiuria di fatti non si possa dar sodisfattione di parole, coloro per opinione mia molto s'ingannano. Che se bene par che habbiano piu peso i fatti che le parole, nondimeno altri piu si dee uergognare di hauer malamente operato, che di essere malamente stato offeso.

Parole sodisfanno a' fatti.

Poi humiliandosi l'offenditore, & confessando il suo mancamento, questa humiltà, & confessione cancella, & leua uia tutta quella macchia, che de gli animi altrui potesse cadere opinione, che all'offeso rimanesse per cotale offesa.

Io so che ne' trattamenti di pace per conto di ingiurie di fatti si suol domandare che l'ingiuriante si rimetta liberamente nelle mani dello ingiuriato, la qual remissione ogni uolta che sia libera in maniera che non ui sia suspitione, che fra le parti non sia promesso di non ne fare altra uendetta, ella è cosi compiuta sodisfattione, che non ui è ingiuria cosi horribile, che con questa non si possa sodisfare. Ma come a tal remissione si possa uenire, io non so di leggieri imaginarlo. Ben'è il parer mio che anche senza questa remissione la pace si possa fare, che dicendo Hortensio di hauer data quella bastonata a Luciano di dietro, & non se

Remissione.

Forma di pace.

ne

ne auedendo esso, & con soperchiaria, & che per tanto glie ne domanda perdono; per parer mio egli si puo uenire alla pace. Conciosiacosa che confessando esso il mancamento suo, rileua Luciano di ogni suspitione di mancamento: & domandandogli perdono, con tale humiltà; uiene a compensar la offesa.

Ma perciochè fatta la sodisfattione della ingiuria non percio è rileuato il carico di Hortensio, anche a quello si dee hauer risguardo, acciochè nuoua querela non ne habbia a resultare. Et percio stanti le cose nel modo, che a me sono state produtte, Hortēsio douerà pagare lo intero debito, confessando di hauere hauuto il torto; che in cotal guisa si discaricherà, dimostrando di uolere anzi dimostrar l'error suo, che perseuerare in ingiusta querela. Et Luciano potrà dire che gli rincresce di hauere hauuto occasione d'hauergli data quella mentita, & che lo riconosce per gentilhuomo da bene. Ne sopra questa parola si ha da far punto di difficultà, che non uiuendo alcuno senza difetto, quelli sono da bene, che de gli errori loro auueduti, ne fanno la ammenda. Huomini da bene.

Et tanto mi occorre di dire sopra questo caso, conchiudendo tale esser la opinione mia, & rimettendomene al giudicio di qualunque altra persona è piu esperta, & piu intendente.

RISPOSTA SETTIMA.

L*Ancilotto sta appoggiato ad una finestra di una bottega con le spalle uolte uerso la strada: Tristano uiene di dietro, & con la spada lo ferisce in su la* Caso di ferita di dietro.

teſta. Sopra queſto caſo ſi cerca di far la pace, & ſi domanda del modo.

L'honore dell'huomo è in lui.

A queſto riſpondo, che l'honore del gentilhuomo è in lui ſteſſo, & non in altrui. Et cio dico io per ſignificare, che ogni gentilhuomo uiene ad eſſer tanto honorato, & tanto ſuergognato, quanto egli fa opere honoreuoli, o uergognoſe: Et ſe io fo un'atto uituperoſo contra di alcuno, il uituperio è mio, & non di colui, a cui egli è fatto: Percioche io mi poſſo ben guardare da farlo, & non guardandomene opero uergognoſamente: ma egli perauuentura non ſi puo guardare, che io non gli uſi quello atto brutto, & per tanto a lui non dee eſſere uergogna, che gli interuenga coſa, dalla quale non ſi poſſa guardare. Io ſotto la fede, o con tradimento fo altrui una ingiuria. Qui uorrei ſapere da ciaſcuno, quale egli uoleſſe anzi eſſere, il mancator di fede, & il traditore, ouero lo ingiuriato. Certo ſono io, che ogni perſona honorata uorrà prima riceuere la ingiuria, che eſſer uituperata di nomi di cotal biaſimo. La uergogna adunque è di colui, il quale fa la mala opera, & a lui ne rimane la infamia; & all'altro la ſemplice offeſa. Dico ſemplice, perciochè non ui è carico, ne obligatione di riſentirſi chiamando colui alle arme. Che queſti riſentimenti ſi hanno da fare nelle coſe dubbioſe, & che hanno biſogno di proua. Et come chiara coſa è che l'atto ſia ſtato mal fatto, per quello non ſi ha da combattere, che cio ſarebbe un uoler prouare la coſa prouata.

La uergogna è di chi male opera.

Offeſa ſemplice.

Stanti le coſe dette di ſopra, dico che dubbio non è, che brutto non ſia ſtato l'atto di Triſtano, & che quello fu

lo fu

lo fu tale, che non so come dir si possa che Lancilotto *se ne potesse guardare.* Et *per tanto di lui non si puo dire, che egli habbia cosa alcuna uilmente, ne uergognosamente adoperata. & percio a lui ne rimane la semplice offesa, & la uergogna è di* Tristano. In *maniera, che per rispetto di honore, migliore è la conditione di* Lancilotto, *non rimanendo a lui alcun biasimo, ne carico.* Et *ritrouandosi egli in tale essere, a me pare che leggiermente possa fare honorata pace con honesta sodisfattione.* Et *honesta sodisfattione chiamo quella, per la quale altri non cerchi di aggrauare l'altra parte di cosa, che piu possa far uergogna a quella, che honore a se.* Anzi *mi pare che atto honoreuole sia ne' casi cosi fatti contentarsi che altri rimanga piu che sia possibile honorato, per far pace, & amicitia con honorata persona, & non con infame.* Sodisfattione honesta.

Viene *adunque proposto, che* Tristano *debbia dire, che egli ha fatto male, & tristamente, laqual cosa a me non sembra che sia necessaria, bastando a* Lancilotto *essere egli giustificato senza l'altrui dishonore.* Et *la giustificatione sua è, che si intenda il modo, nel quale egli è stato offeso; che quello inteso, come di sopra habbiamo detto, egli è libero di ogni uergogna.* Vorrei *io adunque che* Tristano *dicesse non di hauer fatto tristamente, ma,* Che *stando* Lancilotto, *come s'è detto, egli lo ferì su la testa.* Et *confessando il modo, col quale egli lo offese, ogniuno conosce senza altro se l'atto fu bello, o brutto.* Et Lancilotto *non hauendo commesso atto alcuno uergognoso, & hauendo questa confeßione per la* Tristamēte. Forma di sodisfattione.

bocca dello offenditore, egli senza alcuno carico ne rimane: & quello accrescere di hauer fatto tristamente non accresce giustificatione a Lancilotto; ma carica bene di uergogna Tristano. A questa dichiaratione del modo, che detto ho, ui si puo dire appresso, che gli rincresce infino all'anima; & che ne è pentito; & che se fosse a farlo non lo farebbe; & che se lo hauesse incontrato a faccia a faccia non saria stato per offenderlo, se non come esso lui; & delle altre parole cosi fatte. Et tanto puo bastare allo honor di Lancilotto. Ma quanto alla sodisfattione della offesa, io direi che douesse essere assai, che Tristano solamente gliene domandasse perdono. che questo è uno atto di humiltà tale, che è bastante a placare la ira di Dio contra di noi per mille offese, che gli facciamo ogni giorno. Et i piu ualorosi caualieri sono sempre stati al perdonar pronti. Et le piu generose fiere, chi a loro si humilia, non gli fanno alcuno oltraggio. Si che uedendosi questa prontezza di perdonare in Dio, & ne gli animali rationali, & ne' brutti, è da dire che per ogni legge di natura debbiamo riceuer per sodisfattione, che altri ci domandi perdono.

Il perdonare è da generoso.

Di Tristano ueramente dico, che l'esercitio delle arme è tanto honoreuole, quanto egli è honoreuolmente esercitato; & uirtuosamente lo esercita, chi per difesa del diritto, della giustitia, della uerità, & della equità adopera la spada. Et perciochè la terrena nostra natura è pure inchinata al male, & al far de gli errori; come ci sentiamo hauerne fatto alcuno, piu honoreuole atto non possiamo fare; che pentirsene, ritirarsene, & ammendarsene,

Officio di chi ha fatta cosa trista.

mendarsene, & condannar noi medesimi di hauere errato. & chi cosi fa, fa opera di animo sincero, & innocente, mostrando che la intention sua per innanzi è di douersene guardare. Et *chi uuole ostinato mantenere, che tutto quello, che egli ha detto, & fatto, è ben detto, & ben fatto, si mostra di essere di natura incorreggibile, & fa officio di mal caualiero, contra la giustitia adoperando la spada, la quale è arme di giustitia.* Et *per tanto* Tristano *non dee punto ritirarsi da riconoscere il suo errore, & farne la ammenda conueniente; essendo sicuro, che quanto egli darà piu piena sodisfattione allo offeso, tanto l'honor suo sarà maggiore. Che il confessare la qualità dello errore, & dannarlo per errore, & come di errore domandarne perdono, laua, & leua tutta la macchia di quello.*

Tanto *occorre a me di dire intorno a cio del mio parere; il che ho fatto piu breuemente, per hauere altre uolte, & in altri luoghi piu a pieno discorso in simili materie.* Il *tutto rimettendo ad ogni meglio risoluto giudicio.*

RISPOSTA OTTAVA.

P*Acciaca da* Terani *si appresenta in campagna dauanti al* S. Nicolo Secco Luogotenente *dello* Illustrißimo S. Fabritio Colonna, *& dice,* Posso *io dir due parole con licenza di* V. S.? Alquale *egli risponde.* Di*tene quattro chi ui tiene? ma parlate honesto.* Et *replicando colui, posso io dir con licenza? il* Luogotenente *torna a dire,* Dite: *ma auuertite al parlare:* Et *soggiun-* Caso di risentimento col superiore.

ge, io non ho spada, & se ne fa dare una; poi dice. Hor dite, & auuertite a' casi uostri. Allhora Pacciaca incominciò. Qui è un gentilhuomo, che ha hauuto a dire, che io ho hauuto da far con un ragazzo; & cio disse con parole dishoneste. Gli rispose il Luogotenente. chi ue lo ha detto? Disse Pacciaca, Me lo ha detto costui, mostrando un M. Camillo Piscianfanti. Et M. Camillo hauendo confessato di hauergliene detto, domandato dal Luogotenente chi l'hauesse detto a lui, rispose che l'haueua udito da Nicolo da Reggio. Vn Capitano Bartolomeo Spirtizio di Nicolo disse a M. Camillo, Non hauete fatto da buon gentilhuomo a riportare, & metter queste zizanie. Et M. Camillo gli rispose, Tu menti per la gola, & mise mano alla spada: Et il Luogotenente subito ancor egli pose mano a quella, che si hauea fatta dare: Et uoltandosi M. Camillo uerso un prato (che erano in campagna) correndogli il Luogotenente dietro gli diede una coltellata nel collo, o nella spalla. Et nel medesimo punto che fu data la mentita, anche il Capitano Bartolomeo pose mano alla sua spada, e fu appresso a M. Camillo, et gli diede una altra ferita. Et correndo M. Camillo, & dicendo, Ah Signor Nicolo, Ah Signor Nicolo, io ui sono seruidore, quegli rispose, Io ui sono stato buono amico: Et Nicolo da Reggio, correndo anche egli appresso a M. Camillo, gli diceua, Tu menti per la gola, che io ti habbia detto, che Pacciaca l'habbia fatto, fermati, uoltati; che io mi uoglio amazzar cõ te. Et M. Camillo si fermò impugnando la spada. Et correndo contra di lui ancora il Capitano Bartolomeo, il Luogotenente sgridandogli,

dogli, & minacciando gli fece ſtar quieti. Et ſi cacciò Pacciaca dauanti. poi hauendo ordinato, che foſſe incarcerato non ſi trouò. Et M. Camillo fu poſto in prigione; il quale promettendo di douer andare a trouare il S. Fabritio fu licentiato. Et uſcito dello ſtato del S. Fabritio cominciò a cartelleggiar contra il Secco richiedendolo a battaglia.

A tutte queſte querele ſi uorrebbe metter fine: & per cominciar da quella di M. Camillo col Luogotenente, ſi domanda quale ſia intorno a cio la ragione dell'una parte, & dell'altra; & come tra loro ſi poſſa uenire alla pace.

Sopra il propoſto caſo, & alla domanda di ſopra fatta douendo io riſpondere, procederò di queſta maniera, Che primieramente dimoſtrerò Camillo non hauere querela col Secco Luogotenente, alla quale abbatimento ſi conuenga. Appreſſo eſaminerò ſe il proceder del Secco è ſtato legittimo o nò; & ultimamente dirò quali ſiano que' modi, i quali per parer mio, tener ſi poſſano per riſolutione di ogni difficultà. Et il primo capo prendendo dico che,

Due perſone ne' maeſtrati.

In tutti coloro, i quali ſoſtengono carico di maeſtrato, o di alcuna ſuperiorità, & maggioranza, che da altrui ſia ſtata loro commeſſa, due conditioni di perſone uengono in conſideratione: & l'una è la propria loro; & l'altra quella dello officio; le quali ſono tra ſe molto diuerſe, & differenti. Che ſe io ſarò da alcuno Prencipe poſto a gouerno di città, o di ſtato, mi trouerò non ſolamente precedere, ma eſſer ſuperiore a mol=

ti, i quali a me, come al Mutio, precederebbono di molti gradi. Et *nondimeno se bene prendo la persona del maestrato, non percio mi spoglio di quella di me priuato, senon come farei, se io fossi mascherato; che sotto la forma di un* Re, *o d'un uillano, o di una femina ci sarei pur io ne* Re, *ne uillano, ne femina*. Or *si come nello officio essendo, io sostengo due persone, cosi so ancora due maniere di operationi: prrcioche quelle, lequali al gouerno si appartengono, le opero come gouernadore; & come publica persona; & le bisogne mie priuate le opero come il* Mutio, *& come persona priuata*. Et *secondo che gran differenza è dalla publica amministratione alla priuata operatione, è medesimamente diuerso il modo del render ragione di quella, & di questa*. Che *di quella mi basterà assai il giustificarmi col* Prencipe: *& di questa sarò debitore di sodisfare anche a coloro, co' quali ha uerò fatto alcun cõtratto, patto, o conuentione, che dir la uogliamo*. Il *che si come è uero nel reggimento ciuile, cosi nelle osseruanze de' caualieri ha da essere approuato, douendo lo stilo di caualleria essere secondo le leggi, & conforme alla ragion ciuile, & naturale*. Et *io sopra questa regola fondandone uno esempio dico*, Che *qual hora auuenisse in una compagnia di soldati, che alcun commettesse delitto militare; & che il* Capitano *con fatti, o con parole graui lo castigasse; ancor che a colui paresse che il castigamento fosse stato maggior del peccato, non percio gli sarebbe lecito di richiedere il suo* Capitano *a* Duello, *hauendo egli fatto quello atto come superiore, & per conseruatione della militar disciplina;*

na; Ma douerebbe colui, offeso tenendosi, richiamarsene al superiore, & a lui domandarne giustitia. Ne percio sarebbe da dire, che il soldato fosse dishonorato; saluo se'l delitto non fosse tale, ch'egli per quello ne uenisse a rimanere infame. Se ueramente un Capitano messosi a giuocar con alcuno de' suoi soldati, per cagione di giuoco lo offendesse di fatti, o di parole, essendo questa operatione fuor dello officio del Capitanato, ogni ragion uorrebbe che o il Capitano al soldato desse la debita sodisfattione, o che da lui richiesto per uia di arme gli hauesse a rispondere in quella forma, che per legge di Duello gli fosse prescritto. Che qui non sarebbe da far comparatione da Capitano a soldato; ma da giuocatore a giuocatore. Et facendo le carte, & i dadi pari le ragioni di questo & di quello, non è da dire, se non che anche pari debbiano essere tra loro le attioni delle ingiurie. Et tanto sia detto in generale per le cose, che tutto dì ci auuengono, o ci possono auuenire.

Differenza per cagion di giuoco.

Hora al proposto caso discendendo dico, Chiara cosa essere, che le cose in quello narrate passarono dauanti al Secco, & con lui, come con Luogotenente del S. Fabritio Colonna; & come con superiore di coloro, tra' quali si contendeua. Ne in quelle cose si uede che il Secco ne hauesse alcuno interesse particolare: anzi era pur quella cognitione dello officio, che egli teneua; & propria del Luogotenente, & non del Secco: il quale anche haueua protestato che si parlasse honestamente: & haueua tolta la spada in mano per castigar chi altramente fatto hauesse: delle quali cose niuna si apparte-

neua a lui come a persona priuata. Et per tanto hauendo come Luogotenente castigato colui, che in presenza sua haueua usata quella libertà di lingua, & messo mano all'arme, quello atto suo non uiene in nome di carico, ma di punitione: della quale se egli si tiene in alcun modo aggrauato, al Prencipe suo ha da riportarne la querela, & da domandargliene giustitia.

rleo.
nitione.

entilhuo-
o del Si-
nore.

A questo intendo che da Camillo si risponde, ch'egli era gentilhuomo del S. Fabritio, & non soggetto al Secco: & che percio le ragioni, che della sua maggioranza si dicono, non hanno luogo contra di lui; la qual risposta non so quanto sia da approuar per buona. Che io non credo che la intentione di alcun Prencipe sia, che i gentilhuomini suoi possano andare per lo stato suo, & uiuere licentiosamente, & non rendere honore a' suoi gouernadori, & officiali senza paura di essere da loro castigati. Che quando cio si permettesse, ogniuno che fosse gentilhuomo di un Prencipe, potrebbe nello stato di quello farsi lecito il libito. Ma molta differenza è dal gentilhuomo al Luogotenente. che quegli è persona priuata; & questi publica. Et colui sostiene persona di gentilhuomo; & costui di Prencipe. Et per tanto mi risoluo io pur a dire, che questa è querela da portare al Prencipe, & non da richiederne il Luogotenente.

Ma percioche dapoi sono passati cartelli, per li quali Camillo ha richiesto il Secco a battaglia (lasciando hora da parte il disputar di cui debbia esser la prima querela con Camillo; hauendone egli in questo caso più di una) Dico ancora che questo non pregiudica a quello,

che

che io di sopra ho detto, per esser la querela fondata sopra il caso, delquale la cognitione dirittamente al prencipe si appartiene. Ne è lecito altrui hauendo un giudice ordinario, & legittimo, uoler tirare una causa per uia straordinaria, & dannata dalle leggi: essendo maßimamente il Duello dato in difetto di giudice, & di pruoue, delle quali cose niuna ne manca nel caso nostro.

Duello di difetto di proue.

Al Prencipe adunque si conuiene di giudicare intorno a questa differenza. Sopra la quale ogni uolta che egli uoglia hauer diligente esamination, a me pare che habbia da conoscere che quello atto del suo Luogotenente, in castigar colui fu piu da Capitano di guerra, che da giudice ciuile. Che fra gli eserciti, doue non sono i tribunali ordinarij, è lecito al Capitano per osseruanza della militar disciplina castigar con mano i suoi soldati. Ma tra le congregationi delle cittadinanze, & de' popoli, oue i tribunali de' giudici secondo le leggi hanno da esser gouernati, & doue sono ordinate le prigioni, i ceppi, le funi, i sergenti, & gli altri ministri di giustitia per punire i nocenti, legittimamente, & con maturo giudicio si ha da procedere. La onde non ueggo, come difender si possa, che egli in questa parte non habbia trapassati i termini dell'officio suo, & che egli dal Prencipe non meriti correttione.

Proceder militare & ciuile.

A questo si aggiunge da parte di Camillo, che hauendo il Capitan Bartolomeo detto a Camillo, che non haueua fatto officio da buon gentilhuomo, non si sa con qual ragione egli si douesse anzi muouere contra Camillo, che rispose alle ingiuriose parole, che contra

Mentita in presenza de superiori.

il Capitano Bartolomeo, il quale presente esso Luogotenente si uolle far giudice con offesa di esso Camillo. Che si come esso Capitano saluo l'honor suo poteua starsene senza parlare, cosi Camillo saluo l'honor suo non poteua starsene senza rispondere. Et da che il Capitano Bartolomeo facendo ingiuria a Camillo non fu punito, meno doueua esser punito Camillo, che la ributtaua; & che non era primo ad offendere: anzi che offeso si difendeua. Il che par che sia con ragion detto. Che quantunque questo nome di mentita paia altrui cosa così graue, non è ella percio per sua natura parola ingiuriosa, anzi è ripulsa di ingiurie. Et per tanto, tanto è piu iscusabile colui, che con mentite risponde a chi gli dice ingiuria, di colui, che gli dice la ingiuria, quanto è degno di maggior fauore chi si difende, che quale cerca di offendere altrui. Di che par quasi che si possa dire, che il Luogotenente sia ancora caduto in un'altro errore; che hauendo grauemente punito Camillo, non ha castigato colui, il quale non meritaua minore castigamento di lui. Ma qui si puo rispondere che Camillo non solamente rispose con la mentita, ma mise ancora mano alla spada; il che fu forse anche quello, che indusse il Luogotenente a metter mano alla sua piu che la mentita.

Mentita repulsa di ingiuria.

Bene è uero che hauendo esso gia castigato Camillo, non doueua comportare che il Capitano Bartolomeo nel cospetto suo lo assaltasse, ne ferisse. Che doueua ben bastare la punitione che egli data gli haueua, senza che colui di sua mano se ne hauesse a pigliare altra sodisfattione. Oltra di questo se per hauer Camillo

data

data mentita, & messo mano alla spada fu dal Luogotenente ferito, non si uede perche a Nicolo *da* Reggio *debbia essere stato lecito di dar mentite a* Camillo, & *di prouocarlo alle arme nella presenza di esso* Luogotenente: Ne *perche il* Capitano Bartolomeo, & Nicolo *non douessero essere anche eßi incarcerati, dapoi che pur* Camillo *si incarceraua.*

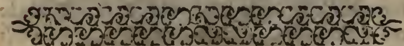
In tante maniere adunque par che si possa dire che il Luogotenente *habbia dato occasione a* Camillo *di querela.* Ilche *si come non si nega, cosi si dice che al* S. Fabritio *si appartiene tutta questa cognitione.*Et *se il* Luogotenente *suo ha errato, a lui si richiede di farne contra di lui giusta dimostratione.* Quale *ueramente ella habbia da essere, non ho io da farne giudicio.* Ben *dirò che due uie per mio parere tener ui si possono:* & *l'una è ciuile,* & *l'altra cauallerescha.* Et *la ciuile è, che con consulto di giureconsulti contra il* Luogotenente *si proceda per quella uia, che si trouerà conuenirsi per leggi, o per statuti.* La *cauallerescha, che esso dia a* Camillo *quella sodisfattione, che per consulto di caualieri sarà determinato, che in tal caso si richiegga.*

Non *lascierò già di dire per tornare alla distintione delle due persone, della quale di sopra ho parlato; che essendo l'atto del* Secco*, del quale si tratta; stato fatto come da* Luogotenente*, la persona priuata di lui in questo caso non entra in consideratione; ma quella del* Luogotenente. Et *come* Luogotenente *ha da sodisfare a* Camillo: *se pur questa uia piacerà di tenere al* Prencipe. Et *quantunque di sopra detto habbiamo, che es-*

ſendo la offeſa fatta dal Luogotenente, quella a Camillo non mette adoſſo carico di honore, & per conſeguente paia che ſodisfattione non le ſi richiegga, dico queſto eſſer uero, quanto per cagione del riſentimento di Camillo: Ma dando il Prencipe al Luogotenente ſuo queſta punitione, tale atto ha da eſſer poſto per eſecutione di giuſtitia, alquale il Luogotenente, che ſi troua hauer errato, non dee ricuſare di douer ſoggiacere.

Et tanto ſia detto per uia di parere ſopra il caſo di ſopra propoſto, rimettendomi ad ogni miglior giuditio, & principalmente di chi per ragione ne dee hauere tutta la cognitione.

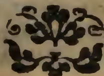
IL FINE.



REGISTRO.

** A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z, AA BB CC DD EE.*

Tutti ſono Quaderni.






G G
F

uiii ... uiui ... quera

... i presu ... tenta

la piera e peder ...

il Sronbeta ... soldati

de lo guerdia ... sua

a ... real

la ... mia madre

e il mio ...

Monsieur ... ...

de ... Domenico ... Liveri

